SECONDA PARTE

DELLE

OPERE POSTUME

DI

PIETRO GIANNONE

OPERE POSTUME

DI

PIETRO GIANNONE

GIURECONSULTO

ED

AVVOCATO NAPOLETANO.

SECONDA PARTE

CONTENENTE

Alcune sue opere finora inedite e precedute della vita del medesimo autore.

IN LONDRA

M. D. CC. LXVI.

PREFAZIONE.

Ralle principali parti della ftoria fono dal comune confentimento de' favj annoverate le memorie de' chiari uomini e d' ingegno famofi ovvero di fcienza; ed ove, per vero dire, alquanto ci piaccia di por mente all' intrinfeca ragione delle cofe, non potremo di meno di non ifcorgere da ogni lato manifefte cagioni e fufficienti, onde fi fia a tanta altezza d' eftimazione follevata quefta rilevante parte dell' umana erudizione; conciofliacchè mettendo pur da canto la varia narrazione de' fatti e de' fortunofi loro accidenti, da' quali fommo piacere ritrae l' animo del leggitore commoffo, come Cicerone dice elegantemente (*a*), or da ftupore, or d' afpettazione, ivi da letizia, quivi da triftezza, là da fperanza, quà da timore: hanno elleno così fatte memorie quefto fopra ogni altro di fuo particolare, che alla retta intelligenza ed al legittimo fentimento dell' opere di quei cotali valentuomini per più corta e ficura via fcorgono i lettori. Imperciocchè ovvero fono gli fcritti, com'è le più volte, figli de' proprj concetti ed opinioni de' loro autori, ovvero parti dell' intereffe e dell' ambizione meffi fuora, fecondo avvien non di rado, a

(*a*) Tullius ad Luccejum lib. 5. familiar. epift. 11. *Nihil eft aptius ad delectationem lectoris quam temporum varietates fortunaeque viciffitudines: quæ etfi nobis optabiles in experiendo non fuerint, in legendo tamen erunt jucundae. Habet enim praeteriti doloris fecura recordatio delectationem: ceteris vero nulla perfunctis propria moleftia, cafus autem alienos fine ullo dolore intuentibus etiam ipfa mifericordia eft jucunda . . . . At viri faepe excellentis ancipites variique cafus habent admirationem, expectationem, laetitiam, moleftiam, fpem, timorem: Si vero exitu notabili concludantur, expletur animus jucundiffimae lectionis voluptate.*

onta della interna ſentenza e del proprio giudizio; non mai nè ſicuramente altri perverrà a raggiugnere alcuno ſcrittore nel ſuo vero intendimento, e molto meno ſaprà di ciaſcuna ſua opera diviſarne il pregio e l' autorità, ove de' ſuoi conſigli e de' ſenſi ſuoi non ſia prima bene informato. Vera coſa è che i lettori non hanno luogo alcuna volta di cogliere tanto frutto dalla ſtoria de' ſucceſſi degli uomini egregj; ma ſiccome non v' ha facoltà nè diſciplina, che per quaſi neceſſario general malore non reſti oggimai per fatto di qualche autore guaſta e contaminata, così interviene eziandio in queſta, quante volte l' odio o pure l' amore, l' inſufficienza ovvero la tracutaggine degli ſcrittori torcangli dal dritto ſentiero della verità. Di cotanto ſconcio un chiaro eſempio ci porge la vita di colui, di cui io ora prendo a teſſere più particolarmente la ſtoria. Certo io non ſaprei non eſtimare ſtrano inſieme e compaſſionevole oggetto a riguardare, qualora mi ſi rivolge nell' animo coteſto uomo di tanto da' colpi della fortuna combattuto, che non ben ella paga di travagliarlo in ſua vita ed alla fin fine di opprimerlo, è oltra ancor traſcorſa a render pure dopo morte incerta quaſi a' ſuoi nazionali la memoria della padria e condizion ſua, e de' più memorabili avvenimenti della ſua vita; dappoichè l' animoſità de' ſuoi avverſarj d' una parte, e la parzialità di taluni dall' altra oltre al dovere ammiratori di quanto è uſcito dalla ſua penna, ſi ſono, per così dire, coſpirate a farci ſconoſcere le vere circoſtanze de' fatti e de' conſigli di lui e a mandare in obblio quelle notizie ſpezialmente, che ſervir potrebbono di piena informazione a' leggitori per mirare le ſue opere in chiaro e vero lume. Quindi io mi ſono moſſo, confortato da perſonaggi di ſomma autorità, a compilar la vita dello Storico Civile del regno di Napoli, non meno per fine di rettificarne la memoria e tornarla intera, che di preſtare al pubblico a queſto modo, s' io non mi luſingo invano, piacevole inſieme ed utile opera, onde ciaſcun venga in più eſatta conoſcenza dell' opere e della perſona di colui, che non laſcerà mai d' eſſere riguardato qual degno ſuggetto ad un' ora di lode di biaſimo e di compaſſione.

Già non è mio intendimento d' ingrandir quì con parole il pregio della privata Storia di queſto Scrittore, che ciò e ſoperchia ed importuna opera ſarebbe e mal confacente alla condizione d' uno Scrittore Storico della ſua Vita. Mi gioverà anzi meglio, che il Lettore da ſe ne giudichi, e sì ne conoſca di fatto il va-

valore. Quello, di che debbo assicurare i leggitori pria d'altra cosa, si è, che i fatti in questa Vita contenuti sono conformi al vero, e che dal canto mio si è serbata la più religiosa lealtà nel raccontargli; e poichè folle ed indiscreto avviso sarebbe l'addimandar credenza senza manifestar le ragioni, perchè pretender di conseguirla, e' mi dovrà senza dubbio esser vantaggio il mettere a notizia del Pubblico i fonti, onde derivano le presenti narrazioni, e le vie, onde procedono. La principale adunque e più sicura scorta, cui in questo racconto sono fedelmente venuto appresso, sono le Opere già impresse, e quindi un infinito numero di lettere del Giannone di propria mano scritte a diversi valentuomini sì Napoletani, sì stranieri, e le costoro scambievoli risposte, delle quali non meno che di coloro, che le scrissero, siccome ad uopo mi verrà, più divisatamente ragionerò. Grandissima luce mi è stata secondamente somministrata d'alcune Opere del nostro Autore non ancora stampate (a) e da varie carte e memorie originali tutte pur di sua mano, le quali con singolar diligenza raccolte presso di me si serbano, e di cui a più opportuno luogo ne darò al Lettore pieno ragguaglio. Non potrassi per terzo dinegare la dovuta fede a que' fatti, ed a que' racconti, che si sono potuti trarre da pubblici ed indubitati Atti e Registri. Finalmente in difetto di sì fatti monumenti mi valerò de' lumi e delle notizie, che con esquisita diligenza (siami pur lecito il così dire) raccolte si sono da'suoi più intimi amici e da tali uomini di provata virtù, e d'interissima fede, che cari gli furono, e nella maggior confidenza congiunti. Dopo tutto ciò ardisco dire, che non v'ha in questa Vita racconto veruno, che autorizzato non sia fino alle più minute circostanze da tali prove, ch' esiggono per necessità la credenza de'Critici più difficili, e scrupolosi; cosicchè ognuno, che si darà la pena di leggerla, riconoscerà in essa meno la Vita del Giannone, che un'ordinata serie delle di lui lettere, ed altre sue originali Memorie, le quali sono di continuo accennate nel margine d'ogni pagina. A questo modo io spero, ch'ella sia per soddisfare la curiosità del Pubblico, dacchè è stata spezial mia cura il narrar colle vere circostanze que'fatti che in onor tornano del Giannone, e'l non tacerne nessuno, che ridonda in suo biasimo, mostrando così un esemplare a' Lettori, in cui abbiano delle cose ad imitare, e de' tratti a fuggire.

Non

(a) Alcune di esse vengono stampate nel presente volume.

Non mi resta in fine ad avvertire il lettore, che d'una sola cosa, e si è, ch'essendo questo Volume stampato in Londra, nè avendo perciò potuto l'Autore assistere all'impressione di esso, colui, cui è stata commessa la cura dell'Edizione, anzi di badare all'esattezza della stampa, ed alla purgata correzione dell'Opera, nel che ha usato poca diligenza, si è con troppo ardita impertinenza mescolato nella materia stessa, in cui meno ha dritto d'aver messe le mani, e tali cose vi ha inserito, ch'io sono nella necessità, non potendo altro fare, di fargli provare il rossore di non riconoscerle per mie, e pubblicamente negarle, dacchè esse, oltre di scoprire l'Autore sciocco e puerile a quel segno, che il possono mostrare delle Ariette mescolate in una Storia grave e seria, qual si è questa, fanno torto a quel rispetto e venerazione, che ho sempre avuto e mostrato verso quegli uomini, e quegli Ordini di persone, ch'egli cerca a mal proposito d'oltraggiare.

V I T A

D I

PIETRO GIANNONE.

Pietro Giannone nacque a' 7. di Maggio dell' anno 1676. in Ischitella villaggio del monte Gargano posto in Capitanata, provincia del regno di Napoli. Scipione ebbe nome suo padre, di professione speziale, uomo di mediocri sostanze, sì bene d'onesti costumi. Lucrezia Migaglia fu sua madre. Pretendesi, che il padre traesse sua origine dalla nobile famiglia de' Giannoni-Alitto, oggidì anco risedente nella città di Bitonto. Ma non cercò giammai il nostro autore sì ridicoli vanti, e sì sciocchi appoggi di animi deboli e leggieri, comechè pronti fossero i Signori Giannoni-Alitto a dichiararlo per sanguinità lor congiunto. Sortì egli nascendo un ingegno ben aggiustato, uno spirito fervido e risvegliato e ad ogni maniera di scienze opportunamente disposto. Non vo' fermarmi, per non tenere a bada i miei lettori, su'l vano racconto delle sue prime azioni, e de' puerili fatti, onde sogliono altri trarre portentosi presagj del futuro riuscimento de' loro eroi. Piacemi dunque d' incominciar le presenti memorie da tal punto, che il lettore possa restarne insieme dilettato ed istrutto. Un prete nominato D. Matteo Migaglia, suo zio materno, il disciplinò negli elementali studj fino all' anno diciottesimo dell' età sua nella casa paterna, secondo che meglio comportavano e'l mezzano saper di lui, e la condizione del suo natio paese. Giunto a quell' età, che nello studio delle più sublimi scienze impiegar si suole, mandato fu in Napoli con tenue mensuale assegnamento, destinatogli, per le deboli forze del padre, dal lodato suo zio, e raccomandato venne nella casa del Signor Giambatista Comparelli dottor di leggi, ch' esercitava nel foro il mestier di proccuratore. Capitò il Giannone quivi verso la fine del passato secolo, allora che per buona sorte le scienze, e l'arti vi venivano tratto tratto disnebbiandosi, quella rozzezza e quell' orror deponendo, che tenute l'avean sì lungamente ingombrate. Molti valentuomini s'adoperavano in quel tempo con esquisita cura e sollecitudine a sì degna im-

presa, ma quegli, che sopra ogni altro vi si erano segnalati, furono Francesco d'Andrea, Tommaso Cornelio, e Lionardo di Capua, giureconsulto l'uno ed avvocato di rinomata eloquenza, filosofi gli altri due ed eccellentissimi medici. Tra le nobili piante formate dall' industria, ovvero dall' emulazione di sì fatti valentuomini, dee senza fallo darsi il primo luogo al famoso Domenico Aulisio, l'ornamento più splendido della Università Napoletana. Era questi in ogni ragion di scienza profondamente versato, nella medicina, nella filosofia, nelle lingue dotte ed orientali, e nella erudizion romana greca ed ebrea perfettamente istruito, e soprattutto nella giurisprudenza sommo e singolar maestro. Sotto la disciplina d'un tant' uomo il Giannone ebbe la sorte di venire, come fu in Napoli arrivato; il quale scorgendo la felicità del suo intelletto, recossi a spezial cura il ben coltivarlo e nelle moderne filosofie, e nella vera e germana giurisprudenza erudirlo. Mi affaticherei inutilmente a descrivere per minuto i suoi solleciti avanzamenti nello studio di cotali scienze così bene, come di quelle che vagliono loro di lume e d'ornamento. Non abbisogna il pubblico d'un sì lungo racconto, dove ancor abbia nelle sue opere luminose pruove de' suoi gran progressi. E' mi basta solo di quì soggiungnere, che per l'assidua e fruttuosa applicazione de' suoi talenti egli venne nell' intima grazia del suo maestro, di cui non fu l'ultimo vanto quello dell' averci prodotto un sì degno allievo, di che solea ancor esso seco stesso pregiarsi.

Poichè il Giannone formato si ebbe lo spirito ne' privati studj delle scienze, cercò di provarlo nelle pubbliche esercitazioni. Soleano in quel tempo, cioè verso il principio del corrente secolo diversi sollevati ingegni radunarsi di tanto in tanto in accademici congressi nella casa del dottissimo Gaetano Argento avvocato allora d' insigne rinomata e di gran fortuna, e poscia per i suoi rari meriti innalzato dall' Imperador Carlo VI. a Consigliere di S. Chiara quindi a Presidente del Sagro Consiglio. Il Giannone fece opera di esser messo nel novero di sì fatti valentuomini, e vi fu senza contrasto annoverato; e poichè era costume di quell' adunanza il lasciare in piacer di ognuno di sceglierе di qual scienza, ch' egli volesse, il tema de' suoi ragionamenti, egli cui era principalmente a cuore lo studio della erudita giurisprudenza, tolse di tessere i suoi discorsi sulla l. 2. §. de orig. Juris: ampio e malagevole argomento, intorno a cui sono stati da lunga stagione tenuti in opera più grand' uomini. Era in quel tempo dalle più persone ignorato in Napoli tutto quell' apparato di varia erudizione, ch' è mestieri alla retta intelligenza delle romane leggi: i migliori interpreti di quelle o erano sconosciuti del tutto, o da troppo pochi solamente avuti in istima; nè gli sforzi d'alcuni dotti avvocati erano ancora sufficienti a discacciar dal foro quella rozzezza, ed ignoranza, ch' aveano colà messa lor propria sede; di sorte che qual miracolo compariva agli occhi di que' pochi valentuomini i quali allora fiorivano, che un giovine

vine s'allontanasse dal volgar sentiero, e prendesse piacere di quelle cose, che sembravano inutili e dispregevoli alla vista della moltitudine. Questo è ciò, ch' avvenne al Giannone nel primo comparire, che fece in quella dotta adunanza. Furono presi que' valentuomini da maraviglia, come udirongli pronunziare il suo primo discorso di molta erudizion fornito, e d'esatto giudizio; fu egli quindi rincorato a proseguire collo stesso impegno quell' opera, che incominciato avea con sì gran lode; e seguitolla di fatto per più altre volte. Questa fu l'occasione, onde se gli svegliò nell' animo il pensiero di comporre una *Storia Civile delle leggi, e delle vicende della civile polizia nel regno di Napoli*, non altrimenti che il giureconsulto Pomponio fatto avea per la città, e l'imperio di Roma. Ed invero cotesta principal parte della Storia Napoletana troppo era stata trasandata, e dal poco accorgimento de' nazionali scrittori presso che messa in obblio pe'l solo ozioso fine di badare a più minuti e meno rilevanti racconti; però ella avea mestieri di una mano industre, che dalle tenebre la traesse e l'allogasse in sereno lustro. Tanto appunto il nostro autore divisò di fornire nel concetto, che formò di essa: nè mal risposе al pensier l'effetto. Egli incominciò a darvi mano intorno all' anno 1703, nel qual tempo parimente pria sotto la scorta d'un famoso proccuratore di que' tempi, nominato Giovanni Musto, e quindi sotto la direzione dell' Argento, di cui s'avea nella sua academia guadagnata la stima, e'l favore, prese a frequentare e studiare praticamente il foro, profonda voragine, che assorbisce in Napoli i migliori ingegni sotto non vana speranza di avanzare ricchezze ed onori. Dotato siccom' egli era di non volgari talenti e delle vere cognizioni legali, sì fattamente apprese la ragione e lo stile forense, che se dell' arte oratoria, e della maniera di ben aringare fosse stato dal Ciel donato, si avrebbe di gran lunga indietro lasciato i più famosi avvocati dell' età sua. Ma comechè per questo conto il Giannone fosse da meno degli altri, gli sorpassò nondimeno nell' arte di bene e dottamente scrivere nelle cause, di sorte che se egli non ebbe nome del più facondo oratore del tempo suo, l'ebbe sì bene per confession d'ognuno del più erudito e giudizioso scrittore. Prima che nondimeno egli salisse in estimazione di valente avvocato, lungo tempo passò; nè per la sua infelice maniera di dire ebbe nel foro per parecchi anni, salvo che piccolo nome e troppo mezzana fortuna. Il mestier, ch' esercitò da prima, fu quello di proccuratore, ed assidue e penose fatiche sostenne non già tanto per affari confidati al suo patrocinio, quanto per altre più rilevanti cause ad alcuno celebre avvocato commesse, a chi egli forniva le scritture forensi per certo convenuto prezzo, mercè di che solamente potè provvedere a' suoi bisogni, altro fondo non avendo, onde potersi in Napoli mantenere, fuorchè quello della sua penna e della sua industria. Così scarsa era la ragione del suo guadagno, ch' egli non avendo potere di comprar que' libri, ch' erangli mestieri, per coltivare il suo squisito gusto nello studio delle

 scienze,

fcienze, e della ftoria fpezialmente, era coftretto a cercargli nella pubblica libreria di S. Angelo a Nido, e nelle private biblioteche del Sig. Gaetano Argento, e del Sig. Giufeppe Valletta, di quelle, ch' erano in quel tempo in Napoli le meglio guernite d'ottimi libri. Raccontafi parimente ch' egli non potendo altrimenti acquiftare, ficcome bramava, le opere del Cujacio, che allora troppo valeano, perchè egli poteffe comprarle, fi mife con indicibile travaglio a trafcrivere di fua propria mano i comenti di quel famofo giureconfulto a' Libri, ed alle Confuetudini Feudali, le quali cofe egli avvifò potergli effere di più iftruzione, e di maggior ufo. Crebbe il Giannone dapoi in fortune, ficcome di giorno in giorno egli avanzava in fama. La difefa della caufa delle decime del feudo di S. Pietro in Lama contro al Vefcovo di Lecce fu la fortunata epoca de' fuoi avanzamenti, ed all' anno 1716. affegnar fi può il principio della fua luminofa comparfa nel foro, e del miglioramento nelle fue familiari ragioni.

Io debbo confeffare di aver letto con fingolare compiacimento diverfe fue forenfi fcritture, e tra quefte, quelle che furono compofte per l'anzinominata caufa delle decime, tutte dettate con tant' ordine, e maeftria, e con si foda ed opportuna dottrina, che e' non farebbe, fe non vantaggio del pubblico, che infieme raccolte alla luce fi deffero, perchè d'efemplare valeffero agli avvocati di oggidì di chiarezza e fobrietà nello fcrivere, due principaliffime qualità, che il miglior pregio coftituifcono d' ogni fcrittura, e che non s'incontrano di prefente, fuorchè di rado. Io ne ricorderò quì foltanto, giufta l'ordine del tempo, le principali e per erudizione più rinomate. La prima è in favore del Vefcovo di Capaccio contro l'Abate della real badia, e cappella di S. Egidio, in cui egli efamina il vario dritto de' Vefcovi fulle reali cappelle, e quello fpezialmente del Vefcovo di Capaccio fopra la fuddetta badia di S. Egidio. Non ho potuto giammai avere nelle mani sì fatta fcrittura ancorchè con efquifita diligenza l'aveffi ricercata: sì bene me n' è ftato fomminiftrato l'argomento dal Dottor Vitagliani in una fua fcrittura (a) e d'alcune note critiche del Giannone appiccate al margine d'un altro fcritto dello fteffo Dottor Vitagliani.

Il fecondo fcritto fu compofto nell' anno 1717, e porta quefto titolo: *Ragioni per l'illuftre Principe d'Ifchitella contro Ciro Gioferani*, nel quale fottilmente, ma con opportuna brevità egli difcorre fulla ragion civile, e canonica degli *alimenti*, ed in quali cafi fi debbano per l'un dritto, e per l'altro a' figliuoli non nati di legittimo matrimonio. Darò del terzo, ch' è quello delle decime un più diftinto ragguaglio, ficcome di quello, che tra tutti gli altri menò feco più gran rumore, e che, fecondo è innanzi detto, follevò il noftro autore ad un grado più

(a) Quefta Scrittura è intitolata: *L'antico dritto de' regj cappellani d'onore della real cappella di Napoli dimoftrato e foftenuto contro le nuove pretenfioni de' regj cappellani ftipendiati della medefima. Napoli a' 25. del mefe di Marzo dell' anno 1738.*

più alto e luminoſo. Sappiaſi adunque, che nel villagio di S. Pietro in Lama i poſſeſſori degli uliveti erano da lunga ſtagione ſtati in lite col Veſcovo di Lecce lor barone per conto della decima dell' ulive, che egli pretendea di riſcuotere da' ſuoi vaſſalli, non altrimenti che tutti univerſalmente i baroni di quella provincia o ſono nel dritto d' eſigerla, o almeno pretendono di dovervi eſſere. Queſta cauſa forte intrigata per la multiplicità degli articoli di malagevole eſame, ricevuto avea in diverſi tempi varia ſorte e ſucceſſo; quando eſſendo Preſidente del Sagro Conſiglio il famoſo Gaetano Argento, ambedue le parti litiganti riſolverono di condurla a fine. Tolſero perciò in avvocato i cittadini di S. Pietro in Lama il Giannone, e'l Veſcovo di Lecce Niccolò di Afflitto, uno de' principali avvocati del tempo ſuo. Produſſe primieramente l'Afflitto le ragioni del Veſcovo in una ſcrittura di mezzano pregio, publicata in data de' 20 Giugno 1715. (*a*) Il Giannone riſpoſegli con gran forza nello ſteſſo anno, mettendo a chiaro lume, e con giuſt' ordine accoppiando que' fatti e quelle pruove, ond' egli teſſe la difeſa dell' immunità e franchigia del ſuolo del feudo di S. Pietro, e validamente ribatte le ragioni, che addotte ſi erano per dimoſtrarne la ſervitù (*b*); e poichè gli fu d' uopo d' entrar in eſame d' alcuni articoli di ſtoria naturale intorno alla vita, ed al frutto degli ulivi, sì il fece egli con ſomma perizia ed erudizione, giovandoſi in qualche parte de' lumi, che ſomminiſtrati gli furono dal Sig. Niccolò Cirillo (*c*), inſigne medico di que' tempi e ſuo intimo amico. Tenneſi oltraggiato il ſuo contraddittore dalla maniera, con cui il Giannone eſpoſto avea la falſità de' ſuoi argomenti, l'inſufficienza delle ſue ragioni, e'l mal adattamento delle ſue dottrine. Dette però al pubblico nell' anno 1716. una molt' ampia confutazione (*d*) della ſcrittura del Giannone, le ſteſſe coſe, che anzi detto avea, ridicendo e confermandole a ſuo modo con alcuni altri leggieri argomenti; ma con iſtile ſempre aſpro ed iſtizzito. Il Giannone non volle impegnarſi a rendergli riſpo-

(*a*) Queſto n'è il titolo: *Ragioni della Menſa Veſcovile di Lecce intorno all' eſazione della decima co' poſſeditori di oliveti nel feudo di S. Pietro in Lama.*

(*b*) Queſto è il titolo della ſua ſcrittura: *Per gli poſſeſſori degli oliveti nel feudo di S. Pietro in Lama contro Monſig. Veſcovo di Lecce barone di quel feudo, intorno all' eſazione della decima dell' ulive. Commiſſario il Reg. Conſ. Sig. D. Conſtantino Grimaldi.*

(*c*) Tra i conſulti medici del Sig. Cirillo, ſtampati in Napoli nell' anno 1738. vi ſono due picciole memorie diſteſe dal medeſimo nel 1715. a ricerca del Giannone, l'una ſopra la lunga età dell' albero dell' olivo, e l'altra ſulla quiſtion botanica, qual ſia il natural frutto di coteſto albero, ſe l'oliva, ovvero l'olio, che da quelle ſi cava. La prima può leggerſi alla ſeconda centuria del tom. I. n. 21, e la ſeconda al n. 23. della ſteſſa centuria. Dell' una, e dell' altra ſi valſe il Giannone nella ſua ſcrittura.

(*d*) Eccone il titolo: *Confutazione della nuova ſcrittura compoſta a pro de' poſſeſſori di S. Pietro in Lama contra il Veſcovo di Lecce.*

rifpofta capo per capo: fi contentò folo di cacciar in luce una breviffima replica (*a*), nella quale ridotto in poche lo ftato della controverfia, e narrate in brieve le ragioni ch' erano dalla fua parte, trapaffa con gran maeftria, e con iftile fchernevole a fcuoprir la debolezza e la vanità delle contrarie, faccendo in ultimo offervare ad arte al lettore i groffi sbagli, ed i madornali errori, in cui incorfo era il fuo avverfario. Fu quefta corta fcrittura con gran plaufo ricevuta dal pubblico, ed operò sì fattamente, ch' egli guadagnaffe la lite, la quale effendo negli anni addietro rifvegliata di nuovo, fu finalmente nell' anno 1745. terminata d'accordo con un' amichevole tranfazione, molto vantaggiofa a' cittadini di S. Pietro in Lama (*b*).

Non vo' quì tralafciare di far menzione d'un' altra erudita fcrittura, che il Giannone compofe a pro del Marchefe di Rofrano *Corrier Maggiore* del regno di Napoli, la quale comechè non foffe allora, che dettata fu meffa alle ftampe, l'abbiam ora degna riputata della pubblica luce sì per l'importanza del fuggetto, sì per la fcelta erudizione, di che è fornita. Ella è una ragionata memoria (*c*) diretta in forma di fupplica all' Imperador Carlo VI. in cui egli moftra l'origine, e la fucceffione dell' uffizio del *Corriero Maggiore* negli ftati foggetti alla cafa d'Auftria, e fpecialmente nel regno di Napoli: fpiega la natura, gli obblighi, e l'importanza di quella ragguardevole carica: s'ingegna di pruovar valida e legittima per le private, e per le pubbliche ragioni dello ftato la conceffion di quell' impiego fatta al Marchefe di Rofrano per gli fuoi meriti dall' Imperador Carlo VI. adducendo infieme le cagioni, onde reftato era legittimamente privo di quell' uffizio il Conte d'Ognatte fignore fpagnuolo, a cui fi farebbe altrimenti appartenuto in vigore delle conceffioni fattene da' Monarchi di Spagna a' Conti della Torre, a' quali fucceduti erano i Conti d'Ognatte. Conchiude finalmente con fupplicar S. M. Imperiale a voler dare fpeciale iftruzione a' fuoi Miniftri Plenipotenziarj nominati per la pace, non faprei dire, fe d'Utrecht (†), ovvero di Vienna, affinchè a fimiglianza d'altri uffizj di fimile importanza, verfo de' quali fi è praticato in più trattati di pace lo fteffo riguardo, eccettuato foffe dalla generale reftituzione de' beni,

e

(*a*) Il Giannone la intitolò: *Riftretto delle ragioni de' poffeffori degli oliveti nel feudo di S. Pietro in Lama, contro Monfig. Vefcovo di Lecce barone di quel feudo, dove brevemente fi rifponde alla lunga confutazione della nuova fcrittura compofta a pro de' poffeffori fuddetti. E' comprefa quefta fcrittura in 12. carte in 4to.*

(*b*) Acta Tranfactionis inter Epifcop. Lycienfem & Naturales S. Petri in Lama. Quefti Atti fono nel Tribunale del S. Configlio in banca di . . . .

(*c*) Porta quefto titolo: *Ragioni per le quali fi dimoftra l'uffizio del Corrier Maggiore del regno di Napoli non dover effer comprefo nella reciproca reftituzione de' beni da ftabilirfi negli articoli della futura pace.*

(†) Se è vera la data di quefta fcrittura, e ciò che faffene congetturare alla pag. 4, e 6, non è verifimile ch' ella fia ftata deftinata per la pace d'Utrecht. n. dell' ed.

e rintegrazione de' dritti, e privilegj de' rispettivi sudditi, che suole -ciprocamente convenirsi tra' principi ne' loro trattati, l'uffizio del *Corriero Maggiore* del regno di Napoli, siccome quello, ch' egli dimostra mal potersi esercitare, e non senza pericolo della pubblica sicurezza dello stato, da uno straniero negli altrui dominj dimorante.

Come il Giannone si fu con alcun decoro in Napoli stabilito per queste ed altre somiglianti cause, ordinò, che'l padre suo, il quale esercitava ancora nel suo paese la professione di speziale, questa lasciata, e gli arredi tutti della sua bottega venduti, presso di sè in Napoli si ritirasse, siccome poco innanzi ritirato s'avea il suo minor fratello Carlo. Mi sono alquanto dilungato in sì fatti racconti, per fare a grado a grado osservare al lettore i mezzi, e le occasioni, onde il Giannone si produsse nel foro e montò sull' ale del proprio valore ad un distinto posto nell' ordine degli avvocati.

Tra le incessanti cure, ed i rumori del foro, egli non lasciò non dimeno di proseguire l'incominciato lavoro della sua *Storia Civile*. Sottraevasi perciò agli strepiti della città ne' giorni festivi, che a ristoramento dell' animo sogliono gli altri impiegare, e nella riviera di Posilipo nel casino del Principe d'Ischitella ritirato, quivi a null' altro badando, a così fatta opera volgea interamente il pensiero. Il Sig. D. Onofrio Scassa suo amico solea quivi tenergli compagnia, per rilevarlo d'alcuna picciola parte della sua fatica, quanto si era quella dello scrivere e del riscontrare i luoghi degli autori, che faceangli bisogno. Con tutto ciò quest' opera fu vicina, non che a soffrire qualche interrompimento, sì bene ad essere abbandonata del tutto dal suo autore, sì per le gravi difficultà, ch' egl' incontrava, tanto più ardue e malagevoli, come più innanzi procedea: sì per le molte e necessarie occupazioni, che impacciato il teneano ne' raggiri del foro. Ma la ragion potissima, che lo scoraggiava di continuarla, si fu, secondo egli stesso racconta (*a*), che il P. Partenio Giannettasio Gesuita essendo applicato da lungo tempo, e con grandi ajuti a scrivere la Storia Napoletana, e però aggirandosi con esso lui intorno allo stesso suggetto; egli temette, non quegli di breve il dovesse prevenire, ed anche avanzare nella scoverta e novità di molte cose, ch' egli notate avea intorno a quella. Tuttavolta i conforti, ed i pungenti stimoli de' suoi amici no'l lasciaron cedere a sì fatti intoppi. Si dispose pertanto a continovar l'opera, e continovandola prese via maggior coraggio, poichè ebbe letta la desiderata Storia Napoletana del P. Giannettasio, venuta in luce nell' anno 1713; ed ebbe scorto, che tutt' altro dal suo era stato l'intendimento di quel valentuomo, il quale niun' altra cosa operò, che *in grazia di coloro, che non hanno della nostra italiana favella perfetta contezza, trasportare in buon latino l'Istoria del Summonte* (*b*).

Mentre

(*a*) Introduzione alla Storia Civile.

(*b*) Stor. Civil. loc. cit.

Mentre il Giannone era già tutto intefo in fu'l fatto di queft' opera, non lafciavano i fuoi amici, che del fuo fenno tenevano fpezial conto, d'invitarlo ad altre letterarie pruove. Nell' anno 1718. fu richiefto dal foprallodato medico Niccolò Cirillo a proporre pubblicamente il fuo fentimento intorno alla cagione, onde avvienne, che nelle due cime del Vefuvio la neve fi conservi più lungamente in quella ch' è più baffa e manda fiamme, che nell' altra ch' è alquanto più alta e non vomitante fuoco. In quefta occafione il Giannone dette alle ftampe una breve lettera (*a*) fotto 'l nome di *Giano Perentino*, pretto anagramma del fuo nome e cognome, nella quale maeftrevolmente fcioglie il problema propofto, moftrando con femplici e naturali argomenti, che la ragion della differenza nelle due fommità del Vefuvio vien prodotta dalla fopravvefta d'arena e di zolfo, che ha d'intorno all' orlo della bocca quella cima che getta fiamme, laddove l'altra fommità non è coverta, che di terreno fodo, e duro faffo; di forte che la neve caduta in fulla prima, ancorchè men alta, truova facile fcolo, com' ella fi vien liquefacendo, per i pori e meati del fabbione fu cui fi pofa, fenza che le refti luogo a disfar l'altra, che rimane perciò intera ed incorrotta. Tutto il rovefcio dee di neceffità accadere nell' altra cima, comechè più alta, nella quale la neve poggiata fu'l faffo, e fu'l terren fodo cominciando a poco a poco a ftemperarfi, nè trovando al di fotto niun efito, preftamente fi disfà tutta; dacchè non v'è cofa più atta a difcioglierla, ficcome l'efperienza il manifefta, che l'effer tocca, ovvero, quel ch' è più, il ripofarfi full' acqua.

Intanto fino da' 29. Gennajo del 1717. era finito di vivere l'inclito maeftro del noftro autore, Domenico Aulifio con non leggiero fofpetto di efferci ftato tolto da veleno, che fomminiftrato gli aveffe fua nipote *Niccolò Ferrara-Aulifio*, per goderfi innanzi tempo l'eredità del zio. Fu quindi il Ferrara proceffato criminalmente, e dal Prefidente Argento, ch' era Prefetto del Tribunal Delegato contro a' venefici, che in Napoli s'appella *Giunta de' veleni*, meffo in iftretta prigione per vendicare la crudel morte d'un tant' uomo e fuo grande amico. Egli vi ftette rinchiufo intorno a due anni, e non veggendo in fine alcuno fcampo alla fua falvezza, impetrò dal Giannone il fuo patrocinio, il quale trovando incerte e difettofe le pruove del delitto, s'adoperò talmente col Prefidente Argento, e co' Miniftri fuoi colleghi, che il fe porre fuor di prigione. Il Ferrara appena meffo in libertà donò al Giannone in merito della ricuperata falvezza alquanti fcelti libri, ch' erano dell' Aulifio, e diverfe opere manofcritte, ch' avea quefto valentuomo dettate fopra varj argomenti, delle quali ne dà il catalogo il Sig.

(*a*) Eccone il titolo: *Lettera fcritta da Giano Perentino ad un fuo amico, che lo richiedea, onde avveniffe, che nelle due cime del Vefuvio, in quella che butta fiamme ed è più baffa, la neve lungamente fi conservi, e nell' altra ch' è alquanto più alta ed intera, non vi duri che per pochi giorni. In Napoli li 26. Febrajo* 1718.

Sig. Biagio Troise nella picciola vita dell' Aulisio preposta al libro delle *Scuole Sagre* di cotesto autore, e ne fa parimenti menzione il Giannone in alcune lettere scritte a suo fratello. (*a*). Non vennero cotesti manoscritti nelle mani del Giannone prima dell' anno 1719; e tosto ch' e' gli ebbe, per rendere alla venerata memoria del suo precettore alcun segno di riconoscenza, e per giovare insieme alla studiosa gioventù, stimò di dover dare alla stampe i dotti comenti del medesimo ad alcuni titoli delle Pandette, e le sue Istituzioni Canoniche, valendosi il Giannone a tal uopo dell' opera del Dottor Ottavio-Ignazio Vitagliano per trascrivergli fedelmente dagli oscuri originali, e di difficile intelletto. (*b*).

Dall' acquisto che il Giannone fece de' manoscritti dell' Aulisio, ebbe origine la voce messa fuori da' suoi malevoli ed invidiosi, la quale pur ora resta fissa nell' animo di parecchi, ch' egli s' avesse tratto buona parte e la migliore della sua *Storia Civile* ch' indi pubblicò, da uno di quegli originali, in cui il suo laborioso autore radunato avea molte rare notizie appartenenti alla storia della polizia civile, ed ecclesiastica del regno di Napoli. Ma io apporterò in più opportuno luogo, per non intralasciar al presente il filo della narrazione, le pruove della falsità di cotesta mal tessuta novella.

Il Giannone adunque, non ostanti le forensi ad altre letterarie cure, era già nell' anno 1720. presso che al termine della sua opera; ed avendosi nel seguente anno 1721. acquistato, in premio d'una lite guadagnata ad alcuni suoi paesani un picciolo casino, sito nel contorno di Napoli nella deliziosa villa detta volgarmente di *Due-Porte*, quivi egli intese in quell' anno e nel susseguente 1722. a darle sollecito compimento. La cagione perchè il Giannone s'affrettò sull' ultimo, si fu ch' egli avendo fermato il contratto dell' impressione de' suoi libri col Dottor Vitagliano, il quale soprastava in quel tempo ad una buona stamperia, e questi cominciando a ridurre in istampa i tre primi tomi dell' opera già forniti, comechè fuori della città il facesse, e propriamente nella villa di *Due-Porte*, in un' abitazione poco discosto da quella del Giannone, pur tuttavia avutosene in città alcun sentore, si sparse a voce per tutto, forse anche oltre a quello ch' era in effetto, ch' egli non favorisse di sorte alcuna le pretensioni degli Ecclesiastici, e che con infinito dispregio calpestasse i loro dritti e ragioni. Temette quindi il Giannone fortemente non costoro mossi da tale fama, col loro credito e potere si adoperassero in guisa che in fine gliela facessero rimaner sop-

(*a*) Lettera scritta da Vienna a Carlo suo fratello in data de' 6, e 13. Novembre 1723. e de' 24. Febrajo 1724.

(*b*) Vedi il Sig. Vitagliano nella dedicatoria al Presidente Argento preposta a' suddetti comenti dell' Aulisio stampati nel 1719. in Napoli.

soppressa; si diè per tanto in fretta a compiere e mandar alle stampe gli ultimi libri della medesima, affine di pubblicarla il più sollecitamente che si potesse; e quinci è che il quarto tomo della *Storia Civile*, che contiene cotesti libri, non corrisponde del tutto in diligenza e squisitezza a' tre precedenti.

Com' ebbe il Giannone terminata l'opera, domandò espressamente al Vicerè Cardinal d'Althan, ed al suo *Consiglio Collaterale*, giusta le leggi del Regno, la facoltà di pubblicarla. Il *Collaterale* ne commise la revisione al Sig. Niccolò Capasso primario professor di leggi nell' Università Napoletana, il quale siccom' era in istretta amicizia congiunto all' autore, una gloriosa approvazion gli fece in iscritto, la quale viene rapportata dal Giannone nella sua apologia (*a*), e da me si conserva originalmente. In vista di questa egli fu autorizzato dal *Consiglio Collaterale* a poter esporre la sua opera alla pubblica luce, siccome fece nel mese di Marzo dell' anno 1723; dopo lo spazio di 20 anni che vi si era applicato.

Non credo che il lettore da me quì richiegga un pieno e distinto estratto d'una voluminosa opera, conciossiacosachè non v' abbia uomo di mezzana intelligenza od in Italia, o fralle altre culte nazioni d'Europa, che hanno in lor proprio linguaggio trasportata questa Storia, il quale non si sia recato ad onore di leggerla ed ancor di studiarla. Senzachè mal si può una Storia tal come questa ridurre in esatto compendio, senza oltrapassare i convenevoli termini della brevità. Nel rimanente chi avesse il piacer d'averla sotto gli occhi in alquanto disteso epilogo, può soddisfarsi in alcuno degli atti e de' giornali universali, ch' io dinoterò in piè di questa carta. (*b*). Contuttociò per adempire alle obbligazioni che mi sono imposto, quale scrittore storico della vita del Giannone, non vo' qui ommettere di narrare in brieve l'idea e'l piano generale dell' opera, le parti di che ella è composta, la norma e'l metodo che ha l'autor tenuto in compilarla.

A me pare di non poterne somministrare un' idea più precisa ed adeguata di quella, ch' egli stesso ne dà nella sua introduzione. In questa l'autor ci rende ragione della qualità e natura dell' opera, della sua necessità ed utilità, e delle parti ch' entrano principalmente a comporla. Egli si dichiara in sul bel principio di non aver intendimento di

(*a*) Opere postume part. I. cap. 8.

(*b*) Bibliothèque Raisonnée ann. 1743. L'estratto del primo tomo trovasi a'mesi di Gennaro, Febraro, e Marzo artic. 3. L'estratto del secondo tomo trovasi a'mesi d'Aprile, Maggio, e Giugno artic. 5. L'estratto del terzo tomo a'mesi di Luglio, Agosto, e Settembre artic. 9. L'estratto del quarto tomo a'mesi di Aprile, Maggio, e Giugno 1744. Veggasi anche il Giornale Universale cominciato a stampare all' Aja nel 1743. al mese di Febraro dello stesso anno all' articolo della Storia Litterar. pag. 248. Può vedersi l'estratto del primo tomo particolarmente nel supplemento degli Atti di Lipsia.

di tessere un minuto racconto di tutti i fatti ed azioni particolari avvenute in tempo di guerra ovvero di pace, ciò che più tosto sarebbe il suggetto d'una storia generale politica e militare del regno di Napoli.

„ Sarà, egli dice (*a*), questa Istoria tutta *Civile*, e perciò, se io
„ non sono errato, tutta nuova, ove della *polizia* di sì nobil reame,
„ delle sue *leggi* e *costumi* partitamente tratterassi: parte la quale veni-
„ va desiderata per intero ornamento di questa sì illustre e preclara
„ region d'*Italia*. Conterà nel corso poco men di quindici secoli i varj
„ stati ed i cambiamenti del suo governo civile sotto tanti principi
„ che lo dominarono, e per quanti gradi giugnesse in fine a quello stato
„ in cui oggi il veggiamo: come variossi per la *polizia ecclesiastica* in
„ esso introdotta e per gli suoi regolamenti: qual uso ed autorità ebbon-
„ vi le leggi romane, durante l'imperio, e come poi dichinassero, le
„ loro obblivioni, e ristoramenti, e la varia fortuna delle tante altre
„ leggi introdotte da poi da varie nazioni: l'*academie*, *i tribunali*, *i*
„ *magistrati*, *i giureconsulti*, *le signorie*, *gli ufficj*, *gli ordini*: in brieve
„ tutto ciò che alla forma del suo governo *così politico e temporale*,
„ come *ecclesiastico e spiritual s'appartiene*.

E siccome egli chiama a parte della *Storia Civile* la storia della polizia ecclesiastica, ci manifesta le ragioni per cui l'una dee di necessità entrare nella cognizion dell' altra. „ *L'Istoria Civile*, egli siegue (*b*), se-
„ condo il presente sistema del mondo cattolico, non può certamente
„ andar disgiunta dall' istoria ecclesiastica. Lo stato ecclesiastico gareg-
„ giando il politico e temporale de' principi, si è per mezzo de' suoi
„ regolamenti così forte stabilito nell' imperio, e cotanto in quello radi-
„ cato e congiunto, che ora non possono perfettamente ravvisarsi li
„ cambiamenti dell' uno senza la cognizione dell' altro. Quindi era
„ necessario vedere come, e quando si fosse l'ecclesiastico introdotto nell'
„ imperio, e che di nuovo arrecasse in questo reame: il che di vero fu
„ una delle più grandi occasioni del suo stato politico e temporale, e
„ quindi non senza stupore scorgerassi come, contro a tutte le leggi del
„ governo, abbia potuto un imperio nell' altro stabilirsi, e come sovente
„ il sacerdozio abusando la divozion de' popoli, e'l suo potere spirituale,
„ intraprendesse sopra il governo temporale di questo reame: che fu ram-
„ pollo delle tante controversie giurisdizionali, delle quali sarà sempre
„ piena la Repubblica Cristiana, e questo nostro Regno più che ogni altro ".

Quindi procede a dimostrarne il gran vantaggio, che ciascuno trarrebbe da una *Storia Civile* del regno di Napoli, tal che la sua, e per la piena notizia del suo vario governo, e per l'esatta informazione dello stato della potenza e delle prerogative di ognuno de' suoi ordini, e per

(*a*) Introduzione alla Stor. Civil.

(*b*) Introduzione alla Stor. Civil.

per l'esquisita cognizione delle patrie leggi e costumi; le quali cose tutte non poteano, secondo l'additato piano, non riceveervi luce e rischiaramento. Dopo di avere in simile guisa preparato l'animo del leggitore trapassa all' esecuzion dell' opera. Egli divide tutta la sua Storia in 4. tomi, ed in 40. libri. Nel primo libro, quasi come in apparato alla *Storia Civile del Regno*, ch' egli intende d'incominciar dal tempo del Gran Costantino, ci premette in sommario la notizia della diversa forma, e costituzione del Romano Imperio anzi di quel tempo: ci descrive le varie condizioni delle città d'Italia, e delle provincie dell' imperio: la sua disposizione ne' tempi d'Agusto e d'Adriano: la particolar polizia, ch' ebbe luogo in quella stagione nelle provincie che ora compongono il regno di Napoli; quindi ci somministra un breve ragguaglio delle romane leggi con che si governavano quelle provincie, de' giureconsulti e de' loro libri, delle costituzioni de' principi, e delle loro raccolte contenute ne' Codici Gregoriano, ed Ermogeniano, dell' accademie d' oriente, e d' occidente. In fine ci vien partitamente divisando, quale accidental parte ancora dello stato politico dell' Imperio Romano, la religion cristiana surta nel mezzo di esso, la sua economia interiore, e la sua esterior polizia pe'l corso de' tre primi secoli: il suo governo e disciplina nelle regioni d' occidente, e spezialmente in quelle di cui egli tesse la storia, la Gerarchia Ecclesiastica, l' elezione de' ministri, il dritto e le cagioni delle convocazioni de' Concilj, i regolamenti ed i canoni in essi stabiliti. In oltre storicamente esamina i dritti e l'autorità conceduta dal nostro divino Redentore alla sua Chiesa ed a' Cherici, interamente distinta e separata dalla potestà, e giurisdizione temporale de' principi, che col novello stabilimento della sua spirituale religione Gesù Cristo in niuna parte diminuito volle, ovvero ristretto. Ultimamente non tralascia nella fine di questo libro di cominciar la storia, ch' egli con esquisita diligenza a mano a mano prosiegue per l'intero corso dell' opera, de' beni temporali e delle immense ricchezze acquistate da gli Ecclesiastici nel Regno con diverse arti e con singolari mezzi.

Dopo di avere con convenevole brevità toccati quegli argomenti, onde ben si comprende lo stato, e la polizia del Romano Imperio, anteriore a' tempi di Costantino, e ciò affine che il lettore potesse entrare in migliore e più intera intelligenza delle seguenti narrazioni; egli dà principio nel secondo libro all' ordinato corso della sua Storia colla descrizione della nuova forma e polizia introdotta da Costantino nell' imperio, della nuova distribuzione degli uffiziali di quello, e de' loro diversi gradi e dignità: dello stato e del governo di queste provincie: della Campagna, e de' Consolari che la reggevano: della Puglia, e Calabria: della Lucania, e de' Bruzj, e de' loro Correttori: del Sannio, e de' suoi Presidi. Quindi ci mette in veduta l'alterazion sofferta dalla giurisprudenza romana per la nuova disposizione dell' imperio, per l'essérvi fortunatamente ricevuta, qual dominante, la sagrosanta religion cri-

cristiana, e per le novelle massime e costumi introdottivi. Di questo egli passa a ragionare de' giureconsulti, e de' loro libri ed autorità: dell' accademie, e della loro fortuna nel quarto e porzione del quinto secolo: delle costituzioni de' principi cristiani raccolte in un Codice dall' Imperador Teodosio il Giovane: del suo uso ed autorità così nell' oriente, come nell' occidente, e singolarmente in queste provincie. Finalmente egli entra a narrarci della polizia ecclesiastica del quarto e del quinto secolo: della esteriore, in quanto ella s'apparteneva alla cognizione degl' Imperadori, ed era parte della polizia civile: dell' interiore, per quanto ci è di mestieri a far giusto concetto della disciplina, e dell' intrinseco governo dell' ordine ecclesiastico, ch' era pur allora uno de' principali membri dello stato: dell' aggrandimento di cotest' ordine derivato dall' istituzione de' Monaci, e da' grandi acquisti de' beni temporali: delle sue particolari prerogative, e della sua legittima giurisdizione: della giudiziale cognizione delle cause de' Chierici, che cominciò in questo secolo tratto tratto a concedersi dagl' Imperadori a' Vescovi, e ad altri superiori ecclesiastici: della legittima autorità, e della sovrana economica podestà ciò non ostante ritenuta ed esercitata dagl' Imperadori, e dagli altri principi cristiani sull' ordine ecclesiastico pe'l mantenimento della vera disciplina, per l'osservanza de' sagri canoni, e per la difesa e custodia della purità della religione. Questo articolo è per tutta l'opera con ispeziale riguardo e diligenza maneggiato, siccome sono generalmente tutti quegli, che la giustizia e la legittima osservanza ne dimostrano de' regali dritti e delle sovrane preminenze.

In questa forma e sempre con eguale maturità di giudizio egli viendi mano in mano adempiendo ne' seguenti libri il piano della sua opera, secondo disposto lo avea su'l bel principio. Così s'introduce nel terzo libro a raccontar de' Goti, dell' acquisto da lor fatto dell' Italia, dell' antica polizia da essi quivi mantenuta, e della sovrana economica potestà da' Re di questa nazione esercitata su' beni e sulle persone de' Chierici. Quindi passa a ragionare della rovina e discacciamento de' Goti dall' Italia, seguito per opera dell' Imperador Giustiniano, e pe'l valore de' suoi Generali Belisario, e Narsete: della nuova forma data alle romane leggi da cotesto Imperadore: delle sue compilazioni e dell' autorità loro in oriente, ed in occidente: dell' accrescimento dell' ordine, e della potestà ecclesiastica, parte cagionato dall' esenzioni, e parte dalla giurisdizione concessagli dall' anzinominato principe. Dal quarto fino all' ottavo libro ci tesse la storia del regno de' Longobardi, della sua civile economia e disposizion politica, de' nuovi costumi e delle nuove leggi per essi apportate in Italia, de' feudi e delle usanze feudali da essoloro quivi introdotte e fermate, della varia natura e condizione de' feudi secondo le diverse qualità loro attribuite ovvero per consuetudine ovvero per legge scritta, de' novelli titoli dignità ed uffizj stabiliti nel loro regnare in Italia. Si distende particolarmente

sulla speziale polizia, ch' ebbe luogo in queste provincie componenti il Ducato Beneventano, mentre era in piedi il Regno Longobardo, a cui quello era in certa forma subordinato; e poichè si fu questo spento nel Re Desiderio, egli vien divisando la nuova forma che presero sotto a' Principi di Benevento, e quindi sotto ancor quei di Capua, e di Salerno, che dismembrando il Beneventano, costituirono nuovi principati. Non tralascia insieme di ragionare dell' imperio ed autorità, che gl' Imperadori d'oriente ritennero in Roma, ed in una considerabile porzion d'Italia, poichè la si fu occupata da' Longobardi: della varia estenzione polizia e fortuna di cotesto lor dominio mal regolato e peggio difeso dalle lontane loro forze: della grande alterazione, che sofferse nel principio dell' ottavo secolo dall' ostinato impegno e da' violenti modi adoperati dall' Imperador Lione Isaurico per abolire nell' Italia, siccome negli altri suoi stati il culto delle immagini: de' tumulti e delle sedizioni quindi eccitate tra' popoli, ed in qualche modo pur fomentate da' Romani Pontefici, che in aperta ribellione finalmente terminando, dettero all' Imperio Greco in Italia l'ultimo crollo, e'l cominciamento al dominio temporale de' Romani Pontefici; i quali entrati in briga per conto delle immagini cogl' Imperadori dell' oriente, e co' Re Longobardi per la gelosia della loro crescente potenza, invitarono al loro ajuto i Re di Francia Pippino e Carlo Magno, i quali colla forza delle loro armi togliendo agli uni l'autorità insieme colla miglior parte dello stato che possedevano, e mettendo fine al regno degli altri, fecero d'alquanta porzione delle loro spoglie liberal dono a' Romani Pontefici: prima e principal epoca del genio brigante di costoro, e della possanza del loro favore o disfavore, non meno che del loro temporale ingrandimento. Quì egli esamina dietro la sicura scorta de' più assennati critici il vero senso ed intendimento delle donazioni di Pippino, di Carlo Magno, e di Lodovico Pio, oltre al dovere ampliate da' partegiani della Corte di Roma: le città, ed i luoghi, che questi principi ebbero pensiero in quelle di comprendere: le ragioni, che ci dimostrano come le provincie ora componenti il Regno Napoletano, non vi furono giammai contenute.

La storia delle leggi e delle loro compilazioni, del loro uso ed osservanza, e delle varie vicende a cui furon soggette nelle provincie, spezialmente di questo Regno, ciò ch' è uno de' principali argomenti della sua opera; non è perduta di mira nelle disordinate rivoluzioni, e nel bujo e rozzezza di questi secoli. E poichè l'autorità delle leggi romane si fu in buona parte adombrata dalle longobarde, il Giannone s'occupa principalmente a metterne in veduta l'ordinata serie e successione di coteste: le cagioni e la maniera di stabilirle: la loro giustizia saviezza ed opportuna economia: le varie raccolte che ne furono fatte: il loro uso ed osservanza mentre fiorì il principato e la potenza de' Longobardi: l'autorità che in queste provincie ritennero e per lunga stagione si conservarono, ancor dappoi che si fu estinto il dominio longobardo. Dopo di queste egli non obblia, per quanto s'appartiene alla parte marittima del nostro Regno, ch' era pur allora sotto-

posta

posta all' imperio ed alle leggi romano-greche, di render conto a' suoi lettori del vario stato delle leggi romane dopo il tempo di Giustiniano: del loro decadimento nel settimo e nell' ottavo secolo, non solo in occidente a cagione delle leggi longobarde che vi prevalsero, anzi pure in oriente per la dappocagine de' principi e la rilassatezza de' popoli, e per le continue turbolenze e confusioni in cui fu miseramente involto quell' imperio: del loro ristabilimento proccurato dagl' Imperadori Basilio il Macedone, Lione il Filosofo, e Costantino Porfirogenito nel nono e decimo secolo colle compilazioni da essi fatte de' Basilici: dell' uso ed autorità, che questi ottennero in oriente, ed in alcuna parte di queste provincie, picciolo avanzo del Greco Imperio in occidente.

Egli procede per ultimo a divisarci colla stessa diligenza lo stato, e le vicende della polizia ecclesiastica in questi secoli: l'alterazione ch' ella sofferse nella interiore economia, e nella esteriore: lo scadimento della disciplina cagionato e per lunga pezza secondato da' pessimi costumi degli ecclesiastici: come ciò non ostante parte per concessione, e parte ancora per condiscendenza de' principi, s'accrebbe al sommo in questi tempi la loro cognizione giudiziaria e l'ordinaria loro giurisdizione: le cure e le sollecitudini, che, trasandate quelle del loro mestiero, presero quindi i Prelati ed i Pontefici Romani soprattutto delle cose temporali e secolaresche, per modo che guastando la pura disciplina e l'antica polizia, una essi ne vennero formando a tutt' altro fine diretta, fuorchè a quello che a' Chierici si conveniva, e la quale si fu ad essoloro ispirata dall' interesse e dall' ambizione, ed in tutti i cristiani dominj stabilita coll' occasion favorevole della supina ignoranza, e delle folte tenebre in cui si giaceano i secolari. Quindi egli viene notando con quali regole, e per quali modi erano maneggiati i maggiori affari della Chiesa: come la podestà ordinaria de' Vescovi rovinò in questi secoli a gran passi, fino a che restò finalmente rovesciata e depressa: qual arbitrio e signoria s'attribuirono i Romani Pontefici nel governo ed amministrazione delle chiese tutte dell' orbe cristiano: quali erano le favorite massime che cominciarono allora tratto tratto a prevalere intorno la potestà e la giurisdizione de' Papi: come, e per quali ragioni i Monaci divenuti già ricchi e potenti, e per conseguente meno curanti delle cose spirituali che de' negozj temporali, divennero il maggior sostegno e'l piu forte appoggio de' dritti e delle pretensioni de' Pontefici, e della legittima autorità loro non meno che dell' arbitraria. Non tralascia finalmente, quanto gli è possibile, di porci in chiaro lume la varia e disordinata polizia ecclesiastica di queste provincie in que' tempi, che ardendo più che mai le scisme e le discordie tra il Romano Pontefice e'l Patriarca di Costantinopoli, ciascuno d'essi non trascurava occasione di spogliar l'altro, e di rintegrare alla sua sede ciò che riputava d'esserne stato ingiustamente tolto; e poichè il Romano Pontefice conservò tutta l'autorità sua ne' dominj longobardi, siccome dall' altra parte

parte ne' greci il Patriarca di Costantinopoli, a misura che queste nazioni, tra quali v'era di continuo viva guerra, restavano a vicenda di sopra ovvero di sotto, così s'ampliava, ovvero si ristringeva la giurisdizione spirituale dell' un Patriarca e dell' altro; di che derivarono in queste chiese tanti sconvolgimenti e sì strane trasformazioni, ch' ogni certa norma di disciplina difformarono del tutto e presso che spensero; il che egli va passo passo ne' seguenti libri della sua Storia più chiaramente dimostrando. Qui il Giannone mette fine al primo tomo, ed all' ottavo libro della sua Storia; e qui ancor noi ci restiamo dal proseguir più oltra la compendiosa narrazione delle parti e del generale contenuto di quella, parendomi essere bastevole l'immagine già formata del primo tomo a dare conveniente idea de' tre altri rimanenti, dappoichè egli procede in sullo stesso tenore, con ordine sempre uguale e colla medesima direzione continua verso il suo fine, a narrarci nel secondo tomo la storia della polizia civile, ed ecclesiastica sotto a' Normanni e Svevi, nel terzo quella de' Re Angioini ed Aragonesi, e nel quarto finalmente quella degli Austriaci.

Il metodo che l'autore ha costantemente seguito in tutta la sua opera, è uno de' principali pregi di essa. Egli suole in ciaschedun libro raccontar da prima tanta porzione della storia generale, politica, o militare ch' ella sia, quanta ve n'ha precisamente bisogno a derivarne ed a mettere in chiaro la *Storia Civile*. Quindi ne viene a parte a parte mostrando, secondo richiede l'occorrenza di que' tempi, ch' egli ha per le mani, la storia delle leggi, de' magistrati, de' tribunali, de' grandi uffiziali della Corona, de' ministri della Casa Reale, de' diversi ordini del Regno, e de' loro dritti e prerogative, delle supreme regalie dello stato, e delle continue ed aspre quistioni a loro cagione mosse da potenze straniere, e da' sovrani di questo Regno con vario evento sostenute; in somma tutto ciò che viene compreso sotto l'appellazione di *Storia Civile*. La storia della polizia ecclesiastica abbraccia l'ultimo luogo in ciaschedun libro; e poichè ella comprende più capi, ch' entrano tutti a parte della *Storia Civile*, egli, a procedere con ordine, la dispone in più paragrafi, ne' quali ragiona in prima della polizia interiore ed esteriore della Chiesa accomodata all' usanza ed all' economia delle chiese del regno di Napoli, ed indi de' regolamenti ecclesiastici, delle compilazioni de' canoni, della giurisdizione e della cognizione giudiziaria acquistata a grado a grado da' Chierici, de' Monaci e de' beni temporali da loro procacciati.

Tanto mi è sembrato di dover dire per dare a' lettori una convenevole idea della *Storia Civile*, delle parti tutte ch' entrano a comporla, e dell' ordine in che ella è disposta. Ciò faccendo non è già stato il mio intendimento di ridurla sotto gli occhi altrui in intero compendio; sì bene di porla in tal lume, che ciascheduno alla prima ne scorga i pregi e ne comprenda i singolari vantaggi; per ragion di che è stata nelle più culte lingue trasportata, ed è da' forestieri non meno

no che da' cittadini consultata nelle più rilevanti occasioni. (*a*).
Io non sono nondimeno sì abbagliato dalla vista di tante qualità ch' adornano quest' opera, che ardisca negare d'esser ella macchiata d'alcuni difetti, da cui vanno di rado esenti l'opere più illustri e compiute. Mi contenterò solo di accennarne quì i principali, che il lettore potrà agevolmente verificare alla prima lettura di essa, trasandando di fare osservazione su di quegli altri nei, che sono troppo piccioli per dover essere ricercati in un grosso libro come si è questo. Il primo difetto, che vi s'incontra e forse il maggiore, è il continuo mancamento d'una esatta cronologia, la quale poche volte vi s'incontrerà retta, e le più falsa e poco corrispondente a' particolari avvenimenti ch' egli descrive; il che ciascuno ben vede quanto grande sconcio sia in una storia. So che la scarsezza, che il Giannone ebbe di molti ajuti dopo la pubblicazione della sua opera somministrati al pubblico dalle immense fatighe del Sig. Muratori, e d'altri valentuomini, può in alcun modo rendere escusato il nostro autore del notato difetto, ed egli stesso cerca in qualche luogo d'addurre ragioni (*b*), onde potersi probabilmente difendere da somiglianti accuse, le quali egli ben prevedea che sarebbongli apposte nel rigido tribunale de' critici. Ma se queste pur sono ragioni legittime a giustificar l'autore, non saranno egualmente valevoli a torre dalla sua opera quella macchia di che ella è realmente contaminata. In secondo luogo io non saprei non riputare per difetto in una storia il trattar, siccom' egli fa del continuo, quegli ordini di persone, che sono il bersaglio del suo libro, con durezza ed acrimonia estrema, qualche volta inutile, e per lo più nocevole alla sua causa. Vi si nota per terzo una troppo frequente ripetizione di alcune principali cose e d'alquante sue favorite massime, le quali comechè gravi siano e giudiziose, non lasciano però così spesso replicate d'essere alcun poco a noja a' leggitori. Io non istarò, fuor di questi che mi sembrano in una sì fatta opera reali difetti, ad annoverare que' molti altri che l'occhio livido de' suoi nimici, o'l troppo sottile guardamento de' critici intemperanti v'incontra ad ogni passo; dacchè egli si sa bene che sì fatte genti veggono d'ordinario ciò che altri non saprebbono scorgere per niuna guisa, e che le loro riflessioni sono anzi prodotte da forza di passione, o da certa vanità di censurare, che da una ingenua e ragionevole ricerca del vero e del

(*a*) Veggansi le *Rimostranze* del Parlamento di Parigi fatte al Re a' 9. d'Aprile dell' anno 1753. pag. 29; ed un' opera impressa dietro le suddette *Rimostranze* intitolata: *Tradition des faits, qui manifestent le sistême d'indépendance, que les Evêques ont opposé dans les différens siècles aux principes invariables de la justice souveraine du Roi*. pag. 270.

(*b*) Così parla nell' Introduzione alla *Storia Civile*: „ anzi alcune cose avrebbono peravventura richiesto più pesato e sottile esaminamento, ma non potendomi molto giovar del tempo, sarebbe stato lo stesso, che non venirne a capo ". Veggasi parimente il principio della sua Risposta alle Annotazioni Critiche del P. Paoli.

del falſo. Per la qual coſa mettendo da parte il fare di ciò più parola, io mi volgerò a difendere il Giannone d'un' altra imputazione fattagli da' ſuoi malevoli. Fu da coſtoro divolgato allora che venne in luce la ſua opera, ed è tuttavia creduto da molti ch' egli ricavata aveſſe la miglior parte della ſua *Storia Civile* da uno di quegli originali manoſcritti dell' Auliſio, che per l'occaſione da noi di ſopra narrata gli pervennero nelle mani. Io credo che non v'abbia meſtieri di troppo lunga dimoſtrazione per far pruova della vanità d'una tal credenza; dappoichè gli uomini del miglior ſenno che lo ſpirito riguardano e'l diverſo ſtile di queſti due valentuomini, trovano troppo ſenſibile differenza tra la vivacità e la fervida maniera di ſcrivere del noſtro autore, e quella dell' Auliſio umile più toſto ed abietta. In oltre ſi ſa troppo bene che l'Auliſio era uomo intendentiſſimo delle romane, e delle greche antichità, ſiccome dall' altra parte poco o nulla verſato nella ſtoria del mezzo tempo, ed in in quelle civili, ed eccleſiaſtiche cognizioni, che ſono più neceſſarie a ben intendere, e via più a formare una ragionata ſtoria delle controverſie politiche e giuriſdizionali. Per contrario il Giannone avea preſo fin da' ſuoi più giovanili anni particolar diletto a rintracciare le più oſcure memorie de' ſecoli baſſi, perchè ſi era più volte portato in Montecaſino, e nella Trinità della Cava a viſitare i ricchi archivj di que' monaſteri; nè fuor di queſto e' ſi applicò giammai ad altro ſtudio con tanta aſſiduità, con quanta inteſe a renderſi informato delle antichità eccleſiaſtiche, de' ſovrani dritti di queſto Regno, e delle conteſe che furono agitate, o de' trattati che furon tenuti intorno ad eſſi. Di vantaggio è da riflettere che non eſſendovi ragione veruna da dubitare, che'l Giannone ſia il vero e ſolo autore della Riſpoſta alle Annotazioni Critiche del P. Paoli, della Profeſſione di Fede contro il P. Sanfelice, del Trattato del Concubinato, e della Lettera intorno al dominio del mare adriatico, ed a' trattati ſeguiti in Venezia tra Papa Aleſſandro III, e l'Imperador Federigo Barbaroſſa, tutte le quali coſe egli ebbe occaſione di comporre dopo la morte dell' Auliſio: non dee potere alcuno dopo di ciò ſtimar probabile ch' egli non ſia parimente il ſolo autore della *Storia Civile*, dacchè troppo bene ravviſaſi dagli occhi ancora meno raffinati la ſtretta analogia, che v'ha tra queſta e l'altre ſue opere poco fa nominate, non meno in riguardo dello ſpirito che in tutte egualmente regna lo ſteſſo, che di certa eſtenſione di notizie, nella sfera delle quali tutte ancor del pari s'aggirano. Ma io aggiugnerò di più alle ragioni di congruenza fin ora addotte, poſitive pruove di fatto. Tra le memorie, ch' ancor ſerba del padre, il Sig. Giovanni Giannone ſuo figliuolo, v'è uno zibaldone di propria mano ſcritto del noſtro autore, in cui egli veniva a mano a mano notando varie ſtoriche e critiche notizie, ed i più ſquiſiti materiali onde dapoi compilò la ſua Storia; nè chi il riguarda può altrimenti crederlo, che opera della varia lettura e della continuata induſtria del Giannone. In oltre poſſo teſtimoniare al pubblico quello che uniformemente mi hanno

no atteſtato i ſuoi più intrinſeci e familiari, della onoratezza e lealtà de' quali io qui mi rendo riſponditore. Eſſi affermano che la *Storia Civile* ſia così fattamente opera del Giannone ſiccom' è ciaſchedun libro del ſuo vero autore, del quale porti il nome nella fronte: alcuno di loro gli ſervì ſolo d'ajuto a ſcrivere mentr' egli dittava, e qualche altro il rilevò alcuna volta dalle più materiali fatiche, quali ſi erano il confrontare i luoghi degli autori, e'l tradurne in italiano qualcheduno che gli facea meſtieri. Vi è ancora di più per fede di coſtoro, i quali narrano che la *Storia Civile* non ſolamente era preſſo che condotta al ſuo termine nell' anno 1719 in cui il Giannone ebbe gli originali dell' Auliſio; che anzi prima dell' anno 1717 in cui trapaſſò quel valentuomo, il Giannone gli diè da leggere, per intenderne il di lui giudizio, buona parte già teſſuta della ſua opera, quanta ſi comprende in tutto il primo, e'l ſecondo tomo, ed in alcuni libri ancora del terzo; ed approvandola quell' inſigne letterato, il Giannone s'animò vie più a darle ſollecito compimento, promettendoſi di ſicuro la ſtima e l'applauſo del pubblico, dacchè un sì fatt' uomo l'avea riputata degna di lode. Queſte pruove medeſime, che ho fin ora addotte per difendere il Giannone riſpetto all' Auliſio, vagliono egualmente a dimoſtrar vana l'opinione di alcuni altri, i quali pretendono che nella compoſizione della *Storia Civile* il Preſidente Argento avuta ci aveſſe la più gran mano. Io dietro le atteſtazioni de' più intimi familiari del noſtro autore ardiſco di affermar francamente che niuna coſa è men vera di queſta, non avendo il Preſidente Argento avuta giammai contezza delle coſe che in queſt' opera ſi contenevano, ſe non poichè ella fu terminata; ed a queſto propoſito ho ſentito raccontare a qualcheduno, che dopo che gli fu preſentata dal Giannone, ed egli l'ebbe letta n'eſpreſſe al medeſimo il ſuo parere in tali parole: *Sig. Pietro, voi vi ſete poſto nel capo una corona, ma di ſpine.*

Ho creduto di far bene, faccendo quì l'apologia del Giannone, la quale ſe trasferita aveſſi altrove, niun luogo avrei ſaputo trovare per non tralaſciarla, più opportuno e più convenevole di queſto. Tornando ora di bel nuovo là, dove intralaſciai il filo della narrazione, dico che pubblicata che fu la *Storia Civile* nel meſe di Marzo dell' anno 1723, fu incontanente da tutti gli uomini ſavj e ſinceri ammirata ed applaudita. Le perſone più intelligenti ſingolarmente tra quegli, ch' erano per profeſſione applicati al foro, non poterono non accogliere favorevolmente una sì fatta opera, ſiccome quella ch' era di gran pro, e di continuo uſo nel loro meſtiere per ben intendere le pubbliche e le private leggi, e le varie uſanze del Regno. Per la qual coſa gli Eccellentiſſimi Deputati all' interior governo della città di Napoli avendo bene conſiderato, per avviſo del loro avvocato il Sig. Vincenzo d'Ippolito, uomo ſavio ed erudito, ed inſieme grande amico del Giannone, quanto e qual profitto ſarebbe per tornare al Regno intero dal diligente eſame fatto in coteſt' opera de' ſuoi dritti e ragioni: ordinarono con pa-

ri deliberazione d'eleggere l'autore in Avvocato ordinario della Città, ed oltracciò di fargli alcun presente, per testimoniargli l'universale stima e compiacimento, con cui il suo libro era stato da quel Comune ricevuto. Il tenore del loro appuntamento può leggersi quì sotto. (*a*).

Ma quanto era più questa opera commendata dagli ordini secolari, e più distinto onore reso al suo autore, tanto si sollevarono maggiormente gli animi de' preti e de' frati; e da forte rabbia accesi pe'l vedere posto in credito un libro, che dipingeagli al pubblico con troppo neri colori, e che de' loro artifizj e raggiri scovria le fonti e gli effetti: si dettero a tutto potere, ma con calunnie ed imposture, ad avvilirne il pregio, ed a spacciarne il demerito e l'empietà presso gli sciocchi, l'infinito numero de' quali è sempre a loro divozione; nè ad altra cosa volsero tutti quasi gli sforzi loro e nelle private conversazioni, e ne' segreti tribunali di penitenza, e pubblicamente d'insù i pergami stessi, che di far credere al volgo che in sì fatto libro si ragionava male de' Santi e de' loro miracoli, si metteano in ridicolo le Indulgenze, le Ordinazioni de' Vescovi, e le particolari divozioni degli Ordini Mendidicanti, s'appellavano superstiziosi i pellegrinaggi, ed apertamente si negava il miracoloso annuale scioglimento del Sangue di S. Gennaro speziale Protettore de' Napoletani. Essi non miravano a nulla meno con accreditare presso al popolo minuto sì fatte imposture, e singolarmente l'ultima troppo per sè sola efficace a metterlo in furia, che a sollevare contro l'autore la cieca e furiosa ira di questo, e così perderlo e subbissarlo, e vendicarsi insieme de' torti e delle ingiurie, ch' essi credevano fatte colla sua opera a tutti gli ordini ecclesiastici. Un Gesuita tra gli altri che a sorte dava ne' primi giorni della pubblicazione di quest' opera gli esercizj spirituali al popolo basso nella sua chiesa del Mercato, dov' è questo più che in altro luogo della città in folla radunato, più non curando d'ispirare a quella gente que' santi e religiosi sentimenti, che i ministri evangelici sogliono risvegliare in que' giorni di pietà negli animi cristiani, avvisò meglio di scagliarsi nelle sue declamazioni contro la *Storia Civile*, e d'aggrandire con parole l'empietà e la scelleratezza del suo autore, cercando a questo modo di concitare quella vile turba alla rovina del Giannone; e di fatto accesi gli animi del popolaccio da cieco zelo di religione, cominciavano già a fare di quel susurro e mormorio, che scoppiato sarebbe senza dubbio in qualche po-

po-

(*a*) A'dì 17. Marzo 1723. *Si è appuntato d'eleggersi per Avvocato ordinario di questa fedelissima Città il Mag. D. Pietro Giannone, ed il Mag. Segretario ne stenda la conclusione. — Si è appuntato, che il Mag. Razionale spedisca il mandato di ducati centotrentacinque a beneficio del Mag. Matteo Tassone par dovergli impiegare in compra di una galanteria d'argento per regalarsi in nome di questa fedelissima Città al Dottor Pietro Giannone in segno di gratitudine per il libro composto dell' Istoria Civile di Napoli, che può ridondare in tanto beneficio di questo Pubblico. Marchese Costanzo, Pignone, Serra, Pignatelli, De Moria.* A libro IV. Appuntamentorum fol. 39. J. Velli Secret.

polare insulto, se ad uopo riparato non avesse il Vicerè Cardinale d'Althan, a cui pervenne a tempo l'avviso di tanta insolenza. Il Vicerè adunque ordinò di presentare che il Gesuita tosto dovesse uscire dalla città, ed allo stesso tempo impose a tutti i superiori delle case religiose che sono in Napoli, ch' espressamente dovessero vietare a' regolari loro suggetti d'avere l'ardire di più ricordare nelle prediche, od in altre sagre funzioni il nome del Giannone e della sua opera, sotto pena d'essere immantinente cacciati fuor del Regno. (*a*).

Ma un sì savio ed opportuno ordinamento non potè spegnere i semi di quel fermento, ch' alterati avea di già gli animi del popolo intero, di sorte che il nome del Giannone spesse volte tra loro rimembrato, e più ancora la vista di lui trattener non gli potea ed in privato, ed in pubblico dallo accendersi d'ira e di mal talento. Ed in vero egli fu più d'una volta in gran pericolo di pruovare i tristi effetti della rabbia popolare. Un dì spezialmente, che il Giannone traversava in carrozza la piazza volgarmente detta della *Carità*, appena che egli venne veduto a quella moltitudine di popolo che ivi sempre suol essere in calca, che tantosto da un repentino furore questa commossa, sarebbegli corsa addosso per farne scempio, s'egli accortosi del soprastante periglio non se le fosse sottratto in fretta col tramutar via. Un somigliante disastro fu per intervenire nella contrada del real palazzo ad un professore di leggi simile al Giannone della persona, e però tolto in suo cambio, se nello avventarsegli che fece la vile plebaglia, co' grida e co' strepiti non l'avesse fatto accorta dell' error preso. Mi ha in oltre narrato un amico del nostro autore ch' essendo uno di que' giorni entrato insieme col Giannone nella chiesa dello Spirito-santo, dove per essere tempo di quaresima molta gente era occupata ad ascoltar la predica, non sì tosto fu il Giannone nella chiesa, che il popolo tutto verso di lui rivolto, un sì forte bisbiglio eccitò in quella, che obbligato fu e l'orator d'intralasciare il suo ragionamento, e'l Giannone di partirsi senza indugio.

Veggendo intanto il Vicerè Cardinal d'Althan un sì generale commovimento nel popolo, e dubitando non sì fatta alterazione degli animi producesse al fine qualche sinistro accidente, stimò di proporre nel suo *Consiglio Collaterale* tutte le pericolose circostanze che accompagnavano questo fatto, perchè quivi deliberato si fosse di togliere il partito migliore da recarvi compenso. V'ebbe d'alcuni Reggenti in quel Consiglio, i quali furono d'avviso che per tranquillare il popolo in istante, s'avesse il Giannone a porre in arresto e tener custodito per alcun tempo (*b*). Ma

(*a*) Memoria di propria mano del Giannone in cui sono registrate alcune delle notizie appartenenti alla pubblicazione della *Storia Civile*.

(*b*) Costa questo fatto da' libri de' Notamenti del *Consiglio Collaterale* dell' anno 1729. fol. 518, mentre era Segretario del Regno il Sig. Marchese Fraggianni, e che s'ebbe a trattare nel *Collaterale*, secondo diremo in appresso, della proibizione del libro del P. Sanfelice.

Ma comechè questo parere piaciuto fosse a molti di que' Reggenti, non fu tuttavia messo ad esecuzione, quali che mai fossero le ragioni che io non saprei quì determinare. Si attennero in fine, per appagare la moltitudine in qualche modo, e senza recare al Giannone danno veruno, ad un più discreto consiglio, qual si fu quello che il Vicerè pose in opera. Egli spedì un ordine per Segreteria di guerra al Tribunale della Vicaria, perchè facesse inchiesta nelle botteghe de' librai e de' ligatori de' libri ed in ciaschedun altro luogo, ove vi avesse sospetto che i corpi della *Storia Civile* stessero riposti, e senz' altro presigli, gli trasmettesse nella reale Cancelleria, cioè nel *Consiglio Collaterale*, affine di esaminarvisi quanto conveniva d' esaminare in quelle circostanze: ordinò al tempo stesso che il Tribunale facesse intanto divieto a librai di poter vendere questo libro, fino a che altra sovrana risoluzione non fosse presa. Era in quel tempo Caporuota della Gran Corte della Vicaria il Consigliere D. Francesco Ventura nipote del Presidente Argento e però amico del Giannone, il quale sapendo bene che il fine di questo sovrano comando richiedeva solo che si eseguisse in apparenza, ne diè subito avviso al Giannone, perchè proccurasse di mettere in salvo i suoi libri, siccom' egli fece, trasportandogli di sua casa in quella di un suo vicino amico, e ripigliandosi in fretta da' librai e da' ligatori quegli esemplari ch' essi aveano nelle mani; per modo che mandato dal Tribunale uno de' suoi Giudici ad eseguire l'ordinata inquisizione, costui non rinvenne più che alcuni sciolti fogli avvisatamente lasciati per le botteghe de' librai, i quali messi insieme furono trasportati nella reale Cancelleria.

Sarebbe per avventura questo spediente stato bastevole ad ammorzare cotesto fuoco ne' suoi principj, se non vi si fossero attraversati i preti ed i frati, i quali con nuovi raggiri si studiavano di via più fomentarlo. La Corte Arcivescovile di Napoli volle ancor ella far la sua parte in questa scena; e non veggendo impetrata, secondo il costume e giusta le pretensioni che la si aveva, la sua espressa licenza per l'impressione di questo libro, riputò cotesto un grave attentato fatto a' suoi dritti ed alla sua giurisdizione. Ella adunque volendo far vendetta del torto che le parea in ciò d'avere ricevuto, cominciò dallo stampatore che nominavasi Niccolò Naso, il quale per aver avuto l'ardire di stampare un libro, senza ottenerne pria la facoltà dall' Arcivescovo, fu dal costui Vicario Generale solennemente scomunicato qual manifesto trasgressore, a quello che egli credeva, de' Canoni contenuti nel Concilio di Laterano sotto Lione X, e nel Concilio di Trento. Veggendosi quel pover uomo colpito da un tal fulmine, tanto più sensibile quanto meno aspettato, tuttocchè potuto avesse, richiamandosi di sì ingiusta censura nel *Consiglio Collaterale*, quivi mostrarne l'abuso e la nullità; nondimeno temendone i temporali effetti, per cui ella è dal volgo singolarmente riverita, si contentò anzi di riconoscersi per iscomunicato e di domandare umilmente di esserne assoluto, siccome fu dopo

varie

varie istanze e replicati prieghi dal Cardinal Arcivescovo Pignatelli. (a).

Reso più ardito per sì felice riuscita il Vescovo di Castellaneta, che qual Vicario Generale del Cardinal Pignatelli reggeva allora la Corte Arcivescovile di Napoli, pensò di procedere più oltra e d'attaccarla a dirittura coll' autore dell' opera. Ma poichè egli volea prendere del Giannone, siccome del principale offensore de' dritti ecclesiastici, più acerba vendetta che fatto non avea dello stampatore, s'avvisò d'indugiare insino alla fine di Aprile, nel qual tempo e' fece conto che il suo disegno sortir potrebbe un miglior effetto negli animi della moltitudine, più che d'ordinario commossi ed infervorati per la prossima festa di S. Gennaro, che in quell' anno 1723. ricadeva nel primo di Maggio. Intanto e' convien di sapere come dopo che gli Ecclesiastici ebbero veduto che i rumori da prima eccitati da loro non aveano prodotto sulla persona del Giannone quell' effetto ch' essi bramavano, riputarono miglior consiglio di togliere l'opportuna occasione della festa di S. Gennaro, per ispargere a bello studio tra la volgar gente siccome i frati fecero singolarmente, che S. Gennaro era forte adirato co' Napoletani, perchè soffrivano che tanta empietà quanta ne accagionavano al Giannone, andasse tra di loro franca ed impunita, che di ciò ne mostrerebbe loro aperti segni nella vicina solennità del primo di Maggio, nella quale non si farebbe degnato di far seguire il miracoloso scioglimento del suo sangue: e che rinunzierebbe perciò alla speziale protezione fin allora presa della città di Napoli. Ciascuno ben vede quanto fuoco si proccurava d'accendere con sì fatte voci, ed a qual furioso termine si cercava di far giugnere il cieco zelo popolare. Di che il Giannone fortemente temendo, risolvette per consiglio del Presidente Argento di aver ricorso al P. Roberto de Cillis de' Pij Operarj direttore di coscienza del Cardinal Pignatelli, perchè si fosse adoperato col Cardinale a trovar mezzo e maniera da poter calmare colla sua autorità sì rea procella, e di rasserenare insieme i dubbiosi ed agitati petti della moltitudine. Ma andò presto a voto la concepita speranza; poichè com' egli si portò al monistero di S. Niccolò della Carità per favellare a quel Padre il quale ivi risedeva, costui no'l volle ricevere nè anche vedere a patto veruno, via cacciandolo da sè, non pure qual uomo malvaggio e scellerato a' quali non si dinega alla fin fine l'udienza, ma qual mostro esecrabile d'empietà, che gli animi altrui offendesse colla sola veduta e col semplice favellare.

Disperando il Giannone per tanto di potere per questa via trovar riparo a' soprastanti mali, si determinò per ultimo ad implorar l'ajuto e la protezione del Governo. S'indrizzò per questo al Barone di Fleshman (†) cavaliere tedesco allora dimorante in Napoli in somma grazia e favore del Vicerè Cardinal d'Althan. Tocco questo degno Cavaliere

(a) Giannone Trattato de' Rimedj contro le scomuniche invalide contenuto nella prima parte delle sue opere postume, su 'l principio.

(†) Forse Fleischman.

valiere dal vivo ritratto che il Giannone gli fece della sua dura condizione, e delle pericolose circostanze in cui egli si ritrovava per niente altro, che pe'l merito di avere colla sua opera ben servito la padria e'l principe: s'addossò volentieri il carico d'interporsi a suo favore col Vicerè, e di disporre il costui animo a ben riceverlo, ed a benignamente ascoltarlo in una privata udienza ch' egli proccurò che il Giannone s'avesse. Prima però che il lettore senta l'esito di questo privato congresso, è mestieri ch' egli sia informato del carattere del Cardinal d'Althan. Era questi uomo di dubbio consiglio, soggetto a vani scrupoli e sospetti, e d'animo all' eseguire irresoluto e tardo: amava la pace non già per forza di ragione ovvero di prudenza civile, sì bene per naturale temperamento ed imbecillità: poco esercitato nel governo, e meno pratico ancora di sapere a' mali trovare opportuni rimedj; ed oltre a tutto ciò assai prevenuto in favore degli Ecclesiastici, tra' quali egli stesso risplendeva per una delle maggiori dignità della Chiesa. Per tanto troppo difficile cosa era ad un uomo di sì fatta tempera il prendere da sè in simile occorrenza que' pronti ed efficaci espedienti, che richiedeva la gravezza dell' affare. La mediazione adunque del Barone di Fleshman a nulla valse più presso di lui, se non che ad ammettere il Giannone a segreto colloquio. Ma poichè questi, sperandone presti ajuti e ripari, si fu affaticato a mettergli dinanzi gli occhi tutte le macchine e gli artifizj ch' usavano i preti ed i frati per sollevare la plebe contro la sua persona, ebbe il dispiacere di scorgere il Vicerè posto in maggiore apprensione ch' egli stesso non era, e dichiararsegli apertamente che gli rincrescenano sì bene cotesti suoi travagli, ma ch' egli non sapea dal canto suo a qual partito appigliarsi; quindi il consigliò amichevolmente e per la privata sua sicurezza, e per la tranquillità pubblica a torsi via da Napoli il più sollecitamente ch' e' si potesse e condursi in Vienna, affine di rappresentare all' Imperador Carlo VI. i gravi torti e le sediziose contrarietà che provate avea dagli Ecclesiastici, per avere colla sua opera sostenute le sue sovrane preminenze e regalie: infine quasi che il pregò che durante que' popolari rumori proccurasse d'usare maggior riguardo verso la propria persona, non faccendosi così volentieri vedere per le strade e nelle piazze.

Alle insinuazioni del Vicerè aggiugnendosi in oltre i consigli degli amici il Giannone si deliberò finalmente di partire; perchè egli supplicò S. Eminenza, affine che spedito se gli fosse di nascosto il passaporto, in maniera che penetrare non si potesse da' suoi nimici, i quali, ciò sapendo, n'avrebbono senza dubbio menato maggiori grida e rumori. In fatti il Cardinal Vicerè ordinò al Cavaliere D. Antonio Diaz y Guemes suo Segretario di guerra, che senz' ajuto di veruno de' suoi uffiziali spedito glielo avesse di propria mano, siccom' egli fece in data de' 20 Aprile del 1723. In questo mentre il Giannone si teneva, quanto potea meglio, nascosto agli occhi della moltitudine, non lasciandosi vedere al giorno ne' luoghi pubblici e frequenti, e non comparendo di notte

notte se non per poco in casa il Presidente Argento; la quale avvertenza egli praticò sino al dì 29. d'Aprile di quello stesso anno, giorno nel quale s'uscì di Napoli con isperanza sì bene di ritornarvi, ma sempre vota d'effetto, siccome noi anderemo a mano a mano divisando.

Intanto in quegli ultimi giorni d'Aprile la Curia Arcivescovile di Napoli colse il tempo di metter mano alle sue armi contro al Giannone. Il dì 22 di quel mese andò a casa costui un cursore di quella Corte, per fargli d'ordine del Vicario Generale intimazione d'una scrittura, che recava in mano; ed avendo il cursore, per eseguire a dovere gli ordini ricevuti, domandato della persona del Giannone, gli fu risposto dalle genti della casa ch' egli era già in viaggio fino dal dì precedente; conciossiacchè tenendosi egli celato secondo l'avviso del Vicerè, per togliersi a que' pericoli che sono di sopra narrati, non poteva far rispondere in altra guisa, se sottrarre si volea alla notizia de' suoi nimici. Io so che nel suo *Trattato de' Rimedj contro le scomuniche invalide*, fatto espressamente in occasion di questa sua, siccome noi diremo in appresso, tra le molte e sode ragioni ond' egli si studia di pruovare chiaramente la nullità di essa, vi annovera ancora quest' altra, cioè che si era ordinato contra di lui il processo, ed in oltre proceduto alla final sentenza, mentre il preteso reo era già assente, ed in conseguenza non giuridicamente citato e molto meno inteso nelle sue discolpe. Ma dopo una diligente ricerca da me fatta co' più stretti amici del Giannone, per que' particolari spezialmente che intervennero in questo affare della scomunica, io oso assicurare francamente i miei lettori, che il Giannone in quel Trattato volle unicamente servire alla sua causa; e poichè quello fu formato per fare di questa una giudiziale difesa, e' gli convenne di ragionare non altrimenti di quello che appariva d'essere, e non di ciò che in realtà era; il che in avanti si manifesterà più chiaramente coll' intero racconto di molti accidenti che sopravvennero nel corso di questa faccenda, e che non sono finora stati alla notizia del pubblico.

Tornando adunque al primiero racconto, il cursore com' ebbe sentito che il Giannone non vi era, fattosi chiamare il fratello di lui nominato Carlo, a costui lasciò nelle mani la suddetta scrittura e subitamente se n'andò via. Questa non conteneva altro che la citazione la quale si faceva al Giannone, perchè tra lo spazio di 24 ore si dovesse appresentare *personalmente* nella Curia Arcivescovile, e quivi addurre le ragioni per cui non dovea essere dichiarato *notoriamente* scomunicato, per aver data alle stampe la sua opera senza espressa licenza del Cardinal Arcivescovo, ovvero del suo Vicario Generale, contro al divieto de' canoni stabiliti ne' Concilj di Laterano, e di Trento e confermati in più Concilj Diocesani di Napoli. Lettosi quindi il tenore di essa, e postosi mente alla maniera tenuta dal cursore per fare ad ogni modo rimanere quella carta in potere di qualcheduno della famiglia del Giannone, dac-

chè non avea potuto nelle proprie mani di costui: e' v'ebbe luogo a sospettare che vi si ascondesse in quell' andamento o qualche furberia del cursore, ovvero alcuna sottil malizia del Vicario. Per la qual cosa si portarono incontanente nella Corte Arcivescovile Carlo Giannone insieme col Dottor D. Francesco Cailò giovine allora di grande aspettazione e però assai caro al nostro autore ed oggi uomo ragguardevole per la sua dottrina e per la integrità de' suoi costumi (a); i quali fecero avvertito il Vicario di quanto era accaduto, acciocchè non restasse peravventura ingannato dalla relazione che il cursore potè aver fatta di aver *personalmente* citato il Giannone. Trovaron essi Monsignor Vicario non altrimenti informato di quel successo, che secondo ch' era in fatti seguito; contuttociò protestò loro che punto non rilevava, se il Giannone fosse stato *personalmente* citato, ovvero no; conciassiacchè egli procedendo *in vim notorii*, come i Giuristi dicono, non v'era mestieri in così fatto giudizio di citazione alcuna, e che se gliela avea spedita fino a casa, ciò fatto avea non per altro, che per cortesia ed indulgenza; il che impedire non dovea ch' egli non proseguisse in quell' affare a procedere più oltra. A sì strana proposta del Vicario replicò Carlo a voce ed in iscritto che Pietro suo fratello essendo assente, e l'ordinata citazione personale, non si potea senza manifesta nota di nullità passare innanzi a verun altro atto, non essendo stato il reo citato di persona. Più altre cose fece il Giannone dire ed operare da suo fratello per trattenere il precipitoso corso di questo giudizio. Ma io non estimo d'aver quì a raccontar per minuto tutti gli atti e l'eccezzioni che il Giannone fè in quello proporre per sua difesa, ed insieme le arti ed i cavilli usati dal Vicario, e dal Fiscale della Corte Arcivescovile per eluderle e renderle vane. Si può tutto ciò leggere distintamente da chi ne abbia voglia su'l principio del sopraddetto Trattato delle scomuniche invalide. Mi pare solamente da dovere dire quello che il Giannone non dice, e che a notizia non è del pubblico.

Considerando adunque il Vicario che colle gagliarde opposizioni che il Giannone faceva in quel giudizio, egli non sarebbe giammai venuto legittimamente a capo del suo disegno, si volse ad altro partito, il quale fu quello di dichiarare il Giannone, come i Giuristi dicono, *latitante*, ed in tal forma senza bisogno di personale citazione procedere contro di lui, siccome contumace, alla fulminazione della scomunica. Non usava per verità il Giannone nella custodia di sè tutto quel riguardo, che convenevol era in sì fatta occorrenza, per dare a credere a' nimici l'addotta sua partita. Costoro, che aveano gli occhi da per tutto, seppero bene

(a) Io sono quì obbligato di testimoniare al pubblico che molti di que' fatti, che sono in questa vita narrati, mi sono stati cortesemente somministrati dal Sig. C—— sulla intera fede del quale può ognuno pienamenta riposare.

bene che mentre Carlo Giannone compariva in giudizio ad allegare l'assenza del suo fratello, costui si stava di giorno nascosto in casa, e di notte si faceva a qualche ora vedere in quella del Presidente Argento, pochi passi discosto dalla sua. Acceso adunque il Vicario della voglia di lanciargli contro la scomunica o a dritto, od a traverso, si deliberò finalmente, per meglio colorare il suo disegno, di togliere una sollecita e sommaria informazione di cotesto ritiramento del Giannone, con dare a quello nel tempo stesso il titolo ed il sembiante di dolosa e frodolente *latitazione*. A questo effetto si trasportò segretamente, accompagnato solo da tali persone che servire gli doveano di testimonj, nel monistero de' Padri Conventuali di S. Francesco, detto volgarmente di S. Antonello di Tarsia, rimpetto al quale era posta l'abitazione del Giannone, e da un picciolo sporto di quel convento, che rispondeva giusto al balcone della camera del suo studio, egli osservò il nostro autore, che senz' alcun sospetto vi si stava tutto intento a scrivere, e così parimente il fe osservare agli altri ch' erano seco. Assicurato che fu il Vicario con questa ed altrettali diligenze che il Giannone non era altrimenti partito, gli parve di non avere mestieri d'altra pruova per dichiararlo incontanente scomunicato, qual contumace agli ordini suoi. Di fatto nel dì 29 d'Aprile si trovarono ne' pubblici e soliti luoghi della città affissi i cartelli della scomunica, chiamati volgarmente *Cedoloni*, ch' erano conceputi nella forma che può vedersi quì di sotto (*a*).

Intanto nel mattino di questo stesso giorno, dopo d'aver posto alla famiglia ed alle cose sue il convenevol ordine, e nulla consapevole di ciò che in quel dì era il Vicario per operare, il Giannone si mise in viaggio verso Manfredonia con isperanza di trovar ivi pronto imbarco per Trieste, ovvero per Fiumi. Arrivato ch' egli fu in Manfredonia passò pe-

(*a*) *Hinc auctoritate nostra ordinaria, qua in his fungimur, excommunicamus, & excommunicatum declaramus, & ipso facto incursum in* excommunicationem majorem *latam & contentam in Concilio Lateranensi Sess.* 10 *necnon in Constitutione Eminentissimorum, & Reverendissimorum Dominorum Cardinalium Archiepiscoporum Neapolitanorum praedecessorum, praesertim Synodo Dioeces. Eminentissimi, & Reverendissimi Card. Cantelmi tit. de Editione & usu librorum cap.* 5. *num.* 2; *& tandem latam, & confirmatam ab hodierno Eminentissimo & Reverendissimo Card. Pignatello Archiepiscopo, in Edicto ad hunc effectum lato & publicato die* 3. *mensis Augusti* 1707, U. J. D. Petrum Giannone *relatum, & non comparentem, & contumacem effectum, notorium transgressorem ordinationum contentarum in praedictis sacris Conciliis, Constitutionibus, & Edictis, ex eo quia temere ausus fuit absque ullo examine, approbatione, & licentia dicti Eminentissimi Domini Card. Pignatelli Archiepiscopi, sive nostra, hic Neapoli propriis sumtibus imprimi facere, seu typis edere, & publicare opus quoddam ab ipso compositum in quatuor tomos divisum, cui titulus est:* Istoria Civile, &c. *Qua quidem excommunicatione tamdiu maneat irretitus, donec ab eodem Eminentissimo, & Reverendissimo Domino Card. Archiepiscopo, cui illam reservamus, absolutionis beneficium meruerit obtinere. Careat interim consortio, & communione Christifidelium, & sepultura Ecclesiastica, quatenus excommunicatus decesserit. Ita instante, & petente Domino Fisco Curiae Archiepiscopalis Neapolis. Antonius Bottone pro Curia Actorum Magister. Ciavarelli Notarius.*

pericolo di ſoggiacere ad una delle più curioſe avventure che ſiano giammai intervenute. Monſignor di Lerma Arciveſcovo di Manfredonia uomo veramente di merito e di ſavio accorgimento ed oltracciò amico e clientolo del Giannone trovavaſi per ſorte a diporto fuori della città inſieme col ſuo Vicario Generale. Nella loro aſſenza il Canonico Peruzzi aveva in quella il governo e la ſoprantendenza delle coſe ſpirituali in vece del Vicario. Ora avvenne che il Giannone non fu toſto arrivato in Manfredonia, che a coſtui ne fu dato l'avviſo, il quale ſapendo i rumori, ch' egli avea colla ſua opera in Napoli ſollevato, e da vero credendo che d'ereſia infetto foſſe, e che diſegno aveſſe con iſpargere empj ſentimenti e propoſizioni ereticali di contaminare altrui, s'avviſò di doverlo ad ogni modo arreſtare ſtimandolo fuggiaſco; a qual uopo egli ſi riputava fornito d'ogni opportuna qualità sì dal ſuo carattere di *Provicario*, sì anche dall' eſſere, com' e' ſi ſpacciava, *Miniſtro ſegreto* del *Tribunale del S. Uffizio*: e ſicuramente avrebbe ciò recato ad effetto, ove alcuni preti più prudenti, e certi diſtinti gentiluomini di quel paeſe non lo aveſſero e con prieghi, e con ragioni indotto ad indugiare fino a tanto che non ſi deſſe a Monſignor l'Arciveſcovo eſpreſſa contezza del fatto, e da queſto non veniſſero gli ordini dell' arreſto. Quindi fu incontanente ſpedito un corriere dal Canonico Peruzzi, dal quale ſi recaſſe a Monſignor l'Arciveſcovo la notizia dell' arrivo del Giannone in Manfredonia, e la facoltà inſieme s'impetraſſe a poterlo arreſtare qual fuggitivo. Giunſe queſto meſſo a Monſignor di Lerma in tempo che gli era già capitata una lettera ſcrittagli dal Giannone di Napoli nel punto ch' era di là per partire, nella quale gli dava avviſo del ſuo andare verſo Manfredonia, per indi paſſare più oltra. Gli fu pertanto cagione di grandi riſa la dabbenaggine del Peruzzi, e più l'eſpreſſa ſpedizione d'un corriero per sì fatto accidente. Intanto perchè non avveniſſe veruno ſconcio, e'l giuſto onore al Giannone ſi rendeſſe, toſto ne rimandò in città il Vicario, acciocchè da ſua parte corteſe accoglienza gli faceſſe, il proprio arciveſcovile palagio gli offriſſe in albergo, e di quanto gli facea biſogno il provedeſſe ſenza indugio. Eſeguì interamente il Vicario la ſua commiſſione; ma il Giannone reſe a lui ed a Monſignor l'Arciveſcovo le dovute grazie di ſomiglianti profferte, dacchè avendo gran premura di torſi via dal Regno, nè ritrovando in Manfredonia pronto imbarco, riſoluto era di girſene in Barletta, ove avea ſaputo d'eſſervi più ſpedita occaſione d'imbarcare. Di fatto il dì appreſſo ſi conduſſe in Barletta; ma non trovando il padrone della nave, ch' era più vicina a ſciogliere dal lido, ancor disbrigato de' ſuoi affari, gli fu forza ad indugiare quivi alquanti giorni naſcoſto ſotto altro nome, poichè udito avea che male vi ſi favellava ancora pubblicamente de' ſuoi libri. Se non che *la fede della ſalute* (§) negli ultimi di ſpedi-

(§) Il paſſaporto o atteſtato che ſi dà al padrone del baſtimento per poter far vela, in cui

dita al padrone della nave rendendo altrui manifesto il suo vero nome, mise in curiosità di conoscerlo parecchie delle principali persone della città, che a questo fine vennero nell' albergo a visitarlo. Di che egli temendo non gli avvenisse alcun sinistro, tanto maggiormente quanto e' vedea alcuni preti porsi di proposito alla spia per vederlo e denotarlo agli altri, stimò cauto consiglio l'uscire tosto della città dopo otto giorni che vi si era trattenuto, e andarsene ivi presso alle *Saline*, con impazienza aspettando che il bastimento fosse in istato di far vela. In questo mezzo non mancarono persone che, affettando zelo per la salvezza del padron della nave, susularono a costui negli orecchi ch' egli non potea riuscir bene di questo suo viaggio, dappoichè si contentava di tragittare nel suo legno un uomo sì scellerato e sì al Ciel nimico qual si era il Giannone. Buono fu per lui che l'animo del padrone della nave da cupidigia di guadagno vinto più tosto, che da timor di religione, non si lasciò travolgere a sì maligne insinuazioni; ond' egli affrettandosi di salire su di quella per mettersi al coperto delle insidie che gli erano tese per tutti i modi da' suoi nimici, nel dì 11. di Maggio dell' anno 1723. sciolse dal padrio lido, il quale nel corso della sua travagliata vita e' non rivide mai, nè dopo d'alcuna pezza sperò più di rivedere.

A capo d'un nojoso ed infelice viaggio il Giannone approdò finalmente in Trieste nel dì 25 dello stesso mese; ed essendo con calde lettere raccomandato agli Anziani della città, che mi pare vi si chiamino *Giudici*, costoro il ricevettero con somma gentilezza ed onore, siccome quegli a' quali era pur giunta la notizia de' suoi libri, e de' gran rumori per questi sollevati in Napoli. Egli non istette in Trieste più d'un giorno, dopo di che di buoni cavalli fornito da que' Signori del Magistrato, prese la via di Lubiana capitale della Carniola, dove arrivò il dì 27 di Maggio. Quivi ebbe nell' albergo l'incontro d'un erudito ed onorato gentiluomo di Fiumi, il quale mostrò non ordinario piacere d'aver conosciuto il Giannone, poichè era in qualche maniera ragguagliato de' pregi e dell' avventure della sua *Storia Civile*, di cui ne aspettava da Napoli una copia con somma premura. Seguitando oltre il suo viaggio il nostro autore, indi a pochi giorni arrivò in Vienna, per farvi pruova d'una migliore sorte, che non era già stata quella che incontrato avea nella propria padria.

Dispensianci intanto di seguitarlo ne' primi dì del suo arrivo in quella città, e facciamci a raccontare ciò che di mano in mano succedette in Napoli in ordine a lui ed alle sue cose. Fulminata che fu dalla Corte Arcivescovile di Napoli la scomunica contro il Giannone, e' non si saprebbe

cui si testifica che le genti componenti l'equipaggio o i passaggieri non sieno infermicci, nè attaccati da qualche morbo contagioso, si chiama nel regno di Napoli *fede della salute*, e il Magistrato destinato a questo fine si chiama *Tribunale della salute*. n. dell' ed.

be ridire quanto ed in quali varie guise il suo nome lacerato fosse dalla volgar gente sì ne' pubblici luoghi, sì nelle private ragunanze. Ella non servì a' suoi nimici, se non per iscovrirsi con un più colorato pretesto apertamente tali appo il volgo; e giunsero a tanto le trasportate voci popolari e le macchinazioni di costoro, che secondo egli ci narra in una lettera scritta molti anni appresso dal castello di Ceva al Sig. D. Francesco Mela suo particolare amico, faccendo egli per mezzo di suo fratello obbligare in giudizio una Università del Regno (§), perchè il sod-

(§) Qui per *università* non devesi intendere un' università di studj tal come ve n'ha in molte città cospicue dell' Europa: ma solamente una *comunità* sia di città, terra, o villaggio nel regno di Napoli detto altrimenti casale. Queste *comunità* sono ordinariamente governate da due sorte di *magistrati*. All' uno appartiene l'amministrazione della giustizia tanto civile che criminale, o che ella si ristringa alla bassa ed *infima giurisdizione*, o ch' ella si dilati al *mero e misto impero* e ad altrettali diritti dalla *ragion di stato inalienabilmente* deferiti al *sovrano*. L'esercizio di sì fatte giurisdizioni secondo le consuetudini usi ed abusi più o meno influenti sulla costituzione politica delle comunità può ritrovarsi unito in una sola persona, o diviso fra molte. L'elezione di un tal magistrato dipende ora dal consiglio de' Ministri del Re, se le comunità hanno tuttavia la felicità di trovarsi in *demanio*: ma se colla perdita di questo civile vantaggio si trovano aver subito il duro giogo del *vassallaggio*, sotto di cui con grave detrimento della Corona gemono da lunga stagione la maggior parte di esse, la scelta di un tal magistrato compete allora tutta al voler de' baroni. Egli porta nell' uno e nell' altro caso il nome di *Giudice* o *Governatore*.

L'altro magistrato è incaricato della ripartizione delle tasse, dell' esazione delle gabelle, della imposizione de' tributi dovuti al sovrano, dell' amministrazione del danaro pubblico, della manutenzione de' diritti e della conservazione de' beni e privilegj della comunità: egli ha ispezione sull' annona, sulle strade, vie, boschi ed altri luoghi pubblici; e generalmente su tutto ciò che potrebbe passare sotto il nome di *polizia*, o come essi il chiamano *buongoverno*. L'elezione n'è per lo più riserbata libera ai comizj degli abitanti, che a questo solo riguardo meriter ebbono chiamarsi *cittadini*; e dipende principalmente oltre all' osservanza di alcune poche formalità dalla pluralità de' loro soffraggj. Ordinariamente sono appellati *sindaci*; ma il loro nome può variare secondo la varietà de' luoghi; non altrimenti che il loro numero si proporziona all' estensione della comunità, ed al numero de' ceti che la compongono. Questo magistrato rappresenta dunque il *popolo*, o sia il numero degli abitanti presi *collettivamente*: ed in tal qualità di rappresentante assume il decoroso titolo di *Università*. Con una di queste università aveva a fare il Giannone.

Dopo di aver fissato il genuino senso della parola *università* il lettore non isdegnerà forse di trovarsi invitato a riflettere che da tutto ciò che si è finora rapportato e da quel che la brevità di questa nota non permette inoltre di rapportare e' sarebbe facile il vedere che da' suddetti due magistrati l'un sia *reale* o *baronale*, l'altro *municipale* e *popolare*: che le loro funzioni quantunque di natura e di origine differenti possano esser compatibili coll' amministrazione interiore dello stato: che l'alleanza della *monarchia* e della *democrazia*, qualunque vantaggio ne attenda la felicità de' popoli, non sia un sistema affatto chimerico: che abbia anzi un tal sistema realmente da più secoli sussistito, e sussista tuttavia in un' ampia region d'Italia: e che a qualche picciol divario presso questo piano non differisca nel fondo da quello che un profondo filosofo de' nostri giorni ha nelle sue opere commendato e che un savio ministro di stato si è non ha guari adoperato di fare ed ha in parte fatto adottare alla Corte di Francia. Questo politico perde, egli è vero, il merito della novità del suo piano: ma egli acquista in iscambio quello di averlo proposto come il meglior mezzo da alleggerire i mali politici onde è afflitta la sua patria, d'averlo adattato ai lumi del secolo ed esteso al bene dell' umanità in generale, purgandolo da quei difetti che nel regno di Napoli aveanvi introdotti o impedito di correggervi per lo spazio di più secoli la barbarie de' tempi, l'assenza del principe, le depredazioni de' suoi luogotenenti, e lo spirito usurpatore de' cherici tutte cause potentissime ad istupidire l'animo de' sudditi, e'l di cui maligno influsso può rendergli suscettibili di errori di superstizione di petulanza e di una depravazione totale di costumi la più fatale delle malattie morali.

A queste riflessioni si può di più aggiungere senza forse correr un evidente pericolo di errare che l'Italia sia il solo paese in Europa il quale offre alla considerazione umana una maggiore e più utile varietà d'oggetti, tanto della natura che dell' arte. Che l'ingegno umano non vi abbia soltanto prodotto de' capi d'opera nelle belle arti: ma ch' egli abbia eziandio impiegato le sue facoltà a combinare e praticare le differenti forme di governo a dare con ciò molti bei modelli in *politica* la massima ma la più perigliosa scienza dell' uomo. *n. dell' ed.*

soddisfacesse dell' opera sua impiegata in difesa di essa, vi fu uno de' Giudici il quale ebbe difficoltà ad accordargli la sua dimanda; conciossiacchè diceva che il Giannone, quale scomunicato, avea un legittimo e canonico impedimento, che gli toglieva il potere comparire in giudizio, e'l rappresentare que' dritti e quelle ragioni che bene se gli appartenevano innanzi della censura. A sì fatti ed a somiglianti inconvenienti che venivansi di giorno in giorno multiplicando, avendo riguardo Carlo suo fratello ed i suoi più stretti amici, deliberarono seco di togliere quai mezzi riuscissero col trattare migliori a porgere loro alcun riparo, ed a prevenire i maggiori mali, che la mortale rabbia de' suoi avversarj, e l'apparenza almeno d'una scomunica già pubblicata avrebbono peravventura prodotto co' meno accorti, cli' è quanto dire, colla massima parte della gente. Essi ponderarono medesimamente che il Giannone essendo ricoverato in Vienna, ed avendo ivi bisogno della protezione di ciascheduno cortigiano per tenersi al coperto degli altrui assalti e raggiri, non era da stimare lodevole cosa il comparirvi in guisa che le persone della Corte, chi per l'un fine e chi per l'altro potessero agevolmente trovare pretesti di non riceverlo sotto al loro patrocinio. Si rivolse adunque Carlo per comune consiglio al Presidente Argento, siccome a colui che fino allora mostrato avea singolare sollecitudine pe'l Giannone, ed il pregò che colla grande autorità sua e più colla sua sopraffina prudenza cercasse alcun modo da togliere onorevolmente di mezzo questa censura. Poteva per verità il Presidente ciò fare di leggieri, non tanto per quella podestà che gli prestava la sua dignità di Presidente del Sagro Consiglio e di Reggente della Cancelleria, quanto per la particolare cognizione che gli competeva, siccome a *Delegato* e però vindice della Regale Giurisdizione, sull' abuso che i Cherici fanno dell' autorità loro, e sopra i danni e i pregiudizj che non cessano d'arrecare, come meglio ne viene loro destro, a i dritti ed alle preminenze regali, le quali erano con cotesta censura sensibilmente offese. Ma troppo rare volte avviene secondo esperienza, che uomo per altri s'interessi da vero. Dopo la partenza del Giannone l'animo del Presidente Argento s'era verso di lui alcun poco rallentato; e quindi alle preghiere ed alle calde istanze del fratello non volle, quale che la cagion se ne fosse, adoperare que' mezzi e quegli spedienti, che somministrati gli erano dall' alto suo credito, e dalla immensa autorità che avea fra mani. Egli fece sembiante di credere che il Giannone sarebbe miglior senno a comporre amichevolmente quella faccenda col Cardinal Arcivescovo, per la qual cosa di bel nuovo indirizzò Carlo al P. Roberto de Cillis suo confessore egualmente che del Cardinal Pignatelli. A nulla valse non per tanto in tal affare l'autorevole interposizione del Presidente presso cotesto Padre, il quale tornò a mettersi in tal sopracciglio, e seppe sì bene fare il difficile e'l ritroso, ch' e' non vi abbisognava di più per fare altrui intendere, com' egli non avea voglia d'impacciarsene nè punto nè poco.

Veg-

Veggendo adunque Carlo Giannone che le ſtrade fin allora tentate non riuſcivano bene, ricorſe al conſiglio di Franceſco Santoro in quel tempo Segretario del Regno e dipoi innalzato al ſupremo grado di Reggente del *Collaterale Conſiglio*. Era queſti uomo di gran talenti e di ſingolare abilità nel maneggio e nella pratica degli affari, perchè godea la ſomma grazia del Vicerè Cardinal d'Althan, il quale ſoleva bene ſpeſſo ſeguire i conſigli di lui. A queſt' uomo Carlo Giannone rappreſentò l'imbarazzo in cui egli e Pietro ſuo fratello ſi rattrovavano in occaſione della già nota ſcomunica, i mezzi ch' avea tenuti per procacciare di togliere coteſta larva dalle adombrate menti degli uomini, il particolare contegno ed albagia di che i preti e i frati facevano allora moſtra più che mai; dopo di che addimandò il ſuo parere od intorno ad un miglior modo da recare coſtoro a ragionevole partito, ovvero a trovare miſure più efficaci e riſolute che ve gli coſtrigneſſero loro malgrado. Il Santoro avendo dinanzi agli occhi tutti i particolari riguardi che occorrevano in quell' affare, per migliore condotta il conſultò particolarmente col Preſidente Argento, il quale con accorte ragioni egli traſſe al ſuo parere; e quindi con pieno avviſo ed accordo avuto col Preſidente, ſiccome amico del Giannone, tale conſiglio dette al fratello di lui che all' eſecuzione di eſſo egli ſervire doveſſe di neceſſario e tanto più opportuno iſtrumento. Inſinuò adunque a Carlo ch' aveſſe ricorſo al Vicerè con un ben ragionato memoriale, eſprimente non meno i gravi torti che da quella sì ingiuſta cenſura erano cagionati alla particolar perſona e fama del Giannone, che ancora le rilevanti offeſe ed i gran pregiudizj che quindi ritornavano a' ſupremi dritti dell' autorità regale. Così fece Carlo, commettendo il rimanente dell' opera alla fedel cura ed induſtria del Santoro. Di fatto coſtui mettendo in viſta le gravi e pregiudiziali conſeguenze che gli Eccleſiaſtici ſaprebbono in avvenire trarre di queſta cenſura, valſe sì fattamente nell' animo pria del Vicerè e dipoi de' Reggenti del *Conſiglio Collaterale*, che fu riſoluto di formarſi una ſtraordinaria *Giunta di Giuriſdizione*, cioè un ampio congreſſo de' principali Miniſtri di ciaſcheduno Tribunale da ragunarſi nel *Collateral Conſiglio* collo ſpeziale intervento del Delegato della Reale Giurisdizione, e d'ambedue gli Avvocati Fiſcali l'uno del Reale Patrimonio, e l'altro della Gran Corte della Vicaria (*a*); ed a tale aſſemblea fu commeſſo l'eſaminare ſe la ſovrana autorità del principe rimaneva oltraggiata ovvero no da coteſta ſcomunica, e quali ſpedienti più proprii ſi dovevano pigliare a togliere sì fatto aggravio, ſe mai ve-ne aveſſe, non meno per allora che per eſempio de' tempi avvenire. Trat-

(*a*) I Miniſtri che furono invitati a queſto congreſſo, oltre a tutti i Reggenti del *Collaterale Conſiglio*, e'l Delegato della Reale Giuriſdizione, ſono i quattro Caporuota del Sagro Conſiglio, il Conſultore della Curia del Cappellano Maggiore, e i due Avvocati Fiſcali del Real Patrimonio, e della Vicaria. Libro de' Notamenti del *Conſiglio Collaterale* all' anno 1723. ſotto al ſegretariato di D. Franceſco Santoro.

Trattanto il Giannone appena giunto in Vienna, fu'l primo trattare che fece, trovò per la notizia che v'era già corsa della sua scomunica, forte prevenuto contro di sè qualche Signore della Corte ed alcuno Reggente ancora del supremo Consiglio di Spagna, ed in ispezialtà il Reggente Positano che nel Consiglio tenea quel posto per lo regno di Napoli. Fu a costoro dato a credere che il Giannone avendo meritato una sì solenne scomunica, troppo più ardito avesse di fare nella sua opera, che'l sostenere solamente con gagliardia i dritti e le preminenze del suo principe. I nimici di lui s'accorsero tuttavia che cotesta non era già la strada da preoccupare tutte le persone contro al Giannone; quindi ne venne loro pensata un' altra che assai bene rispose al loro disegno. Essi cacciarono fuora una voce che il Giannone non che impressa avea la sua opera senza licenza del suo Arcivescovo, anzi senza neppure averne ottenuta la dovuta facoltà in iscritto, siccome richiedono le leggi del regno di Napoli, dal *Collateral Consiglio*; e trovarono modo da porre in credito una sì nera calunnia non pure tralle persone della Corte ed i Reggenti del Consiglio di Spagna a cui la cognizione degli affari di quel reame immediatamente s'apparteneva, ma presso anche la M. dell' Imperador Carlo VI, ed i suoi Segretarj di Stato. (*a*).

Il Giannone non ebbe a durare picciola fatica per isgombrare le occupate menti di costoro; nè gli bastò di fare osservare a ciascheduno di loro in particolare l'originale della licenza dal *Collaterale Consiglio* conceduta-gli in piè d'un suo memoriale, ed in vista dell' approvazione fatta della sua opera dal regio revisore il Sig. Niccolò Capasso. E' vi bisognò oltre a questo che il Presidente Argento scrivendo al Marchese di Rialp Segretario di Stato ed a qualcheduno de' Reggenti del Consiglio di Spagna, spezialmente all' Arcivescovo di Valenza ch' era di quello Presidente e con cui egli teneva più particolare corrispondenza, certi gli rendesse della verità di questo fatto. Il Giannone fu in questo, siccome per lo avvenire in ciascun' altra cosa e ben consigliato e validamente assistito dal Cavaliere Pio Niccolò Garelli bolognese insigne professore di medicina e famoso letterato (*b*), il quale era in quella Corte onorato per munificenza dell' Imperadore Carlo VI. delle cariche di suo principal medico e di bibliotecario della imperiale libreria. Questo gentiluomo avea volentieri presa protezione del nostro autore, dacchè avendogliele premurosamente raccomandato il soprallodato Sig. Niccolò Cirillo ebbe occasione ben tosto di conoscerne il merito e la singolare dottrina. Quindi pose in opera il suo maggior credito presso la persona di Carlo VI. per disingannare la sua sovrana mente delle maligne informazioni

(*a*) Lettere del Giannone scritte a suo fratello in data de' . . . . . Maggio 1723.

(*b*) Vedansi le lettere del Sig. Apostolo Zeno tom. 2, num. 43. 136. ed altri num. appresso.

zioni di che l'aveano pregna gli avversarii del Giannone, e per fare di mano in mano comprendere a quel principe ch' egli avea nella persona del Giannone uno de' più illuminati e meritevoli soggetti de' regni suoi, e nell' opera di lui una nuova e vigorosa difesa delle sue alte preminenze e regalie. Riuscì il Garelli felicemente in questo maneggio, e mettendo l'Imperadore in curiosità di leggere la *Storia Civile*, con gran prestezza mandò ad esecuzione l'ordine da S. I. M. ricevuto di far cambiare all' esemplare dell' opera da lui presentatogli la ricca coperta di che era vestito, perchè il potesse più comodamente leggere nel suo soggiorno di Praga, pe'l qual viaggio la Corte era già in su le mosse nella fine di Giugno del 1723. (*a*).

Non giovò poco parimente a questo effetto il consiglio dato al Giannone dallo stesso Cavaliere Garelli di offerire in dono a Monsig. Giovanbenedetto Gentilotti un corpo de suoi libri e di rassegnarlo alla sua censura: conciossiacosachè costui essendo uomo savissimo e letterato di gran polso (*b*), fuori di più altre insigni qualità ch' adornavano la sua persona, s'avea nell' animo dell' Imperadore acquistato il massimo concetto e la più intima confidenza, per modo che lo avea poco innanzi di per sè nominato da bibliotecario della imperiale libreria, nel qual posto gli era succeduto il Garelli, ad Auditore della Rota Romana e quindi in appresso all' Arcivescovato di Trento sua padria. In sì fatta occasione il Giannone contrasse amicizia con quel degno prelato, e tanto più facilmente quanto dopo la prima contezza che l'uno prese dell' altro, s'incontravano bene spesso a casa il Reggente Riccardi napoletano Fiscale del Consiglio di Spagna e valentuomo ancor egli di gran conto. (*c*). Quivi il Giannone gli fece palese, mostrandogli l'originale licenza del *Collaterale Consiglio* quanto infame calunnia si era quella ch' aveano i suoi malevoli fatta credere alla M. del sovrano ed a' suoi ministri. Avvenne opportunamente dopo questo che Monsig. Gentilotti essendo un dì a privata udienza dell' Imperadore, affine di toglierne congedo e partirsi per Roma, S. M. I. il mise in ragionamento sull' opera del Giannone; al che egli non cessò di dirne assai di lode ed esaltarne l'erudizione e l' utilità. Indi domandato dall' Imperadore s' era vero, che la si fosse stampata senza prima impetrarne la facoltà del *Consiglio Collaterale*

(*a*) Lettere del Giannone scritte a suo fratello ne' mesi di Maggio e di Giugno dell' anno 1723.

(*b*) Veggansi intorno a questo dotto uomo le lettere del Sig. Apostolo Zeno tom. 2. num. 75, 84, 204, e 205.

(*c*) Si parla molto vantaggiosamente del Reggente Riccardi dal Sig. Apostolo Zeno nel tom. 2. delle sue lett. num. 15, 43, 84, 136, 207, 210.

rale, e' replicò che non v' era falsità maggiore di questa; poichè avea co' suoi proprii occhi osservata quella licenza ottenuta in iscritto. Di tutto ciò, secondo ch' era succeduto, Monsig. Gentilotti ne dette sollecita notizia al Giannone, perchè cominciasse pure a sperar bene del favor dell' Imperadore (*a*).

A questo modo e con sì fatti ajuti il nome e'l valore del Giannone veniva presso la Corte tratto tratto messo in giusto grado di stima e d'onore, e l'iniqua macchina de' suoi malevoli sventata restò nella mente del sovrano e de' suoi ministri. Che anzi costoro mostrarono in prima d'essere forte scandalezzati della scomunica fulminata dalla Corte Arcivescovile contro il Giannone per non aver dimandata nella stampa de' suoi libri l'arcivescovile licenza: fu quella riguardata da' più illuminati Reggenti del Consiglio di Spagna siccome un nuovo e grave attentato contro a' regj dritti, che ragione ne' prudenza non voleva che andasse esente da opportuno e memorabile provvedimento. Ed alcuno peravventura sarebbesi preso da quel supremo Consiglio o almeno in efficace modo rappresentato a S. M. I. ove trattenuto non lo avesse la notizia e dal Giannone comunicata a ciascheduno Reggente, e dal Presidente Argento scritta a qualcuno di loro che il Regio *Collaterale* di Napoli entrato nello stesso riguardo avea determinato a radunare una straordinaria *Giunta* di *Giurisdizione* per esaminarvi di proposito quello affare medesimo. (*b*). Il Giannone prese quindi cagione di trattare familiarmente que' Reggenti e scorgere di ciascheduno l'indole ed i sentimenti, affine di potersene avvalere secondo il bisogno, quando mai avvenisse che nel loro Consiglio si avesse a prendere verun partito sulla sua censura, per difetto della suddetta *Giunta* di *Giurisdizione*, della quale que' Reggenti s' aspettavano l'esito. Egli trovò quasi in ognuno de' Reggenti Togati e de' Consiglieri militari di quel Consiglio ben inclinata volontà verso di lui ed acceso zelo per gli dritti del loro sovrano. Infra i Militari il Conte di Cervellon spezialmente, e tra i Togati i Reggenti Perlongo ed Almarz (§) usarongli singolar cortesia e lo ebbero in grande onore, siccome quelli ch' erano forniti di sufficienti lumi per sapere distinguere il merito del nostro autore e della sua opera. Più ancor particolarmente egli stimato fu ed onorato dall' Arcivescovo di Valenza Presidente di quel Consiglio, il quale poichè era de' valentuomini bravo conoscitore insieme ed amico, di spessa conversazione richiedeva il Giannone e d'intima familiarità. Troppo mi distenderei nel

(*a*) Lettera del Giannone al fratello in data de' 2 Giugno 1723.

(*b*) Lettera del Giannone scritta a suo fratello in data de' 9. Ottobre 1723. Lettere scritte dal Giannone al Presidente Argento in data de' 15 Settembre, e 13 Novembre 1723.

(§) Forse piuttosto *Almarez*.

nel dire, s' io narrare volessi qual favore egli ricevette e quante particolari dimostrazioni di stima dal Reggente Fiscale Alessandro Riccardi uomo, siccom' è noto, di pregevoli talenti e di sperimentato valore in più maniere d'erudizione nell' ecclesiastica spezialmente, sì bene di difficile contentamento nel guardare il merito e le fatiche altrui e d'assai facile prevenzione verso le sue. (*a*). Egli avea, anzi che il Giannone capitasse in Vienna, ricevuta la *Storia Civile* incontanente ch' ella fu in Napoli pubblicata, e lettane qualche porzione sì ne scrisse a suo modo il proprio parere al Sig. Annibale Marchese gentiluomo napoletano (*b*): „ Del libro di Giannone ho già „ quì letto intero il primo volume e parte del secondo: v' ho scontro più falli in istoria ed altro, come dire, che Italia fusse distinta „ in provincie da Adriano: che al tempo di Costantino lo stato „ dello impero fusse quale lo rappresenta la Notizia: che Teodorico Re d'Italia reggesse come Signore, non come tutore del fanciullo Re di Spagna, le terre ch' e' resse della Gallia: che Gregorio Magno deponeva i vescovi di Napoli: che Carlo Magno colla „ corona imperiale non acquistò che un titolo, e molte sì fatte frasche. Ma error niuno contr' alla religione o a buon costume o „ alla modestia e discrezione non vi scontro, se error non vogliam „ dire l'attribuire tropp' autorità al Pontefice Romano, com' e' sovente fa. Ne ci ho scontro parola veruna tracotata nè considerazion alcuna contr' a' Chierici o a' Monaci che buon fusse stato di „ tacere. Solo alla facciata 376 sono parole che quando le lessi „ non mi fer noja; ma poi ripensando vidi che potevano soggiacere „ a calogna, quasi nomasse superstizione l'orare pe' defonti; ma per „ tutto il resto si comprende apertamente ch' e' danna solo gli abusi „ e'l fine avaro de Monaci in tali opere; senzacchè altrove e' danna „ l'error de' Greci contr' al Purgatorio (benchè falsamente s'attribuisce tal errore a' Greci), e quel di Lutero contr' all' orar pe' morti. Ma generalmente l'opera è verso di sè buona ed utilissima, „ ed io vado poi gridando che bramerei lo studiassero ben bene questi Signori del mio Consiglio, acciocchè intendessero le materie „ donde si sovente hanno a deliberare senz' averne contezza alcuna; „ e già da uno di loro ho impetrato che con cura e diletto la legga. „ Non posso dunque giungere a comprendere la sciocchezza o viltà „ così universalmente dimostrata abbandonando alla rabbia di cotesti „ ghiottoni un libro sì utile".

Pag. 25. Pag. 71. Pag. 168. Pag. 295. Pag. 404.

Io non so se poichè il Reggente Riccardi trattò d' appresso l'autore della *Storia Civile* ed ebbe con lui intorno a quella diverse confe-

ren-

(*a*) Lettera del Giannone a suo fratello de' 25 Novembre 1724. Lettere del Zeno volum. 2. num. 207 e 210.

(*b*) In una lettera in data de' 13 Maggio 1723.

renze, si rimanesse ancora nell' opinione di aver per *falli d'istoria* alcuni di quelli ch' e' chiama tali. So bene ch' egli trovando nel Giannone conformi sentimenti a quegli ch' e' nudriva, con piacere lo accolse nella sua amicizia e nella più intrinseca dimestichezza, pigliando di lui non meno che della sua opera una valida e fervorosa difesa ne' fatti e nelle parole. (*a*). Queste sono le persone nel ragguardevole ministero impiegate del supremo Consiglio di Spagna, di cui il Giannone si procacciò in Vienna l'amicizia e la stima. E' notabile che tra tutti i ministri di cotesto Consiglio, quegli ch' ebbe per lui minor riguardo, fu il Reggente Positano napoletano uomo povero d'ingegno e però superstizioso.

Accennerò ora que' tali che insu'l suo primo arrivo in quella città spinti da certa naturale vaghezza di conoscere personalmente quegli uomini che sono il più per fama rinnomati, fecero opera a prendere seco conoscenza. Tra i Napoletani, che non ne soggiornavano pochi in Vienna, udendo ciascuno che v' era nel loro paese un uomo che avea avuto il coraggio secondo alcuni o l'ardimento secondo altri di spandere nel pubblico tali massime e sentimenti che non v' erano stati giammai prima se non che da pochi privatamente coltivati; quasi ognuno di loro ebbe curiosità di praticarlo poichè egli si fu colà arrivato. Quegli non per tanto, a' quali il Giannone si strinse in amicizia, si furono D. Pietro Condegna, D. Carlo Barone, e l'Abate Torques dotti preti napoletani, il Signor Giuseppe Proccurante, il Signor D. Ferdinando Porcinari, e'l Signor Gabriele Longobardo uno de' primi e più valenti medici della Corte (*b*), il quale vi era onorato col titolo di *Protomedico* del regno di Napoli. De' forestieri che vennergli a prima giunta a far visita e che a mano a mano, com' essi capitavano in Vienna, no'l lasciavano inconosciuto, io non potrei tenerne esatto conto, dappoichè essi non furon pochi; e dalle sue lettere si scorge che non v' era persona di qualità che od in quella città dimorasse, o per essa facesse passaggio, la quale non fosse presa dal piacere di aver secolui una o più conversazioni. Mi giova di ricordare quì solamente il famoso Generale Conte di Bonneval, ch' era in quel tempo al servigio della casa d'Austria e che pochi anni appresso si rese in Europa ancor più rinomato sotto il novello nome e dignità di Osman Pascià. Quest' uomo, di cui la viva e portentosa memoria si fu uno de' molti doni dalla natura sortiti, avea forte inclinazione alle scienze e si dilettava grandemente della compa-

(*a*) Lettere del Giannone a suo fratello in data de' 9 Ottobre 1723; e de' 25 Novembre 1724.

(*b*) Vedasi l'elogio che fa del Sig. Longobardi Apostolo Zeno nel tom. 2. delle sue lettere num. 138.

pagnia degli uomini ſcienziati. Egli avea letta la *Storia Civile* ed ammiratala; non volle traſandare l'occaſione di conoſcerne l'autore, col quale avuto più lunghi ed amichevoli abboccamenti, reſtò di tal fatta impegnato negl' intereſſi di lui che ben ſi può dire d'eſſerne ſtato in quella Corte, per quanto altro tempo vi fu in grazia, uno de' pochi e veraci protettori. E ſoggiugnerò in queſto luogo, per non tornarne a ragionar di bel nuovo, quello che mi fu riferito da un degno perſonaggio da avernegli indubitata fede, il quale eſſendo in Coſtantinopoli in continua converſazione col Conte di Bonneval, già allora in qualità di Paſcià impiegato ne' ſervigj della Porta Ottomana, oſſervò il medeſimo nel ſuo ritiro di Pera ſpeſſe volte occupato a rileggere con ſommo diletto la *Storia Civile*, ed informatolo dello infelice ſtato in cui il Giannone ſi rattrovava a quel tempo nella cittadella di Torino: il Bonneval commoſſo da viva compaſſione gl' impoſe che come ſarebbe per tornare in Italia proccuraſſe d' indagare e fargli ſapere le vie ed i mezzi più opportuni da indurre il Re di Sardegna a rilaſciarlo di quella prigionia, poichè egli di là vi ſi ſarebbe, quanto più poteva, efficacemente maneggiato. Ma non v' ebbe luogo a queſto trattato, concioſſiacchè il Conte di Bonneval poco dappoi che coſtui pervenne in Italia, ſi morì e'l Giannone il ſeguitò di breve.

Mentre il Giannone s'affaticava ed in Napoli ed in Vienna co' ſuoi maneggi a toglier via dagli occhi del volgo il velo della ſua ſcomunica, la Corte di Roma s'avvisò di dare a queſta un nuovo e più fermo appoggio per mezzo della ſolenne proibizione, che la Congregazione del S. Uffizio fece della ſua opera il dì 1 di Luglio dell' anno 1723; il tenor della quale può vederſi quì ſotto (*a*). Non furono con tutto ciò i ſuoi malevoli interamente contenti di coteſta cenſura: eſſi avrebbono deſiderato che la Congregazione del S. Uffizio foſ-ſe

(*a*) *Decretum. Feria ſ. die 1 Julii anni 1723. In Congregatione generali S. Romanae, & univerſalis Inquiſitionis habita in Palatio Apoſtolico coram SSmo. Domino noſtro Innocentio Divina Providentia Papa XIII, ac Eminentiſſ. & Reverendiſſ. Dominis Cardinalibus in tota Republica Chriſtiana contra haereticam pravitatem generalibus Inquiſitoribus a S. Sede Apoſtolica ſpecialiter deputatis, SSus. Dominus noſter Innocentius XIII. habitis prius pluriumque inſignium in S. Theologia Magiſtrorum, ac Profeſſorum, necnon memoratae Congregationis S. R. E. in tota Republica Chriſtiana Generalium Inquiſitorum votis, libros typis editos, & in quatuor tomos diviſos, quibus titulus eſt: Dell' Iſtoria Civile del regno di Napoli libri 40. ſcritti da Pietro Giannone Giureconſulto ed Avvocato Napoletano. In Napoli 1723. per lo Stampatore Niccolò Naſo, prohibendos, atque damnandos cenſuit, prout praeſenti decreto auctoritate Apoſtolica omnino prohibet, & damnat, utl continentes doctrinas, & propoſitiones quamplurimas falſas, temerarias, ſcandaloſas, ſeditioſas, per ſummam calumniam injurioſas omnibus Eccleſiae Ordinibus, & toti Eccleſiaſticae Hierarchiae, praeſertim S. Sedi Apoſtolicae, erroneas ſchiſmaticas, atque impias, & haereſes ut minimum ſapientes.*
Hos

ſe più oltra andata a dannare fin anche qual ereticbe alcune propoſizioni contenute nella *Storia Civile* (*a*); laddove que' teologi e qualificatori dopo lungo e maturo eſame impiegato ſopra di un libro ch' attacca di fronte le pretenſioni e gl' intereſſi della Corte di Roma, non vi aveano ſaputo incontrare verun motto che d'eſſer dichiarato ereticale meritaſſe. Il Giannone intanto ſiccome per conſiglio del Cavaliere Garelli e d'altri ſuoi amici ſi era applicato a comporre una ſcrittura, nella quale con giuridiche e teologiche ragioni proccurava di difenderſi dagl' ingiuſti ed irregolari fulmini contro alla ſua perſona vibrati dalla Curia Arciveſcovile di Napoli (*b*); così volle avvalerſi di queſta occaſione per fare inſieme in una ſeconda parte di quella l'apologia della ſua opera, dagli errori volgarmente appoſtigli rivendicandola e dalle ingiurioſe qualità di che notata l'avea il Tribunale del S. Uffizio nella ſua cenſura, dimoſtrando al tempo medeſimo di quanto poco conto ed autorità eſſer quella dovea nell' animo di ognuno, e nel regno di Napoli ſingolarmente dove nè il Tribunale del S. Uffizio di Roma nè la Congregazione dell' Indice non ſono in alcun modo riconoſciuti. Fu queſta ſcrittura dettata a doppio fine: l'uno era di traſmetterla in Napoli per iſtruzione di quei Miniſtri che convenir doveano nella *Giunta* di *Giuriſdizione* (*c*), e l'altro per informare eſattamente quegli del Conſiglio di Spagna di tutti i fatti e ragioni, onde quella ſcomunica s'avea a riputar nulla ed a' regali dritti pregiudiziale; perchè coſtoro ſi diſponeſſero, qualora la ſopraddetta *Giunta* di *Giuriſdizione* indugiaſſe a trovarvi riparo, a pigliar da loro que' rimedii che l'importanza dell' affare richiedeva. Non è qui da tacere ciò ch' egli ſcrive in una lettera a ſuo fratello (*d*), che queſta

Hos igitur libros ſic probibitos, & damnatos Sanctitas ſua vetat, ne quis, cujuſcumque ſit ſtatus & conditionis, ulio mode & ſub quocumque praetextu iterum imprimere, vel imprimi facere, neque jam quocumque loco, & quocumque idiomate impreſſos apud ſe retinere, & legere audeat, ſed eos ordinariis locorum, aut Haereticae pravitatis Inquiſitoribus ſtatim, & cum effectu tradere & conſignare teneatur, ſub poenis in Indice librorum probibitorum contentis, aliiſque poenis arbitrio Sanctitatis ſuae infligendis.

Antonius Lancienus S. Romanae, & univerſalis Inquiſitionis Notarius — L. S. &c.

Die 6. Julii ſupradictum decretum affixum, & publicatum fuit ad valvas Baſilicae Principis Apoſtolorum, Palatii S. Officii, in Acie Campi Florae, & aliis locis ſolitis, & conſuetis Urbis per me Petrum Romolatium ſupremae Inquiſitionis Curſorem.

(*a*) Lettera del Giannone al Preſidente Argento de' 7. Agoſto 1723. Trattato de' Rimedj parte III. nel principio.

(*b*) Lettere del Giannone al fratello de' 31. Luglio e de' 7. Agoſto 1723. Lettera al Preſidente Argento de' 15. Settembre 1723.

(*c*) Lettera di Carlo Giannone a Pietro ſuo fratello in data de' 13. Agoſto 1723.

(*d*) In data de' 31. Luglio 1723.

questa sua difesa sembrò a' migliori e più illuminati uomini ch' erano in Vienna tra' suoi amici tessuta su' principj tanto discreti e temperati ch' e' si credette di far bene, non faccendola passare nelle mani de' più dotti e risvegliati Reggenti di quel Consiglio, riserbandola solo ad uso di tal altri cui bene si convenisse, per la mediocrità de' loro sentimenti, di leggerla. Egli ebbe pensiero, poichè la si fu compiuta ed approvata dal Cavalier Garelli e dal Reggente Riccardi, di mandarla alla stampe: e conciossiacchè difficilmente ciò si sarebbe potuto eseguire in Vienna per diversi riguardi, egli s'avea già trovata persona che volea addossarsi il carico di farlo nel miglior modo riuscire in Tirnaw città dell' Ungheria (*a*). Ma fu opportunamente sconsigliato da quegli stessi ch' erano per altro approvatori della privata sua scrittura, di renderla pubblica colle stampe, per non dare nuova cagione a' suoi nimici d'inferocire via più e così guastare del tutto i fatti suoi (*b*). Corse non però scritta a mano in Vienna in Napoli ed in altre città d'Italia per le mani degl' intendenti e de' curiosi, infino a che fu la prima volta insieme con altre opere del nostro autore cacciata in luce in Ginevra nell' anno 1752. sotto in titolo di *Opere postume di Pietro Giannone.*

Non è qui mestieri di dare a' leggitori un distinto ragguaglio di tutto ciò che si ragiona in questa scrittura, dacchè ella essendo più volte impressa possono essi di leggieri averla nelle mani. Mi giova di notar solamente quello che vi si contiene di più particolare. Tra' varii argomenti, su' quali egli discorre nella seconda parte spezialmente di essa, la quale con più particolar nome appellar gli piacque *Apologia*, v' è un *trattato storico-critico* intorno al *concubinato* (*c*), nel quale s'ingegna di dimostrare in difesa di ciò ch' avea scritto nella *Storia Civile* che il concubinato era congiunzion legittima ed onesta presso i Romani al modo stesso che lo fu medesimamente appo i Greci e gli Ebrei: ch' avea sua particolar natura, forma, ed effetti civili: che fu in quella repubblica istituito e praticato per giusti e savii fini, come un matrimonio imperfetto e meno solenne, con pubbliche leggi non però stabilito ed ordinato. Quindi procede a ragionare che l'ebraica disciplina toccante simile congiunzione non fu giammai riprovata nè da Cristo nè dagli Apostoli, e molto meno il fu la romana la quale s'avea più convenienza colle leggi naturali e positive: che perciò non fu da' Cristiani biasimata quale illegittima, anzi tra

(*a*) Lettera del Giannone scritta a suo fratello a' 2. di Settembre 1723.

(*b*) Lettera al fratello de' 9. Ottobre 1723. Lettera del Giannone al Presidente Argento in data de' 15. Settembre 1723.

(*c*) Opere Postume del Giannone part. 2. del Capit. 6. fino al 14.

tra di loro e pria di Costantino e di poi praticata e confermata in appresso dal Concilio I. di Toledo e dall' autorità di S. Isidoro e di S. Agostino: quale intelligenza s'abbiano e qual fine le continue declamazioni di S. Ambrogio di S. Giangrisostomo e d'altri Padri contro al concubinato: che non ostante le loro calde prediche e fervorose esortazioni fu in oriente legittimamente continuato, fino a che non venne abolito nel nono e decimo secolo per le costituzioni di Basilio il Macedone e Lione il Filosofo: che più lunga durata ancor ebbe in occidente, laddove veniva autorizzato e con frequenti esempii d'illustri personaggi, e con ispesse leggi de' principi temporali: che dipoi a poco a poco essendo questa congiunzione presa a riguardare siccome meno onesta da più canoni di Concilj e decretali di Sommi Pontefici, si cominciò tratto tratto nel decimo e undecimo secolo e negli altri a questi conseguenti a vietare prima a' Chierici la pratica delle concubine, e quindi a dannarla ancora ne' laici, fino a che ne fu finalmente interdetto ad ognuno il legittimo uso dal Concilio di Laterano sotto Lione X, e dipoi dal Concilio di Trento. Questo è l'intero ragguaglio di ciò che il Giannone ci dimostra nel suo *trattato del concubinato*, in cui non saprei qual più mi lodare se la esquisita erudizione di che è fornito, o la giudiziosa critica ed accuratezza con cui è dettato.

Intanto gli affari del Giannone cominciavano a prendere favorevole aspetto in Napoli così bene che in Vienna. Gli uomini più savii ed accreditati in ragione d'ingegno e di scienza ch' erano in Napoli si scossero finalmente, mostrandosi in aperto difensori della *Storia Civile* ed opponendosi a tutta forza al torrente de' volgari schiamazzi e delle maligne voci de' suoi detrattori. L'Abate Biagio Garofalo uomo notissimo nella repubblica delle lettere per diverse sue insigni opere e per gli pubblici elogj che n' ha meritato da' più gran valentuomini (*a*) si segnalò in questa occorrenza più di ogni altro. Egli non potea soffrire per niuna guisa che il Giannone soggiacesse a sì ingiusta oppressione; quindi adoperò tutto ciò ch' era in lui, per risvegliare nel petto del Presidente Argento e degli altri supremi Ministri a favore del Giannone il zelo dell' interesse pubblico, ch' era in loro quasi del tutto spento. (*b*). Il P. Abate di Miro napoletano uno de' più grandi e profondi uomini che s'abbiano avuto i Monaci Cassinesi, s'impegnò egualmente a difendere il libro del Giannone dalle sciocche accuse che gli erano volgarmente accagionate, faccendo ne' suoi privati ragionamenti vedere altrui quanto bene e veracemente questo autore ragionato avesse.

(*a*) Vedasi l'elogio che ne fa il Sig. Giovanni Clerico nella sua Biblioteca scelta tom. 20. pag. 169, ed il Sig. Apostolo Zeno nel vol. 1. delle sue lettere.

(*b*) Lettera di Carlo Giannone a suo fratello in data degli 11 Maggio 1725.

ſe (*a*). Laonde i Miniſtri della *Giunta* dall' autorità di coteſti valentuomini incoraggiati e dalla conſiderazione d'altri più rilevanti riguardi erano già aſſai bene diſpoſti in favore del Giannone e contro alla Curia Arciveſcovile di Napoli, non meno ch' erano in Vienna i Reggenti del Conſiglio di Spagna. Di che il noſtro autore e i ſuoi amici preſero ſperanza che prima che terminato foſſe quell' anno 1723, con ſolenni e vigoroſi modi rimaneſſero disfatti i diſegni de' ſuoi avverſarii e rotte le loro reti. (*b*). Ma coſtoro che hanno vanto di non mancar giammai d'accortezza, ſapevano bene vegghiare a più occhi ſopra ogni particolare di quella faccenda; e mirando nella ſcomunica d'un uomo privato impegnata da vero l'autorità pubblica e la poteſtà del ſovrano, s'avviſarono più toſto che reſtarne al di ſotto con iſcorno, prevenirne deſtramente i colpi; e laddove prima il Cardinal Arciveſcovo Pignatelli, comechè da replicate iſtanze del Giannone ſollicitato, non volle mai dare orecchio a veruna compoſizione: or ch' egli guardò da vicino il tempo meno propizio e ſtabilito nel *Conſiglio Collaterale* il dì 26 d'Ottobre per dovervisi tenere la *Giunta* di *Giuriſdizione*, non indugiò a mettere il primo in mezzo propoſizioni d'accordo. Queſte furono deſtramente comunicate per via del P. Cillis al Preſidente Argento ne' primi dì di Ottobre; e coſtui che non eſtimava, ovvero per meglio dire, non volea far rumore in quella biſogna, accoltele grazioſamente, fece sì che Carlo Giannone s'andaſſe dal nominato Padre a trattare ſecolui del più atto e convenevole modo da mettere le coſe d'accordo. Io non ſaprei bene deſcrivere quanto da quello ch' era, cangiato trovò Carlo coteſto ſcaltrito Padre, dirò ſolamente che in più abboccamenti che il Giannone ebbe con lui, egli non veſtì che l'abito di corteſia e di gentilezza, non favellò che in molli e melate parole, nè verun ſuo partito fu mai rigettato ch' e' pronto non foſſe e deſtro a proporne degli altri: infino a che fu tra di loro convenuto col parere ed approvazione del Preſidente Argento che il Giannone ſcriveſſe una privata lettera al Cardinal Pignatelli, nella quale cercandogli ſcuſa del non aver dimandata l'arciveſcovile licenza per l'impreſſione de' ſuoi libri, poichè credeva che l'impetrazione di queſta s'andaſſe a carico dello ſtampatore ovvero del padrone della ſtampa, il pregaſſe quindi a volerlo aſſolvere della cenſura per queſta cagione contro di ſè fulminata dalla ſua Arciveſcovile Corte; in viſta della qual lettera il Cardinale gli avreb-

(*a*) Lettera di Carlo al ſud. degli 11 Giugno 1723. „ L'Abate di Miro non potete
„ credere quanto ſia impegnato a difendere il voſtro libro, mentre cogli amici ogni
„ giorno che gli fanno oppoſizioni, ſi ſerra nella ſua cella con loro, e poi gl' illumi-
„ na e lor fa lezioni veramente apoſtoliche ed erudite ".

(*c*) Lettera del Giannone a Carlo ſuo fratello de' 9 Ottobre, 6, e 13 Novembre 1723.

avrebbe accordata l'affoluzione richiefta fu d'un privato foglio. E conciofliacchè il Cardinal Pignatelli ad altro non mirava col dare al Giannone in sì fatta guifa l'affoluzione, fe non che ad ammorzare il fufcitato fuoco, e rattenere in qualche modo le gagliarde rifoluzioni che i Miniftri della *Giunta* minacciavano di dover prendere tra pochi giorni, fu prefto il P. Cillis a proporre per efpediente che, poichè non v'era baftante tempo ad attendere di Vienna l'original lettera del Giannone, la fi fcriveffe da chicchefia a nome di coftui ed anzi che giugneffe il dì ftabilito in *Collaterale* per la *Giunta*, fi prefentaffe al Cardinal Arcivefcovo. Di fatto la lettera fu concepita e diftefa nella ftanza del P. Cillis colla data de 2 di Ottobre del 1723, e'l tenore può leggerfi nella nota (*a*). In vifta di quefta lettera, fatto trafcorrere, per dare all' affare qualche color verifimile, un difcreto termine, dal Cardinal Pignatelli ne fu dettata l'affoluzione fotto l'efemplare di effa (*b*) nel dì 22 d'Ottobre dello fteffo anno 1723.

Fu quefta privata lettera d'affoluzione trafmeffa incontanente in Vienna nelle mani del Giannone, il quale come l'ebbe participata a' Reggenti del Configlio di Spagna, coftoro fi moftrarono poco foddisfatti del modo che s'era in Napoli tenuto per menar quell' affare a tale conchiufione, che ben rifpondeva d'una parte alle mire del Cardinal Arcivefcovo, ma loro non fembrava dall' altra atta e proporzionata a faldare i pregiudizj ed i gravi oltraggi ch' avea quella cenfura apportati alle fupreme regalie dello ftato, le quali non altramente che in folenne ed efemplar guifa eftimavano que' Signori ch' effer doveano vendi-

(*a*) Copia. — Eminentiffimo Signore. „ Mi viene fcritto da Napoli d'effer fi dalla Curia di V. E. proceduto contro di me a cenfure, per aver io fatto „ ftampare la mia opera della Storia Civile del regno di Napoli fenza licenza della me- „ defima Arcivefcovile Curia, la qual opera fottopongo alla cenfura della S. Madre „ Chiefa, fe mai in quella vi foffe errore involontariamente trafcorfo. Mi dichiaro „ effer ciò fucceduto per ignoranza, fupponendo che detta licenza aveffe dovuto an- „ dare a carico dell' impreffore o del padrone della ftampa; onde pentito ne chiedo „ perdono, fupplicandola umilmente a voler dare gli ordini per la mia affoluzione, „ come lo fpero dalla fomma fua benignità e clemenza; e riverentemente mi fotto- „ fcrivo. Di V. E. Umiliffimo e Divotiffimo Servitore
Pietro Giannone.

Vienna 2 Ottobre 1723.

(*b*) *Attenta fupradicta copia epiftolae U. J. Doctoris Petri Giannone tranfcriptae a fuo originali cum quo concordat, ejusdemque tenore involuntarii erroris, benigne procedendo fecundum regulam, & vifcera S. Matris Ecclefiae erga poenitentes, delegamus & committimus facultatem abfolvendi praedictum Oratorem cuicumque Confeffario ab eo eligendo, approbato tamen ab Ordinario loci; conditione adiecta ut in futurum abftineat fimilia perpetrare, & poenitentiam imponendam a Confeffario adimpleat, & fatisfaciat, &c. alias &c. Datum Neapoli in noftro Archiepifcopali Palatio die 22 Octobris 1723. — Francifcus Cardinalis Pignatellus Archiepifcopus. De mandato Eminentiffimi, & Reverendiffimi Domini mei Archiepifcopi Jacobus Collez Secretarius. Adeft Sigillum.*
La foprafcritta affoluzione da me fi conferva originalmente.

dicate, dappoichè in violento e pubblico modo erano state offese. (*a*). Essi consideravano la causa perchè quella era stata fulminata, siccome una scandalosa usurpazione che gli Ecclesiastici tentavano di fare su'l dritto temporale de' principi, qual si è quello della stampa e revisione de' libri che alla sovrana ordinazione ed economia compete del tutto, senza che i Chierici abbiano alcun titolo legittimo a prenderne conoscenza. Questa considerazione e i dilicati effetti di essa aveano messa spezialmente nell' animo di Carlo VI l'Arcivescovo di Valenza, il Reggente Perlongo, e'l Reggente Fiscale Riccardi; cosicchè nulla meno ch' era ad essoloro sembrato parve ancora all' Imperadore un rimedio pregiudiziale a' suoi dritti quello dell' assoluzione conceduta al Giannone. Costui ci narra nelle sue lettere (*b*) quanta fatica egli ebbe a durare per persuader costoro che sì fatta assoluzione da lui non ricevuta che privatamente ed in segreto niun danno dovea arrecare a' regali dritti, i quali non resterebbeno contuttociò di non essere in pubblica e solenne guisa riparati per opera del Presidente Argento dalla *Giunta di Giurisdizione*. A questo patto essi al fine s'acchetarono, fuori del solo Reggente Riccardi il quale volea in ciò, siccome in ogni altra cosa, adempiere esattamente al suo dover di Fiscale. (*c*).

Mentre sì fatte cose s'agitavano in Vienna, e mezzi e ragioni si proponevano da cavare di cotal fatto franca ed illesa la regale Giurisdizione, non si trascurava in Napoli, quanto le narrate circostanze il soffrivano, d'averla sotto alcun riguardo e considerazione. In fatti comechè ciascuno de' Ministri della *Giunta* fosse informato della privata assoluzione mandata al Giannone dal Cardinal Pignatelli, non si lasciò tuttavia di ragunare nel *Consiglio Collaterale* al dì stabilito de' 26 di Ottobre la *Giunta di Giurisdizione*.

Intervennero in questa il Vicerè Cardinal d'Althan siccome Capo, i Reggenti Mauleon, Mazzaccara, Ulloa, Alvarez, Giovene, e Pisacane, il Presidente del Sagro Consiglio Argento in qualità di Delegato della Reale Giurisdizione, i quattro Capi delle Ruote del Sagro Consiglio D. Francesco Solanes, D. Benedetto Valdetaro, D. Agnello Cappellari, e D. Carlo Carmignano, il Consultore del Cappellano Maggiore D. Bartolomeo Positano, l'Avvocato Fiscale del Real patrimonio D. Lodovico Paternò, e'l Fiscal Criminale D. Cesare Buonvicino. (*d*). Il

(*a*) Lettere del Giannone a suo fratello de' 6, e de' 13 Novembre 1723. Lettera del Giannone al Presidente Argento de' 13 Novembre 1723.

(*b*) Lettera del Giannone a suo fratello de' 13 Novembre 1723. Lettera al Presidente Argento nella stessa data.

(*c*) Lettera al Presidente Argento de' 13 Novembre 1723.

(*d*) Libro de' Notamenti del *Consiglio Collaterale* all' anno 1723 sotto al Segretariato di Francesco Santoro.

Il Presidente Argento ſiccome *Commeſſario* di queſto affare propoſe in prima largamente tutte le ragioni, onde la fulminazione di quella ſcomunica ſi convinceva nulla ed irragionevole; ſi diſteſe con varie pruove e con abbondante erudizione a far manifeſto il forte pregiudizio, che quindi ridondava alla ſovrana autorità del principe, ch' egli dimoſtrò d'eſſere doppiamente offeſa e pe'l nuovo e ſtrano dritto del rivedere i libri che vanno alla ſtampa il quale ad onta della poteſtà ſecolare pretendea d'uſurpare la Corte Arciveſcovile, e per le ragioni ed autorità onde queſta ſi valea a conſermare coteſta ſùa pretenſione, le quali tutte altronde non naſcevano che da bolle di Pontefici, da ſtabilimenti di Concilj, e da editti d'Arciveſcovi non accettati giammai nel Regno anzi più e più volte rigettati eſpreſſamente, com' era la Coſtituzione di Lion X *de Impreſſione librorum* letta nel Concilio di Laterano nell' anno 1715 (§), la Regola 10 dell' *Indice* Romano, il Sinodo Dioceſano tenuto in Napoli dal Cardinal Cantelmi, e l'Editto del 1707 del Cardinal Pignatelli ſuo ſucceſſore. Non laſciò ancora il Preſidente di corroborare i ſuoi detti ed argomenti con varii eſempii di ſimile natura ſucceduti nel regno ſteſſo di Napoli, e coll' uſo e colla pratica di più altri principati cattolici di Europa. In ſomma poi d'aver raccolto ed in alcuna parte ancora migliorato nel lungo ſuo e dotto voto quanto dal Giannone s'era ſcritto a difeſa di ſè e della Real Giuriſdizione dal capitolo ſeſto fino al decimo del *Trattato de' Rimedii contro alle ſcomuniche invalide:* egli conchiuſe finalmente così: „ Che queſta „ materia, ſebbene minima, dovea però ſommamente riguardarſi, per- „ chè può portare molti inconvenienti, non potendoſi dubitare che „ porta con ſè inevitabili pregiudizj alla (Reale) Giuriſdizione, ſpezial- „ mente che la proibizione non ſi fa per qualche errore, ma per ri- „ ſpetto della difeſa delle regalie. . . . . E che perciò dovea „ pigliarſi ogni più forte eſpediente per riſarcire la Reale Giuriſdizio- „ ne. Soggiunſe però d'aver inteſo che il Cardinale avea ſcritto per „ l'aſſoluzione del Giannone da farſi *a quolibet Confeſſario*, e che avea „ fatte levar le cenſure; ma ſiccome ciò era ſtato profittevole per la „ perſona di Giannone, non ſanava la ferita fatta alla Real Giuriſdizio- „ ne, la quale avea biſogno di rimedio forte; e perciò dovea eſatta- „ men-

(§) 1515. Gli anacroniſmi non eſſendo del guſto della ſtoria l'autore di queſta vita non ci ſaprà malgrado ſe coi torre due ſecoli da queſto calcolo cronologico noi facciamo ritornare alla tomba *Leone* X che il noſtro copiſta s'era ingegnato di far revivere a' noſtri giorni. Il pubblico reſterà certamente ſodisfatto della noſtra maniera di contare gli anni; ma egli lo ſarebbe ancor ſtato di vantaggio della riſurrezione di quel Pontefice il quale ſolo unendo a' lumi del ſecolo il ſuo nobile guſto per le muſe avrebbe potuto tirare dal letargo, in cui piacciondi di giacere in Italia l'architettura la pittura la ſcoltura la poeſia e l'eloquenza, e reſtituire all' antica patria degl' ingegni tutto il luſtro che hanno cominciato a richiamarvi la buona politica e la ſana filoſofia fattevi riſorgere dal *Gran Benedetto* XIV. *n. dell. ed.*

„ mente risolversi qual espediente avesse da prendersi per decoro del „ governo e di detta Reale Giurisdizione. (*a*).

Proposto in questa maniera l'affare del Presidente Argento, gli Avvocati Fiscali produssero le loro istanze, e prima il Fiscale Criminale ripigliando in breve le cose dette dal Presidente, ed alcune altre riflessioni aggiugnendovi sul vero sentimento ed autorità della bolla di Lione X: rivolto agli altri Ministri, propose loro „ ch' essendo questa la prima „ volta che accade questo caso, l'istanza sua era che si mandasse „ ambasciata al Cardinale, acciocchè dichiarasse nulle le censure, e nel „ caso contrario si passasse al sequestro de' beni temporali, alla carce„ razione de' parenti del Cardinale (§), ed agli altri espedienti economici „ so-

(*a*) Citato libro de' Notamenti, una copia de' quali per quanto si appartiene a questo affare si è trovata tra le memorie del Giannone.

(§) Quantunque non si possa senza ingiuria astener di commendare la bontà delle intenzioni del Sig. di *Buonvicino* non si può nemmeno senza stupore vedere in lui quanto un errore imbevuto nella fanciullezza ci feccia talvolta trascorrere al di là de' termini. Il suo zelo per gl' interessi del suo sovrano è degno di tutti gli elogj, il suo voto è pieno di fervore contro l'ingiustizie e l'ambizione: ma e'l suo zelo e'l suo voto dovrebbono esser stati esposti al riflesso di maggiori lumi e di piu di moderazione. Se il Cardinale di Napoli si era giustamente attirato il braccio irato dello *stato* dovee questo perciò colpire ingiustamente i parenti del Cardinale? Non bisogna solamente punire il delitto; ma punirlo ne' termini dell' equite e della ragione. Un consiglier che incolpa l'innocenza divien cosi irragionevole quanto un giudice che assolve il delinquente, e la giustizia deve dettare le sentenze, come l'imparzialità dare i suffraggj. Ma quante volte si è veduto che l'influenza d'un' *opinione popolare* o ricevuta *senza criterio* ebbia involontariamente fatto deviar l'uomo dal dritto sentiere in cui egli credeva non pertanto di trovarsi in cammino? Tale appunto è il caso del Sig. di *Buonvicino*. Fascinato dall' ignorauta e dagli errori più comuni e più folti e' suoi tempi egli era buonamente persuaso che i *cherici* non debbieno quel medesimo grado di *obedienza* al *principe* di *sommessione* alle sue leggi di *ajuto* ne' suoi bisogni politici e di *zelo* pe' suoi interessi temporali in somma che essi non siano *sudditi dello stato* colle medesime *obbligazioni* e sotto li medesimi *gastighi* che le altre classi componenti la *ierarchia civile*. La giusta idea che fossero i cherici ministri del regno del cielo gli evea esentati da tutti i pesi del regno della terra; e la cura destinata loro delle anime e dell' osservanza del CULTO *divino* gli ha oltre misura arricchiti di beni e privilegj in questo mondo. Non è giè nostra intenzione di entrare qui in discussioni teologiche o giurisdizionali; e molto meno di diminuire in nulla la vantaggiosa opinione del *clero* presso el popolo: qeel *ministri* della *religione* gli rispettiamo nel fondo del cnore, e quai depositarj de' sacri misterj eppena prostrati osiamo venerare le subblimi verità che vi si ascondono. La religione è una delle *prime leggi fondamentali* dello *stato*; e'l seeso di tali leggi non dee mai fare l'oggetto delle discussioni del semplice cittadino. In questo le sua curiosità erresta i passi, e la sua lingua non dee nemmeno parlarne con indifferenza. Al conseglio del *sovrano* eppartiene il decidere della loro inutilità o vantaggj; siccome la sole sua suprema potestà ne crea o depone i ministri, ne fissa o sospende l'esercizio i riti le fonzioni, ne spiega o vela le dottrine, o le vendica altere ed abroge conformente ai lami che su di ciò le *Divinità*, di cui egli è il rappresentante, gl' ispira. Dico la *Divinità* perchè altrimenti che significherebbe quel DEI GRATIA REX? Ascoltare ed obedire, ecco dunque in questo caso il dovere del suddito.

Ciò che noi ci proponiamo di far qui brevemente osservare sono alcuni pochi rapporti ch' e' v' ha tra i ministri della religione e gli altri ordini della società o dello stato, gli obblighi che vicendevolmente gli legano, i mali che dall' ignoranza e molto più dall' inosservanza di questi possono risultare a' cittadini in particolare ed al *buongoverno* della nasione in generale, siccome i beni che ad entrambi la lor conoscenza ed uso proccura. Ad un ordine di cittadini che edempie il suo dovere è permesso l'esame de' doveri e della condotta degli ordini suoi colleghi; e la diffidenza su questo articolo lungi di esser un' offesa dovrebbe anzi esser riguardata come il più sicuro mezzo da prevenire le sorprese e le insidie a' proprj diritti. La negligenza di questo esame e l'essersi ordinariamente riposta più

„ soliti a pigliarsi in simili materie dalla Regale Giurisdizione ". Il Fiscale del Real Patrimonio venne distintamente osservando che la censura contr' al Giannone fulminata era per più capi ingiusta ed abusiva, e per più altri irregolare e nulla, ond' egli si conchiudeva ch' ap-

più buona fede in un ordine di cittadini che in un altro è forse la vera cagione dell' estrema inuguaglianza di fortune e di credito che tra di essi quasi in tutti i paesi si osserva, cosicchè mentre per esempio l'*ordine ecclesiastico* giace oppresso dal peso de' suoi sterminati onori e ricchezze il *militare* pel disprezzo e miseria in cui si vede depresso è sovvente obbligato a divenir fellone e'l *magistrato* venale. Tali disordini seguiti, addio costumi, addio leggi, addio stato! A prevenire dunque tanta ruina e' sarebbe d'uopo proporzionare all' indole della nazione, ed alla temperatura del suolo e del clima non solo il numero di cotali ordini ma con una precisione inviolabile determinare di ciascuno le fonzioni l'autorità le pene e le ricompense; non già a capriccio, ma sulla bilancia dell' imparzialità e della ragione. Il più di favore verso l'uno di questi ordini genera tra di loro l'invidia e la gelosia e per conseguenza gli rende poco d'accordo: il proteggergli all' incontro egualmente sarebbe fargli tutti a gara armonicamente concorrere al sublime ed unico scopo della loro istituzione la *felicità dello stato* SALUS POPULI.

Il *clero* suole per sua istituzione esser destinato ad ispirar la *virtù*, il magistrato ad estirpare il *vizio*, e'l militare prende per oggetto delle sue mire la *vera gloria* e'l *valore*: il primo previene i peccati più coll' esempio che co' precetti, l'altro punisce i delitti senza aver umani riguardi, e'l terzo combatte intrepido i nemici dello stato al di fuori e ne mantiene la legittima autorità al di dentro: l'uno fa i cittadini *buoni*, il secondo *giusti*, e l'altro stima lieve sacrificio la vita alla salvezza della patria. Ecco presso a poco a che si riduce fra tutti i popoli associati il numero di sì fatti ordini e l'oggetto delle loro cariche. Il confondarle a più persone sarebbe veramente obbligare ciascuno di loro a divenire eccellente nel suo dipartimento: mille monumenti però attestano essersi con felicità trovati uniti in un solo uomo. *Giulio Cesare* fu *prete giudice* e *generale*, e *Giulio Pontefice* maneggiò con pari destrezza il codice la spada ed l'incensiere. La *genesi* non adduce altri esempj.

Il prevenire i peccati e sopra tutto que' che la prudenza umana deve nè può altrimenti non involare alla vigilanza del magistrato, la purità delle coscienze in somma, è propriamente l'oggetto delle sollecitudini del *sacerdozio*. Grande oggetto al certo! e di un maneggio ancor più delicato! Ma dispensa egli il ministro d'aver la coscienza così pura quanto ogni altro cittadino? E può il *sacerdote* averla pura se egli ricusa di compire i suoi doveri a questo riguardo? No certamente. „ La religione e sopratutto la vera religione ordina „ agli uomini di amarsi, vuole che ciaschedun popolo abbia le migliori leggi *politiche* le mi- „ gliori leggi *civili*, affinchè elle siano dopo di essa il maggior bene che gli uomini possano „ dare e ricevere ". Ella impone dunque a' suoi ministri l'osservanza di queste leggi con più rassegnazione ed amore che agli altri cittadini. Essi devono dare l'esempio: la loro condotta è la base della purità delle coscienze de' popoli.

Ma parlando a cuore aperto hanno eglino da più secoli mal dato o danno tuttora un tale esempio? Le loro *immunità personali*, l'esenzioni de' loro beni da' tributi, le giurisdizioni usurpate, gl' immensi acquisti sorpresi, la maniera rigogliosa con cui hanno sempre sostenuto tali giurisdizioni ed acquisti, le dottrine bizzarre da loro insegnate a tal fine, e tanti altri loro pretesi privilegj diritti e riguardi non sono eglino nel fondo tante manifeste infrazioni delle leggi *politiche* e *civili*? Essi sono troppo ragionevoli onde volere sottrarsi all' evidenza di questo argomento. Noi non parliamo a sacerdoti di Cibele o di Bacco, a' bonzi o agl' imanni, e molto meno a' preti di *Hume* o di *Rousseau*: noi ci lusinghiamo di ragionare co' ministri della vera religione e fra quelli sopra tutto con que' d'Italia li quali si son quasi sempre distinti per l'affabilità e dolcezza del loro carattere nommeno che per l'abborrimento pel bigottismo e l'intolleranza. In quella bella regione d'Europa essi non han mai fatto scannare i loro concittadini per una *virgola* o *paragrafo*: contenti di annunciare la pura fede essi han deplorato un sì strano furore ne' Francesi Inglesi Fiaminghi ed Alemanni. Perseguitarono, egli è vero, il *Galilei* ed arsero vivo *Giordano Bruno*: ma il sistema del Galilei è ora insegnato nelle pubbliche scuole di Roma, e Giordano Bruno era, a ciò che si pretende, un ateo: tali ribelli della divinità devono esser puniti con maggior rigore che i ribelli de' principi che la rappresentano; egli fu d'altronde punito dove le fonzioni del sacerdote non usurpano nulla dell' autorità del principe.

Moral and political essays ess. 24, Contrat Social liv. VI. ch. VIII.

Gli ecclesiastici d'Italia, perchè con essoloro vogliamo nel presente raggionamento restringerci, godono un po a torto d'esorbitanti vantaggj, dalli quali i militari ed i magistrati si vedono forse con ingiustizia intieramente esclusi. Non vi ha una contea baronia o altro simile feudo, non v'ha una rendita stabile e fissa, un' abitazione comoda e decorosa destinata a compensare i sudori d'un *ministro di stato* d'un *presidente* d'un *consigliere* o d'un *genera-*

appartenendo al principe il prenderne cognizione, faceva iſtanza „ che ſi ammoniſca la Corte Arciveſcovile, acciocchè dichiaraſſe nulle „ le dette cenſure, e ſi rinnovaſſero le prammatiche colle quali ſta determinato che non ſi ſtampaſſero libri, ſe non colla licenza del Vicerè e del Conſiglio Collaterale ".

Non ſi procedette più oltra di queſto in quel dì poichè, *eſſendo l'ora tarda* (*a*), il Cardinal Vicerè ordinò che in altro giorno ſi radunaſſero i Miniſtri della *Giunta*, affine di dare i voti loro. Vera coſa è che il Cardinal Pignatelli ſeppe sì accortamente maneggiarſi col Cardinal

(*a*) Libro de' Notamenti del *Conſiglio Collaterale* all' anno, e luogo citato.

rale, una ſemplice gratificazione accordata loro dal ſovrano *amovibile* e meno eſteſa per lo più de' loro indiſpenſabili biſogni è l'unico guiderdone di cui devono contentarſi: dovecchè tanti *guardiani priori veſcovi* ed *abati* poſſedono ſotto queſto titolo de' pingui feudi e rendite fiſſe intatte da peſi de' ſovrani ed intangibili, e le loro abitazioni fanno ſcorno a quelle de' principi. I frati, comecchè *giurino ſolennemente* di oſſervare una maggiore povertà del clero ſecolare, ſono nondimeno andati più oltre nell' accumulare ciò che dovrebbe fare l'oggetto della loro avverſione, tanto egli è vero di noi altri mortali che

nitimur in vetitum ſemper cupimusque negata!

Eſſi han tolto a' poveri ſecolari i mezzi da potere ſuſſiſtere. In coſcienza potrebbono eſſi occupare nelle univerſità le cattedre, nelle corti le cariche, nelle parochie i pulpiti e fino nelle caſe l'intendenza degli affari domeſtici? Potrebbono ſenza arroſſire far da ſpeziale da mercante da vino e da banchiere? Può ſenza rimorſo un *definitore*, un *eſprovinciale* poſſedere centinaja di paja di calzette mentre centinaja di migliaja de' ſuoi concittadini non hanno nè calzette nè ſcarpe?

Inquanto al loro numero egli è divenuto così eceſſivo che ſe i principi non vi mettono preſto rimedio il loro vortice aſſorbirà fra poco tutti gli altri ordini della ſocietà e con eſſoloro inghiottirà l'intiero ſtato. Non ſi potrebbe veramente qui dire ſe il fatto numero ſia neceſſario al fine a cui da prima furono eſſi iſtituiti; ma ſe la pratica della *Biſcaja* e della *Olanda* può ſervire di norma agli altri paeſi egli deve eſſere eceſſivamente ſuperfluo. In Biſcaja non v' ha che 6 conventi in tutto cinque di frati ed uno di ſuore, e gli abitanti non ſono meno zelanti della loro religione, paſſano anzi per eſſere i più induſtrioſi e i più fedeli ſudditi della monarchia delle Spagne: negli ſtati della Repubblica d'Olanda gli abitanti ed i preti vi ſono in una ragione maggiore di mille ad uno; e con tutto ciò quello ſtato può paſſare per uno de' più manſueti ovili che il genere umano s'abbia. Donde viene dunque che il minimo villaggio d'Italia debba eſſer retto da 50 o ſeſſanta preti ſenza contare gl' iniziati di altro rango? Evvi il cuore umano così corrotto? O il clero idropico per gli agj divenuto incapace ad iſtruire? Contro l'uno o l'altro deve deporre il dilemma. Le città vi pullulano di campanili ed i conventi fanno ombra al ſole. V' ha in qualcheduna di eſſe 25 conventi di frati o ſuore di S. Domenico 7 colleggj di Geſuiti altrettante caſe di Teatini una ventina o trentina di monaſterj di frati franceſcani forſe cencinquanta altri di diverſi ordini religioſi di ambi i ſeſſi e più di quattro o cinquecento altre chieſe e cappelle di minor conto: ma non vi ſono all' incontro che 36 ſmilze parocchie, veruno oſſervatorio aſtronomico, verun' academia di pittura di ſcoltura d'architettura di chirurgia di agricultura o di altre arti o ſcienze, veruna buona ſabrica di panni o di tele, veruna buona manifattura di ſeta o di cottone, veruna biblioteca appartenente al pubblico, verun orto botanico o cabinetto di curiſità naturali o teatro anatomico, veruna ſcoola regolare di navigazione o dell' arte militare o della fabbrica de' vaſcelli; verun *raſpbuis e ſpinbuis*, veruna cura per rendere i porti netti e ſicuri le ſtrade comode ed agiate gli alberghi proprj e le città illuminate il commercio più vivo. Ecco la ſomma de' vantaggi de' cherici in Italia ed una parte degli ſvantaggi del reſto de' cittadini. Penſano i primi di dover ſempre ſentire i comodi della ſocietà ſenza mai ſentirne alcun peſo? Che la bilancia penderà ſempre a lor favore? Che non vi ſarà mai da ſperar l'equilibrio per gli ultimi? I popoli s'illuminano, il magiſtrato riprende i ſuoi diritti, il militare rivendica i ſuoi onori, l'amor della patria e del ſovrano creſce, il ſovrano aſpira alla felicità de' ſudditi, i *Buonvicini* ſen muojono, e la ragione e la filoſofia divenute adulte non faran più decretare per un eccleſiaſtico colpevole l'arreſto de' ſecolari innocenti. *n. dell' ed.*

Epitres diverſes t. 1. épit. VI. dans les notes.

nal d'Althan e per sè stesso, e per mezzo del Cardinal Cienfuegos (§) Gesuita e Ministro Cesareo in Roma (*b*), che non fece arrivar mai più quel giorno che pigliar si dovea nella *Giunta* la finale risoluzione. Ma questo non sembrerà strano a chi voglia riflettere a' fatti narrati di sopra, onde ben si ravvisa che il rumore per occasione di così fatte censure, e la prima sessione di essa con tanta solennità tenuta nel *Consiglio Collaterale*, non ebbero altro fine che d'appagare in qualche modo sì la curiosità e'l desiderio del pubblico, che il romoreggiante zelo d'alcuni Reggenti del Consiglio di Spagna e di qualch' altro Ministro della Corte Imperiale, i quali siccome si mostrarono da prima mal disposti verso la Curia Arcivescovile di Napoli, così in appresso si dette loro a credere con pratiche ed artifizii ch' egli era sufficiente compenso de' torti ricevuti dalla Real Giurisdizione il trovarsi per futuro ricordo e per certa norma de' casi avvenire registrato ne' libri de' Notamenti del *Collaterale* lo stabilimento d'una così fatta Giunta, ed i voti di tre principali Ministri di esse.

Il Giannone in tanto, pria col mezzo del Cavalier Garelli ed indi coll' essere spesse volte ammesso a' loro privati ragionamenti, avea saputo interessar fortemente a suo favore ed in questo affare, ed in tutti gli altri che toccavano la sua persona, il Principe Eugenio di Savoja, e'l Gran Cancelliere Zinzendorf, i più interi e ragguardevoli personaggi che s'avesse Carlo VI. nella sua Corte. Costoro insieme con qualche altro de' principali Ministri tedeschi non si lasciarono in questa occorrenza travolgere così di leggieri da' segreti maneggi degli Ecclesiastici. Essi volevano e sopra fermi principii appoggiavano il lor parere presso l'Imperadore „ che la *Giunta di Giurisdizione* non dovesse „ arrestarsi nel mezzo, senza prendere veruna risoluzione proporzio- „ nata a riparare i danni sofferti dall' autorità regale; ch' altrimenti „ la nuova e straordinaria convocazione di quella, ch' avea mossa „ la curiosità e l'espettazione di tutti, e donde ognuno si promette- „ va una strepitosa riuscita, non sarebbe sicuramente per divenire se „ non che il soggetto dello scherno e delle risa non meno de' paesani e de' forestieri, che degli Ecclesiastici stessi e della Corte di „ Roma; il che per consequenza ridonderebbe in maggiore e più gra- „ ve discapito della podestà sovrana. Soggiungevano in oltre che i „ Chierici coll' assoluzione d'una invalida censura conceduta al Giannone, „ co-

(§) Il manoscritto porta *Cinfuegos*, ma la credenza quasi certa in cui si è dell' imperizia del copista in trascriver male questo come molti altri cognomi fa che contro all' uso finora nell' edizione di quest' opera tenuto, si sostituisca nel testo *Cienfuegos*. L'autore scuserà questa libertà. *n. dell' ed.*

(*b*) Lettera di Carlo Giannone a Pietro suo fratello in data del 1 di Settembre 1724.

„ comechè in privato, s'avevano certo appoggio e fondamento, qualun„ que e' si fosse, onde si saprebbono ben valere in appresso per difen„ dere i nuovi loro attentati e mantenersi nel possesso de' pretesi „ loro dritti avverso della Regale Giurisdizione, la quale niun atto „ espresso, od autorevole esempio del passato addurre giammai potrebbe „ a suo favore per rintuzzargli con fermezza ". Per queste ragioni ed altre simiglianti avvisavano il Principe Eugenio di Savoja, e'l Cancelliere Zinzendorf „ che la *Giunta* avesse a seguitare le sue sessioni, e „ dopo maturo esame risolvere su i mezzi più proprii e regolari da fa„ re quella volta per sempre ripentire la Corte Arcivescovile di Napo„ li del suo soverchio ardire ". (*a*). Confermava tuttociò il Reggente Fiscale Riccardi col suo sapere e colla sua autorità appresso gli altri principali Ministri della Corte Imperiale. (*b*). Ma prevalse questa volta nell' animo di Carlo VI, siccome per lo più solea, il contrario avviso del Sig. Perlas Marchese di Rialp e degli altri Ministri spagnuoli, lontano d'ogni strepito e rumore. Io non vo' entrare nel minuto racconto delle ragioni, onde costoro si mossero a così fattamente consigliare. Dirò solo la principale, la quale si fu che il Marchese Perlas volle serbare in questa occasione, siccome in molte altre, alcun riguardo cogli Ecclesiastici, per fare miglior servigio alla Corte di Roma, da cui egli non potea che sperarne ricompensa nella persona di suo figlio ch' era Prelato in quella Corte, e di suo fratello già Arcivescovo di Salerno (*c*). Questa fu la cagione potissima da cui egli fu spinto a fare sotto altro sembiante aggradire all' Imperador Carlo VI. il suo sentimento, perchè fu imposto allo affar presente perpetuo silenzio ed in Vienna ed in Napoli. Nè io credo ch' altro impegno, fuor di questo, lo strignesse a tener sempre il Giannone lontano da ogni carica, di cui la Corte di Vienna provvedeva giornalmente le persone d'assai minor merito del suo. (§).

Sia-

(*a*) Lettere del Giannone a Carlo suo fratello scritte ne' mesi di Novembre e Dicembre 1723, e di Gennajo e Febrajo 1724.

(*b*) Citata Lettera.

(*c*) Citata lettera e spezialmente quella de' 25 Novembre 1724.

(§) Il corto raggionamento quì sopra tenuto dal *Principe Eugenio* mostra la saviezza che questo eroe fece sempre spiccare nommeno nelle sue militari imprese che nel maneggio degli affari politici: siccome all' incontro nolla degrada più la dignità e'l dovere d'un ministro di stato quanto la condotta tenuta sul proposito del Giannone dal *Marchese Perlas*. L'un impiega l'amore della verità e i sentimenti d'un' anima grande per reprimere le *pietose invasioni de' preti* e sostenere con disinteresse i diritti del *principato* e della *ragion civile*: il secondo fa valere i pregiudizj e le basse frodi per servire il suo proprio interesse a vantaggio d'un ingiusto e sordo invasore ed a' danni della legittima autorità del sovrano. Chi non vede anche in questa picciola congiuntura la magnanimità dell' uno, e lo spirito allucinato e meschino dell' altro? . . . .
Un generale che facesse proditoriamente entrare il nemico in una piazza o provincia del suo

Siamo già all' anno 1724, nel quale terminato che fu l'affare della ſcomunica nel modo poc' anzi riferito, il Giannone penſò coll' avviſo e coll' efficace aſſiſtenza del Cavalier Garelli di ſupplicare ed a voce, ed in iſcritto la M. dell' Imperadore, perchè compiacendoſi del tributo offertogli nell' opera delle ſue forze e della ſua perſona, ſotto la imperiale protezione il riceveſſe e ne' ſuoi ſervigii l'impiegaſſe. Il Garelli per quanto valea appreſſo l'Imperadore ch' era molto, avea antecedentemente piegato il coſtui animo inverſo il Giannone nè ciò gli riuſcì malagevole, poichè ſpezialmente S. M. I. s'ebbe letto nel ſuo ſoggiorno di Praga la *Storia Civile*, e quindi compreſo di quanto vantaggio era queſt' opera a' ſuoi ſovrani dritti, e di qual merito foſſe adorno il ſuo autore. Confermarono via più l'animo dell' Imperadore in queſta favorevole diſpoſizione il Gran Cancelliere Zinzendorf e'l Principe Eugenio di Savoja ottimo conoſcitore quanto mai alcun altro del valore del Giannone ma ſopra tutti il protettore più impegnato che queſti s'aveſſe nella Corte di Vienna. Dopo di aver diſpoſto ſomiglianti apparecchi il Giannone ottenne una privata udienza dall' Imperadore proccuratagli dallo ſteſſo Gran Cancelliere di Corte. In queſta e' gli fece preſenti i ſervigii preſtati alla Corona colla ſua opera: lo ſdegno perciò incorſo e'l furore de' frati e della Corte Romana: i diſagi e le perſecuzioni ſofferte: i pericoli a' quali egli era ſtato eſpoſto inſieme colla ſua famiglia: le circoſtanze della ſua fuggita e del ſollecito allontanamento ſuo della padria: e finalmente il ſuo ricovero in Vienna; quindi domandò a S. M. I. vigoroſa protezione e ſoſtegno contro a' potenti ſuoi nimici, ed alcun ſovrano compenſo alle ſue fatiche ed a' ſuoi travagli. Egli fu aſcoltato dall' Imperadore in queſta volta ed in più altre che vi fu ammeſſo a particolare ragionamento con molta piacevolezza, e con sì fatti ſegni di gradimento ch' e' concepì quaſi che certa ſperanza di dover eſſere dalla imperiale munificenza onorato di qualche carica o ne' Tribunali di Napoli ove tendeano ſpezialmente le ſue mire, ovvero in alcun altro degli ſtati ſoggetti alla caſa d'Auſtria. (*a*). Per agevolare ancor più la via al ſovrano favore egli cercò di renderſi benevolo il Marcheſe Perlas ch' era lo ſtrumento principale e l'aſſoluto diſpenſatore di quella mercede che chiedeva. Non l'udì queſto miniſtro di mala voglia ſiccome colui che non era interiormente mal diſpoſto contro il noſtro autore; ma le narrate circoſtanze in cui allor ſi trovava colla Corte di Roma gli fecero tenere un diſcorſo pieno

(*a*) Lettere del Giannone a ſuo fratello ſcritte in varii meſi dell' anno 1724.

ſuo principe ſarebbe egli più reo d'un miniſtro che gli faceſſe perdere un diritto della corona? La condotta del *Marcheſe Perlas* fe che la *poteſtà laicale* nel regno di Napoli ſoffra tuttavia neghittoſa nelle mani del *potere eccleſiaſtico* la metà del diritto della reviſione de' libri a lei unicamente ſpettante; ed una ſimile condotta ha dato luogo in tutti i paeſi ed in tutti i tempi alle moſtruoſe uſurpazioni del *clero. n. dell' ed.*

no di riguardo e di circospezione inverso gli Ecclesiastici, dando al Giannone una tacita riprensione delle maniere con costoro tenute nella sua *Storia Civile*. Il Giannone non volle a questo partirsi senza giusta replica, e perciò gli soggiunse ch' egli era stato male informato da' suoi avversarii de' modi e de' termini in che si conteneva la sua opera così in ordine alle cose che alla ragione di esprimerle; in oltre disse che per dimostrar vane le dicerie di costoro e' si contentava di mettere al confronto della sua opera le prediche del *Cardinal Casini* recitate in Corte di Roma alla presenza del Papa e de' Cardinali e più volte stampate in Roma ed in Milano, sempre con licenza ed approvazione degli Ecclesiastici; poichè egli si rendea certo che a chiunque volesse aver la pena di fare tal paragone apparirebbe senz' altro ch' e' non narrava degli abusi e delle corruttele degli ordini ecclesiastici, se non picciola parte di quello che un Cardinale sì dotto e piò rinfacciava loro a voce ed in iscritto. Il Marchese di Rialp dimostrò in qualche modo d'essere persuaso a' tali detti del Giannone, e con dolci e cortesi maniere congedandolo, lo assicurò sperar bene della imperiale beneficenza e della sua opera e favore. (*a*).

Comechè il favellare del Marchese Perlas dovesse far entrare il Giannone in forte sospetto degl' impegni e de' segreti maneggi già operati dalla Corte di Roma, e perciò in diffidenza dell' animo e della buona volontà di questo ministro: egli si lusingò tuttavia che nè quella positivamente insisterebbe contra di sè appo la Corte di Vienna, nè costui si opporrebbe direttamente a' suoi avanzamenti, contentandosi solo di non fargli dal canto suo veruno favorevole uffizio per gli riguardi che serbar volea colla Corte Romana. (*b*). Ma tutt' altro da quello ch' egli avvisato avea andò la bisogna, e l'evento dette a divedere dopo alcun corso di tempo a lui così bene che agli altri ch' e' si era ingannato di gran lunga; poichè nè la Corte di Roma non si restò mai per via del Cardinal Cienfuegos e per altri mezzi non meno valevoli, d'adoperare contra di lui forti e vigorosi uffizii, nè la Corte di Vienna o per meglio dire il Marchese di Rialp riputò sano consiglio il non soddisfarla in sì leggiero impegno ad un tempo in cui questo ministro sperava di ritrarre da quella Corte cose di gran momento e di sommo vantaggio pe'l suo sovrano e per sè egualmente. Di fatto il Giannone ebbe a replicar più volte le sue istanze e far continue sollecitazioni perchè in fine conseguisse dalla generosità di Carlo VI. una pensione di 1000 fiorini l'anno, la quale a sua elezione gli fu assegnata sulle regali entrate della Segreteria di Sicilia;

(*a*) Lettere del Giannone a suo fratello dell' anno 1724.

(*b*) Lettere del Giannone a suo fratello de' 30 Settembre, e de' 25 Novembre 1724.

lia; e forſechè nemmeno queſta egli avrebbe ottenuto ove il Cavalier Garelli preſſo il Marcheſe Perlas ed il Principe Eugenio di Savoja appo l'Imperadore adoperati non ſi foſſero con ogni sforzo ad impetrarcela. (*a*). Vera coſa è che l'imperial decreto de' 31 di Ottobre 1724, per cui gli venne fermato cotal aſſegnamento, eſpreſſo era ne' termini più onorevoli e decoroſi ed inſieme atti ad eccitare più elevati ed ambizioſi penſieri; tuttavolta non erano quelle che belle e magnifiche promeſſe da mantenerlo in iſperanza ed in parole. Ecco l'intiero tenore di queſto decreto in italiano, nel quale idioma il Giannone ſteſſo traſportollo dallo ſpagnuolo. . . . „ Avendo S. M. C. e C. preſenti gl'
„ importanti ſervigii fatti dall' Avvocato D. Pietro Giannone alla ſua
„ Real Corona, per aver ſoſtenuto con tanto vigore ne' ſuoi libri le
„ ſue regalie ed alte preminenze, avea riſoluto S. M. che foſſe im-
„ piegato in poſto conveniente alla ſua dottrina e merito; e perchè
„ preſentemente non vi è occaſione di vacanza, ha ſtimato ordinare
„ che intanto la ſerviſſe in queſta Corte preſſo la ſua imperial perſona,
„ ſomminiſtrandogli per ſuo ſoſtentamento fiorini 1000 l'anno da pa-
„ garſegli meſe per meſe. E perchè la ſua preciſa volontà è che con
„ effetto gli foſſero pagati, comanda a' ſuoi Uffiziali che dalla caſſa
„ ſegreta de' Spagnuoli meſe per meſe ſe gli pagaſſe il contingente di
„ fiorini 80; ovvero a ſua propria elezione queſto pagamento ſi aſſe-
„ gnaſſe ſopra i dritti della Segreteria di Sicilia incorporati a S. M.;
„ colla preciſa deſtinazione non però che ciò doveſſe eſeguirſi inſino a
„ tanto che non ſarà il medeſimo proveduto di poſto onorevole e con-
„ veniente a' ſuoi meriti ed eminente dottrina. Vienna li 31 Ot-
„ tobre 1724. — Il Marcheſe di Rialp. Al Preſidente del Supre-
„ mo Conſiglio di Spagna ". (*b*). Si congratularono ſecolui gli amici meno per la penſione ricevuta che per l'ampie ſperanze da cui veniva in così fatto decreto accompagnata. Que' che ne reſtarono ſopra ogni altro rallegrati fu il Principe Eugenio (§) e'l Cavalier Garel-

(*a*) Lettera degli 11 Novembre 1724. del Giannone al fratello.

(*b*) Regiſtrata in Vienna nella Segreteria del Reale ſuggello de' regali dritti del regno di Sicilia, a' 24 Novembre 1724.

(§) La ſtoria dell' arte della guerra conterà ſempre queſto *principe* fra i più gran maeſtri in tal arte che vi ſieno mai ſtati nel mondo, ma non ſi potrebbe determinare ſe gli annali delle lettere e del ſapere debbiano fare meno onorevole e grata memoria di lui che i faſti militari. La generoſa protezione accordata da lui al *Giannone*, allo sfortunato poeta *Rouſſeau* e quel che fece inverſo l'inſigne *Leibnitz* baſterebbono a farlo annoverare fra i più benefici *mecenati* che abbia mai incontrato la repubblica delle ſcienze. Egli avrebbe eſteſo ancor più oltre i ſuoi beneficj a queſto riguardo ſe egli aveſſe potuto iſpirare ſentimenti più grandi all' animo del principe di cui ſoſtenne la monarchia come egli ne reſe più dilatato e più fermo l'impero; e ſe quel buon ſovrano aveſſe ſaputo al nome accoppiare il genio d'*Auguſto*. Ma egli non appartiene che a' veri eroi il favorire il merito in ogni genere. *n. dell' ed.*

relli (*a*), alla vigorosa protezione de' quali egli era tenuto di ciò che impetrato avea ed era insieme appoggiato per quel più che sperava. Nè questa nondimeno nè quello sì magnifico imperiale decreto nè altri somiglianti che a questo conseguirono (*b*) durante il tempo che il Giannone dimorò in Vienna che fu fino all' anno 1734, gli apportarono fuor di questa verun' altra o maggiore o miglior mercede.

Proccurato che il Giannone si ebbe a questo modo un onorevole sostentamento in Vienna egli a null' altro badò dal 1725 in avanti, fuorchè a godersi all' aura della Corte ed in compagnia di pochi scelti amici quella tranquillità d'animo che perdut' avea fino dal primo istante della pubblicazione della sua opera ed ora in qualche maniera ricuperata. Il suo tenore di vita non fu diverso da quello d'un savio uomo e letterato. Egli impiegava il suo tempo parte nello studio della erudizione profana ed ecclesiastica in che avea pensiero di migliorarsi, parte nella considerazione degli affari e degli avvenimenti che di mano in mano intervenivano in quella Corte, e parte ancora alla condotta ed al maneggio di quelle cause o di tali altre particolari faccende che in qualità di giureconsulto e d'avvocato gli erano commesse da Napoli ovvero d'altronde. Egli si valse opportunamente per avanzare via più le sue cognizioni nella storia civile ed ecclesiastica, dell' ampia imperial libreria a cui libero avea l'ingresso, mercè il favore del bibliotecario ch' era il Cavalier Garelli il maggiore tra' suoi amici, e del custode il quale s'appellava il Sig. Niccolò Forlosia assai erudito gentiluomo napoletano. Il frutto di queste applicazioni fu il *Triregno* opera di cui ragioneremo in appesso, la quale il Giannone disegnò in Vienna ed ivi in buona parte distese e che dipoi terminò in Ginevra.

La Corte ed i tratti e gli andamenti di lei non furono meno vasto oggetto per le sue osservazioni e discorsi; e colla propria esperienza e colla guida del Cavalier Garelli da lunga stagione avezzo a conoscerne gl' intrighi, egli potè rendersene informato a dovere. I Napoletani siccome non erano da gran pezza usi a guardar da vicino un proprio principe e sua particolar corte, così secondo che essi capitavano in Vienna niuna maggior curiosità recavano seco che di rimirare sottilmente la Corte Imperiale ammirarne l'esterna magnificenza ed iscorgerne con at-

(*a*) Lettere scritte dal Giannone a suo fratello nel mese di Novembre 1724.

(*b*) Insorsero negli anni 1729 e 1730 varii intoppi nella Segreteria del *Real Suggello* per cui venne impedita al Giannone l'esazione del suo mensuale assegnamento. Questi ricorse alla Maestà di Carlo VI ed ottenne giusta la sue dimande più dispacci che tolsero di mezzo quegl' impedimenti. Quegli spezialmente che furono spediti in data de' 14 di Gennajo e de' 17 di Marzo del 1730, sono quasi concepiti ne' stessi termini che il primo imperial decreto qui sopra rapportato.

attento viso le massime e l'interna economia. V'erano singolarmente in questa Corte su' primi anni che il Giannone giunse in Vienna maneggi di molta considerazione e di gran conseguenza. Il Congresso di Cambrai, il trattato di pace che vi si conchiuse colla Spagna nel 1725 (§): il trattato della restituzione di Comacchio fermato già prima col Pontefice Innocenzio XIII indi sospeso colla sua morte e poi di nuovo ricominciato con Benedetto XIII suo successore: l'accomodamento delle differenze insorte per la Monarchia di Sicilia colla Corte di Roma proccurato dallo stesso Papa Benedetto XIII, erano, ciascheduno per sè, suggetti di molto rilievo ed espettazione e per conseguente di continuo e vario esame per gli spettatori. Senzachè non mancano giammai in corte di que' particolari casi e straordinarii accidenti che occupati tengono di continuo i curiosi occhi de' riguardanti. Il Giannone siccome uno di costoro non gli lasciava fuori della sua considerazione, secondochè a mano a mano succedevano; e quindi è che le sue lettere sono ripiene di così fatti racconti e di quelle più acconcie riflessioni che nascevano dalla qualità degli avvenimenti e dalle circostanze de' tempi. Io riferirò a suo luogo, per non isturbare l'ordine degli anni, il lungo e curioso carteggio ch' egli ebbe col Sig. Niccolò Cirillo intorno all' avventura di un cotal medico *Nigris* volgarmente detto il *Medico Impregnatore*, il quale fu a bella posta mandato in Vienna perchè si adoperasse colla sua arte ed industria di render feconda a maschio l'Imperatrice Elisabetta allora regnante. Mi piace solo qui di rapportare qualcheduno de più singolari avvenimenti ch' egli scrivea suo fratello e quello spezialmente che accadde nell' anno 1724 in occasione del partorire della Imperatrice e della curiosa gara tralle genti di Corte perciò suscitata. Queste sono le sue proprie paro-

(§) I forestieri che non avessero una piena conoscenza della lingua italiana tratti d'altronde dalla rapidità ordinaria nel leggere potrebbono credere che l'autore voglia qui indicare che la pace di cui e' fa motto sia stata conchiusa in *Cambrai* piuttosto che altrove. Il lettore si compiacera dunque d'avvertire che l'autore versato nella storia del *diritto civile* egualmente che in quella della *giurisprudenza politica* non avrebbe potuto prendere un simile abbaglio, essendo noto a tutta l'Europa l'esito del lungo ed infruttuoso *Congresso di Cambrai*, e che i plenipotenziarj che lo componevano vi passarono quattro anni non ad altro occupati *sino in banquetes y festines*, come dice il *Marchese di S. Filippo.*

Dopo l'adesione di *Filippo* V. Re delle Spagne al trattato della *quadruplice alleanza* colla quale dopo la morte del famoso Carlo XII. ricevettero l'ultimo crollo i giganteschi progetti del Cardinal *Alberoni*, la pace tra l'Imperatore e *Filippo* V. fu conchiusa a *Vienna*, e per parte della Corte di Spagna ella fu negoziata dal *Duca di Ripperda* in cui i Cortigiani hanno un esempio memorabile della rapida incostanza della fortuna, e con quanta ragione un divino poeta le abbia fatto cantare:

Lieve sono al par del vento:
Vario ho il volto, il piè fugace:
Or mi adiro, e in un momento
Or mi torno a serenar.
Sollevar le moli oppresse
Pria m'alletta; e poi mi piace
D'atterrar le moli stesse
Che ho sudato a sollevar.

n. dell' ed.

parole. (*a*) „ Mercordì la sera 5 del corrente mese ad ore otto secondo „ l'usanza di quì si sgravò la nostra Imperatrice e per le superstiziose e „ fanatiche predizioni pose in lutto la Corte e la città, quando contro „ il pazzo presagio intesero aver partorita una principessa non un prin- „ cipe. Non possiamo uscire da visioni e fantasime, le quali, ancor- „ chè non abbiano corpo, producono effetti sensibili e perniziosi; per- „ chè infinita è la schiera degli stolti. Le povere donne sono da com- „ patire perchè sono più acconcie a ricevere sì fatte imposture. Esse „ quì idolatrano *S. Giovanni Nepomuceno*, e lo hanno per Dio del segreto, „ ch' è quello che loro più deve premere, perchè questo buono prete „ di Praga ch' era confessore della Regina di Boemia moglie del Re „ Wincislao il quale fu figliuolo di Carlo IV Imperatore, costante- „ mente negò al Re di rivelar la confessione della moglie della quale „ avea sospetto non adulterasse; ed il Re barbaro e crudele lo fece pre- „ cipitare nel fiume ove affogò. Non è credibile quante apparizioni „ si narravano di questo Santo, che assicurava un Principe; e le Dame „ della Corte ne avevano già persuasa l'Imperatrice. A questo s'ag- „ giunse la predizione d'un Frate di S. Francesco, che ancorchè del „ Finale, si trova ora costà nel Cilento, il quale avea scritto al Refe- „ rendario delle poste Loccello che siccome avea indovinata la gravi- „ danza così stesse certo che l'Imperadrice avrebbe partorito il dì di „ *S. Vincenzo Ferreri* un maschio. Queste lettere il Loccello le mo- „ strò al Marchese Perlas a tutti della Corte ed a molti suoi amici ed „ arrivarono alle orecchie de' Regnanti. La casualità operò che ap- „ punto in cotesto giorno vennero i dolori alla Imperatrice, tanto che „ in palazzo e per tutta la città si sentivano voci di giubilo. Il savio „ Garelli fortemente riprendeva le Dame di Corte acciocchè non in- „ frascassero di queste fole la credula madre, perchè temeva non suc- „ cedendo il caso contro la sua espettazione, le sopragiugnesse qualche „ accidente. Ma questa principessa siccome molto savia soffrì il colpo „ con intrepidezza e con molto maggiore il magnanimo marito. Si spe- „ ra da' prudenti che apertasi la strada abbia a continuare in fecon- „ dità, e ciò che ora la Providenza divina ci ha tolto, abbiacelo a con- „ cedere appresso, essendo i Regii Sposi validi e giovani ". *Sog- giugne in un' altra (b)*. „ Non bisogna sgomentarsi per non averci Id- „ dio voluto dare questa consolazione di vedere alla luce un maschio: „ perchè se ciò fosse seguito chi avrebbe potuto soffrire l'alterigia e „ l'ambizione de' Catalani e degli altri Spagnuoli quì rifuggiti, i quali „ già avevano fatto fra di loro concerto che questo sarebbe stato dono „ di

(*a*) Lettera del Giannone al fratello degli 8 Aprile 1724.

(*b*) Scritta al fratello in data de' 15 Aprile 1724.

„ di S. Vincenzo Ferreri ſpagnuolo, e dato per reſtituire un ſucceſſore
„ a Carlo II nella monarchia di Spagna; e giuſta i loro calcoli lo fa-
„ cevano già Re di que' regni e tutto ſpagnuolo d'affezione; tanto che
„ non è mancato chi ponderaſſe che ſe ciò avveniva, le coſe di Cam-
„ brai ſi ſarebbero per noſtra parte aſſai più rallentate. Si era giunto
„ dalle fanatiche preſunzioni di coſtoro ſino a fare ſtampare qui un of-
„ ficio nuovo per detto Santo, e fatti intagliare molti rami per uſo
„ d'immagini e ritratti del Santo in ſeta ed in carta; e quando l'Im-
„ peratrice ſi poſe ſu la ſedia per partorire ſi vide tutta ingombra e
„ faſciata di queſte immagini e di reliquie ancora di queſto Santo che
„ non ſo come diavolo s'erano fatte venire di Spagna. I Tedeſchi vide-
„ ro poſto in pericolo il loro Santo Nepomuceno, perchè la Conteſſa
„ Caraffa Cardona dama ſpagnuola, che ſoſtiene con vigore in Corte
„ la nazione, in tutti i conti voleva che il nuovo Re di Spagna
„ ch' era per naſcere, ſi doveſſe al Ferreri, non già al Nepomu-
„ ceno. Iddio ha voluto confondere la coſtoro troppa fidanza e pre-
„ ſunzione ".

La città di Vienna più che ogni altra città capitale è il centro degli affari e de' negoziati di tutti gli ſtati ſottopoſti al dominio della Sereniſſima Caſa d'Auſtria, per ciaſcheduno de' quali v'è ſtabilito un Conſiglio ovvero un Tribunal ſupremo cui commeſſo è il governo e l'amminiſtrazione economica di quelli. La cura e'l regolamento delle faccende di Napoli e di Sicilia s'apparteneva allora che queſti due Regni erano ſoggetti all' Imperador Carlo VI, al ſupremo Conſiglio di Spagna, il quale non per altro aveva quel nome ſe non perchè ſoprantendeva a quegli ſtati ch' erano già prima provincie della monarchia di Spagna di cui ſi teneva quel principe il ſucceſſore, e perciò ne ſerbava il titolo. S'agitavano ſempre in queſto Conſiglio gravi affari e cauſe di gran momento di Napoletani e di foreſtieri, molti de' quali raccomandavano la cura e la buona condotta di eſſe al Giannone, nel ſuo valor ripoſando e nella ſtretta amicizia ch' egli s'avea conciliata d'alcuni Reggenti di quel Conſiglio, e ſpezialmente del Preſidente l'Arciveſcovo di Valenza, del ſuo ſucceſſore il Conte di Monteſanto, del Reggente Conte Almarz, del Reggente Fiſcale Riccardi, e del Reggente Perlongo. Tralle molte ſue lettere, e di coloro che ſi corriſpondevano con eſſolui, non ve n' ha poche appartenenti ad affari e controverſie delle quali la direzione ed il maneggio gli era commeſſo ſiccome ad avvocato, od in Corte od ancor più frequentemente nel Conſiglio di Spagna. Egli vi patrocinò ſpezialmente il Principe di Montemiletto, il Duca di Maddaloni, il Principe della Riccia, il duca Provenzale, l'*Arrendamento* delle ſete di Calabria, i Conſervatorii della città di Capua contro le ſorpreſe di quell' Arciveſcovo, le città di Gaeta e d'Oſtuni, ed altre ſomiglianti; e tenne per queſte e ſimili faccende particolar carteggio col Conſiglier Grimaldi, col Reggente Ventura, col Conſiglier Carmi-

mignano, col Consiglier Maggiocco, col Sig. Niccolò Capasso, col Sig. Vincenzo d'Ippolito, coll' Abate Garofalo, col Proccuratore Fiscale Arriani, coll' Avvocato D. Carlo Franchi, col Sig. Stefano de Baldinotti, ed altri che non accade ora d'annoverare. Egli vi sostenne con molto calore insieme col Cavalier Garelli, così presso i Reggenti di quel Consiglio che presso il Marchese di Rialp, il Consiglier Grimaldi suo stretto amico e forte travagliato dal Vicerè Cardinal d'Althan ad istigazione de' Gesuiti e del Nunzio Apostolico di Napoli, per aver proccurato nell' anno 1725 di far nuova e più piena ristampa delle sue *Discussioni Istoriche* e *Teologiche* contro le *Lettere Apologetiche* del P. de Benedictis o sia il P. Aletino Gesuita. (*a*). Quest' opera era di già stata in Roma sotto terribili censure proibita ed annoverata tra' libri dannati *di prima classe*, siccome quella che combatteva di proposito la filosofia e la teologia scolastica, e che nella persona d'un avversario Gesuita poco risparmiava i sentimenti e l'onore della Compagnia. Al rumore d'una nuova ristampa, questa corse alle sue usate arti e raggiri: gliene fecero far divieto al Consiglier Grimaldi dal Cardinal Vicerè il cui animo era a loro intera divozione; dipoi sotto sembiante che costui avesse con espresso disprezzo contravvenuto a' supremi comandi ristampando due tomi dell' opera dopo l'inibizione fattagli i quali in effetto erano stati impressi prima, sollicitarono il Vicerè a sopprimerla e farla dal *Consiglio Collaterale* (*b*) proscrivere, prendendo insieme dell' autore un esemplar gastigo. (*c*). Il Vicerè secondò le istanze di costoro avvalorate dal Nunzio Pontificio, e di fatto soppresse la nuova edizione di quell' opera usando a quel degno ministro più altre violenze che lungo sarebbe il quì narrarle. Il Consigliere Grimaldi si richiamò a S. M. I. di sì violenta ed ingiusta maniera di procedere; e coll' ajuto del Giannone e colla vigorosa interposizione del Cavalier Garelli egli ottenne la giustizia che dimandava ed intera riparazione del suo onore e della sua condotta.

Le cause di maggior rilievo e di più rumore che il Giannone difese in Vienna, si furono l'una della città e regno di Napoli per l'Arcivescovado di Benevento, il quale pretendeva la Corte di Roma che siccome stabilito in una città soggetta al suo dominio temporale non dovesse essere

(*a*) Lettera del Consiglier Grimaldi al Giannone de' 14 Marzo 1727. Lettere del Giannone al Consiglier Grimaldi de' 7 e 29 Dicembre 1726.

(*b*) Una porzione della difesa che il Consiglier Grimaldi fece di sè stesso appresso il *Consiglio Collaterale* trovasi inserita, non saprei come, nelle Opere Postume del Giannone part. 2. Cap. 20.

(*c*) Citata Lettera del Consiglier Grimaldi al Giannone; citate lettere del Giannone al Grimaldi. Lettera del Giannone al medesimo de' 9 Febrajo 1726 e de' 18 Gennajo 1727.

essere compreso nella *grazia* dall' Imperador Carlo VI conceduta a' nazionali del Regno, la quale vietava che tutti i benefizii ecclesiastici in questo siti si potessero conferire a' forestieri, ammettendo solamente al godimento di quelli i regnicoli. Avverso di questa ed altre somiglianti pretenzioni il Giannone compose una dotta e famosa scrittura di cui ci toccherà a ragionare più distesamente in appresso. L'altra causa che agitò, fu intorno alla successione della casa *Barberini*, quistionata in Vienna innanzi a quattro Reggenti del Consiglio di Spagna per quella parte che comprendeva i feudi di detta casa nel regno di Napoli tra D. Cornelia Barberini figlia legittima dell' ultimo possessore di que' beni, e D. Maffeo Barberini Marchese di Corese figliuolo naturale dello stesso. Il Giannone scrisse a favore di D. Maffeo Barberini con molta maturità ed energia, e s'ingegnò di mostrar chiaramente che costui in vigore delle disposizioni di Urbano VIII. Sommo Pontefice istitutore della grandezza e signoria di questa famiglia, avea per sè manifesto dritto, comechè sol naturale, d'escludere dalla successione di quella D. Cornelia ancorchè legittima e naturale; e che quindi S. M. I. non avrebbe fatto cosa che regolare non fosse, e giusta la mente del primo regolatore di questa successione, ad investire di que' feudi il Marchese di Corese, spogliandone D. Cornelia, dacchè costei incorsa era nell' imperial indignazione per aversi tolto marito contro al sovrano comando di non torlo senz' espresso reale assenso. Le ragioni del Marchese di Corese poste dal Giannone in sì fatto lume avrebbono peravventura sortito il disiderato effetto appresso l'Imperador Carlo VI, ove il Cardinal Francesco Barberini adoperato non si fosse co' suoi maneggi a placar l'irato animo di quel sovrano in favore di D. Cornelia sua nipote.

Fuor di queste il Giannone dettò in Vienna più altre scritture, delle quali non essendoci in mano pervenute ne abbiamo notizia nelle sue lettere (*a*). Una ne compose spezialmente sulla ragione d'un fedecommesso ch' a sè credea d'appartenere la Duchessa di *Nivers* (§) in Francia, ov' ella mandata fu e ben accolta. (*b*). Si lamenta egli però al tempo stesso (*c*) che il mestier d'avvocato poco pregiato era in Vienna e scarso ovvero niun frutto gli rendeva.

Intanto

(*a*) Lettera del Giannone a suo fratello degli 11 Novembre 1724.

(§) Forse *Nevers*.

(*b*) Citata Lettera degli 11 Novembre 1724; dalla quale si ha similmente ch' egli colà fece una legale scrittura per gli Creditori di Dubei, e Regazzi contra i Sig. Bolza, ed un' altro per lo Marchese Spinola Genovese.

(*c*) Citata lettera degli 11. Novembre 1724.

Intanto il rumore de' ſuoi libri e le comuni voci d'applauſo che ſuonavan d'eſſi per ogni parte deſtarono voglia ne' primi perſonaggi e letterati ch' erano nella Corte, o che per Vienna paſſavano oltre (*a*), di conoſcerlo e praticarlo. Gl' Inviati ed i Miniſtri delle potenze ſtraniere che riſedevano in Vienna moſtrarono a gara particolar premura d'averlo nella loro amicizia e converſazione, ed infra queſti più ſi diſtinſero il Marcheſe Breglia Miniſtro della Corte di Torino, il Marcheſe Doria della Repubblica di Genova, e gl' Inviati di Danimarca di Svezia e di Pruſſia i quali ebbero impegno di fornire i loro paeſi di molti eſemplari della ſua opera (*b*), per cui il Giannone avea d'ogni luogo continue e premuroſe ricerche. Il Marcheſe Doria ſingolarmente, fuori dell' ordinarie pruove di ſtima che al noſtro autore rendette, s'intereſſò con raro zelo in quanto valea la ſtretta ſua amicizia col Marcheſe Perlas, a promuovere vigoroſamente i vantaggi e gli avanzamenti di lui. (*c*). A richieſta di queſto ſignore fu che il Giannone compoſe la ſcrittura di ſopra detta a pro della Ducheſſa di *Nivers* dama franzeſe, la quale incaricato avea il Marcheſe Doria a fare ragionatamente difendere il ſuo dritto da uno de' migliori giureconſulti d'Italia (*d*). Il General Marulli ſimilmente nazionale del Giannone e ſuo amico preſo dalla novità e dall' importanza delle coſe ch' erano contenute nella *Storia Civile*, fece opera di ſpanderla in Ungheria ov' egli ſi trovava col ſuo quartiere, tralle perſone che vi profeſſavano lettere e s'intendevano dell' idioma italiano (*e*).

Queſte ed altrettali dimoſtrazioni d'onore che tant' illuſtri perſonaggi rendevano al merito ed alla dottrina del noſtro autore ed inſieme l'attenta lezione de' ſuoi libri fecero diſcredere di quella cattiva opinione che ne aveano da prima per opera de' ſuoi malevoli concepita molti Cavalieri ſpezialmente ſuoi nazionali dimoranti in Vienna. Il Marcheſe Weſterlò ſignor fiamingo, il Duca della Caſtelluccia, il Principe di Chiuſano, D. Marzio Caraffa, ed altri cavalieri napoletani dopo d'aver letta la ſua opera cercarongli ſcuſa di que' diſcorſi che mal prevenuti contra di lui tenuti aveano in ſuo diſvantaggio (*f*).

Il

(*a*) Lettera del Giannone al fratello de' 4 Ottobre 1727. Lettera del medeſimo al Sig. Cirillo de' 6 Settembre 1732.

(*b*) Lettera del Giannone al fratello de' 24 Giugno 1724.

(*c*) Lettera del Giannone al fratello degli 11 Novembre 1724.

(*d*) Citata lettera degli 11 Novembre 1724.

(*e*) Lettera del Giannone a ſuo fratello de' 24 Giugno 1724.

(*f*) Lettere del Giannone a ſuo fratello ſcritte in varie date dell' anno 1724.

Il Sig^r. Apoſtolo Zeno insigne ſtorico e poeta ceſareo e letterato di quella immenſa e varia erudizione ch' è conto ad ognuno, comechè da principio ancor egli foſſe traſportato dalle voci de' ſuoi avverſarii a credere della perſona e dell' opera del Giannone tutto il male che coſtoro ne ſparſero, ſiccome appare da una lettera ch' egli ſcrive a ſuo fratello in data de' 22 Maggio 1723 (*a*): non ceſſò tuttavia al leggere della *Storia Civile* ed al conoſcere d'appreſſo il ſuo autore di torſi in buona parte dalle prime mal ricevute impreſſioni. Credo bene che poi ch' era il Zeno in ciaſcun altro ma ſpezialmente nel fatto di religione più che diſcreto e temperato, gl' increſceſſe alcun poco quella ſoverchia aſprezza e quel continuo rigore con cui il Giannone tratta la Corte di Roma e l'intiero ordine eccleſiaſtico; nè dovè parimente, ſiccome zelante cittadino, poter approvare que' tratti e quelle pruove che contro alle ſtabilite maſſime ed a' preteſi dritti della Repubblica di Venezia s'incontrano nella *Storia Civile* (*b*). Contuttociò eſſendo egli uomo che ben diſcerneva l' una coſa dall' altra, tra i veri nei di queſt' opera o que' falſamente appreſi per tali, dovette meglio che altri diſtinguerne i pregi e giuſta il ſuo ingenuo coſtume liberamente eſaltargli. In fatti il Giannone aſſai ſi loda del Zeno per queſto conto in una lettera a ſuo fratello (*c*). „ Io debbo molto, *egli dice*, a queſto letterato, il quale „ oltre aver fatti pubblici elogii de' miei libri in Corte e preſſo i ſuoi „ amici per gratitudine di avergli io donato un corpo della mia opera „ m' ha egli fatto preſente delle opere di Fra Paolo ultimamente im„ preſſe in Venezia in due tomi in 4^to grande, colle note d'Amelot „ che io tanto deſiderava. Mi ha ancora eſtremamente conſolato „ per avermi mandato l'Iſtoria delle *Pandette del Brencmann* colle due „ diſſertazioni aggiunte della città d'Amalfi: dove con indicibile mio „ contento, ancorchè queſto autore non aveſſe veduto nè il mio ſecon„ do tomo perchè ancora non era impreſſo nè l'opera del noſtro Do„ natantonio d'Aſti, conferma con maggiori autorità e più copioſe „ quanto io ſcriſſi del ritrovamento delle Pandette in Amalfi, e non ſa„ pendolo, manda a terra tutte le vane ſpeculazioni e que' ridicoli ar„ gomenti dell' Aſti ".

Tali fatti e sì diſtinti ſegni di ſtima reſi al noſtro autore dagli uomini più inſigni e riputati ch' erano allora nella Corte, ſiccome addivenivano publici così riempivano più i ſuoi malevoli d' ira e di diſpetto. V' eran

(*a*) Lettere di Apoſtolo Zeno vol. 2. num. 138.

(*b*) Veggaſi nel tom. 2. delle lettere del Zeno quella del 1 di Febrajo 1727 ſcritta a ſuo fratello il P. Pier Caterino Zeno. num. 235.

(*c*) Lettera del noſtro autore a Carlo ſuo fratello in data degli 8 Aprile 1724.

eran taluni in quella che mal volentieri soffrivano pe' loro particolari disegni che il Giannone ricevesse quelle lodi e quegli applausi che gli erano dati d' ogni parte. Rincresceva a tal altri partigiani perduti della Corte di Roma e superstiziosi adoratori fin anche de' vizii degli Ecclesiastici ch' egli ottenut' avesse la narrata pensione, quegli ostacoli superando ch' essi con molto artifizio frammessi v' avevano. Poichè dunque ingannati si videro del loro avviso risolvettero gli uni e gli altri a vegliare accortamente su i suoi passi e sulle sue parole per cogliere quindi nuove occasioni di metterlo male agli occhi del sovrano e de' suoi ministri, e non è da dubitare che oltra le cagioni di sopra dette, le arti di costoro e le loro diverse macchinazioni e raggiri non contribuissero di molto a tenerlo sempre lontano da quegli accrescimenti di fortuna a' quali egli aspirava. Vero è che alcuna volta a' guardi del Marchese Perlas e del sovrano stesso chiaro appariva la malvagità e l'impostura delle loro trame (a); ma v' erano de' rincontri sì malagevoli e sì destramente combinati che l'animo di questo ministro colto vi restava e soverchiato. Ho quì riferito in uno le cure e le traversie che il Giannone ebbe a soffrire in Vienna dalla gelosia degli emoli e dal mal talento degli avversarii, perchè io non sia obbligato a rompere quasi ad ogni momento il filo della narazione, per dar luogo a certi minuti accidenti e maneggi, de' quali il sapere soltanto il fine a cui furono adoperati, giova senza più al lettore.

Fin quì ragionato abbiamo di coloro che occultamente sì bene ma con modi tanto più rei e maligni macchinarono contro al Giannone. L'ordine del tempo ora richiede che si narri di quegli altri che segli dichiararono contro alla scoperta. Il primo di costoro fu Monsig.r Filippo degli Anastagi Arcivescovo di Sorrento. Questo prelato era uomo di molta erudizione ma di spirito sì altiero ed ambizioso che non fu sol pago d' aver nell' anno 1702 fulminata sua scomunica contro agli economi laici d' alcune chiese della sua diocesi che a lui non intendevano di render ragione dell' amministrazion loro, ed avean perciò ottenuto decreti dal *Delegato* della *Real Giurisdizione* i quali vietavano all' Arcivescovo di richieder lor di tali conti; ma passò ancor oltra a scomunicare il Vicerè, il Consiglio *Collaterale*, il *Delegato* della *Real Giurisdizione*, ed un Giudice di Vicaria il quale mandato fu dal *Collaterale* ad intimargli l'uscita del Regno siccome a contumace ed orgoglioso violatore de' suoi ordini. Ciò fatto e' si partì per Roma e nel partire sottopose a generale interdetto l'intera sua diocesi, il che avvenne nell' anno 1703. Giunto ch' egli fu in Roma, procurò accortamente questa Corte di concordare nella miglior maniera l'affare col Vicerè di Napoli; e per mezzo di tale accordo restarono disciolti dalle cen-

(a) Lettere del Giannone a suo fratello de' 27 Gennajo, e de' 29 Settembre 1725.

censure tutti coloro contro cui si erano fulminate. Tornò quindi nel Regno Monsig. Anastagi con animo nulla meno che pria borioso ed irrequieto; e dopo alcun tempo cercò nuove cagioni da torre briga colla podestà laicale, negando ostinatamente di volersi ricevere la nomina che i popoli d'alcune parochie della sua diocesi avevano dritto di fare de' proprii pastori sotto colore che i loro economi co' quali egli avea sostenuta l' anzidetta contesa adempito non avessero interamente all' accordo fatto. Incominciò però l'Arcivescovo a soffrir di nuovo contrarietà ed opposizioni dal *Delegato* della *Real Giurisdizione*, per modo che si risolvette finalmente d'andarsene in Roma dove arrivato nel 1724 dette alle stampe, una sua scrittura intitolata *Apologia dell' Arcivescovo di Sorrento* (*a*).

In questa pretende di giustificare così per la prima che per la seconda controversia il suo dritto e la sua condotta; e da troppo alti e rimoti principii, parte stranii e mal confacenti al suggetto e parte falsi ed erronei traendo sue conseguenze, s'impegna a voler dimostrare come l'esenzione la quale i Chierici godono sì per le persone sì per gli beni loro, e la giurisdizione contenziosa ch' esercitano i Vescovi ed altri prelati sia stata a costoro immediatamente conceduta da Cristo, non già dall' indulgenza e liberalità de' principi temporali. Di ciò prende occasione in più capitoli della sua scrittura (*b*) d'attaccar contesa col Giannone e di ribattere le pruove e le dottrine che dietro la scorta de migliori teologi e canonisti costui avea apportate in più luoghi della *Storia Civile* per dimostrare che non d' altronde s'abbiano gli Ecclesiastici la giurisdizione e la podestà loro punitiva che da mera concessione de' principi. Si briga in un intero capitolo a sostener per vera e legittima la legge di Costantino accordante agli Ecclesiastici la giurisdizione contenziosa e registrata nel titolo del Codice Teodosiano *de episcopali judicio*, la quale da Jacopo Gotofredo e da più altri valentuomini s'era con molti argomenti mostrata falsa ed apocrifa e come tale rigettata dal Giannone. Promette in oltre di cacciar in luce una dissertazione *istorico-teologica* divisa in quattro capitoli e con ordine geometrico distesa, per ritrarre il Giannone dalla falsa dottrina e dalle temerarie opinioni che, secondo egli dice, avea questi attinte da torbide fonti (*c*). Ma non è giammai, ch' io sappia, venuta fuori al pubblico sì fatta dissertazione.

Sì

(*a*) „ Apologia di quanto l'Arcivescovo di Sorrento ha praticato cogli economi „ de' beni ecclesiastici di sua diocesi, consegrata alla Santità di N. S. Papa Benedetto „ XIII. Roma 1724.

(*b*) Che sono l' XI, XII, e'l XIII dalla pag. 130 fino alla pag. 200.

(*c*) Apolog. Cap. II pag. 134.

Sì ampio scopo si propose l'Arcivescovo di Sorrento nella sua scrittura. Com' egli v' abbia colpito ciascuno il può per sè stesso immaginare, il quale sappia che da più tempo gli Ecclesiastici rincalzano intorno al medesimo argomento e adducono sempre le stesse autorità e ragioni, senza che però gli uomini del miglior senno e più ben intesi delle origini e della storia ecclesiastica si sieno giammai lasciati strignere ovvero persuadere. La maniera ch' egli tenne nello scrivere fu assai ardita e temeraria, e si studiò particolarmente di trattare il nostro autore con molto dispregio, e via più di lui Fra Paolo, Pietro di Marca, il du — Pino, il Richerio, il Grozio, il Salmasio, e'l Gottofredo. Questo forse non era per lo Giannone leggier motivo a risolversi di rispondere a Monsigr. de gli Anastagi, siccome avrebbe fatto in aspra e pungente forma, ove il Marchese di Rialp a cui egli comunicò per essere abilitato a rispondervi e'l tenor della scrittura e'l disegno del suo autore troppo pregiudiziale a' dritti di S. M. I, non gli avesse ordinato di soprassedere dal rendere all' audacia di quel prelato la convenevole risposta, fino a che su gli rapporti del Vicerè Cardinal d'Althan non si pigliassero nello Imperial Consiglio le deliberazioni più opportune e convenienti a tal affare (*a*). Ma veggendo dipoi il Giannone in quanto vil conto sì fatta scrittura s' avea da' dotti, non pure in Napoli che in Vienna (*b*), non volle più pigliar la briga di replicarvi e fece opera col Marchese di Rialp di schivarne il carico.

Nell' anno 1725 il Giannone fu provocato a nuova contesa. Il Dottor Ottavio Ignazio Vitagliani quello stesso ch' ebbe la cura di bene stampare la *Storia Civile*, dando alla luce una sua lunga scrittura in difesa de' supremi dritti che ha il Re di Napoli sulla chiesa della *Cattolica* di Reggio in Calabria (*c*), s'avvisò di censurare alcuni luoghi della *Storia Civile* riguardanti all' origine ed all' esercizio della giurisdizione che ne' tempi de' Normanni e Svevi avea il Gran Cancelliere di Sici-

(*a*) Lettera del Giannone a suo fratello de' 21 Luglio 1725.

(*b*) Si legge lo svantaggioso giudizio, che fecero di questa scrittura l'Abate Acampora e'l dotto Abate Garofalo, in una lettera a lui diretta da suo fratello in data degli 11 Maggio 1725 e nella sua risposta de' 2 di Giugno dello stesso anno. Da coteste lettere, e da un' altra de' 23 Giugno 1725. scritta dal Giannone a suo fratello, si rileva che l'Abate Garofalo volea prendersi volentieri il carico di rispondere a Monsigr. Anastagi; ed il Giannone si duole che pensando costui di tornare in Roma, sarebbesi distolto da quest' opera, ch' egli si promettea non dover essere che felicemente maneggiata da sì dotte e perite mani. Anche il Dottor Ottavio Ignazio Vitagliani procacciò di mescolarsi nel fare risposta alla suddetta scrittura. Ma il Giannone si ride nelle sue lettere della impresa di costui. *Lettere de 23. Giugno e de' 28 Luglio 1725.*

(*c*) Eccone il titolo: *Difesa della Real Giurisdizione intorno a' Regii dritti su la chiesa collegiata, appellata di S. Maria della Cattolica, della città di Reggio.* 1727.

Sicilia ſopra i chierici e cappellani del real palazzo (*a*), il tempo e'l modo in cui gli venne queſt' autorità tolta e trasferita nel regio Cappellano Maggiore (*b*), l'eſtenſione ed i termini della podeſtà e dell' ufizio (*c*) di che era adorno il Gran Cancellier di Francia, a forma del quale i Re Normanni iſtituirono nel lor regno il Gran Cancelliero di Sicilia. Finalmente cercò di moſtrare che il Giannone ſi foſſe ingannato nella intelligenza d'un capitolo della inveſtitura data nell' anno 1198. da Papa Innocenzio III. a Coſtanza Imperatrice ed al ſuo figliuolo Federigo II. (*d*). Il Giannone che tralle ſue virtù avea, ſiccome uomo, ſuoi gravi difetti mal ſoffriva d'eſſere contraddetto e molto meno biaſimato ſpezialmente da coloro ch' egli non tenea in conto di potergli far fronte. Vi ſi aggiunſe ancora che il Dottor Vitagliani, non ſo per qual vile adulazione, dopo di avere in alcun luogo della ſua ſcrittura detto ch' egli *venerava la dottrina dello Storico Civile, e l'incomparabile eſattezza in tutta l'opera uſata* (*e*), in ſulla fine di eſſa ſi proteſta alla Chieſa Romana di non approvare per sì fatte parole tutte le propoſizioni ed i ſentimenti di queſto autore e di rigettar quelli ch' erano dalla Chieſa riprovati. Queſto fece sì che il Giannone eſaminando la ſcrittura con occhio di più fina critica, vi ſcovrì più groſſolani errori ed abbagli, ch' egli ebbe cura di notar nel margine di quella in alquante note le quali ſono impreſſe nel preſente volume.

In queſto ſteſſo anno tra' non pochi eſemplari della *Storia Civile* che que' Fiaminghi che ſoggiornavano in Vienna avevano traſmeſſi in Olanda ed in Fiandra, ne pervenne uno al Sig. Zegero-Bernardo van Eſpen famoſo profeſſore di canoni in Lovanio, del nome e dell' autorità del quale ſi vale il Giannone ſpeſſe volte nella ſua opera. Coſtui ſi fece traſportare nel natìo linguaggio il capitolo della proibizione de' libri ch' è il cap. IV. §. I. e II. del lib. 27, ove il Giannone fa ſpeziale onorata ricordanza della dottrina e de' ſentimenti di sì celebre canoniſta; di che queſti fu talmente ſoddisfatto che avendo in queſto anno 1725. dato alle ſtampe il ſuo Trattato *de Recurſu ad Principem*, il mandò eſpreſſamente al Giannone in Vienna in merito dell' onore da coſtui reſogli (*f*), e nella briga e furioſa tempeſta che gli venne moſſa

(*a*) Pag. 51. e 60. della ſcrittura del Vitagliani. Lettere appartenenti a queſto ſoggetto del Giannone a ſuo fratello de' 23 Giugno, e de' 28 Luglio 1725.

(*b*) Pag. 65. della ſud. ſcrittura.

(*c*) Pag. 61, e 62.

(*d*) Pag. 194.

(*e*) Pag. 84.

(*f*) Lettera del Giannone a ſuo fratello de' 29 Giugno 1725.

ſa dall' Internunzio e dipoi Cardinal Spinelli a cagione di queſto trattato e d'un ſuo conſulto ſcritto per la validità della conſecrazione di Cornelio Steenhoven eletto Arciveſcovo d'Utrecht, fatta da un ſol Veſcovo: il van Eſpen ſi prevalſe di molto dell' autorità del Giannone a difendere la rettitudine de' ſuoi ſentimenti e la verità della ſua dottrina (*a*); e ſappiamo in oltre d'alcune lettere del noſtro autore che il Sig. van Eſpen gl' inviò tutti gli atti e le ſcritture ch' eranſi pubblicate in Fiandra per ſoſtegno della ſua cauſa, invitandolo a volere prender parte nella ſua difeſa, per ſottrarlo, ſe foſſe poſſibile, all' ingiuſta e violenta perſecuzione che i ſuoi potenti nimici faceangli preſſo il Conte di Daun Governatore di Fiandra (*b*). Il Giannone non laſciò di cooperarſi in quanto poteva a ſuo favore ed in iſcritto e ne' fatti, e mandò in Napoli al Sig. Niccolò Capaſſo qualcheduna di quelle ſcritture che avea ricevute di fuori, pregando sì lui che gli altri dotti amici napoletani a voler adoperare le loro forze e la loro dottrina per la ſalvezza e l'ajuto del più ben coſtumato uomo di ſua regione e del maggior canoniſta d'Europa (*c*). Io non ſo ſe il Capaſſo abbia corriſpoſto dal canto ſuo a sì fatto invito (*d*). So bene che il turbine impetuoſo, il quale ſopraffece il miſero van Eſpen, non laſciò nè alla ragione nè a' maneggi luogo veruno, così che egli fu coſtretto a fuggire dalla padria, e ricoverarſi pria in Maſtricht, poi in Amersfort dove indi a pochi meſi terminò in eſiglio i giorni ſuoi nell' anno 1728. (*e*).

In queſto ſteſſo tempo un Prepoſito di Bruſſelles, del quale non ci viene dal Giannone additato il nome, credendo coſtui foſſe Chierico, ſi offerſe a rinunziargli, ſtante la ſua vecchiaja, la prepoſitura ch' e' godeva nella Chieſa di Bruſſelles. Il Giannone gli riſpoſe ch' egli, ſiccome

(*a*) Ciò appariſce da un memoriale preſentato ſotto il dì 10 Settembre 1725. in nome del van Eſpen al Conte di Daun Governator di Fiandra, del quale ſe n'è ritrovata copia tralle ſcritture del Giannone, ſiccome parimente di una lettera ſcritta a ſuo favore non ſaprei da chi e diretta al Sig. Puvelier Grande *Audenziere*, in cui ſi leggono queſte parole: „ Son Excellence (il Conte di Daun) a très-louablement ſuivi cette „ bonne politique à Naples, comme il paroit dans l'Hiſtoria Civile di Napoli, compo„ ſée par le célébre Avocat *Giannoni*, qui eſt préſentement à Vienne, fort allarmé „ auſſi bien que ſes amis, au tort que l'on voudroit faire à Mr. van Eſpen, & qui réjailliroit ſur ſon hiſtoire de Naples, dont toutes les marges ſont farcies du nom & „ des ouvrages de Mr. van Eſpen, qui ſont cités par-tout.

(*b*) Lettere del Giannone a ſuo fratello de' 29 Settembre, e de' 6 Ottobre 1525.

(*c*) Citata lettera de' 6 Ottobre 1725.

(*d*) In una lettera del Giannone a ſuo fratello de' 13 Aprile 1726. ſi parla in generale di certa ſcrittura del Sig. Capaſſo, che il Giannone attendeva con gran anſia. Ho probabili argomenti di credere che ſia qualche ſcrittura ch' avea queſto profeſſore dettata a pro del van Eſpen.

(*e*) Moreri nel gran Dizionario dell' edizione d'Olanda del 1740. all' articolo *Eſpen*.

come laico non era in grado di poter ricevere la ſua offerta, rendendogli ſenza fine le grazie di tanta corteſia e della ſingolare ſtima ch' avea per ſè dimoſtrata (*a*).

Circa queſto tempo il noſtro autore confortato dal Cavalier Garelli concepì diſegno di dare al pubblico una nuova e più ampia raccolta delle lettere di Pietro delle Vigne Cancelliere dell' Imperador Federigo II, di cui rare erano divenute l'edizioni. (*b*). Egli avea opportunità in Vienna di confrontare tutti gli eſemplari di quelle già impreſſi, e oltra a queſti due antichi teſti a penna che ſi ſerbavano nella imperiale biblioteca, ed uno più copioſo e raro ch' era nella ricca libreria del Principe Eugenio di Savoja, nel quale ſopra alle lettere già pubblicate di Pietro delle Vigne vi ſi trovavano regiſtrate intorno a venti altre dello ſteſſo ſcrittore non ancora impreſſe (*c*). Oltre di ciò v' era parimente nella biblioteca ceſarea un manoſcritto che comprendeva alcune lettere di un Arciveſcovo di Capua contemporaneo dell' Imperador Federigo II, le quali dandoſi alle ſtampe giovavano non poco all' intelligenza della ſtoria di que' tempi (*d*). Il Giannone partecipò queſto penſiero all' Abate Acampora napoletano uomo di ſufficiente erudizione ed eſattiſſimo nella correzione delle ſtampe, perchè coſtui voleſſe prenderſi la cura di far bene e correttamente ſeguire in Napoli sì fatta edizione della quale gli ſi ſarebbono da lui mandati i materiali. (*e*). Accettò prontamente il partito l'Abate Acampora, e tanto più volentieri quanto ancor egli avea da più tempo nudrito lo ſteſſo diſegno. Si applicò quindi il Giannone (*f*) a collazionare eſattamente pria tutte l' edizioni delle opere di Pietro delle Vigne, e dipoi gli eſemplari ſcritti a penna; e ſecondo ch' egli veniva notando alcun errore di coloro che l'impreſſero la prima volta o altra oſſervazione di rilievo, così ne dava avviſo all' Abate Acampora, ſiccome fa ſpezialmente in una lettera (*g*) in cui il ragguaglia d'uno sbaglio preſo da Marquardo Freero, il quale credute avea dell' Imperador Federigo II. alcune lettere ch' erano di Federigo I. Barbaroſſa. Non venne contuttociò a compimento ſi fatta edizione, non ſaprei per quale preciſo intoppo

(*a*) Lettera del Giannone a ſuo fratello de' 29. Giugno 1725.

(*b*) Lettera del noſtro autore allo ſteſſo de' 23 Giugno 1725.

(*c*) Citata lettera de' 23 Giugno 1725.

(*d*) Lettera al medeſimo de' 19 Giugno 1728.

(*e*) Citate lettere.

(*f*) Lettere del Giannone a ſuo fratello de' 29 Settembre, 24 Novembre, e 22 Decembre 1725.

(*g*) Citata lettera de' 22 Decembre 1725.

toppo. Potrebbesi peravventura sospettare non ciò sia avvenuto per cagione dell' Abate Acampora, il quale si fosse rimosso dall' impresa, udendo dal Giannone (a) che preparavasi similmente in Germania una nuova e più compiuta ristampa di quelle lettere, a qual fine s'andavano da certuni riscontrando con gran diligenza gli esemplari a penna delle più famose biblioteche d'Allemagna e particolarmente di Vienna. Ma nemmeno questa sì aspettata edizione ha per quello ch' io sappia, veduta mai la luce; dappoichè quella ch' è non ha guari venuta fuori in Basilea nel 1740 per opera di Giovan-Rodolfo Iselio, non è stata confrontata che sopra le antiche stampe ed un solo manoscritto di non molta autorità della pubblica libreria di Berna. (b).

Morì nell' anno 1726 sventuratamente in Verona, mentre di Napoli facea ritorno in Vienna, il Reggente Alessandro Riccardi Fiscale del supremo Consiglio di Spagna ed uno de' Prefetti della imperiale biblioteca. Era questi uomo assai dotto ed erudito (c), e comechè singolare ne' suoi sentimenti e stratto alquanto nel suo civile portamento (d), si era tuttavia d'ottimo cuore e d'intera lealtà; per guisa che il Giannone perdette in lui un vero e per sè forte interessato amico, e quegli solo che insieme col Cavalier Garelli fece fronte a' primi rumori contra di lui e della sua opera sparsi in Vienna (e), e scosse e risvegliò in suo ajuto gli animi timidi e troppo cauti di coloro che non voleano, se non di lontano guardare gli altrui perigli. (f). Mostra egli perciò nelle sue lettere una grata sollecitudine intorno alla persona ed alla salvezza di lui (g), ed in alcune particolarmente ne compiagne la perdita (h), faccendo insieme i dovuti encomii al zelo del Marchese Maffei per l'onore fattogli rendere in Verona con pubblica orazione (i), e con via maggior lode celebrando le pompe funerali fattegli in Vienna dal

(a) Lettera del Giannone al medesimo de' 19 Giugno 1728.

(b) Vedi la lettera dedicatoria di Giovan-Rodolfo Iselio al Sig. Arrigo Cristiano Senckenberg preposta all' edizione di Pietro della Vigne del 1740.

(c) Vegganſi le lettere del Zeno tom. 2. num. 15. 43. 84. 136.

(d) Lettera del Giannone a suo fratello de' 25 Novembre 1724. Lettere del Zeno tom. 2. num. 207. e 210.

(e) Citata lettera de' 25 Novembre 1724.

(f) Citata lettera de' 25 Novembre 1724.

(g) Lettere del Giannone a suo fratello de 28 Luglio, e de' 22 Decembre 1725.

(h) Lettera allo stesso de' 13 Aprile 1726.

(i) Lettere al medesimo de' 4 ed 11 Maggio 1726.

dal Cavalier Garelli intimo amico e collega del Riccardi, guernite d'una iscrizione composta dal medesimo a lode del defunto (a), la quale scolpita in marmo fu situata nella imperiale biblioteca (b).

Furono quest' anno per via di composizione terminate le famose differenze che da lungo tempo sosteneva la Corte di Vienna con quella di Roma intorno al Tribunale della Monarchia di Sicilia, il quale tentato avea Clemente XI. d'abolire con sua bolla del 1715. Non s' erano queste potute accordare nè nel lungo pontificato di costui nè in quello assai corto d'Innocenzio XIII. suo successore. Papa Benedetto XIII. che occupò nel 1724. la Sede Apostolica vacante per la morte d'Innocenzio, ne' primi anni del suo regnare in luogo di dar mano a racconciarle cercò anzi di darvi maggior fomento con alcuni suoi brevi diretti a' Vescovi di Sicilia, per mezzo de' quali pretendea di far ottenere quell' osservanza alla bolla di Clemente che non avea giammai ricevuta negli anni addietro per le vigorose opposizioni fattevi. Fu quindi aperta la via a' ministri dell' Imperador Carlo VI. di deliberare circa al partito migliore da prendere, per rintuzzare sì gli antichi che i nuovi attentati della Romana Corte. Si proposero pertanto nel Consiglio di Spagna varii progetti, e da taluni che acquistar voleansi merito, furono composte alcune scritture, nelle quali s'ingegnavano di manifestare i gravi torti che si facevano con que' brevi alle alte preminenze di S. M. I. ed i rimedii da lor divisati per riparargli. Dimandarono in tal occasione i ministri di quel Consiglio il parere del Giannone, il quale scovrì

(a) Ecco l'iscrizione rapportata dal Giannone nella lettera citata degli 11 Maggio 1726.

Alexandro Riccardo
Nobili Neapolitano
Imp. Carolo D. Leopoldi F. Aug. a Consiliis
In supr. Hispan. Cons. Regenti
Et Fisci Patrono vigilantissimo
Aug. Bibliothecae Praefecto
Sincero Christianae pietatis cultori
Erga Principem fide
Erga Patriam caritate
Divini humanique Iuris scientia
Multiplici eruditione moribus antiquis
Eximio viro
Qui Neapoli Vindobonam rediens
Veronae obiit IV. Kal. April.
CIↃIↃCCXXVI.
P. N. Garellius
Amico optimo, & Collegae benemerenti
H. M. P.

(b) Citata lettera del Giannone degli 11 Maggio 1726. Circa l'iscrizione quella de' 25 Maggio dello stesso anno. Vegganfi a questo proposito alcune curiose notizie nel 2 volume delle lettere di Apostolo Zeno num. 217. e 218.

vrì loro la debolezza e la falſità di qualcheduno de' progetti meſſi loro davanti, che ad altro non erano appoggiati che a quegli argomenti ed a quelle generali maſſime ſcritte e più volte replicate da varii ſcrittori: quindi moſtrò loro i veri principii, ſu' quali proceder ſi dovea in affare sì delicato, e le ragioni ed i più convenevoli termini co' quali difendere un dritto sì luminoſo che s'appartiene a' Re di Sicilia, ſenza dar luogo alla Corte di Roma di poter entrare in verun trattato, dacchè egli ſolea dire che *i Preti vogliono tempo e tavolino per aggirar tutti* (*a*). Fu il Giannone obbligato da que' Reggenti a ridurre queſto ſuo parere in una ragionata ſcrittura, la quale egli compoſe in forma di rappreſentazione a S. M. I. (*b*); e ſu'l tenor di eſſa ſi propoſero dal Conſiglio di Spagna all' Imperador Carlo VI. vigoroſe riſoluzioni e partiti circa queſto affare (*c*). Ma la Corte di Roma cogliendo deſtramente il vantaggio de' ſuoi maneggi, ne diſtolſe col ſuo trattar l'effetto, e per mezzo del Cardinal Cienfuegos e di due altri miniſtri imperiali fece accettar di nuovo in Vienna le ſue propoſizioni d'accordo, le quali non tornarono ad intero ſuo ſvantaggio, ſiccom' è da vedere nella finale bolla che in conſeguenza del trattato già conchiuſo dette fuora in queſt' anno Benedetto XIII. Fu quindi il Giannone impedito di pubblicar allora la ſua ſcrittura; ed ancorchè negli anni appreſſo ridotta l'aveſſe in forma di trattato per doverla dare alle ſtampe in Lipſia, con avervi aggiunto in fine alcune oſſervazioni ſulla bolla di Benedetto XIII. ſiccom' egli ne ſcrive al Sig. Friderico Ottone Menckenio (*d*): tuttavia non ebbe effetto coteſto ſuo diſegno, dacchè i pubblici reviſori di Lipſia, ſecondo che diremo in avanti, non vollero accordargli la licenza di poter prima ſtampare cert' altra ſua operetta. N' è però il pubblico reſtato privo, nè noi poſſiamo ragguagliarlo della ſorte a cui queſto manoſcritto ſia ſtato ſoggetto, non avendone fuori delle quì narrate incontrata nelle carte del noſtro autore verun' altra notizia.

Capitò in queſt' anno in Vienna un abate italiano, del quale il Giannone ci tace il nome, ma che io ſtimo dal confronto delle date tralle ſue

(*a*) Lettera del Giannone a ſuo fratello de' 27 Marzo 1726.

(*b*) Tutto queſto racconto, ſecondo quì è ſcritto, mi è ſtato riferito dal Sig. D. Giovanni Giannone figlio del noſtro autore, a chi fu narrato dal padre; ed è in oltre autorizzato da ciò che dice l'autore della *Informazione intorno alla vita ed all' opere di Pietro Giannone*, prepoſta all' edizione dell' Aja della *Storia Civile* dell' anno 1753. pag. 9. e 10.

(*c*) Lettera del Caval. Garelli ſcritta da Gratz al noſtro autore agli 8 d'Agoſto 1728.

(*d*) Sbozzi di lettere del Giannone al Sig. Friderico Ottone Menckenio colle date de' 24 Giugno, e de' 12 Agoſto 1733.

ſue lettere e quelle di Apoſtolo Zeno, che ſia quell' Abate Pellegrini fiorentino già lettor di leggi in Piſa e dipoi gran viaggiatore, di cui parla il Zeno in una lettera al P. Pier Caterino ſuo fratello (*a*). Coſtui avea fatto il viaggio di gran parte d'Europa ed atteſtò al Giannone, il quale volle conoſcere familiarmente ſiccome gli altri letterati ch' erano alla Corte Imperiale, la generale riputazione ch' avea conſeguita la ſua opera ſpezialmente in Francia donde ſe ne facevano in Italia continue ricerche. Gli dette ancor novella che un avvocato del Parlamento di Parigi impiegavaſi attualmente a traſportarla in franzeſe. A che il Giannone il pregò ſcriveſſe a queſto avvocato di non cacciar in luce la ſua traduzione, prima che da lui mandato non gli foſſe un foglio di varie correzioni e di alcune oſſervazioni ommeſſe nella edizione italiana e neceſſarie a ſoggiugnerſi nella franzeſe (*b*), il quale glielo traſmiſe in appreſſo (*c*). Ma non è giammai venuta fuori nè ſi fatta verſione in Francia, nè la latina, la quale nell' iſteſſo tempo ſi preparava in Germania (*a*); ſi bene un' altra traduzione franzeſe ed una ingleſe di cui faremo parola in appreſſo. Non ſaprei dire pur anche ſe ſia ora alle ſtampe la traduzione tedeſca della ſua opera, della quale gli ſcriſſe il Sig. Menckenio nel 1732 (*b*) ch' era per veder ben toſto la luce.

Nell' anno 1728. cominciò il Giannone ad avere letterario carteggio col Sig. Friderico Ottone Menckenio di Lipſia, il quale egli continovò per più anni non meno con eſſo Sig. Ottone che con Giovanni-Burcardo ſuo padre. Gli ſcriſſe primieramente il Menckenio una lunga ed officioſa lettera ſotto il dì 21 d'Aprile 1728, e con eſſa richieſe il Giannone, ſiccome italiano, ad ajutarlo nella vita che impreſo avea a compilare d'Angelo Poliziano ed a ſomminiſtrargli que' lumi e quelle notizie che o il Giannone raccolte aveſſe intorno a quel valentuomo, o chetrar poteſſe d'altri letterati d'Italia. Riſpoſegli il Giannone con altrettanta

(*a*) Lettere del Zeno tom. 2. num. 219.

(*b*) Lettera del Giannone a ſuo fratello de' 7 di Settembre 1726.

(*c*) Lettera del Giannone al Sig. Capaſſo de' 26 Febrajo 1729. Queſto foglio d'emendazioni fu parte riempito dal Giannone in rileggendo la ſua opera e parte dal Reggente Riccardi, dal Sig. Niccolò Capaſſo, dal Sig. Vincenzo d'Ippolito, e da qualchedun altro de' ſuoi dotti amici i quali egli pregò eſpreſſamente a volerſi prendere la pena di correggere la ſua opera in quello ch' eſſi riputavanla degna di emenda. Lettere del Giannone a ſuo fratello de' 22 Luglio e de' 25 Novembre 1724. de 25 Maggio e de' 6 Ottobre 1725.

(*d*) Lettera del Giannone à ſuo fratello de' 28 Settembre 1728.

(*e*) Lettera del Menckenio al Giannone de' 22 Novembre 1732. Riſpoſta del Giannone al medeſimo degli 11 Gennajo 1733. Lettera del Giannone al Sig. Capaſſo de' 26 Febrajo 1729. Lettera dello ſteſſo al Sig. Cirillo de 21 Febrajo 1733.

tanta umanità e cortesia che sendo egli napoletano non potea fornirlo di sì rare e peregrine novelle circa al Poliziano che fu toscano, siccome bene il poteano fare i Fiorentini: che tuttavia per coadiuvarlo a sì degna impresa avrebbe procacciato co' letterati napoletani che intesi fossero della storia letteraria, o che avessero corrispondenza co' Toscani di scovrir tutte le notizie ed i monumenti più singolari che toccassero la vita e le opere del Poliziano. Di fatto il Giannone ne richiese il Sig. Capasso, l'Abate Garofalo e con ispezieltà l'Abate Acampora (*a*), e per mezzo di costui, e del Sig. Bartolomeo Intieri gentiluomo fiorentino dimorante in Napoli, l'eruditissimo Sig. Abate Giovanni Bottari or degno Prelato in Corte di Roma (*b*). Egli stesso il Giannone non risparmiò veruna ricerca così nella vasta e numerosa biblioteca imperiale, che nel ricco museo altresì, nel quale coll' ajuto dell' Abate Giovambatista Panagia suo nazionale ed antiquario cesareo, egli trovò due singolari medaglie del Poliziano, che furono dipoi impresse nel fronte della sua opera dal Menckenio, a cui le trasmise effigiate in esattissimo rame, insieme colle più rare notizie che d'ogni parte raccolte avea intorno a quel valentuomo. Il Menckenio di ciò gli rese particolari grazie nelle sue private lettere (*c*), e nella prefazione che mise davanti alla vita del suo Poliziano, non tralasciò con pubblica ed onorevole testimonianza di chiamare a parte della composizione della sua opera il Giannone, il Panagia, il Bottari e l'Acampora (*d*). Durò il carteggio che il Giannone ebbe co' Menckenii sino all' anno 1735, ch' egli si partì di Venezia. Le lettere di costoro ci fanno fede dell' alta stima in cui tenevano il Giannone e del vantaggioso concetto che facevano delle sue opere. Quelle del Giannone, i cui abbozzi da me si serbano, ci manifestano qual venerazione costui avesse del Menckenio padre e qual conto facesse della dottrina di Ottone suo figlio. Siccome le prime sono degne della pubblica luce per l'eleganza dello stile, così nol meritano le seconde assai male scritte in latino, dacchè il Giannone occupato sempre in istudii più serii e rilevanti non si era giammai esercitato a scrivere in cotesto linguaggio.

In

(*a*) Lettera del Giannone a suo fratello de 26 Giugno 1728.

(*b*) Lettere del Giannone a suo fratello de' 7 Agosto 1728. e de' 25 Febrajo 1730. Lettera di Carlo Giannone al nostro autore de' 13 Agosto 1728. Lettera dell' Abate Bottari all' Abate Acampora de' 13 Agosto 1728. Altra lettera del medesimo al Sig. Bartolomeo Intieri de' . . . . 1729.

(*c*) Lettera del Menckenio al Giannone de' 26 Settembre 1728. Lettera del Menckenio al medesimo de' 12 Ottobre 1729. de' 15 Luglio 1730. e dagli 8 Gennajo 1732.

(*d*) *Friderici Ottonis Menckenii Historia Vitae, & in litteras meritorum Angeli Politiani. Lipsiae* 1736. Veggasene la prefazione.

In queſt' anno 1728. fu moſſa al Giannone una novella ed aſpra guerra dal P. Sanfelice Geſuita. Queſti era figliuolo baſtardo di D. Alfonſo Sanfelice cavaliere napoletano, ed entrato nella Compagnia ricca ſempremai di bravi ingegni e di dotti uomini, non vi ottenne gran fatto nome per conto di ſcienza e d'erudizione. Venne a coſtui nell' animo di farſi applauſo particolarmente in Corte di Roma col prendere a confutare la *Storia Civile* del regno di Napoli; ma avendo verſo l'anno 1725. preſentato gli ſcritti di coteſta ſua confutazione a quella Corte, per impetrarne la licenza di ſtampargli, queſta ſi guardò bene d'accordarcela, veggendo il debole e ſciocco modo con cui egli pretendea di ribattere una ſtoria la quale e gran rumore cagionato avea e ſommo credito acquiſtato. Senza che ebbe riguardo allora la Corte di Roma, la quale meglio d'altri diſcerneva il poco valor dell' opera, che laſciandola pubblicar per le ſtampe ſarebbeſi dato al Giannone largo campo di malmenar di nuovo l'onore e le pretenſioni di eſſa Corte con armi più vantaggioſe e con ardire più franco e riſoluto, ſiccome coſtui s'era dichiarato con più perſone in Vienna, allora ch' ebbe il primo ſentore dell' impreſa del P. Sanfelice. (*a*). Non s'arreſtò tuttavia il Geſuita a' primi intoppi: egli tanto diſſe e s'adoprò tanto che tutte le difficoltà vincendo ebbe finalmente indi a due anni il permeſſo di cacciar in luce la ſua opera, il che egli fece in queſt' anno 1728, ſtampandola in Roma col finto nome di *Euſebio Filopatro*, e colla falſa data di Colonia. Eccone il titolo: *Rifleſſioni Morali e Teologiche ſopra l'Iſtoria Civile del regno di Napoli, eſpoſte al pubblico in più lettere familiari di due amici da Euſebio Filopatro, e diviſe in due tomi. In Colonia* 1728. Il primo tomo contiene 19 lettere, e 16 il ſecondo, e fuori delle tre ultime, ſon tutte dirette quali da un Campano ad un Veſtino e quali dal Veſtino al Campano, finti nomi uſati ad arbitrio. L'autore ſi dichiara ſu'l principio (*b*) „ ch' egli non intende di moſtrar falſo ciò che ſi di-
„ ce nella *Storia Civile*; sì bene di mettere in buona luce quanto vi ſi
„ dice, e renderlo a chiunque legge così chiaro che comprenda, ſen-
„ za laſciarſi luogo a verun dubbio qual ſia la vera idea di una tanto fa-
„ moſa ſtoria. Quindi ſoggiugne (*c*) che a ſeguire (l'autore della
„ *Storia Civile*) di paſſo in paſſo per tutti que' ſuoi groſſi volumi, era
„ un perdere opera e tempo col lungo riſpondere a ben 40 libri di ſtuc-
„ chevoliſſime dicerie. Conveniva riſpondere a' ſoli empii ſentimenti,
„ a gli errori e a i detti or temerarii or avvelenati, li quali ſi trovano
„ di-

(*a*) Lettere del Giannone a ſuo fratello in data de' 24 Novembre 1725, e de' 4 Ottobre 1727.

(*b*) Avviſo a' lettori pag. V.

(*c*) Avviſo a' lettori pag. XV.

„ difperfi di tratto in tratto in luoghi varii e di diverfo argomento". Di fatto egli altro non fa nelle fue lettere che mettere infieme ed in veduta, fenza pigliarfi la menoma briga di confutare i fatti e le pruove onde forgono tutti i motti e le propofizioni riguardanti gli ordini ecclefiaftici ed i frati fpezialmente, che fono quà e là fparfe nella *Storia Civile*, dove non intendendole e dove troncandole ed a diverfo propofito di quello del Giannone riducendole, e tutto ciò fempre accompagnato da un forte biafimo e ftrapazzo non meno della perfona e del nome del Giannone (*c*), che di tutti gli altri letterati napoletani. Forma perciò di quefte propofizioni fette claffi (*a*), e prima di entrare a ragionare diftefamente ne compone un lungo catalogo che prefta il foggetto ad ogni lettera. In fine dell' opera vi fono tre lettere da Eufebio Filopatro dirette al Giannone, nelle quali s'adducono varie ragioni ed argomenti per rimovere coftui da' fentimenti della filofofia epicurea in cui egli crede che il Giannone fia caduto: del quale avvifo non entrò mai in tefta a veruno o il più ftrano o il più fciocco. Quefto è tutto quello che contengono i due volumi delle *Rifleffioni Morali e Teologiche*, pubblicati in Roma in rifpofta dell' opera del Giannone. Effi fortirono nondimeno tutt' altro effetto che quello che il P. Sanfelice ne fperava dacchè appena pofti in luce, furono dal pubblico ricevuti con rifa e con difprezzo, ficcome quegli che accrefcevano anzi che no credito ed autorità alla *Storia Civile*. La Corte di Roma fu in quefta occafione tacciata dagli uomini favii di poco accorgimento e di fconfigliata condotta (*b*), e quel ch' è più d'alcuni ancora de' più affennati Cardinali e Prelati che in quella Corte rifedevano, i quali non feppero nafcondere al Marchefe d'Almenara mentre dal governo di Sicilia faceva per Roma ritorno in Vienna il loro rincrefcimento d'efferfi lafciata così fconfigliatamente ufcire in luce l'opera del Sanfelice (*d*). Giunto che fu in Napoli il libro delle *Rifleffioni Morali e Teologiche*, fu dagli amici del Giannone avidamente letto e da ogni uomo di fenno ben tofto difprezzato. Il Sig. Niccolò Capaffo, di cui apprezzava il Giannone fopra ogni altro la cordiale amicizia e l'efatto giudizio, gli fcriffe una bella

(*a*) Offervazioni Critiche dell' Abate Garofalo fulle lettere di Eufebio Filopatro fu'l principio.

(*b*) Ecco come fono difpofte quefte claffi. I. Propofizioni empie. II. Propofizioni eretiche o che fentono d'Erefia. III. Propofizioni temerarie. IV. Propofizioni fcandalofe. V. Propofizioni offenfive delle orecchie pie. VI. Propofizioni fediziofe. VII. Propofizioni ingiuriofe. Eufeb. Filopat. tom. I. a pag. II. ad pag. XVII.

(*c*) Lettera del Sig. Niccolò Capaffo al Giannone in data de' 4 Febrajo 1729.

(*d*) Rifpofta del Giannone alla citata lettera del Capaffo fcritta a' 26 Febrajo 1729.

bella e grave lettera (*a*), nella quale refegli conto di ciò che fi conteneva nell'opera del fuo avverfario e del maligno fine a che era ftata dall' autor diretta il quale niente era meno, che metterlo in difcredito de' fuoi nazionali ed in difgrazia della Corte: gli dà in oltre alcun faggio sì dello fciocco modo col quale il P. Sanfelice avea prefo a confutare la *Storia Civile*, sì de' gravi e fconci errori che rifaltano d'ogni parte del coftui libro; perchè egli configliò al Giannone di non volerfi pigliar l'impaccio di rifpondervi, lafciandolo più tofto negletto e difpregiato agli fcherni ed alle beffe del pubblico. Il Giannone il ringraziò di sì amichevoli avvifi (*b*), a' quali, veduta ch'egli ebbe l'opera del Sanfelice, fe non interamente, almeno in parte ftimò di conformarfi, ficcome diremo di quì a poco.

Il noftro autore non reftò meno obbligato all' Abate Garofalo il quale in leggendo l' opera del P. Sanfelice notò fopra 18. delle fue lettere alquante *offervazioni critiche* in difefa del Giannone, le quali trovatefi tra manofcritti di coftui, ora per la prima volta fi mandano in luce.

Intanto nel generale difprezzo che di cotefto libro facevano le perfone del miglior fenno, non mancavano i pochi partegiani del P. Sanfelice, ed in ifpezieltà i Gefuiti che quafi recanfi a dovere d'entrare in tutti gl'impegni d'ogni loro confratello, di andarne efaltando il merito e la dottrina in Napoli in Vienna ed in ogni altro luogo ov' era più tenuta in pregio la *Storia Civile*. Effi tentarono più vie e tennero tutti i modi per fare che il loro Eufebio Filopatro riufciffe in effetto a quel difegno a che avea drizzata la fua opera, ch' è quanto dire fa rendere fofpetti appo le perfone di credito e d'autorità i fentimenti ed i coftumi del Giannone, e per sì fatto mezzo perderlo e rovinarlo (*c*). Venne nondimeno quefta volta fallito il colpo ad effoloro in Vienna, e meglio ancora in Napoli, dacchè ivi furono fcorti di leggiere e'l maliziofo intento del Sanfelice e l'arti prave ed infidiofe de' fuoi miniftri e fautori (*d*); e' quivi niente altro riportarono da' loro raggiri che pubblico fcorno ed onta; conciofliacchè avendo eglino fatto entrar nel Regno di foppiatto più efemplari di queft' opera, fenza pria fottoporla, com' è il coftume, alla revifione di un regio uffiziale fpezialmente deputato in Napoli fulla introduzione de' libri efteri, e quegli fegretamente vendendo in fu'l principio alla porta del Collegio de' Gefuiti, e dipoi palefemente nelle botteghe di due librai: tanto rumore fi fparfe di loro nella città

(*a*) In data de' 4 Febrajo 1729.

(*b*) Lettera del Giannone al Sig. Capaffo de' 26 Febrajo 1729.

(*c*) Lettere poc'anzi citate del Capaffo e del Giannone.

(*d*) Citata lettera del Giannone al Capaffo de' 26 Febrajo 1729.

città tra' dotti e tra gl' ignoranti che agli orecchi pervenne del Conte di Harrach, il quale fucceduto era al Cardinal d'Althan nel governo del regno di Napoli. Fu dagli uomini più onefti e fpaffionati fatto avvertire quefto Vicerè che troppo reo e perniziofo libro fi era quello delle *Rifleffioni Morali e Teologiche*, nel quale niun' altra cofa quafi fi conteneva che una continua e velenofa fatira non meno del Giannone e d'altre particolari perfone, che degli ordini più cofpicui delle più illuftri Comunità, e de' Magiftrati più ragguardevoli del Regno, oltra lo fcandalofo oltraggio che vi fi faceva da per tutto alle fupreme *Regalie dello Stato* ed a' fovrani dritti di S. M. I. Gli vennero parimente forti follicitazioni da Vienna ove le fteffe informazioni produffero lo fteffo effetto perchè mandaffe cotefto libro ad efame ed a cenfura, attendendo l'Imperadore le rifoluzioni che il Configlio *Collaterale* farebbe per prendere in quefto affare (*a*). Rimife perciò il Conte di Harrach ambo i tomi delle *Rifleffioni Morali e Teologiche* al Prefidente Argento, ficcome a *Delegato* della *Real Giurifdizione*, affinchè diligentemente gli efaminaffe, ed il fuo parere ne gli proponeffe o in una particolar confulta, o nel *Collateral Configlio*. Gli efaminò in fatti il Prefidente, e nel dì 4 d'Aprile dell' anno 1729. ne fece rapporto in *Collaterale*, dove ed al Vicerè ed agli altri Reggenti (*b*) mife prima in profpetto colla maggior diftinzione e colle parole fteffe dell' autore i motti più pungenti e mordaci lanciati dal P. Sanfelice contro all'onore ed alla religione del Giannone, e di altri cofpicui perfonaggi della città e del Regno: annoverò molte delle coftui maffime e fentimenti temerarii per la più parte e fediziofi e non ad altro fine diretti, che a diftruggere da' fuoi principii la legittima poteftà de' fovrani, e fpogliargli delle più alte e fublimi prerogative di cui gli adorna la *ragione dell' impero*. Quindi foggiunfe che quefto libro avrebbe ben meritato di effere con folenne decreto del *Collaterale* profcritto e pubblicamente brucciato per mano del carnefice, nella maniera appunto, la quale fi tenne dal *Collaterale* medefimo fotto il Regno di Filippo III coll' undecimo tomo degli annali del Baronio, e ch' avea fimilmente praticato in Tofcana il G. Duca Cofimo III verfo di un tomo della *Scanfia Volante* del Cirelli, e dell' opera del P. Capaffi contro il P. Laderchi, intitolata *Nugae Laderchianae*; ma ch' egli faccendo miglior confiderazione, era d' avvifo di non doverfi pigliare quefto fpediente in quella occafione sì per non dar dote a sì difpregevole libro, sì per non porgere altrui cagione di credere che fi voleffe far vendetta fopra

(*a*) Voto del Vicerè Conte di Harrach nella giornata de' 4 Aprile 1729, regiftrate ne' libri de' Notamenti del *Collaterale* fol. 518.

(*b*) I. Miniftri che intervennero in quel giorno nel *Collaterale*, furono oltra del Vicerè, il Reggente Ulloa, il Reggente Mazzaccara, il Reggente Caftelli, ed il Prefidente del Sagro Configlio Argento. cit. fol. 518 de' Notamenti.

ſopra il libro del Sanfelice di ciò ch' aveva oprato la Corte di Roma con quello del Giannone; ovvero che il *Collaterale* ordinaſſe sì fatta proſcrizione per ſolo fine di favorire coſtui, laddove in caſi ſomiglianti ed ancora maggiori nè queſta nè altra riſoluzione preſo avea giammai: ch' era ſua opinione di moſtrare ſott' altro colore alcun riſentimento della pubblicazione di sì fatto libro col carcerare e punire que' librai ch' aveano ardito contra l'ordinazione delle ***prammatiche*** 5. e 7. ***de Impreſſione librorum***, d'introdurlo nel Regno e ſenza licenza del Vicerè e del ſuo ***Collaterale Conſiglio*** farne liberamente mercato, col ſequeſtrarne ancora tutti gli eſemplari che ſi trovaſſero appreſſo di loro, e col rinnovare nel tempo ſteſſo il tenore e l'oſſervanza di quelle ***prammatiche*** per poca avvertenza del paſſato andate in diſuſo.

Non convennero in queſto parere del Preſidente il Reggente Ulloa e'l Reggente Caſtelli, co' quali ſi unì il Reggente Mazzaccara, comechè da prima egli più inclinaſſe alla opinione del Preſidente. Si accordarono coſtoro in ordinare che oltra alla carcerazione de' librai, al ſequeſtro degli eſemplari, ed al rinnovamento delle ***prammatiche***, ſi dannaſſe il libro e ſi ſoppprimeſſe quale ingiurioſo alla ſovrana podeſtà de' principi, e detrattore della fama e della religione del pubblico e de' privati: ſi rendeſſe in oltre a tutti noto queſto decreto in forma di bando, preſcrivendoſi ſotto alcune pene che fra certo ſpazio tutti i corpi di queſto libro ſi depoſitaſſero da chi gli aveſſe nella Regal Cancellaria, e ſi uſaſſero in avvenire nelle dogane le più eſatte diligenze per impedire l'occulta introduzione de' libri foreſtieri: ſi vietaſſe che'l P. Sanfelice poteſſe giammai ritornare nel Regno, e però ſi avvertiſſe il Cardinal Cienfuegos Miniſtro Imperiale in Roma a non dargli paſſaporto per veruno degli Stati di S. M. I. ſiccome da queſti bandito, ed a farne forti doglianze col Generale de' Geſuiti, inſinuandogli al tempo ſteſſo di aſtenerſi dal dar licenza al ſuddetto Padre di venir nel Regno: ſi faceſſe ordine al Provinciale de' Geſuiti di Napoli che qualora naſcoſtamente egli vi capitaſſe no'l doveſſe ricevere e ne deſſe ſubito avviſo al Vicerè: finalmente ſi mandaſſe in Vienna relazione di tutto ciò alla Maeſtà dell' Imperadore. Il Vicerè ſi uniformò a sì fatte riſoluzioni (*a*); onde ne fu formato il decreto di quel tenore che può leggerſi quì ſotto (*b*).

In

(*a*) Libri de' Notamenti dell' anno 1729 fol. 518. e ſeguenti.

(*b*) *In Cauſa probibitionis libri infraſcripti . . . Die 4 Aprilis 1729. Neapoli. . . : Facta de contentis in libro praedicto relatione coram Excellentiſſimo Domino in Regio Collaterali Conſilio per Illuſtrem Ducem Spectabilem Regentem D. Caietanum Argento Praeſidem Sacri Regii Conſilii ac Regalis Jurisdictionis Delegatum, viſiſque videndis ac conſideratis conſiderandis . . Illuſtriſſimus & Excellentiſſimus Dominus Vicerex Locum tenens & Capitaneus Generalis providet decernit atque mandat, damnari, ac proſcribi, prout praeſenti decreto proſcribit & damnat librum italico ſermone impreſſum, in duos tomos*

bipar-

In vigore di queſto decreto il Comte di Harrach promulgò nel dì 16 d'Aprile di quello ſteſſo anno il bando contenente la cenſura e la proibizione del libro delle *Riſleſſioni Morali e Teologiche*; e nel giorno medeſimo riſtabilì con una nuova *prammatica* l'eſatta oſſervanza de' precedenti ſovrani ordini intorno all' impreſſione de' nuovi libri, ed alla introduzione nel Regno de' libri ſtranieri, i quali ſono regiſtrati in più *prammatiche* ſotto il titolo *de Impreſſione librorum* (*a*). Sì il bando che la *prammatica* furono dettati dal Sig.r Niccolò Fraggianni amico del Giannone allora Segretario del Regno e dipoi per l'eminente dottrina e per i rari talenti e virtù innalzato dalla ſaviezza del Re Carlo Borbone ora Cattolico Re delle Spagne a' ſupremi gradi del Magiſtrato ed al geloſo carico di Delegato della Reale Giuriſdizione. Scriſſe queſto Miniſtro al Giannone ſiccom' egli ſoleva non di rado, dandogli conto di ciò che ſi era operato e dal *Collaterale* e dal Vicerè in ſuo favore, e traſmettendogli le copie sì del decreto che del bando, ſi rallegrò con eſſolui del giuſto impegno che preſo avea il Vicerè e'l ſuo Conſiglio in far vendetta della perſona e dell' opera ſua contro le indegne ingiurie e le inique impoſture del P. Sanfelice. Gli altri ſuoi amici fecero lo ſteſſo ed in iſpezieltà il Sig.r Vincenzo d'Ippolito (*b*), e'l Reggente Caſtelli (*c*), il quale ſi era nel *Collaterale* adoprato più di ogni altro pe'l felice riuſcimento di queſto affare (*d*). Il Vicerè fece rapporto di tutto ciò alla Corte di Vienna, ove mandò un eſemplare delle *Riſleſſioni Morali e Teologiche*, per giuſtificare quanto ſi era in Napoli e riſoluto ed eſeguito. Fu

bipartitum, *ſub titulo:* Riſleſſioni Morali e Teologiche ſopra la Storia Civile del regno di Napoli eſpoſte al pubblico in più lettere familiari di due amici da Euſebio Filopatro. In Colonia 1728. Con licenza de' Superiori, *tamquam contra bonos mores, laicae poteſtati iniurioſum, conviciis, & contumeliis refertum. & ſatyram perpetuam contra privatos & publicum agentem. Jubetque ne quis in poſterum cuiuſcumque gradus & conditionis librum praedictum, vel quocumque idiomate & inſcriptione imprimat vel ſic aut aliter aut ubicumque impreſſum legat vel retineat vel quoquo modo diſtrahat ſub poenis relegationis per tres annos contra nobiles, & triremium contra ignobiles. Habentibus autem modo, & retinentibus praecipit ſub eiſdem poenis, eum in Regiam Cancellariam deferre. Mandat inſuper praeſens decretum ad formam bandi redactum, per loca ſolita publicari; lapſoque triduo poſt eiuſdem promulgationem, Magnam Curiam Vicarias, Regiaſque Provinciales Audientias contra ſecus facientes ad poenarum exſequutionem procedere. Hoc ſuum &c. Mazzaccara Regens ... Ulloa Regens ... Caſtelli Regens ... Caeteri Illuſtres Regentes, non interfuerunt ... Maſtellonus Regius a Mandatis Scriba.*

(*a*) Pragmat. Regni Neapolit. tom. 2 tit. 67. Vegganſi ſpezialmente le *prammatiche* del Vicerè Conte di Benavente dell' anno 1603, del Conte di Villamediana del 1648, e del Cardinal d' Althan del 1725.

(*b*) Lettera del Sig. Ippolito al Giannone degli 8 Aprile 1729.

(*c*) Lettera del Reggente Caſtelli al Giannone degli 8 Aprile 1729.

(*d*) Citata lettera del Sig. Vincenzo d'Ippolito.

Fu dall' Imperadore a da' fuoi miniſtri commendato il zelo e l'opportuno provvedimento del Vicerè e del Configlio *Collaterale*. Il Principe Eugenio di Savoja ſopra ogni altro con iſpeziali lettere dette al Conte di Harrach quella lode ch' aveaſi la ſua condotta meritata in queſta biſogna (*a*).

La *Deputazione* del S. Uffizio altresì coſtituita nel reggimento della città di Napoli ad invigilare che quell' *orribile tribunale* non metta piede nel Regno, ragunata il dì 7 di Maggio di queſto ſteſſo anno deliberò di portarſi in corpo dal Vicerè a rendergli le dovute grazie per la proibizione sì ſolennemente ordinata del libro delle *Riflessioni Morali e Teologiche*, ſiccome ingiurioſo all' onore de' privati e del pubblico della città di Napoli (*b*). In effetto ella ſi conduſſe nel dì 27 di Giugno nel palazzo del Vicerè a compiere queſto dovere, e vi favellò in nome degli altri il Principe di Valle Piccolomini. Ecco qual vergognoſa riuſcita ebbero le *Rifleſſioni Morali, e Teologiche*: libro o che niuna conſiderazione valeva o ſe pure alcuna, neſſun' altra per vero ſe non quella che in Napoli conſeguì; dappoichè fuori di una ſciocca maldicenza e d' una malignità patente, altro quaſi non conteneva. Pensò il Giannone per rendere più univerſalmente conta la ſtoria e lo ſfortunato evento di queſto libro di farne inſerire il racconto dal Sig. Menckenio negli Atti di Lipſia. Quindi pregò il Sig. Capaſſo di comporre in latino, ch' aſſai bene ſi ſcriveva da queſto valentuomo, una novella letteraria di tutto ciò ch'era avvenuto in occaſione del libro del Sanfelice, per farla ſtampare in Lipſia tra le novelle letterarie d'Italia. Il Capaſſo la diſteſe con molta eleganza e giuſta il ſuo coſtume condita di vario ſale; ed avendola il Giannone traſmeſſa in Lipſia fu dal Sig. Menckenio quaſi colle ſteſſe parole epilogata negli Atti del meſe di Settembre del 1729 (*c*).

Tutto ciò nondimeno non fece argine alla preſuntuoſa arroganza del frate: egli era di cotal tempra *dura e reſiſtente come la più parte di sì fatti uomini ſono* che non ſi ſmarrì così di leggieri a coteſto mal incontro. Stimò di difenderſi dalla cenſura fatta dal *Collaterale* del ſuo libro, e ciò fece in una ſcrittura di quattro fogli di ſtampa, nella quale vi maltrattò oltre ogni miſura, giuſta ſuo ſtile, quel ſupremo Magiſtrato, perchè avea condannata la ſua opera ſiccome ſpezialmente contraria a' buoni coſtumi (*d*). Egli la mandò in Vienna tralle mani de' ſuoi

(*a*) Lettera del Giannone a ſuo fratello de' 7 Maggio 1729.

(*b*) Regiſtro del libro dell' anno 1729. della *Deputazione* del S. Uffizio, che ſi conſerva nella Segreteria delle *Deputazioni* ordinarie e ſtraordinarie della città di Napoli.

(*c*) Acta Erudit. Lipſienſ. menſ. Septembr. anni 1729 pag. 423.

(*d*) Lettera del Giannone a ſuo fratello de' 9 Luglio 1729.

suoi parziali per farne colà mostra e rumore. Ma avutone avviso il Nunzio Apostolico proccurò di sopprimerla, per toglier forse da nuovi impacci la sua Corte e per risparmiare a questa altri affronti ed oltraggi, a cui potea dar cagione la temeraria imprudenza del Sanfelice (*a*). Contuttociò un esemplare ne venne in mano del Giannone, la lettura del quale fece a costui sorgere nell' animo il pensiero di comporre qualche scrittura di nuova specie ardita insieme spiritosa e mordente, la quale in alcun modo valesse a frenare l'orgoglio del frate. Di fatto egli la fece e la intitolò *Professione di fede*, togliendone l'idea e qualcheduna delle cose che in essa si leggono, da un libro franzese impresso in Parigi nell' anno 1676 sotto questo titolo: *Les nouvelles lumières politiques pour le gouvernement de l'Eglise, ou l'Evangile nouveau du Cardinal Pallavicin, révélé par lui dans son histoire du Concile de Trente* (*b*), e dalla *Confessione Cattolica* di Mr. de Sancy (*c*), libro pieno di satira e di maldicenza pubblicato in Francia a' tempi di Arrigo IV e diretto al Cardinal du Perron Vescovo d'Evreux dal Sig. d' Aubignè Ugonotto; per porre in beffe quel Cardinale ed altri insigni personaggi della Comunione Cattolica, tra' quali spezialmente il Sig. Niccolò d' Harlay Sig. di Sancy, Consigliere di Stato del Re Arrigo IV, ch' avea più volte cambiato di religione secondo i suoi interessi e'l quale finalmente per opera del Card. du Perron si rese cattolico nel tempo stesso che vi si fece il Re Arrigo il Grande (*d*). Il Giannone dirige la sua Professîon di fede a forma della *Confessione Cattolica* di Mr. de *Sancy* al P. Sanfelice, pe'l cui ardente zelo ed alto sapere egli simulando d'essere rimosso dagli empii e scandalosi sentimenti pria manifestati e sostenuti nella sua *Storia Civile* e d'essere convertito a quella credenza che il detto Padre avea proposta ed inculcata nelle *Riflessioni Morali e Teologiche*: gl'invia in segno del suo ravvedimento una solenne *Protesta di fede* distribuita in varii articoli ed in diverse classi, in cui il Giannone gli promette di credere d'allora in avanti quali cattolici dogmi di fede, le più stravaganti e smoderate proposizioni ed i racconti più popolari e favolosi che molti teologi e canonisti, ed altri scrittori ecclesiastici affermati avevano in-

(*a*) Citata lettera de' 9 Luglio 1729.

(*b*) *Professione di fede* del Giannone artic. primar. num. 12.

(*c*) Vegganſi i tre primi capitoli della *Confession Cattolica*, ove si ragiona dell' autorità della Chiesa, e del suo Capo. cap. 1. Della Tradizione cap. 2. Dell' intercessione de' Santi. cap. 3.

(*d*) *Confession Catholique du Sieur de Sancy, & Declaration des causes tant d'état, que de religion, qui l'ont meû à se rémettre au giron de l'Eglise Romaine.* Ouvrage inféré dans le Recueil de diverses Pièces servant à l'Histoire de Henry III Roi de France à Cologne chèz Pierre Marteau 1693.

intorno alla illimitata podestà del Papa sì nello spirituale che nel temporale, alla eminente e reale dignità de' Cardinali e della lor corte, alla santità ed eccellenza di tutti gli ordini religiosi e de' loro particolari istituti e divozioni, ed alla singolarità de' miracoli da coteste operati. Dietro a questa *Professione di fede* e' vi aggiugne alcuni *dubbii* diretti pur anche al P. Sanfelice sopra la morale da essolui praticata nel suo libro; ed in essi viene scovrendo con maestria e con frizzante dicitura l'animo maligno e l'iniquo fine a cui quel Gesuita ordinato avea la pubblicazione della sua opera, le gravi calunnie e contumelie addossategli, e finalmente gli spessi e maliziosi stravolgimenti adoperati su'l senso e sulle parole delle *Storia Civile*. Questo è tutto quello che contengono e la *Professione di fede*, e i *dubbii intorno alla morale del P. Sanfelice*: opera composta dal Giannone in istile schernevole ed asperso quanto mai alcun altro di molto sale, che anzi d'amaro fiele, ed in cui è spezialmente notabile la ricercata affettazione de' termini più ampollosi e de' più metaforici epiteti, de' quali egli si vale per far eco, e sì mettere in burla la gonfia dettatura del suo avversario. Il Giannone la mandò in Napoli a' suoi amici e particolarmente al Sig. Capasso, il quale in una giudiziosa lettera (*a*) gliene dà approvazione esortandolo però nel tempo stesso a non darla alle stampe, siccome quella che trafiggendo nel vivo e la Corte di Roma e la Compagnia e gli ordini tutti de' frati avrebbegli potuto suscitar nuovi imbarazzi e più perigliosa tempesta. Il Giannone seguì il consiglio del più savio e sincero tra' suoi amici e si contentò di farla girare per le mani de' curiosi scritta a penna, fino a che capitata in Venezia vi fu, non saprei da chi stampata in un picciolo volume in 8°. senza data nè d'anno nè di luogo, e dipoi venne inserita nelle sue opere postume pubblicate in Ginevra la prima volta nell' anno 1753.

In quest' anno 1729 uscì alla luce il primo tomo della traduzione inglese della *Storia Civile*, fatta dal Capitano Jacopo *Ogilvie* e stampata in Londra in 2 tomi in fol. (*b*). Fu questa traduzione mandata d' Inghilter-

(*a*) Lettera del Capasso al Giannone senza data, che comincia: *Ho letto i vostri fogli.*

(*b*) Eccone il titolo in inglese: *The Civil History of the Kingdom of Naples in two volumes. vol. I wherein is contain'd the History of that Kingdom (comprising also the general affairs of Europe) under the Romans, Goths, Greeks; Longobards, Northmans, and the Princes of the House of Suevia, till the death of the Emperor Frederic II. in the year 1250. With the History of the Civil, Canon, and Feodal Laws: the Ecclesiastical Policy: the succession of the Popes, and by what subtile arts the Pontificate gain'd upon the Regale.*

Where the Author clearly demonstrates that the temporal dominion, and power exercis'd by the Popes, has been altogether owing to the ignorance, and connivance of concessions extorted from secular princes during the dark ages &c.

Written in italian by Pietro Giannone Civilian and Advocate in Naples, and publish'd

terra in Lipsia al Sig. Burcardo Menckenio, il quale non intendendo l'idioma inglese, cambiolla volentieri col Giannone per alcuni esemplari italiani dell' opera medesima, dappoichè sebbene non avesse neppure il Giannone contezza alcuna di quel linguaggio, contuttociò dovea interessare assai più costui che il Sig. Menckenio, l'avere d'una propria opera la versione inglese; la quale egli studiosamente confrontando col suo originale, venne acquistando tratto tratto alcuna perizia di quella lingua, ch' egli scrive al Sig. Cirillo (*a*) d' aver già cominciato ad intendere meglio della tedesca. Per mezzo d' un tal confronto egli osservò che il traduttore inglese avea fedelmente seguito i sensi e le parole della sua opera (*b*). Dispiacque al Giannone di non esserne stato avvertito dal traduttore innanzi che pubblicata si fosse cotesta versione, poichè e' gli avrebbe fatto capitare lo stesso foglio d'emendazioni ch' avea alcuni anni addietro mandato al traduttor franzese in Parigi. Scrisse perciò al Sig. Burcardo Menckenio inviandogli cotesto foglio ch' avesse avuta la cura di farlo pervenire in Londra in mano del Capitan Ogilvie, acciocchè costui lo stampasse in fondo almeno del secondo tomo (*c*).

Il Giannone dette a' suoi amici di Napoli l'avviso di questa traduzione (*d*), e spezialmente al Sig. Niccolò Cirillo, all' Abate Garofalo, ed al Reggente Ventura, i quali s' intendevano dell' idioma inglese. Il Cirillo più di ogni altro ebbe di ciò piacere, siccome colui che sentiva bene di quanta gloria fosse al suo amico l'essere in così singolar riputazione di quella illuminata nazione presso di cui era egli stesso in tanto pregio e stima (*e*). Quindi gli venne volontà d'avere un esemplare di cotesta versione ed avendola significata al Giannone (*f*), costui ne pregò

blish'd in the year 1723. Translated into english by Captain James Ogilvie. London 1729. Printed for W. Innys &c.; and sold by the Booksellers of London and Westminster: and at Edimburg by A. Symmer.

Volum. I I.

The second volume of this work contains the history of the Kingdom of Naples; I may say of all Italy, and even of all Europe, so far as the Princes thereof found themselves oblig'd to be concern'd in the many wars, and revolutions of that Kingdom, during the reigns of the Houses of Anjou, Aragon, and Austria, down to the year 1722.

(*a*) Lettera del Giannone al Sig. Cirillo de' 10 Giugno 1730.

(*b*) Lettera citata de' 10 Giugno 1730.

(*c*) Lettera del Giannone a Burcardo Menckenio de 23 Febrajo 1730.

(*d*) Lettere del Giannone a suo fratello de' 25 Febrajo, e de' 22 Aprile 1730.

(*e*) Il Sig. Cirillo fu aggregato alla Società Reale di Londra.

(*f*) Lettera del Giannone al Cirillo de' 10 Giugno 1730.

gò espressamente i Sig. Menckenii, perchè glielo facessero venire d'Inghilterra. Con questa occasione o con altra, ch' io non saprei additar di certo, non faccendosene parola alcuna nel carteggio de' Menckenii e del Giannone, avvenne che il suo traduttore gli scrisse una cortese lettera nella quale lo informava de' motivi dell' opera da lui intrapresa di trasportare nel natìo linguaggio la Storia Civile del regno di Napoli, la quale egli vedeva d' essere tenuta in grande stima dagli uomini più dotti e rinomati non meno dell' altre nazioni che della sua propria: ch' egli perciò vi si era applicato con molt' assiduità nell' ozio di un viaggio che in qualità di Capitano di vascello aveva fatto alla *Nuova Zembla:* che avendola dipoi, tornato in Inghilterra, compita ed emendata la dette alle stampe preceduta da un grandissimo numero di *soscrizioni*, che gliene fecero acquistare singolare applauso e straordinario smaltimento; per la qual cosa avea cercata l'opportunità di fargli capitare questa sua lettera in cui gli dava di tutto ciò distinto ragguaglio ed insieme gli rimetteva in contrassegno della sua osservanza 10 esemplari della sua traduzione, per comodo di lui e de' suoi amici, ed una cambiale di 500, o 600 fiorini di Germania, da torsene qualche singolar cosa in sua memoria. Io ho prestato volentieri credenza a questo racconto, tuttochè in niuna delle sue lettere se ne facci menzione, essendomi attestato da persona degna di fede la quale rattrovavasi allora in Vienna nella maggior confidenza del Giannone, quando la narrata lettera venne a costui dal suo traduttore inglese.

In questo stesso anno cominciò a mettersi in campo la novella del *Medico Impregnatore*, che fece tanto rumore nelle gazzette, spezialmente in quelle di Allemagna e di Olanda. Io credo che non sarà discaro a' leggitori di averne quì narrata la storia alquanto per disteso, sì perchè in essa il Giannone vi fu in certa maniera mescolato per mezzo del Cavalier Garelli, sì ancora perchè ella occupa gran parte delle sue lettere scritte al Sig. Niccolò Cirillo, in cui quest' avventura è descritta colla più minuta ed esquisita diligenza. Sappiasi adunque com' era da più anni che la sterilità dell' Imperatrice Elisabetta spigneva al cielo i voti non meno de' più ben affetti alla signoria della casa d'Austria che di tutta l'Europa, perchè donato avesse all' Imperador Carlo VI un maschio, il quale seco apportasse l' universal quiete e'l pacifico erede addivenisse de' suoi vasti stati. Non si trascurava però nell' Imperial Corte dalla perizia de' primarj medici alcuna umana industria per fare che i comuni desiderii sortito avessero l'effetto. S'avvisarono i Gesuiti di cogliere una occasione sì propizia per vantaggiare via più i loro interessi e l'autorità loro in Corte (*a*). Essi avevano in quel tempo due cause di gran rilievo

(*a*) Lettera del Giannone scritta a suo fratello de' 10 Decembre 1729.

lievo nelle quali con non molta ragione dal canto loro comparivano rei: l' una trattavasi in Napoli e l'altra in Roma sull' eredità del fu loro Cardinal Salerno col costui fratello ed erede. Avea nell' istesso tempo fama di medico curatore della sterilità nelle donne un tal Sacerdote, nominato *Giuseppe Domenico de Nigris*, il quale avendo per più anni esercitato il suo mestiere in Barletta ed in altri luoghi della provincia di Bari, era di colà stato chiamato in Napoli dal Reggente Crivelli per aver la cura e la direzione del corpo suo mal sano ed infermiccio. Di fatto il Nigris adoperando sua ragione di medicare, comechè da prima condotto avesse il Reggente presso a morte, nondimeno o per l'efficacia de' rimedii o per naturale risoluzione del male indi riavutosi, ebbe il contento di vedere incinta sua moglie (*a*). Fu questo effetto attribuito dal volgo alla virtù ed alla savia condotta del Nigris; e questi ne acquistò per la città sì gran nome che oltre ch' egli era tenuto per l'oracolo de' rimedii da secondar le donne, non vi ebbe in que' primi tempi alcun infermo che no'l richiedesse al suo governo, nè medica malagevole cura ove adoperato non fosse il suo consiglio. Preso dalla virtù di costui un Colonello tedesco dimorante in Napoli appellato *Urges* (*b*), non saprei dire, se di per sè ovvero a spinta de' Gesuiti, i quali, secondo si vedrà di quì a poco entrarono dipoi palesemente in questa scena, scrisse in Vienna ad una dama principale di Corte, che in Napoli v'era un prete medico di sì fino discernimento, che sapeva distinguere nelle donne le cause ed i difetti onde in loro s'impedisce il concepire: che conosciutogli vi adoperava tali rimedii che toglievangli del tutto e rendevanle feconde: che avea di questa sua virtù fatto varii esperimenti con felice successo in più dame napoletane; e ch' egli il Colonello, se la Maestà dell' Imperadrice gliene avesse dato permesso, lo avrebbe spedito in Vienna a sue spese per tentare in lei que' rimedii ch' eransi in altre sperimentati sì efficaci (*c*). Questa lettera del Colonello *Urges* fu da quella dama a cui era scritta, mostrata alla Maggiordoma delle Imperiali Archiduchesse e da costei presentata alla Imperadrice (*d*). L'Imperadrice richiese in ciò il parere del Cavalier Garelli, il quale ancorchè prendesse a riso la millantata virtù di cotesto medico, tuttavia diè per consiglio agli augusti suoi sovrani che trattandosi di cosa sì rilevante e sì vivamente da ognuno sospirata non era bene di trasandare e per soddisfare sè stessi e per appagare la voglia del pub-

(*a*) Lettera del Sig. Cirillo al Giannone de' 12 Agosto 1729.

(*b*) Citata lettera del Sig. Cirillo de' 12 Agosto 1729.

(*c*) Lettera del Giannone al Sig. Cirillo de' 16 Luglio 1729.

(*d*) Lettera del Giannone allo stesso de' 3 Settembre 1729.

pubblico, ogni umana opera e diligenza, e ſpezialmente quegli argomenti ch' erano più pubblici e popolari. L'Imperadore Carlo VI ſi laſciò piegare a sì fatto ragionamento, tutto che ancor egli foſſe perſuaſo della vanità di tali rimedii e della impoſtura che più che altra coſa regnar vi doveva in queſto affare. Pertanto ſeguendo l'avviſo del Cavalier Garelli, per non eſporre a cimento ed a deriſione il decoro della Corte, ſtimò miglior partito anzi che per l'ordinario mezzo de' Segretarii di ſtato, di far più toſto condurre privatamente queſto maneggio dalla Maggiordoma delle Imperiali Arciducheſſe in Vienna, ed in Napoli dalla Conteſſa di Harrach moglie del Vicerè. Si aprì quindi un particolar carteggio tra queſte due dame, affinchè la Viceregina teneſſe modo di ſapere dal medico Nigris (*a*) i vantati ſuoi rimedii, e ne deſſe diſtinto avviſo alla Maggiordoma. Fu però il Nigris chiamato a Corte dal Vicerè e dalla Viceregina, e domandato de' ſuoi ſpecifici più efficaci a qual meſtiere, replicò di non averne affatto, sì bene ch'egli era più volte riuſcito a togliere la ſterilità dalle donne con iſtudiare attentamente i temperamenti e le diſpoſizioni naturali d'eſſoloro, ed i mali a' quali erano più ſoggette: con iſcovrire le immediate cagioni onde in loro s'impediva il concepire, e con ordinare tali regole di vitto, e tali altri rimedii, ſecondo la qualità e natura di eſſe, che avevano forza di levar quegli impedimenti, e così render atte le donne a potere agevolmente reſtare incinte. Queſta sì generale riſpoſta mandata in Vienna dalla Conteſſa di Harrach fu non meno da' più ſenſati medici, che da' ſovrani ſteſſi udita inſieme e diſprezzata; per modo che non s' ebbe più avanti penſiero di far venire in Corte il Nigris (*b*). Entrarono in queſto mezzo i Geſuiti in iſcena e mettendo grandi ſperanze ſul valore di queſt' uomo agl' intereſſi della Compagnia interamente dovuto, e ſul buon ſucceſſo che aver potrebbe peravventura in Vienna la ſpedizion di lui, tolſero di farla a conto loro, e sì accortamente ſi ſeppero adoperare che tirarono pure il Vicerè e la Viceregina nella lor rete, i quali, comechè niuna commeſſione ne aveſſero dalla Corte, il laſciarono nondimeno partire per quella con grandi raccomandazioni. Furono direttori di queſto maneggio due uomini conſumatiſſimi negli affari della lor Compagnia, cioè il P. Ceſare de Bernardis in Napoli ed il P. Caſtellana in Roma, il quale non ebbe a durar molto per farvi entrare ancora il Cardinal Cienfuegos. Il P. Bernardis volle di perſona menar in trionfo ſino a Vienna il medico Nigris nello aſſunto carattere di ſuo direttore di coſcienza, e paſſando per Roma il fece ricevere dal Cardinal Cienfuegos con un trattamento miglior di quello che

(*a*) Citata lettera del Giannone de' 3 Settembre 1729.

(*b*) Lettera del Giannone al Cirillo de' 3 Settembre, e de' 3 Decembre 1729.

che sarebbesi fatto ad un attuale Ministro dell' Imperadore: (a) oltracciò gli proccurò molte lettere di raccomandazione a' più distinti personaggi della Corte Imperiale, ripiene di onorevoli e magnifiche testimonianze rese alla virtù ed alla persona di lui. Giunsero finalmente in Vienna sulla fine dell' anno 1729 aspettati colà con grand' anzia da' loro partegiani. Il P. Bernardis vi fece tosto partito col P. Cito, e col P. Cavaniglia suoi confratelli, per promuovere, non meno nella città che nella Corte la singolar virtù del nuovo medico. Io non istarò à raccontare per minuto tutti i curiosi avvenimenti che seguirono a quel tempo in Vienna, e che dettero per più d'un anno cagione da ridere e da novellare all' assemblee di quella città, e delle altre di Germania. Troppo lungo e tedioso sarebbe un sì fatto racconto, s' io quì narrar volessi tutto ciò che il nostro autore vien scrivendo di settimana in settimana al Sig. Cirillo per lo spazio di due anni: oltracchè ciò faccendo, non potrei non uscire dal mio istituto che altro non è che di raccontare quanto s'appartiene al Giannone ed alle occupazioni da costui avute in Vienna. Per non lasciare nondimeno dimezzata questa storia soggiungo in breve che i Gesuiti posero in pratica varie macchine e raggiri per far aggradire sì alla Corte che a' più insigni personaggi di quella l'opera del Nigris: che i loro artifizii v' ebbero infelice evento, e per conseguente le lor mire ed i loro disegni andarono a voto: che il Nigris non v' incontrò che un generale disprezzo e spezialmente dagli augusti sovrani, e da tutta la Corte; e perciò il meschino ridotto ad istato di dolore e di disperazione cadde in manifesta pazzia, per guisa che fu d'uopo a gli autori della sua venuta in Vienna di tenergli guida e compagnia alla tornata, non senza grave lor biasimo e vergogna; la quale crebbe ancora più allora che il Nigris acceso di rabbia e di furore contro a' Gesuiti, siccome cagione delle sue sciagure, non volle più per istrada aver l'accompagnamento loro, e molto meno il lor promesso favore, e via da sè cacciandogli, prese altro cammino per tornare in Napoli ed in diversa compagnia si mise (b).

Nell' anno 1730 morì il famoso Gaetano Argento Presidente del Sagro Real Consiglio Reggente del *Consiglio Collaterale* e *Delegato* della Real Giurisdizione. Era questi uomo di vasta lettura ed erudizione, di pronta e strabocchevole memoria, e di molta intelligenza nella Ragion Civile e ne' suoi migliori interpreti; quindi è che assai prevaleva la sua autorità in Napoli in que' tribunali di cui era membro, ed in Vienna presso i Reggenti del Consiglio di Spagna e'l Marchese di Rialp Segretario di stato. Abbiamo di sopra narrato che all' erudita ragunanza la

(a) Lettera del Giannone al Cirillo de' 10 Decembre 1729.

(b) Lettere del Giannone al Signor Cirillo scritte nel 1730.

la quale coſtui manteneva in ſua propria caſa, ſiamo noi e'l pubblico debitori del diſegno dal Giannone formato di comporre la *Storia Civile*, con tanta felicità dipoi eſeguito. Increbbe sì fatta morte a più ordini di perſone e ſingolarmente al Giannone, il quale ſtimava ſopra modo la dottrina e l' amicizia dell' Argento, nè sì ingrato era e ſconoſcente che non ſerbaſſe la memoria d' eſſergli colui ſtato maeſtro e direttore nella diſciplina e nella pratica del foro, e d' aver sè più che ogni altro e diſtinto e favorito. Pertanto egli proccurò per mezzo di ſuo fratello e del Sig. Cirillo d' aggiugnere ſtimoli al buon volere del Reggente Ventura ſuo nipote, acciochè innalzato aveſſe alla glorioſa memoria di ſuo zio un magnifico monumento ornato del ſimulacro di lui e d' una iſcrizione che le ſue virtù ed i meritati onori deſcriveſſe (*a*); il che fu con molta ſontuoſità meſſo ad effetto dal Reggente Ventura nella chieſa di S. Giovanni a Carbonara, dove il Preſidente era ſtato ſeppellito. Il Giannone ſi adoperò di vantaggio in ciò ch' egli potette appo la Corte di Vienna, per promuovere e ſpalleggiare le domande di D. Coſtanza Mirelli moglie del Preſidente, la quale chiedeva dalla imperiale munificenza d'eſſere compenſata con qualche aſſegnamento della perdita fatta di ſuo marito (*b*).

In queſt' anno 1730 il Reggente del *Collaterale* Caſtelli uomo fornito d' aſſai buone cognizioni e forte ſoſtenitore de' ſovrani dritti e della Reale Giuriſdizione e però amico del Giannone, richieſe il noſtro autore perchè avuta s' aveſſe la pena di dargli un diſtinto ragguaglio del numero dell' autorità e dell' economia de' tanti e sì diverſi tribunali e conſigli ch' erano allora ſtabiliti nella città di Vienna. La multiplicità di eſſi, la loro varia coſtituzione, e i differenti loro oggetti facevano ſpeſſo difficoltà a' miniſtri ed agli avvocati napoletani nel diriggere ed ordinare il corſo degli affari che colà riportare ſi dovevano. Eſſi aveano però meſtieri d'una ſomigliante informazione che valer poteſſe loro al biſogno di certa e ſicura norma. Condiſceſe volentieri il Giannone alle richieſte del Reggente Caſtelli; e fatte le convenevoli ricerche ſopra di que' tribunali, e riſcontrati anche di ciaſcheduno di eſſi i ſcrittori *pratici* e gli ſtorici egli ne acquiſtò la notizia migliore che potette, la quale mettendo in giuſto ordine ſecondo i ſuoi principii, ne compoſe un' operetta a cui diè queſto titolo: *Breve relazione de' Conſigli e Dicaſterii della città di Vienna*. Fu queſta terminata nel dì 19 di Gennajo del 1731 (*c*), e poco dopo traſmeſſa in Napoli al Reggente Ca-

(*a*) Lettera del Giannone a ſuo fratello de' 24 Giugno 1730. Lettera dello ſteſſo al Signor Cirillo del 1 Luglio 1730.

(*b*) Lettera di D. Coſtanza Mirelli al Giannone de' 20 Ottobre 1730.

(*c*) Secondo appariſce dal ſuo originale, in piè di cui vi ſta notato il ſuddetto giorno.

Castelli. Il Giannone la divide in quattro parti ed in più capitoli. Nella prima egli ragiona di quelle corti, e di que' supremi imperiali consigli che sono tenuti nella città di Vienna come attuale luogo di residenza dell' Imperadare. Nella seconda favella di que' tribunali che ricevono autorità e giurisdizione da quel sovrano, in quanto egli è Re di Boemia, d' Ungheria, di Croazia, di Schiavonia, e di Servia, e Principe di Transilvania. Nella terza trattasi delle corti e de' giudizii che s'appartengono, in quanto quella città è sede degli Arciduchi d' Austria, al governo dell' Austria superiore, ed inferiore, della Stiria, della Carintia, della Carniola, del Tirolo, del littorale austriaco, e di tutti quegli stati e provincie, che sono ereditarii della casa d' Austria. Nella quarta finalmente si discorre di que' consigli e tribunali che ivi sono eretti a correggimento ed amministrazione di quegli stati d'Italia e di Fiandra, ch' erano prima compresi nella vasta monarchia di Spagna, e ch' essendone dipoi smembrati per lo trattato di Utrecht, furono ceduti all' Imperador Carlo VI. Nel fine di quest' ultima parte vi è soggiunto un paragrafo, in cui si dà una breve contezza degli avvocati di Vienna, della loro mediocre fortuna ed universale ignoranza, della poca stima ed onore con cui vi sono essi ragguardati, e de' modi e trattamenti che serbano con essoloro sì i clientoli ed i giudici, sì ancora i nobili ed i baroni. Questo è tutto quello che contiene la relazione fatta dal Giannone de' consigli e dicasterii della città di Vienna; la quale dopo ch' egli ebbe mandata in Napoli al Reggente Castelli essendo letta parimente e lodata d' alcuni de' suoi amici ch' erangli d' appresso, fu egli indotto dagli stimoli di costoro a renderla pubblica per le stampe; ed affinchè ella tornasse meglio ad uso de' Tedeschi, a' quali più che ad altri s'appartiene l'argomento in essa trattato, e' la fece trasportare in un latino di mezzana eleganza (*a*), e siccome io avviso per non improbabili congetture, ciò fu eseguito dal Sig.r Niccolò Forlosia Custode della biblioteca imperiale uomo assai versato nelle belle lettere e nella erudizione greca latina ed italiana sotto la disciplina del Reggente Riccardi (*b*). Egli mandò scritta a penna questa versione latina del suo libro al Sig.r Ottone Menckenio (*c*) acciochè costui, che se gli era profferto di mandarla in istampa a sue spese (*d*), avesse il pen-

(*a*) Lettera del Giannone al Signor Menckenio de' 3 Giugno 1733.

(*b*) Il Signore Apostolo Zeno ne fa onorata menzione in qualcheduna delle sue lettere Veggasi al tom. 2 num. 172. e 212.

(*c*) Lettere del Giannone al Signor Menckenio de' 3, e 24 Giugno de' 12 Agosto, e de' 16 Settembre 1733.

(*d*) Lettere del Menckenio al Giannone de' 9 Giugno, e de 22 Agosto 1733.

pensiero di farne riuscire in Lipsia una bella ed accurata edizione in 12°. Nel tempo stesso fece avvertito il Sig.r Menckenio a non preporre al suo libro il vero nome dell' autore nè altrimenti palesarlo o a voce od in istampa; conciossiacchè avendo a spiacere necessariamente a quegli Spagnuoli e Catalani ch' erano esuli in Vienna, e ch' avevano nelle loro mani il cuor dell' Imperador Carlo VI, alcuni luoghi di quel libro, ove parlasi spezialmente de' Consigli ivi eretti pe'l governo di quegli stati, i quali prima s'appartenevano alla monarchia di Spagna: egli sarebbe di leggieri esposto al loro sdegno ed a' vendicatrici fulmini di quel sovrano potere ch' essi maneggiavano a loro arbitrio.

Ricevette il Menckenio di buona voglia le commessioni del Giannone, ed ordinò quanto si conveniva pe'l buon esito della stampa. Ma e' sopravvenne tale accidente, che impedì del tutto che la si recasse ad effetto in Lipsia. Il pubblico revisore di que' libri, che ivi sono destinati alle stampe, credette di notare in questo alcune proposizioni pregiudiziali alla religion protestante ed all' Elettore di Sassonia, all' onore de' Spagnuoli che dimoravano in Vienna, ed a' dritti dell' Imperio e dell' Imperadore; e non lasciandosi piegare nè da ragioni nè da prieghi, negò ostinatamente al Sig. Menckenio la facoltà di poterlo pubblicare se non se tolti pria e risecati del tutto i luoghi da lui segnati, che formavano una considerabile parte e forse la migliore dell' opera. Avvisato di tutto ciò il Giannone (*a*) si deliberò, seguendo i consigli del Menckenio, di proccurar altrove l'edizione del suo libro. Di fatto e' lo fece stampare nell' anno 1734 o in su' principii del 1735 da Francesco Pitteri in Venezia mentre egli dimorò quivi colla data del 1732 (*b*), e sotto il nome di *Giano Perontino* anagramma altra volta da lui usato (*c*). Il Giannone ebbe però sempre l'accortezza, ancora dappoi che fu partito di Vienna di nascondere altrui ch' egli ne fosse l'autore o almeno ch' avesse contribuito alla traduzione ed all' impressione di questo libro. Leggasi la sua *Abbiura* fatta nell' anno 1738 nella cittadella di Torino (*d*), la lettera a lui diretta dal Sig. Niccolò Forlosia in data de' 9 Aprile 1735,

(*a*) Lettera del Sig. Ottone Menckenio al Giannone de' 3 Ottobre 1733.

(*b*) Da una lettera del Giannone al Sig. Menckenio in data de' 12 Agosto 1733. si ricava ch' egli quantunque avesse fatto stampare questo libro nel 1734 o nel 1735, tuttavia volle mettervi in fronte l' anno 1732, per non trovarsi errato colle persone che sono in quelio nominate, intorno alle quali erano dopo quell' anno succeduti in Vienna varii cambiamenti.

(*c*) Eccone l' intero titolo: *Jani Perontini Jurisconsulti de Consiliis, ac Dicasteriis, quae in Urbe Vindobona habentur, liber singularis. Halae Magdeburgicae* 1732. in 12°.

(*d*) Núm. 3 dell' *Abbiura*.

1735, e quella da lui ſcritta di Venezia a' 15 di Marzo dello ſteſſo anno 1735. al Conte Ferdinando di Harrach figliuolo del Vicerè di Napoli cavaliere verſato nelle belle lettere e nelle migliori diſcipline, colla quale gl'indrizza a Vienna alcuni eſemplari di queſto ſuo libro per ſervigio di lui e de' ſuoi amici. Si ravviſerà da eſſe quanta cura ſi adoperava in Vienna per non paleſarne l'autore (*a*); ed a quelli che il ſapevano, altro non ſi diceva ſe non che capitato in mano d' alcuni Tedeſchi il ſuo manoſcritto italiano aveanlo coſtoro fatto traſportare in latino e dato alle ſtampe (*b*). Diſpiacque la pubblicazione di queſto libro a' Tedeſchi e molto più agli Spagnuoli dimoranti in Vienna. I Tedeſchi comechè bene s'avvedeſſero che la ſi era opera d' un uomo di polſo deſideravano tuttavia nell' autore maggior eſattezza e più intera notizia de' tribunali del paeſe, sì perchè non foſſe incorſo in verun fallo nella deſcrizione di eſſi, sì ancora perchè non avrebbe tralaſciato di annoverarne qualcheduno altro che non era ſtato a ſua conoſcenza (*c*). In oltre eſſi non ſeppero non meno che i Spagnuoli diſſimulare il diſpiacere d' eſſere in più luoghi di quel libro biaſimati; per guiſa che in ſu'l primo comparir di eſſo il Cardinal Arciveſcovo di Vienna e'l Nunzio Apoſtolico, i quali credevano d' eſſere più d'ogni altro offeſi ne loro dritti, e nella loro giuriſdizione, voleano domandarne all' Imperadore la proibizione (*d*), la quale io non ſaprei dire, ſe aveſſero dipoi ottenuta (*e*).

Il Giannone intanto godeva verſo l'anno 1730 in Vienna il maggior ripoſo e tranquillità d' animo che meglio poteva tra' ſuoi nimici. Coſtoro poichè ebbero conſeguito il loro intento di non farlo impiegare preſſo la Corte di Vienna in poſti di onore, non ſi brigarono allora più oltra di moleſtarlo. Egli dopo di aver tentate tutte le vie e adoperati tutti i mezzi eraſi in fine perſuaſo che ozioſo penſiero ed opera vana ſarebbe ſtata il nutrir di vantaggio ſperanze di miglior fortuna e'l diſpor-

(*a*) Citata lettera del Sig. Niccolò Forloſia al Giannone de' 9 Aprile 1735.

(*b*) Citata lettera del Giannone al Conte Ferdinando di Harrach de' 15 Marzo 1735. *Abbiura* del Giannone num. 3.

(*c*) Gli sbagli, che i Tedeſchi notavano in queſto libro, riguardavano ſpezialmente il Conſiglio Imperiale Aulico, il Tribunale della *Conferenza*, e'l Tribunale della *Reggenza*. Tralle coſe, che vi oſſervavano manchevoli, vi era particolarmente un Tribunale chiamato lo *Statrichter*. Vedi la citata lettera del Forloſia.

(*d*) Citata lettera del Forloſia al Giannone.

(*e*) Eſſendoſi trovato tra' manoſcritti del Giannone il ſuo originale italiano *de' Configli, e Dicaſterii*, ſi è ſtimato bene di cacciarlo in luce, come può vederſi dietro alla preſente vita.

sporre più i mezzi da conseguirla (*a*). Le passate traversie, le contraddizioni sofferte, e quel ch'è più, la pratica della Corte, e le vantaggiose circostanze in cui si trovava allora la Corte di Roma con quella di Vienna per riguardo de' suoi ministri, lo aveano finalmente reso accorto che nulla più vi era per lui da sperare, sì bene da temere la continua prepotenza de' suoi nimici. Vera cosa è ch'egli ebbe motivo ancora di lusingarsi per essere stato mandato in qualità di Vicerè al governo del regno di Napoli il Conte di Harrach. Ma ebbe tosto occasione di deporre dal suo animo ogni lusinga. Questo Vicerè avea avuto innanzi di partire di Vienna le più premurose sollecitazioni dal Principe Eugenio di Savoja cui deferiva non poco, perchè adoperato si fosse a collocare il Giannone in alcun carico conveniente alla sua dottrina ed al suo merito (*b*). Non v' era quasi persona nella Corte che mostrasse verso di lui animo più ben disposto e meglio intenzionato del Conte di Harrach; e ciò non tanto per le raccomandazioni del Principe Eugenio, quanto pe 'l grande ed alto concetto che gliene avea formato suo figliuolo il Conte Ferdinando giovine, siccom' è detto di sopra, di rara erudizione e d' esatto discernimento (*c*). Erasi ancora, giunto in Napoli via più confermato in sì alta opinione da' discorsi tenuti sopra la persona e 'l valor del Giannone col Consiglier Grimaldi (*d*), coll' Abate Garofalo (*e*), e col Segretario del Regno dipoi Sig. Marchese Fraggianni. Tutte coteste favorevoli disposizioni furono nondimeno attraversate da' suoi malevoli i quali non so per quali vie seppero artifiziosamente rappresentare al Vicerè che dopo i rumori ed i tumulti ch' avea il libro della *Storia Civile* eccitati fra 'l popolo pericolosa cosa sarebbe il promuoverne a qualche dignità l'autore, del quale non era il pubblico, se non se malcontento. Queste maligne considerazioni operarono nell' animo del Vicerè tanto più agevolmente il designato colpo quanto che eransi sapute ben covrire sotto l' orpello della civile prudenza e del pubblico contentamento. Perciò alle istanze del Giannone ed alle raccommandazioni, che per essolui facevano i suoi amici sì appo il Vicerè che presso il suo Segretario, altro non fu dato per risposta se non

(*a*) Lettere del Giannone a suo fratello del 1730. e 1731.

(*b*) Lettera del Vicerò Conte di Harrach al Giannone in data de' 15 Decembre 1730.

(*c*) Lettere dell' Abate Garofalo al Giannone de' 4 Gennajo, e de' 22 Febrajo 1732.

(*d*) Lettera del Consiglier Grimaldi al Giannone de' 27 Ottobre 1730.

(*e*) Lettera dell' Abate Garofalo al Giannone de' 3 Novembre 1730.

non che il Vicerè era ben pronto a porlo in nomina nel provvedere le cariche e dignità convenienti al suo merito, sol che gliene dessero anticipatamente l'approvazione o il Marchese di Rialp Segretario di Stato, o il Marchese di Villasor Montesanto Presidente del Consiglio di Spagna, per lo qual mezzo egli potesse essere sicuro del gradimento di S. M. I. (*a*). Ma nè questi tuttochè si dimostrasse amico del Giannone volle mettere in cimento il suo nome e la sua autorità, nè quegli volea per ciò guastare i fatti suoi colla Corte di Roma alla quale, secondo si è narrato di sopra, avea per privati interessi gran deferenza. Pertanto il Giannone veggendo rotte per ogni verso le sue misure e sempre più prevalere l' opera e gli artifizii de' suoi avversarii, si risolvè a cacciar dell' animo interamente ogni speranza di miglior fortuna, a null' altro in avvenire badando ch' a serbare in privato la sua pace e tranquillità, fatto da vicino spettatore de' mali e de' disordini che allora più che mai regnavano nella Corte di Vienna (*b*).

Erano già scorsi ben due anni, dacchè egli non era stato con pubbliche scritture provocato da' suoi avversarii. Nell' anno 1731 mentr' egli già persuaso della sua avversa sorte cominciava a pruovare i piaceri del suo privato stato, si uscì fuori in campo un nuovo avversario, il quale e' non si sarebbe giammai avvisato che tale si fosse in pubblico manifestato. Questi fu il P. Sebastiano Paoli lucchese della Congregazione della Madre di Dio famoso oratore del suo tempo e cesareo predicatore ed istoriografo uomo mezzanamente perito nella erudizione sagra e profana ed amico più tosto del Giannone nella compagnia del quale volentieri si tratteneva siccom' egli capitar solea in Vienna (*c*). Or costui essendo venuto nel 1730 in cotesta città per predicarvi in Corte la quaresima, disse al Giannone d' avergli a dare alcune osservazioni critiche da lui fatte sulla storia de' Normanni, secondo è rapportata nel nono libro della *Storia Civile*. Il Giannone, che con istanti preghiere invitati avea alla revisione ed alla emendazione del suo libro i migliori e i più dotti tra' suoi amici, ringraziò vivamente il P. Paoli del travaglio ch' egli s' era compiaciuto di sostenere volontariamente per fargli un amichevole servigio. Aspettava adunque il Giannone con ansia che il P. Paoli terminato il suo uffizio quaresimale e ritornato in Napoli quinci gli facesse pervenire scritte a penna coteste osservazioni critiche colla stessa amistà con cui gliene avea communicata la notizia. Ma il P. Paoli stimando di non trovare il suo conto ad inviargliele così amichevolmen-

(*a*) Citata lettera del Conte di Harrach al Giannone de' 15 Decembre 1730. citata lettera del Consiglier Grimaldi de' 27 Ottobre 1730.

(*b*) Lettera del Giannone a suo fratello del 1730.

(*c*) Lettera del Giannone al Consiglier Grimaldi de' 29 Decembre 1725.

mente giunto in Italia le pubblicò in istampa, credendo di trarne per ciò dalla Corte di Roma, in cui molti esemplari ne sparse, lode e profitto (*a*). Egli le intitolò così: *Annotazioni Critiche sopra il IX libro del tom. II della Storia Civile di Napoli del Sig. Pietro Giannone*, senza data nè di tempo, nè di luogo; ed in 47 pagine, in quant' è compreso tutto il suo libro, egli crede di avere scoverti intorno alla storia ed alla cronologia de' primi Normanni 68 grossolani sbagli ed errori tolti dal Giannone nel nono libro della sua *Storia Civile*, in cui descrive la venuta nel Regno e le prime imprese degli uomini di quella nazione. Il Giannone uomo per natura poco indulgente cogli amici ed aspro e risentito con quegli, che cercavano di farsi gloria dichiarandosegli nimici, mosso da sì villano tratto a ragionevole sdegno si risolvette col parere de' suoi amici e spezialmente del Cavalier Garelli (*b*) di dare al P. Paoli ancor per le stampe una così fatta risposta su quelle annotazioni critiche, che 'l fratesco artifizio di lui e la somma imperizia di ciò ch' erasi a trattar messo chiaramente svelasse, e così biasimo anzi che onor gli ritornasse della sua vana impresa. Compose pertanto in istile schernevole ma aspro insieme ed oltremisura frizzante una *risposta* diretta allo stesso Padre Paoli (*c*), in cui viene difendendosi uno per uno dagli abbagli che cotesto Padre notati gli avea, ed al tempo stesso colla più tersa e mordace italiana locuzione viene tratto tratto palesando i madornali errori e le imperite e sciocche esservazioni che il suo avversario s' avea dato il vanto di pubblicare. E' in questa scrittura spesse volte nominato e malamente concio sotto il nome del *comune amico* qualcheduno che il Giannone credette avesse tutte o almeno parte di quelle critiche annotazioni fornite al P. Paoli. Egli ebbe qualche sospetto che il Sig. Apostolo Zeno il più intrinseco amico che s'avea il P. Paoli, prestata gli avesse in questo l'opera sua (*d*). Ma troppo illuminato uomo ed onesto si era il Sig. Apostolo perchè fare se gli potesse ancora in opinione un così fatto torto. Più tosto egli sospettò con maggiore probabilità che il P. Paoli sia stato assistito dal Sig. Matteo Egizio letterato napoletano (*e*), del quale avea il Giannone fatto in-

(*a*) Risposta alle Annotaz. Crit. pag. 2.

(*b*) Lettere del Giannone al Sig. Cirillo de' 15 Dicembre 1731 de' 26 Gennajo de' 22 Marzo e de' 3 Maggio 1732.

(*c*) Eccone il titolo: *Risposta alle Annotazioni Critiche sul nono libro della Storia Civile del regno di Napoli* 1731.

(*d*) Lettera del Giannone al Sig. Cirillo de' 17 Maggio 1732.

(*e*) Lettera del Giannone al Sig. Cirillo degli 8 Settembre 1731.

inferire negli atti di Lipsia il comento su'l famoso senatusconsulto de' Baccanali (*a*). Ma questi e col Sig. Vincenzo d'Ippolito (*b*), e col Cavalier Garelli (*c*) se ne scusò sempre, assicurando loro che quelle annotazioni erano opera di nessun altro se non che del solo P. Paoli, il quale allora scrivendo la storia di Malta e però riandando la storia de' Normanni, avea creduto di notar nel Giannone quegli errori, co' quali riputò di farsi gloria esponendogli al pubblico. Che che se ne fosse di ciò non potendosi sopra di questo affermar cosa veruna di certo altro non so dire se non che nè il Giannone, nè i suoi amici poteronsi giammai torre del capo che il Signor Egizio vi avesse almeno avuta alcuna parte (*d*).

Formata ch' egli ebbe così fatta risposta mandolla in Napoli a suo fratello perchè facessela esaminare e correggere, ove uopo ve ne fosse, dal Sig. Capasso e dal Sig. Cirillo (*e*), ed indi senz' altro procurasse di metterla segretamente in istampa. Così fu fatto: la rividero questi due valentuomini ed approvaronla. Il Sig. Capasso sì bene ne tolse alcuni pochi versi che troppo acuti sembraronglì e pungenti (*f*), ed in fine della scrittura dopo un motto di S. Girolamo col quale il Giannone terminata l' avea, egli v' aggiunse per conchiusione poche altre cose ben adatte al suggetto e sullo stesso stile su'l quale drizzata era la scrittura (*g*). Fu indi colla maggiore segretezza mandata in Napoli alle stampe nel 1731 da Niccolò Naso quello stesso stampatore che impresso avea la Storia Civile (*h*). Appena che fu ella pubblicata venne dagli uomi-

(*a*) Lettera del Sig. Burcardo Menckenio al Giannone del 1 di Settembre 1730. Lettera del Giannone al Sig. Burcardo Menckenio de' 13 di Settembre 1730.

(*b*) Lettera del Sig. Vincenzo d'Ippolito al Giannone de' 26 Ottobre 1731.

(*c*) Lettera del Giannone al Sig. Cirillo de' 26 Gennajo 1732.

(*d*) Lettera del Giannone al Sig. Cirillo de' 7, e 14 Giugno e de' 26 Luglio 1732.

(*e*) Lettera del Giannone al Sig. Cirillo de' 15 Dicembre 1731. Lettera del Giannone a suo fratello de' 19 Gennajo 1732. Lettera di Carlo Giannone al nostro autore de' 4 Gennajo 1732.

(*f*) Lettera del Sig. Cirillo al Giannone de' 29 Febrajo 1732. Lettera del Giannone al Sig. Cirillo de' 22 Marzo 1732. Lettera di Carlo Giannone a suo fratello de' 7 Marzo 1732.

(*g*) Lettere di Carlo Giannone a suo fratello de' 7 Marzo, e de' 9 Maggio 1732.

(*h*) Lettera del Giannone a suo fratello de' 19 Gennajo 1732. Lettera del Giannone al Sig. Cirillo de' 3 Maggio 1732.

uomini dotti volentieri letta e lodata (*a*); e ficcome il Cavalier Garelli prefo avea grand' impegno alla pubblicazione di effa, e perciò adoperato fi era di fpanderla per Italia e per altri luoghi (*b*), così il Giannone ricevette d' ogni parte univerfale applaufo (*c*), e non poco biafimo e fcorno il P. Paoli. Increbbe così fatta rifpofta alcun poco al Sig. Ludovicantonio Muratori (*d*), non perchè nella più parte delle cofe non fteffe la ragione così come il Giannone dimoftrato l' avea; sì bene per avervici veduto afpramente trattato il P Paoli, col quale egli era congiunto in amicizia del refto feppe bene quel valentuomo in effa riconofcere l' uomo di polfo che l' avea formata. Odafi la fua lettera fopra ciò fcritta al Configlier Grimaldi: „ Illmo Sig. mio e Pne Colmo.
„ La rifpofta al P. Paoli di cui mi ha favorito V. S. Illma mi è felicemente giunta. Mi fon pofto immediatamente a leggerla, e non
„ me la ho potuto ftaccar dagli occhi fe non dopo aver letto l' ultime
„ parole. L'autore ha adoperato non il pettine ma la ftriglia; e probabilmente il povero religiofo non tornerà al fecondo affalto. Vero
„ è ch' egli con termini civili aveva fatta la fua critica, e pareva che
„ meritava miglior trattamento; ma quel benedetto Vefuvio mette un
„ gran fuoco in voi altri fignori. Mi fcrive ella che il Signor Giannone n' è l'autore. Non l' avrei creduto che lo ftile mi pare affai diverfo. Forfe la collera l' avrà mutato. Certo è che chiunque ne fia
„ il campione, uomo è di polfo e che fa maneggiar l'erudizione. Però
„ quantunque fi tratti d' un amico mio, il quale m' increfce che fia
„ ftato sì ruvidamente accolto, tuttavia la prego di ringraziar il Sig.
„ D. Carlo (*e*) e l' autore perchè m'abbiano voluto fpettatore di quefta
„ zuffa &c. Modena 7 Settembre 1732. Devotis°. Obligatis°. Serᵉ
„ Ludovico Antonio Muratori".

Il Giannone fu follecitato da' fuoi amici e fpezialmente dal Sig. Cirillo (*f*) a farla trafportare in franzefe dal fuo traduttore di Lofanna, di cui farem parola di quì a poco, per rendere più conto ed univerfale il bia-

(*a*) Lettera del Signor Ippolito al Giannone de' 9 Maggio 1732. Il vantaggiofo giudizio che ne dette il Signor Contegna leggefi in una lettera di Carlo Giannone a fuo fratello de' 9 Maggio 1732.

(*b*) Lettere del Giannone al Signor Cirillo de' 22 Marzo e de' 3 Maggio 1732. Lettera dello fteffo al Signor Cirillo de' 17 Maggio 1732.

(*c*) Lettera del Giannone al Signor Cirillo de' 17 Giugno 1732.

(*d*) Lettera del Giannone al Signor Cirillo del 1 di Novembre 1732.

(*e*) Forfe intende di Carlo Giannone.

(*f*) Lettere del Signor Cirillo al Giannone de' 29 Agofto, e de' 5 Settembre 1732.

biasimo e l'imperizia del P. Paoli. Ma egli non istimò d' impegnarsi a sì fatta traduzione, dacchè ella avrebbe senza dubbio assai perduto dell' originale spirito e vigore (*a*). Si contentò solamente di farne inserire un ragguaglio dal Signor Menckenio (*b*) tra gli Atti di Lipsia siccome costui fece nelle novelle letterarie de' mesi di Giugno e di Ottobre dell' anno 1732; ed in questa maniera senza più oltra procedersi fu terminata sì fatta briga.

Intorno a questo tempo il nostro autore ricevette varie e singolari attestazioni di stima da parecchi dotti ed illuminati uomini della sua nazione e delle straniere parimente. Comechè costoro da lui rimoti fossero e lontani dalla sua erudita conversazione, lo aveano tuttora presente nella *Storia Civile*, la quale se incorsa era nell' odio e nell' abominazione del volgo sciocco ed ignorante, aveasi per contracambio acquistata la più distinta lode e la più alta ammirazione di coloro ch' erano esenti da' volgari pregiudizii. Io non saprei ben quì ridire in quanto pregio fosse perciò avuto il suo nome da' letterati napoletani ed in quanta considerazione il suo giudizio. Non vi fu in questo tempo presso che alcuno di loro, che desse qualche opera in luce, il quale non ebbe particolar premura ad inviargliele in Vienna, soggetandola alla sua censura ed all' autorevole suo giudizio. Il Cavaliere D. Francesco Vargas Macciuca giovine avvocato allora di rara erudizione e di grande aspettativa ora uno de' più savii ed eminenti personaggi che S. M. Siciliana abbia preposto al governo de' più gelosi affari del suo Regno, dando alla luce certa sua dotta scrittura la mandò espressamente al Giannone in Vienna accompagnata da una elegante ed officiosa lettera (*c*), la quale sarà d' un perpetuo ornamento alla memoria del Giannone così come la costui risposta ci varrà, tralle molte altre, qual indubitata pruova della singolare abilità e dottrina del Cavalier Vargas Macciuca Il Signor D. Giuseppe Aurelio di Gennaro uno de piu vaghi ed ameni ingegni napoletani sublimato dal suo merito e virtù agli onori del magistrato, impressa ch' ebbe la sua applaudita opera della *Repubblica de' Giureconsulti*, usò col Giannone lo stesso riguardo (*d*) che usato avea il Cavalier Vargas Macciuca. Piacque sopra modo al Giannone la nuova e bella idea e 'l leggiadro stile di quest' opera e ne lodò lo squisito gusto dell'

(*a*) Lettera del Giannone al Signor Cirillo de' 20 Settembre 1732.

(*b*) Lettera di Ottone Menckenio al Giannone de' 23 Luglio 1732. Lettere del Giannone al Menckenio de' 13 Agosto e de' 26 Novembre 1732.

(*c*) In dato de' 23 Marzo 1732.

(*d*) Lettera del Signor Giuseppe Aurelio di Gennaro al Giannone de' 12 Dicembre 1732. Lettera del Giannone al Signor Ottone Menckenio de' 20 Gennajo 1734.

dell' autore sì nel fatto della giurisprudenza sì in quella della storia, della poesia e delle altre vaghe discipline. Egli la mandò in Lipsia al Signor Menckenio siccome mandar vi solea ogni nuovo libro che gli capitasse d'Italia, per rendere a costui sempre più grata e pregevole la letteratura napoletana. Questo valentuomo fu ancor egli sì fattamente preso dalle singolari qualità che concorrono ad adornare quell' opera del Consigliere di Gennaro che a' conforti del Giannone ne procurò in Lipsia una ristampa, la quale per lo costui mezzo fece capitare in Napoli in mano dell' autore (*a*). Simile maniera tenne ancora col Giannone il Signor Stefano di Stefano nel dare, siccome egli fece, alla luce la sua *Ragion Pastorale* (*b*). Lo stesso operò il Principe della Scalea il quale presentò in Vienna al Giannone una sua opera filosofica contro il Signor Paolo Mattia Doria (*c*), di cui procurò il Giannone si facesse onorata menzione negli atti di Lipsia (*d*). Il Signor Gregorio Grimaldi figliuolo del Consiglier Grimaldi giovine nutrito tra' buoni studii sotto la direzione di suo padre e la guida del Giannone, stampato avendo nell' anno 1732. il primo tomo della sua *Storia delle Leggi e Magistrati del regno di Napoli* il mandò in Vienna al giudizio ed alla correzione del nostro autore (*e*). Il Giannone gliene scrisse liberamente il suo parere, il qual si fu ch' egli non approvava del tutto la sua opera sì perchè v' avea incontrati più grossolani falli in istoria sì parimente perchè esso il Grimaldi vi avea senza discernimento alcuno seguite nella storia delle leggi de' Normanni le correzioni sulla *Storia Civile* di recente pubblicate dal P. Paoli (*f*).

Il Giannone prese in questo tempo molta parte in una controversia ch' ebbe il Signor Niccolò Cirillo co' compilatori degli Atti di Lipsia. Avea il Signor Cirillo nell' anno 1728 ristampate in Napoli con sue note ed osservazioni critiche le opere mediche dell' Ettmullero ed aveale intitolate al Cavalier Garelli da cui il Giannone gliene ottenne il be-

(*a*) Lettera del Giannone al Signor Ottone Menckenio de' 20 Gennajo 1734. Lettere del Consigliere di Gennaro al Giannone de' 12 Febrajo e de' 26 Marzo 1734.

(*b*) Lettera del Signor Stefano di Stefano al Giannone de' 25 Aprile 1732.

(*c*) Lettera del Giannone al Signor Cirillo degli 8 Agosto 1733.

(*d*) Lettera del Giannone al Signor Ottone Menckenio de' 20 Gennajo e de' 7 Luglio 1734.

(*e*) Lettere del Signor Gregorio Grimaldi al Giannone de' 28 Marzo e de' 7 Novembre 1732.

(*f*) Lettera del Giannone al Signor Gregorio Grimaldi senza data. Lettere dell' Abate Garofalo al Giannone de' 18 e 25 Gennajo e de' 22 Febrajo 1732.

beneplacito (*a*). Nel dare al pubblico l'estratto di questa nuova edizione i compilatori degli Atti di Lipsia ed in particolare il Signor Michele Ernesto Ettmullero figliuolo dell' autore il quale nella compilazione di quegli Atti era preposto alla revisione de' libri medici lanciarono contro al Signor Cirillo ed all' opera da lui impiegata aspri tratti d' una severa e risentita critica (*b*). Il Giannone fu il primo che desse di ciò l' avviso al Signor Cirillo, siccome colui ch' avea la cura di provvedersi di cotali Atti per trasmettergli in Napoli al medesimo Signor Cirillo uomo per la curiosità delle novelle letterarie vago quanto mai alcun altro di quasi tutti i giornali ed efemeridi d' Europa (*c*). Osservata ch' ebbe costui la sua censura e scortala di leggier momento, si volse alla propria difesa per consiglio del Cavalier Garelli e del Giannone (*d*), stampando nell' anno 1732 la sua apologia diretta a' collettori degli Atti di Lipsia. Egli ne mandò più esemplari in Vienna al Cavalier Garelli ed al nostro autore sì perchè impegnati com' erano costoro alla sua difesa quell' uso ne facessero che sarebbe per riuscir migliore in pro della sua causa (*e*), sì ancora perchè il Giannone adoperato si fosse col Signor Menckenio di farla inserire per intero in quegli stessi Atti, per mezzo de' quali s' era resa pubblica la censura (*f*). Di fatto il Giannone fece ogni opera col Signor Ottone Menckenio perchè la si fosse inserita negli Atti di Lipsia (*g*); ed ancorchè costui glielo avesse da prima promesso (*h*); veduto ch' ebbe dipoi il tenore dell' apologia inviatagli dal Giannone egli non volle a patto veruno inserirvela (*i*). Per la qual cosa il Cirillo volgendosi ad altro partito, la fece tradurre in franzese e stampare in Ginevra nel tomo 18°. della Biblioteca Italica (*k*).

Mol-

(*a*) Lettere del Giannone al Signor Cirillo degli anni 1727 e 1728.

(*b*) Acta Eruditor. Lipsiens. Mens. Maii. anni 1731.

(*c*) Lettera del Giannone al Signor Cirillo de' 15 Dicembre 1731. Lettera del Signor Cirillo al Giannone de' 4 Gennajo 1732.

(*d*) Lettera del Giannone al Signor Cirillo de' 26 Gennajo de' 22 Marzo e de' 5 Maggio 1732.

(*e*) Lettere del Signor Cirillo al Giannone de' 29 Agosto e de' 5 Settembre 1732.

(*f*) Lettere testè citate.

(*g*) Lettera del Giannone al Signor Menckenio de' 26 Novembre 1732, e degli 31 Gennajo 1733. Lettera del Menckenio al Giannone de' 9 Giugno 1733.

(*h*) Lettera del Cirillo al Giannone de' 5 Settembre e de' 12 Dicembre 1732. Lettera del Giannone a suo fratello de' 10 Maggio 1732.

(*i*) Lettera del Signor Ottone Menckenio al Giannone de' 9 Giugno 1733.

(*k*) Veggasi per tutta questa controversia la vita del Signor Cirillo elegantemente scritta dal Signor D. Francesco Serao suo discepolo e preposta a' *Consulti Medici* del Cirillo.

Molti dotti uomini di diverse nazioni non refero al Giannone minor onore di quello che gli facessero i suoi paesani. Senza ricordar di nuovo l'espressioni di stima che con lui tennero il Dottor van Espen, il traduttore inglese della *Storia Civile*, ed i Signori Burcardo ed Ottone Menckenio, e da quest' ultimo ancor pubblicate in istampa nella prefazione alla vita del Poliziano, io soggiugnerò in questo luogo per non avere a tornare un' altra volta sullo stesso argomento che il Signor Giovanni Erardo Kappio da Lipsia amico del Signor Ottone Menckenio uomo dotto ed assai parziale del merito e della dottrina del Giannone avendo impreso intorno all' anno 1729 a scrivere la storia dell' ultimo Concilio di Laterano tenuto nel 1726 da Papa Benedetto XIII, ed insieme con essa un' ampia descrizione dello stato presente dell' Italia in ordine alla polizia ed alla disciplina ecclesiastica; e' si rivolse al Giannone, siccome a colui il cui particolare conoscimento in così fatte materie era in Lipsia più che in altro luogo della Germania ben conto ed apprezzato; e faccendogli parte del suo disegno e del piano dell' opera (*a*), richiese al nostro autore prima per mezzo del Signor Ottone Menckenio indi credo ancora a dirittura (*b*) d' essere istruito di varie cose e di esatte notizie concernenti a quel suggetto; al che il Giannone volentieri si offerse ed in ciò che potette soddisfece (*c*). Si faceva in quest' opera ad istanza del Signor Menckenio onorevole menzione della persona e dell' opere del Giannone, siccome disonorevole e vergognosa del P. Sanfelice e de' costui vani sforzi adoperati contro alla *Storia Civile* (*d*). Io non so se sia giammai uscito alla pubblica luce questo libro del Signor Kappio, non essendomi riuscito di poterlo vedere almeno citato. So però bene che ad Aprile dell' anno 1732 era quello vicino ad essere pubblicato secondo che il Signor Menckenio ne avvisò il Giannone (*e*).

Il Signor Antonio Benevoli fiorentino avendo messo alle stampe una scrittura in forma di manifesto per sua giustificazione contro il Signor Pietro Paoli cerusico in Lucca, ebbe particolar cura di farla capitare in Vienna nelle mani del Giannone (*f*). Il Signor Samuele Buckley avendo

(*a*) Lettera del Signor Ottone Menckenio al Giannone de' 12 Ottobre 1729. Lettera del Giannone al Menckenio de' 23 Febrajo 1730.

(*b*) Lettera del Menckenio al Giannone de' 15 Luglio 1730.

(*c*) Lettera del Giannone ad Ottone Menckenio de' 23 Febrajo 1730.

(*d*) Citata lettera del Signor Menckenio de' 12 Ottobre 1729.

(*e*) Lettera del Menckenio al Giannone de' 18 Aprile 1732.

(*f*) Lettera del Giannone al Signor Cirillo de' 23 Gennajo 1734.

vendo impreso a fare in Londra una nuova ed accurata edizione della storia del Presidente Tuano, ed a raccogliervi nell' ultimo tomo tutto ciò che poteva servire a rischiararla o ad emendarla richiese il sentimento del Giannone (il cui nome era ben noto in Inghilterra dopo pubblicata spezialmente la versione inglese della sua *Storia Civile*) intorno alla spiegazione fatta dal P. Arduino d' una medaglia d' oro del Re Ludovico XII di Francia, la quale avea nel suo rovescio questa iscrizione: *Perdam Babillonis Nomen*. Il Giannone compose sopra ciò una dotta dissertazione in volgare italiano, la quale fece dipoi trasportare d' altra mano nel latino linguaggio (*a*); ed in essa con varie storiche e critiche ragioni s' impegna a dimostrar vera e salda l'interpretazione data a quelle parole del Profeta Isaia adoperate dal Re Ludovico XII nella sua medaglia, dal Tuano, dall' Ottomanno, dal Piteo, e da tutti i più dotti scrittori franzesi, i quali sopra non leggieri fondamenti aveano affermato che quella medaglia coniata fosse in Francia e che quel motto riguardasse Papa Giulio II col quale ebbe Ludovico XII aspra e lunga guerra. Pruovò in oltre vana e ripugnante alla storia di quel tempo la nuova spiegazione di quelle parole immaginata dal P. Arduino, il quale per evitare la prima da' scrittori franzesi comunemente ricevuta, pretese che quella medaglia era stata coniata in Napoli dopo che Ludovico XII acquistò quel regno, e che però l' additato motto fosse stato da quel principe diretto contra il Soldano di Egitto possessore allora di Gerusalemme e della Palestina, sopra la quale i Re di Napoli ritengono da Federico II Imperadore i dritti del principato. Fu questa dissertazione approvata dal Signor Buckley e con attestazione di lode (*b*) inserita nel VII. tomo del Tuano stampato in Londra nel 1733. (*c*).

Circa lo stesso tempo scrisse al Giannone da Losanna il nuovo tradutor franzese della *Storia Civile*, dandogli ragguaglio delle cagioni ond' egli fin dall' anno 1730 si era occupato a così fatta traduzione. Il Giannone ne avea già prima avuta notizia tralle novelle letterarie stampate in Ginevra dal Signor Bousquet nella Biblioteca Italica, e senza indugio avea fatto sentire a costui che prima che il suo traduttore mandato

(*a*) Vedi l'addizione del Giannone al lib, 30 tom. 3 pag. 534 della nuova edizione della Storia Civile.

(*b*) Queste sono le parole del Signor Buckley preposte alla dissertazione del Giannone: „ Haec sequens refutatio nunc primum ex m. s. vulgata, Ioannis Harduini S. I. „ explicationis nummi sub Ludovico XII Francorum Rege cusi inscriptique *Perdam* „ *Babillonis Nomen*, perbenigne nobis transmissa fuit a viro nobili extero; quem mi- „ nime dubitamus quin omnes melioris notae eruditi, lecto hoc ejus scripto, multiju- „ ga doctrina ornatum & exquisito iudicio feliciter esse praeditum, facile pronunciaturi sint ".

(*c*) Tom. VII. in Sylloge Scriptorum sect. VIII. pag. 33. 84.

dato avesse alla luce la sua traduzione, il pregava a trattener tanto ch' egli potesse fargli capitare alcune giunte e correzioni che volea s'inserissero nella edizione franzese. Di fatto poco dapoi gli mandò quella parte delle addizioni che veniva collocata nel primo e nel secondo tomo; ed indugiando a mandar l'altra che cadeva nel terzo e nel quarto tomo il suo traduttore ch' avea nome Luigi Bochat gli scrisse una lettera in data de' 22 Luglio 1732, facendogli un distinto racconto del modo col quale pervenuta era in suo potere la *Storia Civile*, e delle occasioni ond' egli fu spinto a darsi al travaglio della traduzione di essa, non ostante che fosse in una età molto avanzata, e dovesse per ciò fare solamente apprendere l'italiano ch' egli prima non intendeva; al che fare si risolse per i conforti d' un Abbate franzese giansenista di sentimenti e ricoverato negli Svizzeri per isfuggire la persecuzione che i Molinisti aveangli mossa in Francia. Quindi prende cagione d' informare il Giannone chi egli si fosse e qual mestiere esercitato avesse. Egli era il nipote della sorella di Claudio Salmasio, ed era stato per 45. anni impiegato in uno de' primi posti del magistrato di Losanna, al quale avendo per un male sopravvenutogli rinunziato, erasi consegrato nel suo gabinetto allo studio ed alla lettura, ed in quegli ultimi anni dell' età sua alla traduzione della *Storia Civile*. Conchiude con rendergli conto della disposizione da lui fatta nel primo e nel secondo tomo delle giunte inviategli, e dell' espettazione in cui era di ricever tosto le altre che venivano messe ne' due ultimi tomi, nella versione de' quali nel punto che scriveva era tant' oltre proceduto che toccava presso che alla fine (*a*). Il Giannone non durò molto ad inviargli queste ultime giunte; ma il Signor Bochat pochi mesi dopo ch' ebbe terminata la traduzione dell' opera, anzi che far potesse la convenevole distribuzione di coteste giunte, se ne morì (*b*), lasciando al figlio nominato pure Luigi Bochat e pubblico professore di storia e di leggi nell' Accademia di Losanna, il carico e la cura di rivedere la sua traduzione e di emendarla sull' originale, acciochè non comparisse al pubblico in menoma parte manchevole e da' sentimenti dell' autore discordante. Questo insigne professor di Losanna non potè adempire al preso impegno sì sollecitamente che il Giannone bramava; varii accidenti in una sua lettera al nostro autore narrati (*c*) glielo fecero menare in lungo, fino a che il Giannone ricoverato, come diremo in appresso, in Ginevra, tolse sopra di sè il pensiero di far succedere in Ginevra sotto a' suoi occhi l'impressione di

(*a*) Lettera del Signor Bochat padre scritta da Losanna al Giannone in data de' 22 Luglio 1732.

(*b*) Lettera del Signor Bochat Figlio al Giannone de' 21 Marzo 1734.

(*c*) Citata lettera del Signor Bochat Figlio.

di questa traduzione, dopo ch' ella spedita fu e ricorretta dal professor Bochat. Il Giannone avea disegno d' accrescerla d' un altro tomo, nel quale raccolto avrebbe, fattogli prima trasportare in franzese tutti que' trattati ch' egli compose in Vienna ed in Venezia per giustificazione di sè e rischiaramento della sua opera, i quali furono dipoi molti anni appresso pubblicati in italiano, siccome erano scritti, sotto il nome di *Opere Postume* di Pietro Giannone. Io rilevo da una lettera del Signor Professore Bochat (*a*) che il Giannone incontrò qualche difficoltà col librajo Bousquet per l'impressione di cotesta traduzione della sua opera, non sapendovi più costui, siccome prima, trovare il suo conto e'l gran vantaggio che gliene sarebbe per venire dall' intraprenderla. S'impegnarono a persuadere sopra ciò il librajo due cospicui ed accreditati valentuomini di Ginevra, quali erano il Signor Giovanni Alfonso Turretino, e'l Signor Isacco Vernet. Il Signor Bochat favoriva ancor di Losanna gli sforzi di costoro, co' quali tutti il Giannone comunicò un piano di pubblica *soscrizione*, in caso che il librajo non volesse di per sè solo intraprendere quest' opera (*b*). Ma non v' ebbe luogo a porre in pratica l' uno o l' altro partito, per far veder la luce a questa versione franzese, conciossiacchè pochi giorni dopo ch' egli ricevè risposta dal Signor Bochat (*c*) intorno alla condotta di questo affare, sortì presso a Ginevra lo sventurato caso della sua prigionia. Dopo più anni, non so per quali vie, venne finalmente in luce questa versione franzese in 4 tomi in 4.to colla data dell' Aja del 1743; mancante però del quinto tomo che dovea comprendere le opere postume. Precede a questa edizione un ben disegnato ritratto del Giannone fatto fare da lui medesimo in Vienna per commessione del Signor Bousquet (*d*), allora che costui avea pensiero di prendere a suo carico l'impressione di cotesta traduzione. Questo ritratto fu delineato in Vienna ed inciso in rame dal Signor Sedelmayr un di coloro che intendevano meglio a quel tempo così fatto mestiere (*e*). Vi è di sotto espresso un bel emblema fornitogli dal Signor Capasso, il quale assai bene allude alla materia

(*a*) Lettera del professor Bochat al Giannone de' 26 Febrajo 1736.

(*b*) Citata lettera del professor Bochat de' 26 Febrajo 1736.

(*c*) Citata lettera de' 26 Febrajo 1736.

(*d*) Lettera del Giannone al Signor Cirillo degli 8 Settembre 1731.

(*e*) Lettera del Giannone al Signor Cirillo de' 3 Novembre 1731. Il Signor Sedelmayr fecesi pagare questo ritratto dal Signor Bousquet 200 fiorini di Germania. Lettera del Giannone al Signor Cirillo de' 7 Giugno 1732.

ria ed al disegno della *Storia Civile*. Esso ci rappresenta una spada ed un pastorale co' manichi in giù e colle punte in su, l' una rasente l' altra: di sopra vi è una mano che sostiene un archipenzolo, il quale scende perpendicolarmente per mezzo delle due punte; ed intorno vi è il seguente motto: *Tentat in angustis medium prudentia callem* (*a*). Poi che questo ritratto fu intagliato in rame, pria d' inviarlo in Ginevra al Signor Bousquet, egli ne fece ritrarre in carta più esemplari, i quali mandò in diverse parti a' suoi amici, e spezialmente in Napoli a' Signori Cirillo e Capasso (*b*), ed in Lipsia al Signor Menckenio (*c*), il quale fatto ridurre in più piccola forma la sua effigie, volle prefiggerla ad un tomo degli Atti di Lipsia, di quegli cioè, che fuori de' latini, si stampavano colà ciaschedun anno in volgare tedesco in 8°. (*d*) che credo si fosse quello dell' anno 1732 o 1733.

Io mi sono in questa narrazione alquanto uscito dall' ordine de' tempi, per non avere a tornar di nuovo sullo stesso argomento, ed affine di non interrompere, volendo strettamente seguire l' annual corso della vita del nostro autore, un medesimo racconto. Tornando ora a que' fatti ed avvenimenti che riempirono gli anni 1732 e 1733 della vita di costui, narrerò le occupazioni che il Giannone ebbe in Vienna per la famosa causa dell' Arcivescovado di Benevento. Godeva il regno di Napoli per munificenza dell' Imperador Carlo VI, siccome oggi gode per beneficenza del Re Ferdinando IV, il privilegio del non doversi conferire *benefizii* ed ogni sorta d' *offizii ecclesiastici* in altre persone di qual luogo e condizione ch' elleno mai si fossero, fuorchè nelle naturali del Regno stesso, alle quali invero si debbono per ragione naturale e canonica; ed ancorchè dalla Corte di Roma in dispreggio di questa *grazia* conferiti quelli si fossero agli stranieri, di non doversi ammettere una *collazione* sì ingiusta ed irregolare. S' era ancora nella custodia e difesa de' dritti del Regno avuta sempre da' sovrani e da' loro ministri spezial cura, acciocchè non entrassero nè si eseguissero nel Regno senza *real placito* le carte e gli ordini di potenze straniere, e spezialmente le bolle, i brevi, le collazioni de' beneficii ed altri atti giurisdizionali che venissero dalla Corte di Roma. La gelosia con cui questo dritto è sempre stato nel regno di Napoli mantenuto e la fresca confermazione che ri-

(*a*) Vedi la lettera del Signor Capasso al Giannone senza data che comincia: *Ho letto i vostri fogli*.

(*b*) Lettere del Giannone al Signor Cirillo de' 7 Giugno 1732, e de' 21 Febrajo 1733.

(*c*) Lettere del Giannone al Menckenio de' 18 Agosto, e de' 26 Novembre 1732.

(*d*) Lettera del Menckenio al Giannone de' 9 Giugno 1733.

ricevuto avea da più reali carte dell' Imperador Carlo VI, fecero sì che non indugiasse a risentirsi vigorosamente la città di Napoli ed i suoi *deputati* particolarmente eletti ad invigilar sull'osservanza di cotesti dritti, in occasione della elezione fatta da Clemente XII nel 1731 di Monsignor Doria genovese in Arcivescovo di Benevento, dopo la rinunzia la quale fu obbligato di farne il Cardinal Coscia. Credeva la Corte di Roma, la quale malvolentieri e non senza gravi contrasti era stata finalmente costretta d' uniformarsi all' osservanza di cotesti privilegii ch' essere non dovessero in essoloro comprese nè la collazione nè le bolle dell' Arcivescovado di Benevento, la qual città trovasi immediatamente soggetta al dominio temporale del Papa. Per tanto spedite che queste furono a Monsignor Doria, costui se n' entrò di soppiatto nel Regno, e senza domandare sopra di esse il *regio exsequatur* prese possesso in Benevento del suo Arcivescovado, e tosto incominciò ad esercitare la sua autorità e giurisdizione non meno nella sua arcivescovil sede, che sopra le chiese ed i chierici della vasta sua diocesi, la quale non è altrimenti nel dominio del Papa, sì bene constituisce una considerabile porzione del regno di Napoli. Restò con ciò delusa l'accortezza e vigilanza de' *deputati* della città di Napoli, i quali com' ebbero avviso di sì fatta elezione, a prevenire le sorprese che si sarebbono potute fare dalla Corte di Roma, ricorsero al Vicerè ed al suo *Consiglio Collaterale*, ed ottennero che nella spedizione dell' *exsequatur*, il quale sarebbe per cercare sulle sue bolle d'*Istituzione* il nuovo Arcivescovo di Benevento, si accordasse loro la facoltà di proporre contra di esse le ragioni del Regno procedenti dall' accennata *grazia* dell' Imperador Carlo VI. Ma la Corte di Roma non istimò di porre i suoi dritti a sì pericolosa pruova nel *Collaterale* di Napoli, e però fece sì che Monsignor Doria si trovasse nel possesso dell' Arcivescovado di Benevento anzi che altri s' accorgesse di essere nel Regno entrato. Veggendo i *deputati* con qual modo e per quali fini avea così operato il nuovo Arcivescovo di Benevento, ricorsero in Vienna all' Imperador Carlo VI, un particolar agente a quest' uopo deputandovi, acciochè con sua sovrana risoluzione facesse emendare dal suo Consiglio di Spagna ovvero dal *Consiglio Collaterale* di Napoli il perniziosо attentato commesso contro le leggi del Regno da Monsignor Doria, mentre non avea dimandato, siccom' era il suo dovere, il *regio placito* sulle bolle della sua *Istituzione*, e messo si era illegittimamente in possesso di quella cattedra, di cui era incapace per disposizione delle sovrane leggi di S. M. I. I *Deputati* ad insinuazione del Signor Vincenzo d'Ippolito invitarono il Giannone con loro lettera de' 7 Settembre 1731, perchè avesse patrocinato presso la Corte di Vienna non già le lor private ragioni, sì bene i dritti ed i privilegii della città e del regno di Napoli. Il Giannone tenne l'invito ed in prima formò una ragionata supplica all' Imperador Carlo VI in nome de' *deputati per la collazione de' benefizii*, nella quale chiaramente espose i gra-

gravi oltraggi e pregiudizii che alle ſue ſovrane preminenze ed alla bene ſtabilita polizia del Regno s' erano apportati dalla Corte di Roma, col non averſi verun conto nella elezione fatta dell' Arciveſcovo di Benevento nè della *grazia* del 1714, nè dell' antico ed inviolabile dritto del *regio exſequatur*. Indi per comando del Marcheſe di Rialp Segretario di ſtato (*a*) corroborò queſto memoriale con una breve e giudizioſa ſcrittura, la quale intitolò: *Ragioni per le quali ſi dimoſtra che l'Arciveſcovado beneventano, non oſtante che il dominio temporale della città di Benevento foſſe paſſato a' Romani Pontefici, ſia compreſo nella grazia conceduta da S. M. C. C. a' nazionali e ſottopoſto al regio exſequatur, come tutti gli altri Arciveſcovadi del Regno.*

Egli moſtra nel primo capitolo di queſta ſcrittura che la collazione dell' Arciveſcovado di Benevento, in quanto alla ſua vaſta dioceſi la quale abbraccia non meno l' immediata dioceſi di Benevento che l'eſtenſione di tre altri Veſcovadi già da lungo tempo ſoppreſſi ed uniti alla ſede beneventana, non può non eſſere compreſa nel tenore della *grazia* conceduta nel 1714 da Carlo VI a' regnicoli, dappoichè l'Arciveſcovo di Benevento è ancor Veſcovo di tutte coteſte dioceſi ſite interamente nel regno di Napoli; e perciò giuſta l' ordinazione di quella *grazia*, ſendo egli foreſtiero è legittimameunte incapace d' eſercitare giuriſdizione alcuna o ordinaria o ſtraordinaria fuori le mura della città di Benevento, oltre le quali non ſi eſtende il dominio temporale che ha il Pontefice Romano nel regno di Napoli. Quindi s' ingegna di pruovare che comechè la città di Benevento or ſia in altrui ſignoria, è nondimeno nel territorio del regno di Napoli, del quale, paſſando in iſtraniere mani, non ne ha cambiata la civile polizia e molto meno l' eccleſiaſtica. Soggiugne finalmente che ove queſto Arciveſcovado non ſi voglia compreſo nel tenore della *grazia* del 1714, sì ne ſegue per forza che inutile e vano ſi renderebbe il fine e'l provvedimento di eſſa, almeno per lo terzo di tutta quant' è l' eſtenſione del regno, in cui un foreſtiero dovrebbe eſercitare quella giuriſdizione, ch' è per sì fatta legge inabilitato a poter eſercitare, ed oltracciò potrebbe agevolmente promuovere ancora ſtranieri alle cariche ed alle dignità eccleſiaſtiche di ſua collazione. Queſte ſono le ragioni, con cui egli cerca di pruovare il primo punto della ſua ſcrittura. Paſſa dipoi nel ſecondo capitolo a dimoſtrare colle ſteſſe e con altre ſomiglianti ragioni che le bolle della Corte di Roma, di qual natura ch' eſſe ſi ſiano, non poſſono nè debbono aver giammai eſecuzione veruna nel Regno, ſenza che, precedente eſame de' miniſtri regii, conceduto ſia loro il regio *exſequatur* il quale ne autorizzi l'eſecuzione; che però illegitimo ed invalido riputar ſi deve qualunque atto o poſſeſſo che ſi faccia ovvero ſi tenga in vigore delle carte ſpedite ſolo

(*a*) Lettera del Giannone alla *Deputazione de' beneſizii* de' 31 Maggio 1732.

solo in Corte di Roma e dalla reale autorità non corroborate; anzi egli soggiugne che degni ancora si rendono di gastigo coloro che su questo fondamentale articolo rompono e trasgrediscono la ragion pubblica del Regno, siccome avea fatto Monsignor Doria, il quale di nascosto entrato se n'era nel Regno e di fatto messosi in possesso dell' Arcivescovado di Benevento. Siegue il Giannone a giustificare le ulteriori domande della città di Napoli, la quale cercava che s' impedisse a Monsignor Doria il libero esercizio della sua giurisdizione illecitamente spiegata: che sequestrati gli fossero i frutti e le rendite, che la Mensa Arcivescovile di Benevento ritrae dalla sua diocesi, e che destinate fossero a miglior uso fuorchè a quello dell' essere da un forestiero riscosse ed amministrate. Conchiude finalmente col proporre a S. M. Cesarea un miglior modo da tenere in freno ed in perpetua soggezione il nuovo Arcivescovo ove presentar non volesse in *Collaterale* le sue bolle d'*Istituzione* per lo regio *exsequatur*. Il modo è questo che si rilasci a Monsignor l' Arcivescovo l' esercizio della sua giurisdizione: sì bene che ciascheduna collazione di beneficio ogni ordine o decreto della sua curia e qualunque altro ordinario o straordinario atto che spiegar dovesse fuori le mura di Benevento non possa sortire esecuzione veruna, senza domandarne espressamente la licenza dal *Consiglio Collaterale* e senza che i provveduti presentino in questo tribunale, per ottenerne l' *exsequatur*, le lor bolle d' *Istituzione*, ancorchè spedite lor fossero dall' arcivescovil curia di Benevento. Questo è ciò che contiene la scrittura composta dal Giannone in favore della città e del regno di Napoli per l'Arcivescovado di Benevento, la quale mandata da lui in istampa fu in Vienna (*a*) ed in Napoli molto lodata ed applaudita. Il Giannone avvalorò con assidue pratiche e con efficaci maneggi presso il Marchese di Rialp Segretario di stato, il Conte di Montesanto Presidente del Consiglio di Spagna e tutti i Reggenti di questo Consiglio le ragioni medesime ch' avea di lor ordine messe in iscritto (*b*). Ma dalla insuperabile tiepidezza e tardità, con cui gli affari d' Italia spedivansi nella Corte di Vienna, non potè ottenersi altro fuorchè un nuovo e lungo ordine espresso in un dispaccio (*c*) al Vicerè Conte di Harrach, col quale l'Imperador cercava d' essere pienamente informato dal *Consiglio Collaterale* della giustizia e ragione di que' capi, su' quali fondato aveano il dritto e la prerogativa del regno di Napoli sì il Giannone di cui si fa nel dispaccio onorata menzione nella sua supplica e scrittura, sì il Reggente Smandia Avvocato Fiscale

(*a*) Lettera del Giannone alla *Deputazione* de' benefizii de' 31 Maggio 1732.

(*b*) Citata lettera del Giannone alla *Deputazione de' benefizii* de' 31 Maggio 1732.

(*c*) In data del primo di Marzo 1732.

le del Consiglio di Spagna in una particolar memoria o sia voto fiscale per questo affare formata colla direzione del nostro autore (*a*). Non si trattò più in appresso, ch' io sappia, questa causa, e suppongo verisimilmente per i maneggi adoprati dalla Corte di Roma. Rimase per tanto senza effetto la scrittura del Giannone; ed egli non ebbe a durar poca fatica per essere dalla città di Napoli soddisfatto dell' opera d'avvocato a lei prestata a voce ed in iscritto (*b*).

In quest' anno 1732. il Giannone si adoperò molto insieme col Cavalier Garelli e coll' Abate Lama per spallegiare presso la Corte di Vienna un progetto di riforma della università degli studii di Napoli, con gran senno ed avvedimento formato da Monsignor Galiani Cappellano Maggiore e Prefetto di quella università. Questi era uomo chiarissimo e rinomato in Italia per la intelligenza ch' avea delle scienze filosofiche e mattematiche, ed essendo prima per le sue virtù innalzato dall' Imperador Carlo VI all' Arcivescovado di Taranto fu dipoi con più avveduta scelta promosso alla dignità di *Cappellano Maggiore* del regno di Napoli, la quale con seco insieme porta quella di Prefetto e Soprantendente de' *Regii Studii*. Non poteasi in vero scegliere miglior uomo nè più atto a reggere sì fatta carica, dacchè entrato appena nell' esercizio del suo impiego si occupò quasi sempre a trovar de' mezzi da promuovere e far via più fiorire in Napoli le scienze e le bell' arti: egli istituì insieme col Signor Cirillo ed altri valentuomini un' accademia delle scienze (*c*) a forma di quelle che più risplendono nelle principali città di Europa: proccurò ad essa stabilimenti e fautori, e col mezzo del Giannone e del Cavalier Garelli non meno impegnati di quello ch' egli si fosse all' avanzamento delle scienze ottenne dall' Imperador Carlo VI un imperiale diploma (*d*) il quale ne autorizzava l'istituzione ed i regolamenti. Veggendo similmente Monsignor Galiani che i pubblici studii aveano mestieri d' essere riordinati ed in nuova e miglior forma ridotti, egli ne formò un piano di riforma col consiglio de' Signori Capasso e Cirillo, e lo mandò in Vienna per mezzo dell' Abate Garofalo al Marchese di Rialp, perchè questo ministro, il quale fortunatamente era bene intenzionato per questo affare, il facesse aggradire al sovrano e quindi ne impetrasse gli ordini da mandarlo puntualmente in esecuzione. Il Cappellano Mag-

(*a*) Citata lettera del Giannone alla *Deputazione*.

(*b*) Lettere del Signor Vincenzo d'Ippolito al Giannone de' 2 e 9. Maggio de' 18 Luglio e de' 3 Ottobre 1732. Citata lettera del Giannone alla Deputazione de' beneficii de' 31 Maggio 1732.

(*c*) Lettera del Giannone al Signor Cirillo del primo di Novembre 1732.

(*d*) Lettera del Giannone al Signor Cirillo delli 2 Maggio 1732.

Maggiore e'l Signor Cirillo raccomandarono al Cavalier Garelli ed al Giannone (a) il prospero successo di cotesto progetto appo quella Corte, e per conciliargli particolarmente il favore del Marchese di Rialp Monsignor Galiani ne scrisse al Signor Abate Lama (b) il quale era molto innanzi nella grazia di questo ministro. Era cotesto Abate gentiluomo napoletano e fino da' suoi più giovanili anni sendo dimorato in Francia sotto la disciplina del P. Malebranche e d' altri grand' uomini nutrito fu ed esercitato nelle più sublimi scienze e nello scrivere più terso ed elegante; cosicchè per la fama della sua abilità e dottrina invitato pria dal Re Giovanni V di Portogallo, ritornò a migliore stato per ordine di questo principe l'università di Coimbra; indi chiamato a Torino dal Re di Sardegna vi fu nella sua università professore di storia e d' eloquenza; finalmente dopo più altri viaggi e decorosi impieghi in varie parti sostenuti capitato in Vienna ebbe il merito di entrar nella grazia del Marchese di Rialp (c), per mezzo del quale conseguì dalla imperiale munificenza larghe pensioni ed assegnamenti. Egli fece appena giunto in Vienna stretta amicizia col Giannone (d); e costui nelle sue lettere scritte al Signor Cirillo non lascia di rendere spesso la dovuta lode alla virtù e dottrina di lui (e).

Fatte adunque ed al Cavalier Garelli ed all' Abate Lama sollecite istanze da Monsignor Galiani, perchè adoperati si fossero col loro mezzo ed autorità a promuovere un' opera sì utile e gloriosa quale si era la riformazione degli studii nell' università di Napoli, costoro ne assunsero volentieri l' impegno, e l' uno presso al sovrano e l' altro presso il ministro efficacemente sostennero il progetto che inviato n' avea Monsignor Cappellano Maggiore; anzi fecero sì che il decisivo esame di cotesto progetto commesso fosse dall' Imperadore ad essoloro, perchè guasto non restasse e difformato dagli strani pareri e risoluzioni d' alcuni de' Reggenti del Consiglio di Spagna (f), la consulta del quale sopra questo soggetto rimessa fu di sovrano ordine alla considerazione del Cava-

lier

(a) Lettera del Signor Cirillo al Giannone de' 5 Settembre 1732. Lettera del Giannone al Signor Cirillo de' 27 Settembre 1732.

(b) Lettera del Giannone al Signor Cirillo de' 20 Settembre 1732.

(c) Lettera del Giannone al Signor Cirillo de' 13 Decembre 1732.

(d) Citata lettera del Giannone de' 13 Decembre 1732, ed altre lettere susseguenti.

(e) Lettera del Giannone al Signor Cirillo del 1 di Novembre 1732. Lettera del Giannone a suo fratello de' 25 Aprile 1733.

(f) Lettere del Giannone al Signor Cirillo de' 3 Gennajo, e de' 4 Luglio 1733.

lier Garelli (*a*). Il Garelli invitò a queste sessioni oltre l' Abate Lama anche il Giannone, perchè tra loro tre solamente si ponderasse co' dovuti riguardi non meno ciascuno de' capi del progetto di Monsignor Galiani che il voto ovvero la consulta del Consiglio di Spagna (*b*). Essi trovarono assai giudiziosamente formati tutti gli articoli della riforma proposta dal Cappellano maggiore; e siccome il primo articolo conteneva che i regii studii sloggiar dovessero dal convento di S. Domenico Maggiore ove si reggevano ed al proprio loro albergo si trasportassero fabricato dal Vicerè Conte di Lemos con larga spesa e con esquisito disegno; così prima di togliere risoluzione veruna sopra gli altri articoli, il Cavalier Garelli e l'Abate Lama operarono sì fattamente che dati fossero dall' Imperadore ordini precisi e premurosi al nuovo Vicerè Visconti che nel 1733 fu destinato al governo del regno di Napoli in luogo del Conte di Harrach, acciocchè prontamente facesse eseguire, rotti tutti gli ostacoli, questo sì vantaggioso e desiderato passaggio (*c*). Il Vicerè incontrò nell' esecuzione aperte contrarietà ed intoppi (*d*), li quali avrebbe pur tuttavia superati, se la guerra indi a poco sopravvenuta rivolti non avesse a più interessanti oggetti le sue cure ed i suoi provvedimenti. Quello nondimeno che le assidue istanze e premure di Monsignor Galiani non potettero conseguire a vantaggio della università degli studii negli ultimi anni del governo alemanno, fu agevolmente da lui ottenuto in su i primi anni del saggio e glorioso regno del Re *Carlo Borbone* oggi invitto monarca delle Spagne, il quale nel secondo anno di quella guerra cioè nel 1734 discacciò gli Austriaci da' regni di Napoli e di Sicilia, rendendogli conquiste delle sue vincitrici armi.

Eccoci già arrivati all' anno 1734 epoca senza dubbio quanto funesta e sventurata per la persona del Giannone, altrettanto fortunata e memorabile per lo regno di Napoli, dacchè questo lasciando la dùra condizione di provincia, alla quale per più secoli era infelicemente soggiaciuto, ebbe di nuovo la sorte di aver proprio e particolar principe, e di godere i vantaggi di una monarchia divisa ed indipendente da ogni altra. Il Giannone comperò tuttavia a troppo caro costo il mirare a' dì suoi adempiti i voti e i desiderii che insieme co' migliori de' suoi cittadini avea sempre nudrito nell' animo di veder la sua padria libera da stra-

(*a*) Lettera del Giannone al Signor Cirillo del 1 di Novembre 1732.

(*b*) Citata lettera del 1 di Novembre 1732.

(*c*) Lettera del Giannone a suo fratello de' 18 Aprile 1733. Lettera del Giannone al Signor Cirillo de' 2 Maggio 1733.

(*d*) Lettera del Giannone al Signor Cirillo de' 4 Luglio 1733.

ſtraniero giogo e da proprio ſovrano dominata e retta (*a*). L'armi ſpagnuole, alla teſta delle quali era l'Infante D. Carlo, eſſendoſi con incredibile rapidità impadronite de' regni di Napoli e di Sicilia, il Giannone reſtò privo della ſua penſione aſſegnatagli dalla Corte di Vienna ſulli *dritti* e ſulla teſoreria di Sicilia. Gli mancò pertanto l'ordinario ſoſtentamento in quella Corte, col quale fatto avea conto di menar tranquillamente il reſto de' giorni ſuoi, dappoichè egli fu diſperato per la prepotenza de' ſuoi nimici di montare a più alto ſtato. Trovandoſi egli adunque per sì gran cambiamento a ſtretto partito, e veggendo l' Imperador Carlo VI intrigato in una grave e diſpendioſa guerra, e, quel ch' è più, tutti i cortegiani e favoriti, tra' quali erano diſtribuite le rendite de' due perduti regni, domandar penſioni ed aſſegnamenti ſu gli ſtati ereditarii di caſa d'Auſtria, riſolvette ſeco ſteſſo col parere del Cavalier Garelli (*b*) di abbandonar Vienna, dove inſino allora ſperimentato avea avverſa ſorte, per tentarne una migliore o almeno più tranquilla appo la nuova Corte ſtabilita in Napoli dal Re Carlo Borbone. Il Giannone s' induſſe tanto più volentieri ad abbracciar coteſto partito, quanto che fatte le dovute diligenze difficilmente potea trovare tra le imperiali rendite al ſoſtentamento d' un gran numero di Cortegiani quaſi che tutte obbligate alcun voto ove impetrar poteſſe di far ſituare la ſua penſione (*c*). Vi ſi aggiunſe che il Signor Vincenzo d'Ippolito ſuo grande amico, godendo il favore della Corte di Napoli da cui fu innalzato prima a Conſigliere di S. Chiara indi a Preſidente del Sagro Conſiglio, lo invitò con preſſanti lettere a far ritorno nella padria, ſperando di potergli far ottenere qualche ragguardevole poſto. Il Giannone da ciò ſi diſpoſe a partirſi di Vienna; e com' egli ebbe preſa queſta riſoluzione ne dette incontanente l'avviſo a ſuo fratello al Signor Ippolito ed al Signor Cirillo (*d*), perchè cooperati ſi foſſero con coloro che tenevano le redini del nuovo governo a togliere di mezzo tutti gli oſtacoli che frapporre ſi poteſſero al ſuo ritorno. Egli intanto diſpoſte le ſue coſe per lo viaggio partì di Vienna il dì 29 d'Agoſto dell' anno 1734 e giunſe in Trieſte a' 10 di Settembre; e quivi fermatoſi per due giorni indi s'imbarcò per Venezia dove arrivò a' 14 dello ſteſſo meſe (*e*). In Venezia dopo di eſſerſi per alcuni giorni trattenuto in una lo-

(*a*) Lettera del Giannone al Signor Cirillo de' 26 Giugno 1734.

(*b*) Lettera del Giannone al Signor Cirillo de' 26 Giugno 1734. Lettera del Signor Niccolò Forloſia al Giannone de' 21 Gennajo 1736.

(*c*) Citata lettera del Giannone al Signor Cirillo de' 26 Giugno 1734.

(*d*) Citata lettera de' 26 Giugno 1734.

(*e*) Itinerario di propria mano del Giannone.

locanda, egli fu in ful principio di Ottobre albergato nella cafa del Signor Antonio Mazzoleni al ponte di S. Angelo e nel mefe di Marzo del feguente anno 1735 fi trafportò ad abitare in cafa Pifani al campo di S. Angelo, avendovelo con fopraffina gentilezza invitato il Senatore Angelo Pifani (*a*).

Appena che il Giannone fu partito di Vienna s'avvifarono i fuoi nimici di teffergli tale impoftura che deftaffe contra di lui lo fdegno dell' Imperador Carlo VI e di tutta la fua Corte. Un tale Abate *Ruelin* ch' era in Roma fcriffe in Vienna d' aver faputo da perfona di conto che il Giannone involato aveffe dalla biblioteca cefarea un manofcritto che conteneva le lettere dell' Imperador Federigo II, e che portandolo feco in Venezia lo avea quivi moftrato a qualcheduno (*b*). Avuto di ciò avvifo il Cavalier Garelli Prefetto di quella biblioteca, tuttochè foffe ben perfuafo della oneftà ed integrità del Giannone, non lafciò di adoperare tutte le diligenze per rendere manifefta agli occhi del fovrano e del pubblico la malvagità d' una sì fatta calunnia. Egli ne fece fare la ricerca nella biblioteca, in cui non fi trovò che mancaffe nulla. Non contento di ciò ne fcriffe in Venezia ad un tale Signor Ratgeb ed al Signor Apoftolo Zeno, perchè coftoro gli deffero notizia fe aveano giammai veduto cotefto manofcritto nelle mani del Giannone ovvero fe gliene aveano udito far parola (*c*). Quefti due onefti uomini rifpofero con ingenuità che il Giannone nè con effi nè con altre perfone avea mai tenuto difcorfo d'un tale manofcritto (*d*); e'l Signor Zeno attefta in oltre nella fua lettera fcritta al Cavalier Garelli (*e*) di non effere quello ftato da alcuno veduto nè trovato tralle carte ed i libri del Giannone lafciati in Venezia, ficcome trovare vi fi dovea per l' improvvifa difgrazia quivi accadutagli, che dare non gli potè luogo a trafugarlo altrove. Con sì fatte ricerche e con tali teftimonianze il Cavalier Garelli mife in chiaro queft' impoftura preffo di chi dovea; e per mezzo del Signor Niccolò Forlofia ne dette l' avvifo al Giannone per fua quiete e conforto (*f*).

Il Giannone intanto arrivato in Venezia vi fece tofto le fue pratiche col

(*a*) Citato Itinerario.

(*b*) Lettera del Signor Niccolò Forlofia al Giannone de' 26 Novembre 1735.

(*c*) Citata lettera del Signor Forlofia.

(*d*) Citata lettera del Signor Forlofia.

(*e*) Lettere del Zeno vol. 3 num. 53.

(*f*) Citata lettera del Forlofia de' 26 Novembre 1735. fcritta al Giannone a nome del Cavalier Garelli.

col Conte di Fuenclara Ambasciatore di Spagna, perchè agevolato gli avesse presso la Corte del Re Carlo il suo ritorno in Napoli (*a*). Egli fu a grande onore ricevuto non meno dall' Ambasciadore di Spagna che da quello di Francia, i quali si erano presto resi informati del suo merito e della cagione delle sue traversie. E' si dichiara nelle sue lettere (*b*) assai tenuto alla cordialità e cortesia del Marchese Valignani suo nazionale dimorante in quel tempo in Venezia, il quale tolse non solo la cura d' introdurlo presso i suddetti Ambasciadori e di caldamente raccomandarvelo, ma il fece ancora conoscere a molti di que' nobili e letterati, da cui egli ricevette singolari testimonianze di stima e di benevolenza. In questo mentre il Conte di Fuenclara scrisse in Napoli al Conte di S. Stefano Ajo e Direttore del Re D. Carlo, notiziandolo dell' arrivo del Giannone in Venezia e del pensiero ch' avea di ripatriare. Si adoperarono vigorosamente appo il Conte di S. Stefano gli amici del Giannone, ed in ispezieltà il Signor Vincenzo d' Ippolito, il Signor Niccolò Cirillo, il Signor D. Francesco Buonocore primo medico del Re, Monsignor Galiani Cappellano Maggiore, e'l Signor D. Carlo Mauri, affine di ottenere una favorevole condiscendenza a' desiderii di lui. Ma la prudenza del Conte di S. Stefano ed i riguardi di stato, che usare gli conveniva in su' principii di quel governo colla Corte di Roma e con tutto l'ordine ecclesiastico il quale troppo malvolentieri sofferto avrebbe nel regno il ritorno del Giannone, fecero sì ch' e' non istimasse di accordare a costui quella facoltà ch' egli era per altro ben disposto a concedergli. Si aggiunse in oltre che la Corte di Roma informata dal suo Nunzio risedente in Vienna della partenza del Giannone di colà e del disegno con cui s'era messo in viaggio di far de' maneggi per tornare in Napoli, avea per mezzo di Monsignor Ratto Vescovo di Cordova Ministro in Roma del Re di Spagna fatte positive parti colla Corte di Napoli per impedirlo (*c*). Per le quali cose fu risposto dal Conte di S. Stefano all' Ambasciatore di Spagna in Venezia che non ispedisse al Giannone il passaporto per Napoli, e che costui si dispensasse per allora di entrare nel regno; e comechè l'Ambasciador di Francia, il quale più di ogni altro avea in gran pregio l' abilità e'l merito del Giannone scritto avesse in suo favore a Monsieur di Bissy Ministro pure del Cristianissimo appo il Re di Napoli e fatto avessegli ancora scrivere dalla sua Corte (*d*); la Corte di Napoli ebbe nondimeno tali e sì efficaci ragioni da

(*a*) Lettera del Giannone a suo fratello de' 18 Settembre 1734.

(*b*) Cit. Lettera de' 18 Settembre 1734. Lettera del Giannone al Signor Cirillo de' 23 Ottobre 1734.

(*c*) Lettere del Giannone al Signor Cirillo de' 23, e de' 30 Ottobre 1734.

(*d*) Citata lettera del Giannone al Signor Cirillo.

da non deferire in queſto alle altrui iſtanze che ancor colle premure della Corte di Francia non fu conceduta al Giannone la libertà di tornar nel Regno. Il Giannone fece ancora le ſue pratiche colla Corte di Spagna per conſiglio e per mezzo dello ſteſſo Conte di Fuenclara affinchè quella interpoſta ſi foſſe a ſuo favore colla Corte di Napoli (*a*). Ma le ſteſſe ragioni di ſtato e di quiete che ſono di ſopra dette non permiſero al Conte di S. Stefano di poter condeſcendere alle replicate domande di lui. Stimò il Giannone pertanto di trattenerſi in Venezia, ſiccome in luogo più opportuno a cogliere pe 'l ſuo diſegno que' mezzi e quelle favorevoli occaſioni, che il tempo e'l vario corſo delle umane coſe offrir gli poteſſero ed inſieme più ſicuro per eſſere al coperto delle inſidie de' ſuoi nimici (*b*). Dette quindi ordine che il veniſſe a trovare in Venezia ſuo figliuolo Giovanni, il quale, egli partendo di Napoli, avea quivi reſtato fanciullo ſotto la cura e l' educazione del ſuo fratello Carlo; ſiccome queſto giovine v' andò e tennegli compagnia nelle ſue ſeguenti diſavventure.

Intanto i Signori Veneziani avendo da vicino ſcorto il valore del Giannone non laſciarono di colmarlo di grandi corteſie e di più ſingolari ſegni di ſtima. Eſſi vollero tirarlo a' ſervigi della Sereniſſima Repubblica, e perciò gli offrirono la primaria cattedra delle pandette nella univerſità di Padova e'l futuro poſto di Conſultore della Repubblica nel caſo veniſſe a mancare l' ordinario di quell' impiego (*c*). Ma egli ch' avea la mira dopo tanti anni di lontananza di rivedere la padria, e credeva che i maneggi da lui adoperati non doveſſero ſortire contrario eſito rifiutò co' convenevoli termini di ringraziamento sì larga offerta. I Veneziani non ſi ritraſſero dal loro impegno al ſuo primo rifiuto. Tornarono di bel nuovo a fargli la medeſima propoſizione, poichè egli uſcito fu di ſperanza di potere ritornare nella padria (*d*). Ma il Giannone tut-

(*a*) Lettere del Giannone a ſuo fratello ſcritte nel meſe di Ottobre 1734.

(*b*) Lettera del Giannone al Signor Cirillo de' 30 Ottobre 1734. Lettera del Giannone a ſuo fratello de' 6 Novembre 1734.

(*c*) Lettere al Signor Cirillo de' 2, e de' 30 Ottobre 1734. Lettera del Giannone a ſuo fratello de' 6 Novembre 1734.

(*d*) Citata lettera del Giannone al Signor Cirillo de' 2 Ottobre 1734. Leggaſi il ſeguente biglietto ſcritto al Giannone dal Signor Domenico Paſqualigo:

Illmo Signor mio Signor Colmo.

„ Quando i *Riformatori* dello ſtudio di Padova mi avevano incaricato con pieno go-
„ dere del grato uffizio di perſuadere V. S Illma ad accettar la lettura delle pandette,
„ io già fin da' primi momenti ebbi a cuore l'onorifico di V. S. Illma, e ad eſſa con-
„ fidai gli emergenti. Se aveſſi a conſigliare un tal ſuggetto dotto al pari che ſperimen-
„ tato, direi che foſſe di ſuo decoro prevenire le operazioni col dichiararmi in iſcrit-
„ to ſubito il ſuo animo alieno da leggere in cattedra, come altre volte me ne ha

„ co-

tuttavia ſtimò di non dover accettare sì onorevoli profferte, sì perchè il titolo di onorario Conſultore della Republica e la rimota ſperanza di doverne in avvenire conſeguire il poſto valer non gli potevan di ſoſtentamento in quella città, sì perchè non era il ſuo meſtiere quello dello ſpiegare in cattedra le leggi, ſiccom' egli non ebbe difficoltà di riſpondere a' Riformatori dello Studio di Padova (a); e tanto ancor meno quanto ch' era coſtume di quella univerſità di farvi le ſpiegazioni in latino linguaggio, il quale comechè egli aveſſe coltivato negli anni della ſua giovanezza, diſtratto dipoi in occupazioni più gravi ed in iſtudii più ſerii non vi ſi era giammai eſercitato nello ſcriverlo bene ed aſſai meno in favellarlo.

Il Giannone acquiſtò in Venezia l'amicizia di più perſone per naſcita e per dignità ragguardevoli ovvero per iſcienza. Tra' primi ſono d' annoverarſi l'Ambaſciador di Francia, il Principe Trivulzi milaneſe il quale mentre era lo ſtato di Milano travagliato da quella guerra trattenevaſi in Venezia, i Senatori Angelo Piſani, ed Antonio Cornaro, ed altri ſomiglianti. Tra' ſecondi vi ſono il Marcheſe Valignani, il Signor Domenico Lalli napoletano poeta drammatico (b), il Signor Giuſeppe Smith Conſole d' Inghilterra, il Conte Giuſeppe Terzi Avvocato di gran fama e di egual merito, D. Maria Riva monaca in S. Lorenzo Giuſtiniano donna di molto ſpirito ed ornata d' una erudizione non volgare, perchè s' attirava al giorno nel ſuo moniſtero la converſazione de' migliori uomini e de' più diſtinti perſonaggi ch' erano in Venezia. Soprattutto egli fu onorato ed in grande ſtima avuto dall' Abate Conti nobile veneto filoſofo di ſublimi talenti e di ſaper profondo e però di riſpettabile autorità nella repubblica letteraria.

Mentr' egli credeva di poter col favore del ſaggio veneziano governo tenere da sè lontani gli acuti guardi e le maligne macchinazioni degli Eccleſiaſtici, eccolo provocato per le loro ſegrete pratiche a nuove brighe ed a pericoloſi impegni. I Geſuiti erano fortemente contro di lui adirati pe'l poco corteſe trattamento da eſſo fatto al P. Sanfelice, ed a tutta la Compagnia nella *profeſſione di fede*, e via più montarono in iſdegno poichè ebbero veduto che il Giannone volentieri ſpargendola ma-

„ comandato, per ſincerare la volontà di que' Signori che lo deſiderano. Nel mentre
„ col ſuo ſenno riſolve aggradirà la mia ingenuità e gl' intereſſi mi prendo in ſervirla,
„ che ſempre ſaranmi, come gli ebbi, a cuore. Di *V. S. Illma.*
Caſa orora

Divot.[mo] ed obbligat.[mo] Serv.[re]
Domenico Paſqualigo.

(a) Veggaſi il qui ſopra rapportato biglietto del Signor Paſqualigo. Lettere del Giannone al Signor Cirillo de' 2, e de' 30 Ottobre 1734. Lettera del Giannone a ſuo fratello de' 24 Novembre 1734.

(b) Il Lalli compoſe quattro capitoli burleſchi che preſſo di me ſi conſervano, e gl' indrizzò al Giannone.

manoscritta per Venezia, e dando ancor altrui la facoltà di ricavarne copia, tirata ella s'avea prima la curiosità e dipoi l' approvazione de' più accorti ed intelligenti suoi lettori. Gli altri ordini de' frati, che in qual luogo che il Giannone mai si trovasse il riguardavano qual loro nimico e credevansi però interessati a traversarlo in ogni cosa, troppo male soffrivano che il Giannone fosse in Venezia dalle più ragguardevoli persone riverito ed onorato; e perciò da via maggior dispetto commossi e spinti unironsi a suo danno insieme co' Gesuiti, e tali mezzi adoprarono e tali insidie tesero ch' essi al fine restarono paghi del loro maltalento. Cominciarono da prima dal divolgare tra la gente sciocca ed idiota che il Giannone fosse un empio, e ch' egli altro procacciato non avesse di fare sì nella *Storia Civile* sì nella *professione di fede* che di mettere il sagro ministero anzi l'intera religione nella vista la più svantaggiosa e nell' universale discredito (*a*). Ma siccome in Venezia poco ovvero nulla influiscono su gli affari di stato le voci popolari ed i sentimenti del volgo, essi rivolsero le loro reti verso i Nobili ed i Senatori, che hanno nelle mani l' intero governo di quella Repubblica. Poco potevano far essi colpo negli animi di costoro con quelle voci ch' erano dirette a sorprendere solo la credenza e'l falso zelo degl'ignoranti. S' avvisano però di susurrare negli orecchi di que' Nobili tali detti e sì fatti sentimenti che in apparenza almeno coperti fossero dal manto della ragion di stato e dell' interesse della Repubblica. Dissero adunque che non era bene nè decoro della Repubblica il dare albergo, non che far grata accoglienza ad un uomo che risparmiato non avea ne' suoi libri l' onore e l' interesse di quella, anzi impiegato avea di proposito un capitolo della sua opera (*b*) a dimostrar vana ed insussistente l' antica ragion di dominio che i Veneziani pretendono d' avere sull' adriatico. Soggiugnevano inoltre che uno, ch' avea reso all' Imperador Carlo VI importanti servigi, come il Giannone avea fatto colla sua opera e nel corso di più anni che trattenuto si era nella Corte Imperiale, ottenuto non avea dalla liberalità di quel sovrano un premio corrispondente al suo merito, doveva ad ogni ragione credersi che fosse uomo di troppo mal talento e di sì perverso costume che meritato non s' avesse la grazia e la benevolenza di Carlo VI e de' suoi ministri. Con queste ed altrettali apparenze di ragioni i nimici del Giannone pensarono di mettere negli animi de' Nobili Veneziani tali sospetti e riguardi che costoro si risolvessero in fine a rimovere da lui la loro stima e protezione. In fatti il Giannone vedendo che presso alcuni prevaleva il primo capo, per così dire, della loro accusa, stimò di comporre in sua difesa una picciola scrittura e farla girare

(*a*) Lettera del Senator Angelo Pisani al Giannone de' 21 Settembre 1735.

(*b*) Stor. Civil. tom. 2 lib. 13. cap. 1.

rare manofcritta in Venezia per le mani del pubblico. Egli la intitolò: *Rifpofta di Pietro Giannone Giureconfulto ed Avvocato napoletano ad una lettera fcrittagli da un fuo amico, nella quale gli avvifava la poca foddisfazione d' alcuni in leggendo nel libro* 13. *della di lui Storia Civile del regno di Napoli al cap.* 1. *la pretenfione de' Napoletani intorno al dominio del mare adriatico: e l' iftoria de' trattati feguiti in Venezia con Federico I Imperadore e l' atto di Papa Aleffandro III.*

Nella prima parte di quefta lettera propone in prima in fua fcufa la qualità, ch' egli veftiva di cittadino e di ftorico del regno di Napoli e di fuddito dell' Imperador Carlo VI padrone non meno di quel regno che del littorale auftriaco, le quali circoftanze non doveano potergli permettere di fcrivere intorno al dominio del mare adriatico altrimenti di quello ch' avea fcritto. Indi s'ingegna a far vedere che nè i fatti da effo narrati nè i principii ftabiliti in quel capitolo fiano oppofti e repugnanti alle ragioni della Sereniffima Repubblica ful mare adriatico, dappoichè prendendovifi per regola di cotefto dominio l' antica e continua poffeffione di quel mare e la multiplicità degli atti poffeffivi in quel golfo efercitati, i Veneziani potevano più che ogni altra nazione adiacente meglio e più ficuramente confermare il loro dritto fecondo così fatti principii. Nella feconda parte egli mette a minuto efame la ftoria dell' aggiuftamento e de' trattati feguiti in Venezia tra il Pontefice Aleffandro III e l'Imperador Federigo I Barbaroffa; e poichè alcuni troppo tenacemente addetti alle loro antiche e favolofe memorie s'erano di leggieri adombrati che il Giannone trattati aveffe per favolofi tutti que' racconti, ond' era ftata ornata ne' fecoli appreffo quella ftoria e fpezialmente la conceffione del dominio del mare adriatico, che vuolfi per tradizione da' Veneziani che in quella occafione foffe ftata lor fatta da Papa Aleffandro, egli imprende con ragioni ftoriche e con invincibili autorità a giuftificare il fuo fentimento ed a moftrar loro che i più faggi ed accorti fcrittori veneziani e fingolarmente Fra Paolo, difprezzando ancora cotefte fole nella ofcurità degli andati fecoli inventate a capriccio, hanno giudicato di fare miglior fenno col dedurre da più limpide fonti il dritto della Repubblica ed a più faldi fondamenti appoggiarlo. Fu quefta lettera del Giannone lodata dagli uomini di fenno e valfe preffo i più per fufficiente difefa di lui. Fu in appreffo data alle ftampe ed inferita tralle fue opere poftume (*a*).

Veggendo con ciò i frati e fpezialmente i Gefuiti che non era ben riufcita la macchina da lor prima divifata per perdere il Giannone, effi penfarono di adoperarne un' altra più efficace ed opportuna al loro difegno. Vi è in Venezia una particolare offervanza con gran gelofia cuftodita da quella Repubblica che nè i Senatori nè perfona alcuna che in cafa loro albergaffe, non poteffero trattare nè aver corrifpondenza co-

(*a*) Oper. Poftum. part. 2. cap. 21.

co' ministri ed ambasciadori delle potenze straniere colà risedenti. Il Giannone prima di essere accolto in casa Pisani avea liberamente trattato cogli Ambasciadori di Francia e di Spagna per i suoi interessi, non essendogli ciò vietato dalle leggi della Repubblica; ma poichè egli invitato dal Senator Angelo Pisani si fu trasferito all' abitazione di costui, fatto accorto d' una sì gelosa costumanza di stato, si guardò al più ch' egli potette dal frequentar le case di quegli ambasciadori. L' Ambasciador di Francia, nella stima e nella confidenza del quale il Giannone era molto innanzi, gli fece di ciò pervenire le sue lagnanze per mezzo di D. Maria Riva monaca in S. Lorenzo Giustiniano di cui abbiamo di sopra fatta parola. Il Giannone gli fece recare sue scuse dal Principe Trivulzi, le quali non si appoggiavano ad altro che al riguardo, che gli era mestieri d' usare stando in casa d' un Senatore, alle leggi ed alle stabilite pratiche del governo veneziano (*a*). I suoi interessi tuttavia ed i maneggi ch' egli non lasciò di adoperare presso le Corti di Spagna e di Napoli, per essere alla fine abilitato a poter ritornare nella padria, non gli fecero usare tutta la cautela, ch' egli doveva, coll' Ambasciador di Spagna. Io non credo già che il Giannone uomo per natura guardingo e circospetto ardito avesse di praticar direttamente nella casa di questo Ambasciadore, e d' incorrere in una sì manifesta violazione delle leggi della Repubblica. Quello, a che egli si lasciò di sicuro trasportare, si fu il mantenere in una pubblica bottega l' amicizia e la corrispondenza de' domestici e familiari dell' Ambasciador suddetto (*b*), e d'essersi peravventura, non saprei dire, se a caso o a disegno, incontrato in alcun luogo, non meno coll' Ambasciador di Spagna che con quello di Francia. Questo bastò a' suoi giurati nimici, i quali vegghiavano di continuo su gli andamenti e i discorsi di lui, perchè gli ordissero quella trama che or ora faremo per dire. Essi temevano di veder tra breve ristampata in Venezia e di nuove giunte accresciuta la sua *Storia Civile* e la *professione di fede* (*c*), siccome il Giannone era già in trattato di fare col librajo Pitteri; ed a questa, ch' era per loro sufficiente ragione di risolvere la sua rovina, si aggiunsero gli stimoli e le segrete commissioni della Corte di Roma, la quale soffriva di mal animo che il Giannone fosse sì onorato da' primi personaggi di quella Repubblica (*d*). Per la qual cosa i Gesuiti si dettero sollecitamen-

(*a*) Questo fatto insieme con più altri accaduti al nostro autore in Venezia mi sono stati assicurati dal Signor Giovanni Giannone suo figliuolo, il quale era quivi in compagnia del padre.

(*b*) Lettera del Senator Pisani al Giannone de 21 Settembre 1735.

(*c*) Lettera del Senator Pisani al Giannone de' 30 Settembre 1735.

(*d*) Lettere del Senator Pisani al Giannone de' 21 Settembre e de' 19 Novembre 1735.

mente attorno e tali sospetti e gelosie indussero negli animi di due de' tre Inquisitori di stato col rappresentar loro co' più neri colori le continue visite ch' essi dicevano che il Giannone si facesse all' Ambasciador di Spagna e la pericolosa corrispondenza ch' egli serbasse contro le leggi e con questo e coll' Ambasciador di Francia (*a*), che presa fu da quel supremo tribunale ed incontanente eseguita la risoluzione di bandire il Giannone di Venezia; ed ecco in qual modo.

Il Giannone soleva frequentare la sera l' erudita conversazione che si radunava nella casa dell' Avvocato Terzi. La notte de' 13 di Settembre dell' anno 1735 verso le tre ore d'Italia ritirandosi egli in compagnia dell' Abate Conti di casa Terzi, appena che su 'l ponte di S. Stefano s' ebbe licenziato dal suddetto Abate, stando già per entrare in casa Pisani, se gli fece innanzi un caporale di Zaffi o siano Birri, e fattolo circondare da non poca famiglia armata, gli gittò addosso un mantello che il viso ancor gli copriva, giusta il costume di Venezia, dove i ladri soli si conducono scoperti in prigione e ne ricevono perciò da' ragazzi e dalla bassa plebe le maggiori ingiurie e villanie. In un sì fatto treno il Giannone era menato a casa il *Capitan Grande* il principale uffiziale d' esecuzione nella città di Venezia; ma non potendo egli soffrir fra via e'l peso e'l caldo del mantello, tuttochè il caporale il facesse avvisato degli oltraggi a cui sarebbe soggetto dalla bassa gente, egli volle torselo ad ogni modo: laonde finchè non fu giunto all' abitazione del *Capitan Grande* ebbe a soffrirsi in pace gl' insulti i proverbii e le dileggianti grida della più vile gentaglia. Condotto in fine alla presenza del *Capitan Grande*, costui gl' intimò per parte de' Signori Inquisitori di stato l' ordine del suo immediato sfratto e del perpetuo bando dagli stati e dominii della Serenissima Repubblica di Venezia. Fattolo quindi sulle 5 della notte imbarcar su d' una *peotta* o sia grossa barca veneziana a questo effetto preparata collo stesso treno della gente di corte, questa partì tantosto di Venezia, ed alle due della notte del dì appresso 14 di Settembre (*b*) giunse per lo fiume Po a Crespino, il primo luogo oltra i confini dello stato della repubblica sito nel Ferrarese sotto il dominio del Papa. Quivi il Giannone solo fu messo a terra, e'l legno che trasportato lo avea se ne tornò indietro sullo stesso cammino.

Rimase il Giannone per sì inaspettato accidente sbalordito e tra sè combattuto da varii pensieri e sospetti; e s' egli solo lasciato a Crespino ebbe alcuna ragione di conforto, veggendosi fuor delle mani di coloro, ch' egli temeva, non fossero destinati a più funesta esecuzione; fu dall' al-

(*a*) Lettere citate del Senator Pisani al Giannone de' 6 e 16 Ottobre, de' 17 Novembre 1735.

(*b*) Citato itinerario di mano del Giannone.

altra parte preso da ragionevole paura che scoverto non fosse in quel luogo di tanto maggior pericolo alla sua salvezza quanto che s' apparteneva alla Corte di Roma, dall' avversa e vendicativa disposizione della quale verso la sua persona egli ben conosceva che fossero derivati ed attualmente venissero tutti i suoi malanni e disavventure. Si cambiò per tanto nome, e senza riposarsi in Crespino che poche ore, fatta per que' contorni sollecita ricerca d' alcuna sorte di trasporto per Modena, trovò per fortuna un leggier calesso tirato da due giumente, che la mattina de' 15 Settembre partì da Crespino e'l condusse la sera a Cento e'l giorno appresso de' 16 a Modena, dove egli trovandosi più in sicuro si trattenne sotto il mentito nome di *Antonio Rinaldo* fino a' 28 di Ottobre alloggiato in casa del Signor Giovanni Gaddi nella parrochia di S. Agata (*a*).

Può appena esprimersi quanta sorpresa e perturbazione cagionasse un tal improvviso accidente nell' animo del Senator Angelo Pisani. Agitato egli al primo avviso da più sospettosi pensieri, a' quali dà facile adito un cuore sopraffatto da inaspettata ventura, a ragione temeva fra di sè non fosse ancor egli compreso nella disgrazia del Giannone. Senza che l' essere un pubblico fatto di tanto rumore avvenuto ad una persona che albergava in sua propria casa, non portava senz' altro picciola offesa al suo nome e leggiero dispiacere al suo animo (*b*). Si accrebbero via più i suoi sospetti e timori allora che nella stessa notte, poco tempo dopo seguito l' arresto del Giannone, un uffiziale subalterno del supremo tribunale vennegli a casa (*c*) con ordine degl' Inquisitori di stato per far ricerca e portarne via tutta la roba del Giannone ed i suoi libri e le sue carte manoscritte; il che essendogli consegnato dal Signor Pisani, ed esaminato dagl' Inquisitori per ciò che tocca gli affari dello stato, fu di bel nuovo ritornato nelle mani del Signor Pisani (*d*), siccome cose che tutt' altro riguardavano fuorchè le gelose faccende del governo, intorno alle quali il Giannone non era a sì fatto segno malaccorto che non sapesse diportarsi col dovuto risguardo ed avvertenza. Fu questo bastevole a liberare il Senator Pisani dalle più vive sollecitudini della sua persona, in cui era stato insino a quel punto. Rimase egli contuttociò e gli altri amici del Giannone sensibilmente dolenti dell' aspro caso avvenuto a costui e del crudel destino ch' ancor seguitava

(*a*) Citato itinerario.

(*b*) Lettere del Senator Pisani al Giannone de' 21 Settembre, e de' 6 Ottobre 1735.

(*c*) Citata lettera del Senator Pisani de' 6 Ottobre 1735.

(*d*) Lettera del Senator Pisani al Giannone de' 14 Ottobre 1735.

tava a travagliarlo; e più vivamente increbbe a coloro ch' avean con eſſo maggior dimeſtichezza, e tenevanlo nel più alto grado di ſtima e per la ſua dottrina e pe'l ſuo coſtume. Tali furono oltra il Signor Piſani, il Signor Antonio Cornaro, il Principe Trivulzi, il Signor Domenico Lalli, il Signor Avvocato Terzi, l'Abate Conti, ed altri ſomiglianti (*a*). Sorpreſe parimente e diſpiacque una sì calda riſoluzione degl' Inquiſitori di ſtato agli altri Veneziani ſaggi ed indifferenti (*b*); e poichè queſti furono informati de' frateſchi artifizii e delle occulte reti della Corte di Roma, in cui erano dati gl' Inquiſitori di ſtato a sì grave pregiudizio del Giannone: non potettero di meno di non biaſimare la condotta di coteſto lor ſupremo·magiſtrato, e tanto ancora più quanto in una ben iſtituita e meglio governata repubblica, ſiccom' è ſenza dubbio quella di Venezia, un ſucceſſo di cotal fatta dee di neceſſità eſſere di peſſimo e ſcandaloſo eſempio, ove proceduto non ſia da proprie e ben conſiderate deliberazioni di ſtato, ma da artifizioſi maneggi degli Eccleſiaſtici e da ſegrete iſtigazioni d' una potenza ſtraniera.

Intanto il Giannone trattenevaſi in Modena naſcoſto ſotto il nome di Antonio Rinaldo, e quivi per i ſuoi più urgenti biſogni raccomandato dal Senator Piſani ad un tale Signor Antonio Guidetti (*c*). Il Piſani gli fece immediatamente capitare qualche denaro per le ſue neceſſità (*d*), ed a mano a mano gli rimiſe tutto quello ch' avea di conto del Giannone in ſuo potere, e ciò che potè ritrarre dalla vendita d' alcuni eſemplari delle ſue opere e d' altre ſue robe (*e*). Fece ancora di più: eſpoſe a tutti gli amici del Giannone lo ſtato miſerabile e biſognoſo, in cui queſti ſi rattrovava, e'l fece da lui medeſimo rappreſentare nelle particolari lettere a ciaſcheduno di loro dirette, pregandogli nel tempo ſteſſo a volergli donare alcun ſoccorſo (*f*), affinchè non reſtaſſe oppreſſo dall' eſtrema miſeria. Fu tocco qualchedun di loro alla viva deſcrizione delle anguſtie del Giannone, dacchè non è ſperabile in ſomiglianti caſi di trovar preſſo tutti facile aſcolto o almeno pronta ed efficace com-

(*a*) Citate lettere del Piſani. Lettere de' Signori Principe Trivulzi ed Antonio Cornaro al Giannone.

(*b*) Lettere del Senator Piſani al Giannone de' 30 Settembre, e de' 6 Ottobre, degli 11 Novembre 1735, degli 8 Febrajo 1736.

(*c*) Lettere del Piſani al Giannone de' 21. e de' 30 Settembre e de' 6 Ottobre 1735.

(*d*) Lettere poc' anzi citate.

(*e*) Lettere del Senator Piſani al Giannone de' 6, e 14 Ottobre degli 11. 17. 23. 26. Novembre de' 2, e 10 Decembre 1735.

(*f*) Lettere poc' anzi citate.

compassione. Il Console d' Inghilterra Smith, l' Avvocato Terzi, e'l librajo Pitteri somministrarono per suo sussidio al Signor Pisani i primi due sei zecchini per ciascheduno e'l terzo tre zecchini (*a*). Il Principe Trivulzi mostra nelle sue lettere gran sollecitudine per la persona del Giannone e credo ancor bene che mostrata gliel' avesse ne' fatti (*b*). Il Signor Domenico Lalli e'l Senator Pisani i quali erano per vero i più interessati a' suo favore, non si trovavano, per maggior sua sciagura, in istato di prestargli larghe sovvenzioni, poichè il primo non avea tanta possanza, e'l secondo sofferto avea e soffriva in quel tempo dalle truppe tedesche gran guasti e rovine su' suoi poderi siti in terraferma (*c*). Lascio considerare al lettore senza più in quale angustia ed istrettezza il Giannone videsi in questa occasione, e da quanta maggior miseria egli sarebbe stato oppresso, se la sua ventura non gli avesse serbati questi piccioli ajuti. Il Pisani dopo di aver ricuperata e la sua roba ed i suoi libri, messo il tutto in ordine, verso Modena gli spedì al Giannone insieme col costui figlio Giovanni (*d*); ed essendosi il nostro autore fermato in Modena quasi un mese e mezzo, subito che furongli di Venezia capitate le sue robe, alle continue premure del Senator Pisani e del Principe Trivulzi (*e*) e' ne partì finalmente a' 29 di Ottobre di quello stesso anno (*f*), per cercare altrove più sicura e vantaggiosa dimora. Egli s'indrizzò verso Milano dov' era sicuro di trovare più onorevole ricovero presso la Principessa Trivulzi donna del Principe Trivulzi; e veggendo per via le città di Parma e di Piacenza giunse in Milano il primo dì di Novembre (*g*). In questa città albergò ne' primi 5. giorni in casa Bigatti nella contrada Visconti, e quindi si trasportò ad abitare nella casa del Signor Pietro Cattaneo (*h*). Egli ricevette gran cortesie e singolari testimonianze di stima e d' affetto dalla Prin-

(*a*) Lettere citate del Senator Pisani de' 2. e 10 Decembre 1735.

(*b*) Lettere del Principe Trivulzi al Giannone del 1 di Ottobre, e de' 12 Novembre 1735. de' 9 Febrajo 1736. Citate lettere del Senator Pisani.

(*c*) Lettere del Senator Pisani al Giannone de' 16 Decembre 1735, degli 11 Marzo 1736.

(*d*) Citata lettera del Pisani al Giannone de' 14 Ottobre 1735.

(*e*) Lettere del Senator Pisani al Giannone de' 21. e 30 Settembre, de' 6. e 14 Ottobre 1735.

(*f*) Citato Itinerario del Giannone.

(*g*) Citato itinerario.

(*h*) Citato itinerario.

Principessa Trivulzi femmina di molto spirito e prudenza ed ornata de' piu luminosi pregi che risplender possono in animo donnesco, alla quale egli venne accompagnato dalle più calde raccomandazioni del principe suo marito. E' si loda molto nelle sue lettere al Senator Pisani (a) non meno della benevolenza seco usata da cotesta dama, che della dottrina e del raro merito del di lei Segretario, col quale il Giannone ebbe continua conversazione, ed in cui ravvisò parimente pronta ed efficace volontà di vantaggiare i suoi interessi e promovere i suoi avanzamenti.

Il Giannone cercò in Milano (il cui stato era in quel tempo occupato dall' armi spagnuole francesi e savojarde, e governato dal Re di Sardegna) d' ottenere qualche onorevole impiego presso la Corte di Torino. Questo sol partito restavagli in Italia d' abbracciare, se stato fosse possibile d' avere il desiderato effetto; ed i suoi amici e spezialmente il Senator Pisani (b) il confortavano ad ogni potere di tentarlo. La Principessa Trivulzi vi si adoperò con tutto l' impegno e l' autorità sua: il fece conoscere e il raccomandò caldamente al Marchese Olivazzi Gran Cancelliere allora dello stato di Milano (c), il quale scrisse al Marchese d' Ormea primo Ministro del Re di Sardegna, per impetrare da quella Corte alcun onorevole stabilimento al Giannone; e volendo costui partire per Torino affine di sollecitarvi in persona le sue speranze, e' gli fece colà efficaci raccomandazioni e più che amichevoli uffizii. Il Generale delle *finanze* di quello stato ch' era torinese, gli offrì anche volentieri la sua opera ed assistenza nella Corte di Torino. La Principessa Trivulzi non mancò pure di fare a dirittura le sue pratiche co' principali personaggi di quella Corte, per ottenervi al Giannone alcun onorifico impiego. Egli intanto lusingato da sì promettrici speranze partì di Milano a' 24 di Novembre 1735, e passato il fiume Tesino e vedute le città di Novara Vercelli e le altre che sono in su quel cammino, giunse in Torino la mattina de' 27 di Novembre (d). Quivi mentr' egli si disponeva di fare i suoi maneggi, seppe l' ordine mandato giù in Milano dal Re di Sardegna in risposta delle premure quindi fatte a suo favore, per mezzo del quale era al Giannone intimato lo sfratto da tutti i stati di quel sovrano tra lo spazio di due giorni

(a) Lettere del Senator Pisani al Giannone degli 11 e 17 Novembre 1735.

(b) Lettere del Senator Pisani al Giannone de' 14 Ottobre, degli 11 e 23 Novembre 1735.

(c) Lettere del Senator Pisani al Giannone degli 11 e 23 Novembre 1735.

(d) Itinerario del Giannone.

ni (*a*), avendo la Corte di Torino sufficienti ragioni di così operare, dappoichè nè interrompere nè guastar volea col prendere la protezione di lui il trattato di aggiustamento, che allora maneggiava colla Corte di Roma intorno a' vescovadi e prelature del Piemonte e del Monferrato. Veggendo adunque il Giannone che non v' era in Italia luogo che reggere il potesse e dove di continuo no'l seguisse la sua avversa sorte, si risolvè in fine di cedere agl' inviti che gli faceva il librajo Bousquet di ritirarsi in Ginevra (*b*), e di attendere ivi alla ristampa ed alla correzione delle sue opere per un convenevole assegnamento ch' e' gli somministrerebbe. Per tanto egli s'affrettò a partir di Torino il giorno appresso che v' era giunto, che fu il dì 28 di Novembre ed arrivò a Chiamberì il dì 3 di Decembre (*c*). Da Chiamberì si trasportò in Ginevra ove capitò il giorno 5. di Decembre (*d*), e vi alloggiò per un dì nell' osteria *de' tre Re*, donde, convenutosi col Signor Bousquet per 18. fiorini di Germania al mese che formano circa a 100 fiorini di Ginevra (*e*), si condusse a casa il Signor Carlo Chenevè, per impiegar la sua opera nella revisione ed accrescimento de' suoi libri, che il Bousquet intendeva di stampare di nuovo arrichiti di molte ed interessanti giunte.

In Ginevra egli dette l' ultima mano ad una considerabile opera, intorno alla quale travagliato avea per dodici anni in Vienna in que' momenti d' ozio e di riposo o ch' egli sottraeva a' suoi proprii affari, o ch' erangli conceduti da' suoi nimici. Il titolo di quest' opera era il *Triregno*, detto così perchè diviso in tre parti. Avea per argomento nella prima parte il *regno terreno*, nella seconda il *celeste*, nella terza il *papale*. Nel *regno terreno* egli considerava l' uomo nello stato di natura, re e signore di sè stesso a niuna umana o civil legge sottoposto e da niuna regola governato, fuorchè da quella che dettavagli la natura stessa proporzionata a' suoi bisogni ed appetiti. Quindi passando ad esaminare la storia dell' uomo s'introduce a parlare della formazione delle picciole e delle grandi società, a cui l' uomo condotto dalle sue necessità naturali e dalla considerazione del suo migliore stato e comodità pervenuto era a grado a grado colla sua naturale industria. Da ciò entrava a

(*a*) Lettere del Senator Pisani al Giannone de' 16 Decembre 1735, e de' 5 Gennajo 1736.

(*b*) Lettera del Signor Bousquet al Giannone de' 29 Gennajo 1735.

(*c*) Citato itinerario.

(*d*) Citato itinerario.

(*e*) Citato itinerario.

a ragionare delle prime e fondamentali leggi, che fu d' uopo all' uomo di stabilire per reggere la civil machina, ch' egli scorto da' suoi proprii lumi formata avea e disposta in ordine conveniente alle sue naturali facoltà ed innati difetti. Indi lasciando da banda la generale considerazione delle umane società prende ad esaminar particolarmente quella del Popolo Ebreo, la quale e per la sua forma e per la sua divina *legislazione* merita d' avere particolar riguardo. Viene in questa parte divisando qual si fosse il sistema del governo ebreo, quale la sua interiore economia, e quale quella disciplina che fu adattata all' indole ed a' costumi di quel popolo. Pretende di mostrare che l' oggetto e'l fine delle leggi che furono da Mosè promulgate agli Ebrei, altro non fosse se non che terreno e che i premii e le pene, ch' erano per quelle imposte, fossero materiali e sensibili riguardanti solo la vita presente; non essendo quel popolo, a quello ch' egli crede, chiamato al godimento d' un regno soprannaturale, sì bene al possesso della *terra promessa* e d' altri beni sensibili e presenti, i quali potevano solamente far impressione nel loro grossolano intendimento e nel loro cuore sempre disposto a vanità e superstizioni. Questo è il contenuto della prima parte di quest' opera, secondo che ho potuto ricavare da' discorsi del proprio figlio del nostro autore che la trascrisse, e d' alcune note e ricordi di propria mano del Giannone ch' io conservo, ne' quali egli avea radunato varie citazioni e luoghi d' autori di che faceva conto d' aver bisogno nella disposizione dell' opera. In oltre non ci viene somministrato picciolo lume intorno al suggetto della prima parte dalla seconda, la quale sola per un singolare accidente oggi ci resta, dacchè la prima parte e la terza, secondo avanti diremo, hanno sofferto naufragio.

Dopo di avere nel primo libro ragionato del regno terreno e materiale degli Ebrei entra nel secondo a trattar del *celeste*, che il Messia venne a stabilire non presso d' un solo popolo, ma appo tutte le genti e nazion della terra. Nella introduzion, ch' egli premette a questa seconda parte, vien narrando in breve i semplici e principali cardini di questa nuova e santa religione: il sovrano oggetto e'l fine soprannaturale de' cristiani precetti: la ordinazione de' premii e delle pene non già presenti e materiali, sì bene future e spirituali: la religiosa perfezione dello spirito e del cuore da Gesù Cristo ordinata a' suoi fedeli e dalle sue divine promesse vivificata e sostenuta. Quindi passando alla partizione di questo secondo libro il divide in 4 parti. Nella prima si propone di trattare *della natura del regno celeste, del tempo quando avverrà, del luogo ove sia, e che debba farsi per possederlo.* Nella seconda egli ragiona *della generale resurrezione de' morti, come punto assai più importante di quello che comunemente si* crede. Nella terza parte *de' varii alberghi in quel mentre inventati per le anime, insino alla resurrezione de' loro corpi e delle nuove dottrine sopra ciò surte ne' secoli incolti e barbari.* Nella quarta finalmente egli tratta *del regno infernale, come opposto al celeste e quanto si fosse*

fosse da' teologi sopra il medesimo favoleggiato, onde la religion cristiana si vide poi trasformata in pagana.

Non istarò a narrar per minuto tutti gli argomenti, le vere o le false dottrine, e le sagre e profane autorità, ch' egli bene o male a proposito impiega in ciascheduna di queste quattro parti del *regno celeste* per sostenere e confermare le sue proposizioni. Questa sarebbe lunga e tediosa opera, la quale sorpasserebbe que' limiti ch' io, quale storico scrittore della vita del Giannone, mi sono proposto. Mi contenterò solamente d' aggiugnere qui dietro a più piena informazione de' leggitori il catalogo de' capitoli che si comprendono nel *regno celeste*, da' quali essi bastantemente rileveranno qual fosse il suo disegno e quali esser possano le ragioni e gli argomenti co' cui egli si propone di adempirlo. Il Giannone manifesta in questo libro una totale avversione a' dogmi della *Chiesa-Cattolica-Romana*, ed intorno a quegli spezialmente dell' Eucaristia, della Penitenza, del Purgatorio, del culto delle immagini e delle reliquie, dell' autorità ed infallibilità della Chiesa egli si accorda co' Calvinisti e Sagramentarii: circa alla resurrezione de' morti si appiglia al sistema che il Dottor Burnet pubblicò nel suo trattato *de Statu mortuorum & resurgentium*, in alcune particolarità solamente discordando da' sentimenti di quel teologo inglese: intorno alla immaterialità dell' anima, all' eternità delle pene, ed altri sì fatti articoli poco disconviene dagli Arminiani, de' quali pare che per tutto egli approvi l' indifferenza in fatto di dogmi e di disciplina. Io non so se il Giannone cominciasse fino da che era in Napoli e scrisse la sua *Storia Civile* ad aggradire così fatti sentimenti, non avendo io di ciò veruna prova. Certo è però ch' egli giunse a sì biasimevole segno a grado a grado, studiando nell' ozio di Vienna coteste materie per fine, siccom' egli stesso scrive in una lettera al Principe Trivulzi (*a*), di mettere in chiaro e ve-

(*a*) Lettera del Giannone al Principe Trivulzi scritta da Ginevra nel 1736, senza data. In questa vi sono le seguenti parole. „ Forse per divina providenza sarà disposto che que' miei scritti, sopra i quali ho travagliato in comporgli per lo spazio di „ dodici anni che sono dimorato ozioso in Vienna, (poichè la Corte di Roma non „ potendo ottener altro, impedì sempre che io fossi impiegato nelle pubbliche cariche „ de' magistrati), ne' quali sono dimostrate verità di gran momento ed importanti „ non meno a' principi cattolici, perchè si accorgano delle tante usurpazioni e sorprese fattegli sopra i loro principati, togliendosi loro più della metà dell' imperio „ che Iddio sopra i medesimi ha loro conceduto: che a' loro sudditi prosciogliendogli „ da tante e sì dure catene, nelle quali la vana superstizione, l' altrui ambizione avarizia e fasto gli tiene miseramente avvinti e ligati; le quali mie fatiche aveva io già „ destinate a' tarli ed alle tignuole, poichè sotto cielo ed in terreno italico non avrebbono potuto certamente allignare: Forse, dico, avverrà che in altro clima potranno vedere la chiara luce del sole, nascere farsi grandi e volare da per tutto. „ Iddio difenda me e questi miei travagli, che non furono impiegati se non che per la „ ricerca del vero, cioè per la conoscenza di lui stesso. Curerò poco le altrui insidie „ proscrizioni e maledizioni, purchè egli gli protegga e benedica; sicchè possa con „ verità e sicurezza replicare ciò che il santo Re Davide solea dire (salmo 108.) *Maledicent illi & tu benedices.*

vero aspetto in tutte le sue parti l'autorità de' principi, e le sorprese e le illegittime occupazioni che gli Ecclesiastici avevano fatto di tempo in tempo su i loro dritti e sulla sovrana podestà loro. Ed in fatti questo si era lo scopo della terza parte di quest' opera, che s' intitolava *regno papale*. Il Giannone avvisò che la esatta e precisa cognizione del *regno terreno e del celeste* dovesse assai condurre alla perfetta intelligenza dell' ultimo *regno* ch' egli appellò *papale*. Si studiò pertanto di premettere a cotesto, ch' egli avea principalmente in mira, un ordinato e diffuso ragionamento de' primi due *regni*, perchè tanto più gli venisse in acconcio di porre il *regno papale* in quell' odiosa veduta, in che egli intendeva di porlo. Ciascuno può per sè stesso divisare, dopo di essere informato de' principii e delle opinioni, ch' egli sparse avea e sostenute nel *regno celeste* qual largo campo se gli aprisse nel *papale* a poter trattare a suo arbitrio dell' autorità del Papa, de' Vescovi, e della Chiesa tutta, delle usurpazioni che gli Ecclesiastici avevano fatto sulla podestà de' principi e le ragioni de' popoli, e de' modi e dell' industrie onde essi si erano valuti per giugnere a quel segno di grandezza in cui sono al presente. Questa è la somma di quest' opera, intorno alla quale il Giannone s' affaticò per lo spazio di 12 anni ch' ebbe a trattenersi in Vienna, ed a cui pose l' ultima mano in Ginevra per fine di darla alle stampe. Ma su interrotto il suo disegno da cotal accidente che noi descriveremo in appresso.

Nel mentre che il Giannone s' impiegava ad emendare ed apparecchiare per la stampa la sua nuova opera del *Triregno* non trasandava dall' altra parte di sollecitare l' impressione della sua *Storia Civile* già tradotta in franzese dal Signor Bochat il vecchio, e con ogni diligenza riveduta e corretta dal Signor Bochat il giovane. Ho di sopra narrate le difficoltà, ch' egli incontrò col librajo Bousquet per cacciare in luce questa nuova edizione della *Storia Civile*, e le premure ch' ebbero il Signor professore Turretino il Signor Isacco Vernet e'l professor Bochat per rimovere ogni intoppo alla pubblicazione di quella, e per disporvi coll' autorità loro l' animo del librajo, ciò che nondimeno non ebbe per allora veruno effetto per quegli avvenimenti che faremo or ora per narrare.

Tra queste ed altre somiglianti occupazioni il Giannone dimorando in Ginevra non lasciava di far le sue premure co' più autorevoli personaggi ch' egli s' avea tra' suoi amici, perchè adoperati si fossero a trarlo di quello miserabile stato in cui gittato lo avea la sua sorte. Egli s' indirizzò per questo spezialmente al Principe Trivulzi, il quale sapea bene d' essere forte per sè interessato, e da' maneggi di cui poteva peravventura sperare alcun sollievo a' suoi mali. Vi ha nelle lettere di questo signore scritte al Giannone (*a*) continue attestazioni della sua sin-

(*a*) Lettere del Principe Trivulzi al Giannone del 1 di Ottobre e de' 12 Novembre 1735, de' 9 e 22 Febrajo 1736. Lettere del Pisani allo stesso de' 21 Settembre 1735.

sincera e leale amicizia ed efficaci promesse della sua opera ed industria a cavarlo di quella volontaria relegazione, e collocarlo in più vantaggioso ed onorevole stato, com' egli aver ne potesse i mezzi, e subito che posti fossero in quiete gli affari d' Italia, e sotrarta insieme dagli occhi del mondo la considerazione degli strepitosi accidenti ch' erano in ogni parte succeduti al nostro autore. Intanto il Principe Trivulzi si maneggiò coll' Ambasciador di Francia in Venezia, acciocchè facesse raccommandato il Giannone al Residente di Francia commorante in Ginevra (*a*). Proccurò in oltre di ottenere sicurtà dall' Ambasciador di Spagna che niun male sarebbe per succedere in Napoli alla famiglia del Giannone (*b*); ed andò egli d' una parte e'l Senator Angelo Pisani dall' altra sì fatti rimproveri spargendo e sì opportune considerazioni susurrando negli orecchi della Nobiltà Veneziana, che non seppe questa non biasimare del tutto la precipitosa risoluzione degl' Inquisitori di stato, mostrando di aver per lo Giannone que' riguardi ch' egli si meritava (*c*); anzi quest' istessi tocchi alcun poco e dalle circostanze del fatto e dalle pubbliche voci degli uomini più assennati non potettero nascondere ne' loro discorsi il pentimento di ciò ch' aveano operato (*d*).

Il Giannone sendo adunque raccomandato al Residente di Francia in Ginevra frequentava spesso l' abitazione di costui, nella cui privata cappella egli stimò a proposito di far pubblico esercizio della religione cattolica. In questo suo soggiorno egli s' acquistò la stima e l' amicizia del famoso Giovanni Alfonso Turretino uno de' più valenti uomini e de' più perfetti esemplari di bontà e di letteratura, che avuto mai s' abbia e la città e l' università di Ginevra (*e*). Contrasse ancora amistà col Signor Isacco Vernet ministro in Ginevra della religion riformata discepolo del professor Turretino ed uomo egregiamente fornito delle parti più principali dell' umano sapere. Qual impegno costoro presero a far riuscire in Ginevra l' edizione dell' opere del Giannone è quì sopra narrato e può leggersi parimente nella citata lettera del professor-

(*a*) Lettera del Principe Trivulzi al Giannone de' 5 Gennajo, e de' 9 Febrajo 1136.

(*b*) Citata lettera del Principe Trivulzi de' 9 Febrajo 1736.

(*c*) Lettera del Principe Trivulzi al Giannone de' 9 Febrajo 1736. Lettera del Senator Pisani al Giannone de' 30 Settembre, 6 Ottobre, 11 Novembre 1735.

(*d*) Citata lettera del Signor Pisani de' 6 Ottobre 1735.

(*e*) Può vedersene l'elogio composto dopo la sua morte dal Signor Isacco Vernet nel tom. 21 della Biblioteca Ragionata. Veggasi anche nel Supplemento al Dizionario di Bayle l'artic. *Jean Alphonze Turretin.*

fessor Bochat (a). Erano in quel tempo a studiare in Ginevra due principi ereditarii di due sovrane famiglie della Germania, l' uno si era il Principe di Sasse-Gota e l' altro il Principe di Assia-Cassel. Solevansi radunare nelle loro abitazioni i migliori uomini che allora fossero in Ginevra. Il Giannone fu volentieri ammesso in quest' erudite assemblee, siccome uomo che sostener vi poteva una delle principali e più luminose figure; ed in fatti in tutto il tempo, ch' egli si trattenne in Ginevra, continuò d' andare ora presso l' uno ora presso l' altro di que' principi, da' quali riceveva di continuo singolari tratti di cortesia e benevolenza. Ma già si avvicinava il giorno, in cui la sua avversa sorte non contenta ancora de' travagli e delle sventure fattegli provare pe'l corso di 13 anni riserbato avea in fine l' ultimo e fatal colpo, onde non sarebbe mai più per rilevarsi fuorchè colla morte.

Essendo il Giannone albergato in casa Carlo Chenevè un savojardo uffiziale del Re di Sardegna ch' avea nome *Giuseppe Guastaldi* e'l quale faceva sua dimora in Vesnà villaggio della Savoja sul lago Lemano, non più che tre miglia lontano da Ginevra, avendo fatta conoscenza col Chenevè, seppe da costui quale si fosse l'ospite ch' e' teneva in sua casa. Il Guastaldi mostrò a questa notizia gran premura di voler conoscere il Giannone, al quale introdotto dal padrone della casa, appena io dire potrei le varie e magnifiche espressioni di stima e d' affetto ch' egli usò col Giannone, chiamandosi l' uomo più avventurato che fosse al mondo, dacchè avuto avea la sorte di conoscere e di potere coltivar l' amicizia di un sì grand' uomo qual diceva d' essere il Giannone nella sua propria opinione ed in quella di tutte le persone intelligenti (b). Gli offrì in oltre la sua propria abitazione in Vesnà, e lo invitò espressamente di andarvi a diporto per alquanti giorni, essendo ameno luogo e delizioso. Il Giannone per allora rifiutò la sua profferta, non permettendo di potervi andare la stagione d' inverno che correva. Preso tuttavia incautamente da sì affettati segni di benevolenza gli promise di condurvisi, com' entrata fosse la stagione più florida e propizia di primavera. Non mancò intanto il Guastaldi di fare spesse visite al Giannone, tenendogli sempre lusinghieri discorsi e compassionandolo delle sue sciagure con simulati accesi trasporti d' amorevolezza. Mostrò fin anche di entrare con finta cordialità negl' interessi della sua persona, e della

(a) Lettera del Signor Bochat figlio al Giannone in data de' 26 Febrajo 1736.

(b) Tutto questo racconto mi è stato somministrato dal Signor Giovanni Giannone figliuolo del nostro autore, il quale stava allora in compagnia del padre; ed è confermato dalla breve vita del Giannone preposta all' edizione di Ginevra della *Storia Civile*, fatta nell' anno 1753 colla data dell' Aja, e dell' autore *des Anecdotes Ecclésiastiques*, nella prefazione preposta a questo libro stampato in Amsterdam nel 1738, del quale noi parleremo in appresso.

della sua stima, e perciò gli venne dolcemente persuadendo che, per non somministrare a' suoi nimici maggior ragione di discreditarlo, il Giannone farebbe gran senno ad uscire di Ginevra in tempo del *precetto pasquale* e adempier questo giusta il rito e l'ordinazione della Chiesa in luogo cattolico, a che egli avrebbe potuto valersi del suo villaggio e della sua casa di Vesnà; ed appressandosi il dì 19 di Marzo giorno consegrato dalla Chiesa a S. Giuseppe, il Guastaldi che portava cotesto nome lo invitò segnatamente per quel giorno nella sua casa in Vesnà, dov' egli disse che solea passare quel dì in festa ed in allegria affin di solenizare giusta il costume il suo proprio nome. Il Giannone da sì replicate ed importune istanze sollicitato non temendo nè avendo ragion di temere sì piano e naturale compariva l'artifizio del Guastaldi, d'alcun male che sovrastar gli potea gli promise volentieri di andarvi, ma una dirotta pioggia che sopravenne glielo impedì in quel giorno. Non per questo si arrestò il Guastaldi di sollicitarlo sempre più al venire a ricevere i suoi complimenti in Vesnà, colorando bene le sue premure sotto l'amichevole consiglio già dato al Giannone di dover soddisfare in quel villaggio ch'è cattolico, al *precetto pasquale* allora già che si approssimava il tempo di doverlo compiere. Si stabilì quindi tra di loro il dì delle Palme, nel quale il Giannone dovea trasferirsi in Vesnà. Ma il Guastaldi anticipò ancora d'un giorno, e sen venne il sabbato innanzi con una feluca già preparata a trasportar il Giannone per lo lago Lemano, dicendo a costui che offrendogli in quel giorno la sorte un tempo propizio, era bene di coglierlo col mettersi sollecitamente in barca, più tosto ch' esporsi all' incertezza del tempo del dì appresso. Il Giannone lasciatosi persuader di leggieri dalle parole del Guastaldi verso le ore 22 d'Italia pel sabbato stesso si pose insieme con costui e col figlio e col Chenevè padrone della sua casa nella feluca già pronta, la quale per lo lago Lemano gli condusse in picciol ora a Vesnà. Il Guastaldi appena giunto si affacendò a fare a' suoi ospiti un lauto ricevimento, ed a preparar loro una magnifica cena, la quale fu tale che cominciò comechè troppo tardi, a far entrare il Giannone in sospetto di qualche artifizio che vi potesse essere di sotto nascosto. I discorsi, ch' erano nella cena tramezzati dal Guastaldi, non si aggiravano quasi in altro che in esprimere in diverse foggie il contento e l'onore ch' egli diceva d'aver ricevuto in quel giorno, albergando in sua propria casa un sì grand' uomo qual egli magnificava d'essere il Giannone. Prese quindi costui maggior motivo di dubitar della persona del Guastaldi. Ma non era più tempo di pensare a mettersi in sicuro: altro non restava in quella occasione al Giannone, avvezzo già da più tempo agli avversi colpi della fortuna che armarsi interiormente di coraggio e di fortezza, di che era solito l'animo suo munirsi nelle maggiori angustie.

Terminata la cena il Giannone insieme col figlio fu introdotto in una stanza di letto dal Guastaldi, il quale fermatosi in compagnia d'es-

soloro pareva che non volesse lasciargli porre a dormire; talchè il Giannone figlio fu obbligato a dirgli che avesse la pazienza d' uscirsi fuora, poichè essi voleansi mettere a letto, e chiudere la porta della stanza, giusta il costume che avevano sempre serbato ne' loro viaggi. Il Guastaldi gli assicurò che niente v' era a temere nella sua casa, perchè usare dovessero sì fatta cautela; e questo detto se ne andò via. Essi fermarono ciò non ostante la porta della camera ed indi posersi nel letto agitati da varii sospetti e timori. Cominciavano già a leggiermente addormentarsi, allora che sentirono un forte rumore alla porta della loro stanza e questa sbattuta da più gagliardi colpi; da che essi spaventati gridarono: Chi batte? Ma nessuno rispondendo e seguitandosi tuttavia a far forza a quell' uscio, fu questo spalancato e gittato a terra.

Ciascuno può immaginare di qual sorpresa fu al Giannone il vedersi entrare alla testa di molta gente armata il Guastaldi non più accompagnato da quel dolce ed amichevol viso che fino a quell' ora a bello studio affettato aveva, ma in aria di fierezza ed in altiero contegno. Costui accostatosi al letto con una lanterna in mano, intimò loro con aspro sopracciglio l' arresto per ordine di S. M. Sarda; indi fattogli levare in fretta, ordinò alla sua gente che tenessero ben guardati ambedue i Giannoni ed il Ginevrino ch' era venuto in lor compagnia, il quale dormendo in un' altra stanza, lo avea similmente in quella soprappreso ed arrestato, e che sopra di loro si facesse ricerca di carte scritture o oltro che mai si trovasse, fino a che egli si trasferisse in Ginevra per provvedersi d' alcuna comodità da trasportargli nel luogo lor destinato. Il Giannone non potè a questo trattenersi che non prorompesse contro del Guastaldi in aspri rimproveri, chiamandolo perfido e traditore ed uno de' più indegni mostri che si nascondevano sotto la spezie umana. Ma il Guastaldi con intrepido viso nulla curando le oltraggiose parole, onde il Giannone lo colmava condusse lui insieme col figlio nella camera ov' era trattenuto il Ginevrino. Appena che il Giannone ebbe veduto costui, il ringraziò dell' amicizia che contrarre gli avea fatto col Guastaldi il peggior uomo che vivea sulla terra. Quel pover uomo dolente e lagrimando per la sua disavventura non meno che per quella del Giannone, mostrò col fatto la sua innocenza, e si scusò dicendo ch' e' non si sarebbe giammai aspettato un sì infame tradimento da un uomo del quale per più tempo coltivato avea l' amicizia. Inteso dal Guastaldi con volto sereno cotesto loro ragionamento, cavò fuora l'ordine del loro arresto venutogli dalla Corte di Torino e ad essoloro lo lesse. V' era in quello denotato il Giannone sotto altro nome e cognome sì bene con tali circostanze che convenivano perfettamente in lui, siccome la sua età la statura e le fattezze. Dopo di ciò il Guastaldi rinnovò alla sua gente d' arme l' ordine d' una sollecita custodia di tutti e tre loro, e partì immediatamente per Ginevra. Non fu speso in altro quel picciolo intervallo, ch' essi ben guardati aspettar dovettero il ritorno del Guastaldi, se

non

non che in amare doglianze ed in funesti presagii, che un sì fatto accidente inducea di leggieri nell' animo del Giannone ed in teneri e dirotti pianti che cavava dal petto del figlio la disavventura del padre.

Intanto il Guastaldi tornò di Ginevra sul far del giorno con un calesso ed un cavallo da sella, e lasciato in libertà il Ginevrino mise i Giannoni in calesso e sè a cavallo, e facendo da condottiero prese la via di Chiamberì città principale della Savoja, seguitato da tutta la sua gente d' arme che circondava i prigionieri. Egli portava in mano un ritratto del Giannone, del quale questi gliene avea fatto un presente in Ginevra, e veniva di passo in passo gridando per via: *un grand' uomo, un grand' uomo*; cosicchè tutta la gente ch' udiva sì fatte parole credeva di sicuro, non essendo ancor fatta la pace di quella guerra che fin dal 1733 erasi accesa, che qualche Generale o altro gran personaggio del partito austriaco fosse condotto prigioniero. Arrivato a Chiamberì il Guastaldi ne diè subito parte al Conte Picon Governatore del castello. Costui spedì in fretta un corriero con questo avviso alla Corte di Torino, dalla quale ritornò ordine che i Giannoni fossero trasportati nel castello di Miolans 12 miglia discosto da Chiamberì. In quel mentre il Giannone ricevette dal Conte Picon continui complimenti e cortesie fino al momento della sua partenza, in cui il Giannone padre ebbe nel suo calesso per guardia l' Ajutante Reale del suddetto Governator della piazza il qual era fratello del Guastaldi, e'l Giannone figlio fu in un altro calesso accompagnato dal Guastaldi medesimo fino a Miolans, dove giunti, furono ambedue i prigionieri consegnati in poter del Cavalier le Blanc Castellano di quel castello, il quale assegnò loro due camere nel castello ed a spese del suo sovrano loro somministrò gli alimenti.

Il Giannone non si perdè d' animo a sì fatta sciagura, dacchè egli acquistato avea nel corso di tanti anni, in cui le sue cose erano per lo più gite a rovescio, una tempra tale che i mali non abbattevano del tutto il suo spirito, sicchè subito non si risolvesse a pensare al rimedio. Per la qual cosa appena ch' e' fu rimesso dalle prime e gravi agitazioni del suo animo ed in qualche modo assicurato di non esser eletto a più crudel destino, si rivolse a pensare i modi onde sciogliere si potessero que' lacci da cui si vedea avvinto. Ricorse con più memoriali alla clemenza del Re di Sardegna, e fece più suppliche al Marchese d' Ormea primo e gran ministro di quello incomparabile sovrano, per muovere a suo favore l' animo compassionevole dell' uno, e'l zelo e la virtù dell' altro. La Corte di Torino il lusingò per allora e per qualche tempo in appresso che come rassettati fossero gli affari d'Italia ancor incerti e mal sicuri, avvrebbe avuto il debito riguardo per la persona di lui, e proccurato un convenevole compenso al suo merito. Ma siccome noi non sappiamo le ragioni onde il Re di Sardegna potè esser mosso a far

arrestare il Giannone, così vano mi sembra il ricercare perchè sì fatte promesse non vennero giammai ad effetto.

Intanto il Senato di Ginevra avuta notizia col ritorno dello Chenevè dell' arresto del Giannone, deliberò con saggia precauzione di porre in salvo le robe e le scritture di costui. Furono quelle adunque dalla casa dello Chenevè rimosse e messe in potere del Signor Isacco Vernet onesto e discreto uomo ed oltracciò amico del Giannone, di cui abbiam fatto onorata menzione poco innanzi, affinchè costui gli avesse in custodia ad ogni ordine e disposizione del Giannone (*a*). In fatti col permesso del Governadore del castello di Miolans il Giannone mandò a togliere di Ginevra la maggior parte delle sue robe e de' suoi libri e manoscritti, che furono presso di lui trasportati in quel castello (*b*). Trattanto il Giannone per isfuggir la noja, che l' ozio della prigione recavagli, proccurò di darsi a qualche letteraria occupazione, avendo quivi libera facoltà di farlo. Trovò per sorte a comprare in quel castello per pochi quattrini un T. Livio, alla lezione del quale e' si volse intieramente e quindi alla traduzione di esso in volgare italiano. L'impegno, ch' egli prese di tradurre quest' istorico, il condusse a mano a mano nella meditazione di quelle cose che uno spirito riflessivo suole in un sì fatto libro trovar degne del suo riguardo ed osservazione. Quindi dopo di avere trasportato in italiano alquanti libri di quella storia, ne interruppe il proseguimento affine di radunare in alcuni discorsi le considerazioni ch' egli fatte avea studiando quell' istorico. Divise cotesti suoi ragionamenti in due parti. Nella prima egli prese per argomento la religione de' Romani ed i suoi riti: nella seconda la civile prudenza di quel popolo la ragione delle sue conquiste e del dilatamento del suo imperio su tante e sì varie provincie e regni del mondo: e finalmente la sapienza e l' ammirabile politica di cui si valse in reggere e governare tante diverse nazioni di genio differenti e di costumi. Terminata quest' opera si dette a scrivere distintamente la sua propria vita, e dopo di questa tradusse dal franzese alcuni libri siccome *il racconto del congresso del Diavolo con Lutero sopra le Messe private e l' Unzione de' preti, colle riflessioni fatte de' nostri dottori cattolici*; e la IV parte della storia generale del Signor di Sainte Marte, la quale comprende lo stato d' Italia e d' alcune famiglie del regno di Napoli e di Sicilia. Stando in quel castello gli venne alle mani la storia del Piemonte e della Savoja, dalla lezione della quale egli ricavò la ragioni, onde potersi meglio avvalorare il dritto del Re di Sardegna di dare la nomina a' vescovadi di que' due principati,

(*a*) Lettera del Signor Isacco Vernet al Signor Giovanni Giannone de' 5 Agosto 1740.

(*b*) Citata lettera del Signor Vernet.

pati, per cui questo sovrano era a quel tempo in contrasto colla Corte di Roma. Distese perciò su di questo suggetto un trattato a pro del Re di Sardegna, a cui il fece presentare sotto speranza di esserne colla libertà rimeritato (*a*). Ma non per questo stimò quel sovrano di rilasciarlo della sua prigionia, sì bene di migliorare alcun poco la condizione di essa. Era il Giannone stato rinchiuso nel castello di Miolans dal mese d' Aprile dell' anno 1736 sino a' 13 di Settembre del seguente anno 1737. Vera cosa è che la umanità e'l favore del Cavalier le Blanc Governadore di quel castello non permisero già che a tutto rigore eseguito fosse l' ordine della sua prigionia. E' gli accordò la libertà di passeggiare ne' termini del castello, almeno per un pajo d' ore al giorno in sua compagnia: volle che le stanze che il Giannone colà teneva potessero restar aperte per tutto il giorno, e si chiudessero solo di notte, ed altre somiglianti cortesie gli usò che resero al Giannone men grave la noja e'l dispiacere della prigione. Essendo quindi piaciuto nel mese di Settembre del 1737. alla Maestà del Re di Sardegna di far trasportare il Giannone nella cittadella di Torino, affin di averlo più d' appresso al suo real soggiorno, fu questo sovrano ordine eseguito in maniera che quantunque da prima dispiacesse al Giannone ebbe dipoi cagione di esserne ben contento. Adunque il dì 14 di Settembre del denotato anno il Giannone padre fu fatto chiamare dal Cavalier le Blanc nel suo appartamento, dal quale comunicatogli il nuovo ordine di S. M. Sarda, con cui se gl' imponeva di doverlo far trasferire nella cittadella di Torino, il Giannone fu su quell' istante costretto a partire. Rimase ivi il Giannone figlio afflitto e dolente sì per essere ripentinamente scompagnato dal padre sì per l' incertezza in cui era del nuovo destino di lui. Ma otto dì dopo la partenza del padre accordata gli fu la grazia dal Re di Sardegna di esser messo in libertà e fornito d' alcun denaro, con cui far potesse quel viaggio che più gli fosse a grado. Giunse al Cavalier le Blanc cotesto grazioso ordine di S. M. Sarda la notte de' 22 di Settembre, e sull' istesso punto andò nella stanza, ov' era trattenuto il giovine Giannone, a svegliarlo e farcelo noto. Il fe quindi levare in fretta e gli numerò 20 doppie di Savoja e 30 lire in argento per le spese del suo viaggio, intimandogli al tempo stesso che si disponesse a partire immediatamente e non fermarsi in verun luogo soggetto al dominio del Re di Sardegna più d' una sola notte. Il Giannone cercò alcuna guida che di là il conducesse su'l pubblico cammino d' Italia, e gli fu dato un sergente. Volea partendo portar seco il suo piccolo bagaglio, e que' libri e manoscritti che il padre suo lasciati avea in quel castello. Ma

(*a*) Tutte le notizie quì sopra riferite sono autenticate dalla testimonianza del figliuolo del Giannone, il quale fu insieme col padre nel castello di Miolans e scrisse, mentre costui dittava, tutto ciò che il nostro autore compose in quel castello.

Ma gli fu questo vietato dal suddetto Cavalier le Blanc; così che egli partì quella stessa notte dal castello di Miolans in compagnia d' un sergente, senza portare in dosso che i soli suoi vestimenti. La sua guida il condusse fino ad un villaggio che menava dritto nel pubblico cammino d' Italia, e quivi lasciatolo tornò in dietro. Il giovine Giannone seguitò il suo viaggio per Napoli e quindi si trasferì in Ungheria a servire da volontario nelle truppe austriache e propriamente nel reggimento Marulli in cui militò per alcuni anni.

Il Giannone padre intanto trasportato nella cittadella di Torino non fu quivi per verità tenuto su 'l principio in tanta libertà quanta goduta n' avea nel castello di Miolans, contuttociò la clemenza del Re di Sardegna non lasciò ch' egli trattato fosse in altra forma fuorchè in quella in che lo sono tutti i prigionieri di qualità. Egli ebbe la facoltà di potersi occupare negli studii e nelle applicazioni che più gli erano a grado, e la licenza di passeggiar nel distretto della cittadella. Gli fu solamente vietato di potersi impiegare al travaglio d' ogni sorta di composizioni (*a*). Quindi può rendersi ognuno sicuro quanto vane già fossero le voci sparse in Italia intorno al rigido e severo trattamento che il Giannone ricevette nel castello di Torino.

Nell' anno 1738. mentre che il Giannone era trattenuto nella cittadella di Torino uscì in Amsterdam da' torchi di Giovanni *Catuffe* un picciolo libro franzese intitolato *Anecdotes Ecclésiastiques* (*b*), di cui si crede sia l' autore lo stesso Signor Isacco Vernet, di cui abbiam più volte fatta onorevole ricordanza. Nella prefazione di questo libro si fa del Giannone un grande e giudizioso elogio, ed insieme si dà un piccolo ragguaglio delle sue disavventure. Indi l' autore di esso esaltando il pregio e l'utilità della *Storia Civile* prende a transportare in franzese, per vantaggio de' suoi nazionali tutti i capitoli del primo tomo di quella storia, che riguardano la disciplina e la polizia ecclesiastica, dando loro il titolo di *Anedoti* ecclesiastici, siccome quegli che messi l' uno dietro l' altro ci mostrano in breve un vivo ritratto di quella grandezza ed illimitata podestà, a cui giunse con varii modi ed artifizj la Corte di Roma nel corso di dieci secoli.

In questo stesso anno 1738. la Corte di Torino entrò nell' impegno di ridurre il Giannone a più rimessi e cristiani sentimenti che non erano quelli

(*a*) Lettera del Duca Fallet di Cannalonga al Signor Giovanni Giannone in data de' 12 Giugno 1748.

(*b*) Eccone l'intero titolo: *Anecdotes Ecclésiastiques* contenant la police & la discipline de l'Eglise Chrétienne depuis son établissement jusqu'au XI. siècle; les intrigues des Evêques de Rome, & leurs usurpations sur le temporel des souverains. Tirées de l'Histoire du Royaume de Naples de Giannone brulée à Rome. A Amsterdam chèz Jean Catuffe 1738.

quelli ch' egli avea nudrito infino allora. Fu perciò dal Marchese d' Ormea dato il carico di questa conversione al *P. Giovambattista Prever* dell' Oratorio, il quale ci rende testimonianza in suo autentico attestato stampato la prima volta da Monsignor Tria Arcivescovo di Tiro (*a*), d' averlo in poche conferenze condotto a detestare sinceramente gli errori ed i trascorsi, in cui era inciampato negli anni addietro. Quindi il Giannone s'indusse a fare dinanzi al S. Uffizio di Torino nel mese di Marzo del 1738 la sua ritrattazione o sia *Abbiura*, la quale fu da esso stesso espressa in que' termini, in cui si legge dietro questa vita; in conseguenza di che egli ottenne formalmente l' assoluzione dal Vicario Generale di quel tribunale nel dì 4 di Aprile dello stesso anno. Da questo tempo in avanti egli si occupò sempre, secondo ne fa fede il P. Prever suo direttore di coscienza, nella lezione de' libri sagri, di qualche opera di S. Agostino, e de' migliori espositori della Bibbia. La guerra accesa nel 1741. in Europa ed in Italia spezialmente fece risolvere la Corte di Torino fortemente in quella impegnata a porre il Giannone il luogo di maggior sicurezza che allora non era la cittadella di Torino. Fu quindi condotto nella fortezza di Ceva ove dimorò sino all' anno 1745. Quivi fece pensiero di comporre qualche opera morale, della quale si parla in una lettera di là scritta dal Giannone al P. Prever, che dovrebbe essere inserita nel costui attestato, se non fosse per negligenza stata trascurata da coloro che si sono presi la briga di trascrivere l'intiero tenore di quello.

Nel 1745. il Giannone fu dalla fortezza di Ceva ricondotto nella cittadella di Torino e posto di nuovo sotto la direzione del P. Prever. Costui il trovò fermo e costante nel suo ravvedimento, e ne' sentimenti di religiosa pietà cristiana co' quali n'era partito (*b*). Egli avea lo spirito rimesso e l'animo tranquillo, nè in lui fu osservato giammai alcun segno di noja o di dispiacere per essere tuttavia tenuto in custodia ed in prigione. Per verità non e' che degno di meraviglia il generoso coraggio e la continua prontezza d' animo ch' egli serbò sempre nelle sue traversie, e massimamente nell' ultima, la quale fu niente meno che una continua prigione di 12 anni. Merita ancor lode la confession fatta sull' ultimo della sua vita de' suoi falli ed errori, ove noi avessimo, fuori della testimonianza del suo direttore la quale ci si rende da persona sospetta ed interessata, altre indubitate pruove che la si fosse stata spontanea e sincera; dappoichè non è da credere per

(*a*) Monsignor Giannandrea Tria stampò in Roma le sue *Osservazioni Critiche intorno la polizia della Chiesa* contro il Giannone in un tomo in 4to. Sotto il nome di Pietro di Paolo Prete; di poi le ristampò nell' anno 1752. in Roma sotto il proprio nome. Nella prefazione vi è inserito il citato attestato.

(*b*) Citato attestato del P. Prever.

per le circostanze, che accompagnano questo fatto, ch' egli si risolvesse da se' stesso e per mero impulso della sua coscienza a fare dinanzi al Tribunale del S. Uffizio una sì solenne ritrattazione delle sue azioni e de' suoi sentimenti. Troppo era egli illuminato per riconoscere ingenuamente di questo tribunale i fulmini e l'autorità. Quindi io suppongo nè senza ragionevole motivo che egli indotto vi si ci fosse o per le insinuazioni del suo direttore di coscienza segreto messo del Vicario Generale del S. Uffizio di Torino, o forse ancor da sè stesso affin di rendere per questo mezzo più piana ed agevole la via al suo desiderato scampo. Mi conferma via più in questo pensiero il tenore della ritrattazione (*a*) da essolui scritta sì bene, ma giusta l'ordinarie formole di quel tribunale. In questa egli s'incolpa non solo delle sue ree azioni, ma eziandio di quelle che non comparîscono agli occhi di tutto il mondo, fuorchè a' soli ministri di quel tribunale, se non che indifferenti ovvero lodevoli: mostra di disapprovare generalmente la stampa ed i sentimenti sparsi ne' suoi libri, ancora imparziali ed innocenti, quali sono il *trattato storico intorno al concubinato* e'l libro *de consiliis & dicasteriis urbis Vindobonae*, e questo con un tenor tale che ognuno al primo guardo il riconosce per lo consueto stile del S. Uffizio. Non lascia egli però accortamente di soggiugnere in ciaschedun capo della sua ritrattazione poche parole, per cui cerca di dare al lettore alcuna scusa di quel fatto stesso, del quale mostra di chiamarsi reo. In oltre (ciò che deve fare maggior peso nell' animo d' ognuno) egli tace d' alcun fatto le vere circostanze, anzi altre ve ne aggiugne lontane dal vero, per comparire meno colpevole dinanzi al tribunale cui era costretto a fare la sua *abbiura*. Confronti il lettore il veridico racconto tratto dalle sue proprie lettere e d' altre autentiche memorie, che noi abbiamo di sopra fatto del suo trattato *de' consigli e dicasterii della città di Vienna* e delle circostanze che occorsero nella stampa di questo con ciò ch' egli ne dice nel num. 3. della sua ritrattazione, e si avvederà senz' altro che non era già il cuore che il movea a così dire, ma o la prigionia o altro potente motivo. Si scusa nel num. 5. dicendo: „ Per „ ciò che riguarda gli altri manoscritti e note che teneva meco, e ri„ trovati, non sono che cartuccie e picciole memorie, che secondo „ andava leggendo alcuni autori io notava, ed ancorchè avessero rela„ zione fra loro e portassero seco un gruppo di diversi errori, non furo„ no da me abbracciati ma unicamente per notare gli altrui sentimenti „ ed in ciò confesso d' aver errato, perchè non doveva nè leggere tali „ libri nè trascrivere da essi tali errori". (*b*) Ma quello ch' egli quì dice è

(*a*) Ritrattazione del Giannone in su'l principio.

(*b*) Si unisca al num. 5. della sua *comparizione* ciò ch' egli dice nel suo *costituto* intorno al *triregno*.

è tanto lontano dal vero che sussiste ancor oggi la seconda parte del suo *triregno* intitolata il *regno celeste*, in cui s' ingegna di proposito con molte ragioni ed autorità, alla maniera de' Protestanti, di abbattere i principali dogmi ed i religiosi riti della Chiesa Romana, e di piantare in lor vece quelli di altre sette, o le dannate opinioni di particolari teologi. Leggasi finalmente per intero la sua ritrattazione, e non vi si vedrà altro che le solite formole e le ordinarie protestazioni, che il *Formolario* del tribunale dell' Inquisizione mette in bocca di ciascheduno, che ovvero per mera forza ovvero per indiretto costringimento si risolve a fare simili *abbiure*, dalle quali non può giammai uom prendere sicura norma del vero ravvedimento, e della sincera ritrattazione de' sentimenti di colui sotto al nome del quale compariscono di esser fatte.

D'altra parte non è la relazione fattaci dal suo direttore di coscienza di tanta autorità che possa da noi ammettersi senza eccezion veruna. Questi era un religioso della Congregazione dell' Oratorio e però per istituto e per sentimenti ligio della Corte di Roma; la quale non potendo ottenere da quella di Torino troppo saggia ne' suoi consigli ed azioni una simile vendetta sulla persona del Giannone a quella che in altro tempo procacciato s' aveva colle sue proprie mani sulla vita di Ferrante Pallavicini (*a*), si rivolse accortamente ad altro partito e ad altri mezzi. Poccurò per sostegno della sua causa di far comparire il Giannone dinanzi al Tribunale del S. Uffizio, e d' ivi far fare *spontaneamente*, com' ella vuole che si dica, una ritrattazione solenne de' suoi passati sentimenti ed operazioni, affinchè giovar si potesse in avvenire di sì fatto scudo contro di chi mai pretendesse d' avvalersi delle ragioni e dell' autorità di lui, e per affievolire a questo modo la forza dell' une e dell' altra. Quindi si vede che lo stesso P. Prever, di cui la Corte di Roma (*b*) sì opportunamente si valse per indurre il Giannone a fare una sì fatta *abbiura*, fu negli atti di essa assunto per atturario dal Vicario Generale del S. Uffizio di Torino (*c*), affinchè più autentico e credibile comparisse agli occhi del pubblico tutto quello ch' egli afferma nel suo attestato, ed io non credo che alcuno sarà per riputar vana ovvero temeraria questa opinione, ove voglia avere il debito riguardo alla spezial cura ed avvertenza che han presa coloro che si sono brigati a rispondere alla *Storia Civile*, e altri partegiani della Corte di Roma di situare per intero ne' loro libri cotesta ritrattazione, siccome hanno fatto spezialmente Monsignor Tria nelle sue *Osservazioni Critiche* contra il Giannone,

(*a*) Vedi il Dizionario di Moreri all' artic. di *Ferrante Pallavicini*.

(*b*) Acta Retractationis Petri Giannone su'l principio.

(*c*) Acta Retractationis Petri Giannone.

none, il Novellista Fiorentino nelle novelle dell' anno 1753 (*a*), e'l P. Zaccaria nella Storia Letteraria d'Italia (*b*); avvisando essi peravventura che ove arrivar non potesse la forza degli argomenti contra il Giannone adoperati sarebbe per giugnere probabilmente l' autorità di un atto sì autentico e solenne.

Ma tempo è ormai di ritornare alla intermessa narrazione di que' fatti che si appartengono all' ultimo periodo della vita del Giannone. Dopo ch' egli ebbe fatta la sua *abbiura* nel S. Uffizio di Torino e ricevutane l' assoluzione fu tenuto in maggior libertà che non avea prima goduta. Potette a piacer suo passeggiar ne' termini di quella cittadella ed aver in essa, siccom' ebbe, le visite e la conversazione de' migliori uomini di quella città e de' più distinti personaggi della corte. Il cotidiano assegnamento che gli fece il Re di Sardegna fu sempre lo stesso. Per questo conto e per altri ancora egli fu liberalmente trattato dalla munificenza di quel sovrano, il qual ebbe spezial cura a farlo restare ben servito e per lo suo vitto e per lo suo vestire in tutti i luoghi ove tenuto fu in arresto. Il suo tenore di vita fu sempre il medesimo dopo il mese di Aprile dell' anno 1738, e ricondotto ch' egli fu nell' anno 1745. dal castello di Ceva nella cittadella di Torino niuno accidente intervenne che lo alterò in menoma parte fino al dì della sua morte. Narra il P. Prever nel mentovato attestato che il Giannone persistendo tuttavia in que' religiosi sentimenti e costumi, in cui egli lo avea confermato colla sua direzione, ebbe disegno di comporre un' opera nella quale trattar voleva delle vere massime del Vangelo in contrapposizione di quelle del mondo false ed erronee. Ma sopraggiunto dall' ultimo fatal malore che dalla presente vita il sottrasse restò cotesto disegno vuoto d' effetto. La sua morte fu occasionata da una forte costipazione contratta col passeggiar continuo, siccome era suo costume di fare all' aere freddo, la quale avendogli prodotta una interna infiammazione questa il condusse al sepolcro tra lo spazio di otto giorni (*c*). Egli prese in uno di que' giorni estremi della sua vita i sagramenti della Chiesa Cattolica, ed a' 17 di Marzo dell' anno 1748. cessò di vivere in età di anni 72, e colla stessa tranquillità che sofferto s' avea la lunga sua prigionia (*d*). Fu seppellito nel cimiterio della parrochia di S. Barba-

(*a*) Novelle letter. dell' anno 1755 col. 710. e seg.

(*b*) Storia letteraria d' Italia dell' anno 1753. tom. 9. cap. 11.

(*c*) Lettera del Conte Giovambatista Caramelli Ajutante Maggiore della cittadella di Torino scritta al Signor Giovanni Giannone in data de' 2 Settembre 1748.

(*d*) Citato attestato del P. Prever, Attestato di Giovampietro Fornerio Curato della Parrochia di S. Barbara, inserito nel secondo volume de' processi compilati nella lite che sostenne ne' tribunali di Napoli il Signor Giovanni Giannone con Carlo Giannone suo zio fol. 31.

bara nel recinto della cittadella di Torino, con quegli onori che ivi costuman farsi alle persone della sua qualità (*a*). Egli non fece in quegli ultimi momenti del viver suo alcuna disposizione testamentaria o a voce od in iscritto di que' beni che in Napoli possedeva (*b*), avendo già prima siccome diremo di qui a poco dichiarata la sua volontà intorno ad essi in una lettera scritta al Signor Francesco Mela suo intimo amico. Furono dopo la sua morte per ordine della Corte di Torino compartiti i suoi pochi abiti e biancherie a quegli che aveanlo servito nell' ultima malattia (*c*). I suoi libri ed alcune antiche medaglie di qualche pregio, ch' egli avea acquistate in Vienna ed in Venezia e le quali ancor serbava nella sua prigionia, furono comprate dalla regia università degli studii di Torino per lo prezzo di lire 369½ di Piemonte, le quali essendo sborsate dal tesoriere di quella università al Signor D. Ludovico Giuseppe Fava con condizione che fossero rimesse in Napoli a' legittimi eredi del Giannone, furono quivi trasmesse per mezzo del Signor Duca di Cannalonga e colla stessa condizione depositate in pubblico banco nella corrispondente somma di docati 87. e grana 35. di Regno, e quindi per ordine del Tribunale del Sagro Consiglio esatte dal Signor Giovanni Giannone siccome figlio e da quel tribunale dichiarato erede del fu Pietro suo padre (*d*).

I proprii manoscritti del Giannone, che parte trasportati da Ginevra e parte composti nel castello di Miolans egli ebbe presso di sè fino all' anno 1738, furono nell' atto della sua *abbiura* presentati dinanzi al tribunale del S. Uffizio di Torino, e quindi per ordine del Re di Sardegna mandati in Roma (*e*) e quivi probabilmente riposti nell' Archivio del tribunale dell' Inquisizione. Non saprei però dire di sicuro se tutti cotesti manoscritti, i quali secondo quello che appare dalle interrogazioni al Giannone fatte dal S. Uffizio nell' atto del suo *costituto*, potevano formare più di 20. volumi fossero lasciati trasportarsi in Roma dalla Corte di Torino. Sembra più tosto ragionevole di credere che i migliori tra essi siano stati collocati nella real libreria di Torino, e ciò con-

(*a*) Citato attestato del Curato Fornerio.

(*b*) Lettera del Duca di Cannalonga al Signor Giovanni Giannone in data de' 12 Giugno 1748.

(*c*) Citata lettera del Duca di Cannalonga.

(*d*) Partita del banco di S. Giacomo notata sotto il dì 27 di Gennajo 1749 estratta da' libri di quel banco ed inserita al fol. 192 del primo volume de' processi compilati per la sopradetta lite agitata in Napoli tra i Signor Giovanni e Carlo Giannone

(*e*) Ritrattazione del Giannone num. 4. e 5.

conferma la pubblica voce sparsa in Italia. V'erano tra questi manoscritti due libri del suo *Triregno*, che vengono così notati nella sua ritrattazione: *Del regno celeste e terreno libri due*. Deve supporsi che questi siano *autografi*, dappoichè l' intero esemplare del Triregno scritto in Ginevra di mano del suo figlio Giovanni per doversi colà dare alle stampe soggiacque ad altre vicende, siccome tra poco noi diremo. Posto adunque che siano questi stati gli *autografi* del Giannone; sempreché non fossero rimasti in Ginevra due esemplari del *regno celeste* scritti di sua propria mano, de' quali l' uno insieme cogli altri manoscritti siagli stato mandato nel castello di Miolans e l'altro trasmesso in Napoli dopo la morte del Giannone dal Signor Isacco Vernet, ch' è quello che noi abbiamo avuto nelle mani: probabile congettura sarebbe che scritto sia per abbaglio negli atti della sua ritrattazione: *Del regno celeste e terreno libri due*, laddove più tosto dovea esservi registrato: *Del regno terreno e papale libri due*; poichè a questo modo facile cosa è il concepire che nella confusione in cui erano in Ginevra i suoi manoscritti, questi due *regni* solamente siano stati dal Signor Vernet ad essolui inviati nel Castello di Miolans, e che il *Regno Celeste* dapoi trovato insieme con più altre lettere e scritture del Giannone sia stato in Napoli trasmesso dallo stesso Signor Vernet.

Ad intera informazione de' leggitori convien in oltre di soggiugnere che mentre il Giannone dimorava in Ginevra contrattò col librajo *Barillot* di dovergli fornire alcune *annotazioni* sulla *Storia Civile* sufficienti materiali per aggiugnere a 4 volumi di quella un quinto volume, e ciò per lo prezzo o di 50 zecchini e 50 copie del suddetto tómo, ovvero di 100 copie assolutamente di quello. Seguì l' arresto del Giannone innanzi che mandar si potesse in esecuzione cotesto contratto; e quindi essendo le sue scritture per ordine del Senato di Ginevra date in custodia del Signor Isacco Vernet, restò in potere di costui alcuna porzion di esse, dopo che la maggior parte siccom' è di sopra narrato ne fu fatta pervenire al Giannone nel castello di Miolans. Tra que' manoscritti, che restarongli in mano, vi furono spezialmente le *annotazioni* alla *Storia Civile*, alcuni di que' trattati che occupar dovevano il quinto tomo, ed un esemplare del *Triregno* scritto di mano del Giannone figlio, e di poco mancante verso l'ultimo ove trattasi del *regno papale*. Trovandosi il Signor Giovanni Giannone in Ungheria al militar servigio della casa d' Austria ed avendo ivi necessità di danaro scrisse nell' anno 1740. al Signor Vernet (a) perchè proccurasse a convenevole ragione di far negozio de' manoscritti del padre. Il Signor Vernet vendè a certo librajo olandese, che a sorte trovavasi in Ginevra, per lo prez-

zo

(a) Risposta del Signor Vernet al Signor Giovanni Giannone in data de' 5 Agosto 1740.

zo di 23 doppie le *annotazioni* alla *Storia Civile*, il quinto volume manoscritto di essa, e qualche altra opera ancora (*a*), tra cui vi fu compreso l' esemplar suddetto del *Triregno*, dal Giannone medesimo riveduto e corretto sul suo originale; e fece capitare al Signor Giovanni Giannone parte del prezzo in Ungheria ed altra porzione dipoi in Napoli (*b*). Mentre era il librajo olandese per fare ritorno nella sua padria, s' infermò gravemente in Ginevra e si morì. A sì fatto accidente ebbe opportunità un tale Abbate Bentivoglio, che allora si rattrovava in Ginevra, di comprare e forse a vil prezzo cotesto esemplare del *Triregno*. Con sì bello acquisto se n' andò in Corte di Roma, alla quale fece progetto di darglielo in potere per lo prezzo di 800. scudi romani e d' un benefizio ecclesiastico per la persona d' un suo figlio ch' era in Francia. Non gli fu già dalla Corte Romana accordato tutto quello ch' egli dimandò: sì bene buona parte del richiesto prezzo. Furono ad essolui pagati 500. scudi o circa quel torno, e fu conferito a suo figlio un benefizio ecclesiastico di mezzana rendita. A questo modo la Corte di Roma ebbe il suddetto esemplare del *Triregno*, il quale insieme cogli altri manoscritti del Giannone ricevuti da Torino fu riposto nell' archivio del Tribunale dell' Inquisizione, affine di essèrvi seppellito per sempre in profondo obblio. Tutto questo racconto fu fatto dal fu Cardinal Portocarrero uno de' Generali Inquisitori della Romana *Inquisizione* a persona degna di fede, dalla cui propria bocca io l' ho udito narrare. Senzacchè negli stessi termini è riferito in più lettere del Signor Isacco Vernet al Signor Giovanni Giannone (*c*). L' altre carte e scritture del Giannone, che fuori di quelle da noi or divisate rimasero nelle mani del Signor Vernet, sono state dal medesimo trasmesse in Napoli dopo la morte del nostro autore, parte al costui figlio e parte ad altro ragguardevole personaggio, e tra queste ultime si è per sorte rinvenuto l' originale del *regno celeste*, che noi abbiamo avuto dinanzi gli occhi nella composizione di questa vita insieme con molte altre autentiche memorie appartenenti al Giannone; di che io e'l pubblico siamo tenuti alla singolar cortesia de' possessori di quelle.

In tutto il tempo che il Giannone fu tenuto in arresto non gli venne giammai vietato, siccom' è detto di sopra, l' uso del leggere e dello scrivere. Gli fu solamente fatto ordine arrivando nella cittadella di To-

(*a*) Lettera del Signor Vernet al Signor Giovanni Giannone de' 27 Giugno 1743.

(*b*) Citata lettera del Signor Vernet.

(*c*) Lettere del Signor Vernet al Signor Giovanni Giannone scritte in varii anni, e spezialmente l' ultima dell' anno 1763.

Torino di non metter mano alla compofizione di veruna opera (a); ciò ch' io credo il ritenne dal diftendere quelle morali opericciuole ch' egli ebbe difegno di comporre nel caftello di Ceva ed in quello di Torino (b). Nel refto e dall' una e dall' altra prigione egli fcriffe più lettere al fratello al figlio ed agli amici. Ve n' ha una diretta al fratello e fcritta dal caftello di Ceva a' 13 di Novembre dell' anno 1741, in cui col folito fuo ftile fchernevole moftra la vanità delle ragioni che pretendeva il fratello di avere fu i beni ch' avea il Giannone acquiftati in Napoli ed ivi lafciati, de' quali il di lui figlio Giovanni tornato in Napoli da' militari fervigi preftati in Ungheria domandato avea in giudizio il poffeffo contro del zio che a nome del Giannone avealo tenuto infino allora. Ve ne ha un' altra fcritta dal luogo medefimo in data de' 25 Settembre 1741. al Signor D. Francefco Mela napoletano fuo grandiffimo amico, nella quale largamente ragiona intorno allo fteffo argomento, e vi manifefta quafi che in un teftamento la fua ultima volontà fecondo la quale defiderava che impiegati foffero e diftribuiti i fuoi beni tra il fuo figlio Giovanni la fua figlia Fortunata e la fua donna Elifabetta Angela Caftelli. Vi fono altre fomiglianti lettere fcritte dal caftello di Ceva full' affare medefimo al fu Configliere D. Onofrio Scaffa Miniftro di fomma avvedutezza ed integrità allora commeffo a trattare nel tribunale del Sagro Configlio quefta caufa che nata era tra Carlo e Giovanni Giannone ficcome colui ch' era ftato uno de' più cari e degni allievi del Giannone, ed infeparabile compagno delle fue domeftiche cure e delle fue forenfi e letterarie occupazioni. Molte lettere fcriffe ancora a fuo figlio dalla cittadella di Torino, in cui gli fomminiftra quale affettuofo padre più favii configli ed avvertimenti: e l' ultima di effe è in data degli 8 Giugno 1746.

Quefti fono i fatti e le avventure del famofo *Storico Civile* del regno di Napoli Pietro Giannone, defcritte colla maggiore efattezza ed imparzialità ch' è ftata poffibile. Per terminar del tutto una sì fatta narrazione foggiugnerò alcuna cofa intorno al fuo perfonal carattere e coftume. Egli era di mezzana ftatura, di color bruno, di vifo lungo, d'occhio vivo, grave nel portamento, e piacevole nel tratto: non amava nè larghe nè frequenti converfazioni, contento folo di ftare per qualche ora del giorno in compagnia di pochi e dotti amici. Non avea naturalmente che poche parole ed in quelle era guardingo e circofpetto; fe non che cogli amici più fperimentati piacevagli d'effere franco ed aperto, niuna cofa meno comportando nell' amicizia quanto la

(b) Citata lettera del Duca di Camalonga al Signor GiovanniGiannone de' 12 Giugno 1748. Lettera dell' Ajutante Maggiore della cittadella di Torino il Conte Giovambatifta Caramelli allo fteffo in data de' 2 Settembre 1748.

(c) Citato atteftato del P. Prever.

la fimulazione e la doppiezza. Sfuggì fempre l'ozio e fuorchè in poche ore del giorno, in cui e col paffeggiare e col converfare co' fuoi più confidenti cercava di dare riftoro al fuo affaticato corpo, tenne fempre impiegata la maggior parte del fuo tempo od in forenfi od in letterarie occupazioni. Pativa di malinconia e d'afma e perciò non tralafciò mai finchè potette di cercare alcun follievo a quefti mali coll' andare tutte le mattine a diporto in compagnia di qualche amico per deliziofe verdure e colline. Godeva di ritirarfi fpeffo in qualche amena folitudine, lontano da rumori della città e dal conforzio degli uomini, per ivi attendere tranquillamente e di propofito a' fuoi ftudii ed alle fue opere. Era fobrio e temperato nel vitto, pulito ma non affettato ne' fuoi veftimenti. Fu favio e prudente ne' fuoi configli pronto ed efficace nella efecuzione di effi. Avea un ingegno chiaro ed aggiuftato, per cui meritò d'effere più volte confultato da' migliori uomini della fua e delle ftraniere nazioni, e fpezialmente dal Configlier Grimaldi, dal Prefidente Argento, e da' Reggenti del fupremo Configlio di Spagna. Odiò fempre le falfità e le impofture e non poteva trattenerfi d'acremente biafimare, fecondo fe gli prefentava l'occafione, gli abufi e le corruttele che fi erano o per malizia ovvero per negligenza introdotte nella polizia civile e nell' ordine ecclefiaftico. Fu rigorofo mantenitore della fua parola e della buona fede, ed efatto offervatore de' fuoi obblighi e doveri. Mantenne verfo fuo padre un più che filiale rifpetto e pronta difpoftezza d'animo a fervire e giovare i fuoi amici. Fu fempre contento del poco, nè afpirò giammai a ftrabocchevoli ricchezze. Era più che altro uomo intereffato per gli reali vantaggi della fua padria e pe'l rifchiaramento de' fuoi cittadini. Fu finalmente fingolare e degna di meraviglia la coftanza, con cui fopportò i fuoi mali e'l coraggio che ferbò nelle lunghe fue traverfie.

Quefte fono le virtù: odanfi ora i fuoi difetti. Ebbe di fè fteffo troppo vantaggiofo concetto, il che bene fpeffo facevagli ftimar per nulla l'altrui merito, ed alcuna volta per vizii le altrui virtù. Era di occhio livido e di temperamento acre e mordace, e però guardava volentieri ne' difetti delle perfone; e tuttochè quefte ornate foffero fovente di laudevoli qualità, egli correva coll' animo ad offervarne l'imperfezioni, ancorchè minime ed intorno a quefte trattenevafi con piacere ne' fuoi ragionamenti, poco o niun conto facendo di que' pregi da cui venivano ofcurate. E qui è bene di notare ch' effetto fu di fua natural indole tutta la maldicenza e'l difprezzo ch' e' cercò di fpargere nelle fue opere contra l'ordine ecclefiaftico e la Corte di Roma, avverfo di cui egli manifeftò tanta ftizza quanta concepir ne folea contra ognuno che a' fuoi occhi appariva degno di biafimo e di vitupero. Egli foffriva malvolentieri d'effere contraddetto e contro di chi ofava di farlo avventava facilmente i dardi della fua collera ed accefa bile. Fu il fuo cuore tocco alcun poco dall' invidia, e niuna cofa meno fopportava che il veder innalzato un uomo che foffe o ch' egli credeva d'effere

fere da meno di sè stesso. Nell' ambizione bisogna confessare ch' e' non fu smoderato. Vero è che fino a certo tempo egli nutrì la brama e non lasciò i mezzi d'essere in qualche onorevole posto impiegato dall' Imperador Carlo VI. a cui reso avea colla sua *Storia Civile* importanti servigi. Ma ne depose facilmente le speranze e cessò di farne le premure, allora che si accorse che la Corte di Roma rendeva vani tutti i suoi sforzi. Nacque nella religione cattolica-romana ed i sentimenti di questa coltivò per molti anni. Si allontanò dipoi da quegli privatamente, siccome costa dal suo *regno celeste*, ma non mai si divise pubblicamente da quella *comunione*.

Egli ebbe l'amicizia di molti gran personaggi e letterati di varie parti dell' Italia, della Germania e della Fiandra; ma quegli spezialmente, co' quali tenne carteggio o ebbe più stretta corrispondenza, si furono in Napoli il Presidente Argento, il Consiglier Grimaldi, il Presidente Contegna, l'Abate Garofalo, l'Abate Acampora, il Sig. Vincenzo d'Ippolito dipoi Presidente del Sagro Consiglio, il Signor Niccolò Capasso, il Signor Niccolò Cirillo, il Marchese Fraggianni, ed altri sì fatti: in Vienna il Reggente Fiscale Riccardi, il Cavalier Garelli, il Signor Niccolò Forlosia, il Signor Gabriello Longobardi, l'Abate Gonfalonieri, l'Abate Lama, l'Abate Giovambattista Panagia Antiquario dell' Imperador Carlo VI, il Reggente Almarz, e'l Conte di Montesanto Presidente del Supremo Consiglio di Spagna. Meritò ancora in Vienna la protezione del Principe Eugenio di Savoja, e del Gran Cancelliere Zinzendorf, e l' amicizia del Conte di Bonneval dipoi Osman Pascià. In Lipsia egli si scrisse continuamente col Signor Burcardo Menckenio e col Signor Ottone Friderico di lui figlio. In Lovanio si carteggiò col famoso professor van Espen. In Venezia godè l'amicizia dell' Abate Conti, del Senator Pisani, del Senator Cornaro, del Principe Trivulzi, dell' Avvocato Terzi, del Console d'Inghilterra Smith, del Signor Domenico Lalli, e di più altri suggetti o per nobiltà illustri ovvero per dottrina, con alcuno de' quali egli tenne carteggio. In Losanna ebbe corrispondenza co' Signor Bochat padre e figlio. In Ginevra finalmente si legò in amicizia col professor Turretino, e col ministro Vernet i due principali ornamenti di quella università.

I libri più favoriti ch' egli s'avea di continuo fra mani sono le opere di Plutarco del Cancellier Bacone da Verulamio le storie del Presidente Tuano e i saggi di Michele di Montagna. Ultimamente debbo qui soggiugnere che ognuno, che conobbe il Giannone, il trattò con istima e con riguardo: che a tutti si rese ragguardevole la sua dottrina ed a pochi dispiacevole il suo costume; per guisa che possiamo ben noi terminare il racconto della sua vita col seguente memorabile motto: *Huius si virtuti par data esset fortuna, non ille quidem maior fuisset sed multo illustrior atque etiam honoratior* (*a*).

(*a*) Cornelius Nepos in Eumene.

TAVOLA

TAVOLA DE' CAPITOLI

DEL

REGNO CELESTE

Introduzione del regno celeſte.

CAP.

CAP.

ABBIURA

ABBIURA

DI

PIETRO GIANNONE

Giureconsulto Napoletano.

FATTA avanti il Vicario Generale del S. Officio di Torino Delegato del Tribunale dell' Inquisizione di Roma. Estratta dagli atti del medesimo Tribunale dal P. Maestro Fra Gian-Domenico Agnani Bibliotecario in S. Domenico della Minerva di Roma, e transmessa in Napoli al P. Abate D. Placido Troyli dell' Ordine Cisterciense Teologo della Fedelissima Città di Napoli ed Istorico del Regno.

Acta Retractionis seu Abiurationis Petri Giannone, die 24. Martii 1738.

Attentis litteris Sacrae & Supremae Congregationis sub die decima quarta Martii anni currentis & receptis per Tabellionem sub die vigesima prima ejusdem una cum commissione & instructione nobis transmissa de modo sumendi spontaneam comparitionem seu retractationem aut *Abiurationem* Doctoris Petri Giannone Neapolitani detenti in carceribus laicalibus positis ad portam dictam *del Po*, prout ipsemet petiit a Sacra Congregatione, prout in litteris & pariter eodem tempore & cum eiusdem litteris, compendiosum rescriptum omnium eiusdem reatuum, ob maiorem informationem sumendi supradictam retractationem spontaneam cum ordine communicandi ipsam Patri Prever Congregationis Oratorii Sancti Philippi, tanquam Confessori & Directori eiusdem, veluti lumen ad efficaciorem assistentiam pro exoneratione conscientiae ipsius Petri Giannone. Ideo communicata dicta instructione praedicto Patri Prever, admodum Reverendus Pater Magister Frater Joannes Albertus Alferius Vicarius Generalis Sancti Officii Taurini, his omnibus consideratis & excussis, decrevit se transferre ad dictos carceres & ad supradictum Petrum Giannone, ad effectum, secundum instructionem, sum-

fumendi fupradictam fpontaneam comparitionem & *abiurationem*, prout quis fuerit in mei praefentia.

Ita eft. Frater Joannes Thomas Villata Notarius Sancti Officii, die quarta Aprilis millefimo feptingentefimo trigefimo octavo.

In exfequutione fupradicti decreti fupradictus Reverendus P. M. F. Joannes Albertus Alferius Vicarius Generalis Sancti Ufficii Taurini fe contulit ad carceres fitos ad portam dictam *del Po*, & ad fupradictum Doctorem Petrnm Giannone neapolitanum detentum in dictis carceribus ad effectum, ut fupra, in meique infrafcripti Notarii Affumti praefentia & immediate fponte & perfonaliter comparuit coram eodem loco, ut fupra, ut fupradictus Doctor Petrus Giannone in dictis carceribus detentus una cum eodem Patre Joanne Baptifta Prever Congregationis Oratorii Sancti Philippi Nerii Notario affumto, & tanquam Confeffore Directore ipfius Petri, aetatis fuae annorum fexaginta fex, filius quondam Scipionis, neapolitanus, petens audiri pro exoneratione confcientiae fuae, cui data facultate, & iuramento veritatis dicendae, quod praeftitit tactis Scripturis & Euangeliis, depofuit ut infra.

Ho fatto chiamare Voftra Paternità con aver fatto ricorfo alla Sagra Congregazione, per effere fpontaneamente fentito, affine di fgravare la mia cofcienza, e per poter godere la mifericordia del Sagro Tribunale dell' Inquifizione, con deporre tutti i miei reati a piedi del medefimo, ed ottenere, fe fi compiace, l'affoluzione, intendendo abbiurare, come verrò dal S. Tribunale giudicato, deteftare e retrattare tutto ciò in che poffa avere e con iftampe e con manofcritti, o con fatti o in parole mancato, fottomettendomi in tutto e per tutto alla Santa Madre Chiefa ed al Sacro Tribunale del S. Ufficio.

In efecuzione dunque della mia fpontanea comparfa, per fare la più fincera e reale retrattazione e rendermi più capace della mifericordia di quefto Tribunale, colle mie proprie mani ho fcritto in quefti fogli tutto ciò che poffo del mio reato commeffo e capace di cenfura. Quali fogli tengo quì pronti per prefentarli a Voftra Paternità quando me lo comanderà.

His habitis & auditis, cum dixerit fupradictus Doctor Petrus Giannone habere poenes fe quaedam folia manufcripta, in quibus reperiuntur omnes reatus digni cenfura, motivo illa praefentandi S. Ufficio, ideo ponit fuper Bancum Juris.

Et facto pofuit fuper Bancum Juris fex folia longitudinis unius palmi, & duorum digitorum, latitudinis fere unius palmi, fcripta tantum per columnam in tribus foliis ex utraque parte, & primum folium incipit *Intorno all' Iftoria Civile* in principio & in fine a *condannare li miei errori ed umana debolezza*. Quae folia fignata litera A. pofita fuerunt in Actis, tamquam per modum fuae fpontaneae comparitionis & primo.

I. Intorno all' Iftoria Civile del regno di Napoli dico che non ebbi altra mira, fe non che di chiarire la polizia e le leggi di quel Regno

Regno, e poichè non poteva nettamente concepirsi se non con dare un' idea dell' ordine ecclesiastico che occupa la maggior parte di quello, mi convenne trattare degli ordini regolari e con tale occasione degli abusi. Se ho ecceduto in narrargli, come ora me n'accorgo, intendo ritrattarmene: e se potessi, vorrei che fussero annullate tali stampe, affinchè non si apporti per quelle scandalo ad altri e danno alla Chiesa; con che li condanno e ritratto.

II. Per ciò che riguarda la risposta fatta al P. Sanfelice il quale con due tomi in quarto stampati in Roma scrisse non tanto contro l'istoria suddetta, quanto contro il suo autore caricandolo di molte contumelie, sicchè dal Consiglio *Collaterale* di Napoli fu dichiarato per libello famoso, non ebbi animo di offendere la Chiesa di Roma, ma fu dettata unicamente per deridere il detto Padre Sanfelice il quale m'imputava di eretico, perchè aveva finte massime esorbitanti della potestà pontificia: facendogli vedere che quelle si leggono in più autori romani, e ben sapendo che autori serii e gravi abborrivano tali massime: e così parimente de' miracoli che si narrano da altri scrittori, non approvati da' più gravi e serii. Nè intesi mai che quella scrittura si pubblicasse nè mai consentii che quella fusse data alle stampe: anzi procurai che non mai si stampasse, come fatta per puro scherzo e per derisione del Padre Sanfelice presso li miei amici; e con dolore seppi poi che manoscritta girasse intorno; onde siccome non fu mia volontà di pubblicarla, così ora protesto e desidero che se ne spenga affatto ogni memoria, e la casso irrito e ritratto, avendola come non fosse scritta nè mai da me dettata.

Terzo. Intorno al libro *de consiliis & dicasteriis urbis Vindobonae* questo libro non lo riconosco per mio, ma fu rifatto da una mia relazione manoscritta che io mandai in Napoli ad un Reggente del Consiglio *Collaterale*, il quale mi ricercò che gl' inviassi una distinta relazione di tutti i consigli e dicasterii di Vienna, la quale la dettai in lingua italiana e gliela mandai per sua istruzione ed uso; non già che dovesse pubblicarsi in istampa. Poi seppi che capitata in mano di alcuni Tedeschi, la fecero tradurre in lingua Latina e che la dettero alle stampe molto alterata però dal suo originale manoscritto in lingua italiana; onde non devo riconoscerlo per mio, e perciò tutte le proposizioni che per causa mia si fossero ritrovate in quello, scandalose, temerarie, false, contumeliose, erronee, e prossime all' eresia anche le ritratto e condanno abiuro e detesto.

Quarto. Per ciò che riguarda gli altri manoscritti mandati in Roma dalla Regia Maestà del Re di Sardegna, il primo de' *Rimedii contro le scomuniche invalide*, fu dettato contro la censura del Vicario di Napoli il quale credette poterla fulminare perchè io non aveva cercato a lui la licenza di poter stampare l'istoria Civile del regno di Napoli; onde fu composto per mia difesa, affinchè fosse rimossa come nulla ed invalida;

 valida;

valida; e le altre parti che la compongono, *de' modi de' quali i Principi possono valersi per farla rivocare*, furono dettate nel caso che il Vicario non volesse da sè stesso rivocarla, ma tutte queste scritture non furono fatte per darsi alle stampe nè poi più servirono, poichè il Cardinal Pignatelli allora Arcivescovo di Napoli, conosciuto il motivo ove s'appoggiava la censura ed il mio ricorso fatto a sua Eminenza perchè la togliesse, mentre io era in Vienna mi mandò l'assoluzione; e fu rimossa e cassata da quello Arcivescovo; onde non fu d'uopo nemmeno pubblicare quelle scritture, ma rimasero in profondo obblio, come quelle che più non servivano nè ebbi mai l'animo di stamparle, e dovunque manoscritte si trovino, anche ora le casso irrito e ritratto abbiuro e detesto.

Così l'altro manoscritto intorno *alla proibizione de' libri* non fu composto per darlo alle stampe, ma unicamente per sincerare l'animo debole di alcuni, e per dimostrare quanto potei a mia difesa in quelle proposizioni sopra le quali si appoggiò la proibizione; ma questo non bisognò e si tenne sempre nascosto per non pubblicarsi, onde se in quello ci fosse eccesso, come conosco esservi nè si conformasse alla santa credenza della Chiesa Romana, lo rivoco ritratto abbiuro e detesto.

Quinto. Per ciò che riguarda gli altri manoscritti e note che teneva meco e ritrovati, non sono che cartole e picciole memorie che secondo andava leggendo alcuni autori io notava, ed ancorchè avessero relazione fra di loro e portassero seco un gruppo di diversi errori, non furono da me abbracciati, ma unicamente per notare gli altrui sentimenti. Ed in ciò confesso di aver errato, perchè non doveva nè leggere tali libri nè trascrivere da essi tali errori; onde tutte le suddette memorie disidero che si cassino abboliscano e non si serbi di esse memoria nè vestigio alcuno, mentre le detesto irrito ritratto ed abbolisco.

Sesto. Intorno al trattato *del Concubinato* non si ebbe animo di darlo alle stampe, ma fu scritto istoricamente per difesa di due capi dell' Istoria Civile, dove io parlava del concubinato antico de' Romani, nè mai ho creduto che quello oggi fosse permesso. Contuttociò mi rincresce di aver messo in iscritto tale materia, dalla quale avrebbe forse potuto recarsi scandalo. E perciò siccome non ebbi animo di stamparlo, così desidero che se ne perda ogni memoria e si abbia come non scritto, che però lo detesto irrito ed abbiuro.

Settimo. In quanto agli scritti filosofici ben si conosce che non sono miei sentimenti, ma bensì d'altri filosofi a' quali non mi uniformai; anzi in altre cartuccie furono da me notati i loro abbagli, e da me conosciute le bestemmie e proposizioni ereticali: e li scrissi per notarli, non già per abbracciarli; le quali proposizioni abbiuro e detesto.

Per ultimo. Quanto mai si trovasse in tali cartuccie e manoscritti ed ogni mia memoria che non fosse conforme alla santa dottrina del-

la

la Chiesa e che potesse altrui essere di scandalo e di errore, tutte le ritratto rifiuto ed abbiuro e prego la divina misericordia che siccome mi ha dato lume di conoscere i miei errori sicchè ne avessi potuto avere pieno dolore e pentimento, così mi conceda il suo perdono siccome lo chieggo alla Santa Madre Chiesa Cattolica ed a tutti i suoi fedeli dello scandalo dato e danni recati: pregando infine tutti a condonare i miei errori ed umane debolezze ed avermi nell' avvenire nel loro concetto per uomo diverso di quello che forse aveva io dato occasione per i miei scritti di farmi credere e riputare, protestandomi di vivere e morire vero figlio ubbidiente alla Santa Madre Chiesa.

E per mia maggiore ritrattazione (e ciò sia a tutti noto) quando la Santa Chiesa giudichi bene di fare stampare questa mia ritrattazione per metterla in pubblico ad esempio degli altri, mi sarà somma gloria e consolazione; però per maggiormente assicurare la Santa Chiesa ed il suo tribunale di quanto qui in questi fogli ho detestato e detesto, mi sottoscrivo PIETRO GIANNONE.

Aggiungo a questa mia spontanea comparizione che supplico Vostra Paternità molto reverenda fare scrivere qualmente dall' anno 1735. nel fine di Novembre, non avendo nè sussistenza nè terreno da potere abitare in Italia forse a motivo de' miei manoscritti, così pensai di ritirarmi in Ginevra, non già (per Dio grazia) a motivo di cangiar religione, ma per necessità di vivere; e come pure la mia Istoria Civile di Napoli soprannominata la volevano tradurre e farla stampare in franzese, così avevano a caro in Ginevra la mia assistenza; con che mi portai colà per questo fine, non avendo altra strada da mantenermi. Ma non fu poi stampata: ben può essere tradotta, come so in fatti essere in parte tradotta in franzese ma non mai stampata, che io sappia essendo ormai trè anni che io fui arrestato e che manco da detta città di Ginevra.

Debbo ben dire per maggior isgravio di mia coscienza che quando fosse proseguita la mia dimora in Ginevra e non avessi avuta sussistenza, probabilmente mi sarei indotto a travagliare e comporre il quinto tomo di detta istoria. Quando mai fossi perciò incorso in qualche errore, parimente detesto il tutto e ne chiamo la misericordia di Dio ed assoluzione; con dire che in que' tre mesi e mezzo che ho dimorato in Ginevra ho sempre vissuto cattolicamente, sì nell' udire la Santa Messa, che in ogni altro dogma spettante alla Cattolica Chiesa Apostolica Romana, ed in fatti fui arrestato nella Domenica delle Palme per essermi portato in un villaggio fuori di Ginevra, stato di S. M. Re di Sardegna per adempire il precetto pasquale. E questo è quanto devo dire e rappresentare a Vostra Paternità in isgravio di mia coscienza. Pregando ognuno che possa avere de' suddetti libri e manoscritti consignargli alla Santa Chiesa come iniqui scellerati e scandalosi detestando il tutto.

Licet in suis foliis judicialiter consignatis Sancto Officio appareat sua intentio & credulitas, attamen, ut clarius & securius procedatur in absolutione & sententia, fuit——

Interrogatus an credat vel crediderit licitum esse vel fuisse viro catholico typis mandare supradictam historiam continentem propositiones temerarias, scandalosas, seditiosas, per summam calumniam iniuriosas omnibus Ecclesiae ordinibus & toti Ecclesiae hirarchiae, praesertim Sanctae Sedi Apostolicae, erroneas, schismaticas, & haeresim ut minimum sapientes? Respondit catholice.

Interrogatus an credat vel crediderit licitum esse vel fuisse viro catholico manifestare vel publicare quoddam manuscriptum contra P. Sanfelice sub titulo *Professione di fede scritta dal Dottore Pietro Giannone*, prout in scriptis & in spontanea comparitione? Respondit catholice.

Interrogatus an credat Venetiis imprimere vel permittere impressionem operis hujus tituli: *Jani Perontini* prout in scriptione? Respondit catholice.

Interrogatus an credat vel crediderit licitum esse vel fuisse viro catholico scribere vel aliis tradere manuscripta in ordine ad invaliditatem excommunicationum, prout in scriptis & in sua spontanea comparitione? Similiter tractatum de *falsis imputationibus* prout in sua comparitione? nec non tractatum *di qual forza e vigore esser debbono le proibizioni de' libri fatte in Roma* prout in sua spontanea comparitione? concludendo *che simili decreti proibitorii non debbano mai aver forza* prout in sua comparitione? *e che i spurghi de' libri devono farsi da' principi*, prout in sua spontanea comparitione, sicut per iudices sunt prohibiti? Respondit. „ Già ho detto nella mia ritrattazione perchè lo feci. „ Per altro ho fatto male nè mai ho creduto che fosse lecito".

Interrogatus an credat vel crediderit licitum esse vel fuisse viro catholico dicere vel sustinere *che le proibizioni che si fanno in Roma vengono precedute dalla censura de' frati qualificatori* &c. ut in sua spontanea comparitione? Respondit catholice.

Interrogatus an credat vel crediderit licitum esse vel fuisse viro catholico dicere *che i Casisti si hanno fatto una morale a loro modo*, prout in spontanea comparititione? Respondit catholice.

Interrogatus an credat vel crediderit licitum esse vel fuisse viro catholico retinere manuscriptum cum titulo *del regno celeste e terreno libri due* continentem plures propositiones haereticales; nec non retinere plura manuscripta quae possent formare viginti volumina & multa alia manuscripta seu folia contradicentia Ecclesiae Catholicae? Respondit. „ Replico che ho sempre vissuto da vero figlio di S. Chiesa Catto-
„ lica, come in tutto ciò che sono stato fin ora interrogato, conoscen-
„ do benissimo, come allora conosceva che non si poteva fare quanto
„ ho fatto senza un grande aggravio di coscienza e controvenzione alle
„ leggi

„ leggi cattoliche apoſtoliche romane. Ma perchè *abyſſus abyſſum invocat* mi ſono traſportato a tutto ciò che ho detto fatto e ſcritto. Perlot chè imploro la miſericordia del tribunale ad eſſere riconciliato con „ Santa Madre Chieſa rendendo prima a Dio grazie del lume, che mi ha „ dato in farmi conoſcere i miei errori poſcia alla Real Maeſtà di Sardegna e ſuoi Miniſtri che mi abbiano fatto arreſtare, perchè nel miſero „ ſtato in cui mi trovava poteva cadere in altri errori. Con che pregherò „ ſempre S. D. M. per la loro conſervazione ".

Quibus habitis & acceptis cum catholice reſponderit ſuper credulitate dimiſſus fuit, media ſententia abiurationis de *vehementi* nec non ſalutaribus poenitentiis; & pro fide in confirmationem omnium ſupradictorum denuo ſe ſubſcripſit PIETRO GIANNONE.

Acta ſunt per me Joannem Baptiſtam Prever Congregationis Oratorii S. Philippi Nerii Notarium aſſumtum.

Deinde ſub die 3. Aprilis 1738 praevia abiuratione de *vehementi*, fuit abſolutus in forma ſolita, &c. cum poenitentiis ſalutaribus.

Sententia & Abſolutio.

Noi Fra Giovanni Alberto Alfieri Maeſtro di Sacra Teologia Vicario Generale del S. Officio di Torino.

Eſſendo che tu Pietro Giannone di Napoli figlio del fu Scipione compariſti ſpontaneamente in queſto S. Officio, e contro te ſteſſo giuridicamente deponeſti d' aver fatto ſtampare libri e compoſte molte altre ſcritture tutte meritevoli di grave cenſura; cioè l'Iſtoria Civile del regno di Napoli con dottrine e propoſizioni falſe temerarie ſcandaloſe calunnioſe ed ingiurioſe alla Santa Sede e religione; di aver pubblicato un manoſcritto contro il P. Sanfelice Geſuita impugnatore della detta iſtoria ſotto titolo di *profeſſione di fede*, come nella tua ſpontanea comparizione e contro la giuriſdizione ed autorità apoſtolica; di avere ſparſo in Venezia un' opera col titolo *Jani Perontini*, con propoſizioni ſcandaloſe falſe temerarie contro la religione la giuriſdizione eccleſiaſtica come nella tua ſpontanea comparizione; di eſſere ſtato in Ginevra con intenzione (per vivere) di ſeguitare il quinto tomo di detta iſtoria; di avere tenuti varii manoſcritti intorno alle ſcomuniche sì invalide che valide e proibizioni de' libri come nella tua ſpontanea comparizione; di aver ſcritto un trattato del concubinato anticamente permeſſo e ſcritto contro la proibizione de' libri; di aver tenuti varii manoſcritti continenti propoſizioni temerarie contro la Chieſa come ſopra nella tua ſpontanea comparizione; foſti da noi interrogato ſopra la credulità e che riſpondeſti cattolicamente. Pertanto avendo noi viſta e maturamente conſiderata queſta tua ſpontanea comparizione e quanto di

di ragione si doveva vedere e considerare, siamo venuti contro di te all' infrascritta diffinitiva sentenza.

„ Invocato il santissimo nome di nostro Signore Gesù Cristo e della gloriosissima sua madre sempre Vergine Maria e di S. Pietro Martire nostro Protettore, avendo avanti di noi li sacrosanti Evangelii, acciocchè dal volto di Dio proceda il nostro giudizio e gli occhi nostri veggano l' equità. Per questa nostra diffinitiva sentenza quale sedendo *pro Tribunali* profferiamo in questi scritti in questo luogo ed ora da noi eletti diciamo pronunciamo e sentenziamo dichiaramo ed ordinamo che tu Pietro Giannone sopradetto per le cose date dette e confessate come sopra, cioè per aver fatto stampare libri e composte molte altre scritture tutte meritevoli di grave censura cioè l'Istoria Civile del regno di Napoli con dottrine e proposizioni false temerarie scandalose calunniose ingiuriose alla Santa Sede e religione; di aver pubblicato un manoscritto contro il Padre Sanfelice Gesuita impugnatore della detta istoria sotto titolo *professione di fede* come nella tua spontanea comparizione contro la giurisdizione ed autorità apostolica; di aver sparso in Venezia un' opera col titolo *Jani Perontini* con proposizioni scandalose false e temerarie contro la giurisdizione ecclesiastica, come nella tua spontanea comparizione; di essere stato in Ginevra con intenzione (per vivere) di seguitare il quinto tomo della tua istoria; di aver tenuti varii manoscritti intorno alle scomuniche sì invalide che valide e proibizioni de' libri come nella tua spontanea comparizione; di aver scritto contro la proibizione de' libri; di aver tenuto varii manoscritti contenenti proposizioni contrarie alla Chiesa, come nella tua spontanea comparizione. Ti sei reso veramente sospetto di eresia, e perciò sei incorso in tutte le pene e censure che sono da' Sacri Canoni e da altre costituzioni generali e particolari contro simili delinquenti imposte e promulgate ".

„ Ma perchè spontaneamente sei comparso in questo S. Officio e liberamente hai confessato i tuoi errori domandandone misericordia e perdono, saremo contenti assolverti dalle scomuniche nelle quali per le predette cose potessi essere incorso, purchè prima col cuor sincero e fede non finta abbiuri maledichi e detesti li suddetti errori e generalmente ogni e qualunque altro errore sortilegio ed eresia che contraddica alla Santa Cattolica ed Apostolica Romana Chiesa; come per questa diffinitiva sentenza ti comandiamo che facci nel modo e forma che da noi ti sarà data".

„ Ed acciocchè questi tuoi errori non restino del tutto impuniti ed ottenghi più facilmente da nostro Signore Iddio misericordia e perdono, per penitenza salutare t'imponiamo".

„ Primo che quanto prima confessi i tuoi peccati ad un sacerdote dall' Ordinario approvato e di sua licenza ti comunichi".

„ Secondo che per un anno reciti per una volta la settimana la terza

za parte del santissimo rosario per le anime esistenti nel Purgatorio".

Terzo che per tre anni prossimi a venire ti confessi e ti communichi nelle quattro principali solennità, cioè nella Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, nella Resurrezione, nella Pentecoste, e nella solennità di tutti i santi; riservando a noi l' autorità di accrescere diminuire commutare rimettere e condonare in tutto o in parte le suddette penitenze.

E così diciamo pronunciamo sentenziamo dichiariamo ordiniamo penitenziamo e riserviamo in questo ed in ogni altro miglior modo che di ragione potemo e dovemo.

Ego Frater Jo. Albertus Alferius S. T. Magister Vicarius Generalis Sancti Officii ita pronunciavi die 4 mensis Aprilis 1738.

Lecta lata & in scriptis sententialiter promulgata fuit supradicta sententia per supradictum Patrem Vicarium Generalem Sancti Officii pro Tribunali sedentem. Lecta vero per me Notarium infrascriptum intelligibili voce.

Ita est. Ego Joannes Baptista Prever Oratorii Sancti Philippi Nerii Notarius Assumtus.

Abiuratio DE VEHEMENTI.

Io Pietro Giannone di Napoli d' età mia d' anni sessantasei costituto personalmente in giudizio ed inginocchiato avanti Vostra Paternità molto reverenda Vicario del S. Officio di Torino, avendo avanti gli occhi miei i sacrosanti Evangelii quali colle mie mani tocco, giuro che sempre ho creduto credo adesso e con ajuto di Dio crederò sempre per l' avvenire tutto quello che tiene crede e predica ed insegna la Santa Chiesa Cattolica Romana. Ma perchè dal S. Officio sono stato giudicato *veementemente* sospetto d' eresia, per aver fatto stampare e composto proposizioni false temerarie scandalose calunniose ingiuriose alla Santa Sede e religione; di aver pubblicato un manoscritto contro il Padre Sanfelice Gesuita come nelle mie spontanee comparizioni e contro la giurisdizione ed autorità ecclesiastica; di aver sparso in Venezia un' opera col titolo *Jani Perontini* con proposizioni scandalose false temerarie contro la giurisdizione ecclesiastica, come nella mia spontanea comparizione; di essere stato a Ginevra con intenzione (per vivere) di seguitare il quinto tomo della detta istoria; di aver tenuti varii manoscritti intorno alle scommuniche sì valide che invalide e proibizione de' libri come nella mia spontanea comparizione; di avere scritto un trattato del concubinato anticamente permesso e scritto contro la proibizione de' libri; di aver tenuti varii manoscritti contenenti proposizio-

zioni contrarie alla Chiesa, come sopra nella mia spontanea comparizione.

Per tanto io per levare dalla mente de' fedeli di Cristo questa *veemente* sospezione contro di me con sì giuste ragioni concepita, abbiuro maledico detesto i suddetti errori e generalmente ogni qualunque altro errore e sortilegio che contraddica alla detta Santa Cattolica Apostolica Romana Chiesa, e giuro che per l' avvenire non farò nè dirò mai più cosa per la quale si possa avere di me tal sospezione, nemmeno avrò prattica e conversazione di eretici ovvero che siano sospetti di eresia, ma se conoscerò alcun tale, lo denuncierò al S. Officio ed all' Ordinario del luogo ove mi troverò. Giuro anche e prometto di adempire tutte le penitenze che mi sono state e mi saranno da questo S. Officio imposte, e contravvenendo io in alcune di queste mie proteste e giuramenti (che Dio non voglia) mi sottometto adesso per allora a tutte le pene e castighi che sono da' Sacri Canoni ed altre costituzioni generali e particolari contro simili delinquenti imposte e promulgate.

Così Iddio mi ajuti e questi suoi sacrosanti Evangelii quali colla proprie mani tocco .... Io PIETRO GIANNONE suddetto ho promesso giurato ed abbiurato questo giorno quattro Aprile 1738 ed in fede mi sono sottoscritto alla presente cedola di mia abbiurazione recitata da parola in parola nel suddetto carcere. PIETRO GIANNONE.

Successive & incontinenti supradictus Petrus Giannone genuflexus coram Vicario Generali Sancti Officii uti supra, absolutus fuit ad cautelam ab excommunicatione quam praemissorum causa & decisione quomodolibet forsitan incurrerat, ac communi fidelium coetui participationique ecclesiasticorum Sacramentorum, & sanctae Matris Ecclesiae veritati & gremio restitutus adhibitis precationibus fuit dimissus.

Ita est Pater Joannes Baptista Prever Congregationis Oratorii Sancti Philippi Nerii Notarius Assumtus Sancti Officii.

Relazione sincera di quello che ho osservato e conosciuto ne' sentimenti del fu Avvocato Pietro Giannone Napoletano sì per il tempo che visse e n' ebbi la direzione, che in occasione della di lui morte.

Prima che dal castello di Miolans dove era stato rinchiuso fosse condotto a Torino, io non lo conoscevo e solamente avevo inteso di lui quello che con rincrescimento criminoso ne sentivano gli uomini dabbene. Fu poi l' anno 1738. trasportato in questa città col fine che si adoperasse il zelo di qualche persona religiosa per ridurlo ad un vero ravvedimento e così ricondurre a Gesù Cristo una pecora così miseramente traviata.

Ebbi

Ebbi per tanto ordine dal fu Signor Marchese d'Ormea d'intraprendere questa buona opera, ed era veramente grande la premura che si avea di fargli conoscere i suoi errori disingannarlo e convertirlo. Erano questi errori sparsi nella *Storia Civile* ed ecclesiastica del regno di Napoli da lui composta ed ancora più ne' pessimi suoi manoscritti ritrovati presso del medesimo. Mi disse che mi dava sei mesi di tempo: non mi sgomentai pertanto confidando nel Signore che tutto può e dà a chi s' impiega per amore di lui nella conversione de' peccatori somma virtù e forza. Grazie al cielo, cui tutto si dee unicamente attribuire, poche visite e conferenze bastarono per toccargli il cuore e fargli conoscere confessare e detestare i suoi mancamenti; essendomi singolarmente valso per illuminarlo d' alcuni testi dell' epistole di S. Paolo e di S. Pietro; onde egli poi convinto commosso ed intenerito m' abbracciò nell' atto che io ne partiva e mi disse: *Fuit homo missus a Deo*, ed io risposi che avevo appunto la sorte di portare il nome di S. Giovanni Battista, soggiugendo che ringraziasse il Signore d' una così grande misericordia.

Mi ricordo che nella prima mia visita gli dissi che non pensasse più ad uscire di carcere nè a mutare stato, mentre qualunque esito avesse avuta la mia ingerenza sarebbe stato se buono, utile a lui per l' anima solamente e non per altro, come poi veramente così fu e potei conoscere che n' era persuaso.

Desiderò poi di leggere buoni libri e me ne domandò; onde io gli portai quello di S. Agostino *de civitate Dei* come paruto a me il più adattato a maggiormente istruirlo e confermarlo nel suo ravvedimento: me ne ringraziò e ne ringraziava continuamente il Signore padre de' lumi e delle misericordie, siccome ancora diceva che Iddio benedirebbe S. M. per avergli usata questa carità e cercato il suo salvamento, conoscendo come pure diceva ogni dì più che al suo arresto doveva la sua liberazione e soggiungeva che il cielo l'avesse condotto a Ginevra luogo degli errori per di là ricondurlo pietosamente dove avesse a conoscergli e piangergli in una prigionia per lui salutare. Venne intanto il venerdì-santo di quell' anno, giorno in cui il Padre Vicario del S. Uffizio stimò di sentire e riceverne la ritrattazione ed *abbiura*, ed io ebbi il contento di servirgli da segretario.

Questa egli fece colle lagrime agli occhi e colle più affettuose dimostrazioni d' un vero cuore pentito, onde s' intenerì e prima dell' atto medesimo si esibì di scriverla come fece di proprio pugno e si dichiarò pronto a spiegarvi tutto quello di più che gli fosse suggerito, essendo intenzione sua che la ritrattazione fosse non solamente vera, ma anche intiera e come per ogni riguardo doveva essere.

Fece poi nelle mie mani una confessione generale che mi consolò e ricevette la santa communione pasquale. Fu indi trasferito al castello di Ceva e vi stette in sin all' anno 1745. Da Ceva mi scrisse la lette-

ra di cui si trasmette la copia; si può da questa anche conoscere i sentimenti che avea in quel tempo. L' opera di cui egli parla nella lettera non è poi capitata nelle mie mani e per qualche tempo non ricevei nemmeno altre sue lettere.

Per occasione poi della guerra il Signore dispose che fosse ricondotto a Torino e nella cittadella dove giunto fu riconsegnato alla mia direzione. I sentimenti suoi erano sempre costanti nella ritrattazione fatta de' passati errori e secondo la medesima protestandosi che aveva e dimostrerebbe sempre un vero e filiale rispetto alla Santa Sede, accompagnato da quegli atti di riverenza e d'ubbidienza i quali sono alla S. Chiesa dovuti e proprii d' un fedel Cristiano, confessando che i suoi trascorsi erano provvenuti da uno spirito di vanità, per cui cercava di farsi un nome senza riflettere se quel nome era poi veramente buono e singolarmente avanti Dio, e che spinto poi dalla passione e dall' impegno preso si era inoltrato in tanti errori e scandali e come chi cammina per la dritta strada suol andare di virtù in virtù, così di fallo in fallo chi per l' obbliqua; dichiarando quindi d' aver mal fatto nel comporre e dar alla luce quella storia del regno di Napoli e d' aver conservate quelle altre carte che diceva essere veramente infami.

I suoi costumi in tutto questo tempo sono sempre stati come quegli d' un buon Cristiano ed i suoi discorsi ancora; parlando con somma riverenza della nostra santa fede e de' santi: si confessava spesso da me e si communicava.

La sua occupazione era per lo più la Sagra Scrittura che aveva sempre per le mani e si tratteneva ancora volentieri nel leggere i sagri espositori. Non diede mai contrassegno di disgusto o noja della sua prigionia, ed ivi viveva con tranquillità di spirito e si può dire per quanto egli mostrava con una santa contentezza quella che Iddio dà a chi gliela chiede in angustie ed in istrettezze.

Voleva per fine dar di mano ad un' opera, ed era anche secondo il mio disiderio, per trattare delle massime del Vangelo e di quelle del mondo e già ne aveva in mente l' idea e l'ossatura e me ne fece una distinta narrazione di cui era contento: ma Iddio dispose altrimenti perchè caduto infermo fu troncato il filo dell' opera e della vita.

La di lui malattia non durò più di giorni otto. Gli dissi un dì che si munisse de' santissimi Sagramenti e sì mi rispose, *aggiustiamo bene la coscienza acciocchè compaja bella al tribunale di Dio e torniamo a ripigliare alquanto le cose passate.*

Ricevè divotamente tutti li Sagramenti e il dì 17. Marzo dell' anno scorso 1748. passò a miglior vita in età d' anni 72. facendo la morte che fanno i veri penitenti convertiti al Signore, cui si raccommandava fervorosamente dicendo alli circostanti: *pregate Iddio per me.*

Ed ecco il fine che fece questo uomo per una speciale misericordia di Dio.

Così.

Così io dichiaro ed attesto avanti il Signore cui se ne devono le grazie e la gloria, con mio giuramento toccato il petto.

Di più attesto con mio giuramento essere la lettera quì acchiusa copia fedele di quella scrittami dal detto Avvocato Giannone da Ceva....

Torino 26. Agosto 1749.

. . . Dichiaro Io quì sottoscritto Protonotario Apostolico qualmente la presente copia di relazione sincera sopra de' sentimenti in vita e in morte del fu Avvocato Don Pietro Giannone sia stata ricavata *ad litteram* e fedelmente dal suo originale scritto tutto di pugno e sottoscritto dal medesimo Padre Giambattista Prever della Congregazione dell' Oratorio di Torino vivente e chi a me la consegnò a fine di potersi copiare per farsene buon uso; onde si possa avervi tutta la credenza. In fede di che ne posso fare e fo giuramento *tacto pectore sacerdotali*; e mi sottoscrivo.

Giulio-Cesare Valmagini *Protonotario Apostolico.*

Ragioni per le quali si dimostra l'uffizio di

CORRIERO MAGGIORE

del regno di Napoli non dover essere compreso nella reciproca restituzione de' beni da stabilirsi negli articoli della futura pace.

FU riputato sempre mai commendabile istituto di que' savj e provvidi principi, i quali nel trattar delle paci non sol riguardano gl' interessi proprj e dello stato, ma ancora quelli de' loro sudditi e specialmente di coloro che fedelmente servendo e meritando furon degni della lor grazia e favore. Quindi negli articoli che si sogliono in quelle stabilire intorno alla vicendevole restituzione de' beni uffizj e dignità han soluto porre ogni pensiero e applicazione, perchè da quelli non meno lo stato che le ragioni e gl' interessi de' suoi vassalli non venissero a ricevere danno o pregiudizio. E fu ancora a' medesimi permesso di ricorrere alla loro clemenza perchè rimira avendo alla loro fedeltà non lasciassero per que' trattati arrecar loro veruno nocumento; ovvero permettessero per sè stessi, o per mezzo de' loro agenti di assistere a' Plenipotenziarj destinati a maneggiare affari cotanto rilevanti e con particolari informazioni additar loro i pregiudizj che nelle ordinarie formole di convenzione potrebbero ad essoloro recarsi, acciocchè nello stabilimento de' capi riguardanti questa reciproca restituzione si togliessero gli equivoci s'avvertissero le conseguenze pericolose e fosse chiaramente in essi spiegato ciò che i trattati possono e debbono comprendere.

Avendo per tanto il sommo Iddio, nelle cui mani sono i cuori de' Re della terra esaudendo i comuni voti di tutta Europa e compassionando lo stato infelice di quella istillato ora ne' petti de' principi contendenti sensi di pietà e di concordia, affinchè dopo una guerra cotanto fiera e sanguinosa seriamente riguardando lo spargimento di tanto uman sangue e la desolazione di tante provincie, abbiano finalmente a stabilire una ben ferma e durabil pace: e dovendosi in quella seguitandosi lo stile di tutti i trattati di pace fermare l'articolo della restituzione de' beni de' sudditi dall' una parte e dall' altra, si è riputato necessario per parte del Signor Marchese di Rofrano D. Girolamo Capece del Consiglio Intimo e Supremo di S. C. C. Maestà e suo *Corriero Maggiore* del regno di Napoli e Generale delle poste d'Italia,

 di

di ricorrere alla clemenza dell' auguſtiſſimo Ceſare ed umilmente pregarlo che rimirando non men la ſua fedeltà e i ſuoi intereſſi, che i pregiudizj graviſſimi che potrebbero venirne allo ſtato, non voglia permettere che negli articoli di queſta futura pace un uffizio di cotanta importanza e confidenza che per gli ſuoi lunghi e travaglioſi ſervigi s' ha meritato dalla ſua imperial clemenza, ſia trattato alla rinfuſa ſenza particolare conſiderazione, come tutti gli altri e con ciò ſi vedeſſe poſto in pericolo da perſona leale ed eſperimentata paſſare nelle mani di perſona ſtraniera e ad un principe foreſtiero ſoggetta.

A tal fine in queſta breve ſcrittura s'eſporranno i motivi che debbono movere l'alta e ſublime ſua mente, perchè a dare ſi degni particolari iſtruzioni a' Plenipotenziarj che ſaranno deſtinati a queſta futura pace di non contenerſi, ſe ſi verrà a queſto articolo della reſtituzione, nelle conſuete e ſolite formole, ma per togliere ogni equivoco ed occaſion di diſputa d'eſpreſſamente eccettuare da quella l'uffizio del *Corriere maggiore*, così perchè la ragione e la qualità ſteſſa dell' uffizio e le circonſtanze che vi concorrono ciò richiedono, come anche perchè o niente dovrebbe riſarſi a ſtraniero pretenſore di eſſo, ovvero il rifacimento che mai potrebbe pretenderſi molto picciolo e tenue ſarebbe.

Ne' trattati di pace che tralaſciando i più antichi per lo corſo di due ſecoli in qua ſono ſtati maneggiati fra tutti i principi d'Europa, queſta vicendevole reſtituzione de' beni ſi oſſerva variamente ſtabilita ed accordata. Alcune volte s'è quella per intero e ſenza veruna reſtituzione convenuta: ſovente con riſerba d'alcune coſe di maggior rilievo e confidenza: altre volte ſi ſono eſpreſſamente eccettuati gli uffizi che ſi trovano alienati o conceduti durante la guerra. Gli autori del Jus pubblico, fra quali meritamente tiene il primo luogo Ugon Grozio, inſegnarono che que' che ſon poſſeduti con titolo oneroſo non debbano preſumerſi compreſi nella reſtituzione, ſiccome quegli che ſi tengono con titolo lucrativo (*a*). E titolo non è ſolo quando ſianſi conceduti per compra fattane, ma che anche tale debba reputarſi quando la mercede foſſe ſeguita per rimunerazione de' ſegnalati ſervigi preſtati al principe dal ſuo vaſſallo, è comune opinione de' dottori.

Ma noi ſenza tener biſogno di ricorrere a queſte comuni concluſioni de' dottori dimoſtreremo nel caſo preſente l'uffizio di *Corriere maggiore* del regno di Napoli non dover eſſer compreſo nella reſtituzione e per conſeguenza, affine di togliere ogni preteſto di dubbio, doverſi eſpreſſamente eccettuare: e ciò o ſi riguardi la ſua natura e la geloſia e legalità che ſeco porta, ovvero l'obbligazione indiſpenſabile, che ha coteſto uffiziale di riſiedere negli ſtati del ſuo principe o nella ſua regal corte.

(*a*) Grot. de jure bell. & pac. lib. 3. cap. 20. §. 21. Latius interpretandae, quae reddi iubent lucrativo titulo, poſſeſſa quam oneroſo, ut quae emtionibus quae dotibus tenentur.

CAP. I.

CAP. I.

La natura dell' ufficio richiede di necessità che non possa esercitarsi se non da leali e confidenti sudditi del principe i quali siano o presso la sua persona in corte ovvero dimorino ne' suoi proprj regni.

PER ciò che s'attiene a questo punto sarà a proposito che prima d'ogni altro si spieghi la sua qualità e natura, si narri ancora come si fosse esercitato da' valorosi e fedeli *Tassis*, come poi da questa famiglia passasse a' Conti d'Ognatte, e come finalmente nella persona del Marchese: affinchè da ciò si comprenda se possa mai far ora ritorno in persona straniera e che non sia attualmente suddita del nostro augustissimo principe nè risegga ne' suoi reami ovvero in corte presso la sua regal persona.

L'uffizio di *Corriere maggiore* o sia maestro dell' osterie e delle poste secondo la moderna istituzione è tutto altro dal *corso pubblico* che leggiamo pratticato appò i Romani, nè le sue funzioni sono le medesime che si descrivono nel Codice Teodosiano sotto il titolo *de cursu publico*. Presso i Romani almeno negli ultimi tempi dell' impero di Costantino Magno e de' suoi successori non era cotesto un uffizio separato e distinto di cui la soprantendenza s'appartenesse ad un solo. Era questo corso pubblico regolato dagli uffiziali ordinarj dell' impero; ed oltre del Principe, i Prefetti del Pretorio i Maestri de' Cavalieri e degli uffizj i Proconsoli ed i Rettori delle provincie ne doveano tener cura e pensiero. Non si restringeva nella spedizion sola de' corrieri a piedi o a cavallo che portassero lettere, *quo celerius ac sub manum*, come di Augusto scrisse Suetonio (*a*), *annunciari cognoscique posset quid in provincia quaque gereretur*: o come di Trajano narra Aurelio Vittore (*b*) *noscendis ocyusque ubique e republica gerebantur admota media publici cursus*; ma la più importante cura che veniva compresa in quest' uffizio si era di provedere in tutti i luoghi di quanto faceva bisogno per gli viaggi del principe: per quegli che intraprendevano i Rettori i Consolari i Correttori o i Presidi delle provincie quando dal principe eran mandati al governo di quelle o quando finita la loro amministrazione erano richiamati in Roma: per gli viaggi degli altri magistrati così civili come militari quando accadeva che dovessero soccorrere prontamente al bisogno delle provincie: per gli legati

(*a*) Sueton. in August. cap. 49.

(*b*) Sex. Aurel. Victor. Cap. 13.

ti ò che si mandavan dal Senato e Popolo Romano o da' Provinciali al principe, ovvero per quelli che dall' altre nazioni eran mandati a Roma: ed in breve per gli viaggi di coloro a' quali o la legge o il principe concedeva di potersi servire del corso pubblico; del quale non potevano altrimenti avvalersi i privati se non con indulto e licenza dell' Imperadore, concedendo loro lettere di permissione che chiamavano *evectiones*. Tutte le spese siano per uomini destinati al pubblico corso, siano per cavalli buoi o altri animali, per carri barocci quadrighe ed ogni altro a cotal uso bisognevole, si somministravano dal pubblico erario e dal fisco. Quindi avvenne che per mantenere questo pubblico corso erano alle provincie imposte alcune prestazioni d'angarie o parangarie, e sovente era dimandato a' Provinciali e da lor prestato qualche tributo. Quindi era che l'uso di questo corso solamente era destinato alle pubbliche necessità non già alle private, nè a costoro era permesso di avvalersene se non, come s'è detto, con licenza e permissione del principe. Furono perciò prescritte tante e sì diverse leggi per ben regolarlo, come si vede nel Codice di Teodosio (*a*), delle quali metodicamente scrisse il Gutero (*b*) e più esattamente Giacomo Gotofredo in quel titolo (*c*).

Ma caduto l'Imperio Romano e diviso in tanti regni sotto varj e diversi principi infra di lor discordi e guerreggianti, non potè più mantenersi questo pubblico corso: i viaggi non eran più sicuri, i traffichi ed i commercj pieni d'aguati e sospetti; onde si spense affatto cotesto istituto nè di quello restò alcun vestigio. Stabiliti dipoi col correr degli anni più dominj in Europa, sebbene non potè ristabilirsi il corso pubblico ad imitazione però degl' Imperadori Romani fu ritenuta da' principi e da' sovrani quella parte che riguardava la spedizion de' corrieri a piedi ed a cavallo e la disposizione almeno de' viaggi di costoro per le pubbliche strade, siccome anche la prontezza e facilità d'essere provveduti nel loro passaggio per l'osterie del bisognevole, affinchè con ispeditezza e celerità fossero informati di quanto si passava ne' loro eserciti ed armate ne' loro regni e nelle corti degli altri principi dove essi tenevan legati ad ambasciadori. Ed in Francia scrive Monsignor d'Argentone (*d*) che il Rè Luigi XI. avesse ordinato le poste le quali mai per l'addietro non vi furono.

Chi presso i Romani avesse prima introdotto questa usanza par che discor-

(*a*) Cod. Th. de Curs. public. lib. 8. tit. 5.

(*b*) Jacob. Guther. de Officiis domus Aug. lib. 3. cap. 14 & 15.

(*c*) Jac. Goth. de Cur. pub. C. Th. tit. 5. in paratit.

(*d*) Memor. di Mons. Argenton. lib. 5. cap. 10.

discordino gli autori dell' istoria augusta. Suetonio (*a*) ne fa autore Augusto, Aurelio Vittore (*b*) Trajano, Sparziano (*c*) Adriano, e Capitolino (*d*) Antonino Pio; di che è da vedersi Giacomo Gottofredo che gli riduce in consonanza (*e*). Che che ne sia egli è certo che secondo questa nuova introduzione fu istituito su di ciò un nuovo uffizio incognito a' Romani, la cura del quale fu commessa ad un solo e ristretto ad una più gelosa incumbenza, qual era la soprantendenza de' corrieri che dalle loro corti spedivano i principi sovente a' capitani d'eserciti e d'armate, a' governadori de' loro reami e delle provincie a' suoi ministri provinciali ed a' suoi legati. Dalla fedeltà e secreto del quale uffiziale dipendeva sovente il cattivo o il buono evento d'una battaglia d'un assedio d'una negoziazione d'un trattato con i principi confederati, in brieve la ruina o il riposo della loro monarchia.

Per questa cagione rimettendosi la cura di quello ufficio ad una sola persona e richiedendosi in amministrarlo un sommo secreto e fedeltà, i principi non, se non a' sudditi leali e di chiara e sperimentata fede, uffizio cotanto geloso confidavano.

E per avvalerci de' domestici esempj e proprj del soggetto del quale ora trattiamo e di quelli praticati dagl' istessi augustissimi Imperadori Austriaci, da questi si vede che confidarono quest' uffizio a quelli dell' illustre famiglia Turriano cognominata di poi de *Taxis*, non per altro, se non perchè dato aveano saggi ben chiari della loro fedeltà, sagrificando sè medesimi e le loro sostanze, a segno che non sia meraviglia se per ciò leggiamo nell' istorie essere stati essoloro adoperati negl' impieghi più importanti dell' impero e della monarchia, confidando loro i sovrani gli arcani più occulti di stato, adoperandoli ne' trattati di pace, e quasi perpetuando nel loro casato questo sì importante e geloso uffizio; onde siccome la lor fedeltà verso la imperiale Casa Austriaca fu ereditaria, ragion parimente volea che quasi ch' ereditario per lungo tempo rimanesse questo uffizio nel lor casato.

Quando Ruggiero Turriano ovvero della Torre dalla Lombardia (dove questa famiglia fece lunga dimora e dal dominio della valle del Cornello e montagna del Tasso denominossi di Tassis) fu per fama del suo gran valore chiamato a' suoi servigi in Germania dall' Imperadore Fede-

(*a*) Sueton. loc. cit.

(*b*) Aur. Vict. loc. cit.

(*c*) Spart. in vita Hadrian. p. 4.

(*d*) Capit. in Antonino.

(*e*) Got. loc. cit. in comment. ad l. 1. in princ.

Federigo III s' aprì con questo a' suoi discendenti una strada così ampia a grandi acquisti ad onori ed a richezze che conseguirono poi dall' imperial casa d' Austria, che non furon veduti i simili in altre famiglie. Fu Ruggiero in prima da quell' Imperadore creato gentiluomo della sua camera adoperato ne' più importanti affari di pace e di guerra e finalmente elevato all' alto posto di Montiero Maggiore. Di Ruggiero nacquero due figliuoli Francesco primogenito che rimase nell' istessa corte imperiale e Simone che dopo la morte del padre fe ritorno in Lombardia e situato in Bergamo ivi si ammogliò e generò un altro Francesco e Ruggiero II. di questo nome.

Rimase Francesco primogenito nella corte dell' Imperadore Federigo III e vi ereditò non meno gli onori che le virtù del padre, ottenendo da Cesare i medesimi carichi di gentiluomo della sua camera e di Montier Maggiore e mantenendosi sempre in buonissima grazia dell' Imperadore. Ma vedendosi in fine vecchio e senza prole richiamò da Bergamo Francesco suo nipote figliuolo di Simone detto per ciò Francesco il giovane il quale essendo dal zio dopo la morte dell' Imperador Massimiliano si acquistò tanta grazia presso di costui, che dopo la morte del zio così per gli servigi di colui e del primo Ruggiero, come per gli suoi proprii ottenne dal medesimo i maggiori ed i primi onori della più grande confidenza. Egli fu il primo ch' ebbe in feudo ed in dominio utile il carico di tutte le poste, sotto il titolo di *Corrier maggiore* (*a*) di tutti gli stati imperiali, non solamente di quelli che allora possedeva Massimiliano, ma d' ogni altro che forse acquistasse per l' avvenire.

Questo ufficio, come si è veduto e come narrano i nostri autori (*b*), era riputato una dignità della maggiore confidenza che potesse il principe conferire a' suoi sudditi; ed oltre a ciò era di grande autorità ed emolumento, poichè oltre d' avere questo uffiziale la soprantendenza e la nomina de' corrieri, di prendere da loro il giuramento necessario per lo fedele e leal uso del loro carico, di tassare i viaggi ne' quali il *Corriere maggiore* esiggeva le decime ed altri diritti, veniva anche ad essolui conferita la giurisdizione sopra tutte l' osterie di guegli stati, ciò che portava grandissima utilità ed ampia signoria: ond' è che nelle concessioni fatte dall' Imperador Carlo V e dal Filippo II e III Re di Spagna suoi successori delle quali parleremo più innanzi, si denominino questi uffiziali *Maestros Mayores de ostes y postas y correos de nuestra casa*

(*a*) Franc. Zazzera. Nobiltà d'Italia part. 2. nel disc. della fam. della Torre. Giulio Chifletio nel lib. intit. Los Marques de Nonreur de la Maison de Tassis stamp. in Anversa nel 1645. part. 2. cap. 2.

(*b*) Zazzera loc. citato. Chifletio lib. citato p. 2. cap. 2. Carlo de Lellis part. 1. disc. della fam. della Torre pag. 404.

sa y corte e *de todos nuestros reynos y señorias* e quantunque i valorosi Tassis si fossero astenuti sopra gli osti d' esercitar giurisdizione, non è però che in vigor delle medesime concessioni non avessero avuta facoltà di farlo.

Risedendo adunque Francesco de Tassis nella imperial corte presso l'Imperadore Massimiliano ed esercitando quivi questo uffizio di tanta confidenza, finchè visse si mantenne non pure nella buona grazia del medesimo, ma fece anche acquisto di quella del suo figliuolo Filippo Arciduca d' Austria e poi del Principe Carlo suo nipote, onde essendo passato l'Arciduca Filippo nell' anno 1504. in Ispagna a prendere il possesso in nome della Regina Giovanna sua moglie del regno di Castiglia e poi nel 1517. passato il Principe Carlo anch' egli in Ispagna menarono seco in queste due volte Francesco, dal quale in que' viaggi furono que' principi serviti con molta splendidezza ed ostentazione. Ritornato Francesco in corte ed assistendo presso la persona di Massimiliano, non guari dopo vedendosi più vecchio e senza figliuoli ad esempio del zio fece anch' esso venir da Bergamo nella Corte Imperiale tre suoi nipoti nati da Ruggiero II. suo fratello, chiamati Giovanbattista Maffeo e Simone rimanendone un altro in Lombardia nomato Davide (*a*).

Giunti questi tre fratelli nella corte di Cesare furono da Francesco lor zio introdotti al servigio dell' Imperador Massimiliano; dal quale furono in sommo pregio avuti, onorando sopra gli altri Giovanbattista il maggiore di età, a segno che di sua man propria volle armarlo cavaliere e crearlo anche suo camerieroe morto nell' anno 1518. Francesco, tenne egli il luogo del zio in quella corte co' medesimi carichi ed onori.

Intanto per la morte di Ferdinando il Cattolico divenuto il Principe Carlo Re di Spagna insieme colla Regina Giovanna sua madre e portandosi al governo di que' regni, mentre risiedeva in Saragozza quasi gareggiando con gli altri principi austriaci del suo sangue in arricchire questa famiglia de' primi onori volle innalzarla in Ispagna nella maniera istessa che gl' Imperadori Federigo III e Massimiliano aveano fatto nella Germania. Fu in questo tempo e propriamente a' 28. Agosto del 1518 ch' egli colla Regina Giovanna sua madre fece a questi tre fratelli concessione degli uffizii di *Corrier maggiore* di tutti i suoi regni di Spagna e di tutte le sue signorie. E perchè da questo diploma e dall' altro che diremo in appresso spedito da questo istesso principe nel 1539. si convince manifestamente non poter godere di questi ufficii se non i naturali del paese, da che è necessaria obbligazione di coloro che ne sono onorati di risiedere in que' regni dove si posseggono o nella corte presso la persona del principe; perciò sarà quì a proposito

(*a*) Franc. Zazzera loc. citato.

sito di notare che la Regina Giovanna e Carlo suo figliuolo volendo far mercede di questo uffizio di *Corrier maggiore* de' regni di Spagna a questi tre fratelli, credettero non poterlo fare se prima non gli concedevano come fecero privilegio o naturalizzazione ne' regni di Spagna ed in tutti gli altri suoi domini; volendo espressamente che tanto essi fratelli quanto i loro descendenti avessero a godere così nelle cose temporali come nelle spirituali tutti gli ufficii dignità e prerogative che si godono da' nobili cittadini originari di detti suoi regni e domini; quindi parimente nella concessione stessa fatta a' medesimi prima d' ogni altro gli dichiararono espressamente naturali de' loro stati: „ Tene-„ mos por bien y es nuestra volundad de hazerlos naturales de estos nue-„ stros reynos y señorias y queremos y mandamos que seais havidos „ por tales y podais gozar y gozeis de todas las cosas que gozan o pue-„ den y deven gozar los otros naturales de ellos assi en lo temporal como en „ lo espiritual "; comandando a tutti i suoi magistrati città e luoghi de' loro regni che per tali riputar gli dovessero: „que los hayan y tengan dea-„ qui adelante por naturales de ellos (*a*)".

Si convince parimente dal medesimo diploma l' obbligazione di risedere in corte presso il principe, o ne' regni dove questo uffizio si esercita presso le persone de' loro viceré o luogotenenti; poichè concedendosi a tutti tre questi fratelli durante la lor vita fu dichiarato capo principale dell' uffizio Giovanbattista come maggiore degli altri fratelli: „es nue-„ stra merced y voluntad que ahora y de aqui adelante para en todas „ vuestras vidas seais maestros mayores de ostes y postas y correos de „ nuestra casa y corte y de todos nuestros reynos y señorias y fuera „ de ellas que a nos se ha de proveer. Y vos dicho Baptista de Tassis „ seais caveza principal de dicho officio, en lugar y por fin y muerte de „ Francisco de Tassis vuestro tio nuestro *correo mayor* que fue". Con soggiungerci espressamente che debbano godere di tutte le prerogative onori ed emolumenti che s' appartengono a quelle, risedendo e servendo nella sua corte, non permettendosegli servire per sostituto e che se accaderà mai che alcuno sia da quella lontano, che debba in caso d' assenza di Giovanbattista servire Masseo de Tassis suo fratello, ed in assenza d' ambi due debba in lor vece servire Simone altro lor fratello: „ y quando vos y el dicho Baptista de Tassis estuvieredes en esta nuestra „ corte nos useis y servais del dicho officio, y quando estuvieredes au-„ sente lo sirva el dicho Masseo de Tassis vuestro hermano, y en au-„ sencia vuestra y suya lo sirva el dicho Simon de Tassis".

E ben si vide dalla maniera praticata dopo nell' amministrazione di questo

(*a*) Questi privilegii di naturalizzazione e di concessione si conservano in Napoli tra le scritture di quest' ufficio e sono anche registrati da Franc. Zazzera par. 2 della famiglia Turriana.

questo ufficio che bisognava personalmente risedere o nella corte del principe o ne' suoi reami, poichè assunto che fu dipoi al trono imperiale il Re Carlo, ed ubbidendo a questo augusto principe non men la Spagna e la Fiandra che l'Italia e la Germania, avendo confirmato nel 1536 (*a*) alli suddetti tre fratelli il diploma innanzi detto, e quanto l'Imperadore Massimiliano avea lor prima conceduto, con includerci anche a questa mercede l'altro lor fratello Davide che in quel tempo s' era anch' egli portato in Germania a servire l'Imperadore, in guisa che nelle loro quattro persone fu ristretta l'amministrazione di questu ufficio in tutti i suoi vasti regni stati e signorie nell' Imperio nella Spagna nell' Italia e nella Fiandra e Borgogna; non potendo essi risedere in tanti e sì diversi luoghi, ed all' incontro essendo necessaria in quelli la loro assistenza si divisero fra di loro le cariche. Giovanbattista capo dell' ufficio si elesse per sè la Fiandra, Masseo la Spagna, Simone l' Italia cioè il Ducato di Milano che poi dilatò anche la sua giurisdizione in Roma ed in altre parti, e Davide si elesse Trento (*b*). Quindi avendo costoro in tanti luoghi stabilite le lor case avvenne che la famiglia de' Tassis diffondesse i suoi rami in molte provincie d' Europa. La discendenza di essoloro come fuori del nostro istituto non accade andarla in tanti luoghi rintracciando. Ci fermeremo solo nella Spagna donde come sua appartenenza derivò l' ufficio di *Corrier maggiore* del regno di Napoli del quale ora si tratta. Masseo eletto per la Spagna esercitò quivi l' uffizio di *Corrier maggiore* e volendo stabilire la sua casa in Madrid si ammogliò con D. Maria Enriquez, dalla quale non avendo procreato che tre figliuole femmine non guari di poi morì, senza lasciar di sè prole maschile (*c*). Questi essendo morto ed anche Simone il quale si era fermato in Milano, Giovanbattista capo dell' ufficio che risedeva in Fiandra essendo già vecchio ed infermo nel 1539. supplicò l'Imperador Carlo allora dimorante in Madrid, acciocchè avendo rimira a' suoi fedeli servigi all' età sua cadente ed alle sue indisposizioni le quali non gli permettevano di poter risedere e servire continuamente nella sua corte nel detto ufficio, si degnasse di far mercede dell' ufficio di *Corrier maggiore* de' suoi regni di Spagna a Raimondo suo figliuolo; e l'Imperadore con magnanimità grande esaudì le sue preghiere, spedendogli in Madrid

(*a*) Di questo altro diploma del 1536. ne rendono testimonianza Bernardo Marena de Vargas ne' disc. della nobiltà di Spagna disc. 17. n. 13. D. Alonso Lopez de Haro e Gio: Pietro Crescenti nella Corona della nobiltà d' Italia narrat. 21.

(*b*) Carlo de Lellis nella fam. della Torre part. 1. Crescenti Clifutio e gli altri autori di sopra citati.

(*c*) Chifletio Zazzera Lopez de Haro loc. citato Privileg. del 1539.

drid agli 8. Novembre di quell' anno 1539. ampio diploma (*a*) nel quale concedette a Raimondo durante la sua vita questo ufficio per gli meriti del padre, colle medesime prerogative ed emolumenti espressi nel primo privilegio „ es nuestra merced y voluntad que ahora y de aqui adelan-„ te para toda vuestra vida seais nuestro *Maestro y Correo mayor* de „ ostes y postas y correo de nuestra casa y corte y de estos nuestros rey-„ nos y señorias y de fuera de ellas, que a vos se han de proveer en „ lugar del dicho vuestro padre y de la manera que el lo ha *tenido*". Nel qual diploma più chiaramente e con maggior espressione si legge la necessità della residenza, come vedesi in queste parole „Nos ha suplicado „ (parlando di Giovambattista), que por que su edad y algunas indispo-„ siciones el no puede *residir* y *servir* continuadamente el dicho officio „ en nuestra corte, fuessemos servido proveer y hazer merced de el en „ la manera y segun que el lo ha tenido a vos Raymundo de Tassis su „ hijo". E poco appresso rammentando i meriti del medesimo e di Giovanbattista suo padre soggiunge „ tambien nos haveys servido en el di-„ cho officio" *seguiendo continuadamente nuestra corte y persona en paz y* „ *guerra*".

Non meno da questi diplomi che dall' osservanza di essi si deduce apertamente la necessità nel *Corrier maggiore* di risedere nella corte; poichè Raimondo per godere della mercede fattagli dall' Imperador Carlo V. si portò in Ispagna ad esercitarlo dove fermò la sua sede e stabilì la sua casa, ammogliandosi ivi con D. Caterina d' Acugno, colla quale procreò D. Giovanni suo primogenito D. Filippo e D. Pietro e due altre femmine e non solo mentre visse l'Imperador Carlo godè del suo favore, ma morto che quegli fù entrò in tanta grazia del Re Filippo II. che oltre di averlo costui creato gentiluomo della sua camera ed adoperato negli affari di maggior confidenza e più gravi dello stato, nel 1556. a' 27 di Febbraro se altra concessione di questo ufficio alla persona del detto D. Gio: suo primogenito, al quale durante la sua vita furono in questa concessione attribuite le medesime prerogative che si contenevano negli altri privilegi di suo padre ed avo.

Questo D. Giovanni fu il primo Conte di Villamediana adoperato anch' egli dal Re Filippo II. negli affari più gravi della monarchia di Spagna. Tra i gran personnaggi che intervennero per Filippo II. nello stabilmento della pace a Vervins segnata a' 2 Maggio del 1598 tra questo principe e Arrigo IV. Re di Francia, spezialmente vi fu questo Giovanni Cavalier Commendatore de los Santos dell' ordine militare di S. Giacomo Consiglier di stato e del Consiglio di guerra di S. M. (*b*).

Nel

(*a*) Questo diploma si conserva in Napoli fra le scritture di questo ufficio.

(*b*) Fed. Lionard. nella raccolta de' trattati di pace tom. 2. in fin.

Nel regno di Filippo III per mezzo di lui si conchiuse la pace tra la corona di Spagna e quella d' Inghilterra nel regno del Re Giacomo I; e dell' opera di lui si sentì Filippo III cotanto ben servito che gli dette più segnalate mercedi e tali che maggiori non si legge quasi esserne state concedute da' Re a' loro vassalli; poichè oltre avergli conceduto a' 27 Novembre del 1598 di poter testare e disporre in vita ed in morte per uso proprio di tutti i frutti di questo ufficio ch' egli ritraeva in Italia avendo egli in oltre da D. Maria di Peralta e Mugnatones de' Conti Falces procreato un suo unico figliuolo chiamato parimente col nome del padre D. Giovanni, a' 4 Dicembre del medesimo anno per gli suoi segnalati servigi concedè al detto D. Giovanni suo figliuolo l' ufficio di *Corrier maggiore* di tutti i suoi regni, durante la vita di quello ed indi a' 20 Ottobre dell' anno 1606 gli ampliò questa mercede per altre due vite successivamente dopo la morte di D. Giovanni juniore suo figlio, dandogli parimente facoltà di potere, come sono le parole del privilegio, „ *al tiempo* de su fin y muerte por su testamento o en otra manera „ nombrarse y señalarse, y en caso no las huviesse nombrado que la „ fuessen las dos primeras vidas que sobrevivie∬en en su casa, en majora„ sgo despues del dicho su hijo dandole licencia, paraque pudiesse li„ bremente sin contradizion de hijos nietos empeñar y enajenar, o car„ gar sobre los dichos officios, o bender lo que quisiere de ellos, a to„ dos en su vida por testamento de ultima voluntad " (*a*).

Nel privilegio di questa ampliazione il Re Filippo III accenna che gli officj di *Corriere maggiore* di Napoli e di Siviglia fossero perpetui nella persona di D. Giovanni e nella sua casa de' Tassis, „ attento a que „ los officios de *Correo mayor* de Napoles y Sevilla los tenia perpetuos"; onde avendo il suddetto D. Giovanni seniore in vigor della facoltà concessagli istituito un majorasco, invitando al godimento di quello D. Giovanni suo figliuolo ed i suoi congionti, nominò gl' invitati in quello al godimento di dette due vite, e gli uffcj di *Corriere maggiore* di Napoli e di Siviglia riputati nella sua casa perpetui da D. Giovanni II. di questo nome, che morto il padre succedette al contado di Villamediana ed all' ufficio di *Corriere maggiore* di tutti gli stati dal Re di Spagna ebbe per moglie D. Anna Mendozza figliuola di D. Errigo di Mendozza ed Aragona; ma non avendo lasciato da lei figliuolo alcuno succedette alla sua casa ed al majorato istituito da D. Giovanni seniore D. Indico Velez de Guevara Conte d' Ognatte suo cugino figliuolo di D. Marianna de Tassis sorella maggiore del Conte di Villamediana D. Giovanni suo padre, coll' obbligo però imposto dall' istitutore del majorasco che tutti coloro a' quali perveniva detta eredità si dovessero chiamar Conti di Villamediana e portare il cognome ed arme della famiglia de' Tassis.

In

(*a*) Questo privilegio parimente si conserva in Napoli fra le scritture dell' ufficio.

In cotal maniera a' Conti d' Ognatte pervenne l' ufficio di *Corrier maggiore* de' regni di Spagna, quelli del regno di Napoli e di Siviglia restarono per sempre nella loro casa come riputati perpetui. A questo modo e per sì fatto dritto i Conti d' Ognatte n' ebbero il possesso senza altro nuovo privilegio o concessione ma in vigor solamente di quella fatta dal Re Filippo III al detto Conte D. Giovanni de Tassis; e risedendo cotesti Conti d' Ognatte nella corte di Madrid presso la persona del Re Filippo III e de' suoi successori Filippo IV e Carlo II; si goderono non meno l' ufficio di *Corriere maggiore* di Siviglia che anche quello del regno di Napoli, restandone finalmente dopo molti litigi sostenuti col fisco che si diranno appresso pacifici possessori.

Dal vedersi in tanti diplomi nominata sempre ed inculcata la residenza in corte del *Corrier maggiore* ovvero ne' regni dove quello ufficio s' amministra, ne nacquero quelle generali massime ed istituti che chiunque ritiene questo ufficio abbia obbligazion d' assistere appresso la persona del principe stando in corte ovvero de' suoi viceré e luogotenenti di dimorando in que' regni ove l' esercita: che sia tenuto di abitare in una casa quanto più sia possibile vicino al palagio reale, affinchè si ponga menomo intervallo fra l' arrivo del corriero o sia staffetta e l' avviso che deve darsene tosto al principe o suo luogotenente: se accaderà a costoro di uscire fuori della città per incontrare da lontano altri principi o personaggi di conto, è tenuto il *Corrier maggiore* seguitargli e preparar loro commodi ed agiate stanze per tutti i luoghi dove dovranno albergare: se dovranno portarsi in guerra è obbligato il *Corriero maggiore* parimente di seguitargli di corrieri postiglioni e cavalli: se l' esercito dovrà stare in campagna deve il *Corriere maggiore* sempre fare il medesimo stando di continuo a' fianchi e vicino al principe e a' suoi luogotenenti: e marciando dee star vicino allo stendardo reale ove sogliono dimorare i trattenuti gentiluomini e cavalieri che non hanno altro carico (*a*).

D' ufficio di cotanta confidenza e lealtà si rese immeritevole per l' occasione della morte accaduta del Re Carlo II. il Conte d' Ognatte; poichè non avendo voluto riconoscere per legittimo successore di quella monarchia il nostro augustissimo principe (*b*), anzi postosi nel partito del principe suo nemico il Re Filippo V, che pretendea di avere l'Imperadore Carlo VI. sulla monarchia di Spagna de' supposti dritti, fu sempre ostinato in seguir le parti di quello; tanto maggiormente che restituito questo regno nel 1707 sotto il dominio dell' Imperador Carlo VI.

(*a*) Tutte queste obbligazioni che tiene il *Corrier maggiore* sono rapportate nell' Itinerario delle poste stampato in Milano nel 1616. cap. 1.

(*b*) Il Giannone scrivea sotto il governo austriaco e dirizzava questa memoria a' ministri imperiali e perciò parla con troppo vantaggio.

VI. ed avendo questi usando della sua clemenza invitati tutti i baroni ed ufficiali che seguitarono le parti del Re Filippo V. affine che venissero a dargli ubbidienza e prestargli il giuramento di fedeltà che con ciò sarebbero stati reintegrati ne' beni ed officj che possedevano, il Conte d' Ognatte non ubbidì alla chiamata che gli fu fatta persistendo tuttavia nel partito contrario; onde decaduto legittimamente dall' ufficio sudetto l' augustissimo Imperador nostro rimirando i segnalati servigi del Marchese di Rofrano suo gentiluomo di camera gli fe liberalmente mercede del detto ufficio di *Corriero maggiore* del regno di Napoli e del Generalato delle poste d' Italia, prima interinamente e poi a' 10. Settembre dell' anno 1711 confirmatagli per tutto il tempo di sua vita con prerogative e privilegi ampissimi.

Si possiede al presente questo ufficio dal Marchese di Rofrano e ad esso lui pervenne non già con titolo lucrativo, ma ben come ora dimostreremo oneroso; poichè nel privilegio istesso della concessione spiegò il principe i motivi che mossero la sua regal mente a rimunerarlo ed enumerò tutti i segnalati e rilevanti suoi servigi per gli quali n' era reso meritevole. Dichiarò in quello l'Imperadore esser egli stato il primo a seguirlo, abbandonando la sua padria e le sue sostanze: essersi il di lui fratello D. Giuseppe Capece gloriosamente sacrificato in suo servigio nell' azione de' 22. Settembre dell' anno 1701. averlo servito sopra ogni altro in pace e in guerra con sopraffina fedeltà: essersi esposto in tanti pericoli: aver sofferto tanti lunghi e periglìosi viaggi per mare e per terra in Germania in Italia in Ispagna in Inghilterra ed altrove ed avere speso del proprio patrimonio in questi viaggi grossissime somme di denaro. In conseguenza delle quali cose avendo su'l principio di questa concessione preteso il Duca di Nacchera ch' era nell' attual servigio di S. M. che come a chiamato nel majorasco del Conte Gio: de Tassis, siccome con decreto della G. C. della Vicaria di Napoli avea fatto dichiarare l' ufficio suddetto per la contumacia del Conte d' Ognatte, appartener si dovesse a lui che stava personalmente servendola; nulla di manco poichè l'alienazione era già seguita in persona del Marchese per rimunerazione de' segnalati servigi prestatigli, fu escluso dalla dimanda e solo S. C. M. degnossi concedergli una pensione d' annui docati sei mila durante la sua vita sopra il medesimo ufficio, la quale presentemente pur si gode dal Marchese di Rofrano.

Da quanto si è finora esposto ben si conosce che dovendosi nella futura pace venire all' articolo della vicendevole restituzione non possa in conto alcuno in quella esser compreso l' ufficio di *Corrier maggiore*, che forse pretendesse di essergli restituito il Conte d' Ognatte e tanto maggiormente quanto rimanendo le cose nella presente situazione, sarebbe una cosa pur troppo strana e mostruosa se altrimenti si facesse.

Primieramente secondo il presente sistema il Conte d' Ognatte verrebbe a rimaner suddito d' un principe straniero ed emulo dell' augustissima

ma Casa Austriaca, ed a dimorare nella Spagna la quale fatta la pace dovrà riputarsi totalmente divisa e separata dal regno di Napoli e da tutto il resto d'Italia, stante la qual divisione non potrebbero aver più luogo que' riguardi che prima potevan considerarsi, quando questo regno era a quella monarchia unito e riputato come appartenente al regno d' Aragona e sotto un medesimo principe. Cosicchè avrebbe a vedersi un estero occupar questa carica, quando siccome si è veduto non possono esercitarla se non i Napoletani; tanto vero che perchè fossero capaci i fratelli de Tassis di poterla esercitare ne' regni di Spagna e ne' dominj dell' Imperadore Carlo V. fu d' uopo a questo principe dichiarargli prima naturali di que' paesi e conceder loro la cittadinanza di Spagna ed in cotal guisa rendergli abili ad ottenerla, siccome oggigiorno pur vediamo che universalmente tutti i principi d' Europa non conferiscono tale impiego se non a' loro sudditi naturali e di sperimentata fede.

Secondariamente la natura dell' ufficio porta con sè la residenza ne' luoghi ove quello si esercita, o'l dover seguire la corte del principe appresso la sua regal persona. Così abbiam veduto che morto Maffeo, non potendo Giovanbattista de Tassis per la sua vecchiaja e convalescenza risedere in Ispagna, impetrò dall' Imperadore Carlo V. nuova mercede per Raimondo suo figliuolo dell' uffizio di *Corrier maggiore* di que' regni e bisognò che questi si portasse ivi ad esercitarlo, dove maritatosi vi stabilì fermamente la sua casa e così ferono tutti gli altri suoi discendenti.

Ed ultimo. Qual maggiore stravaganza potrebbe mai sentirsi che un officio di tanta confidenza dalla di cui fedele amministrazione dipende il riposo del regno ed all' incontro amministrandosi da persona straniera e sospetta può lo stato del regno essere esposto a mille disordini e gravissimi pericoli, veggasi appoggiato ad una persona inconfidente suddita di una potenza straniera che fin dal principio si è manifestato avverso all' augustissima Casa Austriaca attualmente padrona del regno di Napoli, ed ha perseverato tenacemente fin al primo giorno e ragionevolmente perseverar deve tutto il tempo di sua vita, se tanto durasse la presente guerra, nel servizio di quel principe ne' cui stati dimora; e per questo si togliesse al più fedele vassallo che abbia il nostro augustissimo principe, che segnalandosi sopra tutti nel suo servigio egli fra noi fu il primo che seguitò le sue bandiere e che per ciò si ha meritato tanti onori quali sono d' esser suo Gentiluomo di camera Grande di Spagna suo Consigliero di stato e de' suoi più Supremi Consigli, e che adempiendo le sue parti e quelle specialmente che s' appartengono a questo ufficio, ha seguitato sempre la sua corte, con assistere con tanta lealtà ed ossequio presso la sua imperial persona?

CAP. II.

CAP. II.

Che ne' trattati di pace gli ufficj di consimile natura furono sempre eccettuati dalla reciproca restituzione.

NE' trattati di pace fatti per tralasciare i più antichi nello spazio de' due precedenti secoli ed in quelle particolarmente seguiti tra i Re di Francia quegli di Spagna gli augustissimi Imperadori della casa Austriaca ed altri principi d' Europa raccolti in sei volumi da Federigo Leonardo si vede questa materia della reciproca restituzione de' beni variamente praticata e stabilita. In alcuni si veggono espressamente eccettuati i beni confiscati che si trovassero alienati in favor di altri ne tempo della guerra; quando anche quegli s' includevano nella restituzione s' obbligavano però coloro a' quali doveano restituirsi e che volessero far dimora ne' dominj del principe con cui erasi fatta la guerra o ne' regni di altro principe non inimico, a dar giuramento ed omaggio della dovuta fedeltà al principe ne' di cui stati erano i feudi o gli ufficj. Per lo più si veggono esclusi gli ufficj e quelle cariche che seco portano maggior confidenza, ma sempre furon eccettuate quelle che richieggono residenza.

Nel trattato di pace e di alleanza che a' 5 Agosto dell' anno 1498 si conchiuse tra Ferdinando ed Isabella Regina di Castiglia e d'Aragona con Luigi XII. Re di Francia, ancorchè si fosse stabilita una vicendevole restituzione di tutti i beni e possessioni de' loro sudditi, s'aggiunse però per espressa condizione questa clausola ,, Dummodo tamen ,, praedicti, quibus dicta bona immobilia restituenda sunt, praestent ,, nobis dicto Franciae Regi aut praedictis Regi & Reginae fidelitatis juramentum " (*a*). Parimente nell' altro trattato di pace e di alleanza che fra i medesimi fu conchiuso a Blois a' 12 Ottobre del 1505 e ratificato dal Re Ferdinando in Segovia a' 26 del medesimo mese, ancorchè si fosse stabilita una piena ed integral restituzione de' beni ancor di quegli che si trovassero alienati e per qualunque causa ad altri trasferiti, s'aggiunse pure: *dummodo praenominati praestent juramenta & homagia debitae fidelitatis praefatis Catholicis Regi & Reginae* (*b*).

Si

(*a*) Frid. Leonard. tom. 1. pag. 413.

(*b*) Leonard. tom. 2. pag. 37.

Si osserva ancora che minor difficoltà si aveva a convenire la restituzione de' feudi benefizj ed altri beni immobili, che di governi d'uffizij particolarmente militari e di altre simili cariche di maggior confidenza così nella famosa pace de' Pirenei conchiusa a' 7 di Novembre del 1659 da D. Luigi de Haro in nome di Filippo IV. Re di Spagna e dal Cardinal Mazarini in nome del Re Luigi XIV. di Francia, ancorchè nell' articolo 28 si accordasse la integral restituzione de' beni dignità beneficj ed onori a' sudditi dell' una parte e dell' altra, comprendendosi anche i Napoletani, non ostante qualunque confiscazione donazione o concessione, come fu dichiarato nell' art. 30. nulla di manco nel suddetto art. 28. espressamente ne furono eccettuate le cariche governi ed altri ufficj regali: *con exception de los cargos goviernos y otros officios reales*. (*a*).

Ma quando oltre ciò l'uffizio il benefizio o altra carica avea seco annessa la residenza, in costesti casi l'eccettuazione fu sempre dichiarata, ancorchè le restituzioni fossero ampissime ed ancorchè si permettesse a' sudditi di poter dimorare in qualunque parte e sotto qualunque principe essi volessero. Egli fu per ciò in tutti gli articoli di così fatte restituzioni introdotto quasi stile ed ordinaria formola d'eccettuarne quelli che obbligavano l'uffiziale o il benefiziato a risedere.

In questa intera pace de' Pirenei, ancorchè la restituzione secondo è detto si stabilisse in ampissima forma, nulla di manco fu espressamente dichiarato che ciò non s'intendeva di quelle cariche che portavano seco residenza, siccome si legge dell' art. 30. *excepto en los beneficios que obligan a residir en ellos para administrarlos y servirlos personalmente* (*b*).

Nella pace conchiusa par la mediazione del Re Carlo II. d'Inghilterra in Nimega a' 5 Febraro 1679 tra l'Imperador Leopoldo e Luigi XIV. Re di Francia, parimente nell' art. 24 fu stabilita una intera ed ampla restituzione de' beni a' sudditi permettendosi ancora ad essoloro di poter dimorare altrove ove volessero ed amministrare e godersi le rendite per procuratori non sospetti; ma ne furono con tutto ciò espressamente eccettuate le cariche „ residentiam requirentes quae „ personaliter administrari & obiri debebunt (*c*).

(*a*) Quest' art. 28. sta inserito nelle nostre prammatiche e si legge sotto il tit. de abolit. tom. 1. pag. 18.
Ed il trattato di questa pace de' *Pirenei* si legge tutto intiero nella raccolta di Fid. Lionard. tom. 4. art. 28. ove si leggono queste parole à l'exception des *charges offices & gouvernemens qu'ils possedoient*.

(*b*) Frid. Lionard. tom. 4. art. 30. *mais non à l'égard des bénéfices réquérans résidence qui devront être personnellement administrés & desservis*.

(*c*) Leonard. tom. 4. art. 24.

Nel trattato di pace che intero fu inferito nelle noftre prammatiche (*a*) ftabilito parimente in Nimega fotto li 17 Settembre del medefimo anno 1678 tra il Re di Spagna Carlo II e lo fteffo Re Luigi XIV. di Francia nell' art. 23 ancorchè intorno all' aggraziamento e riftabilimento de' fudditi dell' una e dell' altra parte fi foffe convenuto che non oftante tutte le donazioni conceffioni dichiarazioni e confifcazioni doveffe farfi luogo alla piena reftituzione de' loro beni e che per godergli foffe loro permeffo di ritornare ne' loro paefi o ftabilire la loro permanenza fuori di detti paefi ed in luoghi che meglio giudicheranno opportuni con commettere a perfone non fofpette il governo e godimento de loro beni rendite ed entrade, nulla di manco fu efpreffamente dichiarato che ciò non doveffe intenderfi di quelle cariche e beneficj *che richieggono refidenza , perchè quefti dovranno effere perfonalmente amminiftrati e ferviti.*

E quantunque la lettera del trattato pare che folamente parlaffe de' beneficj nulla di manco dal fenfo fi vede chiaro che fotto quella parola fi comprendano anche quefti ufficj che non meno che i beneficj richiedono perfonale refidenza, per la ragione che ivi s'adduce la qual è comune ad entrambi. Senza che da' benefici agli uffici e per contrario dagli uffici a' benefici vale l'argomentare e ciò che fi difpone degli uni s'intende anche difpofto degli altri, ficcome è l'infegnamento comune di tutti gli fcrittori non meno del dritto privato che del pubblico (*b*).

Non è dunque da dubitare sì per le ragioni di fopra efpofte sì per quefti ed altri efempj che per brevità fi tralafciano e che potrebbero con facilità raccorfi da confimili trattati di pace fatti con altri principi che fi debbia quefto ufficio per ogni politica ed economica confiderazione efcludere dalla reciproca reftituzione folita a convenirfi in quefte paci; e che però i prudenti Plenipotenziarj a' quali farà commeffo il trattato di quefta fecondando il configlio del Cavaliere Marfelaer (*c*) abbiano per toglier ogni occafione di dubbio e di difpute ad avvertirlo e con quella efattezza e lealtà che fi conviene farlo negli articoli del trattato efpreffamente dichiarare.

(*a*) Si legge nel tom. 1. delle noftre prammatiche fotto il tit. 53 de Expulf. Gallor. prag. 8 ed è parimente rapportato da Fid. Leonard. nella fua raccolta tom. 4.

(*b*) Veggafi Salgado in Labuint. par. 1. cap. 35. n. 23. ove fcrive: officiorum provifio & collatio regulantur a collatione & provifione beneficiorum Et de officiis ad beneficia re e contra valet *argumentum* Vide Hertium & Thomafium ad Puffendorfium de jure naturae & gentium lib. . . . .

(*k*) Freder. de Marfelaer legatus. lib. 2. differt. 84.

CAP. III.

Che nel caso presente non potrebbe il Conte d'Ognatte nemmen pretendere gli emolumenti di questo ufficio, e se pure volessero accordarsegli importerebbero picciola somma.

Vana ancora dovrà riputarsi la lusinga che forse potrebbe entrare nell' animo del Conte d' Ognatte di pretendere cioè che non potendo egli ritenere questo ufficio almeno se gli facessero godere gli emolumenti di quello; appoggiandosi forse a quella sottile distinzione inventata da' dottori forensi tra *officio* ed *emolumenti* che sono addetti all' officio ed all' opinione d' alcun di essi i quali insegnarono che qualora o per maggior bene della repubblica o per altro accidente stimasse il principe estinguere l' officio o conferirlo ad altra persona, non perciò si potrebbero togliere a chi il possedeva gli emolumenti di quello particolarmente quando allegasse per sè titolo oneroso di compra o di mercede rimuneratoria (*a*).

Ciò che sia di questa loro inventata distinzione la disputa potrebbe aver forse luogo nel caso che l' estinzione o trasportazione voglia farsi o per mera volontà del principe o per maggior espediente dello stato senza colpa o difetto dell' uffiziale, ma quando ciò segua per sua volontà o poca fede, non può egli pretendere che anche in tali casi se gli dovessero gli emolumenti dell' uffizio da lui posseduto. Colpa fu del Conte d' Ognatte rispetto al nostro principe ed al suo stato il non aver voluto ubbidire alla chiamata e seguire le parti del Re Filippo V. Maggiore colpa fu il non aver voluto riconoscere il nostro augustissimo monarca per legittimo successore del Re Carlo II. Mancanza fu la sua venuto il regno 1707 nel dominio dell' Imperador di non venire e risedere in quello o seguire la corte del suo Re attuale e legittimo per poter godere senza veruna difficoltà dell' officio di *Corrier maggiore* del regno di Napoli, la natura del quale richiedeva per necessità questi indispensabili requisiti (*b*). Se dunque suo fu il difetto e sua tutta la colpa e venendo

(*a*) Gabriel conf. n. 4. vol. 2. Giurba conf. 44. n. 37. Roland. conf. 18. n. 21. vol. 1. Camill. de Medic. conf. 143. n. 8. Farinac. conf. 5. col. 5. vol. 1. Rot. Rom. part. 1. decis. 769. n. 11. & 812. n. 19.

(*b*) Bisogna aver riguardo allora che il Giannone parla in svantaggio de' dritti e pretensioni del Re Filippo V. alla monarchia di Spagna ch' egli scrivea in tempo che il regno di Napoli era governato dagli Austriaci e però si serve sempre per vantaggio della sua causa di termini troppo favorevoli alle pretensioni che nutriva la casa d' Austria su quella stessa monarchia.

do secondo lo stile introdotto in tutti i trattati di pace, esclusi dalla reciproca restituzione questi uffici che obbligano alla residenza e che seco hanno annesse tanta lealtà e confidenza, non deve dolersi il Conte nè ha ragion di pretendere emolumento alcuno da quello di *Corrier maggiore* nell' istesso tempo ch' egli fermo più che mai dimora ne' regni di Spagna divisi e separati da quegli del nostro sovrano e sotto principe straniero ed emulo che fu e sarà sempre dell' inclita gente austriaca.

Ma quando pure per somma indulgenza volessero accordarsegli questi emolumenti non sarebbero già quelli che presentemente il Marchese di Rofrano ritrae da questo uffizio in vigor dell' amplissima concessione fattagli ultimamente dal nostro augustissimo principe. Niente dapoi fa uopo di dire del generalato delle poste d' Italia conceduto al Signor Marchese, siccome quello che non s'appartiene all' ufficio di *Corriere maggiore* di Napoli, ed è cosa affatto divisa e separata da esso, la quale si gode dal medesimo in virtù di nuova grazia e mercede fattagli dalla clemenza del principe.

Egli non potrebbe pretender altro che gli emolumenti che seco portava questo ufficio, considerato il tempo e la sua qualità e condizione che avea quando fu conceduto in perpetuo al Conte D. Giovanni Tassis, in vigor della quale concessione l' han posseduto gli altri Conti d' Ognatte suoi predecessori ed ora lo pretende egli.

L' officio ed amministrazione di *Corrier maggiore* in que' tempi per ciò che riguarda gli emolumenti non si riduceva che alla sopraintendenza e nomina de' corrieri ed al tassar i viaggi ne' quali ritraeva il *Corrier maggiore* i suoi diritti, cioè le decime: consisteva soltanto nella spedizione de' corrieri a piedi ed a cavallo per negozj d' affari del principe e dello stato. A somiglianza del corso pubblico de' Romani i privati non v' aveano parte veruna e le città ed i loro abitanti aveano la libertà di comunicare per gli mezzi e persone ch' essi voleano eleggere i loro negozi e traffichi. Il Cardinal di Granvela fu quello che richiamato dal Re Filippo II. dal governo di Napoli, dov' era stato per quattro anni Vicerè, in Ispagna per esercitare nella sua corte la carica di consigliere di stato e di Presidente del Consiglio d' Italia istituì il primo nell' anno 1580 negli ordinarj d' Italia le staffette e poi ad imitazione di ciò nell' anno 1597 furono istituite in Siviglia ed in Ispagna. Essere l'ordinario delle staffette differente dall' ufficio di *Corriero maggiore* si convince da ciò che avendo supplicato gli Spagnuoli al Re Filippo II. nel detto anno 1597 che per evitar le spese eccessive de' corrieri si stabilissero le staffette ed ordinarj, furono poi quelle dal Re successore Filippo III stabilite a' 2 Giugno del 1611 e fu nominato per ordinario di esse per le tre corone Antonio Brandi, con espressa condizione che l'amministrasse durante la volontà del Consiglio d' Aragona, onde si vede essere l'uso delle staffette molto posteriore a quello di *Corrier maggiore*, ed essere dipendente assolutamente da S. M. e non dal titolo e dalla carica di

Cor-

Corriero maggiore. Secondariamente ſi ravviſa eſſere queſti ufficj tra di loro interamente differenti, perchè nell' eſercizio delle ſtaffette ſi rattrova della corriſpondenza pubblica e de' privati ancora, privandoſi le città e i loro abitanti della libertà che avevano di eleggere da per loro le perſone ed i mezzi per communicarſi inſieme i loro negozj: ma coll' uſo degli ordinarj e delle ſtaffette ſtabilite ſi pensò ridurre ad una mano ed a vantaggio di uno la communicazione e la corriſpondenza che ſi mantenea tra' regni di quella monarchia, il cui diritto poteva ſolo appartenere al ſovrano, intervenendoci la cauſa pubblica e convertendoſi in di lui utile quel che ſi ricava da' particolari: nè poteva perciò da altri eſercitarſi queſto ufficio ſenza eſpreſſo titolo e conceſſione regale, non potendo quello dipendere dall' ufficio di *Corrier maggiore* ch' era tutto altro.

Terzo. Eſſere queſti uffici differenti l' uno dall' altro ſi convince dalla maniera e differenza con che allora ſi eſercitavano, perchè quello di *Corriero maggiore* ſtava ſeparato dall' altro delle ſtaffette e ſi eſercitava in caſa propria e da differente perſona; ed il ſuo ufficio era di ripartire i viaggi, prendere il giuramento da' corrieri, e ritenerſi i dritti delle decime. Le ſtaffette per contrario s' eſercitavano in differente forma in caſa differente e con diverſi regolamenti.

Per ultimo ſi differivano queſti due uffici dall' utile, perchè al *Corriero maggiore* ſolo s' apparteneva la decima de' viaggi de' corrieri, ed all' ordinario delle ſtaffette l' utile che ſi ricavava da' particolari.

Per queſte ragioni amminiſtrandoſi dal Conte d' Ognatte ſotto il regno di Filippo IV. non meno l' ufficio di *Corriere maggiore* che quello delle ſtaffette ed eſiggendoſi come pretendeſi che dipendeſſero da quello tutti gli utili che ſeco portavano, fu dal Re Filippo a' 27 Ottobre del 1622 eretta una giunta di miniſtri e fiſcali contro il Conte, il quale non avendo altro titolo che la conceſſione del Conte Giovanni de Taſſis la qual certamente non poteva comprendere queſti nuovi officj ed emolumenti dovea perciò aſtenerſi dall' eſazione ed eſercizio di quelli non avendo per eſſi titolo veruno.

Parimente i fiſcali del Conſiglio d' Aragona fecero dopo in giunta altra iſtanza pretendendo che le conceſſioni ch' egli allegava di queſti uffizj di Siviglia e di Napoli in perpetuo doveſſero riputarſi nulle; non ſolo perchè non doveano ſoſtenerſi queſte perpetuazioni in officj cotanto geloſi e di confidenza e che perciò doveano ridurſi ed amminiſtrarſi per le mani del Re come coſa propria e ſua regalia; ma anche perchè aſſerendoſi queſti uffici di Napoli e di Siviglia perpetui nella caſa de' Taſſis e ch' erano ſtati venduti per prezzo di docati ottantamila che ſervirono per l' armata marittima che dovea allora mandarſi nell' oceano, volendoſi concedere al Conte queſto sborſo di che non appariva veſtigio, pure queſto contratto dovea riſolverſi eſſendo la leſione chiariſſima ed enor-

enormiſſima che un officio di tanto emolumento e perpetuo poteſſe ritenerſi per lo ſolo sborſo di ducati ottanta mila.

E per ultimo a' 12 Ottobre del 1624 il Fiſcal dell' Azicada nel ſuo Conſiglio ed a' 24 Novembre del 1625 li Fiſcali del Conſiglio ed a' 23 Decembre del 1627 quelli d'Aragona degli Ordini e dell' Azienda nel Conſiglio Reale rinnovarono l' iſtanze, ſopra le quali ſempre inſiſtevano che le ſtaffette ed uſo di quelle come ſeparate per le ragioni già dette e non dipendenti dall' ufficio di *Corrier maggiore*, non potevan ritenerſi dal Conte e che per ciò doveſſe egli condannarſi a non uſare più del diritto di quelle ed a reſtituire tutto ciò che avea ritratto dagli utili ed emolumenti di quelle dal giorno dell' occupazione ſino al tempo che poſſeduto l' avea.

E quantunque ſtando in queſto ſtato la lite, coll' occaſione che nell' anno 1633 dovea andare il Conte in Allemagna per ambaſciadore ſtraordinario aveſſe il Re ordinato che non ſi trattaſſe di queſta cauſa ſino a nuovo ſuo ordine e poi nel 1645 ſi foſſe a quella poſto perpetuo ſilenzio per mezzo di una tranſazione che fu al Conte accordata per ſuoi ſervigi e per l'aſſertiva che in quella ſi legge cioè di averlo ſervito nella ſomma di docati novanta mila onde continuaſſe però il Conte come prima a goder gli emolumenti della ſtaffette e riputarſi quelle compreſe nell' officio di *Corriere maggiore*, non è però che il noſtro monarca non poſſa anche ora far trattare di nuovo quella cauſa ed impugnar quella tranſazione come continente leſione enormiſſima e farla rivedere ne' ſuoi primi termini; tanto maggiormente che quella ſeguì per mera grazia del Re Filippo IV. non coſtando che quel denaro ſi foſſe con effetto pagato. Oltrecchè in quegli ducati novanta mila fu compreſo anche l' ufficio di Siviglia il di cui prezzo o frutto s' ignora. Potrebbe ancora far eſaminare la vendita fatta di queſti due uffici di Napoli e di Siviglia per la ſomma di ducati ottantamila, la quale certamente contiene leſione più che enorme, vedendoſi ſolo l'ufficio di Napoli valutato per annui docati ſedici mila di rendita, eſſerſi venduto in perpetuo unito anche con quello di Siviglia, del quale non ſi ſa la rendita, per docati ottanta mila.

Ma ciò che ſia degli emolumenti delle ſtaffette per le quali ancorchè al Conte d' Ognatte mancaſſe il titolo potrebbe forſe ſchermirſi con queſta tranſazione; per quello poi che importano gli emolumenti de' procacci in quella tranſazione non compreſi, egli non avrebbe certamente che pretendere.

I procacci parimente non s'appartenevano all' ufficio di *Corriero maggiore* ſecondo che fu conceduto a' Signori Taſſis, da' quali ha cauſa il Conte d' Ognatte. Furono quegli iſtituiti dopo e ſenza alcun dubbio i corrieri ordinari e le ſtaffette ſono differenti in più coſe dalli procacci.

Trae egli è vero l' uſo de' procacci la ſua origine dal corſo pub-

blico

blico de' Romani, ed è una picciola parte di quello per ciò che riguarda la disposizione pure in quello praticata intorno al trasporto delle robe. Ma i procacci presenti secondo questa nuova istituzione sono tutto differenti nel rimanente del *corso pubblico*. Questi hanno giorno determinato per la loro partenza: usano cavalli propri o muli a vettura e sogliono avere gli alloggiamenti di luogo in luogo ove sempre vi trovano quelli provisti e pronti. Furono introdotti non pure per la pubblica comodità del principe e dello stato, ma per gli *commerci* e più comodi viaggi e trasporti di robe de' privati, conceduto dalle casse ed altre loro mercanzie. Non s'appartengono punto queste per regolamenti de' procacci all' ufficio di *Corrier maggiore*, del quale, come s'è veduto, era tutta altra l'incumbenza e perciò nelle concessioni fatte alla casa de' Tassis di questo ufficio non si vede fatta de' procacci alcuna memoria. Nè anche gli emolumenti di quelli può pretendere il Conte d' Ognatte in vigor della cennata transazione, perchè ivi si trattò solo delle staffette.

Laonde dovendosi riputar questo diritto una mera regalia, s' apparteneva al nostro augustissimo padrone il concederla, il quale nel diploma che spedì al Marchese cotanto ampio gli fe mercede di tutti questi diritti ed emolumenti, li quali oggi egli gode in vigor di questa imperial sua munificenza non già perchè andasser compresi nell' officio di *Corrier maggiore* o fossero da quello dipendenti: ed i quali non potevano appartenere al Conte d' Ognatte, come non compresi nè nelle concessioni fatte a' Signori Tassis nè nella riferita transazione.

Tutto ciò maggiormente si rende chiaro dal vedersi che l'ufficio di *Corrier maggiore* di Napoli perchè in que' tempi delle riferite concessioni non abbracciava questi emolumenti dava pochissima rendita. Leggesi essersi quello nell' anno 1578 affittato dal Conte D. Giovanni de Tassis a D. Martino Zapatta per ducati 4,900 l'anno e poi dal medesimo Conte fu dato in affitto a Gio: Filippo Saluzzo per ducati sei mila.

Parimente dovranno separarsi dalle pretensioni del Conte d' Ognatte gli emolumenti che amministrandosi di presente questo ufficio dal Signor Marchese, si ricavano per gli nuovi acquisti fatti dal medesimo d' alcuni corpi non contenuti nelle concessioni fatte a' Tassis, nè nella transazione fatta dal Conte nè mai da loro posseduti, ma acquistati puramente per industria del Marchese, come sono le lettere di Genova dalle quali il Conte non avea se non che grana cinque per oncia per lo jus della dispensatura ed ora appartengono tutte a questo ufficio: li due terzi del porto delle lettere che vengono di là di Roma che prima se li prendeva l'officio di Roma ed ora si sono acquistati dal Marchese all' officio di Napoli: il jus dell' affrancatura delle lettere che da Napoli si mandano ne' paesi di là di Roma, ed altri simili vantaggi ed avanzi procurati per sua opera che non v' erano in tempo del Conte e suoi predecessori.

Deve venir anco considerazione che non potendo avere il Conte l'amministrazione di questo ufficio e richiedendo quello assistenza di persona rag-

guardevole dalla quale con decoro poteſſe amminiſtrarſi, reſterebbe ad arbitrio di S. M. C. C. di affidarla ad altri e per conſeguenza ſe l'avrebbe da ſomminiſtrare a queſti decente mantenimento il quale dovrebbe andare a carico di chi è poſſeſſore del medeſimo ufficio e con ciò anche verrebbero a ſcemarſi di molto per sì fatto motivo gli emolumenti di quello.

E per ultimo ſe mai non voleſſe procederſi col Conte a sì minuti riguardi, ma ſi doveſſe ſtare a quel tanto ch' egli medeſimo teſtificò nel tribunale della Regia Camera di Napoli intorno alla rendita di tal ufficio, ſi vede da queſto che la rendita di quello negli ultimi anni da lui poſſeduto non giungeva che a ducati 16,000 l' anno; perchè eſſendoſi colla occaſione della mezza annata che dall' anno 1702 per tutto il 1707 ſi preſe la Regia Corte dall' entrate de' foreſtieri fatto ſcrutinio della rendita di queſto ufficio fu quella prima valutata per ducati 20,000 l'anno e per tal ſomma ne fu fatta relazione dal Regente D. Andrea Giovane allora Preſidente della Regia Camera. Ma eſſendoſi oppoſto il Conte a tal valutazione con aſſerire la rendita eſſer molto minore, fu dopo un minuto eſame taſſata la rendita a ducati 16,000 l'anno e ſopra tal valutazione ſi regolò l'eſazione. Da queſta ſomma toltone quel che per le rifleſſioni di ſopra eſpoſte dovrebbe di più ſcemarſi, ben ſi vede che il godimento che dovrebbe ora avere delle rendite di queſto ufficio il Conte d' Ognatte a non molto grave anzi a picciola quantità ſi riduce.

Non è da tralaſciare di ſoggiungere che qualora fatta la pace piaciuto a' ſudditi de' principi guerreggianti di rimanere attaccati a' loro primi partiti, furono ſovvente obbligati a vendere i beni che poſſedevano ne' dominj del principe che abbandonavano ed a ricever forſe meno di ciò che quelli valevano; e perciò hanno ſoluto i principi del lor partito obbligarſi a rifar loro tutto ciò ch' eſſi perdevano per queſta cauſa; onde il principe di Monaco prevedendo che ciò dovea a lui accadere dimorando attaccato al partito del Re di Francia ancorchè fra gli Spagnuoli e quel Re ne doveſſe ſeguire la pace e la reciproca reſtituzione, eſpreſſamente nondimeno nella lega (a) che nell' anno 1641 fece col Re Luigi di Francia il ſuddetto principe di Monaco convenne che ſe dimorando egli attaccato al partito di quel Re foſſe coſtretto di vendere le ſue terre e beni ch' egli avea ne' paeſi degli Spagnuoli ed a ricever per eſſi o niente o meno di quel che valeſſero foſſe obbligato il Re di rifarcelo e di dargli il modo d' impiegare il ſuo denaro in altre terre di Francia.

Napoli 28 *Aprile* 1720.

(a) L' iſtromento di queſta lega conchiuſa a' 14 Settembre dell' anno 1641 ſi legge preſſo Len. tom. 4. ove nell' artic. 9 ſi legge tal patto.

OSSERVAZIONI

DEL DOTTOR

PIETRO GIANNONE

Sopra la scrittura intitolata Diffesa della Real Giuridizione intorno a' regii diritti su la chiesa collegiata appellata di S. Maria della Cattolica della città di Reggio.

NTRODUZIONE pag. 4. Vana esagerazione è questa che sia questa la prima cappella regia che abbiamo nel Regno, quando è indubitato che la cappella di Arsofia posta in Calabria fu dichiarata *reale* dallo stesso Conte Ruggieri nel 1094 ed il diploma della *Cattolica*, secondo sentirete da costui, fu istromentato nel 1111 degli anni del mondo 6620. E si deve notare che la carta del Conte Ruggieri per la cappella d' Arsofia la trascrive Tassone e l' autore della Storia Civile l' allega al tom. 3. pag. 158. donde l' A. prese questa notizia, tacendone il luogo ma solamente si rapporta al Tassone.

§. I. Pag. 13. Siccome quì si dice come cosa certa che il Conte Ruggieri avesse istituita in Reggio la dignità di Protopapa, così nel §. 3 e 4 che il medesimo Conte avesse fondata la Chiesa della *Cattolica*. Questo Principe nè istituì esso il Protopapa in Reggio essendo d' istituzione de' Greci, nè fondò quella chiesa, ma dalle ruine che aveva patito la riordinò ad accrebbe. Che fosse quella antichissima ce l' avrebbe potuto chiarire il marmo che ivi ancor si vede innalzato in memoria d' un correttore della Lucania e de' Bruzii. La forza di questa verità lo costrinse poi a contradirsi, poichè nella pag. 31 soggiunge che dal diploma di Ruggiero si debba supporre che fusse stata antecedentemente fatta.

Pag. 14. Favola è questa de' due vescovi in Napoli, siccome contro l' opinion del Chioccarelli dimostrò il P. Caracciolo, come poteva l' A. vedere nel tom. 1. della Storia Civile pag. 432.

Pag. 15. Si parla quì come il Conte Ruggieri andasse istituendo Proto-

 papi

papi così in Calabria come in Sicilia, quando erano già prima in tutte le chiese greche, come oggi nelle latine sono gli Arcipreti.

Pag. 16. Ridicolo passaggio a questo Canone, il quale non ha che far niente con quel che si tratta.

§. II. Pag. 17. Debbono avvertirsi gl' infiniti abbagli che piglia l' A. in tutto questo § intorno alla legazione conceduta dal Pontefice Urbano II al Conte Ruggieri nel 1098.

Pag. 20. Dalla Storia Civile tom. 1. pag. 88. e seg. avrebbe l'A. potuto sapere che la Calabria era allora sottoposta al Duca di Puglia, e che il Conte di Sicilia ne possedeva solamente alcune piazze delle quali poi ne restituì alquante al suo nipote Ruggieri Duca di Puglia e di Calabria; laonde molte poche ne gli potevano rimanere, tralle quali è molto verisimile che vi fusse Reggio e qualche altra posta in quella punta vicino allo stretto siciliano, siccome può facilmente ravvisarsi da' diplomi stessi di questo Conte. Ma per lo concordato di Adriano col Re Guglielmo si rende manifesto che la *legazione* non abbracciava che la sola Sicilia. Mostra l' A. di avere avuta la notizia di tal concordato; lo cita perchè l' ha trovato allegato nella Storia Civile, e ne dà l' onore a Capecelatro; ma si vede che se pure l' ha letto, non ha cavato nessuno profitto.

Notisi ancor quì la poca accortezza dell' A. di passare dal *jus* che pretende per la *legazione* a quello della fondazione con l' esemplo del Re d' Ungheria, ed alla restituzione fatta delle chiese di Sicilia e di Calabria al trono romano.

Pag. 22. Vuol far pompa l' A. d' aver letta la significazione della parola *Anathema* dal du Cange; perciò si apre così largo campo per ispiegarla.

Pag. 24. Dice tanto l' A. su questa pistola di Papa Giovanni, e non cura confutare Ottomanno che la crede apocrifa; dovea almeno aver letto Facchineo il quale gli avrebbe somministrati buoni argomenti.

Pag. 25. Si compiace tanto l' A. di questa osservazione di Cujacio, e pure questi ne ricevè riprensione da que' che scrissero dopo lui negli ultimi tempi, quando fu chiarito per molti diplomi che l' uso di que' tempi era che tutti i principi si valevano di quella formola, nè perciò si offendeva la Chiesa, la quale solo poteva e può separare il fedele dalla sua comunione. Li principi hanno altra sorte di scomuniche, le quali tolgono la comunione civile, non quella della Chiesa; oltracchè quelle si riducevano a pure esecrazioni e maledizioni.

Pag. 26. Sono stupendi i tanti granchi che quì piglia l' A. supponendo che il Conte Ruggieri *anatemizzasse* ne' suoi diplomi per la *legazione*, quando ciò non dipende da questa ma dall' uso di tutti i principi in que' tempi.

Pag. 29. Si mostra l' A. tanto vago di camminare oltre che non bada dove mette i piedi. Primieramente questa carta non è di Ruggieri Conte di Sicilia, ma di Ruggieri Duca di Calabria, e se ne poteva ben ricredere perchè appartiene a Cosenza di cui il Conte di Sicilia non se n' im-

impacciava. Secondo perchè essendo del 1093 era anteriore alla *legazione* che fu da Urbano conceduta nel 1098. L' A. confonde questi due principi e gli ha per un solo, e confonde per conseguenza li diplomi dell' uno con quegli dell' altro. Consimili inavvertenze si leggono alla pag. 157, dove porta un diploma del 1091 ch' è del Duca di Puglia, e vuol che sia del Conte di Sicilia, di che egli si poteva accorgere dalla stessa carta di Mabillon, che allega alla pag. 155. Nella pag. 159, 211, 212, 214, 215 si leggono delle consimili confusioni.

Pag. 30. Si avverta questo solenne dissavvedimento dell' A. d' attribuire l' *anatematizzare* del Conte Ruggieri alla *legazione*. Egli l' A. se ne avvede alla fine della sua scrittura e cerca infelicemente scusarlo, rendendosi assai più simile al medico di Calandrino con una distinzione che si forma a suo capriccio, come si dirà al § 5. Meglio era, *sola litura* cassare tutti questi fogli, che farne una più misera e ridicola difesa.

§ III. pag. 31. Quanto si dice in questo § facilmente potrebbe confutarsi dalla scrittura fatta per Monsignor di Capaccio contra lo Abate di S. Egidio da P. Giannone.

Pag. 51. Che han che fare i granchi con la luna? Che conduce alla sua causa l' avventarsi contro l' autore della Storia Civile? Ma questo non se gl' imputi a novità, perchè è suo ordinario stile di far sovente delle scappate e digressioni che nulla giovano; lo fa per mostrar pompa di erudizione, ma nello stesso tempo lo scuoprono per una Pinca da seme, che senza l' ajuto del dizionario del du Cange e del magazzino di Tommasino non varrebbe danajo.

Non capisce quel che ha voluto dire lo Storico Civile il quale non intese dir altro se non che Marino Freccia perchè stava pregiudicato da' comuni errori che correvano a suoi dì ne' quali si credeva che l' esenzione degli Ecclesiastici fusse *de jure divino*, riputava incapaci i principi a potere esercitare giurisdizione sopra i medesimi o per sè stessi o per mezzo de' loro ministri. Ma nell' Imperio e nella Francia, dove si teneva per fermo che questa esenzione dipendesse dagl' Imperadori e da' principi, ciò non faceva meraviglia, sicchè per sostenere l' usanza si avesse dovuto ricorrere, come fa Freccia, ad indulto ed *assenso apostolico*; ma essi lo pretendevano fare *proprio jure*. A questo fine devesi credere che fu allegato l' esempio di Francia, dove l' Arcicappellano ch' era lo stesso che il G. Cancelliero esercitava giurisdizione *vice Regis* sopra le persone ecclesiastiche del palazzo reale e sopra tutte le cause ecclesiastiche ch' erano riportate al Re. La maraviglia di Marino Freccia era come un laico qual era il Cancelliere a tempo di Federigo II. potesse esercitare giurisdizione sopra le persone ecclesiastiche, ch' erano *de jure divino* esenti dalla potestà laicale; perciò egli non trovando altro scampo, ricorse ad indulti e privilegi apostolici, almeno presuntivi e taciti; la qual meraviglia ancor durerebbe se

se si dovesse attendere l' imperizia di costui, dico dell' A. di questa scrittura, che si prende la briga e'l disaggio di difendere il Freccia, poichè o il Gran Cancelliere di Francia fosse stato ecclesiastico o secolare, esercitando egli giurisdizione sopra li preti del palazzo reale *vice Regis*, vi corre sempre un medesimo dubbio come un laico qual è il Re possa esercitar giurisdizione sopra gli Ecclesiastici che sono esenti da ogni potestà secolare? Che il Re questa giurisdizione la deleghi ad uno ecclesiastico o ad un laico, poco importa quando tutta dipende dal principe. Il dubbio non si può sciogliere, se non col negare il supposto di Freccia che l' esenzione sia di ragion divina. Questa pervenne negli Ecclesiastici per concessione de' principi, e perciò i Re di Francia lo facevano non già per indulto o privilegio che n' avessero da Roma, ma *proprio jure* e per ragion del principato. Egli è vero che presso di noi particolarmente nel regno degli Angioini servi della Corte di Roma, introducendosi altre massime e non più pigliandosi li Cancellieri dall' ordine ecclesiastico, riputandosi i secolari abilissimi, si stimò più congruo e di maggior convenienza che quella giurisdizione che i primi Re facevano esercitare da' suoi Cancellieri si esercitasse sopra i preti del real palazzo dal primo prete della sua cappella, che diciam ora *Cappellano Maggiore*, ma non già con total sottrazione dal Gran Cancelliere, come si vede ancor oggi che la Cancelleria essendosi unita al Consiglio Collaterale, prende anche la cognizione di quelle cause che in prima istanza furono trattate avanti di quello.

Notisi ancora che riprende lo Storico Civile, perchè siasi valuto dell' autorità di Pietro di Marca e non abbia dato di piglio al suo caro du Cange. Certamente a coloro li quali niente saprebbono se non vi fussero al mondo dizzionarj parrebbe ciò strano, perchè non han vergogna nè arrossiscono di compilare scritture intere sopra i soli dizzionarj; ma dallo Storico intanto credesi che fu allegato Marca, perchè costui allega e porta le parole d'Incmaro il quale dice che in Francia risedeva questa potestà nel Cancelliero chiamato da lui *Apocrisarius quem nostrates Cappellanum vel palatii Custodem appellant, & omnem clerum palatii sub cura & dispositione sua regebat.* Non si niega che questi *Apocrisarii* erano in Francia per lo più ecclesiastici e si chiamavano ancora *Arcicappellani.* Ma questo non fa che il Re non avesse potuto creare laici Cancellieri, siccome non mancano esempli in quel regno che anche in que' tempi ve ne fossero stati che non erano dell' ordine ecclesiastico, li quali esercitavano giurisdizione sopra i chierici del palazzo regio, perchè la giurisdizione veniva loro comunicata da' Re che l' avevano *jure proprio.*

Pag. 56. Pare che l' A. pure s' abbaglia come Freccia, perchè non vuole che tale giurisdizione potesse averla il principe per ragion del principato, ma per privilegio o tacito o espresso del Papa, ciò ch' è falso, particolarmente ne' Re di Francia, de' quali non può certamente

dirsi

dirsi che l' esercitassero per li suoi Cancellieri per indulto e privilegio apostolico. Durante l' imperio era quella presso gl' Imperadori, come ne rendono pienissima testimonianza i Codici di Teodosio e di Giustiniano. Nè si legge che i Re di Francia ne avessero avuto privilegio dal Papa nè che fossero stati creati mai legati, siccome Urbano fece il Conte Ruggieri.

Pag. 60. L'A. quì anche si vuol divertire, malmenando cio che sta scritto nella Storia Civile della potestà del Gran Cancelliere di Francia, e con tutto ch' egli allega quì sotto Carlo Loysò, non si avvede che quanto l' Autore Civile disse del Cancelliero di Francia fu preso da questo insigne scrittore che in quella guisa appunto ci descrive il Gran Cancelliere, il quale lo poteva sapere meglio del nostro autore scrivendo delle cose del proprio regno.

Pag. 61. Tutto quello che quì si dice del Maestro del palazzo ovvero del Maggiordomo della casa reale di Francia e cento altre puerilità mostrano l' A. troppo semplice, perchè egli non distingue i tempi e non ha ben letto Loysò il quale dice che dalla soppressione del Maestro del palazzo che aveva tanto potere surse nella stirpe di Ugo Ciappetta il Gran Cancelliere, siccome sursero altri ufficj della corona, li quali ripigliarono la loro antica autorità che prima si era trasfusa in quella del Maestro del palazzo, sicchè quel che prima si diceva di costui poi si disse del Gran Cancelliere per ciò chè riguarda le cose di giustizia e gli affari civili del regno; siccome per quello che riguarda gli affari militari si disse dipoi del Gran Contestabile, mentre al Maestro del palazzo si riportavano non meno le cose di giustizia che dell' arme delle finanze e della casa del Re ed era il primo sopra tutti gli officiali del regno senza eccezione.

Pag. 64. S' egli avesse letto (dico l' A.) la Storia Civile vedrebbe in quante occasioni parla con molta lode quell' autore di Freccia e non giammai lo deride. Il nostro A. merita che si rida e si cianci di essolui, perchè non ostante tanti lumi che non si avevano a' tempi di Freccia per li quali si è chiarito che l' esenzione degli Ecclesiastici dalla giurisdizione del principe non sia *de jure divino*, ma per concessione de' principi stessi; pur dice che senza privilegio del Papa non potevano i Re di Francia o di Sicilia, o essi medesimi o per mezzo de' loro Cancellieri esercitare giurisdizione sopra gli Ecclesiastici.

Pag. 65. Non aggrada al nostro A. che presso di noi si fusse comunicata la giurisdizione del Gran Cancelliero sopra i preti del real palazzo al Cappellan Maggiore, quando Carlo d' Angiò avendo perduta la Sicilia fermò sua sede regia in Napoli. Lo Storico Civile nel tom. 2 ove tratta del Gran Cancelliero, intorno a ciò si rimette al tom. 3 ove narrasi il régno di Carlo I, e più diffusamente si tratta del Cappellan Maggiore, sicchè bisogna vedere che cosa sopra ciò non gradisce in quello 3 tomo. Mostra aver letto ciò che ivi si scrive donde prese

 varie

varie notizie del Clero Palatino e del Protopapa de' Greci; ma si vede non averne cavato alcun profitto, anzi miserabilmente confondendo i tempi tutto travolge e conturba. Nel regno degli Angioini s' introdussero presso noi altre massime e nuova disposizione degli ufficiali della casa del Re. L'ufficio del Gran Cancelliere andava in declinazione e dall' altra parte s'ingrandivano gli altri, fra quali fu il Maestro della cappella reale; ond' è che da questo tempo si reputò conveniente che quella giurisdizione ch' esercitava sopra il Clero Palatino il Gran Cancelliere ch' era laico, l'esercitasse il Proto-Cappellano capo del clero. Nel regno degli Aragonesi molto più declinò l'autorita del Cancelliero infinochè finalmente Ferdinando il Cattolico avendo eretto il Consiglio Collaterale trasferì quivi la Cancellaria, onde rimase il Gran Cancelliere in quella forma che oggi si vede, colla sola sopraintendenza al Colleggio de' Dottori. Hanno le dignità i di loro incrementi e declinazioni, le quali non avvengono tutte in un tratto ma chi tempo in tempo. Così presso di noi avvenne di questo ufficio che portò l'ingrandimento nel regno degli Angioini dal Maestro della cappella reale ed in quello degli Aragonesi del Consiglio Collaterale.

Pag. 68. Questo nuovo sistema di Ferdinando il Cattolico ebbe origine dalla nuova polizia che quel Re introdusse nel regno e non altronde; siccome sarà manifesto a chi vorrà prendersi la pena di leggere la Storia Civile nel fine del tom. III.

Pag. 85. Quì è maraviglioso fino alla fine di questo § vedere il nostro A. a guisa di baccante scorrere quà e là, accozzando erudizioni ed inzeppando quanto sa ed ha letto nel dizzionario del du Cange intorno agli spogli ed altre cose che scrive le quali non si appartengono punto allacausa che si tratta.

§. IV. pag. 93. Stucchevol cosa è a vedere per quattro interi fogli parlare di *juspatronato*, come se ne dovesse compilare qualche trattato niente facendo alla causa.

Pag. 95. Che ti pare di questa spiega della parola *processio*? Non ci sta a capello? Ci fa chiaramente conoscere l'A. che se la disgrazia porta d'incontrarsi in qualche parola che venga spiegata dal du Cange nel suo dizionario non lascia passarla senza farne una gran pompa, siccome fa quì di questa parola *processio*; e bisogna temer sempre perchè ogni qualunque volta si allega un passo e vi si legge una consimil parola che sarà nel dizionario, egli per tutti li conti vuol metterne la spiegazione, poco curando del danno e della spesa del povero cliente.

Pag. 123. Per fare una sforzata adulazione all' odierno Pontefice prende l' occasione di questa lettera di Filippo il Bello, che ha che fare con questa scrittura quanto i granchi colla balena.

Pag. 125. Per quanto si dice in questa pagina e nella seguente deve leggersi la scrittura fatta per Monsignor di Capaccio contro l'Abate

bate di S. Egidio, donde si conosceranno gli abbagli che prende l'A.

Pag. 131. La ragione di questo è quella stessa che altre volte si è detta, perchè tale esenzione è venuta agli Ecclesiastici non già per diritto divino ma per concessioni de' principi stessi, e perciò potevano limitarla alli vescovi, sottraendo loro i preti dei real palazzo, siccome facevano quando fondavano o dotavano le chiese o monasterii ovvero quando le dichiaravano cappelle regie.

Pag. 149. Questo decreto con quell' altro che siegue non par proprio di questo luogo; anzi da questi si ruina tutto il sistema dell' A, poichè da essi si convince che quegli arcivescovi consentano alla presentazione ovvero nomina che s'appartiene alla città ed alla elezione che s'appartiene al Re o suoi viceré; ma pretendono che l' istituzione sia lor propria siccome la giurisdizione, potendo benissimo stare insieme che una chiesa sia non pur di presentazione ma anche di collazione regia, ma che ciò non importi esenzione dell' ordinario, come sta fondato nell' allegazione fatta per Monsignor di Capaccio.

Pag. 153. Termina infelicemente questo § non avendo l' A. provato che la sola collazione basta non solamente per esimere il Protopapa dalla giurisdizione dell' ordinario ma che gli dia giurisdizione sopra li preti di quella chiesa e suo territorio. Questo punto sta ben diciferato nella nominata scrittura per Monsignor di Capaccio.

§. V. pag. 155. Da questa carta del Conte Ruggieri riferita dal P. Mabillon poteva egli l' A. conoscere che vi erano due Ruggieri, come abbiamo notato, uno Duca di Puglia e di Calabria e l' altro Conte di Sicilia e di Calabria perchè in questa si notano anche gli anni del Duca di Puglia ch' era suo nipote.

Il P. Mabillon secondo il calcolo de' Greci per li diplomi che si portano dall' A. in questa stessa scritturaccia pag. 185 è vario di un anno, poichè egli dice che secondo il computo de' Greci il primo anno di Cristo era del mondo il 5509, e li diplomi lo fissano nell' anno 5510.

Pag. 156. Questa carta è vera del Conte Ruggieri perchè viene a cadere giusto in suo tempo, siccome la seguente del 6604; l' altra che soggiunge pag. 157 del 6640 non può essere di questo Conte perchè egli era già morto e forse sarà di Ruggieri suo figliuolo, che fu il primo Re di Sicilia siccome al medesimo deve attribuirsi l'altra del 6638.

Pag. 157. Confonde quì in conseguenza dello errore nel quale si ritrova credendo una persona questi due principi, le carte del Conte con quelle del Duca suo nipote Duca di Puglia e di Calabria, siccome fu quella del 1091 che l'A. rapporta; e potevasi facilmente accorgersi dell' errore se avesse fatta riflessione che quivi si parla di Co-

Cosenza, che non apparteneva al Conte di Sicilia il quale non ritenne che alcune poche piazze della Calabria ulteriore. Parimente le carte del 1088, e 1094 fatte per Tropea appartengono al Duca di Puglia, e non al Conte di Sicilia.

Pag. 158. O che solennissimo Baccalare! Egli stesso porta il documento di Ughelli dove si fa menzione di tre carte con la data degli anni del mondo, la prima 6607 che ridotti agli anni di Cristo viene a cadere nel 1099. Questa poteva essere del Conte Ruggieri, ma non la seconda che porta la data del 6623 cioè 1115 quando Ruggieri era già morto, e contuttociò il nostro dottissimo A. dice che tuttidue questi diplomi fossero di Ruggieri Conte di Sicilia. Ma nemmeno il primo è del Conte, sì bene del Duca di Calabria Ruggieri, siccome doveva avvedersene l' A. dalle stesse parole di questo diploma che io segno con due linee *Duce Apuliae*, ciò che non conveniva al Conte Ruggieri. L'altro appartenente alle chiese di Biblona e di Taurina può essere del Conte perchè porta la data del 6595.

Pag. 160. Quì si vuole notare la soverchia grossezza dell' A. Secondo Mabillone l'anno primo di Cristo fu del mondo il 5509, secondo le carte rapportate dall' Ughelli viene ad essere il 5510. Dunque l' anno del mondo 6620 secondo Mabillone sarà il 1111 di Cristo: secondo l'Ughelli sarà il 1112. Ora l' A. non dimostrando prima perchè egli seguiti il computo del primo e rifiuti questo secondo, conformandosi al calcolo di Mabillon dice che in questo anno appunto cioè il 1111 fu spedito dal Conte Ruggieri il diploma per la chiesa della *Cattolica*, quando erano trascorsi molti anni che questo principe era morto; essendo presso gli autori contemporanei costantissimo come fra gli altri presso Lupo Protospada che Ruggieri Conte di Sicilia a cui Urbano diede la *legazione* morì nel 1101. L'errore è nato dall' aver l' A. riputato una sola persona il Conte col Duca, e perchè ha trovato che questi morì al 1111 s' appighia a questo anno per dire che il diploma poteva spedirsi da Ruggieri nell' ultimo anno di sua vita. Sarà dunque falso questo diploma, se se ne vorrà fare autore il Conte. E veramente la causa del Protopapa, se vorranno attendersi queste vanezze, sarebbe ruinata; e perciò bisognerà o ricorrere ad altri calcoli, perchè li Greci non altrimenti che li nostri Latini furono fra di loro varii nel fissare gli anni del mondo, ovvero riputare questo diploma di Ruggieri Il figliuolo di questo Conte quello stesso che gli succedette e che fu gridato primo Re di Sicilia.

Si conosce da ciò che la memoria la quale si conserva nella chiesa della Cattolica dove si trovano notati gli anni di Cristo 1100 va assai bene, perchè in quell' anno era ancor vivo il Conte Ruggieri; perciò è una inezia ricorrere a quanto l'A. quì allega di Mabillon, quando il Conte Ruggieri non poteva che in quell' anno o nel seguente di sua morte far quello che ivi fece.

Pag.

Pag. 163. Perchè la disgrazia ha portato che in questi passi allegati sianſi incontrate le parole *comonia & diptycha*, ecco che con il ſuo dizionario ce ne fa un lungo ſermone.

Pag. 185. Perchè ſcrive per un Calabreſe ſi può comportare ch' egli traſcriva ed obblighi i Signori Miniſtri a legger tutta queſta orazione; ed è aſſai nojoſo non voler neppure tralaſciare l'elogio fatto a' padri.

Pag. 190. E' più lunga la giunta della derrata. Povero cliente!

Pag. 191. Entra da capo a parlare di collazione de' beneficii de' noſtri Re; cita lo ſtorico moderno e s' apre un largo campo di ſtendere altri fogli, copiando molti luoghi della Storia Civile ed alcuni non bene intendendogli gli guaſta.

Pag. 194. Addenta di nuovo lo Storico Civile e lo nota di poco avvedimento; ma chi non vede che mentre chiama pazzi gli altri ſi tira dietro le catene? Egli dice che toltane la differenza di poterſi pubblicare l' elezione innanzi l'aſſenſo del Re niente ſi alterò da Innocenzo III, quando dalle parole del concordato d'Adriano ch' egli l' A. ſteſſo allega e da quelle d'Innocenzo ſi vede chiaro la differenza che vi era intorno all' aſſenſo. Nel concordato di Adriano ſtava in arbitrio del Re rifiutare l' elezione non ſolo ſe la perſona eletta foſſe *de proditoribus aut inimicis* ovvero a lui odioſa, ma per qualunque cauſa che pareſſe al Re di non ammetterla, di che non ne dovea dar conto ad alcuno: *Si perſona illa*, ſono le parole del concordato, *de proditoribus & inimicis noſtris vel heredum noſtrorum non fuerit, pro qua non debemus aſſentire.* All' incontro per quelle d'Innocenzo ſi vede che ricercato l'aſſenſo dovea darſi *cui requiſitum a nobis praebere debeatis aſſenſum.*

Pag. 197. Vedete modeſtia d' uomo, come dice di Tindaro la Liciſca! Si ritratta di quel che malamente riferì ne' primi fogli, donde ſi conoſce che sbadigliando e ſenza conſiderazione alcuna ſchiccherava tanti fogli, poteva emendargli e farne tirar de' nuovi: ma è da credere che il povero cliente ſi riſentiſſe potendogli baſtare di avere ſpeſo egli per lui nell' impreſſione di più fogli che non ſervono alla cauſa ma per dar pabolo al gran deſiderio che teneva di oſtentare erudizione.

Pag. 209. Se v' incontra tutto il guſto e'l diletto, meglio avrebbe fatto il noſtro A. di compilarne un trattato, che ſopra i dizzionarj cotanto a lui familiari non poteva durar molta fatiga di farlo: ma divertirſi a ſpeſe altrui e ſopra la ſofferenza de' Signori Miniſtri, recando loro quella noja e quella nauſea che ſuole ciaſcun provare quando la disgrazia l'obliga a leggere una ſimile ſcritturaccia è ſoverchio abuſarſi dell' altrui bontà e maſſimamente di coloro che ſono obbligati a ſpendere il tempo in ſervigio del loro principe e del pubblico e non inutilmente conſumarlo dietro a queſte fraſche paſcendoſi di vento. Notiſi quì ſotto la sfacciata adulazione che fa a diſaggio del Conſultore del Cappellano Maggiore.

Pag. 210. Qui sì ch' è curioso. Dice che dopo terminata la scrittura gli era sovvenuto un dubbio, il quale era tale che rovinava tutto intero il § 2. Egli l'A. lo chiama dubbio, meglio avrebbe detto tremuoto che lo manda a terra sin dalle fondamenta. Se avesse dato fuori la scrittura poteva con una nuova ritrattarsi. Qui però non ci bisognava altro che lacerare que' fogli; ma si sarebbe forse doluto il cliente, perchè la spesa era già fatta e poi avrebbe perduto presto di essolui ogni stima e concetto, se avesse scoverta la sua ignoranza che l'obbligava a cancellar tosto il malfatto. L'A. che volge e rivolge spesso il dizionario del du Cange e l'Ughelli, come non accorgersi alla prima che quella formola di *anatemizzare* era consueta ne' diplomi di tutti i principi di quel tempo? Troppo si mostra di ciò imperito e negligente; ma il fatto sta che per sostenere un tale sproposito ne dice altri più solenni, distinguendo i diplomi istrumentati coll' intervento di qualche vescovo da quelli ne' quali solo il principe interveniva. Sciocchezza che torrebbe il vanto al medico di Calandrino, e si convince per tale dagl' istessi diplomi ch' egli allega ne' fogli seguenti.

Pag. 211. Qui e nella pagina appresso si conosce più chiaramente che non se ne troverebbe un altro da qui alla porte di Parigi, perchè con il supporre che il Conte Ruggieri fosse stato il medesimo che l'altro Ruggieri Duca di Puglia e di Calabria, confonde i diplomi che allega, li quali soli condannano e convincono per inetta la seguente distinzione. Ne' diplomi di Ruggieri Duca di Puglia che non ebbe certamente da Urbano la *legazione*, senza che v' intervenisse alcun vescovo, si legge ancora l' *anatema*. Questo stesso che qui porta è del Duca di Puglia, perchè riguarda la città di Melfi della quale non aveva che impacciarsi il Conte, e pure ha l' *anatema*. Fu istrumentato nel 1093, che vuol dir prima della *legazione*, la quale si fa che fu conceduta da Urbano nel 1098; onde non può dirsi anche se fusse stato del Conte che si fusse valuto della scomunica in virtù della *legazione*. Parimente la carta di questo stesso Ruggieri Duca di Puglia che l'A. porta nella pag. 29 fu istrumentata nel medesimo anno 1093, quando non vi era *legazione*, e pure quivi si legge l' *anatema* fulminato da lui, non dall' arcivescovo perchè nel tempo stesso che impone pene temporali lancia scomuniche. Dalle altre carte che l'A. porta del Conte Ruggieri così riguardanti la Sicilia, come le sue piazze di Calabria pag. 27, 28, alcune furono istrumentate prima della *legazione* e pure in esse si legge l' *anatema* senza che v' intervenisse alcun vescovo.

Pag 212. Ma chi potrebbe annoverare tutti gli spropositi che quivi ammassa per difendere il primo? Dice fra l'altre cose, supponendo sempre una persona il Conte e'l Duca che il primo in quelli diplomi che come Duca di Puglia concedeva, se non vi era l' intervento di qualche vescovo, non fulminava *anatemi*, perchè la *legazione* non abbracciava

bracciava la Puglia. Se fosse vero il suo errore che il Conte Ruggieri fusse stato anche possessore della Puglia e perciò se ne intitolava Duca, la *legazione* doveva abbracciare anche la Puglia, perchè la bolla di Urbano l' estende *in terra potestatis vestrae*. Sicchè se possedeva allora anche la Puglia, dovea eziandio quivi stendersi la *legazione*. Ma la verità è che la *legazione* non fu conceduta al Duca di Puglia che possedeva allora la Puglia e la Calabria, ma al Conte Ruggieri che teneva la Sicilia ed alcune poche piazze di Calabria, e perciò non comprese che la Sicilia, siccome si vede chiaro nel concordato fatto con Papa Adriano.

Pag. 215. Oh alla fine è più arguto degli apoftegmi! Perchè nella pag. 84 aveva sforzatamente lodato l'autore della Storia Civile dicendo *che ne venerava la dottrina* e l' *incomparabile esattezza in tutta l'opera usata*, ora come se avesse parlato d'un grande eresiarca tutto tremante e pauroso fa molte proteste e scongiuri, che se mai avesse di alcuni degli autori allegati detto di venerarne l' incomparabile esattezza in tutta l'opera usata e la dottrina, altamente si protesta che ciò intende per quelle proposizioni che si sarebbono approvate dalla Sede Apostolica, rifiutando qualunque altra ch' ella rifiuti e disapprovi. Vedasi a che può giugner l'ipocrisia ed una sfacciata adulazione! Sarebbe da desiderare che questi sentimenti fussero del cuore e che veramente parlasse daddovero, perchè se fosse così, potrebbe star sicuro che la Sede Apostolica, al giudicio della quale egli sottopone la sua scrittura, in piedi della medesima vi farebbe notare queste parole, *non esse locum petitis*.

OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONI

DELL' ABATE

BIAGIO GAROFALO

Sopra le Rifleſſioni morali e teologiche *eſpoſte in più lettere da Euſebio Filopatro.*

IL *cenſore* nel crivellare i ſentimenti dell' autore dell' iſtoria civile quaſi ſempre aſſeriſce coſe da lui non dette ovvero malamente interpetra le ſue parole, deducendo conſeguenze e ſeguele piene non meno di paralogiſmi che d' animo calunnioſo e privo d'ogni carità criſtiana; quandoché noi gli potremmo raccordare i detti de' Padri che altrimenti c'inſinuano, in particolare quel di S. Ilario (lib. 4. *de Trinitate* cap. 14.) *Intelligentia dictorum ex cauſis eſt aſſumenda dicendi, quia non ſermoni res ſed rei ſermo eſt ſubiectus:* nè diſſomigliantemente a ciò il diſſe ancora S. Gregorio ſopra Giobbe: *Arrogantes viri in eo quod bonorum dicta ſuperbi examinant verborum magis ſuperficiem quam verum cardinem penſant*; ed altrove: *arrogantes viri habere hoc proprium ſolent ut dum nimia invectione prodeunt etiam invehendo mentiuntur, & cur non poſſunt reprehendere iuſte quae ſunt, reprehendunt mentiendo quae non ſunt.* Contro a' quali regolatamente noi moſtreremo aver gravemente peccato il *cenſore.*

OSSERVAZIONI

SULLA LETTERA I.

Il fine ch' ebbe l'autore dell' iſtoria civile di dedicare il ſuo libro all' auguſtiſſimo PADRONE egli ſi fu perchè conteneva i varj avvenimenti del ſuoglorioſiſſimo regno e per dimoſtrargli gratitudine di tanti benefizj compartiti al commune di eſſo e accennati nella *dedicatoria*, e non già quello che aſſeriſce il *cenſore.*

Pag. 3. La providenza di Ferdinando il Cattolico nel lasciare erede de' suoi dominj Carlo V. fu usata per mantenere e viappiù accrescere la grandezza de' suoi regni, siccome vien riferito e confermato da' tutti gli storici nella guisa che il rapporta l'autore dell' istoria civile, il quale in questo particolare parlò con verità e da uomo d' onore e non già da impostore come fanno i PP. Gesuiti de' quali per tralasciare motissimi esempli, mi raccorda l'istoria della Società del P. Iuventi pubblicata e composta in Roma in cui narra diversamente le controversie e gli affari della Cina di quel che esigeva la verità e lo stato di essi, nel tempo appunto che si eran chiariti nelle varie congregazioni di Roma istituite per l' esame de' *riti cinesi*; del che vi fu non picciola briga col Papa Clemente XI. il quale ordinò che rifacesse i fogli.

Pag. 4. Egli è falso che l' istorico voglia il *sacerdozio ridotto a quel punto in cui lo vorrebbero quei soli, che non conoscendo* divin culto, *ban per vano il mestiero de' sacerdoti*; anzi l'autore pretende collocare il sacerdozio in quel grado che i Papi stessi lo hanno collocato, i cui detti vengono registrati da Graziano cotanto partigiano della *potestà pontificia*, come si può vedere nel canone *Duo* (*a*) di Gelasio e Gregorio VII. Papi, ed in altri che quì tralascio e nella guisa appunto che lo ha collocato Cristo Signor Nostro in quelle parole: *Reges terrae dominantur eis, vos autem non sic*; maravigliandosi ciascuno che non siano note al *censore* queste massime cioè i termini delle due *potestà*.

Pag. 7. Egli è tutta verità ciò che l' autore narra di Carlo V, benchè l' istorico in gran parte ne attribuisca la condotta a *Monsignor Ceures* e agli altri Fiaminghi; così fa ancora quando egli parla di Filippo III e IV e di Carlo II, accagionando i ministri i quali si avean posto in mano tutto il governo. Questo è scrivere da galantuomo e da buono istorico; altrimenti bisognerebbe biasimare gli scrittori della Sagra Bibbia in cui benchè spirata dallo Spirito-Santo, si tassano i difetti di Davide di Salomone e di altri personnagi i quali erano tanti diletti al Signore Iddio. Tal cammino tennero i migliori storici de' quali per tralasciare gli antichi basta leggere il *Guicciardini* ministro de' Papi laddove fa il carattere di Alessandro VI. e di Giulio II, siccome di Leon X. il fa Monsignor *Giovio*; e il *Varchi* istorico fiorentino non poche cose enormi scuopre de' Duchi di Firenze e in particolare del gran *Cosimo*.

Pag. 12. Il ridurre l' elezione dell' Imperatore alla volontà e facoltà degli Elettori e non già a quella del Papa fu sentimento espresso da Federigo appresso Matteo Parisiense: *Liberam imperii nostri coronam tantum beneficio divino adscribimus: electionis primam partem* Moguntino Archiepiscopo, *deinde quod superest ceteris secundum ordinem principibus recognoscimus: realem unctionem Coloniensi, supremam vero quae imperialis est Summo Pontifici*; nel qual luogo si parla dell' unzione da farsi solita dal *Papa*, dopo essere stato eletto e non già in tempo della creazione o ele-
zione

(*a*) Distinct. 116. cap. 10.

zione la quale unicamente si riconosce dagli Elettori. Questa unzione la pretendevano altresì gli Arcivescovi di Milano per essere una solennità e cerimonia, e non già perchè desse dritto e prerogativa per l' elezione dell' Imperatore, così l' unzione de' Re di Francia che costuma fare l'Arcivescovo di Reims non dava niuna validità alla sua elezione (vedi Giansenio nel Mars Gallicus), la quale dipende dalla potestà e dichirazione degli *Stati generali* e del Parlamento, siccome dimostra il Limiers nella vita di Ludovico XIV. D'offesa fu all' imperio ed a' suoi diritti la pretensione di Paolo IV, il quale ricusò di riconoscere per Imperatore Ferdinando a cui da Carlo V. fu rinunciato l'imperio, pel dritto ch' egli pretendea di dover convalidare e confirmare la suddetta rinunzia. Anzi che neppure la Corte di Roma abbia alcun diritto circa l' accrescimento degli Elettori, l' abbiam veduto col fatto a' dì nostri ch' a dispetto di lei il Duca di Annover è stato posto nel numero di essi.

Pag. 18. Il *censore* biasima l' autore della storia civile a riguardo de' titoli e del principio della signoria della casa *Normanna in Puglia* e in *Sicilia* in farla derivare dall' elezione de' capitani de' soldati e del popolo. Ma ciò ebbe luogo anco nell' imperio romano, dove sotto la libera repubblica l' elezione de' generali e de' pubblici amministratori apparteneva al *popolo:*

> . . . . *qui dabat olim*
> *Imperium fasces, legiones* . . . .

al dir di Giovenale (*a*). Ma poi variò sotto i Cesari:

> . . . . *nunc se*
> *Continet atque duas tantum anxius optat*
> *Panem & circenses* (*b*). . . . .

per aver i soldati la principal parte nell' elezione degl' Imperatori; come si narra di Giulio Cesare, di Ottavio, di Adriano, di Pertinace, di Giuliano, di Severo, di Macrino, di Massimo, di Aureliano, ad altri venendo sforzata dall' elezione fatta da' i soldati l'aprovazione del popolo e del senato: anzi dopo Galba leggiamo essersi fatta l' elezione non in Roma, ma nelle provincie, che è quello che disse Tacito: *evulgatum imperii arcanum.*

Nella medesima pagina 18 il *censore* accagiona l' autor dell' istoria quasichè stimasse *non altro vero imperio durar oggi nel mondo se non il greco* e per conseguenza quel del Turco occupante la sede di Costantinopoli: ma non so conoscer veramente d' onde ciò deduce; poichè egli solo pretende che essendo Carlo Magno da *patrizio romano* acclamato incoronato ed unto per Imperatore da Leone Papa, non per questo si deduce esser trasferito l' imperio in occidente; poichè i greci Imperatori come leggesi nelle loro istorie si querelarono fortemente dell' attentato e di aver usurpato il nome e i diritti imperiali che ad essi convenivano, oltre

(*a*) Gioven. Sat. 10. v. 78, & 79.

(*b*) Gioven. ibid.

oltre le altre giuste ragioni che aveano sul *territorio ecclesiastico* come in fatti i popoli delle città del nostro regno che rimaste sotto il dominio greco non vollero riconoscere Carlo Magno, siccome nol fecero altresì i Beneventani stessi. Nè scorgo come il *censore* incolpi la spedizione e'l giusto possesso che Teodorico ebbe dell' Italia, poichè egli la fece per ordine e permissione di Zenone Imperatore d'oriente, il quale si servì di esso per conquistare colle di lui armi quel che gli apparteneva giustamente, e in fatti Zenone gli confermò il dominio per averla conquistata colle proprie forze, siccome fece eziandio Anastasio. Quindi si cava che Teodorico fu giusto principe e legittimo possessore dell' Italia, la quale conquistata avea colle sue proprie armi.

OSSERVAZIONI

SULLA LETTERA III.

Pag. 30. Questa lettera è tutta piena di tratti sediziosi e di stizza contra l'autore dell' istoria civile, mentre il *censore* pretende vindicare l' offesa de' *Napolitani* gravemente ingiuriati dall' istorico dove narra il fatto e la morte di Manfredi abbandonato e tradito da' Regnicoli che Dante chiama *Pugliesi.* Ma ciò non è colpa dell' istorico ma bensì di Dante, il quale prima lo scrisse, benchè per altro in questo fatto non dica il poeta se non la pura verità. Similmente laddove l' autore dipinge l' ignoranza de' giureconsulti napolitani egli imputa i lor difetti ed errori nel trattar le cose legali a mancanza di necessaria cognizione ed a vizio del secolo. Questo è scrivere da istorico cioè dir le cose tali quali sono con sincerità e verità e notare i difetti de' i popoli e de' principi, secondo le regole di *Luciano* laddove tratta dell' istoria. Così han fatto gli antichi in particolare *Tucidide*, il quale non lascia d' innalzare con lodi il valore il coraggio e la condotta de' Lacedemoni di gran lunga superiore agli Ateniesi, benchè egli ateniese si fosse; e' l grande istorico *Tito Livio* non tralasciò di lodare Gneo Pompeo in maniera che *Pompejanum cum Augustus appellaret* benchè egli fosse cotanto amico di Ottaviano, a cui non dispiacquero tali encomj fatti a Pompeo. Solo noi leggiamo sotto i tiranni praticato il contrario. Quindi è che Cremuzio Cordo incontrò l' indignazione di Tiberio per avere lodato Marco Bruto e per aver chiamato Cajo Cassio *Romanorum ultimum*; onde i suoi annali meritarono le fiamme (vedi Tacito negli annali al lib. IV).. Nè credo che i Napolitani siano così gentili e delicati come lo fu Plutarco il quale non mancò di tessere un' aringa contro Erodoto col trattarlo da maligno, perchè disse male de' suoi cittadini. Si loda grandemente la sincerità di Dante, il quale nel canto XV. dell' inferno biasima i suoi Fiorentini in què versi:

> *Vecchia fama nel mondo li chiama orbi:*
> *Gente avara invidiosa e superba.*

e

e laddove nel Purgatorio al canto 6. biasima il governo di Firenze e la pessima condizione di tutta l' Italia. Ma io non so come i *Gesuiti* siano ora tramutati in difensori ed apologisti dell' onore e della gloria de' Napolitani, dappoichè nissuno meglio che essoloro han malmenati e crudelmente strapazzati i Napolitani e in particolare i più dotti e pij letterati, siccome il P. de Benedictis nelle sue *lettere apologetiche* ha fatto, tacciandogli di novità e come macchiati di miscredenza e di ateismo: nè l' istesso *censore* si è punto dipartito dalla di lui traccia, come si può scorgere in molti luoghi di queste sue lettere, in particolare nella lettera X. pag. 181. dove parla *degli spiriti sublimi e forti della città di Napoli i quali nulla stimano anzi dispregiano i santi la chiesa e l' indulgenze.*

Pag. 32. Non è forse vero quel che l' autore accenna intorno alla maniera con cui i *monaci* hanno accumulate tante ricchezze e beni temporali, cioè con insinuare a' laici di lasciare eredità e legati alle chiese in particolare a quei che si sono arricchiti o colla ruberia o colla usura ovvero che han menato vita lasciva e disonesta, per potersi in questa guisa purgare dalle loro colpe e trovare facile l' espiazione senza far penitenza de' loro peccati, e senza restituire ciò che avean rubato. Sono pur troppo noti gli artifizj e gl' inganni da essi usati colle donne e in ispezialità colle vedove ne' primi secoli per acquistare ampie eredità e legati, onde per legge di Valentiniano fu fatto ad essi il divieto di poter acquistare per l' avvenire; e la pratica di comporsi *pro male acquisitis & oblatis* vien pur troppo praticata e approvata con tanto discapito della santa penitenza ordinata da *Gesù Cristo* e dagli Apostoli per la bolla della Crociata nelle Spagne. Egli sarebbe necessario che il nostro augustissimo padrone ordinasse che i *monaci* e i *preti* non potessero in appresso possedere beni stabili siccome ha prescritto a' *Gesuiti* di Boemia, e nella guisa che i Veneziani altresì praticano, poichè veggiamo nel nostro regno di tre parti di beni averne già acquistate due porzioni gli *ecclesiastici*, e quell' una rimasta a' laici soggiacere a' tutti i pesi dazj e gravezze. Anzi io stimo che sarebbe somma prudenza e saviezza della Corte di Roma l' impedire ad essi maggiori acquisti per non perdere in progresso di tempo quel che ora posseggono, accadendo loro quello stesso che avvenne in Inghilterra dove i *monaci* e gli *ecclesiastici* d' immensi beni possedditori, siccome scorgesi dal libro intitolato *Monasticon Anglicanum*, perdettero a tempo di Arrigo VIII. in un momento quel che con tanta fatiga e industria avean guadagnato pe'l passato. Ma ciò da noi si può desiderare ma non già ottenere, poichè colando tutto il denaro degli *ecclesiastici* nel seno di Roma, questa non vuol cagionarsi sì notabil danno per la sua avidità e strabocchevole avarizia, essendo pur troppo quel che disse l' *istorico* (*a*):

Ho

(*a*) Ariosto Sat. 2. a Mesr. Galasso Ariosto.

Ho sempre inteso e sempre chiaro fommi
Ch' argento che lor basti non han mai
Vescovi Cardinali e Pastor Sommi.

Vizio e difetto che a' Cherici prima di lui rimproccia Dante (*a*).

Fatto v' avete Dio d'oro e d' argento:
E che altro è da voi all' idolatre,
Se non ch' egli uno e voi ne orate cento?

Pag. 38. L'autore della storia civile col detto di Clenardo non vuol biasimare il *jus romano*, ma l'abuso che se ne fa nel foro, i cavilli le dilazioni delle cause, il qual disordine non ha luogo nel regno di Fezza, siccome nel nostro pur troppo lo ha. Anche gli antichi si sono querelati del danno che portano le molte leggi, in particolare Tacito laddove disse (*b*): *& corruptissima republica plurimae leges* che a lungo ne divisa il disordine; ed Isocrate loda gli Ateniesi i quali più alla educazione e al far divenir i suoi cittadini uomini di probità che a promulgare molte e varie leggi badassero.

Pag. 40. Ciò che si narra della vita licenziosa del Duca d'Ossuna egli è pur troppo vero, siccome lo fu altresì di Alfolso Re di Napoli del Principe di Oranges e d' altri.* Questi e simili racconti per esser conformi alla verità, siccome non pregiudicano alla nazione, così accreditano altresì la sincerità della istoria; ed egli è una condotta e maniera praticata da tutti gli storici non men greci che latini e dagli ecclesiastici stessi su i fatti de' principi de' quali ne han tessuto i lor racconti. Ed infatti i Greci col narrare i difetti di Pericle di Alcibiade di Filippo di Alessandro, e i Romani quei di Marcantonio di Cesare di Nerone di Gaio Caligola non hanno punto pregiudicato alla lor nazione, nè li veggiamo per detta cagione da chicchessia biasimati nè condannati. Anzi siccome gli storici sono da commendare che alla vista del pubblico non nascondono i fatti di qual sorte ch' essi si siano, così per contrario son forte da biasimarsi i *Gesuiti* che danno altrui cagione di dover narrare cose turpi e scandalose da essoloro permesse e sotto la lor condotta eseguite; siccome è lo avere in Venezia permesse le mogli di coscienza, per cui si sono viste mancare non poche nobilissime famiglie: l'essersi con troppa connivenza, per non dir furberia diportati con Arrigo IV Re di Francia e col trapassato Re Luigi XIV; perchè il *P. la Chaise* soleva dire esser meglio che un principe fosse lascivo che crudele e feroce. Basta leggere un libro di morale più volte ristampato in Vienna d' un *Gesuita* il quale pretende coll' autorità d' altri suoi di non *doversi cacciare di casa la concubina*; libro che è stato proscritto non ha guari di tempo in Roma.

Pag.

(*a*) Dant. Infern. Cant. 19.

(*b*) Tacit. Annal. lib. 3. Cap. 28.

Pag. 42. Il *censore* parla con molto astio e narra cose false contra l'autore dell' istoria civile, poichè questi riportò mercede e regalo del comune di questa città per la sua storia civile e fu ascritto e annoverato tragli *avvocati* della città di Napoli.

Pag. 42. La nobilissima famiglia di Capua a dispetto del *censore* si contenta e si pregia di trarre la sua origine da Andrea di Capua *Avvocato Fiscale* a tempo di Federico II. da cui fu impiegato ne' più rilevanti affari e premiato di più feudi liberi e franchi d' ogni peso di servizio; e ne è stato l'autore ringraziato anzi che biasimato da i signori di detta casa, i quali possono ben dire:

Tota licet veteres exornent undique cerae.
Atria, nobilitas sola est atque unica virtus (*a*).

Stimando degnamente esser questo l'unico pregio delle più riguardevoli famiglie tra le quali è indubitatamente d'annoverarsi quella di Capua, dappoichè trovansene pochissime che mostrino la loro origine prima dell' undecimo secolo, in cui s'introdussero i *cognomi* per quel che rapporta il P. Mabillon, mentre se si, vuole riguardar più oltre ci mancano le memorie si confondono le notizie tra per lo difetto de' *cognomi* i quali non erano in uso e perchè gli archivi per le assidue guerre e saccheggi furono arsi e distrutti senza che nel rintracciare le origini di esse quando si vuole andare tanto innanzi avverrà quel che diceva Giovenale de' Romani:

Et tamen ut longe repetas longeque revolvas
Nomen ab infami gentem deducis asylo.
Majorum primus quisquis fuit ille tuorum.
Aut pastor fuit aut illud quod dicere nolo (*b*).

OSSERVAZIONI
SULLA LETTERA IV.

L'autore dell' istoria civile non parla giammai della fondazione degli *ordini religiosi*, ma bensì della corruzione e degli abusi che i *monaci* da poi fecero delle regole prescritte da i loro fondatori, i quali ordinavano la povertà il vivere negli eremi e ne' luoghi solitarj e senza impacciarsi negli affari secolareschi. I Protestanti solamente han biasimato l' istituzione del monachismo ed i suoi fondatori.

Ma egli si è contentato di dire non più di quel che dice S. Bernardo nelle sue lettere il quale per dimostrare quanto i *monaci* del suo tempo avessero traviato dalle antiche massime sempre si querela d'esser essi ignoranti e cattivi, laddove gli antichi furono dotti e santi. Lo stesso fece Erasmo su i *monaci* del suo secolo ed il Redino e Gian-Battista

(*a*) Juven. satyr. 8. v. 20.

(*b*) Juvenal. satyr. 8. ver. 273.

Battista Mantuano e Gian Geiero che fiorì nell' anno 1494. nei suoi libri stampati in Argentina, ne' quali attacca l' ignoranza de' *frati* e la loro malvagia vita, tralasciando il Boccaccio il Poggio nelle facezie e il Poliziano nel prologo che fa su i *menecmi* di Plauto, ma sovra tutti è da far attenzione a Dante il quale nel Paradiso al canto XXII. introduce a parlare S. Benedetto in questa guisa:

. . . . e la regola mia
Rimasa è giù per danno delle carte:
Le mura che soleano esser Badia
Fatte sono spelonche e le colle
Sacca son piene di farina ria.

E poco dopo:

Pier cominciò sanz' oro, e sanz' argento,
Ed io con orazione e con digiuno:
E Francesco umilmente il suo convento
Poscia riguardi là, dov' è trascorso
Tu vederai del bianco fatto bruno.

Simigliantemente al canto XII. del Paradiso parla della corruttela in cui eran caduti i *Francescani* per aver tralignato dall' orme dell' istitutore:

La sua famiglia che si mosse dritta
Co' piedi alle su' orme è tanto volta
Che quel dinanzi a quel diretro gitta.
E tosto s'avvedrà della ricolta
Della mala coltura, quando il loglio
Si lagnerà che l' arca gli sia tolta.

E de' Dominicani nel Canto XI. del Paradiso:

Ma il suo peculio di nuova vivanda,
E' fatto ghiotto sì, ch' esser non puote,
Che per diversi salti non si spanda:
E quando le sue pecore rimote,
E vagabonde più da esso vanno
Più tornano all' ovil di latte vote:
Ben son di quelle che temono 'l danno:
E stringonsi al Pastor; ma son sì poche
Che alle cappe fornisce poco panno.

Il *censore* fa maravigliare come egli imprenda la difesa degli *ordini regolari*, quando i *Gesuiti* se ne son mostrati e se ne mostrano tuttavia dispregiatori, siccome quelli che si credano superiori di gran lunga ad ogni ordine per la dottrina per la santità e per l'istituzione della loro *Società* siccome si può scorgere nel libro intitolato *Imago primi Saeculi* da essi composto e stampato in Fiandra, di cui il Signor Arnaldo ne

ne forma un' analifi nella *morale pratica*; nè ha mancato il P. Rainaldo nel libro de Immunitate Cyriacorum di attaccare fortemente i Domenicani; e il P. Germonio a' noftri tempi d'incolpare i Benedettini come poffeffori ingiufti de' beni che hanno in Francia per diplomi e donazioni de' Re e di principi, che effi han fabbricato per qualificare i loro giufti poffeffi.

OSSERVAZIONI

SULLA LETTERA VI.

Pag. 75. L'autore defcrive il danno recato e che tutto dì recafi da' *monaci* e da' *frati* nel regno di Napoli per l' ampie poffeffioni rendite ed entrate che poffeggono, reftando impoveriti i laici da i quali fi convengono pagare al principe tutte le gravezze ed i pefi pubblici di cui effi ne vanno efenti; oltracciò dimoftra quanto effi cofpirano alla maggior grandezza ed a i vantaggi della Corte di Roma nel difendere i fuoi dritti e nell' abbattere e difcreditare *l'autorità le facre prerogative e i diritti de' principi*. Ma ciò non folo non è falfo ma egli è pur troppo vero, poichè nelle rivoluzioni e nelle mutazioni de' principati, fecondo l' infinuazioni ed i comandi della Corte di Roma comunicati per mezzo della confeffione e di altri artifizj ufati han pofto foffopra la quiete pubblica avendo in coftume la detta Corte in tali occafioni di favorire quel principe ch' è più ad effa divoto ed ubbidiente e da cui poffono fperar maggiori vantaggi. Quindi il Papa fuol chiamare tutti i *Generali delle religioni*, che per dette ed altre cagioni fa rifedere in Roma, e loro ordina di fcrivere a i loro *frati* quel ch' egli loro impone e comanda e si è veduto col fatto quanti tumulti hanno eccitato nel regno di Sicilia per lo famofo interdetto di Clemente XI, il quale chiamò a fè tutti i *Generali* e loro impofe di far da' fuoi *frati* predicare l' offervanza di quello nel fuddetto regno. Son eziandio note le *crociate* e l' *indulgenze* che i Papi per mezzo de' *frati* facevan predicare in Italia e fuori di effa a' popoli, perchè coftoro prendeffero le armi difcacciaffero e fortemente refifteffero agl' Imperadori di Germania, che Ariofto diffe:

l'indulgenze plenarie al fiero Marte.

Pag. 81. e 82. Parla della vita comune de' mendicanti prefcritta da Roma e non efeguita, poichè a riguardo della povertà ciafcun provedeva al proprio bifogno. Ma quì non parla delle ricchezze de' *Gefuiti* i quali pofti nel numero de' mendicanti da Pio V. hanno acquiftato immenfi poderi e fono divenuti ftraricchi nel regno, non tralafciando di efercitar mercatura di porci di panni foreftieri di formaggio e di vino per cui tengono aperto un pubblico magazzino, non fenza gra-

vissimo scandalo de' paesani e de' forestieri ed hanno in questa città, come altresì in Roma un banco aperto da rimettere in ciascun angolo del mondo ogni gran quantità di denaro. Contra di essi per detta cagione il P. Rainaldo lasciò scritto un libro dove gli tratta da *trappezziti* e *nummularj*. Lascia il *censore* altresì di parlare de' beni e dell' entrate amplissime de' Benedettini de' Carmelitani-Scalzi de' Martiniani ed altri *monaci regolari*.

Pag. 84. Le *monache* altresì per le doti che restano in patrimonio de' monasteri sono fuor di misura cresciute in ricchezza essendovi di quegli a' quali ogni anno avanzano otto e più mila ducati da impiegarsi in compra nelle quali i secolari restano addietro, non potendo comprare le case e poderi più di quel che vagliono; laddove a' *luoghi pii* purchè ad essi la roba rimanga ed impieghino il denaro, nulla importa comprargli oltre il giusto valore. Queste doti e livelli, secondo il van Espen sono infette di simonia e da non doversi praticare; e in fatti la nostra città ha supplicato la benignità di Cesare che dopo la morte di ciascuna monaca siano per l'avvenire le doti restituite a i loro parenti; dalla qual richiesta si scorge quanto danno ricevano i secolari per la spesa di entrate e livelli assegnati alle *monache*.

Pag. 86. Si scorge chiaramente quanto il *censore* sia ignorante de' canoni, mentre stima essere l' istorico il primo ad affermare che le doti e i livelli puzzan di simonia.

Pag. 100. E' favola tutto quel che racconta delle limosine de' Certosini per altro obbligati pe'l legato della *Regina Giovanna* di farle nella chiesa dell' *Incoronata*, il che essi trascurano; e niente men falso è quel che narra eziandio de' *Gesuiti* i quali in verità per schifare il concorso de' poveri, cominciarono a fare loro un breve catechismo, e quando interrogati non recitavano bene il *credo*, e le altri orazioni sotto questo pretesto gli sferzavano in guisa che non più accostavano nelle loro case.

Pag. 109. Quì viene in acconcio il discorrere un po a distesa sopra i *Gesuiti* e in prima vedere se l'aringa d' Errico IV. che dal *censore* si rapporta sia vera poichè non mi raccordo di averla letta giammai; e quando la fosse bisogna dire che la condotta del Cardinal di Toledo, la quale si legge nelle lettere del Cardinal Ossat, in favore del Re, ponesse il costui animo in troppo buona fede de' *Gesuiti*, ma che dipoi si accertò del proceder di costoro a spese della sua propria vita nell' enorme attentato di Francesco Ravaillac, il quale non altronde fu derivato che dall' empie massime del libro del Mariana Gesuita spagnuolo. Bisogna leggere il libro di Raidolfo Hospiniano intitolato: *Historia Jesuitica* in cui vi sono rapportate le aringhe del Passerazio e del padre di Antonio Arnaldo contra di essi, il tentativo fatto da' *Gesuiti* in Inghilterra di mandar per l' aria a forze di mine il Parlamento, e gli altri fatti di simile farina da lor praticati in Germania, oltre le pestilenti

e

e perniciose massime de' loro dottori poste infine del suddetto libro. Deesi anche leggere un libretto del P. Quesnello intitolato *Artes Jesuiticae* della seconda edizione (§).

OSSERVAZIONI

SULLA LETTERA VII.

Pag. 115. Il *censore* forma una vana satira sulla credenza dell' autore quasi ch' egli avesse difeso il peccato *filosofico*, o la *morale de' casisti* peggiore di quella de i Gentili o avesse accusato di manicheismo S. Agostino, siccome han fatto i RR. PP. della sua Compagnia.

Pag. 117. Il *concubinato* di cui parla l'autore dell' istoria civile praticavasi legittimamente prima del Concilio di Trento, ed era un matrimonio di coscienza avvalorato dalle leggi civili e tolerato in appresso da i *Gesuiti* in molte parti spezialmente in Venezia ed in Francia.

Pag. 121. Taccia l'autore perchè ha biasimato la scolastica. Bisognerebbe anche biasimare S. Bernardo Gregorio IX. S. Simone di Gassia il Gersone il Cardinale Alliaco Melchior Cano ed il medesimo Cardinal Gotti il quale nella sua teologia data alle stampe in quest' anno confessa che il biasimo di Lutero e Calvino contra i Cattolici non era in altro fondato che nella maniera di teologizzare da costoro adottata.

Pag. 122. Egli è pur troppo vero che i *decretisti* e gli *scolastici* cospirarono a stabilire la MONARCHIA PAPALE, siccome ci dimostra il Feuret; ed il Fleuri lo attribuisce alle SPURIE EPISTOLE DECRETALI.

Pag. 125. Qual fracasso è mai quello che fa quì il *censore* contra l'autore della storia civile il quale assegna il IV. secolo e gli altri susseguenti per epoche alla *venerazione delle reliquie* a' *pellegrinaggi* al canto ed all' *ufficiare*? Ma questo non è derogare all' autorità della Chiesa che ha indotte sì fatte costumanze, la quale dall' autore vien sempremai riconosciuta, si biasima soltanto quel falso ed erroneo culto che i *frati* insinuano a i fedeli ed in particolare verso dell' immagini il quale è un pretto abuso, dappoichè ad esse deve rendersi onore e non adorazione secondo il Concilio di Trento. Le peregrinazioni in Gerusalemme dapprima parvero pie utili e fruttuose, ma poi furono per gl' inconvenienti biasimate da S. Girolamo e da S. Gregorio Nanzianzeno, il quale ne scrisse una intera lettera.

(§) Il libro intitolato *Maximes de la morale des Jésuites* è il vero ritratto in miniatura della loro morale e de' loro moralisti.

OSSERVAZIONI

SULLA LETTERA VIII.

Pag. 130. Pone tra i *dottori* della Chiesa latina *Pier Lombardo* il quale per verità non incontrò in tutti i suoi sentimenti *teologici* l' approvazione de' Cattolici, ma tuttavia dio volesse che si fosse poi seguitato il suo metodo di teologizzare, fondato sopra la Scrittura ed i Padri e non già sopra il vano e scolastico filosofare come seguì in appresso. Il *censore* non tralascia di por ancora nel ruolo de' *dottori* l' *Aureolo* l' *Erveo* il *Mairone* l' *Occamo* il *Capreolo* ed il *Suarez* nomi da far spiritare i cani i quali non avean letto i Padri ignoravano l' istoria ecclesiastica la cronologia e la geografia sagra, non intendevan la lingua ebrea nè la greca, non le origini delle antiche eresie senza le quali non si possono intendere i Padri: e quel ch' è peggio introdussero ed accomodarono il vano e sottile filosofare alla teologia, siccome fecero i *Manichei* i quali si davano perciò vanto di superare i Cattolici che aveano cotesto modo di teologizzare trascurato, per lo qual motivo furon i suddetti *Manichei* gravemente biasimati da S. Agostino nel suo libro de *Utilitate credendi*. I scolastici ancora introdussero l'indagare il *quomodo* e'l *quare* ne' *venerandi misteri* della religion cristiana, metodo cotanto oppugnato e ripreso da S. Cirillo Gerosolimitano nelle catechesi e da S. Agostino sulla Genesi.

Pap. 131. Afferma d'essere stata sconfitta la setta degli Ussiti da S. Domenico e da S. Francesco peccando in ciò un tantino nella cronologia. Questo è un de' frutti della *scolastica* che egli così eccessivamente esalta. Più vero avrebbe detto scrivendo che da' *Gesuiti* si bene fu sconfitta la setta de' *Luterani* e de' *Calvinisti*; ma col mezzo degl' incendj delle sedizioni e con artifizj e cabale nel commuovere i principi di Germania contro di quegli con sì fatti modi, affine d' impossessarsi de' loro beni. Si possono dire i *Gesuiti* d' aver fatta verra guerra a' *Protestanti*; ma non si possono già dare il vanto d' essere stati i primi ed i più valorosi a combattergli cogli scritti, il che è stato pregio de' Domenicani e de' Francescani e sovra tutti di poi del Signore Antonio Arnaldi, del Nicolio e degli altri dotti Franzesi e Dottori della Sorbona; conciossiachè le controversie del Bellarmino uscirono assai dopo lo stabilimento delle sette di quegli Eretici: nè per esse il Bellarmino si acquistò quel credito e fama ch' egli sperava presso i Protestanti e i Cattolici. Basta leggere il disprezzo che ne mostra Giuseppe Scaligero il quale per contrario loda assaissimo gli annali del Baronio il quale difese per via d' istoria i dogmi cattolici: metodo che non può l' Horbennio ne' suoi miscellanei non confessare assai dannoso e pregiudiziale alla sua setta, riconoscendo ingenuamente di quanto svantaggio era a quel-

la.

là stata la pubblicazione di quegli *annali*. In oltre non si può negare che il Bellarmino per l' ignoranza della lingua greca e per non aver meditato su i Padri Greci vien riputato assai debole e superficiale nelle risposte a gli argomenti de' Protestanti. Aggiungasi ciò ch' è peggio che avendo egli meglio che altri penetrato il sentimento di S. Agostino e'l suo sistema intorno alla *grazia*, procurò di deviare da quella opinione, siccome si può osservare nel P. Serry nell' *istoria della congregazione de Auxiliis* tenuta sotto Clemente VIII. e Paolo V; ed in molte opinioni non piacque alla Corte istessa di Roma, onde Sisto V. fe proscrivere e proibire i suoi libri. Piu si potrebbe dire del Petavio il quale affermò e s' ingegnò di provare non esser nota nè chiaramente manifesta la *Divinità di Gesù Cristo* ne' primi tre secoli, onde i *Sociniani* ne' loro libri hanno preteso cotanto vantaggio e superiorità sopra i Cattolici.

Pag. 136. I *monaci* antichi erano in verità pieni di vizj come il confessa S. Girolamo in molte sue lettere; nè l' autore biasima i Macarj, gl' Ilarioni, i Paconj, i quali erano uomini dabbene e ritirati negli eremi da tutti gli affari secolareschi.

Pag. 141. Bisognerebbe quì descrivere la maniera colla quale il Generale Acquaviva instruì e addottrinò i *Gesuiti* nella più fina politica e fare alcun motto della profezia *di S. Francesco* Saverio stampata in Fiandra, nella quale prognostica *dover la Compagnia dapprima fiorire in uomini savj e dotti e dipoi* in politici, *per li quali doveva venirne la sua ruina.* Questa fu mutilata nelle altre edizioni, siccome fecero altresì del libro del P. Ribadeneira stampato in Roma, il quale per esser stato compagno di S. Ignazio descrisse appieno la sua vita, asserendo che egli non fece giammai miracoli, ma che le virtù insigni di cui era fornito gli valsero per miracoli.

Pag. 149. Se mal non mi raccordo io lessi nel *testamento* di S. Francesco ch' egli ordinava a' suoi *frati* di osservare esattamente la sua regola, e perciò non ricorressero in Roma per impetrar dispense da lui gravemente vietate. Bisogna volgere il Wadigno negli annali de' *Frati Minori* che parla delle riforme de' Francescani, le quali altro non dinotano che coruttele e inosservanza di regole; ivi si possono leggere parimente le contese grandissime tra di loro surte intorno la forma dell' *abito* e del *cappuccio* di S. Francesco, per cui s' impiegarono con più bolle i Papi a determinarne la figura.

Pag. 155. *Stima empietà l' ingiuriare gli ordini a Dio sagrati*, quando lo sono tutti gli uomini dabbene di cui S. Paolo dice: *templum Dei estis.* In questa guisa saran empj S. Girolamo S. Bernardo e tanti altri che han detto male ed hanno biasimato i vizj le corruttele ed i disordini de' *monaci*: i Papi stessi i quali nelle riforme spiegar dovettero i loro rilasciamenti e dissolutezze di vivere: S. Bonaventura che procurò la riforma de' suoi *frati*: e sarebbe stato empio sovra tutti al parer del

censore ch' è *Gesuita* Innocenzo XI. il quale non contento di mortificare la Compagnia in tante guise e di proibire la loro *morale rilasciata*, se non fosse stato prevenuto dalla morte, egli avea in animo di formarne interamente il governo coll' abolire il DESPOTISMO DEL P. GENERALE E DEL SINEDRIO e col ridurla in tanti provincialati non dispoticamente soggetti all' arbitrio del *Generale* e disposti e regolati giusta l'ordine e la forma delle altre religioni. Egli conoscea la potenza e ricchezza di questa si *vasta monarchia*, da cui può ne' tempi susseguenti come averrà sicuramente essere inquietato il Papa istesso. (*a*) Ed in effetto pare che i *Gesuiti* non abbiano altra mira che di ergersi in FORMIDABILE POTENZA quando crivellano e bilanciano gli affari del mondo e vanno scuoprendo i segreti de' *gabinetti de' Re* e de' principi nelle varie e spesse congregazioni che si fanno innanzi al *Generale* ed agli Assistenti ogni settimana in Roma.

Pag. 156. Le picciole divozioni introdotte da i *frati* i quali hanno con ciò aperto una strada assai agevole per l'espiazione de' peccati hanno abolita la vera idea della penitenza; ne so come dopo il Concilio di Trento elle si permettano e non si abolischino interamente, essendosi quivi ordinato di doversi dispensare l' indulgenze di rado e senza denaro. Non vi sono mancati Cattolici assai dotti ed in ispecie il Signor Tiers da cui nel libro delle superstizioni dell' ultima edizione vengono bandite e biasimate. Da questo libro si possono prendere delle notizie su tal proposito.

Pag. 158. Lo *scapolare* di Simone Stocco datogli dalla Vergine vien riputato per favola dal P. Papebrochio Gesuita. Ed i Papi nell' aver voluto dichiarare simili fatti come se Giovanni XXII. si possono ingannare siccome si sono ingannati nel dichiarare che i Carmelitani derivassero da Elia. Vedi il *Propylaeum* del Papebrochio ed una lettera latina scritta dal Cavalier Maffei al Signor Cupero, in cui oppugna *l'Ordine Costantiniano*, non ostante che Clemente XI. lo avesse per vero e legittimo dichiarato con particolare bolla.

Pag. 149. Fu opinione insinuata nel volgo da' Francescani che chi andasse vestito del sacco di S. Francesco non potesse dannarsi derisa da Desiderio Erasmo nel dialogo *Franciscani*, e prima da Dante nel canto XXVII. dell' Inferno dove parla di Guido Conte di Montefeltro il quale veggendosi divenir vecchio per fare ammenda delle sue colpe, si fe Francescano e fu quegli che diede il consiglio a Bonifacio VIII. come dovesse ruinare i Colonnesi.

(*a*) Clemente XIII se ne risente pur troppo: e la Compagnia comincia a veder verificata la pretesa profezia di cui si è fatta quì sopra menzione.

OSSER-

OSSERVAZIONI

SULLA LETTERA X.

Pag. 179. Il *cenſore* attacca quì fortemente l' autore dell' iſtoria civile, il quale parlando degli Ebrei afferma eſſer ſtata la lor diſciplina *volgare e ſemplice* in queſte parole: „ *la cui legal diſciplina eſſendo molto* „ *ſemplice e volgare non fu mai avuta in molta riputazione* ". Ma egli parla non con proprj ſentimenti ma di paſſaggio rapporta que' che gli altri han diviſato intorno alla legal diſciplina degli Ebrei. Egli ha voluto accennare ciò che i Gentili ne penſavano ſpecialmente Celſo (*a*), il quale preſſo Origene preteſe che i riti e le cerimonie della legge, come dati agli Ebrei d' ingegno groſſolano e ottuſo non conteneſſero ſublimi ſenſi nella forma che ſi ſcorgea nella religione degli Egizj e de' Greci, di gran lunga forniti di ſapienza maggiore e di più alto intendimento. Lo ſteſſo dicea Giuliano (*b*) il quale ſi maravigliava come la legge degli Ebrei foſſe così chiara e nulla di miſterioſo dentro di sè conteneſſe. A queſte calunnie e dicerie ebbe riguardo l' autore dell' iſtoria civile quando ſcriſſe eſſer l' ebraica diſciplina molto ſemplice e volgare e che però non foſſe mai avuta in molta riputazione; eſſendo per altro a lui certo non che manifeſto che ſotto il velame delle coſe ſagre e ſotto gli enimmi e le figure de' riti ceremoniali il gran *legiſlatore Moiſè* volle aſcondere ſublimi ſentimenti di miſterioſa ſapienza nella guiſa appunto che ſe ne vantavano gli Egizi e le altre nazioni idolatre, giuſta l'eſpreſſione di Clemente Aleſſandrino; il che fu ancora di poi notato da Cirillo Aleſſandrino laddove ſcrive contra Giuliano. Al che vi aggiungiamo l'autorità di Plutarco gran filoſofo (*c*), il quale benchè gentile parlando degli Ebrei non ebbe riparo di confeſſare: *Quod ferias quaſdam & philoſophicas rationes habeant quas in vulgus non efferunt.* A queſti miſterj volle alludere anche Giovenale chiamando *arcanum volumen* quel di Mosè „ . .

. . . . *ſervant & metuunt ius*
Tradidit arcano quodcumque volumine Moſes (*d*).

E certamente biſogna co' ſegni materiali adattarſi alle menti degli Ebrei i quali non eran capaci delle coſe intellettuali e ſublimi. Queſto è ſentimento di Teodoreto (*e*), il quale così ſi eſprime *Non eſt ignorandum Dominum ſapientiſſimum per ſigna corporea ſtuduiſſe commodo eorum qui craſſioris adhuc erant ingenii, nec ea percipere poterant quae ſunt intellectualia* (§).

(*a*) Vid. Origen. contr. Celſum lib. 4. & 5. (*b*) Apud Cyrillum contr. Iulianum lib. 9. (*c*) Plutarc. Sympoſ. lib. 4. queſt. 5. (*d*) Iuven. Sat. 14. v. 101, 102. (*e*) Comment. in Genes.

(§) Quantunque non ſi poſſa determinare ſe il ſentimento di Celſo e di Teodoreto ſu gli Ebrei de' loro tempi quì ſopra rapportato foſſe ſtato allora fondato, e' ſi può con ſicurezza però aſſerire che molti Ebrei de' noſtri di loro danno ed in ſapere ed in coſtumi una ſolenne ſmentita.

OSSER-

OSSERVAZIONI

SULLA LETTERA XI.

Quì teſſe il *cenſore* un' analiſi del progreſſo della giuriſprudenza romana cavata da' libri dell' autore della ſtoria civile, per trarne maſſime contrarie a' coſtui piiſſimi ſentimenti con giri di parole oblique e maligne; prima di eſaminar le quali coſe noi ci maravigliamo come egli biaſimi (pag. 199) l'autore dell' iſtoria civile perchè proponga il jus romano *qual ſolo e chiaro eſempio, a cui di neceſſità convien che ſi adatti la* politica *di chiunque ama giuſtizia inſieme e felicità* di governo. Queſto non è un linguaggio conforme a quello degli antichi Padri e greci e latini e anzi de' Papi ſteſſi i quali in ſomma riverenza hanno avuto le leggi romane e coll' autorità di eſſe più volte i loro detti han confermato e ſtabilito, come è da vedere in S. Gregorio Nanzianzeno in S. Giovan Criſoſtomo ed in altri antichi Padri e S. Agoſtino nel libro della città di Dio attribuiſce la grandezza e durata dell' imperio romano all' equità e giuſtizia delle leggi, tralaſciando che S. Gregorio Papa ſpeſſo di eſſe ed in particolare delle *novelle* di Giuſtiniano fa onorata menzione come fa altresì Giovanni VIII; e ſpezialmente ſotto i Re Franchi dell' autorità di quelle ſi valſero i gran prelati della Chieſa, come può vederſi preſſo Ivone di Sciartres ed Incmaro Arciveſcovo di Reims; di modo che vivendo gli antichi Criſtiani ed i Papi ſteſſi ſotto l'oſſervanza delle leggi romane dee di neceſſità dirſi ch' eglino conoſceſſero come da eſſe la giuſtizia e la felicità del governo derivava. Indi il *cenſore* fortemente attacca l'autore dell' iſtoria civile quaſichè coſtui aveſſe empiamente parlato, dicendo che la religion criſtiana avea mutate le leggi romane ſotto Coſtantino e tutto il diſcorſo che faſſi dell' autore ſul mutamento e variazione delle leggi romane, avvenuto ſotto Coſtantino e ſulla nuova forma e coſtituzione dell' Impero dal medeſimo introdotta altro non vuol provare, ſecondo il *cenſore*, ſe non che ciò derivaſſe dalla nuova religion criſtiana la quale egli abbracciò, e che Giuliano per volere riſtabilire la grandezza e lo ſplendore dell' Imperio fu coſtretto ad abolire la nuova religione criſtiana e ſtabilir leggi a quella oppoſte e contrarie. Tutto ciò vien dipinto con colori ed ombreggiamenti di orrore e di empietà quando che non ſono che ſentimenti nati da infallibili conſeguenze le quali avvengono negl' imperj e ne' regni per lo cambiamento dell' antica religione, colla quale va ſempre unita la forma del governo la quale nelle nuove religioni conviene neceſſariamente che adotti altri principj ed altre maſſime. Le maſſime de' Gentili e de' Criſtiani dell' intutto erano tra loro contrarie. Quegli indrizzavano le loro azioni alla dila-

tazione

tazione dell' imperio: si esponevano ai maggiori pericoli e disagi per la salute della patria, per mantenere la gloria della nazione e per stenderne ampiamente le conquiste e per ciò avvezzavano l'animo alla ferocia e alla fortezza. Furono presso di loro istituiti a tal fine i sagrifizj cruenti il combattimento colle fiere le naumachie le lotte e i giuochi de' gladiatori: si accostumarono a vendicarsi delle ingiurie e delle offese ed a tramar la morte e la ruina de' loro nemici. A questa loro condotta dovettero essi formare e adattare le leggi i costumi e le maniere di vivere. Vi aggiunsero l' *aruspicina* e i libri sibillini per regolare a lor piacere gli animi de' sudditi e volgergli a loro arbitrio e muovergli secondo gl' interessi e le necessità dello stato. Queste massime erano direttamente contrarie a quelle della religion cristiana la quale ordina non solo di perdonare, ma di beneficare l' inimico, di adorare il Signore Iddio nello spirito e nella verità, di mantenere una carità ed amore universale verso tutti gli uomini, di fuggire la cupidità delle cose terrene non men le ricchezze che la dominazione di sagrificare al Facitore di tutte le cose l' animo giusto e purgato da' vani affetti, e di ubbidire alle sovrane potenze nel regolamento civile, di non turbare la pace pubblica ed altre somiglianti. Queste massime, io dico, abbracciate da Costantino insieme colla religione cristiana di necessità fecero che questo Imperadore pian piano venisse mutando la polizia e lo spirito delle leggi romane; il che poi più ampiamente eseguì Teodosio, ruinati i templi de' Gentili e vietato l' esercizio della loro religione; per guisa che Giuliano volendo ristabilire il gentilesmo forzato fu di annullare le leggi di Costantino di favoreggiare i filosofi gentili, di proteggere gli Ebrei fieri nemici de' Cristiani ed a costoro interdire la lettura degli autori gentili per ridurgli in una estrema ignoranza ed in universal dispregio. Ma la provvidenza divina altrimenti dispose di quel ch' egli meditava, poichè non poterono gli Ebrei fabbricar di nuovo il tempio in Gerusalemme per le voraci fiamme che uscirono di sotto la terra portento accennato e descritto da Ammiano Marcellino scrittore contemporaneo é gentile, e Apollinario formando tragedie e comedie in polito e terso stile per comodo ed addottrinamento de' Cristiani mantenne loro in quel turbine di persecuzione esercitati nell' eloquenza e nella purità della greca favella. Egli è pur vero che gl' Imperadori romani siccome introdussero in Roma i riti le cerimonie e il culto delle altre religioni mostrarono sempremai abborrimento e indignazione non ordinaria alla religione ebrea, sotto la quale compresero la cristiana. Noi ne abbiamo il testimonio di Cicerone nell' orazione a pro di Flacco *istorum religio sacrorum a splendore huius imperii gravitate numinis nostri & maiorum institutis abhorrebat.* E Tacito chiama i loro istituti (*a*) *sinistra faeda*, e gli Ebrei stessi *gentem*

(a) Tacit. Histor. lib. 5.

tem teterrimam e però insieme cogli Egizj furono di Roma cacciati il che accenna anche Suetonio nella vita di Nerone. Ma donde derivasse mai tale odio e avversione de i Romani contra gli Ebrei Tacito lo espresse con brevità: *Moses quo sibi in posterum gentem firmaret novos ritus contrariosque caeteris mortalibus indidit: profana illic omnia quae apud nos sacra: rursum concessa apud illos quae nobis incesta*. Il che prima di lui fu detto altresì da Diodoro Siciliano (*a*). Per l'istessa o somigliante cagione i Romani impresero a perseguitare ed interamente rovinare la religion cristiana, la quale *iudaicam superstitionem* appellò Ulpiano e Plinio nella lettera a Trajano *superstitionem pravam*; siccome parimente in un marmo di Nerone rapportato dal Cardinal Baronio leggesi *Ob Provinc. latronib. Et his qui nostr. generi hum. Superstition. inculcab. purgatam*: vale a dire non per altro motivo se non ch' ella avea riti istituti e massime tutto opposte alle romane, e viveano questi in timore che da essa venir potesse la ruina del loro imperio siccome viene espresso in un marmo di Diocleziano in queste parole: *Superstitione Christianorum ubique deleta, quae Imperium Romanum evertebat*. Sicchè quale strano pensamento ha mai formato l'autore dell' istoria civile qualora disse che Costantino seguendo la religion cristiana facesse non picciol mutamento alle leggi romane e che Giuliano volendo ristabilire la gentile, le leggi del suo antecessore fosse costretto di annullare? Gli Ebrei fecero l'istesso verso le leggi egizie, anzi il Signore Iddio avvertì ad essoloro di non seguire quelle de i Cananei nel paese de' quali essi dovevano soggiornare (*b*). La religion cristiana non può dubitarsi che portasse la ruina dell' imperio romano, poichè non prescrivea massime di ferocia nè di conquiste non di avidità delle cose terrene nè d' oro o d' argento, ma per contrario dettami di pace di tranquillità e di amore verso Iddio e'l prossimo, siccome viene predicato dal suo legislatore ne' sermoni fatti alla turba e agli Apostoli (*c*). Onde S. Paolo disse *ut quietam & tranquillam vitam agamus in omni patientia & caritate*. Tutto ciò ben anche divisarono e Lattanzio e Tertulliano e S. Agostino qualora parlarono de i pregi e delle prerogative della nostra santa religione, da cui la pace e tranquillità venne diffusa tra gli uomini, scacciate le guerre le sedizioni e i turbamenti de' governi e detestate le stragi e le ruine del genere umano. Il che avvenir non potea senza la mutazione delle leggi, senza l' abolizione de' riti e de' costumi romani, i quali dettavano massime ambiziose e principj turbolenti e contrarj a quegl' insegnati da Cristo.

Pag.

(*a*) Apud Photium in Bibliot. lib. 34.

(*b*) Levitic. cap. 18. vers 2. e 3.

(*c*) Vedi intorno a ciò Arnobio nel lib. 2. contr. Gentes.

Pag. 210. Dispiacciono al *censore* le lodi date a Giuliano. Ma egli non si può negare che non fosse dotto uomo e valoroso soldato: e l'istesso S. Basilio e S. Gregorio Nazianzeno in compagnia de' quali avea studiato in Atene le lettere greche e le scienze grandemente il lodano nelle loro lettere; benchè l' ultimo giustamente sdegnato gli scrivesse poi quelle fiere invettive che leggiamo nelle sue opere. Noi ci serviamo di moltissime e savissime sue leggi che Teodosio e poi Giustiniano posero ne i loro codici: dal Signor Spanemio che fe la ristampa delle opere di Giuliano si possono trarre molte e varie notizie (§).

Pag. 213. Anche le lodi date a Teodorico turbano l'animo del *censore*. Questi fu uomo giusto e regolò con somma prudenza ed accortezza il regno d' Italia (*a*) mantenendovi la forma di un saggio governo, come appare dalle sue lettere indrizzate al senato e al popolo romano. I Papi medesimi si rimettevano alle di lui decisioni, in particolare dopo succeduta la morte di Anastasio nell' anno 498 i due rivali Simmaco e Lorenzo i quali contrastavano ambedue per lo papato. Radunò più sinodi in Roma e nel IV. sinodo romano noi leggiamo queste parole: *Sancta synodus apud urbem Romam ex praecepto gloriosissimi Regis Theodorici.* Son degni in oltre di esser rapportati gli stabilimenti di Atalarico suo successore, il quale ordinò che le cause de' *cherici* fossero trattate dal Papa, ma con potestà di potere appellare al giudizio secolare (*b*): proibì sotto severissime pene la simonia, la quale si praticava nella elezione de' Papi de' Vescovi de' Metropolitani e de' Patriarchi (*c*). A qualificare questi due personaggi per uomini giusti e sapienti bastano gli encomj che ne tesse Cassiodoro; e benchè arriani fecero nondimeno giuste e savie leggi siccome son quelle di Costanzo e di Valente, le quali presso noi hanno tanta autorità e potere ancorchè anche essi fossero arriani.

Pag. 214. Anche Valentiniano (vedi Ammiano Marcellino lib. 30) fe un editto che ciascun vivesse nella sua setta e nella sua religione; onde Temistio Filosofo grandemente lo esaltò in un' orazione stampata dal P. Petavio Gesuita e poi dal P. Arduino: così in Germania pe'l trattato di Munster anche i principi cattolici tollerano che i Luterani i Calvinisti e gli altri settarj professino con libertà la loro setta e ciò per evitar maggiori scandali sedizioni e turbamenti ne' loro stati e perchè i Cattolici ne' paesi de' Protestanti possan godere eziandio l'istessa immunità e privilegio.

(§) E molto più da' frammenti di Giuliano medesimo tirati dalle opere de' suoi competitori e con tanto gusto e spirito messi in bella vista dal Marchese d' Argens.

(*a*) Vedi Cassiodoro lib. 6. e 7.

(*b*) Cassiod. Variar. lib. 8. Cap. 24.

(*c*) Cassiod. Variar. lib. 9. cap. 15.

OSSERVAZIONI

SULLA LETTERA XII.

Qual maraviglia se la città di Napoli durasse lungo tempo nell' idolatria, secondo il testimonio di Simmaco, quando leggiamo che fin al tempo di S. Benedetto che fu nel quinto secolo anche ella dominasse nella Campania, ed in Inghilterra fino al tempo di S. Gregorio, siccome altresì tra i Sassoni fino a quello di Carlo Magno, il quale per mezzo de' Vescovi e de' Benedettini si adoprò a tutto potere per estirparne affatto il gentilesimo?

OSSERVAZIONI

SULLA LETTERA XIV.

Pag. 243. L' autore viene incolpato perchè ragionando de' solitarj e de' monaci *egli non faccia un minimo motto delle loro insigni virtù meriti e doni eletti con cui Dio adornò quelle grandi anime.* Questo non era nè carico dell' autore che trattò solamente dell' istoria civile: e se questi alcuna fiata ha tacciato i monaci per le sedizioni e i turbamenti da loro cagionati nello stato e per la inerzia ed infingardaggine loro, non ha preteso però biasimar mai i fondatori ma bensì i loro seguaci, i quali tralignarono dalle loro regole virtù e santità nella guisa che S. Girolamo S. Gian Crisostomo ed altri santi Padri avean fatto.

Pag. 245. Continua ad incolpare l'autore per aver dipinto S. Gregorio, siccome il *censore* dice per uomo accorto e prudente a saper vegliare sulla potenza de' Longobardi, perchè non s' impadronissero di Roma mantenendo per ciò divozione stima e corrispondenza cogl' Imperadori di oriente. Ma questa prudenza artifizio ed accortezza l' hanno usata tutto di i Papi col buttarsi al partito or de' Francesi or degli Spagnuoli, secondo meglio tornava a' loro interessi come ferono Leon X. Paolo IV. ed altri, fin anche a far lega col Turco, come Alessandro VI. e Giulio II. Egli però si dee recare per norma de i Papi l' esempio di S. Gregorio stesso, il quale potendo cacciare i Longobardi dall' Italia non ardì di farlo per non esser convenevole anzi contrario alla sua dignità e al suo ministero, come appare dalle sue lettere, esempio non seguito di poi da Gregorio VIII. da Giulio II. da Sisto V. e da altri Pontefici. Dovrebbero inoltre i Papi che si dicono successori di S. Gregorio Magno imitare la ubbidienza e'l rispetto alle leggi de' principi ch' egli mostrò a quelle di Maurizio Imperadore, siccome ancora la sua umiltà e moderazione nello aver for-

fortemente biasimato qual fastoso e superbo il titolo di Vescovo Ecumenico che prese Giovanni Patriarca di Costantinopoli.

Pag. 249. Per dileguare gli abbagli circa il tempo dell' istituzion delle *feste* di cui il *censore* incarica l'autore dell' istoria civile bisogna leggere il libro *del Tomasini intitolato* della *celebrazione delle feste*, il quale ora non ho per mani per poterne fare una diretta disamina. Ma credo che il *censore* prenda egli errore e non abbia inteso il sentimento di chi prende a tacciare, il quale parla delle *ottave* delle feste introdotte da S. Gregorio. Noi abbiamo la legge di Teodosio registrata nel codice de *Feriis* dove prescrive solo la domenica il giorno di Pasqua della nascita del Signore l' Epifania e i sette giorni che a queste tre ultime feste precedono e gli altri sette che le susseguono. Ne so vedere come il *censore* ponga la festa dell' Annunziata prima del 7 secolo, la quale dal Sinodo Trullano fu ordinata (*a*). Della festa dell' Assunta prima de' Capitolari di Carlo Magno non se ne fa altrove menzione, e dubitandosi se si dovesse osservare per festa fu per tale determinata poi nel sinodo di Magonza nell' anno 813 sotto Ludovico Pio. Della festa della Natività di nostra Signora S. Bernardo ne fe menzione nella epist. 174 a' Canonici di Lione, biasimando e riprovando quella della Concezione da coloro posta in uso. Oltre il Tomasini bisogna *volgere l'Ospiniano de Festis.*

Pag. 252. Parlasi dell' ingrandimento del patriarcato di Costantinopoli e come egli crescesse di onorevoli prerogative e di giurisdizione *col favore* de' *concilj e molto più degl' Imperatori*, spezialmente sotto S. Gian Crisostomo. Su di questo il *censore* si querela fortemente dell' autore della storia civile quasi che procurasse d' insinuar costui che con usati artifizj col favore e forza de' Cesari e con i consigli delle loro intraprese i Patriarchi di Costantinopoli ingrandissero la loro potestà e dignità. Ma il *censore* il quale si mostra tanto difensore de i Papi e d' ogni massima della Corte di Roma, in ciò si oppone alla condotta di Papa Leone e insieme si manifesta ignaro dell' istoria ecclesiastica, poichè egli è indubitato che il Vescovo di Costantinopoli nel Concilio Costantinopolitano ricevè dapprima la dignità di Patriarca e insieme l' onore e la prerogativa di sedere prima del Patriarca d' Alessandria e degli altri di oriente, come si scorge dalle inscrizioni in cui appare quella di Nettario prima di Teofilo Patriarca Alessandrino, e dalla famosa legge altresì di Onorio e di Teodosio (*b*); indi vi portò dal concilio di Calcedonia (*c*) il dritto delle ordinazioni sulle provincie della Tracia di Asia e di Ponto. Il che dispiacque tanto a S. Leone che non volle ricevere il suddetto canone XXVIII come contrario al canone del Concilio Niceno, protestandosene espressa-

(*a*) Synod. Trullan. Can. 52. Concil. Tolet. X°. Can. li.

(*b*) L. 6. C. Theodos. de Patrocin. vicorum.

(*c*) Can. 28.

espressamente nella lettera scritta al medesimo Sinodo Calcedonense e ad Anatolio. Sicchè ciò che afferma l' autore della storia civile è conforme alla storia civile di quei tempi, da cui si ha senza dubbio che la Chiesa di Costantinopoli non fu dapprima annoverata tra le principali sedi, e che di poi trapassò in onore ed in potestà quella d' Alessandria di Antiochia e di Gerusalemme *col favore de' Concilj e molto più degl' Imperatori.* Nè ciò gli deve parer strano ovvero interamente nuovo e contrario allo spirito della ecclesiastica disciplina, poichè per *rescritto* di Teodosio il *jus metropolitico* e l'amministrazione della Palestina della Fenicia e dell' Arabia possedute prima dal Vescovo di Cesarea e dalla Chiesa Antiochena fu conceduta a quello di Gerusalemme, il qual cambiamento di economia ecclesiastica fu alcune volte necessario nella Chiesa per isfuggire maggiori tempeste e disagi, per quanto mostrò S. Cirillo a Prodo Costantinopolitano: esempio non seguito nè imitato da i Papi i quali per un picciolo grado di giurisdizione perduto ovvero per un palmo di terreno han posto sossopra il mondo, e quel ch' è peggio, hanno annientato la potestà degli altri vescovi anche col favore degl' Imperatori, verso de' quali hanno poi rivolte le loro forze insieme con quelle de' loro collegati per cacciargli dell' Italia (§).

Pag. 254. Bisognerebbe torre dal mondo tutti gli autori che scrissero nel secolo di Gregorio VII, non solo i franzesi e gl' italiani, ma più di tutti i tedesche per torre il biasimo ch' egli riportò dalle sue temerarie imprese, e per l' ingiuste pretensioni ch' egli con violenti e scandalosi modi volle far valere contra l'imperio. Vedi il Wolfio nelle *Lezioni memorabili*, il qual raccoglie tutte le testimonianze de' sopraddetti autori.

OSSERVAZIONI

SULLA LETTERA XVIII.

Il maggior trionfo che fa il *censore* nel tacciare la dottrina ed i sentimenti dell' autore egli si è in questa lettera in cui rinfaccia di aver seguito il parere e'l partito de' Protestanti circa l'istituzione del *vescovato*, e nel dedurre e conformare l' antica disciplina i riti le cerimonie cristiane dalle ebraiche. Ma i suoi paralogismi ed i puerili suoi trionfi restano dileguati qualora si voglia con sincerità indagare e porre in chiaro giorno il sentimento dell' autore, il quale non merita di essere accaggionato su quello ch' egli di altri riferisce; conciosiacchè (*a*) il

(§) In questo la loro politica è da lodarsi. L'Italia loro deve almeno in parte la sua indipendenza, altrimenti da lunga stagione sarebbe ella divenuta provincia de' principi oltramontani che si pretendono successori de' Romani.

(*a*) Stor. Civ. tom. I. pag. 54.

il *censore* prende per parere dell' autore quello ch' è di S. Girolamo da cui non pochi han dedotto ch' egli stimasse esser stato in sul principio il *presbiterio* quello che governava la Chiesa, e che dipoi si stabilì il *vescovado* per ovviare a i disordini. Ma non è questo il parere dell' autore, ma ben sì quello dove asserisce che Cristo (*a*) *lasciò questa potenza agli Apostoli i suoi cari discepoli*, a i quali diede *l' incombenza d' insegnare e predicare la sua legge per tutto il mondo* e dette loro il potere di legare e sciorre, facendo così derivare il *vescovado* d' *istituzione divina*, nella guisa che pensò S. Ignazio scrivendo agli Efesii *Episcopi per terrae terminos definiti ex Jesu Christi sunt sententia* (*b*). Più chiaramente si spiegò l'autore poco appresso laddove scrisse che ne' *primi tempi i vescovi* e *non i preti avessero la sopraintendenza della Chiesa* e che collocati in più eminente stato, come loro capi, soprastassero ad essi sull' amministrazione e governo delle chiese di Alessandria di Antiochia di Smirna di Efeso, e gli Apostoli fondatori di esse furono dapprima Vescovi: linguaggio e argomento somigliante a quello di Tertulliano (*c*) il quale così ragionava contro gli Eretici: *Edant origines ecclesiarum suarum: evolvant ordinem episcoporum suorum, ita per successiones ab initio decurrentem ut primus ille episcopus aliquem ex Apostolis vel apostolicis viris qui tamen cum Apostolis perseveraverint, habuerit auctorem & antecessorem. Hoc enim modo ecclesiae apostolicae census suos deferunt: sicut Smirnaeorum ecclesia Polycarpum ab Joanne collocatum refert: sicut Romanorum Clementem a Petro ordinatum erit: proinde utique & caetera exhibent, quos ab Apostolis in episcopatum constitutos apostolici seminis traduces habent* (*d*). Nè l' autore niega il primato di S. Pietro per quanto calunniosamente si sforza di accaggionarlo il *censore*, anzi espressamente lo confessa e lo riconosce in queste parole (*e*), „ *gli Apostoli conoscevano* „ *per lor capo* S. Pietro"; indi non vuole il governo della Chiesa per semplice puro *aristocratico*, ma bensì *misto* di *monarchico* e di *aristocratico*. E laddove il *censore* lo incolpa ch' egli asserisca ne' primi tempi molte chiese essere state governate dal solo presbiterio, non biasima meno che S. Epifanio da cui espressamente ci viene cotesta notizia (*f*). Il Pearsonio (*g*) chiaramente ciò dimostra essere succeduto nelle chiese minori, in

(*a*) Tertull. de Praescrip. Cap. 32.

(*b*) Tom. I. pag. 332.

(*c*) Stor. Civ. tom. I. pag. 52.

(*d*) Stor. Civil. tom. I. pag. 54.

(*e*) Tertul. de Praescrip. Cap. 32.

(*f*) Stor. Civ. tom. I. pag. 53.

(*g*) Haeres. 75.

(*h*) Pears. Vindic. Ignat. cap. 13. pag. 11.

in alcune delle quali vi furon posti soli *preti* e *diaconi* prima di essevi collocati i *vescovi*: in altre soli vescovi e diaconi senza preti. Il che non avvenne nelle chiese ampie e popolate, dove tutti e tre gli ordini e di vescovi e di preti e di diaconi si ravvisavano, secondo il medesimo S. Epifanio ne testimonia. In oltre egli vien censurato perchè affermasse (*a*) che i Cristiani nella polizia seguissero quella degli Ebrei. Il che è pur vero non che probabile; anzi che essi lo fecero anche nelle cerimonie e ne' riti, tra perchè per quanto lor permetteva la ragione dell' economia ecclesiastica potessero più facilmente tirare al lor partito gli Ebrei, e perchè ancora avean riguardo alle opinioni e tradizioni degli antichi *Rabini*, i quali dicevano che il *Messia* non avrebbe mutato le cerimonie e gl' istituti di Moisè, i quali avrebbe egli più tosto messi in pratica in una migliore e più splendida forma, per quel che osserva il Lightfoot (*b*).

Io dimando al *censore* le due principali feste e della Pasqua e della Pentecoste non derivan forse dagli Ebrei? La lettura dell' epistole degli Apostoli e di quelle degli altri vescovi anticamente praticata da' Cristiani non proviene forse dal costume degli Ebrei i quali dopo i capitoli e le sezioni del Pentateuco leggevano ancora quelle de' Profeti nelle loro sinagoghe, per quanto si cava dagli Evangeli stessi? Gli Ebrei finite le preghiere proferivano l' *Amen*, e lo stesso fecero i Cristiani, secondo avvisa S. Giustino nell' apologia: lo stesso ordine fu ancor serbato intorno al regolamento dell' ore destinate alle preghiere. L'uso degli *sponsori* appo i Cristiani detti anche *testimoni del battesimo* fu praticato nella guisa ch' era il testimonio della circoncisione presso gli Ebrei: lo stare in piè nelle preghiere, i due digiuni in ciascuna settimana, la forma de' templi divisi in *atrio* in *nave* ed in *sagrario*: la dedicazione altresì di essi e la memoria del giorno anniversario: l' elezione per via di sorti delle persone destinate al sagro ministerio: la distinzione del *cherico* e del *laico*: tutte queste cerimonie e riti traggono la loro origine dagli Ebrei. Ma quando non si voglia stare a questo parere bisogna adottare quel del Baronio, il quale deriva i nostri riti dagl' istituti de' Gentili, migliorati bensì da' Cristiani e rivolti al culto del vero Iddio (*c*). *In multis Gentilium institutis contigit ut superstitionis eorum usus sacris ritibus expiatus ac sacrosanctus redditus in Dei Ecclesiam laudabiliter introductus sit*; la qual strada prefero eziandio il Viscecomite (*d*) Scacchi (*e*), e'l (*f*) Filesaco (§).

(*a*) Pag. 55.
(*b*) In horis Hebraic. in prima Corinth. pag. 79.
(*c*) Baron. in Not ad Marty. Roman.
(*d*) De antiq. Babtis. ritib. lib. 2. cap. 22.
(*e*) Mirothec. par. I. Cap. 7.
(*f*) Select. lib. I. Cap. 6.

(§) Il dotto Abate Garofalo avrebbe potuto aggiungervi sopra tutti il *Middleton* nella sua *Conformity between Popery & Paganism*.

BREVE

BREVE RELAZIONE

DE'

CONSIGLI E DICASTERJ

Della città di *Vienna*.

A città di Vienna contenendo in sè un prodigioso numero di varj tribunali reca ad alcuni viaggianti gran maraviglia come nel breve recinto delle sue mura possa racchiuderne tanti e sì diversi: ma chi riguarda lo stato florido ed eminente al quale si vede questa città innalzata, dappoichè divenne sede imperiale e regia di un grande Imperadore e d' un gran Re, quandochè prima non era che capo e metropoli del solo ducato dell' austria inferiore, lascerà di maravigliarsene.

Per evitare adunque ogni confusione e per ben capire la qualità ed il numero de' suoi *dicasterj e consigli* è di mestieri riguardare nell' augustissima persona di Cesare che a tutti soprasta le varie e diverse dignità che l'adornano, e dalle medesime derivare le istituzioni le prerogative e le incumbenze che a ciascuno si appartengono. Egli a guisa del sole è il centro di questo gran vortice, intorno al quale gli altri minori si aggirano e da cui prendon corso legge e misura, secondo i varj suoi aspetti e rappresentamenti.

Non reputo adunque potersi tener migliore ordine per descriverne in breve le loro incumbenze qualità e preminenze, se non di rappresentargli secondo il rapporto che hanno al primo lor mobile. Il mio intento non è di far quì minuta descrizione di tanti altri piccioli ed inferiori tribunali e de' loro particolari istituti, ma solamente de' maggiori e supremi a' quali in caso di gravamento da' minori fatto si ha ricorso affine di ripararlo: non solo perchè altrimenti facendo ciò richiederebbe non una compendiosa relazione sì bene un giusto volume ma ancora perchè a' nostri avvocati napoletani i quali non debbono esercitarsi ne' medesimi sarà sufficiente una general contezza de' maggiori per prenderne quell'

idea che basta per soddisfare la lor curiosità e'l desiderio che mostrano d' esserne informati.

A questo fine non dividerò questa scrittura in più minute parti ma solo nelle principali, considerando i tribunali più cospicui di questa città: I. in quanto ella è residenza d' un grande Imperadore quale è oggi questo d' occidente: II. qual sede di un gran Re siccome è di Boemia d' Ungaria di Dalmazia di Croazia Schiavonia e Servia e Principe di Transilvania: III. come sede degli Arciduchi d' Austria così inferiore come superiore, alle quali si sono aggiunte la Stiria la Carintia il Tirolo la Carniola il littorale austriaco e tutto ciò che chiamiamo *provincie e stati ereditarj austriaci*: IV. come real sede d' un monarca a cui oltre il titolo di Re delle Spagne ubbidiscono quei regni e dominj d' Italia e quelle provincie di Fiandra che prima alla corona di Spagna si appartenevano ed ora ne son disvelte.

PARTE PRIMA.

De' consigli *appartenenti alla persona di* Cesare *come* Imperadore.

Il *Consiglio di stato*, di cui è capo Cesare istesso e meritamente in tutti gl' imperj e monarchie è riputato il primo sopra tutti gli altri, a giustamente parlare non ha luogo in questa serie. Egli non è proprio imperiale, essendo comune a tutti gli altri principi e monarchi i quali le cose più gravi e concernenti alla somma dell' imperio de' loro stati riportano all' esame del medesimo, non è perciò ristretto da formole da riti da stili e da ordinarj cancelli. Egli è un *consiglio* che trascende l' ordine di tutti gli altri regolari *consigli* supremo alto ed intimo, ed al quale per via stragiudiziale sovente si riportano le deliberazioni degli altri *consigli* per esaminarvisi se alla ragion di stato convenga ovver no di eseguirle o prender altre più riservate ed arcane risoluzioni. Perciò de' suoi consiglieri non è determinato il numero, siccome non ha parimente giorni statuiti e fissi per lo suo rauno, dipendendo dall' arbitrio del principe il tempo di convocargli e di chiamare in sua presenza quei consiglieri che saran di suo piacimento. Ordinariamente degli attuali ed adoperati ve ne ha sei. Ve n' è in oltre gran numero di *onorarj* e di attuali i quali non sono chiamati e molti ancora sono lontani dalla corte che hanno il loro domicilio ne' proprj paesi o altrove a' quali basta solo d' esser decorati di questo onore, che porta seco il titolo di *eccellenza* ed altre onorificenze e distinzioni. Sicchè essendo questo *consiglio* comune a tutte le supreme podestà della terra è fuori dell' ordinario corso degli altri. Ci faremo per tanto a trattare in primo luogo degli ordinarj *consigli* stabiliti in Vienna appartenenti e proprj del nostro augustissimo principe come Imperadore.

CAP. I.

Del *Consiglio - Imperiale - Aulico.*

ANcorchè ne' *comizj di Wormazia* dell' anno 1495 da Massimiliano I. Imperadore si fosse istituito il *giudizio - camerale* per le controversie che nell' imperio potevano insorgere il quale vedesi aperto ora in *Francfort* ora in *Wormazia* ora in *Norimberga* lungo tempo in *Spira* e presentemente in *Wetzlar* si vegga eretto, nulla di manco per ciò che si atteneva a quelle controversie che riguardavan la maestà i diritti le preminenze gli emolumenti ed altre ragioni appartenenti e riserbate alla persona dell' Imperadore come capo degli Elettori Principi Duchi ed altri Conti e Baroni dell' *imperio* e città istesse *imperiali* era mestieri che se n' ergesse un altro *imperiale - aulico* il quale nel luogo della sua residenza fosse a tutti pronto ed apparecchiato e nelle sua corte istessa avesse luogo e permanenza distinto dal *camerale*. Ed avendo avuta la sorte la città di Vienna da Ferdinando II. in qua d' essersi resa ferma residenza degl' Imperadori poichè prima i suoi più immediati predecessori l' ebbero in Praga e gli antichi Imperadori non nelle loro terre ereditarie la collocavano, le quali commettevano a persone di lor famiglia ma nelle *città palatine* dove nemmeno vi aveano perpetua sede, ma secondo stimavano esser più espediente a ciascuna provincia della Germania ora in una città dell' imperio ora in un' altra stabilivano la lor sede: quindi si vide in Vienna fermato questo *aulico-consiglio*, il quale ha proprio edificio congiunto al palazzo istesso dove risiede l' Imperadore, ridotto presentemente in forma assai più nobile e magnifica di quello che era dinanzi.

Il luogo adunque dove è stabilito questo *consiglio* essendo dentro i confini dell' imperio poichè l' Austria è del territorio del *regno germanico* e forma un de' suoi *circoli* detto percio il *circolo austriaco*, quindi questo *consiglio* essendo fondato in proprio territorio ritiene il *jus terrendi* e per conseguenza è vero magistrato ed ha preciso costringimento e proprio foro, ed i suoi giudici sono veri *magistrati* che possono pronunciare quelle tre parole essenziali d' ogni più perfetto giudizio DO DICO ABDICO; nè sono essi sottoposti alla giurisdizione del *marescialIato* di *corte* ma a quella sola dell' Imperadore.

Capo e giudice di questo *consiglio* è l' Imperadore stesso da cui interamente dipende il quale vi elegge per presedervi in sua vece un *Presidente* che debbe essere dell' ordine de' Conti ovvero Baroni dell' imperio. Suolsi destinare anche da Cesare un *Vice presidente* trascelto dal medesimo rango de' Conti o Baroni dell' imperio.

Viene formato da più *configlieri* che fi dividono in due *banchi*. Il primo è di Conti Baroni e Cavalieri dell' imperio. Il fecondo è di letterati e giurifti. Quefti tutti fono coftituiti dall' Imperadore e fiede ciafcuno nel fuo *banco* fecondo l' ordine della loro recezione.

I *nobili* però più antichi feggono fra i Conti e Baroni: quei di nuova e frefca nobiltà feggono tra' *letterati*.

Ordinariamente debbono effere di nazione tedefca, ma come che in quefto configlio fi agitano molte caufe appartenenti a' *feudi imperiali* che fono in Italia, foventi volte furonvi ricevuti configlieri anche italiani di buona fama ed eftimazione e che foffero iftrutti del *jus germanico*, ancorchè non foffero intefi della lingua tedefca; poichè in quefto *configlio*, a differenza del *Camerale* dove folamente la tedefca dee ufarfi, gli atti le fcritture ed i voti poffono dettarfi e fcriverfi non meno in tedefco che in latino.

Il numero di quefti configlieri fu ora minore ora maggiore, fecondo che fi ftimava opportuno o di accrefcerlo o diminuirlo. In ful principio ne' *receffi* ovvero *diete* dell' imperio di Treveri e di Colonia del 1512 fu ftabilito il numero di otto per lo meno. Ma dipoi Ferdinando III: ordinò che foffero diciotto eccettuatone il Prefidente e che non poteffe effere accrefciuto di vantaggio. Sotto l' Imperadore Leopoldo però fi accrebbe il numero appreffochè altrettanti. Sicchè ora degli attuali configlieri con efercizio e foldo (che oltre del quartiere o fia appartamento delle *fportule* e di altri emolumenti è di fiorini quattromila l' anno) fe ne contano per lo meno trenta decorati col titolo di *configlieri-imperiali-aulici*. Sempre però il numero de' Conti e Baroni è maggiore di quello de' letterati e giurifti, ancorchè a quefti ultimi più che a' primi ftia appoggiato *pondus diei* & *aeftus* e fiano quelli che più travagliano nella coftruzion de' proceffi nelle relazioni e nell' efame del dritto e del fatto. Vi fono in oltre de' Configlieri *onorarj* in gran numero fenza efercizio e fenza foldo anche tra que che dimorano nelle corti di altri principi dell' imperio o altrove, a' quali qualche volta accade ftraordinariamente di commetterfi dall' Imperadore qualche particolar carico ed incumbenza.

Tiene quefto *configlio* un fifcale per le caufe di *Germania* ed un altro per quelle d' Italia due fegretarj un protonotario e trenta particolari *agenti*, per le mani de' quali devono paffare tutte le fpedizioni ed a cui folo appartiene follecitarle in nome delle parti: ha quattro giorni ftatuiti e fiffi in ciafcheduna fettimana che fono il lunedì il martedì il giovedì ed il venerdì per render ragione.

Riportandofi a quefto *configlio* le caufe più gravi di tutti gli ftati provincie e feudi dell' imperio, ed effendo dopo la *pace religiofa* e di *Weftfalia* ftate ugualmente ammeffe nell' imperio la religione *cattolica-romana* e la *proteftante* ovvero *riformata*; quindi procede che i configlieri che dall' Imperadore fono coftituiti devono effere non men cattolici

che

che protestanti o evangelici. Anzi perchè il numero de' Cattolici suol sempre esser maggiore de' Riformati fu nell' istromento della pace d' *Osnabrug* espressamente convenuto (*a*) che nelle cause appartenenti a religione le quali fra gli stati dell' una confessione e dell' altra saranno quivi discusse, debbia esser pari il numero de' consiglieri; ciò che fu dichiarato per una ordinazione di questo *consiglio-aulico-imperiale* in tal maniera che per la decisione di tali cause si scelgano sei *evangelici* li quali ancor che di numero minori a' *cattolici fictione juris* si reputino pari in guisachè se nel votare uno de' *cattolici* s' unisce a' protestanti, costoro faranno la maggior parte: e per contrario se uno de' protestanti s' unirà a' cattolici prevalerà la parte de' voti cattolici, come maggiore. E' d' avvertire che sotto il nome di Protestanti-Riformati ovvero Evangelici sono compresi non meno i Luterani che i Calvinisti, onde per Consiglieri si tolgono non meno gli uni che gli altri: ed ultimamente l' Imperador Leopoldo creò consigliere aulico-imperiale il Barone di *Danckelman* ch' era *calvinista*.

Le cause che sono riportate in questo *consiglio* le sue funzioni ed incumbenze sono le più gravi ed interessanti e le più degne della maestà dell' Imperadore che vi presiede. Possono convenirsi avanti questo gran tribunale tutti quelli che immediatamente ovvero mediatamente sono sottoposti all' imperio. I Duchi di Savoja, ancorchè questo ducato come appartenenente al *regno arelatense* non fusse stato incluso a verun circolo dell' imperio, con tutto ciò avendo ottenuto voto e sessione ne' *comizj* sono subordinati a questo *consiglio* e riputati anche *vassalli* dell' imperio come possessori del Monferrato e del Piemonte feudi imperiali.

A' tempi dell' Imperadore Federigo III i *Cantoni Svizzeri* erano riputati anche membri dell' imperio, ma per ispezial privilegio dell' Imperadore Sigismondo, confermato anche dallo stesso Federigo furono esentati dalla giurisdizione non meno del *giudizio-camerale* che del *consiglio-imperiale-aulico*, e sottratti di poi interamente da ogni giurisdizione dell' imperio per le paci di Osnabrug (*c*) e di Munster furono mantenuti nella piena libertà ed esenzione dell' imperio, senza più essere sottoposti a' dicasterj e giudicj del medesimo. Tutte le cause però dagli stati che ora compongono l' imperio dopo che in prima istanza saranno state giudicate ne' *giudicj provinciali* per via di appellazione possono quivi esser portate, salvo però se vi siano privilegj che avessero alcuni stati di terminarsi ne' medesimi ogni istanza e di non potersi le cause vocare altrove.

Pari-

(*a*) Artic. 5. §. 54.

(*b*) Artic. 6.

(*c*) Artic. 6.

Parimente vi si portano tutte quelle cause che si appartengono alla giurisdizione propria ed immediata dell' Imperadore o che possono a quella aver relazione. E poichè vi sono alcune cause civili di tal natura che ugualmente possono agitarsi nel *giudicio camerale* di Wetzlar che nell' *aulico*, quindi è che concorrendo insieme si dà luogo alla prevenzione. Ma occorrendone ancora moltissime, nelle quali non ha luogo la prevenzione siccome quelle che appartengono privativamente a questo *giudicio-aulico* nè vi si può intromettere il *camerale*, si è proposta per ciò una generale regola che tutte quelle cause che riguardano i dritti riserbati alla persona dell' Imperadore e non sono comunicati con gli Elettori e con gli stati chiamati *dritti comiziali* appartengano unicamente alla giurisdizione di questo *consiglio*. Così tutte le cause riguardanti gli emolumenti le rendite ed i diritti imperiali, come quelle attenenti a' demanj tributi censi ed altre ragioni fiscali, a' vettigali miniere di metalli ed altre regalie imperiali a' beni vacanti a' censi e tributi soliti prestarsi dagli Ebrei; alle multe e pene pecuniarie: similmente tutte le controversie intorno alle rendite e regalie d' Italia, secondo che le prescrisse l' Imperador Federigo I. Barbarossa in una sua costituzione la qual si legge ne' libri de' feudi sotto il titolo de *Regalibus*, alle prestazioni dette *fodrum parata* & *mansionaticum*, ad alcune collette ch' esige dall' imperio le quali presentemente si sono ridotte a leggiere somme oltre i sussidj che soglionsi richiedere per occasione di guerre contro il Turco: tutte coteste cose e'l loro governo ed amministrazione si appartengono a questo *aulico-consiglio*.

Si rapportano quivi ancora quelle cause che riguardano la sovrana potestà ed i sommi diritti di Cesare, fra' quali il principale è quello CIRCA SACRA, il jus delle primarie preci la conoscenza delle cause ecclesiastiche matrimoniali e di divorzj, di che ci tornerà occasione di più distintamente favellare quando tratteremo de' tribunali ecclesiastici stabiliti in Vienna: tutte le varie cognizioni parimente che riguardano le concessioni delle dignità dell' imperio, siccome sono le *regali* le *arciducali le principali le ducali le marchesali*, quelle di conti di baroni di cavalieri di nobili di *conti palatini* di dottori di notaj e di poeti.

Le cause riguardanti i dritti delle *legazioni* siccome ancora delle *investiture* e loro *innovazioni* degli stati e feudi imperiali siano ecclesiastici o secolari le quali a' principi o a' loro ambasciadori si danno a dirittura dall' Imperadore, si trattano solo in questo *consiglio-aulico*. Non meno i prelati i conti i baroni ed altri nobili che sono nel *corpo germanico* che tutti i principi d' Italia i quali siano *feudatarj imperiali* ricevono le investiture da questo *consiglio-aulico-imperiale* in nome dell' Imperadore, le liti di precedenze che insorgono fra gli stati ed i principi devonsi quivi assolutamente decidere. Ad esso ancor s' appartiene il punire i rei di falso o viziato conio e di rasura di monete: d' innalzare le terre e villaggi a grado di città: di regolare le *poste* dell' imperio: di cono-

conoſcere delle controverſie intorno a' *feudi regali* ed intorno a' *privilegj*: delle conceſſioni ſpezialmente che ſi appartengono all' Imperadore di dare ſiccome a capo dell' Imperio, quali ſono le diſpenſe dell' età: le legittimazioni de' figliuoli naturali e ſpurj: il dritto di reſtituire alcuno al priſtino onore ed alla buona fama: di aſſolvere dal giuramento in quanto all' effetto di potere agitare in giudizio: di concedere le lettere *moratorie:* il jus di protezione chiamato volgarmente di *protettoria:* le fiere ſolenni e meno ſolenni: il jus delle pubbliche ſtrade e delle aperture di quelle: di ergere pubbliche accademie ovvero univerſità di ſtudj: degli emporj: di notare alcuno nel *bando imperiale*: le conceſſioni di poter coniar monete: e finalmente tutte le controverſie che poteſſero inſorgere per le devoluzioni di feudi imperiali e tutte le coſe di ſimile dritto ed appartenenza.

Ma ſoprattutto ha giurisdizione in tutte le cauſe riguardanti i feudi imperiali d'Italia ed i vaſſalli che in Italia riconoſcono l'Imperadore per diritto ſignore la quale conoſcenza è privatamente di queſto giudicio *aulico-imperiale*; laonde nelle cauſe *italiche* non ha di che impacciarſi il *camerale*. E per queſta cagione ſoglionſi prendere per aſſeſſori anche giureconſulti italiani, e vi ſta per le medeſime deputato in eſſo un particolar fiſcale. Quanto ampiamente s' eſtenda queſta imperial provincia e quante numeroſe ſiano le ragioni feudali dell' imperio ſopra gli ſtati d'Italia lo ha dimoſtro *Gian-Guglielmo Ittero* nel ſuo trattato de *feudis imperii*, e ben dall' ultima raccolta fatta dal Lünig che ha il titolo di *Codex Diplomaticus Italiae* diviſo in due ben groſſi volumi può ciaſcuno comprenderlo, laddove troverà raccolti tutti i diritti che pretende aver l' imperio ſopra molti ſtati e ſopra tanti ed innumerabili feudi imperiali che ſono in Italia.

In tutte le ſopraccennate cauſe procede queſto *aulico-imperial-conſiglio* ſenza concorrenza col *giudicio camerale*, ſiccome ampiamente dimoſtrò Gian-Davide Gutero nel ſuo libro intitolato de *Cauſis Excellens Judicium Imperiale Aulicum fundatibus ſine concurrentia cum Judicio Camerali*; ſiccome per contrario annoverò tutte le cauſe appartenenti al *camerale*, e nelle quali non può impacciarſi l' *aulico-imperiale Giovanni* a *Schultz Szulecnio* nel ſuo trattato *de Camera Imperiali cum Judicio Aulico non concurrente*.

Sono obbligati queſti conſiglieri-aulici-imperiali non altrimenti che gli aſſeſſori del *giudicio-camerale* di Wetzlar decidere le cauſe ſecondo il preſcritto delle *capitolazioni* dell' imperio, ſiccome ſta parimente accordato nell' ultima capitolazione *carolina* (*a*), e ſecondo le leggi fondamentali dell' imperio contenute nel corpo de' receſſi dell' *imperio* riſtampato ultimamente in Francfort nell' anno 1707. Ed havvi ſpeziali autori che trattano ampiamente non meno di queſto conſiglio delle ſue

(*a*) Artic. 30

fue ordinazioni e prerogative che della fua pratica e ftile giudiziario. Andrea *Gerardo* ed Errico *Maurizio* ampiamente ne trattarono ne' loro libri de *Judicio Aulico Imperii*, *ed Ernefto Goeckelio* Gian-Criftofaro ab *Uffembach* e Giovanni Deckero fcriffero più trattati fopra le fue prerogative ordinazioni metodi e pratica.

Da quefto grande e fupremo *configlio* non fi concede appellazione alcuna ed avrebbefi per un grave attentato fe dalle determinazioni di quello voleffe appellarfi agli ordini dell' *imperio*. Anticamente era in ufo di ammetterfi l' appellazione *ab Imperatore male informato ad melius informandum*. Ma ora non è più in vigore, e folo rimane il *rimedio* della *fupplicazione*; poichè ricorrendofi dopo la fentenza a' confueti *rimedj* legali delle nullità *e reftituzione in integrum*, quefti rimedj fi devono proporre tutti infieme per modo di *fupplica* la quale dalla parte che fi fente offefa, fi propone a Cefare il quale fuol concederne ordinariamente un folo chiamato *reviforio*, in cui il ricorrente ammaffa tutti i *rimedj* di reftituzione *in integrum* di *reclamazione* e *di nullità*. Il ricorrente dee fare in quefto cafo depofito di certa fomma che la perde in cafo di foccombenza: e non fe gli dan più che quattro mefi di tempo a potere giuftificare i fuoi gravami con pruove ed argomenti che dee reftringere in breve fcrittura. Per direzione degli avvocati affinchè non s' intrighino in quefta cumulazione di ricorfi e nella maniera di proporgli, Gabriele *Schwederio* ne compilò uno fpeziale trattato fotto il titolo: *De concurfu & electione ulteriori remediorum contra fententias in fupremo imperii tribunali latas*. Ancorchè quefto *rimedio* foffe ftato prima fufpenfivo, nulla di manco la moderna pratica ha introdottalo coftumanza che dando la parte vincitrice idonea cauzione di reftituire nel cafo il *fupplicante* otterrà, fi manda intanto la fentenza in efecuzione.

Anticamente nelle caufe più gravi ed ardue foleva l'imperadore ordinare al *giudicio-aulico* che prima di pronunciar la fentenza a sè riferiffe il fuo voto, il qual poi faceva efaminar nel *configlio* di *ftato* per rifolvere fe doveffe pubblicarfi ovvero appigliarfi ad altro partito. Ma effendofi di quefta introduzione altamente lagnati gli Elettori, come di un grave pregiudicio che s' arrecava alla dignità e fovranità di quefto *configlio-aulico-imperiale* il quale non dee riconofcer altri per fuperiore obbligarono finalmente Ferdinando III nella fua capitolazione a conceder loro che per l' avvenire il *configlio* di *ftato* non fi farebbe impacciato più ne' negozj appartenenti al *giudicio-aulico*. Ciò che fu poi rinnovato in tutte le altre feguenti *capitolazioni* di Leopoldo Giufeppe e Carlo Imperadori. Per ordinazione però del medefimo *configlio-aulico* fta prefcritto che nelle caufe dubbie maffimamente fe i voti de' configlieri foffero fra di loro contrarj, fi doveffe riferire il tutto a Cefare con sì fatta decretazione: *Fiat votum ad Caefarem*. Nel qual cafo per l' ultima capitolazione *carolina* fta accordato che l'imperadore non poffa valerfi

valersi di altri giudici per la decisione che di que' del *consiglio-aulico* stesso, di che ampiamente trattò Paolo-Enningo Gerezen nel suo libro *de voto Judicii Aulici remisso ad Imperatorem in causis arduis.*

I.

Della *Cancelleria* del *consiglio-imperiale-aulico.*

Ritiene appresso di sè questo supremo *consiglio la cancelleria* che chiamasi *imperiale-aulica*, per distinguersi dalla cancelleria de' *comizj* e dall' altra del *giudicio-camerale*. Tutte queste tre cancellerie sono sotto la direzione dell' Elettore di Magonza come gran Cancelliere dell' imperio, da cui dipendono ed al quale ne appartiene la disposizione visita e reformazione. In questa cancelleria adunque *imperiale-aulica* l'Elettor di Magonza vi crea il Vice-Cancelliere e vi costituisce tutti gli altri uffiziali e cancellisti.

Il Vice-Cancelliere che in vece dell' Elettore di Magonza presiede in questa cancelleria è quegli stesso che prima chiamavasi *imperialis aulae cancellarius*. Ne' tempi addietro quando quel poco che si sapeva di lingua latina e di scienze era ristretto nell' *ordine ecclesiastico* fu questo uffizio conferito a' vescovi ed arcivescovi; ma dappoichè il sapere e l' erudizione passò ne' secolari ed all' incontro l' ignoranza ne' cherici si vide tutto al rovescio mutato lo stile, poichè nelle cancellerie si fecero presedere celebri giureconsulti e v' erano ordinariamente preposti insigni dottori secolari. Così sotto Carlo V esercitarono questo uffizio di Vice-Cancelliere successivamente Niccolò Zieglero Baldassarre Merckelio Mattia Heldo Giorgio-Sigismondo Seldio ed altri; e sotto l' Imperadore Massimiliano II Gian-Battista Weber e Gian-Uldarico Zasio. Ma portando questo uffizio grandi lucri ed emolumenti si vide da poi passare in mano de' nobili; ed oggi ordinariamente si sceglie il Vice-Cancelliere dall' ordine de' Conti e de' Baroni dell' imperio; ed è ora occupato dal Conte di Schonborn, il quale ancorchè per gli vescovati di Erbipoli e di Bamberga fosse stato innalzato a principe dell' imperio, non ha però lasciata la carica di Vice-Cancelliere la quale di presente viene anche da lui esercitata.

Questo Vice-Cancelliere, comechè preceda al Vice Presidente del *consiglio-aulico-imperiale*, è però preceduto dal Presidente; poichè questo viene immediatamente creato dall' Imperadore e sostiene le sue veci, ed il Vice-Cancelliere dall' Elettore di Magonza rappresentando la costui persona.

Perciò egli conserva il suggello maggiore e mezzano dell' imperio: sottoscrive tutte le lettere e patenti di giustizia e di grazia unitamente coll' Imperadore, siccome tutti i decreti insieme col segretario.

E poichè l' Elettor di Magonza come Arcicancelliere dell' imperio ha la protezione di tutte le poste imperiali, quindi i corrieri e postiglioni che giungono in Vienna devono portare le valigie delle lettere a dirittura al Vice-Cancelliere, il quale dipoi le rimanda agli uffiziali delle poste dopo averne prese quelle drizzate all' Imperadore a lui ed alla sua cancelleria, e costoro hanno poscia la cura di distribuirle per le poste di ciascun paese e provincia, donde vengono ed a cui s' appartengono. Ha in breve la cura di tutti i negozj dell' imperio; ed egli ha la proposta in nome dell' Imperadore nelle investiture de' feudi maggiori; ha eziandio sessione nel *consiglio - aulico*, e se si troverà assente piglia le sue veci il primo consigliere del *giudicio - aulico*.

Tutti i decreti di questo *consiglio* tutte le lettere d' investiture, tutti i diplomi privilegj e tutto ciò che concerne le dignità dell' imperio, specialmente le concessioni della *dignità di principe* devono spedirsi per questa cancelleria, secondo che fu accordato nelle capitolazioni di Ferdinando III, di Giuseppe I, e di Carlo VI. Ed ancorchè in questo *consiglio* seguano ancora molte spedizioni appartenenti all' Italia, le quali forse alcun crederebbe che debbano passare per lo mezzo dell' Elettore di Colonia come Gran Cancelliere d'Italia, nulladimanco facendosi queste spedizioni in Germania dove l'Imperadore tiene presso di sè questo consiglio, non vi ha dubbio che si appartengano al Magontino; sebbene alcuni vogliano che se mai l'Imperadore trasferisse la sua sede in Italia e quivi ergesse il *giudicio-aulico*, dovrebbe a quelle spedizioni d'Italia presedere il Coloniese ed a quelle di Germania il Magontino.

Gli emolumenti che queste spedizioni si e persigono secondo certe e determinate tasse massimamente nelle investiture e privilegj si appartengono al Vice-Cancelliere, al quale perciò sono sottoposti due *referendarj* dell' imperio, uno per la spedizione tedesca l' altro per la spedizione latina; ciascheduno de' quali ha li suoi uffiziali separati che sono oltre il protonotario sei registratori e diciotto cancellieri per la spedizione tedesca ed un registratore e tre cancellisti per la spedizione latina. Evvi il *tassatore* col suo *aggiunto*, ed un *contralloro* che suona lo stesso che in Napoli il *credenziere*; poichè siccome in cotesto regno sotto gli Angioini a i *graffieri*, a' quali era data l' incumbenza di scrivere e notare se gli aggiunsero gli *antigraffieri* che ora si chiamano *credenzieri* per contrascrivere e contrassegnare, affinchè non si commettesse frode nell' esazione, così in questa cancelleria al *tassatore* e suo *aggiunto* se gli dette per lo stesso fine un *contralloro*. Tiene ancora altri servitori minori destinati a' minuti servicj della cancelleria. Questa *aulica-cancelleria*, a differenza della *camerale*, si compone di due sorte di *cancellisti*, secondo si è detto, giusta i due idiomi latino e tedesco che vi sono ammessi, laddove in Wetzlar non vi ha luogo altro linguaggio che il solo tedesco. Prima l' usato idioma dell' imperio era solamente

il

il latino; onde tutte le leggi costituzioni imperiali e decreti in breve tutti i pubblici atti di que' tempi eran dettati in latino. Ciò si operava per conservare il titolo e la maestà dell' imperio romano, ma molto più ancora per arcano de' preti; poichè i laici essendo affatto ignoranti di quel linguaggio e poca cura prendendosi di apprenderlo, i cherici che lo professavano faceano sì che le cancellerie non si valessero d'altra lingua, affinchè per necessità fossero essi impiegati ed a loro si appoggiasse la cura de' pubblici negozj. L' Imperadore Federigo II fu il primo che cominciò a valersi indistintamente così del latino come del tedesco nelle sue spedizioni, ma ritenne con tutto ciò ne' *giudicj* l' uso dell' idioma latino. Assunto poi all' imperio Rodolfo I. questi indifferentemente in tutti gli atti e pubblici e giudiziarj permise che potesse ognuno a suo arbitrio valersi o della lingua latina o della germanica. E di poi Sigismondo Imperadore nell' anno 1417 ordinò che gli affari de' principi germani e quelli che dovevano regolarsi secondo il *ius germanico* si dovessero assolutamente trattare in lingua tedesca. Quindi i cherici cominciarono tratto tratto a decadere da questi impieghi e principiando i secolari ad apprender il latino se ne videro poscia i preti affatto esclusi: e se ora gli Arcivescovi di Magonza e di Colonia ritengono le già narrate cancellerie, e quel di Treveri la cancelleria della *Gallia Belgica* e del *regno arelatense* non è se non perchè le cariche furono addette alle loro chiese che non muojono giammai e non alle persone. Finalmente Massimiliano I nella sua ordinazione *de Notariis* pubblicata in Colonia nel 1512 stabilì che nell' imperio fosse ammesso l' uno e l' altro idioma; e gli Elettori a questo stesso obbligarono Carlo V. nella sua capitolazione, ciò che fu poi ratificato dalle ultime capitolazioni di Leopoldo di Giuseppe e di Carlo. Quindi in questa cancelleria *aulica imperiale* le spedizioni di Germania promiscuamente si dettano o nell' uno o nell' altro linguaggio, ma nella spedizione degli affari riguardanti l' Italia è adoperato il solo latino.

Ritiene ancora questa cancelleria il suo *archivio* dipendente pure dall' Elettore di Magonza. Due solenni archivj sono riconosciuti nell' imperio: uno dell' Imperadore nel quale si riportano tutti gli atti o dell' imperio o della sua famiglia ovvero delle terre austriache e degli altri suoi stati ereditarj e questo unicamente dipende dall' arbitrio dell' Imperadore: l' altro è dell' imperio e questo dipende dalla direzione del Magontino ed è diviso in tre archivj: il primario dell' imperio nel quale sono conservati tutti i documenti le leggi costituzioni ed atti comiziali, e questo ritiene appresso di sè l' Elettore nella sua corte: l' altro è l' archivio proprio di questo *giudicio aulico*, nel quale si conservano tutti gli atti che a quello si riferiscono e dal medesimo sono speditì, e questo è nella Corte dell' Imperadore in questa cancelleria: il terzo che riguarda il *giudicio camerale* è in Wetzlar dove ora ha quel tribunale fissa permanenza.

CAP. II.

Del *consiglio-imperiale-aulico-militare.*

Questo *consiglio di guerra* chiamasi *imperiale*, non perchè si appartenga alla milizia dell' imperio ma perchè sebbene la sua particolare incumbenza si raggira intorno alle truppe proprie dell' Imperadore che raguna da' suoi regni e stati ereditarj, nulladimeno l' Imperadore istesso vi fa figura di capo e si appartengono ad esso molti regolamenti e provisioni che convien di prendere su di alcune piazze e presidj dell' imperio. La milizia dell' imperio vien regolata in altra guisa dall' imperadore sì ma col concorso degli Elettori de' circoli e degli stati e spezialmente del Duca di Sassonia ch' è il Gran Contestabile o sia Gran Marescíallo dell' imperio, quantunque giusta l'ultimo regolamento dopo il *Principe Eugenio di Savoja* come *supremo general comandante* la principal cura di questa milizia stia appoggiata al Duca di *Wirtemberg* ed al Principe di *Bevern* come a' marescialli-di-campo dell' imperio. Per questa milizia l'imperio ha propria *matricola*, nelle quale è tassato ciaschedun circolo a contribuire secondo il suo contingente in caso di movimento di guerra che riguardi la conservazione dell' imperio e de' suoi stati, o il fine di tenergli lontani e custoditi da nimiche invasioni e di reprimere le armi straniere. Nell' ultima guerra sì fatta contribuzione e il numero de' soldati ripartito per rata per ciascun circolo arrivò e centoventimila, una terza parte di cavallerie e due terze di fanterie; e nel 1710 il supremo general comando di tutte sì numerose truppe dell' imperio fu dall' Imperadore col consenso degli stati offerto al *Principe Eugenio di Savoja.* Questa milizia non è sempre in piedi ed effettivamente raunata, ma è disposta sulle carte della *matricola* dell' *imperio* e si assembra quando le occasioni richiedono di doversi dall' imperio mover guerra, e perciò non ha bisogno di fisso e particolar consiglio per regolare i suoi generali e tutto ciò che concerne le sua giustizia ed economie. Di questa milizia-imperiale compilarono più trattati diversi autori tedeschi, siccome Niccolò *Myleri* ab Chrebach Giorgio-Rodolfo Boehm Samuele Strykio Cornelio Crull Errico Hahn e molti altri.

Il *consiglio* adunque *imperiale di guerra* del quale s' intende quì parlare riguarda la milizia propria dell' Imperadore ch' è realmente sempre in piedi racolta da' suoi proprj regni e provincie, e la quale sotto il presente Imperadore Carlo VI è prodigiosamente cresciuta in tanto numero così di cavalleria, come di fanteria che non si è veduto mai ne' secoli trascorsi in istato sì poderoso neppur anche sotto l' invitto e glorioso Carlo V suo grandavo e predecessore. Questo *consiglio* è chiamato

chiamato *aulico*; perciocchè non altrove che nel luogo della residenza imperiale è stabilito e presentemente si aduna in un' ampia abitazione contigua all' imperial palagio, la quale per mezzo d'un ponte coverto comunica con quello. Dipende unicamente dall' Imperadore che n' è il capo ed a lui si appartiene l' elezione de' suoi ministri non altrimenti che de' generali ed altri comandanti di guerra; nel che non hanno di che impacciarsi gli Elettori ne i circoli e gli altri stati dell' imperio.

Si compone questo gran *consiglio di guerra* dal Presidente che viene eletto dall' Imperadore le veci di cui rappresenta, la qual carica vien oggi degnamente sostenuta dal Principe Eugenio di Savoja: dal Vicepresidente che è oggi il Conte di *Königsegg* da molti consiglieri così dell' ordine de' Conti e de' Baroni, come di consiglieri fuori di questo rango. Ma è da avvertire che i consiglieri del *primo banco*, ancorchè siano dell' ordine dé Conti e de' Baroni, non è però d' uopo che sian tolti dall' ordine de Conti e de' Baroni dell' imperio; dacchè questa milizia non appartenendo all' imperio l' Imperadore può eleggere a suo arbitrio o Germani o Fiamenghi o Spagnuoli o Italiani o di qualunque nazione più gli piaccia, siccome si pratica nell' elezione de' suoi generali e comandanti, molti de' quali sono assunti a questo *consiglio* con carattere di *consiglieri-aulici-imperiali*, ancorchè non siano Conti o Baroni dell' imperio.

Il numero de' consiglieri attuali suol ordinariamente essere di ventitrè. Il numero de' consiglieri che sono fuori dello stato de' Conti e Baroni suol essere di quindici, fra li quali alcuni sono dottori. Ha perciò questo *consiglio* l' *uditore-generale* ed altri assessori giuristi che sono ricercati de' loro voti nelle cause dubbie civili e criminali. Ma poichè le sue incumbenze più gravi si aggirano intorno al regolar la milizia, dar gradi ne' reggimenti, spedire patenti agli ufficiali, distribuirgli ne' castelli e nelle piazze e soprattutto invigilare sopra l' economia e distribuzione de' quartieri, perciò il *consiglio* ha più mestieri di soldati buoni proveditori ed economici che di giuristi.

Ha questo *consiglio* il suo *foro militare* e perciò li militari non riconoscono altro tribunale competente che questo dove devono esser convenuti nelle cause civili ed accusati nelle criminali, nè sono punto soggetti alla giurisdizione del *marescialato di corte*. E poichè ha questo *consiglio* proprio territorio, siccome stabilito nelle terre dell' imperio cioè in Vienna sede dell' Imperadore e del circolo austriaco, quindi è che le sue sentenze e decreti sono eseguiti *manu forti & armata*.

La sua giurisdizione si stende sopra tutti i generali comandanti castellani uffiziali, in breve sopra tutti coloro che sono ascritti nella milizia dell' Imperadore in tutti i suoi regni provincie e stati ereditarj anzi nelle terre istesse sottoposte immediatamente all' imperio o a' suoi principi tiene l' Imperadore alcune piazze, alle quali manda i presidj e dispone gli uffizial i quali sono perciò subordinati alla giurisdizione di

questo *consiglio*. Così i forti di Kehl e di Filipsburg sopra il Reno sono presidiati dall' Imperadore, ancorchè il primo sia nel territorio del Marchese di Baden ed il secondo si appartenga al Vescovo di Spira. Ha eziandio quattro altre piazze sul Reno, le quali sono pur anco sotto la direzione di questo consiglio, oltra che il medesimo gode d' altri suoi particolari diritti e prerogative riguardanti l'imperio stesso.

Ordinariamente suol unirsi il *consiglio-aulico di guerra* due giorni in ciascuna settimana il martedì ed il venerdì, ancorchè le risoluzioni più frequenti e di maggior considerazione si facciano in casa del presidente, dove sovente sovente si chiamano i *consiglieri referendarj* per risolvere prestamente ciò che non può patire dilazione o espresso ragunamento di tutto il consiglio. Per la spedizione de' suoi negozj tiene quattordici segretarj de' quali otto sono presenti e sei nelle provincie a lor destinate un *registratore* con due *aggiunti*, oltre cinque altri *registratori subalterni*. Tiene due *spedizionieri* con due altri *aggiunti*.

Ha dodici di quei che chiamano *concepisti*, quattordici *cancellisti* e tredici nominati *accessisti* un portiere, ed altri servidori minori della cancelleria. Oltracciò tiene il suo particolare archivio a cui presiede un archivario. Ha proprj e destinati avvocati il cui numero suol arrivare sino a venti; siccome ancora proprj e particolari *agenti*, il cui numero è così grande che di quegli che s' appellano *giurati* arriva fino a cinquanta e quegli che sono detti *non giurati*, giungono al numero di nove, per le mani de' quali devono passare tutte le spedizioni.

I.

Del *Commessariato Generale di Guerra*.

Aggiunto a questo *consiglio-imperiale-aulico* è il tribunale chiamato del *commessariato-generale*; capo del quale è il *Commessario Generale* di guerra, presentemente il Conte di Nesselröde che ha sotto di sè un direttore quattro segretarj un registratore ed uno spedizioniere quattro *concepisti* diciotto *cancellisti* e cinque *accessisti*, fuor de' quali ancora tiene molti altri commessarj minori; la maggiore applicazione ed incumbenza di questo *commessariato generale* è sopra del ruolo volgarmente detto *rollo* de' soldati su di quelle piazze che tra costoro sono o mancanti o assenti intorno a' conti, alle provisioni di guerra, ed a tutto ciò che si appartiene alla economia ed alla giusta distribuzione de' quartieri ed a consimili altri provvedimenti.

De' commessarj minori suoi subbalterni altri dimorano in Vienna come sono quelli che hanno cura de' soldati vecchi ed invalidi, altri sono ripartiti negli eserciti e ne' regni e provincie di tutti i dominj dell' Impe-

peradore ove sono sue truppe e costoro tengono particolar conto delle medesime in ciascheduno regno o provincia e riferiscono il tutto al *Commessariato-generale*, acciocchè questo possa tenere un' esatta e compiuta ragione di tutto l' esercito dell' Imperadore e del suo stato e di ciò che bisogna o supplire od emendare, affinchè la milizia tutta sia in buona armonia e non riceva alcun danno o detrimento e si conservi nel suo giusto piede nel quale presentemente è posta.

PARTE SECONDA

De' consigli appartenenti alla persona di Cesare come Re di Boemia e d' Ungheria e Principe di Transilvania.

Dappoichè per varj casi e dopo tante rivoluzioni e vicende delle mondane cose questi regni e provincie furono resi ereditarj nell' augustissima Famiglia Austriaca, fermando questi principi stabilmente la lor sede regia in Vienna, fu nella città suddetta siccome nella propria residenza d' uopo ad essoloro d' ergere varj consigli, per gli quali fossero governati tutti quegli stati, ed a' ricorsi che si portavano al lor sovrano fosse dato provvedimento non meno per ciò che riguarda il lor governo e polizia che per la giustizia e regolato corso de' loro tribunali. Ma essendo varie le prerogative le qualità e i diritti de' regni suddetti; quindi i *consigli* per loro istituiti non sortirono una medesima natura ma variamente furon ad essi distribuite le incombenze e'l poter dato ora più ampio ora più ristretto secondo che anderemo ora partitamente notando ne' seguenti capitoli.

CAP. I.

Del *real consiglio-aulico di Boemia e sua cancelleria.*

IL regno di Boemia colla Moravia Slesia e Lusazia provincie presentemente a questo regno incorporate (§), comechè non sia del territorio del *regno germanico* ed a niun circolo dell' imperio ascritto, non è però altrimenti che non riconosca la maestà dell' imperio ed il di-

(§) La Lusazia da lungo tempo n'è stata smembrata ed è ora posseduta dalle case di Sassonia e di Brandeburgo; e questa ultima sin dall' anno 1742 possiede inoltre la Slesia, eccetto un pezzo della parte alta di quella provincia.

diretto ed alto suo dominio, ripetendo i suoi antichi Duchi l' origine della dignità reale, alla quale furono innalzati dagl' Imperadori da' quali i suoi Re ottennero parimente la *cittadinanza germanica*, il dritto d' intervenire ne' comizj con sessione e voto e finalmente la facoltà ed il dritto di eleggere l' Imperadore; ond' è che dopo gli Elettori ecclesiastici il Re di Boemia per la real dignità di cui è fregiato fra gli Elettori secolari tenga meritamente il primo luogo e sia ad esso loro preposto e sostenga eziandio una delle più insigni dignità dell' imperio qual è quella di *Gran Coppiere*.

Melchiorre Goldasto ne' suoi libri *de Regni Bohemiae juribus* molto deprime ed abbassa le condizioni di questo reame. Pretende che i suoi Re ed i nazionali del regno e delle sue provincie incorporate siano sudditi dell' imperio: che le regalie maggiori e spezialmente quella di coniar le monete si appartenenao prima agl' Imperadori: che i Re di Boemia eran chiamati in giudicio da' medesimi e condannati: anzi che nelle controversie e turbolenze che sovente nascevano tra il Re e suoi sudditi questi aveano dritto di convenirlo appresso l' Imperadore: che tutte le cause di angarie e gravamenti che avevano contro il loro Re erano proposte nel *consiglio-imperiale-aulico* per essere riparate e sovranamente decise: in fine non vi esclude il Goldasto dalla competenza dell' appello nemmeno le controversie insorte fra i sudditi stessi. Ma gli scrittori boemi per contrario s' ingegnano a tutto potere di vendicar la sovranità de' loro Re e la totale indipendenza nelle loro cause dall' imperio e dal *consiglio-aulico-imperiale*. Ed in fatti pervenuto il regno sotto il dominio degl' Imperadori austriaci e dichiarato loro ereditario si è sempre procurato in varie guise o con amplissimi privilegi di esenzioni e franchigie introducendovi contrarj usi e costumanze di sottrarlo quanto più fosse possibile dalla soggezione dell' imperio, seguitando gli esempj dell' Imperadore Carlo IV che fu il primo a favorirlo ed a concedergli molte prerogative ed indulti.

Delle cause private e civili il Goldasto (*a*) rapporta molti esempj co' quali studiasi di mostrare che tanto i Re di Boemia quanto i suoi sudditi boemi slesi e lusazj erano da prima soggetti al foro del *palazzo magdeburgense*, in luogo del quale è succeduto poi il *giudicio-camerale* di Spira ed ora di Wetzlar. Ma il Balbino al lib. 3 delle sue *miscellanee* (*b*) fa vedere che Melchiorre Goldasto mal si valse di quegli esempj i quali niente conducono alla pruova e dimostrazione del suo assunto. Checchè di ciò ne sia egli è ora certa ed indubitata cosa che l' Imperadore Ferdinando I tolse la via ad ogni ricorso fuori del regno e stabilì in Praga un

(*a*) Goldast. de Regni Bohem. jurib. lib. 4. cap. 13.

(*b*) Balbino lib. 3. Miscellan. cap. 22.

un particolar tribunale composto di dodici giudici, nel quale dovessero riportarsi tutte le cause in seconda istanza e tutte le appellazioni de' tribunali inferiori del regno e delle provincie al medesimo attribuite.

Fu disputato ancora se da questo *giudicio-pragense* si potesse appellare a Cesare nel suo *consiglio-aulico-imperiale* ovvero nel *giudicio-camerale* di Spira ora di Wetzlar. Ma lo stesso Goldasto confessa che non men la pratica che il concorde sentimento di tutti gl' interpreti pruovano che non si dia appellazione a niuno di questi due giudicj: sicchè presentemente i Boemi i Moravi gli Slesj ed i Lusazj sono esenti dal *giudicio-camerale* e dall' *imperiale-aulico*; sebbene lo stesso autore reputi che il Re per le sue proprie cause non sia esente dal *giudicio-camerale*, poichè ampj privilegj che avesse giammai d' esenzione non dee perciò riputarsi qual principe forestiero ed estraneo, siccome non per ciò che gli Arciduchi d' Austria i Duchi di Borgogna di Lorena e di Savoja godano di consimili privilegj possono quindi sfuggire in alcuni casi la sovrana giurisdizione del *giudicio-camerale* ovvero dell' *imperiale-aulico*.

Non interviene lo stesso, egli soggiugne, nelle cause civili e particolari de' suoi sudditi litiganti. Di queste dal Re o da' suoi supremi tribunali non si dà altro giudicio superiore nè appellazione alcuna o al *camerale* o all' *imperiale-aulico*, Si vale perciò dell' esempio de' regni di Puglia di Sicilia e di Sardegna, i quali ancorchè in quanto all' universale siano riputati feudi della Chiesa Romana, contuttocciò intorno a' singolari baroni e sudditi de' medesimi ed alle loro particolari cause non si dà appellazione o ricorso alcuno al Papa ma al Re. Parimente comechè il regno di Boemia in quanto all' universalità si reputi feudo dell' *imperio-romano-germanico*, per ciò che riguarda però le cause de' suoi sudditi e li particolari affari del regno non vi s' inserisce nè l' imperio nè l'Imperadore.

Non essendovi adunque niun *giudicio* d' appellazione delle cause *boeme* fuori del proprio regno e ciò anche per ispezial privilegio conceduto dall' *aurea bolla* a' Re di Boemia *de non appellando & de non evocando subditos*, quindi per gli torti e gravami che s' inferiscono dal *giudicio pragense* e da gli altri tribunali proprj e supremi di Moravia Slesia e Lusazia, non vi rimase altro rimedio che quello chiamato della *supplicazione* ovvero *ricorso*. Dovendo adunque questo legale rimedio drizzarsi non già all' Imperadore o al suo *consiglio-imperiale-aulico*, siccom' è l' inveterato costume, sì bene al Re in quanto ad immediato sovrano della Boemia, quindi si eresse in Vienna luogo presentemente della sua reale residenza questo nuovo *real consiglio-aulico di Boemia*.

In questo *consiglio* adunque sono riportati tutti i ricorsi e supplicazioni delle quali i litiganti gravati dalle decisioni seguite nel giudicio di Praga ovvero ne' tribunali di Moravia Slesia e Lusazia domandano la revisione delle loro cause in questo *consiglio*. Si rivocano quindi le cause a nuovo esame, ma non già per via d' *appellazione* sicchè dovessero fab-

bricarsi nuovi atti giudiziarj, ma semplicemente per via di *ricorso*. Sovente si ritrattano e talora altresì si confermano le determinazioni già fatte ovvero si prendono altre risoluzioni, le quali si giudicheranno essere più convenienti ed opportune.

Ha questo *consiglio* forma di vero tribunale di giustizia ed eseguisce le sue sentenze, come se in Vienna avesse proprio *territorio*. La ragion di ciò n' è manifesta. E tralasciando di dire che oggi l' Imperadore stesso è il Re di Boemia è in oltre da riflettere che i Re di Boemia siccome Elettori intervengono ne *comizj dell' imperio*, con sessione e voto e perciò sono riputati veri principi dell' imperio; ed avendo altresì la Boemia ancorchè non fosse nel *territorio* del *regno germanico*, nè ad alcun circolo dell' imperio ascritto acquistata la *cittadinanza germanica*, vengono però i Boemi riputati quali Germani. A tutto ciò si aggiunge come l' imperio pretendendo che la Boemia sia suo feudo e che nell' Imperadore capo del medesimo risegga l' alto e diritto dominio di quel regno, non si presume quindi questo consiglio stabilito in Vienna come in luogo straniero e peregrino, ma più tosto come in proprio *territorio* del suo sovrano e confinando l' Austria colla Boemia per lungo tratto di paese, non può già dirsi che i Boemi troppo lungi dal proprio regno debbano andar in cerca d' un tribunale che renda giustizia nelle loro cause.

Si forma guesto *consiglio* d' un capo che rappresenta le veci di Cesare siccome Re di Boemia, dal quale viene eletto e che chiamasi non già Presidente ma Gran Cancelliere di Boemia, in riguardo agli altri minori cancellieri che sono in Boemia in Moravia ed in Islesia a' quali sovrasta. Vi è parimente in questo consiglio un Viceecancelliere anche dalla primaria nobiltà boema. Tiene per *assessori* ordinariamente dodici consiglieri creati dal Re, parte Conti e Baroni parte Nobili boemi moravi e slesj che si prendono anche dall' ordine de' *letterati* delle nazioni stesse ancorchè alcuni d' essi fossero decorati del titolo di Baroni. Hanno tutti costoro stabiliti competenti soldi oltre degli emolumenti della carica e l' abitazione o sia il *quartiere*. Il *consiglio* ha proprio e magnifico palazzo dove si raguna posto nella strada chiamata *Wüblingerestrast*; la sua cancelleria è occupata oltre alle cose suddette nella spedizione di cose graziose, come sono le concessioni de' titoli di Conti di Baroni e di altre dignità e posti che riguardano la Boemia la Moravia la Slesia e la Lusazia. Ha perciò quattro *segretarj* un *tassatore* un *archivario* un *registratore* uno *spedizioniere* quattro *concepisti* dodici *cancellisti* ed altrettanti *accessisti* tre *portieri* quattro avvocati ben istrutti delle leggi proprie di quei paesi e tredici *agenti* per le cui mani debbon passare tutte le spedizioni.

CAP.

CAP. II.

Del *real-consiglio-aulico d'Ungheria di Dalmazia di Croazia e di Schiavonia e della sua cancelleria.*

IL regno di Ungheria sotto il cui nome si comprende ora la Dalmazia la Croazia la Schiavonia e la Servia (§) tanto è lontano che dipenda in menoma cosa dall' imperio, che anzi per voler gli Ungheri togliere da mezzo ogni sospetto di soggezione sovente gl' Imperadori Austriaci ebbero a sostenere guerre e contrasti, ripugnando essi che il lor reame unito fosse nella persona imperiale e pretendendo sempre d' aver un proprio e particolar Re. Non vi è nazione più avversa a' Germani quanto l' unghera (§); dacchè sono varj perfettamente infra di loro di leggi di costumi di abiti e di linguaggio ancorchè confinanti per lungo tratto coll' Austria colla Moravia e colla Stiria.

Fin da che l' imperio fu nell' illustre casa di Luxemburgo in persona dell' Imperador Carlo IV e dipoi di Wenceslao e di Sigismondo suoi figliuoli furono gli Ungheri mal contenti del matrimonio conchiuso tra Maria figliuola unica di Lodovico Re d' Ungheria morto senza lasciar di sè prole maschile, ed il Re Sigismondo figliuol di Carlo al quale per ragion della moglie pervenne il regno; quindi per disturbargli dal trono invitarono al soglio Carlo III di Durazzo Re di Napoli congiunto del morto Re Lodovico, per avere un proprio e particolare Re, siccome in effetto chiamatolo di Napoli l' innalzarono al trono; ma per loro instabilità e naturale inclinazione a pentirsi di ciò che prima han fatto mutata presto sentenza uccisero miseramente il Re Carlo, e tornarono a gridare per Regina Maria figliuola di Lodovico e per Re Sigismondo suo marito. Indi appena morta Maria mossero nuovi tumulti e sediziose intraprese, le quali giunsero a manifesta ribellione: imprigionarono il Re Sigismondo e chiamarono di Napoli al trono

(§) La Servia sul fine del regno di Carlo VI rientrò nel ricinto del dominio turco da cui la prudenza militare del Principe Eugenio e la disciplina europea l' avean per alcuni anni staccata.

(§) E non v' ha nazione che abbia fatto più male agli Ungheri quanto la germana: se per germana voglia il Giannone intendere gli Austriaci da cui solo da qualche secolo in qua sono stati dominati e i quali senza l' avvenimento di Maria Teresa non sarebbono uno de' paesi più culti della Germania.

trono Re Ladislao figliuolo del Re Carlo III di Durazzo; ma appena giunto Ladislao ne' confini del regno d' Ungheria e nella città di Zara che gli aprì le porte, ecco che si mutò di nuovo la scena: poichè sprigionarono Sigismondo e gridandolo loro Re lo riposero sul trono; sicchè obbligarono il Re Ladislao, vedendo tanta volubilità, a tornarsene indietro maledicendo ed abominando i loro perfidi ed istabili costumi. Sigismondo morì senza lasciar di sè prole maschile: ed avendo procreata da Barbara sua seconda moglie figlia d' Ermanno Conte di Ciglia una figliuola chiamata Elisabetta la collocò in matrimonio con Alberto V Duca d' Austria che poi fu eletto Imperadore sotto il nome di Alberto II.

Per queste nozze passò il regno d' Ungheria nella famiglia Austriaca, dappoichè gli Ungheri insieme colla moglie Elisabetta ebbero incoronato Alberto per lor Re nell' anno 1438; onde si vide poscia di nuovo unito il regno d' Ungheria nella persona d' un Imperadore. Morì Alberto senza lasciar figliuoli maschi ma due sole figliuole femine ed il ventre pregnante della Regina Elisabetta. Quindi si tornò subito a' primieri disordini e sconvolgimenti; poichè gli Ungheri senza aspettare il parto della Regina elessero per loro Re Wladislao Re di Polonia. Nato dappoi da Elisabetta un figliuol maschio chiamato Ladislao fu il regno combattuto e conteso tra Uladislao e Ladislao, il quale finalmente ne rimase pacifico e legittimo possessore. Morto il Re Ladislao gli Ungheri elessero per loro Re Mattia Corvino ed altri tra di loro v' invitarono l' Imperador Federigo III d' Austria come erede di Ladislao; laonde fra questi due fu il regno conteso, siccome morto Federigo ebbe l' Imperadore Massimiliano I. suo figliuolo a contrastarselo con Stefano Regolo di Transilvania, e finalmente l' Imperador Rodolfo II con gli ordini del regno i quali per l' inettitudine e ritiratezza di Ridolfo che si era reso a' suoi sudditi invisibile chiamarono al regno Mattia suo fratello. Quanto dappoi all' Imperador Ferdinando II costasse il rendersene possessore ben lo dimostrano la battaglia di Praga e gli altri avvenimenti dalle istorie di quei tempi rapportati. In fine per contenergli in ubbidienza fu mestieri agl' Imperadori Austriaci star sempre colle armi alle mani, e l' istorie sono piene delle tante guerre tumulti e ribellioni fatte dagli Ungheri e sostenute per avere un proprio principe. E' ben noto quanto all' Imperador Leopoldo convenne soffrire per venire a capo di far abolire l' editto del Re Andrea II e promuovere in Re d' Ungheria Giuseppe suo figliuol primogenito. L' editto promulgato dal Re Andrea nell' anno 1222, onde negli ordini del regno si nutriva tanta boria e fasto e rendeansi cotanto animosi perchè fossero loro osservati i privilegj e le capitolazioni del regno, era concepito in queste parole: „ Quod „ si vero nos vel aliquis successorum nostrorum aliquo unquam tempore

„ huic

„ huic dispositioni nostrae contraire voluerit, LIBERAM habeant, harum „ auctoritate, sine nota alicuius infidelitatis tam Episcopi quam alii „ J· bagiones ac Nobiles Regni universi & singuli praesentes & futuri „ p· sterique resistendi & contradicendi nobis & nostris successoribus in „ perpetuum FACULTATEM ", secondo che vengono rapportate da Werbeuzio nel tom. 2 del dritto Ungarico (*a*). Nè ad altro che alla prosperità delle armi dell' Imperadore Leopoldo debbasi attribuire che ragunati in Possonia i *comizj* siasi nell' anno 1687 decretata la successione ereditaria del reame d' Ungheria ne' suoi discendenti maschi, secondo il dritto di primogenitura; ancorchè il Teckeli e quei del suo partito fortemente contraddicessero ed usassero tutti gli sforzi per impedirne il decreto. Vollero con tutto ciò gli ordini del regno che Giuseppe si obbligasse con giuramento di conservare intatte ed illese tutte le leggi e diritti del reame e fosse parimente confermata la libertà di poter pubblicamente professare le tre religioni ivi ricevute, la cattolica-romana la luterana e la calvinista secondo le leggi del regno; altro non permettendosi al Re che di tener solamente presidj di sue truppe nelle fortezze d' Unglieria e ne' suoi contadi, e la facoltà di prendere i delinquenti contro la sua real persona; ciò che fu ratificato anche dal suo successore Carlo VI nelle ultime capitolazioni.

Da ciò deriva che il *consiglio* istituito in Vienna sopra gli affari d' Ungheria abbia incumbenze molto limitate e ristrette non potendosi a quello richiamar le cause del regno che debbono ivi terminarsi secondo le proprie loro leggi e consuetudini raccolte per autorità di Uladislao II Re d' Ungheria, da Stefano Werbeuzio ed impresse in un volume nel 1581 in Buda di poi nel 1628 in Vienna ed ultimamente nel 1696 in Tirnavia.

E' questo *consiglio* composto dal Cancelliere capo del medesimo da un Vice-Cancelliere e da quattro consiglieri che sono tutti nazionali e creati dall' Imperadore come Re d' Ungheria i quali sono impiegati più in cose di grazia che di giustizia contenziosa; e la sua cancelleria non è occupata in altro che nella spedizione di grazie patenti e concessioni di titoli di Conti di Baroni e di altre dignità e cariche di quel regno la cui collazione si appartiene al Re. Non ha perciò questo *consiglio* proprio territorio nè proprio foro onde i ministri che lo compongono stanno soggetti alla giurisdizione del *marescialłato di corte*.

Non ha propria e ferma abitazione ma si raguna ora in una contrada ora in un' altra della città, secondo sono situate le case che prende a pigione. Presentemente si assembra nella casa detta *Zwalserichbaus* alla strada chiamata *Altenfleischmarck*.

De' quattro consiglieri due fanno le parti di *referendarj* ed uno sostiene

(*a*) Werbeut tom. 2. Jur. Hungarici art. 31. pag. 43.

ſtiene anche le veci di ſegretario. Oltracciò tiene un altro attual ſegretario un regiſtratore col ſuo aggiunto un taſſatore un conſervatore dell' archivio uno ſpedizioniere e *concepiſta* ſei cancelliſti due acceſſiſti e due portieri. Ha parimente tredici particolari agenti ordinariamente tutti nazionali, per le cui mani paſſano le ſpedizioni (che regolarmente ſi fanno in lingua unghera o latina) degli affari appartenenti al regno ed alle ſopraddette provincie ſotto il medeſimo compreſe.

CAP. III.

Del *conſiglio-aulico* del principato di Tranſilvania.

LA Tranſilvania ancorchè ceduta ſin dall' anno 1598 dal Principe Sigiſmondo Battori col conſenſo degli ordini della provincia all' Imperadore Rodolfo II il quale ne dichiarò principe l' Arciduca Maſſimiliano, fu ciò non oſtante e dallo ſteſſo Sigiſmondo e dagli altri principi tranſilvani pretenſori ſempre combattuta e per continue guerre agitata e ſcoſſa: e comechè ſi moriſſe di veleno il Principe Beſcajo a cui da' ribelli era ſtata la Tranſilvania conferita, ne fu ſubito coſtituito principe Sigiſmondo Ragozzi. Ebbero perciò gl' Imperadori auſtriaci ſempre cura colle armi alle mani di vindicarla, e ſotto l' Imperadore Leopoldo, eſſendo nel 1688 felicemente riuſcito alle ſue armi di debellare il Teckelì, fu quella reſa a Ceſare da ſua moglie e fra il bottino furon trovate le inſegne del principato, colle quali n' era ſtato il Teckelì inveſtito. Da queſta ſconfitta ne derivò che il Principe di Wallachia e gli ſtati di Tranſilvania nel medeſimo anno ſi ſottomiſero a Ceſare. Ma perſiſtendo il Ragozzi nella ſua pretenſione ſi vide di nuovo lo ſtato di queſta provincia in diſordine e ſconvolgimento, avendolo i Tranſilvani nel 1703 nuovamente eletto loro principe; ma furon non guari dopo coſtretti nell' anno 1705 con pubblico decreto a rivocare l' elezione; onde e ſotto l' Imperador Giuſeppe e molto più ſotto il preſente auguſtiſſimo principe, avendo le armi auſtriache diſteſe le conquiſte e debellati interamente i ribelli conſiſcati i loro beni preſidiate di ſue truppe le fortezze della provincia, riposa oggi pacifica e tranquilla ſotto il clementiſſimo imperial dominio.

Laſciandoſi a' Tranſilvani la libertà di vivere colle loro leggi coſtumi e religione, per quel che riguarda il lor governo ed economia fu iſtituito in Vienna un particolar *conſiglio* chiamato la *cancelleria tranſilvanica* a cagion che il capo non è decorato d' altro titolo fuorchè di Cancelliere; del quale *conſiglio* è l' incombenza il provvedere a' biſogni della provincia così per le proviſte delle cariche e di altre digni-

tà

tà e posti, come per l' economia e propria polizia del paese; lasciandosi però al *consiglio-imperiale-aulico di guerra* la cura d' invigilare sopra ciò che si appartiene alla milizia.

Vien composta quella cancelleria oltre del Cancelliere da quattro consiglieri nazionali, (non essendovi Vice-Cancelliere) che sono creati dall' Imperadore come Principe di Transilvania, due de' quali adempiono le parti di *referendarj*: da un *tassatore* e *registratore*, da tre *cancellisti* o sian *notari* e da due portieri. Tiene anche un solo agente per cui passano le spedizioni del principato. Non ha propria abitazione, ma si raguna ora in una ora in un' altra casa che prende a pigione e presentemente l' ha nella contrada chiamata *Klugerstrassen* nella casa detta *Beym goldenen-löwen*.

PARTE TERZA.

De' tribunali austriaci *di Vienna, appartenenti a Cesare come Arciduca d' Austria Signore di Stiria di Carintia del Tirolo e di tutto ciò che chiamamo* provincie e stati ereditarj austriaci.

SAremo ora ad annoverare i tribunali proprj del paese li quali si sono resi più augusti e numerosi non tanto per l' Austria inferiore della quale è capitale Vienna, quanto per le sue adjacenze. Le altre provincie siccome l' Austria superiore, la Stiria, la Carintia, il Tirolo, la Carniola, il Littorale Austriaco e tutti gli altri stati ereditarj austriaci posseduti nella Svevia negli Svizzeri ed altrove, ancorchè avessero proprj tribunali di giustizia e proprie camere per le finanze indipendenti gli uni dagli altri, poichè queste provincie avean da prima diversi e separati signori, nulladimanco essendosi poi unite in un solo nella persona di Ferdinando II Imperadore che stabilì in Vienna perpetua sede, siccome di poi fecero tutti gli altri suoi successori austriaci: quindi non solo i proprj tribunali di questa città furono innalzati, ma fu d' uopo ergere nella medesima due supremi *dicasterj* a' quali si riportassero non meno gli affari proprj dell' Austria inferiore che di tutte le sopraddette altre provincie, ed affinchè i loro tribunali di giustizia e le loro camere istituite per le finanze avessero co' medesimi la dovuta corrispondenza e rapporto, per aver di tutto lo stato loro un intero concetto per miglior metodo e norma del lor governo. Quindi surse il tribunale della *gran-cancelleria* della *corte austriaca* e l' altro dell' *eccelsa camera-aulica delle finanze*; de' quali prima degli altri

altri per serbar miglior ordine fa mestieri in questa terza parte ragionare.

C A P. I.

Della gran-cancelleria-austriaca di corte.

IL Gran Cancelliere di corte, il cui uffizio presentemente viene sostenuto dal Conte Filippo Ludovico di Sintzendorff, tiene qualche rapporto ed analogia cogli antichi *gran cancellieri* ch' erano nelle case de' Re di Francia d' Inghilterra e di Sicilia preposti sopra tutti gli affari di giustizia ed agli uffizj civili del regno, onde eran chiamati *capi della giustizia e magistrati de' magistrati*; poichè alla sua *gran cancelleria* sono riportati per via di *ricorso* tutte le determinazioni degli altri tribunali supremi che sono non pur nell' Austria che nelle altre provincie ereditarie austriache, ed invigila parimente al buon governo e retta amministrazione de' medesimi. E conciossiachè gli Arciduchi d' Austria tengono privilegio di non potersi da' *dicasterj* de' loro stati ereditarj appellare a' *giudicj* dell' imperio ne' avocarsi quivi le cause, quindi è che in caso di *ricorso* sono riportate non già al *consiglio-imperiale-aulico* ma a questa *gran-cancelleria austriaca di corte*. Così ancorchè il tribunale della reggenza di Vienna fosse il supremo della Austria inferiore, pure dalle sentenze del medesimo si dà *ricorso* all' Imperadore, non già come tale sì bene come Arciduca nel cui spezial nome il Gran Cancelliere col suo tribunale rivede gli atti ed esamina i processi ed ora emenda ora conferma le deliberazioni già prima tolte, secondo che gli parrà più convenevole spiegando sempre la sua giurisdizione e gli atti suoi giudiziali in nome dell' Imperadore. Consimili ricorsi egli riceve che gli sono riportati da' tribunali di Lintz capitale dell' Austria superiore, da quei di Gratz metropoli della Stiria, da Inspruck capitale del Tirolo, e da tutti i supremi tribunali delle altre provincie e stati ereditari austriaci.

Per la stessa cagione godendo gli Arciduchi d' Austria e per ampissimi privilegj loro prima conceduti e per diritto *territoriale* che hanno sopra le provincie ereditarie, siccome l' hanno gli Elettori e gli altri principi dell' imperio sopra i lor dominj, tutta la sovranità le preminenze regalie ed altre facoltà che godono gli altri stati e principi dell' imperio: quindi per questa *Gran-Cancelleria* si spediscono tutti li privilegj dispense diplomi ed altre sovrane concessioni appartenenti alle suddette provincie ereditarie. E ritenendo altresì gli Arciduchi il dritto di poter ergere accademie e collegj, ha però il Gran Cancelliere la soprantendenza dell' università degli studj di Vienna del collegio de' dottori

dottori e de' medici del paese e di tutti i collegj delle arti e meſtieri: ſopraſta in ſomma a tutti gli affari politici e civili e regola tutto ciò che riguarda non meno la retta amminiſtrazione della giuſtizia negl' inferiori tribunali, che la ſpedizione e'l corſo di tutte le coſe grazioſe: diffiniſce parimente le quiſtioni di precedenza che naſcono tra' magiſtrati provinciali auſtriaci: ſpediſce loro le patenti quando lor ſon conferite le cariche: ha la ſpedizione di tutte le lettere di legittimazioni di naturali e ſpuri delle *moratorie*, delle diſpenſe di età delle commutazioni delle pene de' diplomi de' titoli di baroni di conti di cavalieri di nobili di poeti di notaj, e di tutte le dignità ed uffizj de' paeſi ereditarj auſtriaci. Si appartengono in oltre a queſta *gran-cancelleria* le conceſſioni d' immunità e d' eſenzioni, degli aſili particolari delle creazioni di villaggi in città delle fiere ſolenni e meno ſolenni; di reſtituire la fama di confermare i gradi di dottori e dar giuriſdizione a' collegi, ed il concedere conſimili altre prerogative che per iſpeziali privilegj furon accordate dagl' Imperadori agli Arciduchi d' Auſtria le quali tutte debbon paſſare per queſta *cancelleria*. Queſti titoli onori dignità e conceſſioni ſi diſtinguono per queſto mezzo da quelle dell' imperio e ſono inferiori alle medeſime, poichè queſte ſi concedono dall' Imperadore come Arciduca d' Auſtria e ſi ſpediſcono i diplomi da queſta *auſtriaca-cancelleria di corte*; e quelle per contrario da Ceſare come Imperadore e dalla cancelleria dell' imperio, ed ottengono vigore e riſpetto per tutta l' eſtenſione di eſſo. E' però vero che eſſendo ſtato da Carlo V conceduto ampiſſimo privilegio agli Arciduchi d' Auſtria di potere crear non pur nobili ma eziandio conti e baroni, fu quindi diffinito nella capitolazione di Giuſeppe (a) che i diplomi ſopra ciò ſpediti da queſta *cancelleria auſtriaca* foſſero riconoſciuti in tutto l' imperio.

Ha queſta *cancelleria* proprio e magnifico palagio proſſimo a quello dell' Imperadore, dove abita il Gran Cancelliere e ſi raduna il tribunale. Egli è compoſto dal Gran Cancelliere che vien eletto dall' Imperadore come Arciduca d' Auſtria, a cui ſta aggiunto un Vicecancelliere: da otto *conſiglieri* e *referendarj* da ſei ſegretarj da un taſſatore col ſuo aggiunto, da un regiſtratore col ſuo aggiunto e da più *cancelliſti* ed *acceſſiſti*. Tiene proprj e diverſi agenti ſecondo richiedono le ſpedizioni de' varj paeſi li quali o ſono nazionali o inteſi delle coſtituzioni e ſtili di ciaſcheduna provincia auſtriaca.

(a) Artic. 43.

C A P. I I.

Dell' eccelsa camera - imperiale - aulica *delle finanze.*

QUesto tribunale per ciò che riguarda le sue incumbenze ed i ministri ed i tanti uffiziali subalterni che lo compongono è il più numeroso ed ampio di quanti ne siano in Vienna; poichè le sue appartenenze non solo si ristringono alle finanze dell' Austria inferiore, ma si estendono sopra tutte le camere delle altre provincie regni e stati ereditarj austriaci.

Da questo è amministrato tutto il patrimonio ereditario austriaco dell' Imperadore qual Arciduca; e poichè e per cagion del dritto *territoriale* e per gli ampissimi privilegj conceduti a' Duchi d' Austria, siccome è di sopra detto, hanno essi la facoltà di poter imporre nuovi dazj collette e gabelle in questi stati col consenso però de' medesimi, senza richiedere l' autorità degli Elettori e degli stati dell' imperio, siccome ritengono il diritto de' tesori delle miniere delle monete de' pesi e misure, delle foreste delle caccie delle strade de' ponti de' fiumi, della pesca de' molini delle saline delle poste e di tutte le altre regalie così maggiori come minori: quindi è che soprasta questa *camera - imperiale - aulica* alle rendite agli affitti a' dazj dogane gabelle collette ed alle esazioni di tutti i diritti ed emolumenti fiscali: riceve i conti non solo dagli uffiziali subalterni dell' Austria inferiore, ma da tutte le altre camere delle altre provincie e stati ereditarj austriaci, dove viene a radunarsi molto denaro: presiede alle miniere dell' argento vivo del rame ferro argento oro e sale: ai boschi alle peschiere a' fiumi alle dogane &c. E sebbene le poste di queste provincie ereditarie austriache fossero state nell' anno 1624 dall' Imperadore Ferdinando II concedute al Conte di Paar ed a' suoi successori in guisa che questa camera non avea di che impacciarsene, nulladimanco avendosele il presente Imperadore Carlo VI ripigliate e riunite al suo arciducale patrimonio sono di bel nuovo ritornate ad esser sotto l' ispezione di questo tribunale. In fine ha il medesimo l' alta conoscenza di tutto ciò che riguarda le regalie così maggiori come minori, le quali dagl' Imperadori furono ampiamente rilasciate agli Arciduchi d' Austria nelle suddette provincie e stati ereditarj, i quali in ciò si riconoscono come indipendenti e sovrani, essendo stata la famiglia austriaca innalzata a tanta eminenza sopra questi stati che poco gli resta di sottrargli interamente alla giurisdizione dell' imperio.

Tiene questo tribunale il suo Presidente ed il Vicepresidente, ed è composto oltre di questi d' un infinito numero di consiglieri divisi in due banchi di conti e baroni, e di nobili e letterati.

I.

I consiglieri del primo banco sono ordinariamente ventiquattro que' del secondo quarantasette; ed ha inoltre cinque referendarj diciotto segretarj quindici concepisti ed otto aggiunti. Tiene un legista per procuratore della camera e tre viceprocuratori tre registratori due spedizionieri, un tassatore (i quali hanno sotto di loro sette cancellisti ordinarj ed altrettanti sopranumerarj), sette *protocollisti* e più accessisti e portieri. E poichè secondo le tante e sì diverse incumbenze è stato d' uopo dividere gli uffiziali e destinarli a particolari affari, affinchè senza disordine e confusione ciascuno attendesse al proprio carico e commissione; quindi è che per l' affare de' conti sono costituiti otto razionali che hanno parimente il titolo di Consiglieri, i quali tengono subordinati ventisette altri uffiziali de' conti, oltre tanti altri computisti ed assentisti di cui non può tenersene conto tanto sono tra loro diversi e numerosi.

Parimente è stato mestieri per la soprantendenza della milizia che si stabilissero particolari uffiziali, i quali tenessero conto degli abiti de' soldati urbani delle loro paghe armature alloggi e di quanto loro bisogna, onde quella che si chiama la *bancalità militare* ha proprj cassieri assentisti ed altri uffiziali subalterni che attendono al pagamento militare. Ciò s' intende della *milizia urbana*, poichè dell' altra, di cui si è già ragionato, ne prende cura e pensiero il *consiglio-imperiale-aulico* di guerra. Così ancora perchè quanto l' Imperadore ritrae dalle sue rendite della Boemia e dell' Ungheria pure si appartiene alla cognizion di questa camera, vi sono però in essa destinati particolari uffiziali per prenderne conto e ragione, non meno di quello che si faccia delle rendite ed emolumenti che vengono dalle Austrie e da tutti gli altri stati ereditarj austriaci. A questo fine si sono stabilite in questa camera più principali commissioni. I. Per gli affari già detti della milizia urbana. II. Per gli pagamenti di tutti coloro che servono in corte III. Vi ha la commissione camerale riguardante l' Ungheria e le sue provincie adjacenti. IV Quelle riguardanti la Boemia la Slesia e la Moravia. V. Delli paesi austriaci ereditarj. VI. Evvi la principal commissione per gli conti. VII. la commissione sopra tutte le arti e mestieri. VIII. La commissione sopra il sale IX. Quella sopra le miniere. X. La commissione riguardante tutti i paesi nuovamente acquistati, siccome sono la Transilvania la Servia ed altri. E finalmente vi sono le commissioni sopra i boschi e le montagne sopra l' arsenale le fabbriche le fortificazioni l' artiglieria le barche le dogane le *proviande* il banco gli ospedali e le povere case e varie altre deputazioni e commissioni che lungo sarebbe farne quì un più diffuso catalogo. Avendo ciascuna di queste commissioni proprj e particolari uffiziali può da sè stesso ciascun comprendere quanto sia ampio e prodigioso il numero de' medesimi per guisa che comunemente si tiene che gli uffiziali ed altri subalterni che sono impiegati in Vienna ed

in tutti i paesi suddetti sopra gli affari delle finanze, e sopra tutto ciò che riguarda le dipendenze delle medesime oltrepassino il numero di quaranta mila persone.

C A P. III.

Del supremo *tribunale della reggenza* dell' Austria inferiore.

Questo tribunale ancorchè come si è detto abbia qualche subordinazione alla Gran Cancelleria di corte per gli ricorsi che dalle sue determinazioni possono darsi alla medesima; con tutto ciò reputasi supremo a riguardo degli altri tribunali inferiori così civili che criminali di Vienna, a' quali soprasta e da' quali non per via di ricorso ma per ordinario rimedio d' appellazione si avocano le cause civili e criminali e si riportano al medesimo. Conosce ancora in prima istanza delle cause de' nobili ad esso tribunale sottoposti, quali sono i nobili delle città e della provincia dell' Austria inferiore i quali non possedono in essa beni stabili che fossero stati descritti nel *marescìallato della provincia*, siccome eziandio le cause di tutti i forestieri commoranti in Vienna i quali vivono con qualche carattere di dignità e siano riputati e tenuti per nobili; poichè per gl' ignobili vi è un tribunale inferiore chiamato della *Scbrana*, dove sono convenuti nelle cause civili ed accusati nelle criminali siccome tutti gli altri borghesi di Vienna.

Questo propriamente si può dire tribunale supremo del paese, poichè la sua giurisdizione non oltrepassa i confini dell' Austria inferiore; la esercita solo nella città e ne' sobborghi ed in tutta questa provincia: onde perciò comunemente è chiamata *Reggenza dell' Austria inferiore*. Sono ad essa sottoposti oltre i tribunali delle città e villagi della medesima tutti i tribunali inferiori di giustizia sì civile come criminale di Vienna. Così le cause che dalla *Scbrana* passano al *magistrato della città*, da questo si riportano per via d' appellazione alla Reggenza dove giudizialmente si finiscono. Egli è però vero che le sentenze di morte che dalla medesima si proferiscono o in prima istanza ovvero in grado d' appellazione non si possono eseguire se non sono sottoscritte dall' Imperadore. Le cause civili de' tribunali de' cambj e del *magistrato della città* pure alla medesima reggenza si riportano. E poichè l' università di Vienna ed il suo collegio per privilegio di Massimiliano I. oltre delle prerogative che il suo Rettore sia Conte Palatino ed abbia la facoltà di conferire la laurea ed i gradi, ha giurisdizione sopra tutti i suoi i quali in prima istan-

istanza devono ivi essere convenuti: quindi in caso di aggravio inserito da questi giudici può aversi ricorso alla detta Reggenza; se però le parti non avessero qualche impiego in corte, poichè allora dee ricorrersi al *marescIallato di corte* come loro giudice competente. In breve sopra tutti i particolari e minori tribunali di giustizia che sono nella città di Vienna ha egli l' ispezione e soprantendenza.

Vien composto questo tribunale di tre banchi, uno de' conti e baroni della provincia l'altro de' nobili, ed il terzo de' letterati. Tutti hanno titolo di *Consiglieri della Reggenza*, ed il lor numero è assai grande poichè i conti e' baroni arrivano a trenta i nobili a ventidue ed i letterati a dodici. Sovrasta a tutti il Presidente che si elegge dall' Imperadore come Arciduca d' Austria e vien chiamato *Stadtbalter*, al quale vien anche aggiunto un Vicepresidente o sia *Vicestadtbalter*, ed oltre questi vi è un Cancelliere il quale insieme cogli altri tutti invigilano sopra le cose non meno criminali che civili dell' Austria inferiore. Si unisce questo consiglio della Reggenza in tutti i giorni eccetto che ne' festivi, nel proprio palazzo dell' Imperadore e dove ordinariamente rende ragione secondo le particolari costituzioni degli Archiduci d' Austria e le consuetudini del paese: e le costituzioni vanno raccolte in un volume volgarmente chiamato il *codice austriaco*, e sopra le consuetudini dell' Austria inferiore ampiamente scrissero Gian-Battista *Süttinger*, e Gian-Francesco *Tassero*, siccome di quelle dell' Austria superiore trattò il Signor *Finsterwarder*.

Tiene più uffiziali subalterni nove ordinarj segretarj e tredici sopranumerarj un *registratore* con tre aggiunti, uno spedizioniero un tassatore tre commissarj cinque concepisti cinque *accessisti* e tre *protocollisti*. Ha parimente un *sottomarescIallo* destinato per l' esecuzioni de' suoi ordinamenti; tiene quattordici cancellisti ordinarj e cinque sopranumerarj quattro portieri oltre alcuni altri famigliari destinati per gli minuti servigi del tribunale.

C A P. I V.

Del tribunale del *marescIallato* del paese.

Ritenendo ciascuno stato dell' imperio, siccome è questo dell' Austria inferiore un' immagine dell' antica libertà, poichè prima i lor governi eran misti di *monarchico* e di *aristocraico*: furon per conseguenza ritenuti pure nell' Austria alcune reliquie di essa, che si conservano per mezzo di questo magistrato ancorchè dagl' Imperadori fossero stati gli Arciduchi d' Austria per tanti e sì ampj privilegj loro conceduti quasi che sottratti dall' imperio, rendendogli assoluti e dispotici signori della

medesima. Ciascuno di tutti gli altri membri onde si forma il corpo dell' imperio germanico, ritiene il proprio *stato provinciale* ed in fatti questo d' Austria si compone di tre ordini, di prelati, di conti e baroni di nobili, e di comunità. Secondo più capitolazioni e recessi dell' imperio trovasi stabilita usanza non mai interrotta che l' Arciduca, tutti i Principi e Duchi dell' imperio non possono gravare i loro dominj di nuovi tributi e tasse se non col consenso degli *stati provinciali* onde la provincia od il ducato si compone; quindi gli Arciduchi d' Austria quando sono obbligati per qualche imminente guerra o altro bisogno di chieder sussidj a' suoi sudditi espongono i loro desiderj agli stati della provincia uniti sotto un presidente, li quali tengono discussione sopra la domanda e sopra la maniera d' imporgli a proporzione delle facoltà de' possessori, regolando la somma che potrebbe al lor principe offerirsi. Tiene perciò questo tribunale la sua *matricola*, nella quale sono notati i padroni de' beni stabili con la descrizione de' medesimi che sono dentro i confini dell' Austria inferiore, affinchè si possa senza gravarsi alcuno a proporzione de' beni tassar più o meno i possessori. Quindi essendo i possessori o prelati ecclesiastici, siccome abbati di monasterj e prepositi di chiese, ovvero conti e baroni, oppure nobili, o finalmente comunità d' alcune città e castelli della provincia; in ogni anno si eleggono però sei deputati due cavalieri due ecclesiastici e due altri del terzo stato li quali con venti aggiunti intervengono nelle assemblee che si ragunano per deliberare sopra la quantità e'l ripartimento delle tasse; presedere a' conti dirigere le esazioni soprastare a' cancellisti ed a tutti gli ufficiali minori deputati a questo fine.

Tiene perciò questo *marescialato* del paese in Vienna proprio palagio chiamato *landhaus* che vuol dire *casa del paese* posta nella strada detta *Herrengasse*, dove si unisono i diputati il Maresciallo il sotto-Maresciallo del paese, i conti baroni nobili consiglieri e gli altri ufiziali. Si stabilisce in ciascun anno dall' Imperadore il giorno e l'ora nella quale in corte debbon trovarsi tutti costoro per sapere la domanda dell' Imperadore, e ciò stabilito sono obbligati tutti andare dal *landhaus* nel palazzo imperiale, dove l' Imperadore si fa trovare in una delle sale assiso sul trono ed al cospetto di tutti brevemente espone i bisogni e fa la sua domanda, rimettendosi al suo Gran Cancelliere di corte ch' è ivi presente per lo di più; il quale dipoi parla in nome dell' Imperadore e dà in mano del Maresciallo una scrittura nella quale si dichiara la somma che l' Imperadore ricerca. Indi tornati nel *landhaus* il Maresciallo e i deputati trattano tra di loro per fissar la somma ed il tempo del pagamento. Sono adunque sottoposti alla giurisdizione di questo tribunale tutti coloro che possedono beni stabili nell' Austria inferiore descritti nella *matricola*. Capo e presidente del medesimo è il Maresciallo del paese, che si elegge della primaria nobiltà

biltà da Cefare infieme e dagli ftati e la fua dignità non fi eftingue fe non colla morte. Occupa prefentemente quefta carica con lode di fomma prudenza Luigi Tommafo Conte d' Harrach configliere di ftato di S. M. Cefarea, che di prefente trovafi Viceré e Capitan Generale del regno di Napoli adempiendo intanto quì le fue veci il Conte di Volkra.

Tiene ancora quefto tribunale un *fottomarefciallo*, nell' elezione del quale fi fuol badare che fia giurifta: poichè deve infieme con gli altri affeffori conofcere de' meriti delle controverfie che fono portate in quefto tribunale alla loro decifione, il quale perciò è compofto di più affeffori per la maggior parte conti e baroni e nobili e fi mutano in ogni triennio. Ha quindi del banco de' conti e baroni diciaffette affeffori, e del banco de' nobili diciotto: ha un imperiale fcrivano del paefe, un fecretario tre commiffarj del paefe, e propria cancelleria nella quale vi è uno fpedizioniere un taffatore un concepifta cinque cancellieri oltre alcuni altri uffiziali di minor rango deftinati per l' efazione ed altre incumbenze del paefe.

C A P. V.

Del tribunale del marefciallato di corte.

IL *Marefciallo di corte* di Vienna ha prefentemente qualche rapporto ed analogia al Gran Sinifcalco del regno di Napoli, poichè ficcome colui anticamente avea fotto la fua giurifdizione tutti gli uffiziali della cafa del Re ed era il giudice del real palazzo; così ora in Vienna adornando l' imperial corte per lo corteggio di un grande Imperadore e d' un gran Re tanti miniftri ed uffiziali di diverfe nazioni che decorati di varie cariche ed impieghi tutti militano nel fuo imperial palazzo oltre di tante altre perfone illuftri che per diverfi riguardi feguitano la corte, era quindi di meftieri che fi deffe loro un giudice ed un tribunal particolare innanzi al quale doveffero fpedirfi le loro caufe non men civili che criminali.

Quefto Gran Marefciallo dopo il Maggiordomo maggiore occupa il primo luogo in corte e foprafta a tutti gli altri uffiziali aulici. Si elegge dall' Imperadore il quale per la *capitolazione giufeppina* (*a*) ed eziandio per l' ultima *carolina* (*b*) dee regolarmente trafceglierlo dall' ordine de' conti dell' imperio, e prefentemente vien occupata quefta carica

(*a*) Artic. 39.

(*b*) Artic. 23.

carica dal Conte di Martinitz che l' efercita con lode di molta applicazione ed affiduità; e ben merita per verità il fuo tribunale la cura che egli ne tiene, poichè fono al medefimo riportate in prima iftanza le caufe non pure di tutti gli uffiziali che hanno impiego in corte, di tutti i miniftri degli altri tribunali e configli di Vienna (toltone folamente il *configlio-imperiale-aulico* ed il *configlio di guerra*); ma indiftintamente le caufe ancora di tutti i loro uffiziali minori e fubalterni, anche de' loro fervidori domeftici. Parimente tutti i foreftieri che dimorano in Vienna e feguitano la corte per qualche occafione o affare che vi hanno fono fottopofti alla fua giurifdizione. Gli ambafciatori gl' inviati i refidenti gli agenti ed altri miniftri de' principi ftranieri in quelle caufe ove non poffono valerfi del dritto *revocandi domum*, fono obbligati di rifpondere a quefto tribunale; ma i loro famigliari e fervidori fono fempre indifferentemente conofciuti e giudicati dal medefimo. Per quefta ragione è incaricato il *Marefciallo di Corte* di ricever gli ambafciadori quando arrivano e d' introdurgli in corte nelle prime udienze dell' Imperadore.

Si unifce quefto tribunale nel palazzo dove il marefciallo ha propria abitazione. Tiene dieci affeffori giurifti che attendono alla fpedizione delle liti i quali oltre del foldo e di altri emolumenti hanno ciò che fi chiama il quartiere, ed oltre a coftoro ha per fervigio del tribunale cinque cancellifti. Ed effendo ancora l' incumbenza di quefto Marefciallo di diftribuire tutti i quartieri di corte ai miniftri ed uffiziali che han dritto d' averlo: quindi per la retta diftribuzione de' medefimi tiene fotto di sè un *quartiermaftro* di corte, fotto la cui direzione fono fei forieri e quattro altri minori fervienti.

Sono nella città di Vienna altri inferiori tribunali, come quello del *magiftrato della città* e altro della *fchrana*, quelli de' cambj e dell' univerfità degli ftudj e de' collegj di arti ed altri ancor minori, particolarmente attenenti alle finanze ed a certi particolari di giuftizia, de' quali non accade farne tediofo catalogo. E terminando quì i maggiori dicafteri e configli politici di quefta città, farem ora paffaggio a' tribunali ecclefiaftici della medefima.

C A P. V I.

De' *Tribunali Ecclefiaftici della città di Vienna.*

LA *giuftizia ecclefiaftica* ha molto poco da impacciarfi in affari in quefta città, effendo la fua conofcenza molto corta e riftretta a due foli conciftori i quali pure fi compongono di affeffori non meno ecclefiaftici che fecolari.

Le

Le *cause ecclesiastiche* in tutti gli stati che compongono l' Imperio Germanico variamente sono regolate, dacchè trovandosi in quello pubblicamente ammesse tre religioni, gli *stati evangelici* sotto i quali sono compresi i Luterani ed i Calvinisti hanno riposto nelle persone de' loro principi e magistrati tutto l' imperio sopra le persone ecclesiastiche ei loro beni e tutta la potestà intorno al governo e disciplina delle loro chiese e de' suoi ministri, lasciando solo a' loro preti l' amministrazione delle cose sacre le prediche i sermoni le liturgie ed altri spirituali esercizj. Gli *stati cattolici* per contrario riconoscono ne' loro vescovi quella stessa potestà che esercitavan prima della riforma; e ritenendo ancora presso di costoro forza di legge e di osservanza i concordati passati tra Nicolò V e la nazione germanica, ancorchè molto vantaggiosi alla Santa Sede e pregiudiziali e ruinosi alla nazione, si è quindi da loro lasciata in arbitrio de' vescovi la cognizione delle cause ecclesiastiche il governo delle loro chiese ed il regolamento della disciplina sotto la subordinazione de' Romani Pontefici come prima.

Ma poichè tutti gli stati della Germania ancorchè cattolici siccome è l' austriaco, riconoscono nella persona dell' Imperadore fra' diritti *a lui spezialmente riserbati l' alto ed eminente imperio* sopra le persone e beni ecclesiastici: il diritto di terminar le controversie che sovente insorgono fra gli stati delle tre religioni nelle cause a quelle appartenenti: l' *avvocazia* della universale Chiesa Cristiana e spezialmente delle chiese di Germania e della Sede Romana: il diritto delle *primarie preci*: l' altro di dichiarar gli asili, di poter sovente dispensare a' gradi, regolare i divorzj, e prendere consimili conoscenze nelle cause matrimoniali: attribuendosi infine ad essolui il reggimento dell' esterior polizia ecclesiastica, della convocazione de' concilj, e di prescriver leggi ecclesiastiche ad imitazione degli antichi Imperadori, delle quali son pieni i due codici teodosiano e giustiniano ed i capitolari di carlo Magno, e degli altri Imperadori germani; quindi è che per tali ed altre somiglianti ecclesiastiche occorrenze soglionsi sovente portar cause di tal natura al *consiglio-aulico-imperiale* siccome a tribunale per ciò competente, avendo egli propria incumbenza di conoscere intorno a tutti i *diritti riserbati* alla persona di Cesare come Imperadore. Non dee perciò sembrar cosa impropria e strana, se sotto la rubrica de' tribunali ecclesiastici di Vienna si vegga in primo luogo collocato di nuovo il *consiglio-aulico-imperiale*.

I.

Del *consiglio-imperiale-aulico*.

Primieramente sono in questo *consiglio* esaminate tutte quelle controversie di religione che accadono fra gli stati cattolici e gli evangelici

intorno all' osservanza dell' editto di Carlo V pubblicato ne' *comizj d' Augusta* l'anno 1548 chiamato volgarmente l' *interim*, della *pace religiosa* stabilita pure ne' *comizj augustani* dell' anno 1555, della pace di *Westfalia*, e delle seguenti altre capitolazioni per l' esercizio libero delle tre religioni. Sovente insorgon liti per le costruzioni di nuove chiese e cappelle auliche negli stati evangelici, per l' erezioni di nuove statue ed immagini de' santi, e per le demolizioni delle chiese riformate negli stati cattolici. Sovente accade pure di disputare intorno alla riforma o stabilimento di nuove ferie per gli tribunali per le quali si comanda la cessazione dalle opere servili, per la riforma del calendario e simili altre occorrenze le quali si dibattono e si risolvono in questo *consiglio-imperiale-aulico*.

Secondariamente vengono portate a questo *consiglio* tutte le cause riguardanti l' *avvocazia ecclesiastica*, in vigor della quale appartengono all' Imperadore molti diritti sopra alcuni vescovadi e monasterj della Germania. In virtù di questa è investito l' Imperadore di più canonicati, poichè dopo la coronazione è ricevuto nel numero de' canonici d' Aquisgrana, siccome altresì dopo la coronazione di Massimiliano I pure si legge che fu ammesso nel numero de' canonici della chiesa di Colonia, e lo stesso si rapporta d' un altro canonicato della chiesa di Bamberga il quale vien conferito all' Imperadore per istituto d' Arrigo il Santo. Gli si appartengono ancora per la medesima ragione i patronati in più chiese cattedrali e monasterj della Germania, e gli spettano altresì più prebende una nella chiesa di Spira, un' altra in quella d' Argentina, una terza nella chiesa di S. Geltruda della diocesi di Liegi, e la prima prebenda fra' canonici della chiesa d' Utrecht la quale si faceva servire dagl' Imperadori da due sacerdoti in lor nome.

Per terzo si riportano quivi le controversie che possono insorgere intorno al *diritto riserbato* all' Imperadore delle *primarie preci* ch' è una facoltà di presentare dopo la sua elezione una sol volta in molte chiese o cattedrali o collegiate o monasterj dell' imperio, siano mediati, o immediati, una persona idonea per conseguire un beneficio ecclesiastico sì maggiore come minore che di prossimo dovrà vacare o sarà vacato e non provveduto.

Quarto si rapportano pure in questo *consiglio* alcune volte cause ecclesiastiche e matrimoniali di dispense di gradi di divorzj ed altre simili conoscenze, semprecchè gl' Imperadori abbiano voluto farsi valere i loro supremi e *riserbati diritti* e l' altre loro preminenze. Così leggiamo presso Marquardo Freero nella raccolta degli scrittori germani (*a*) due formole dell' Imperadore Ludovico Bavaro, in una delle quali leggesi la sentenza del divorzio che promulgò tra Giovanni figlio del Re di Boemia come impotente e Margherita Duchessa di Carintia, e nell' altra la dispensa sopra i gradi di consanguinità tra Ludovico Marchese di

(*a*) Tom. I. pag. 620 e 621.

di Brandeburgo e la suddetta Margheritá Duchessa di Carintia la quale dopo il cennato divorzio si congiunse in matrimonio col suddetto Marchese.

Sopra moltissime altre cause ed occorrenze così riguardanti le scomuniche invalide ed ingiuste come altri affari e facende ecclesiastiche delle quali tesserono lunghi cataloghi Cristiano Tommasio Gian-Giorgio Reinhardo, Giusto Enningio Böhmero ed altri può raggirarsi la conoscenza di questo *consiglio*. Ma gl' Imperadori austriaci per la riverenza che hanno mostrato sempre d' avere a' Romani Pontefici volentieri se n' astengono. Gli stati dell' imperio perciò sovente mostrano di dolersene e ne fanno ricorsi e querele, poichè sebbene da Papa Gregorio VII cominciassero i Romani Pontefici ad attentare sopra questi supremi regali diritti, i Germani però procuraron sempre di mantenersegli salvi ed intatti; onde son ancora rimase non men nella Francia che nell' imperio le libertà della *chiesa germanica* delle quali ultimamente compilò un esatto trattato Giovanni *Schiltero* col titolo: *de libertate ecclesiarum Germaniae.*

In cause di tal natura assume la cognizione questo *aulico-imperial-consiglio*. Prende ancora conoscenza delle controversie che possono insorgere negli stati cattolici intorno all' osservanza de' concordati di Niccolò V colla nazion germanica; ed a questo fine l' Imperador Ferdinando I riordinando questo *consiglio-imperiale-aulico* comandò che alle leggi fondamentali dell' imperio si aggiungessero questi concordati, e nel *consiglio* l' avessero i consiglieri presenti per la decisione delle liti che potessero nascere sopra l' osservanza de' medesimi. Sopra però le particolari cause ecclesiastiche appartenenti a' vescovi cattolici nelle loro diocesi poste negli stati cattolici e spezialmente nel *circolo austriaco* non ha di che impacciarsi questo *consiglio*, rimanendo quelle nel medesimo stato nel quale eran prima della *riforma*. Quindi in Vienna si veggono istituiti due *concistorj* per le medesime, de' quali saremo ora a ragionare brevemente.

I I.

Del *concistoro dell' Arcivescovo di Vienna.*

Rimanendo ancor oggi come si è detto negli stati cattolici dell' imperio la medesima potestà presso i vescovi che costoro avean prima quindi non altri s' impaccia delle cause ecclesiastiche delle diocesi che i vescovi soli, i quali ritengono la giurisdizione sopra le persone e i beni ecclesiastici e tutto ciò che dalla munificenza e pietà de' principi

per mezzo de' loro privilegj è ſtato a' medeſimi conceduto. Ed ancorchè eſſi ſtiano ſottopoſti e ſubordinati al Pontefice Romano riconoſcendolo per lor capo, ed i concordati paſſati tra Niccolò V e la *nazione tedeſca* preſſo di loro riteneſſero tutto il lor vigore, nulladimanco per antica oſſervanza e per più capitolazioni e receſſi ne' comizj trovaſi coſtituito che non poſſino le cauſe per via d' appellazione o per qualunque altro ricorſo avocarſi in Roma, ma debbiano terminarſi nelle proprie dioceſi. Così preſſo Schafnaburgenſe ſi legge che avendo voluto i Turingi in una lite toccante a decime che aveano coll' Arciveſcovo di Magonza appellare in Roma, Arrigo IV lo proibì loro ſeveriſſimamente minacciandogli pena di morte, ſe aveſſero un tal ardire avuto, e l' Imperadore Federigo III comandò a Seuchardo Veſcovo di Halberſtadt che reſtituiſſe una certa avocazia alla Badeſſa di Quedlinburg, ſenza che oſaſſe di appellarne a Roma ſiccome rapporta Kettnerò nelle *antichità quedlinburgenſi* (*a*). E nelle ultime capitolazioni di Giuſeppe I (*b*) e di Carlo VI (*c*) ſi obbligarono queſti Imperadori ſegnalatamente di reſcindere ed abolire ogni atto ed ogni procedimento che tentaſſe mai il Nunzio Papale come delegato apoſtolico di fare ſopra di così fatte cauſe o di altre che apparteneſſero a' giudicj dell' imperio, arrogandoſene la giuriſdizione e dalla loro cognizione avocandole. Così nell' anno 1677 l' Imperador Leopoldo fortemente ſi oppoſe al Nunzio del Papa riſedente in Colonia che voleva tirare a sè una cauſa civile d' un debito che ſi apparteneva alla cognizione del *giudicio-camerale*. Parimente fu caſſato il breve d' Innocenzio XI col quale nell' anno 1686 avea ordinato che le cauſe del tribunale dell' Arciveſcovo ed Elettore di Colonia non a' giudicj dell' imperio, ma al ſuo Nunzio colà riſedente per via d' appellazione ſi portaſſero.

Nell' anno 1698 l' *imperial-camera di Wetzlar* ſi oppoſe ad una ſentenza di un Uditor della *ruota-romana*, che voleva di Germania avocare a sè certa cauſa; ed avendo il Capitolo Torenſe in una cauſa feudale che teneva contro la Badeſſa appellato al Nunzio Pontificio fu annullata l' appellazione. Per la ragione iſteſſa l' Imperador Giuſeppe accerrimamente contradiſſe a Clemente XI che voleva tirare in corte di Roma la cauſa di precedenza la quale ſi agitava tra l' Abbate di Peterhuſa e l' Abbate di Creutzlinga. Finalmente il *conſiglio-imperiale-aulico* nell' anno 1708 caſſò due ſentenze che ſi erano profferite in Roma ſopra due cauſe d' alcuni Tedeſchi, le quali erano ſtate colà riportate contro il preſcritto de' comizj e capitolazioni di Germania.

Tiene

(*a*) Kettn. Antiq. Quedlinbur. pap. 263.

(*b*) Artic. 17.

(*c*) Artic. 14.

Tiene adunque l' Arcivefcovo di Vienna la conofcenza delle caufe ecclefiaftiche e delle civili e criminali fopra i cherici monaci ed altre perfone e beni ecclefiaftici della fua diocefi; ed ha perciò proprio *conciftoro* dove quelle fono efaminate e decife. Ma poichè fembra ad ognuno ftrano che nella città fteffa di Vienna l' Arcivefcovo di Paffavia vi tenga eretto un altro fuo proprio *conciftoro* è da faperfi innanzi ad ogni altra cofa che prima d' efferfi conceduto a Vienna un proprio e particolar vefcovo, la chiefa colleggiata di S. Stefano e tutte le altre della città e de' caftelli intorno erano della diocefi dell' Arcivefcovo di Paffavia, la quale effendo ampiffima abbracciava lungo tratto di paefe di ambedue le Auftrie. Per erger dunque quefta chiefa di S. Stefano in cattedrale bifognò affegnarfele propria diocefi, onde fu fatta divifione di territorio: in quefta divifione pero l' Arcivefcovo di Paffavia fi riferbò la chiefa di S. Maria della Scala pofta in Vienna ed alcune contrade della fteffa città e lungo tratto di paefe ne' contorni che abbraccia molti villaggi e caftelli vicini; ficchè non avendo l' Arcivefcovo di Vienna dritto alcuno fopra di quefte chiefe, rimafero elleno come prima fotto la giurifdizione dell' Arcivefcovo di Paffavia; ond' è che oggidì in Vienna ritenga pur quefti il fuo proprio *conciftoro*.

Tornando ora a ragionar di bel nuovo del *conciftoro* dell' Arcivefcovo di Vienna è da fapere che quefta fi unifce nel proprio fuo palagio contiguo alla chiefa di S. Stefano. Vi foprafta un *propofito ecclefiaftico e vicario generale* che ha preffo di sè più affeffori non meno ecclefiaftici che fecolari. Si compone oltre del vicario generale da un decano da cinque configlieri ecclefiaftici, e da fei altri fecolari fra' quali uno affume il carico di *notajo conciftoriale*. Non ha nè può tener affatto famiglia armata. Tien sì bene carceri nel cortile del proprio palagio, ed un fol curfore.

III.

Del *conciftoro dell' Arcivefcovo di Paffavia in Vienna.*

La diocefi dell' Arcivefcovo di Paffavia fi diftende come fi è poco fa detto non pure fino alle mura di Vienna ma dentro la città fteffa ha propria chiefa amminiftrata da' fuoi preti e più contrade che rimangono tuttavia fotto la fua giurifdizione. Vicino alla chiefa medefima tiene un ampio e magnifico palagio, dove dimora il fuo vicario generale il quale egli deftina per efercitarla in fua vece fopra tutte le chiefe ed ecclefiaftici a sè appartenenti e foggetti. Ha in quefto palagio eretto il fuo conciftoro dove fono riportate in prima iftanza tutte le caufe così civili

come criminali de' fuoi fudditi. Tiene perciò proprie carceri nel fuo cortile ed un curfore, ma non ha famiglia armata. E poichè è più ampio il fuo territorio nell' Auftria che non è quello dell' Arcivefcovo di Vienna, quindi è più numerofo di affeffori e di altri uffiziali fubalterni il *conciftoro* dell' Arcivefcovo di Paffavia che non è quello dell' Arcivefcovo di Vienna. Si compone perciò quefto *conciftoro* oltre del vicario generale e prepofito ecclefiaftico ed oltre del decano e direttore di più affeffori non meno ecclefiaftici che fecolari, i quali hanno pure il titolo di configlieri ed afcendono al numero di ventotto ordinarj e tre titolari. Tra coftoro i fecolari che fono tutti giurifti fono quattordici; ed ha parimente oltre il notaro conciftoriale due cancellifti.

V I.

Della *nunziatura apoftolica* di Vienna.

Non è da cercar tribunale alcuno in Vienna del Nunzio che quivi rifiede. Egli adempie più le parti d' un ambafciatore del Papa come di principe fecolare che d' altro; onde a' noftri dì il titolo di *eccellenza* il qual è proprio de' foli ambafciadori de' Rè quivi mandati, non folo non fu rifiutato dal paffato Nunzio Grimaldi, il quale tralafciato quello d' *Illuftriffimo* riceveafi l' *Eccellentiffimo* da cortigiani adulatori che cominciarono per proprio e lor vano capriccio ad appiccarglielo ma di vantaggio il Nunzio prefente fuo fucceffore come fe a dovere gli foffe dovuto tutto fi conturba e moftrane grave cruccio e fopracciglio, fe altri o per innavvertenza o per non andare a feconda della vil turba degli adulatori non fa dipartirfi dalle antiche formole de' fuoi maggiori (§). Tutte le incombenze delegate al Nunzio in Vienna coftui le adempie per vie eftragiudiziali ed informazioni fegrete, fenza che poffa quì efercitare giurifdizione alcuna contenzoifa. Non ha perciò non folo famiglia armata ma nemmeno carceri nè curfori. Suol fare qualche fiata delle forprefe fopra il conciftoro dell' Arcivefcovo, ma immantinente vengono repreffe. La fua poteftà delegata fi raggira per lo più intorno a quefto che la Corte Romana per le mani fue manda giubilei ed indulgenze plenarie e le difpenze nella quarefima di poterfi mangiar carne; ciò che è fofferto dall' Arcivefcovo più per propria dabbenaggine che per diritto alcuno legittimo che il Nunzio vi aveffe. La gente femplice e ghiotta del paefe corre

(§) Perchè l' *eccellenza* compete folo agli ambafciadori de' Re? E fe il *Nunzio* è ambafciadore perchè non gli convien d' affumere quel titolo? Il Papa è Re come tutti gli altri: ma molti Re non fon *ancor Papi* in Europa. . . . . quindi le guerre e le ftragi di religione gli fcifmi le fette le diffenzioni, il vacillar de' principi ful trono le miferie de' popoli le defolazioni civili e politiche. . . . . . .

re volentieri a prenderle dal Nunzio, sì perchè agevolmente si ottengono come anche perchè si dispensano senza denari. Ma essi non avvertono che in questi principj se loro usa tale indulgenza e larghezza, per maggiormente allettare loro a riccorrerci frequentemente affine di stabilir bene un tal nuovo diritto. In progresso di tempo sentiranno i loro posteri e forse anch' essi in lor vita che affine di mantenere nella *nunziatura* i cancellisti per la spedizione bisognerà contribuire qualche denaro, onde al diritto fermamente stabilito vi aggiungeranno anche gli emolumenti e non mancheranno da poi tasse e divote imposizioni per augumentargli.

E' poichè negli stati cattolici come è questo d' Austria fra le cose riserbate al Papa è il diritto delle dispense matrimoniali fra le persone illustri e meno illustri, suol quindi il Papa esercitarlo in Germania per mezzo de' suoi tre Nunzj che vi tiene, uno residente in Colonia l' altro quì in Vienna ed il terzo a Lucerna fra gli Svizzeri.

PARTE IV ED ULTIMA.

De' *Consigli stabiliti in Vienna appartenenti a Cesare come Monarca di que' regni e stati d' Italia e di quelle provincie di Fiandra che furon divelte dalla corona di Spagna ed aggiudicate all' Imperadore.*

Avendo per la morte accaduta nell' anno 1711 dell' Imperador Giuseppe senza lasciar di sè prole maschile gli Elettori dell' Imperio eletto in Imperadore il Re Carlo suo fratello che dimorava allora in Barcellona, convenne a questo principe lasciando la Regina Elisabetta al governo di Catalogna di ritornare in Alemagna per ricevere la corona dell' imperio a Francfort e restituire in Vienna la sua residenza come i suoi predecessori avean fatto. E portando seco questa immatura ed inaspettata morte la variazione del sistema d' Europa e facendo mutar sembiante allo stato delle cose, quindi dopo una sì lunga e sanguinosa guerra fu dagli alleati e dal Re Luigi di Francia seriamente inteso a' trattati di un' amichevole composizione e dopo di essersi fra l'Imperadore ed il Re di Francia convenuto un armistizio per l' Italia e l' evacuazione della Catalogna e di Majorca essendosi dall' una e dall' altra parte nominati i plenipotenziarj per la pace, questi portatisi in Utrecht quivi la conchiusero nel dì 11 d' Aprile dell' anno 1713. Fra le convenzioni in quella stabilite una fu che il reame di Napoli ed il ducato di Milano rimanessero all' Imperadore e le piazze della Fiandra Spagnuola fossero date in potere

potere degli Olandesi per essere di poi restituite alla casa d' Austria. Fu indi questo trattato confermato in Rastadt nel seguente anno 1714 e poi in Londra nel 1718; ed eseguito con ogni puntualità fra tutte le Potenze che vi concorsero (§). Ma come che per lo trattato medesimo fosse stata assegnata in reame al Duca di Savoja la Sicilia, nulladimanco ripugnando l' Imperadore di cedere al Re Filippo V le sue ragioni e'l titolo sopra la monarchia di Spagna e quindi appresso avendo il Re Filippo tentato d' occupare per sè la Sicilia con discacciarne il Duca di Savoja, questa mossa fu cagione che il cambio che dipoi se ne fece riuscisse in maggior vantaggio dell' Imperadore, poichè vindicata colle sue armi dalle mani degli Spagnuoli la Sicilia, si cedè in iscambio al Duca di Savoja l' isola di Sardegna, così che la Sicilia si riunì come era stata prima posseduta da' Re di Spagna col regno di Napoli sotto un medesimo principe; onde agli acquisti dall' Imperadore fatti del reame di Napoli e del ducato di Milano si aggiunse anche quello della Sicilia. Le provincie della Fiandra Spagnuola furono ancora dagli Olandesi riposte nelle sue mani. Ed essendosi per contrario dalla sua morte (*) poco dopo del trattato di pace evacuata la Catalogna e l' isola di Majorca e l' Imperadrice Elisabetta ritornata perciò in Allemagna con tutta la sua corte e con tutti quasi gli Spagnuoli che abbandonando i paterni lari vollero seguitare anche il partito cesareo, quindi nella imperial città di Vienna fermatasi stabilmente la corte ch' era pria dimorata in Barcellona, fu di mestieri pensare di colà al governo di que' regni e provincie che si erano separate dalla corona di Spagna, ergendo ivi nuovi *consigli*, siccome erasi fatto in Madrid a' tempi di Carlo V e Filippo II. Per la qual cosa ne furono di questi stabiliti due principali: uno chiamato *di Spagna* e l' altro *di Fiandra* de' quali e delle loro dipendenze faremo a trattare in questa ultima parte.

Fu detto il primo *di Spagna*, non perchè s' impacciasse degli affari di quella monarchia non posseduta affatto da Cesare, ma perchè governa e soprantende a' quei regni e stati d' Italia che alla corona di Spagna si appartenevano una volta; e non avendo a quel tempo che fu eretto in Vienna quel consiglio rinunziato l' Imperadore alle sue ragioni sopra quella monarchia, quindi è che siccome egli riteneva il titolo di Re di Spagna così a questo consiglio fu dato il nome stesso per autorizzarne in alcun modo la pretensione e per dinotare eziandio con ciò qual fosse il suo imperial animo in conservare sempre vive e ferme le sue pretensioni e'l suo diritto sopra tutta quell' ampia e vasta monarchia.

(§) Si sarebbe desiderato un po più di chiarezza nel dotto autore intorno all' *armistizio d' Italia la pace d' Utrecht* e il *trattato di Rastadt*. . . .

(*) Forse intende parlare della morte dell' Imperador Giuseppe o di quella di Luigi XIV.

CAP. I.

Del *supremo-real-consiglio di Spagna.*

QUesto *consiglio* si chiama ancor oggi *di Spagna*, ancorchè dopo l' ultima pace di Vienna del 1725 si fossero dall' Imperadore cedute al Re Filippo V tutte le ragioni e diritti che sopra quella monarchia vi avea, così perchè dato che se gli era una volta quel fastoso nome altri forse avrebbe riputato di scemarsi la sua dignità e'l suo splendore, se cambiato si fosse e ristretto al solo nome di *consiglio* d' Italia, come anco perchè seguita tuttavia a regolare quei regni e quegli stati d' Italia che prima alla corona di Spagna si appartenevano. E sebbene dopo questa ultima pace fossero stati dalla medesima assolutamente disgiunti e separati, con tutto ciò ritenendo ancora Cesare in vigor della pace stessa il titolo di *cattolico Re di Spagna* non dee sembrar strano che questo *consiglio* conservi pure il medesimo nome. Per queste ed altre ragioni che si diranno più innanzi ritiene eziandio l' idioma spagnuolo nelle sue spedizioni, ed oltre di avere il suo Presidente spagnuolo per la maggior parte vien composto di consiglieri e di reggenti spagnuoli, siccome altresì di segretarj d' uffiziali e di altri subalterni della nazione istessa.

Simile consiglio quando fu da Filippo II nell' anno 1558 ristabilito in Madrid (dove fu composto di un Presidente di tre Reggenti spagnuoli e di altrettanti nazionali che da Napoli Sicilia e Milano si chiamavano) era appellato d' *Italia*, poichè non avea altra incumbenza che negli affari appartenenti a' dominj che la corona di Spagna possedeva in Italia. Presentemente questo di Vienna ancorchè pure non s' impacciasse d' altri affari che di que' di Napoli Sicilia e Milano e fossesi eretto non in Ispagna ma in un paese lontano e straniero quanto è la Germania, contuttocciò per gli particolari riguardi già di sopra narrati ritiene ancora il nome di *consiglio di Spagna.* I posteri forse no'l crederanno o almeno porterà loro confusione una tal denominazione, ma così sta il fatto e tal ne fu la cagione.

Il consiglio d' Italia fondato in Ispagna riputavasi quivi stabilito come in proprio territorio e non in istraniero, poichè gli Spagnuoli aveano incorporati i regni di Napoli e di Sicilia al regno d' Aragona, ed aveano sì fattamente operato che comprendesse l' Aragona non meno la Valenza e la Catalogna, che Napoli e Sicilia siccome regni ch' essi dicevano d' essere stati dalli Re Pietro ed Alfonso acquistati colle forze della corona d' Aragona. Quindi nacque il costume di mandarsi un Aragonese per reggente nel *consiglio-collaterale di Napoli.* E quindi è che nel

 testa-

testamenro di Filippo II, volendo questi istituire universal erede in tutti i suoi regni Filippo suo figliuolo bastò solamente che l' avesse dichiarato erede del regno d' Aragona, perchè lo fosse anche di Napoli e di Sicilia, poichè sotto tal nome oltre la Catalogna eran compresi i regni di Valenza di Napoli di Sicilia di Sardegna e l' Isole Baleari, non altrimenti che sotto il regno di Castiglia erano compresi siccome a quello uniti i regni di Lione di Toledo di Galizia di Siviglia di Granata e tutti gli altri regni e provincie di Spagna.

Per questa ragione si vede ad un tempo unito il *consiglio* d' Aragona con quello d' Italia e dappoi che furono divisi fu perciò chiamato questo consiglio da Filippo II *tribunale di giustizia*, spiegando egli i suoi atti e la sua giurisdizione come vero magistrato, non semplicemente con voti consultivi ma anche con decisivi: perchè essendo i dominj degli affari de' quali giudicava incorporati al regno d' Aragona, non meno il consiglio d' Aragona che quello d' Italia dovean riputarsi veri e formali tribunali, ed ancorchè fondati in Madrid fuori del regno aragonese, nulladimanco come che istituiti in Ispagna la quale comprende univocamente tutti quei regni onde si compone e sotto la stessa forma che tennerla i Goti da' quali derivò la successione negli ultimi Re di Spagna che vindicarono da' Mori e riunirono nelle loro persone reali tutti quei regni: quindi sempre che tali *consigli* s' istituivano in Ispagna si riputavano fondati come in proprio territorio. Non altrimenti che il *consiglio-imperiale-aulico*, sebbene non fosse istituito nella provincia di *Germania* propriamente detta ma in Vienna città posta tra' confini del *Norico* e della *Pannonia* onde chi ad una provincia e chi all' altra l' attribuisce; nulladimanco essendo stata dipoi l' Austria incorporata alla Germania ed ora formando un de' circoli da' quali è composto l' imperio, non si dice per ciò il *consiglio imperiale-aulico* esser fuori del suo territorio, sicchè non debba riputarsi vero e proprio magistrato. E quindi deriva la ragione perchè in Madrid il consiglio d' Italia non meno che quello d' Aragona avea tra' suoi uffiziali l' *alcuzino maggiore* che soprastava a più capitani di giustizia destinati per l' esecuzione de' suoi decreti e sentenze. A ciò si aggiunge che tutti i consigli stabiliti in Madrid come quelli di stato di Castiglia di guerra di azienda d' Aragona dell' Inquisizione d' Italia di Portogallo delle Indie e degli Ordini aveano fra di loro una vicendevole communicazione, passando nel caso di doversi dare aggiunti i ministri di un *consiglio* ad un altro, anzi la Giunta Generale che chiamano di *Competenza* ove si trattano le cause di precedenza vien composta da più ministri, i quali si tolgono da ciascuno de' suddetti consigli e nel loro sedere si attende la maggioranza ed eminenza che un *consiglio* ha sopra l' altro, ma seggono insieme indistintamente con riguardarsi solamente il tempo della loro ammissione, così che il più antico di quale di que' consigli ch' egli si sia precede al meno antico; conciosiacchè tali consigli come eretti in Ispagna alla quale furono incorporati i regni nuova-

vamente acquistati, si riputavano stabiliti come in proprio territorio e per conseguenza poteano vicendevolmente comunicarsi gl' interventi e mescolarsi insieme.

Non è da dirsi lo stesso di questo nuovo *consiglio di Spagna* del quale ora si tratta. Egli è stabilito nell' Austria in territorio affatto straniero che non ha alcuna connessione o menoma coerenza co' regni e stati d' Italia, i quali non hanno avuto giammai a' quella rapporto nè sono stati riputati mai a quella incorporati o alle sue adiacenze. Perciò non avendo proprio territorio non può dirsi vero magistrato nè può esercitare giurisdizione alcuna contenziosa, ma solamente la volontaria la quale unicamente dipende dal principe, in nome del quale devono spiegarsi tutti gli atti ed i voti de' consiglieri e de' reggenti che lo compongono, non sono che consultivi non mai decisivi poichè essendo costituiti fuori di quei dominj, de' quali han commessa la cura, non possono sopra de' medesimi spiegare alcun atto di giurisdizione contenziosa o d' imperio; cosicchè impunemente non si ubbidisce loro secondo che scrisse Paolo nella *l. ultima de' jurisdict. om. jud. Extra territorium jus dicenti impune non paretur.* Si uguagliano tali consigli istituiti fuori del territorio a' Proconsoli de' quali disse Marciano che usciti di Roma e permanendo fuori delle provincie loro designate non possono esercitare giurisdizione acuna contenziosa.

Da ciò nasce che questo *consiglio di Spagna* stabilito in Vienna non abbia proprio foro nè *alcuzino maggiore*, come aveva quello d' Italia in Madrid, nè altri uffiziali di giustizia; anzi il Presidente stesso i consiglieri i reggenti i segretarj e tutti gli uffiziali subalterni che lo compongono, sono sottoposti alla giurisdizione del *marescialato di corte*, avanti il qual tribunale sono convenuti così nelle cause civili che nelle criminali non altrimenti che tutti gli altri forestieri che dimorano in Vienna per occasione di qualche impiego che gli obbliga a seguitar la corte.

La principal incumbenza adunque di questo consiglio è di attendere alla spedizione delle cose graziose ed al governo ed economia di questi regni: alle nomine de' loro ministri uffiziali e di altre dignità e cariche la cui provista tiene il Re a sè riserbata nel che fare i ministri di questo consiglio non hanno che il solo voto consultivo, stando in arbitrio di sua Maestà elegger chi vuole ancorchè non fosse nominato. Attende parimente alla spedizione degli assensi reali de' privilegj delle investiture de' feudi delle concessioni di titoli e di altre tali cose graziose, che dipendono unicamente dal favore e dalla munificenza del principe e che sono riserbate alla reale sua potestà, siccome proprie delle alte sue preminenze e de' suoi sovrani diritti.

Non avendo adunque questo consiglio giurisdizione alcuna contenziosa non può impacciarsi nelle cause di giustizia de' regni e stati, a'

quali soprantende ne può da quelli avocarle a sè, dovendo terminarsi ne' proprj tribunali dove furon mosse così per disposizione della ragion comune come per particolari convenzioni passate tra quegli stati ed i loro sovrani; nel che però non è di tutti uguale la sorte e la condizione.

Dal regno di Napoli non possono assolutamente e senza riserba alcuna avocarsi le cause di qualunque natura ch' elleno si fossero o feudali o criminali anche per delitti di *lesa maestà* e molto meno quelle nelle quali il fisco vi avesse qualche interesse. E ciò nè per via di ricorso nè di altro rimedio di revisione di reclamazione di supplicazione ovvero *ex mero officio* eziandio che le parti contendenti vi consentissero; siccome è manifesto dalle capitolazioni passate col Re Ferdinando il Cattolico coll' Imperadore Carlo V col Re Filippo II con gli altri principi successori e coll' istesso nostro Imperadore Carlo VI. Per effetto però di sovrana eminente e riserbata potestà regia sovente si è praticato in alcune cause gravi e di gran momento ed in quelle dove per la potenza d' una delle parti si è sospettata oppressione dell' altra che il Re abbia comandato che prima di pubblicarsi la sentenza si mandassero a sè i voti i quali suol fare esaminare da questo *consiglio* o da altri ministri che gli piaceranno. Nel qual caso non già il *consiglio* assume la cognizione della causa, ma in esso si esaminano i motivi e le ragioni della decisione; e se mai si scorgesse essersi ad una delle parti inferito gravame che avesse bisogno di rimedio il Re comanda che la causa si decida con maggior numero di giudici o destinando egli gli aggiunti ovvero ordinando che si votasse a *ruote* giunte, o nel *consiglio collaterale*; in ognuno de' quali casi si deve sempre offerir la sentenza in nome di quel tribunale a cui la causa si appartiene. Parimente avendo il Re a sè riserbata la punizione de' delitti commessi in uffizio da' suoi ministri perpetui ch' egli elegge, tocca quindi direttamente alla sua sovrana autorità di ordinare contro a' medesimi le visite o generali o particolari ch' elle si siano; e perciò le cause di questo genere sono riportate a questo *consiglio*, il quale risiede presso il sovrano non solo dal regno di Napoli ma da quello di Sicilia e dallo stato di Milano, poichè al Re solo si appartiene la privazione o la sospensione delle cariche ch' egli ha conferite e l' ordinazione degli altri gastighi secondo ch' essi l' avran meritati.

Il regno di Sicilia non ha capitolazioni sì assolute ed ampie, poichè nelle preghiere che i Siciliani dettero al Re Alfonso essi medesimi si contentarono che se le parti litiganti consentissero che fosse avocata la causa nel real consiglio presso il Re assistente, ancorchè fuori del regno, potesse questo assumerne la cognizione. In oltre i Re di Sicilia si riserbaron sempre che nel caso di ritardata ovvero denegata giustizia potesse aversi ad essi ricorso e di vantaggio che le cause feudali

dali per via di *ricognizione* poteſſero pure avocarſi. In tutti queſti caſi però non avoca propriamente il *configlio* a ſè la cauſa, ma ſuole il Re comandare che ſi traſmettano i voti de' giudici colle loro giuſtificazioni; e quelli diſcuſſi ed eſaminati ſe ſi conoſcerà di doverſi moderare ſi reſcrive a' tribunali donde ſono venuti rimandandoſi loro indietro i voti colle moderazioni opportune ed ingiungeſi loro che promulghino la ſentenza in così fatta forma, la quale ſi pubblica in nome del tribunale dove la cauſa fu introdotta; donde ſi dà luogo all' appellazione, ſe mai da queſto tribunale poteſſe appellarſi a quello *del conciſtoro* ch' è in Sicilia un *tribunale ſupremo*.

Lo ſtato di Milano è in ciò inferiore a' regni di Napoli e di Sicilia, poichè avendo gli antichi Duchi di Milano riſerbati alla loro ſuprema cognizione i ricorſi de' ſudditi delle determinazioni de' tribunali nè dipoi da' Re auſtriaci paſſato co' Milaneſi quelle capitolazioni che s' interpoſero co' Napoletani e co' Siciliani, quindi dal Senato di Milano ſpeſſo ſi avocano le cauſe in queſto *conſiglio di Spagna*. Egli è però vero che non ſe ne aſſume propria ed ordinaria cognizione, ma ſuol dall' Imperadore comandarſi la traſmiſſione de' voti li quali eſaminati in conſiglio ſi moderano o ſi variano, ſecondo che ſi riputerà eſpediente, rimandandoſi dipoi al Senato affinchè giuſta le preſcritte moderazioni promulghi la ſentenza ovvero niente decidendoſi ſi rimettono di nuovo con ordinarſi che nella cauſa intervengano altri giudici deſtinandogli ſua Maeſtà da altri magiſtrati ordinarj ovvero eſtraordinarj.

Per attendere alla ſpedizione di tutte queſte incumbenze il *conſiglio* d' Italia di Madrid era compoſto d' un preſidente d' illuſtre ſangue e della prima nobiltà di Spagna, d' un general teſoriere ch' era dal Re dichiarato conſigliere di queſto *conſiglio* ed il quale in caſo d' aſſenza del preſidente faceva le ſue veci preſedendo a tutti gli altri reggenti e ſegnando i reali diſpacci dopo la firma del Re ed oltre a coſtoro di ſei Reggenti togati, due deſtinati per Napoli, altri due per Sicilia, e gli altri due per Milano de' quali uno era ſpagnuolo e l' altro nazionale chiamato per reggervi quel *conſiglio* da Napoli da Sicilia e da Milano, a' quali tutti erano coſtituiti moderati ſoldi. Avea tre ſegretarj i quali ſecondo gli atti che ſpedivano riguardanti ciaſcuno di que' dominj ſpiegavano la loro qualità di ſegretario o di Napoli o di Sicilia o di Milano, ed aveano perciò ſotto di loro più uffiziali di ſegreteria deſtinati per la ſpedizione de' diſpacci e privilegj. Vi ſi aggiunſe dipoi a' tempi di Filippo IV un avvocato fiſcale il quale quando fu ſtabilito queſto *conſiglio* da Filippo II non ſi penſò a coſtituire riputandoſi allora non neceſſario e quando alcuna volta occorreva di doverſi trattare cauſa nella quale per lo intereſſe del fiſco vi era biſogno di fiſcale da un altro *conſiglio*, ovvero ſceglievaſi un de' migliori avvocati del foro per difendere il fiſco.

Ma questo *consiglio di Spagna* costituito in Vienna, ancorchè si raggiri sopra le medesime cognizioni ed incombenze, è per numero di ministri e d' uffiziali che lo compongono e per maggioranza de' soldi loro assegnati assai più grande e fastoso. Tiene egli il suo presidente quale si crea dal Re pure di nazione spagnuolo. Ne' principj della sua erezione vi fu anche eletto il general tesoriero la qual carica era esercitata dal Duca di Uzeda, ma questi dipoi morto non se gli dette altro successore esercitandosi ora da D. Emmanuele de Legaspi uffiziale spagnuolo col titolo di *tesoriero ricevitore* il quale ha sotto di sè più uffiziali subalterni.

Ha non pure i reggenti che lo costituiscono, ma più consiglieri di spada; e secondo la sua prima costituzione siccome il *consiglio* d'Italia stabilito in Madrid avea due reggenti per ciascheduna provincia che ne dipendea uno spagnuolo e l' altro nazionale, così parimente furono per questo di Spagna in Vienna costituiti due consiglieri l' uno spagnuolo e l' altro nazionale. Ma in progresso di tempo il nazionale fu abolito e lo spagnuolo fu ritenuto; e per ispezial favore si vede oggi in questo *consiglio* un sol Tedesco qual è il Conte di Sintzendorf figliuolo del gran Cancelliere di corte il quale occupa la carica di cancelliere per lo stato di Milano. Non si è già per questo inferito alcun pregiudizio alla nazione spagnuola, poichè per lo stesso stato di Milano ve ne ha un altro spagnuolo, che è il Conte di Bolagnos Ambasciadore presentemente di sua Maestà Cesarea in Vienna.

Il regno di Napoli avea pure il consigliere nazionale, e vi fu tempo che n' ebbe due; ma essendosi dipoi ridotto in uno nella persona del Marchese di Rofrano; questo morto non si pensò più a dargli successore nazionale. All' incontro essendo passato il Conte di Montesanto da consigliere spagnuolo ch' era per Napoli, alla carica di Presidente del *consiglio* sebbene per alcuni anni non se gli fosse dato successore; ultimamente non però fu la sua sede vacante proveduta in persona del Conte Perlas figliuolo del Marchese di Rialp segretario di stato. A questo modo presentemente il regno di Napoli ha il suo consigliere spagnuolo, siccome l' ha lo stato di Milano e la Sicilia parimente per cui v' è il Conte di Cervellon; ma niuno di questi stati ha ora più consigliere nazionale.

De' reggenti si riserba ancora nel *consiglio* di Vienna quella stessa disposizione che v' era in quello di Madrid cioè v' è la piazza per un reggente spagnuolo ed un' altra per un nazionale. Così per Napoli evvi il Reggente Positano nazionale ed il Reggente Smandia spagnuolo; per la Sicilia il Reggente Almarz come originario spagnuolo ed il Reggente Perlongo come siciliano, e finalmente per lo stato di Milano il Reggente Pertusati milanese ed il Reggente Alvarez spagnuolo.

Ha questo *consiglio* pure un avvocato fiscale, la qual carica prima fu

fu conferita ad un Milanese qual fu Belgredi, e dipoi ad un Napoletano qual fu il Reggente Riccardi; ma dopo la costui morte si vide uscire questa carica de' nazionali e capitare in mano di Spagnuoli, dell' Alvarez e dello Smandia i quali essendo dipoi promossi al grado di reggenti, lasciarono vuota la fiscalia la quale ancor oggi resta non occupata, esercitandola da interino il Signor Smandia come ultimo Reggente.

Oltre il fiscale tiene anche un agente fiscale al quale ultimamente si sono aggiunti uno scrivano di camera ed un nuovo uffiziale chiamato il *Razionale del consiglio* ancorchè non avesse molto da impacciarsi a tener conti e ragioni. Tiene eziandio tre segretarj tutti spagnuoli e decorati col titolo di consiglieri. L' uno di essi è stabilito per Napoli l'altro per la Sicilia ed il terzo per Milano. Ciascuno ha sotto di sè più uffiziali per i quali passano le spedizioni ripartitamente di ciascuna provincia. Il segretario per Napoli ne ha otto e toltone un solo nazionale entrato ultimamente per ispezial favore e grazia, tutti gli altri sono spagnuoli. Il segretario per Sicilia ne ha otto parimente ancora tutti spagnuoli. Quello per Milano ne ha cinque della medesima nazione spagnuola alle quali segreterie se gli sono assegnati tre portieri. E poichè potevano accader negozj in questo *consiglio* che fossero indifferenti a tutti questi tre dominj, si pensò pure ad istituire un altro uffiziale spagnuolo che ne avesse commessa la spedizione, il quale fu però detto de' *negozj indifferenti*.

Oltre di queste segreterie ve n' è un' altra chiamata del *real suggello* che soprasta all' esazione de' diritti reali del suggello e delle spedizioni appartenenti ora al Re. Il suo segretario spagnuolo vien anche decorato col titolo di consigliere e tiene sotto di sè un uffiziale maggiore e tre altri minori, oltre il portiere tutti della medesima nazione.

Il Tesoriere Ricevitore del *consiglio* che ha il titolo di segretario tiene pure sotto di sè quattro altri uffiziali spagnuoli. Evvi ancora il cappellano del *consiglio* quattro portieri ed alcuni altri uffiziali inferiori destinati per gli minuti servigj. Ultimamente ad imitazione degli altri consigli di Vienna vi furono stabiliti venti agenti destinati a sollecitare le spedizioni nelle segreterie secondo le incumbenze che hanno da' loro principali. Questi agenti danno giuramento di lealmente esercitare il loro impiego in mano del presidente da cui vengono eletti.

Questo *consiglio* non ha proprio palagio ma si unisce in quello del Conte di Caprara nella strada detta di Wallnerstrassen che tiene a pigione in tutti i giorni toltone i feriati e'l mercordì ed il sabbato destinati per la posta.

I soldi che sono assegnati a' sopraddetti ministri segretarj ed uffiziali sono assai magnifici e profusi ricavandosi il denaro per esso loro da' medesimi dominj d' Italia, per gli quali sono destinati. Oltre al sorprendente soldo assegnato al Presidente che giunge poco meno che a fiorini

rini trentamila l' anno; ognuno de' consiglieri o reggenti ha nove mila fiorini l' anno, ed a' reggenti destinati per la Sicilia e per Milano viene anche pagato il *quartiere* per l' abitazione da quelle provincie, il quale importa per lo meno altri fiorini mille per anno a ciascheduno. Per questa ragione quando prima nel *consiglio d' Italia* in Madrid non si chiamavano primarj ministri delle provincie ma da Napoli si facea venire per reggente o un consigliere di S. Chiara o più regolarmente un presidente della Regia Camera; e dipoi dal *consiglio d' Italia* credevasi di fare avanzo col passare nel *consiglio collaterale di Napoli:* ora per contrario non meno da Napoli che da Sicilia e da Milano si chiamano i Reggenti del Collaterale, i primi senatori ed altri supremi magistrati, per occupare in Vienna i posti del *consiglio di Spagna*, anzi a' dì nostri si è pur veduto che allora che prima nel *consiglio d' Italia in Madrid* per fiscale eliggevasi uno dell' ordine degli avvocati; ora s' invitano i Reggenti stessi del Collateral di Napoli ed i primi Senatori di Milano ad occupar questa carica, come è avvenuto nelle persone delli Signori Alvarez e Smandia, i quali per lo stipendio che seco ella porta volentieri l' hanno ricevuta, ancorchè sovente siano destinati a disputar di precedenza con i segretarj.

I segretarj hanno altrettanto soldo oltre la decima ch' esigge ciascuno di essi sopra tutti i diritti di spedizione della sua propria provincia. I loro uffiziali maggiori di segreteria chi ha tremila fiorini e chi quattro mila l' anno. Gli uffiziali minori regolarmente hanno due o mille fiorini per lo meno. In fine non v' è uffiziale per infimo che sia il quale non abbia sei o ottocento fiorini l' anno oltre alcuni emolumenti che traggono dalle spedizioni de' privilegj e dispacci, sotto nome di *diritti di firma* di *registro* di portiero o di altro.

Alcuni forse si maraviglieranno come questo *consiglio* stabilito in Vienna fuori del territorio di Spagna e de' regni a quella prima incorporati, e'l quale in oltre non ha tanto da impacciarsi in affari di quella monarchia siccome faceva il *consiglio d' Italia in Madrid*, veggasi presentemente composto di tanti Spagnuoli e soprabbondantemente accresciuto di ministri di segretarj e di tanti altri uffiziali e soprattutto di essersi per esso loro stabiliti così profusi ed eccessivi soldi, quando che gli altri ministri de' primi e principali *consiglj di Vienna*, eziandio quegli del *consiglio-imperiale-aulico*, non ne ricevono nè meno la metà. Ma finiranno costoro di maravigliarsi se porranno mente alle circostanze ed alle qualità de' tempi e delle persone che concorsero, allora quando fu stabilito in Vienna questo *consiglio*. Evacuata che fu la Catalogna dagl' Imperiali, convenendo all' Imperadore Carlo VI e poi all' Imperadrice di restituire in Vienna le loro reali persone con tutta la real corte, moltissimi Spagnuoli vollero seguitare le loro Maestà, e chi per non rimaner esposto agl' insulti de' loro emoli del contrario partito *Angioino* e chi anteponendo la speranza di maggiori acquisti al timore della

della perdita de' corti patrimonj, che in Ispagna lasciavano presero la risoluzione di seguitare la corte. Ciò che fortunatamente loro avvenne, poichè la gratitudine e la clemenza del nostro Imperadore non solo provvide loro in Germania in Italia ed in Fiandra di mezzi per sostentarsi, ma gli onorò eziandio di cariche sì illustri e doviziose che rimanendo nelle paterne case non potevano nemmeno immaginare di doverne occupare maggiori o somiglianti.

A questo fine bisognò pensare di accrescer il numero de' ministri ed uffiziali di multiplicare i posti ed inventarne altri nuovi per dar loro non pur sostentamento ma lustro e fasto. A ciò si aggiunga che nell' erezione di questi nuovi consigli avendovi avuta la maggior parte gli Spagnuoli stessi seppero ben provvedere che la propria nazione per questi sì abbondanti e numerosi soldi potesse sostenere in Vienna rimpetto agli altri consigli e dicasterj della città la maggior pompa e fasto possibile, affinchè in un paese ancorchè straniero potessero farci una figura molto splendida e decorosa; poco curando come dovendo il loro denaro venir da' dominj d' Italia che questi nuovi pesi de' quali venivan questi caricati dovessero esser cagione dell' evidente ruina de' medesimi e de' loro nazionali: e niente altresì badando siccome quelli che tutto altro aveano avanti gli occhi fuorchè le vere regole del governo che ogni superfluo magistrato è per sè stesso un carico assai grave e dannoso allo stato. Per questa cagione non si ebbe veruna mira che in questi consigli s' impiegassero, ma inutilmente tante persone inutili che vi doveano rimanere oziosi e nel tempo stesso a carico dello stato; poichè il principal intento fu non già d' istituire un savio dotto e necessario *tribunale* qual fu quello d' Italia stabilito da Filippo II in Madrid, ma di accomodare splendidamente tanti Spagnuoli che aveano seguita la corte; ciò che più manifestamente apparve allora quando ricuperata dalle armi imperiali la Sicilia ed attribuita a questo *consiglio*, si videro eretti in Vienna due nuovi dicasterj affatto inutili e superflui, quali sono quelli dell' *inquisizione generale* e del *commissariato generale della crociata di Spagna* de' quali faremo ora a favellare.

I.

Del *tribunale dell' inquisizione di Spagna.*

I Siciliani ebbero la disavventura sotto gli Aragonesi di vedersi piantato in Palermo un *tribunale d' inquisizione* sottoposto a quello dell' Inquisitor Generale di Spagna al quale si avea ricorso ne' casi più ardui, regolandosi così intorno alle proibizioni e censure de' libri secondo

indici e gli espurgatorj di Spagna, come negli *atti di fede* ed in ogni altra materia al S. uffizio appartenente giusta la forma dell' *inquisizione di Spagna*. Divelta la Sicilia dalla Spagna e passata poi sotto il dominio dell' Imperadore Carlo VI non ebbe il suo *tribunal dell' inquisizione* più rapporto alcuno con quello di Spagna; sicchè bisognava in Vienna ergersene un altro il quale avesse da soprantendere a quello di Sicilia, siccome faceva il *tribunale generale di Madrid*. Alcuni forse avrebber riputato che non vi era necessità d' erger per ciò un nuovo tribunale potendosi ne' casi ardui da questo *consiglio di Spagna* istesso mandarsi le istruzioni necessarie, secondo le quali avrebbero dovuto regolarsi quegl' *Inquisitori* in qualche ardua o difficile occorrenza, per non gravare quel regno d' un tribunale superfluo. Ma non l' intesero così gli Spagnuoli che aveano altro disegno. Presero volentieri l' occasione che la fortuna lor presentava di collocare più persone della loro nazione, ergendone uno a parte a somiglianza di quello di Madrid. Così fu tosto eletto un prete spagnuolo per *Inquisitor generale*, *gli furono* dati *assessori qualificatori consultori* un segretario ed altri uffiziali subalterni, e quel che parrà strano il qualificarono pure e denominaronlo *Inquisitor Generale* non già di Sicilia ma di Spagna. E veramente non vi era maggior ragione perchè il *consiglio* dovesse chiamarsi di Spagna, e questo *Inquisitore* non dovesse pure così denominarsi; ancorchè per altro non avesse ad impacciarsi che della sola Sicilia, poichè Napoli non conosce *inquisizione* alcuna nè di Spagna nè di Roma. E Milano sebben l' abbia, non essendo mai stata sottoposta a quella di Spagna ma si bene a quella di Roma, rimane ora così come era prima.

A questo *Inquisitore* vien somministrato il suo soldo dalla tesoreria di Sicilia, siccome anche a tutti i suoi uffiziali ed al segretario. I più mesi dell' anno dimora ozioso e rare volte accade che da Sicilia vengano ricorsi o se gli somministri materia per aver da fare; e se pur vengono casi da risolvere si riducono a fanatismi a stregherie di visionarj ed a bestemmie le quali tosto si qualificano per ereticali, a sortilegj bigamie e cose simili; e poichè sovente manca affatto la materia da impiegarsi agl' *Inquisitori* stessi di Sicilia, essi per non rimanere oziosi si danno in cerca di fare e procurano di qualificare ogni delitto per ereticale, affine di tirare i rei al loro foro ancorchè o da fragilità umana o da ubbriachezza o da stizza ovvero da ignoranza e da scempiaggine procedesse. E se ne vide gli scorsi anni un compassionevole e funestissimo esempio, dappoichè per poter pubblicamente eseguire come riusciva il meglio un *atto di fede* che da molti anni non erasi praticato in Palermo, si risolvette dall' *Inquisizione* per farlo più tragico ed orrendo a brucciar vivi due miserabili scimuniti, a' quali una oscura e stretta prigione di venti anni avea fatto perdere il cervello, e renduti matti spediti ed insanabili.

Dopo

Dopo la morte dell' *Inquisitor Generale spagnuolo* essendo stato elevato alla dignità cardinalizia il presente Arcivescovo di Vienna Colonitz nè le rendite del suo vescovado potendogli somministrare tanto che dovesse sostenersi con quel fasto e pompa propria de' Cardinali, l' Imperadore conferì questa carica con gli emolumenti che seco porta al medesimo; sicchè presentemente a' suoi fastosi titoli di Arcivescovo senza suffraganei, di *Principe titolare* dell' imperio e di Cardinale aggiunge anche quello d' *Inquisitore Generale* delle Spagne. Nel suo arcivescovil palagio quando accade da trattarsi alcuna cosa s' unisce questo tribunale che vien composto oltre dell' *Inquisitore*, da più *qualificatori e consultori preti domenicani e francescani* ed anche Gesuiti che non tirano stipendj, d' un segretario e di più altri minori uffiziali, a' quali però è stabilito un competente salario; dacchè quasi tutto il denaro che vien da Sicilia è assorbito dall' Imperadore.

I I.

Del *tribunale del commissariato generale della crociata.*

Per la cagione stessa trovandosi la Sicilia da molto tempo gravata di questa ingegnosa gabella che chiamasi della *crociata*, la quale pure era sottoposta al *commissario generale della crociata* di Spagna, diviso che fu da questa monarchia quel regno bisognò pensare ad eleggere in Vienna un simil *Commissario Generale*, come era in Madrid per dover regolare la *crociata* di Sicilia; ed ancorchè non avesse nulla da brigarsi negli stati di Napoli e di Milano, poichè in questi dominj non si conosce *crociata* con tutto ciò pur ritien il nome di *Commissario Generale*, e per la ragione stessa per cui l' *Inquisitore di Sicilia* ebbe il titolo d' *Inquisitor di Spagna* è questo novello uffiziale parimente chiamato *Commissario Generale delle Spagne*. La sua principale incombenza non si riduce ad altro che a rivedere i conti della esazione e tener ragione del numero de' biglietti che si dispensano in quel regno per obbligar quei sudditi, pagando il dazio a riceversi le *indulgenze plenarie* ad eleggersi proprio confessore che tosto che sarà da essi eletto, se gl' infonde la potestà di potergli assolvere da tutti i casi riservati a poter mangiare cacio ed uova ed altri sì fatti cibi ne' giorni quaresimali ed in altri dì in Italia vietati e ad ottenere simili agiatezze di palato e commodità di vivere. Ognun conosce che per questo non era mestieri d' un nuovo tribunale, bastando i *reggenti provinciali* di Sicilia per tenerne conto e regolare questa faccenda, che non si riduce finalmente che ad una fruttuosa esazione di dazio procurandone l' accrescimento ed invigilando che non essendo appoggiata che sopra la semplicità de' Siciliani non venga dagli scaltri alzato il velo ed accorti

corti della loro dabbenagine si corresse pericolo non volendosi costoro più crociare di perdersi affatto una tal rendita contuttocciò per li motivi di sopra espressi fu tosto eletto un prete spagnuolo per *Commissario Generale* col soldo di dodici mila fiorini l' anno. Se gli dettero due assessori a' quali, ancorche fossero i due *reggenti provinciali di Sicilia*, pure per questa nuova incumbenza vengono loro somministrati 500 fiorini l' anno di soprappiù per ciascheduno. Tiene un avvocato fiscale col soldo di 2,000 fiorini l' anno: un contadore maggiore, un segretario uno scrivano di camera ed un portiere, tutti spagnuoli i quali tirano salario chi di mille tallari chi di minor somma, secondo le loro tasse e graduazioni, ancorchè troppo rare volte in tutto il corso dell' anno loro convenisse di giuntarsi nella casa del *commissario generale*, dove questo tribunale si regge.

C A P. I I.

Del supremo *consiglio di Fiandra.*

Aggiudicate in vigor delle accennate paci di Utrecht e di Londra le provincie della Fiandra Spagnuola all' Imperadore Carlo VI fu stimato conveniente per attendere al governo delle medesime ergere in Vienna un nuovo *consiglio* che chiamasi per ciò il *Supremo di Fiandra*. Se si riguardano le sue incumbenze e gli affari che in quello si trattano non meritava un tanto numero di ministri e di uffiziali che presentemente lo compongono Poichè ciascuna di quelle provincie ha il suo proprio e supremo *consiglio* dove tutte le cause ed i negozj si finiscono; nè in vigore de' loro privilegj possono le cause da quei consigli supremi avocarsi altrove. Ha la provincia chiamata strettamente di *Fiandra* il suo proprio e supremo *consiglio* nella città di Gant che si regola secondo il *codice belgico* comentato da Antonio Anselmo nel suo *Triboniano Belgico*. Evvi il *consiglio* supremo del Brabante nella città di Brusselles che ha proprie costituzioni e pratiche differenti da Anversa e dagli statuti delle altre città della medesima provincia, delle quali ampiamente scrissero il Deckhero il Kinschotto il Cristineo ed il Stockmanno. Malines tiene parimente il suo che vien regolato dalle sue proprie leggi municipali, le quali interpretò Pietro Nannio e dopo di lui il Cristineo; siccome parimente la città di Gant ha proprie leggi e consuetudini discordanti da quelle delle altre provincie di Fiandra, illustrate da Gian-Antonio Knobaert avvocato del *consiglio provinciale di Fiandra*; e Namur finalmente tiene pure proprio e particolar dicasterio. Sicchè per ciò che riguarda la giurisdizione contenziosa nelle cause de' Fiaminghi non ha questo *consiglio* di Vienna da impacciarsene molto. Intorno alla volontaria

taria e per quella parte la quale ſpetta al governo elezione o nomine di miniſtri ed alle coſe grazioſe ſon pure molto rare le ſue provvidenze; poichè avendo avuto prima la Fiandra per governatore il principe Eugenio di Savoja e preſentemente reggendola come governatrice l' *Arciducheſſa Eliſabetta* ſorella dell' Imperadore, quaſi tutto il regolamento degli affari politici ed economici dipende dall' arbitrio della medeſima che governa in Bruſſelles, ſiccome dipendea prima dal ſolo volere del Principe Eugenio. Ma componendoſi queſto *conſiglio* per la maggior parte di Spagnuoli quindi è che per le cagioni già dette non ſi è oſſervato alcun riſparmio ad accreſcere il numero de' ſuoi miniſtri ed uffiziali ed a ſtabilir loro groſſi ſtipendj.

Tiene queſto *conſiglio* il ſuo Preſidente ſpagnuolo; la qual carica fu prima occupata dal *Principe Cardona*, e dopo la ſua morte è ſtata ultimamente provveduta in perſona del *Conte di Savallà* ch' era prima conſigliere del medeſimo.

Ha oltre il preſidente quattro conſiglieri due di ſpada che regolarmente ſono Spagnuoli e due che ſono dottori fiaminghi: un ſegretario il quale è decorato pure del titolo di conſigliere e che tien ſotto di sè ſei uffiziali di ſegreteria la maggior parte ſpagnuoli ed alcuni fiaminghi li quali tutti tiran ſalarj dell' iſteſſa maniera che i miniſtri ed uffiziali del *conſiglio di ſpagna*. Ha un cappellano un portiere e quattro agenti. Non ha proprio palagio, ma s' uniſce tuttavia in quello di Caprara in un appartamento vicino a quello del *conſiglio di Spagna*, in tutti i giorni della ſettimana toltone i feriati ed il mercordì ed il ſabbato deſtinati per la poſta.

CAP. III ED ULTIMO.

Della Segreteria di ſtato *eretta per la ſpedizione univerſale di tutti gli affari appartenenti a queſti regni e provincie della corona di Spagna.*

GOvernandoſi queſti conſigli e dicaſterj all' uſo di Spagna e non avendovi luogo altra lingua che la ſpagnuola fu meſtieri che la *ſegretaria di ſtato*, che dovea regolargli e per mezzo della quale doveano comunicarſi al Re le conſulte le nomine ed altre occorrenze per la ſteſſa via ritornare a' medeſimi conſigli le reali deliberazioni, foſſe parimente ſpagnuola. Quindi per *ſegretario di ſtato* fu detto il *Marcheſe di Rialp* ſpagnuolo, il qual fu dapoi dichiarato anche *conſigliere di ſtato di ſua Maeſtà*, che preſentemente regola queſta ſegreteria con ſomma accuratezza ſollecitudine e commendazione nelle camere della ſua propria abitazione.

Tiene sotto di sè più uffiziali maggiori e minori che attendono alla spedizione del dispaccio fino al numero di otto e per la maggior parte spagnuoli a' quali sono assegnati grossi stipendj, tirando chi quattro comunemente tre o duemila fiorini di soldo l' anno, secondo le loro graduazioni e la loro anzianità, oltre delle pensioni e mercedi delle quali non vi è chi non ne sia provisto. Tiene un portiere e pochi altri subalterni per gli minuti servigj.

Della conferenza *delle poste d' Italia e di Fiandra.*

Essendo riunito nella persona di Cesare il governo delle poste di Napoli di Roma di Milano e di Fiandra, le quali prima erano state concedute a varie famiglie e si amministravano da' loro proprj *corrieri maggiori*, che sotto di sè aveano più tenenti ed uffiziali di poste fu ultimamente risoluto che la soprantendenza delle medesime non a' consigli di Spagna e di Fiandra si lasciasse come era prima ma che si deputasse una particolar *conferenza* perchè con maggior esattezza si prendesse di quelle cura e pensiero e soprattutto non tanto per meglio disporle e regolarle, quanto per accrescerne la rendita e gli emolumenti. Ed era per verità questo un affare su cui bisognava seriamente pensare, poichè per questa nuova *conferenza* dovendosi assegnare decorosi soldi a' presidenti che dovean reggerla ed agli altri nuovi uffiziali che vi si doveano impiegare. Era altresì necessario pensare a' mezzi donde questi stipendi dovean prendersi. Così accresciuta la rendita con raddoppiar la spesa del porto delle lettere con toglier la franchigia a molti ministri e personaggi di conto la quale prima godeano, potè facilmente risolversi a farvi presedere i più supremi ministri di questa corte con assegnar loro grossi stipendj. Si vide pertanto dichiarato presidente di questa *conferenza* il Conte di *Sintzendorf Gran Cancelliere di Corte*, e per vicepresidente il *Marchese di Rialp Consigliere e Segretario di stato* di sua Maestà. Non corrisponde il mezzo ed il fine a questo gran principio, poichè sebbene a questa *conferenza* si fossero dati tre assessori, per Napoli il Reggente Positano per Milano il Reggente Pertusati e per Fiandra il Consigliere Winants (per Sicilia non v' è deputato veruno, poichè le poste di quel regno si sono lasciate al Duca di Saponara che collo sborzo di 150,000 fiorini ne procurò nuova investitura) questi però o non mai o rare volte sono chiamati nè sanno nulla di quello che si fa o si risolve nè tirano salario alcuno, anzi nemmeno essi sono immuni dalla spesa del porto delle proprie lettere. Sicchè la *conferenza* senza veruno considerabile e fisso corpo di ministri tosto finisce in un segretario, qual è *Benedetto Locella* che sovente assume le parti di fiscale e di referendario, regolando egli questi affari sotto la direzione del presidente e vicepresidente,

dente, non avendo fotto di sè che due uffiziali per mantener la neceffaria corrifpondenza con gli amminiftratori delle pofte di ciafcheduna provincia.

Degli Avvocati.

Ciafcheduno dopo effere informato di un sì prodigiofo numero di configli e dicafterj di Vienna crederà che il numero degli *avvocati* debbia effere a proporzione affai grande e decorofo. E poichè ne' medefimi fono agitate non pur caufe dell' imperio ma di tanti altri ampj regni e vafte provincie d' Europa crederà facilmente che gli *avvocati* che le difendono fiano i più infigni e rinomati *giureconfulti d' Europa* forniti non meno di una gran perizia di leggi romane ed *imperiali germaniche*, che di quelle degli altri regni e nazioni. Ma erra di affai chi ciò crede anzi trova tutto il contrario. E certamente ficcome fembra ftraordinaria cofa il vedere in una sì piccola città tanti e sì diverfi tribunali, così parimente fembrerà ftrano lo fcorgere che in un pelago sì vafto non apparifcano fe non rarj nuotatori, dappoichè fono sì pochi gli avvocati e di tanto poca fama e di sì leggiera ftima che fi veggono trattati con niuno rifpetto e chiamati alle cafe de' clienti, non altrimenti che fi fa de' medici e notaj. Bifogna adunque togliere la maraviglia con additarne le vere cagioni.

Primieramente ciò avviene perchè gli affari che più frequentemente fi trattano in quefti configli fi raggirano intorno a cofe graziofe e non contenziofe e per confeguenza fono più adoperati gli agenti che colle loro pratiche e maneggi fanno condurgli a fine e procurarne la fpedizione di quello che fiano ufati gli *avvocati* e gli *oratori* tanto maggiormente che non coftumafi di arringare pubblicamente nelle ruote reftringendofi le difefe quando alcuna volta occorrono nello fcrivere ed informare i miniftri per le loro cafe.

Secondariamente fe avviene nel *configlio-imperiale-aulico* che debbia efaminarfi qualche grave caufa contenziofa che riguardi gli ftati dell' imperio, effendovi per lo più in quefte provincie fpezialmente in Saffonia delle celebri univerfità ficcome quelle di Jena Wittenberga Hall e Lipfia ed in Franconia quella di Altdorff, dove fono infigni profeffori ficcome fcorgefi dalle opere che tutto giorno danno alle ftampe fovente s' impiegano quefti a fcrivere ed a venire in Vienna per difenderle; dappoichè dagli *avvocati auftriaci* non è da prometterfene tanto. Se fiano caufe contenziofe riguardanti i feudi imperiali d' Italia provincia che abbonda di tanti infigni avvocati, i Genovefi i Milanefi i Mantovani i Finalini i Piemontefi ed altri principi italiani feudatarj dell' imperio che vi hanno intereffe mandano fovente in Vienna loro *avvocati* per difenderle.

Ter-

Terzo dagli *avvocati austriaci* non è da sperarne veruna perizia o conoscenza degli affari e del dritto pubblico e privato, poichè non hanno buone università nè buoni maestri, da' quali poterlo apprendere; il quale è male che succede non solo in tutti i paesi austriaci ereditarj ma anche in Boemia e molto più in Ungheria, l' università degli studj di Vienna per li tanti privilegj concedutile dall' Imperadore Massimiliano I e dagli altri Imperadori austriaci suoi successori, fu prima assai rinomata e produsse preclari ingegni, siccome altresì era l' università di Baviera e quella di Praga in Boemia; ma dal punto che in queste università vi posero piede i Gesuiti favoriti pur troppo dall' Imperadore Ferdinando II lor benefattore e largo donatore si vide regnare in esse una mostruosa deformazione e l' ignoranza de' professori crebbe al sommo, siccome oggidì con grave lor danno sperimentano i giovani i quali nel maggiore loro profitto nè meno giungono ad apprendere mezzanamente la lingua latina. Sicchè presentemente alcuni savi padri di famiglia sono costretti a mandare i loro figliuoli a studiare in alcune delle già dette università dell' Imperio, ovvero a Leiden in Olanda e rari son quegli che ne ritornano approfittati, attendendo più essi alle fogge e mode de' paesi forestieri che a' studj serj e gravi. Ed è osservazione fatta da' più riflessivi e savj uomini confermata dalla esperienza che tal disgrazia si vide arrivare non solo in tutti gli stati ereditarj austriaci ma anche in Boemia ed in Baviera dacchè i Gesuiti posero mano a regolare quelle università, poichè le altre dell' imperio, dove non hanno potuto por piede, sono nella massima floridezza e forse maggiore di quella nella quale la lasciarono i loro maggiori. Niente dico dell' Ungheria la quale per la già espressa cagione siccome fu così sarà sempre barbara. In breve ciò che l' *inquisizione* fa in Ispagna in Sicilia e negli altri paesi ov' è ricevuta, fanno i Gesuiti in tutti gli stati austriaci in Boemia ed in Ungheria (§). Sicchè agli *avvocati viennesi* de' quali tutto lo studio non si raggira che intorno al loro *codice austriaco* e ad alcuni sciapiti e grossolani scrittori del paese ben gli sta il basso conto e la maniera vile in cui sono avuti e colla quale sono trattati essendo essi così ignari di letteratura e di giurisprudenza che convenendomi trattare con un di loro, il quale passa per avvocato primario non sapeva nemmeno il nome di Cujacio, confessandomi sinceramente ch' era la prima volta che lo aveva da me udito.

In ultimo è da riflettere che Vienna essendosi presentemente resa una corte sì splendida e numerosa di tanti signori di tanti duchi principi e con-

(§) E poteva aggiungervi per tutto ove essi son riusciti ad eriggersi i maestri del sapere e de' costumi: quantunque i mali nella morale cagionati dalla politica de' Gesuiti non sieno in nulla comparabili a quelli che ha prodotti l' istituzione della Inquisizione. Tutte due simili ad un giardiniere l' una coltiva la pianta per convertirne i frutti quanto più può suo beneficio, l' altra la sbarbica dalle radici per ruinare intieramente il proprietario.

conti, di tanti ambasciadori inviati ed altri personaggi di conto: la principal figura e rappresentata dalla nobiltà la quale avendo eziandio la maggior parte ed occupando le prime sedi in tutti i consigli e dicasterj e non confondendosi come in Napoli succede con quei ministri che sono fuori del rango de' conti e baroni, quindi non solo gli avvocati ma anche i consiglieri stessi del secondo banco sono trattati poco decorosamente e si mandano a chiamare in casa dalla primaria nobiltà, non altrimenti che si fa degli avvocati e spezialmente i consiglieri di Camera de' quali l' eccessivo numero gli rende pur troppo abietti e dispreggevoli. Siano adunque i ministri e gli *avvocati napoletani* contenti e soddisfatti della lor sorte ed in ciò devono molto alla sapienza degli antichi Spagnuoli che seppero mettere in Napoli il lor ordine e ceto in quella stima e rispetto che meritamente se gli presta e che giustamente è a lor dovuto.

E' però a questi tempi da sperare che siccome sotto l' imperio del nostro augustissimo principe Carlo VI si son vedute restituite in fiore le buone arti in Vienna resa ora più splendida e magnifica per nobili edificj per ampissime ed elette biblioteche per ricchissimi musei e per ben istruite accademie intorno alle cose meccaniche e lavori di mano, questa istessa cura siasi per intraprendere intorno allo ristabilimento delle università degli studj con rimovere le cagioni donde avviene la ignoranza de' professori e per conseguenza quella de' giovani e l' irreparabile lor ruina, perdendo miseramente i loro più freschi anni in cose vane ed inutili; poichè da ciò dipende il ristoramento anche de' consigli e de' dicasterj essendosi per lunga esperienza conosciuto che ove manca ne' giovani la buona educazione e nelle accademie i buoni ed utili studj, tutto va poi in disordine e confusione, s' empiono perciò i dicasterj di tanti inutili ed insensati tronchi di tanti garruli e cavillosi causidici, infine d' innumerabili frodi e scostumatezze. „ Consentaneum enim est „ fa dire a Socrate Platone nel suo Euthyphrone, primam de ipsis ju-„ venibus curam suscipere, ut quam optimi evadant: quemadmodum „ decet agricolam novellarum plantarum primam curam gerere ". Piaccia a Dio d' istillare ne' cuori de principi questa verità per dar compenso a tanti mali, affinchè restituite le accademie in buono e florido stato possano veder anche risorgere i loro consigli e tribunali, ed abbiano non già penuria come ora si sperimenta ma ben abbondanza di soggetti idonei ed illustri, „ quibus se eorum quae respublicas committant, ac in „ tot malorum aegritudine remedium quaerant ac praestent.

RAGIONI DEL MARCHESE

D. MAFFEO BARBERINI

Sopra la succeſſione della Caſa Barberini *derivanti dalle diſpoſizioni del*

PONTEFICE URBANO VIII.

Essendosi S. M. C. C. compiaciuta di rimettere ſotto l' eſame ed eſatto diſcernimento di quattro Signori Reggenti di queſto ſupremo *conſiglio di Spagna* l' affare non men grave che di perniziofo eſempio accaduto in Roma intorno al matrimonio di *D. Cornelia Barberini* ſua feudataria nel regno di Napoli, ſeguito non ſolo ſenza ſuo real aſſenſo ma con maniere poco riſpettoſe anzi diſprezzanti ed ingiurioſe a' ſuoi reali comandi, e dovendoſi con tal occaſione eſaminare le ragioni che ſi appartengono al Signor D. Maffeo Barberini *Marcheſe di Coreſe* ſopra l' intera eredità laſciata dal *Principe di Paleſtrina D. Urbano Barberini* ſuo padre che derivano dal teſtamento del Pontefice *Urbano VIII*, affinchè S. M. poſſa prendere quegli eſpedienti più proprj che convengono al ſuo real decoro e poſſa nel tempo ſteſſo punire con giuſtizia l' altrui contumacia e diſubbidienza, ed uſando della ſua real clemenza beneficare chi con fiducia e total ſommeſſione ſi è interamente abbandonato nella ſua alta protezione: ſi è riputato neceſſario colla maggior brevità e chiarezza mettere ſotto i purgatiſſimi occhi di sì eminenti miniſtri le ragioni più efficaci e proprie, per le quali ſi convincerà ad evidenza non meno il diritto del Signor *Marcheſe* ſopra l' eredità del Principe defunto in vigor del teſtamento di *Urbano VIII* che la poteſtà e ſuprema economia del noſtro auguſtiſſimo

principe nel potere a suo sovrano arbitrio valersi de' feudi rimasti nell' eredità del *Principe di Palestrina* che sono nel regno, i quali per giusta cagione si tengono ora in amministrazione da' suoi regj ministri, senza che debbano più commettersi alla disposizione e governo di *D. Cornelia* la quale contro la legge apposta nella concessione fattale dell' amministrazione de' medesimi ebbe l' ardimento di contrar matrimonio non solo senza assenso reale ma con positivo disprezzo e non curanza del medesimo. Sarà dunque divisa questa scrittura in tre capitoli. Nel primo esamineremo in breve le ragioni del *Signor Marchese* sopra l' eredità del *Principe D. Urbano* suo padre derivanti dal testamento di *Urbano VIII:* nel secondo i diritti e la suprema potestà che ha il sovrano in casi simili di poter punire colla perdita de' beni i disubbidienti: e nel terzo additeremo la maniera colla quale S. M. nel caso presente, senza neppure offendere in minima parte le leggi della giustizia, possa in un tempo stesso correggere gli attentati commessi e beneficare i suoi fedeli e leali servidori.

C A P. I.

Delle *ragioni che in vigor del testamento di* Urbano VIII *si appartengono al Marchese* D. Maffeo *sopra l' intera eredità lasciata dal Principe* D. Urbano *suo padre.*

Chiunque attentamente considererà la disposizione del Pontefice *Urbano VIII* che in forma di breve apostolico *tamquam supremus princeps & de plenitudine potestatis* (siccome si legge in quel breve) dettò al primo di Maggio nell' anno 1627 conoscerà chiaramente che nell' invitare alla successione di tutti i beni della sua famiglia *Barberini* prescrisse ordine modo e forma tutta diversa da quella che regolarmente sogliono usare gli altri fondatori ed istitutori di majoraschi e fedecommessi; poichè sebbene da questi si soglia contemplar anche l' agnazione e la famiglia e che i beni tutti si riducano ad una mano affinchè quella si conservi con maggior splendore e lustro, quasi sempre però in mancanca della linea mascolina legittima sogliono invitar le femmine legittime e naturali in esclusione de' maschi illegittimi e molto più se costoro fossero adulterini incestuosio nati da qualunque coito dannato. Tutta altra e molto diversa fu la mente di *Urbano* in questa sua disposizione; poichè attenendosi alle sole leggi di natura e badando unicamente alla conservazione de' beni nella linea mascolina

mascolina de' *Barberini* che discendesse da' lombi del Duca *Carlo* suo fratello e dal suo sangue mascolino naturale e fisico il quale solo potea perpetuare questa famiglia giacchè dalle femmine ancorchè legittime ciò che nasce deve seguire la paterna e lasciar la materna origine, prepose perciò i maschi ancorchè illegittimi alle femmine legittime e naturali. Ed in un sol caso favorì le femmine legittime e naturali sopra i maschi illegittimi, e fu quando dispose che in mancanza di maschi legittimi potesse l' ultimo possessore maschio legittimo e naturale, lasciando figli maschi illegittimi e femmine legittime escludere il naturale e non nominarlo, e fatta tal esclusione potesse poi nominar una delle sue figlie femmine legittime e naturali, ovvero una delle sue nipoti nata da' suoi figli maschi. Non essendosi però fatta dall' ultimo possessore tal esclusione nè nominando alcuno, ordinò che dovesse succedere colui che egli, secondo l' ordine prescritto, avea invitato alla successione, nel qual caso lo nominava egli ed eleggeva.

Questo è il netto concetto della mente di *Urbano* che manifestamente si deduce dalle sue chiare parole e più dal suo intento e fine ch' ebbe in così disporre.

Chiama egli in primo luogo il Duca *Carlo* suo fratello e tutta la sua maschile posterità legittima e naturale. Concede al medesimo l' arbitrio senza legarlo alle leggi di primogenitura e prossimità di grado di nominare uno de' suoi figli maschi legittimi e naturali, ovvero uno de' figli maschi de' suddetti suoi figli, o altro discendente per linea mascolina de' suddetti suoi figli o nipoti che sia però nato di legittimo matrimonio. Dispone dappoi che questo così nominato debba succedere dopo la morte del Duca *Carlo* in tutti i beni, e poichè sarà succeduto possa similmente nominare uno de' suoi figli maschi o altro discendente maschio di quelli, ripetendo questo stesso che avea disposto nella persona del Duca, e dandogli la medesima facoltà di variare l' ordine della primogenitura e la prossimità del grado, bastandogli solamente che sia uno de' discendenti del suddetto Duca *Carlo*: *& sit masculus descendens ac genitus ex masculo, de familia effectiva masculina legitima & naturali ut supra, dicti Caroli Ducis, ac ipse quoque legitimus & naturalis.*

In questa istessa prima chiamata della linea mascolina legittima e naturale come che tutto vien regolato dall' arbitrio dell' ultimo possessore in nominare chi gli piacerà, senza attender grado o maggioranza di età, si previde però il caso che l' ultimo possessore non avesse nominato alcuno ovvero non avesse potuto o voluto nominarlo. Ed in questo caso dispone il Pontefice *Urbano* che debba succedere quel maschio legittimo e naturale che sarà più prossimo al *defunto*, e maggiore di età e discendente *ex linea masculina directa ultimi dictorum bonorum successoris*. Prescrivendosi in tal caso di non fatta nomina che estinta la linea mascolina più prossima all' ultimo possessore si faccia luogo alle altre linee mascoline, serbandosi sempre la prossimità del grado e la maggioranza

 dell'

dell' età. *Nominatione praedicta nomine facta*, sono le parole del breve n. 25. *semper morienti succedat in gradu natu major legitimus & naturalis, ac masculus, ut praefertur, ex linea masculina directa legitima et naturali, ut supra, eiusdem ultimi successoris, si duraverit, si minus proximior in gradu ex masculo descendens ex aliis lineis masculinis legitimis et naturalibus, ut supra, ipsorum de* BARBERINIS, *ab ipsomet* CAROLO DUCE *tantum procedentibus, ut supra, natu maior legitimus et naturalis similiter in perpetuum et in infinitum, ut praefertur, durante linea masculina legitima et naturali ipsius familiae de* BARBERINIS. Ecco la regola costante che si prescrive in questa prima chiamata della linea mascolina legittima e naturale nel caso non vi fosse nomina, la quale di poi è ripetuta nella seconda chiamata de' naturali, come diremo più innanzi.

Dopo la totale estinzione della linea mascolina legittima e naturale, l' ordinario e regolar tenore degli altri testatori si è d' invitare alla successione le femmine legittime e naturali dell' ultimo possessore in cui si estingue la prole maschile legittima, ovvero i discendenti di quelle, massimamente se fossero maschi. Ma *Urbano* le posposе a' figli naturali. Egli in questa maschile posterità dopo i legittimi non volle attendere altro che alle leggi del natural sangue; e posposte intorno al succedere le leggi civili che in ciò secondo le nazioni sono varie e difformi, si attende alle leggi di natura invariabili ed eterne, di cui Dio è il solo promulgatore ed autore. La divina bontà ancor tollera e permette questi congiungimenti illegittimi ed incestuosi che fossero, compassionando l'umana fragilità; ond' è che Papa *Urbano* dispose che mancando nell' ultimo successor maschio la linea legittima possa costui, se così gli parrà, nominare un maschio naturale in successore o in qualunque maniera illegittimo, ancorchè fosse nato da preti, da conjugati, o da qualunque altro dannato ed incestuoso congiungimento, per la stessa linea del Duca *Carlo* suo fratello; ovvero de' suddetti illegittimi un figlio o nipote o altro mascolo discendente per la retta linea mascolina. Vuole però che in questa seconda chiamata si osservi tal ordine, cioè che fra i discendenti maschi del naturale o in qualunque maniera illegittimo, i maschi legittimi e naturali siano preposti agl' illegittimi o legittimati; e serbandosi questo ordine nelle nomine colui che sarà nominato debbia poi nominare in questa successione un maschio legittimo e naturale, ma non essendovi, possa a suo arbitrio nominare il legittimato ovvero non legittimato, e così possano far tutti gli altri discendenti maschi in perpetuo nominandi. Ecco le parole di Urbano a questa seconda chiamata n. 27, che sono pur troppo chiare ed evidenti. „ Deficiente vero linea masculina legitima & naturali praedicti „ CAROLI Ducis, idem CAROLUS, si supervixerit & eo non exstante, „ ultimus masculus successor in quo lineam legitimam deficere contigerit „ nominare possit, si sibi videbitur, in successorem in bonis in succes- „ sione hujusmodi comprehensis unum sibi bene visum a dicto Carol

Duce

„ Duce per eamdem lineam descendentem masculum naturalem aut
„ alias quomodolibet illegitimum, etiam ex praesbyteris & conjugatis,
„ aut ex quocumque damnato etiam incestuoso coitu (Deo permittente)
„ ex humana fragilitate forsan procreatum, sive fuerit legitimatus sive
„ non; vel etiam unum ex dictis illegitimis seu legitimatis filium, tum
„ nepotem vel alium per rectam lineam masculinam descendentem ma-
„ sculum legitimum tamen & naturalem, ut praefertur, ita ut sit in fa-
„ cultate ipsius Caroli Ducis seu ultimi masculi vel legitimatum vel non
„ legitimatum nominare, dummodo tamen exsistente legitimato per sub-
„ sequens matrimonium vel aliquo ex eius per lineam masculinam de-
„ scendentibus masculis legitimis & naturalibus aut similiter per subse-
„ quens matrimonium legitimatis, ille semper in nominatione praefera-
„ tur quibuscumque illegitimis & legitimatis; qui sic electus seu nomi-
„ natus possit & debeat ipse quoque unum masculum legitimum & na-
„ turalem, ut supra ex eius descendentibus masculis vel ex aliis illegi-
„ timis, ut praefertur dicto Carolo Duci, & eius descendentibus
„ masculis natis, nominare; ita tamen ut semper legitime natus praefe-
„ ratur cuicumque illegitimo & etiam quomodocumque legitimato.
„ Et idem facere possint alii omnes ab eo, & aliis descendentibus mascu-
„ lis in perpetuum nominandi."

Tutti i sopradetti discendenti dalla linea naturale mascolina di *Carlo* o dell' ultimo successore mascolo, in cui finisce la legittima, sono invitati alla successione in questa seconda chiamata; e siccome nella prima era riposto in arbitrio dell' ultimo possessore di nominare chi volesse de' compresi in quella senza attendere la prossimità o la maggioranza dell' età, così in questa seconda si ripone in arbitrio del medesimo di nominare (servato però l' ordine e la forma prescritta di preferire i legittimi a' legittimati e non legittimati) chi volesse de' compresi nella medesima. E siccome il savio *disponente* nella prima chiamata previde che poteva darsi il caso di non essersi alcuno nominato dall' ultimo possessore, il che accadendo volle che succedesse il maggior di età ed il più prossimo all' ultimo defunto intendendosi in questo caso averlo egli nominato, così in questa seconda si dà eziandio providenza di chi debbia succedere non avendo alcuno de' suddetti chiamati ed ultimi possessori fatto uso della facoltà di nominare; e si dispone che in tal caso dovesse sempre succedere il più prossimo maschio di maggior età discendente per retta linea mascolina dallo stesso Duca *Carlo*. E perchè sopra ciò non potesse nascervi oscurità alcuna ed acciocchè chiaro s'intendesse il suo senso della linea soltanto naturale mascolina invitata in questa seconda chiamata dopo la legittima e non si confondesse con quella invitata nella prima, soggiunge espressamente che succedesse il più prossimo e maggior nato „ *eo modo & forma* ac in omnibus & per omnia, prout supra de
„ masculis legitimis et naturalibus, ex linea legitima D. Caro-
„ li *Ducis* descendentibus expressum fuit. Ipso autem Carolo Duce "

(sono

(sono le parole del *Pontefice Urbano* nel caso di non essersi fatta la nomina in questa seconda chiamata della linea mascolina naturale) „ vel ul-
„ timo successore masculo ex eius legitima linea masculina descendente,
„ aut ab eis nominato, & aliis omnibus qui successerint non nomi-
„ nantibus, debeat semper proximior masculus natu maior & ab ipso
„ CAROLO Duce per rectam lineam masculinam descendens SUCCEDERE,
„ modo & forma ac in omnibus & per omnia, prout supra de masculis
„ legitimis & naturalibus ex linea legitima dicti CAROLI Ducis descen-
„ dentibus expressum fuit; ita tamen ut semper legitime natus cuicum-
„ que illegitimo praeferatur."

Questo solo basterebbe nel caso presente al Marchese *Barberini* figliuolo naturale del Principe *D. Urbano* ultimo defunto in cui mancò la legittima maschile descendenza e che non ha nominato alcuno, per escludere dalla successione della casa *Barberini* la Signora *D. Cornelia* figliuola ancorchè legittima e naturale dell' istesso Principe *D. Urbano*; poichè sebben non nominato dal medesimo era già compreso in questa seconda chiamata, nella quale in mancanza della linea legittima e naturale si fa luogo alla maschile naturale, preferendosi alle femmine ancorchè legittime, come chiramente si vedrà appresso. Nel qual caso trovandosi egli il più prossimo maschio naturale al principe defunto suo padre, sebben dal medesimo non nominato, s' intenda non però nominato dal Pontefice *Urbano*, siccome chiaramente il medesimo dispose in questo suo breve n. 39 dove riferendo le chiamate prima fatte di più linee e la facoltà data agli ultimi possessori di nominare il successore secondo l'ordine prescritto in caso che da' medesimi non fosse stato nominato alcuno di quelli che avea invitati alla successione suddetta, da ora per allora lo nomina egli ed elegge „ *quos* ut supra successores (sono
„ le sue parole) ex nunc, prout ex tunc & e contra in eventum, in
„ quem MODO per Nos, ut praefertur, praefixo, per ultimum succes-
„ sorem ante eius obitum nemo nominatus fuerit, ad successionem
„ huiusmodi *nominamus & eligimus.*"

Ma evidenza maggiore ci vien somministrata da quel che soggiunge il Pontefice *Urbano* nella terza chiamata dove vengono invitate le femmine legittime e naturali dell' ultimo possessore ovvero i di loro discendenti maschi, quando fossero interamente estinti e non vi fossero più illegittimi o legittimati ovvero loro discendenti maschi; oppure se ve ne fosse alcuno l' avesse però l' ultimo possessore maschio legittimo espressamente escluso e non avessero voluto nominarlo. In questo caso se gli dà facoltà di passare dalla linea maschile naturale alle figlie femmine legittime e naturali ovvero a' discendenti maschi di quelle, ripetendo nell' introdursi la successione in questa terza chiamata quell' istesso ordine e modo di succedere che avea prescritto nella prima e nella seconda, cioè che nominata la femmina dappoichè sarà succeduta debba nominare uno de' suoi figli maschi o di altri discendenti per linea mascolina, maschi le-

legittimi e naturali. Sicchè può farsi luogo a questa terza chiamata delle femmine legittime e naturali, quando non vi siano gl' illegitiimi o fossero stati questi espressamente esclusi dall' ultimo possessore defunto; siccome è manifesto non men dalla mente che dalle parole stesse del Pontefice: „ NON EXSTANTIBUS *autem*, ei dice, seu DEFICIENTIBUS quan-
„ documque illegitimis vel LEGITIMATIS aut eorum descendentibus ma-
„ sculis, vel NOLENTE eodem CAROLO Duce, seu ultimo masculo legiti-
„ mo, *ut supra nominare*, NATURALEM ILLEGITIMUM SEU LEGITIMATUM,
„ aut ex eis descendentem ut praefertur; idem CAROLUS Dux si supervi-
„ xerit seu ultimus successor nominare possit & debeat unam ex FILIA-
„ BUS vel NEPOTIBUS ex filiis masculis, aut unam ex PRONEPOTIBUS &
„ ABNEPOTIBUS, vel alio descendente masculo praemortuis, vel etiam
„ FAEMINAM ex aliis quibuscumque descendentibus masculis dicti CAROLI
„ Ducis procreatam, dummodo tamen sit legitima & naturalis."

Dove è da notare che *Urbano VIII* distingue il caso di non essersi fatta alcuna nomina dal caso del non volere l' ultimo possessore nominare il naturale illegittimo o il legittimo. Nel primo caso di *non nominantibus* non vuole che si passi alle femmine legittime e naturali, ma che debbia succedere il maschio più prossimo e di maggiore età discendente per retta linea mascolina dal Duca *Carlo* siccome sopra avea disposto de' maschi legittimi e naturali, ciocchè convince che quì si parla del maschio più prossimo discendente per linea retta mascolina naturale e non legittima. Nel secondo caso di NOLENTIBUS, cioè di non essersi voluto nominare l' illegittimo, allora stante la formale esclusione di quello potea nominarsi la femmina legittima e naturale e farsi passaggio alla terza chiamata. Ed il disponente uguaglia questo caso del non volere alla mancanza e total estinzione di tutti i maschi o illegittimi ovvero legittimati.

Ed in ciò si procedette saviamente e secondo le leggi dettavano, perchè venendo invitati alla successione nella seconda chiamata tutti i maschi illegittimi e preposti alle femmine ancorchè legittime, affinchè secondo l' arbitrio e facoltà data all' ultimo possessore potesse questi escludergli dal loro diritto e jus di succedere, era preciso bisogno di apertamente escludergli e con atto speciale ed espresso mostrare di non avergli voluto nominare; affinchè potesse far passaggio alla nomina delle femmine legittime, che venivano invitate alla successione dopo la total estinzione de' maschi naturali, ovvero nel caso che fossero stati quelli espressamente esclusi e non voluti nominare.

E che le femmine legittime e naturali, durante la linea mascolina o sia legittima o *illegittima* del Duca *Carlo* fossero state escluse dalla successione, oltre delle chiare ed evidenti ragioni già dette l' istesso Pontefice *Urbano* manifestamente lo dichiarò e spiegò in questa medesima sua disposizione, dove al *n.* 56 chiaro espresse d' avere escluse le femmine della sua famiglia *Barberini* durante la linea mascolina di quel-

la tanto legittima, quanto illegittima: *Faeminas autem*, sono le sue parole, *ex familia praedicta de* BARBERINIS *durante linea masculina tam* LEGITIMA *quam* ILLEGITIMA, *supra exclusas*.

Donde si convince apertamente che essendovi maschi illegittimi, le femmine legittime sono escluse e sono invitati quelli alla successione in caso di mancanza di maschi legittimi; e per conseguenza avendo i medesimi acquistato ragione e diritto in vigor d' una chiamata sì aperta alla successione non possono escludersi se non con un atto positivo ed espresso che lor tolga il diritto già acquistato. E per questa cagione il savio *disponente* nel caso del *non nominantibus* volle che gl' illegittimi succedessero, avendosi per lui nominati ed eletti da ora per allora che non si trovasse alcuno nominato.

Le femmine furono poi nell' ultimo luogo invitate in questi due soli casi, o quando totalmente fosse estinta la linea mascolina illegittima e mancassero tutti i maschi illegittimi o i loro discendenti maschi, ovvero l' ultimo possessore non avesse voluto nominarli e quegli esclusi, avesse nominata una delle femmine legittime.

Dunque nel caso presente affinchè la Signora *D. Cornelia Barberini* potesse escludere da questa successione il Signor *D. Maffeo Barberini* suo fratello naturale avrebbe a mostrare che il Principe *D. Urbano* ultimo possessore e loro comune padre avesse con atto specifico ed espresso dichiarato la sua volontà di non averlo voluto nominare, e quello escluso avesse nominato lei. Di che non può dimostrare nè l' uno nè l' altro poichè il Principe *D. Urbano* morì *ab intestato* nè ordinò veruna esclusione per *D. Maffeo* suo figlio naturale, nè nomina alcuna per *D. Cornelia* sua figliuola legittima; la quale secondo il prescritto del Pontefice disponente dovea farsi, *si extra mortis articulum in scriptis coram notario & duobus testibus; si vero in mortis articulo, in scriptis, vel extra mortis articulum, sine scriptis coram notario & saltem quinque testibus*, siccome sono le parole del suo breve n. 46. Non essendovi niente di questo, noi siamo dunque nel caso del *non nominantibus*; ed essendo così, qual dubbio potrà esservi che non avendo il Principe *D. Urbano* fatta nomina alcuna debbia succedere *D. Maffeo* suo figliuol naturale come compreso nella seconda chiamata dove è invitata la linea mascolina naturale in difetto della legittima?

Noi mal volentieri in simili controversie, in cui tutto l' esame deve unicamente restringersi nell' interpetrar la mente e le parole de' *disponenti* e dove la base e'l fondamento di tutti gli umani discorsi e raziocinj non deve essere altro fuorchè la volontà de' medesimi, ricorriamo per illustrarle ed interpretarle a chiose e dottori, e spezialmente a' loro consigli ed allegazioni, secondo il *detestabile* costume de' forensi. Ma a questo proposito non mi s' imputerà a superfluità, se oltre alla chiara disposizione del Pontefice *Urbano* che per noi deve essere l' unico testo e la sola legge che riguardar si deve ed osservare, aggiungerò che per dis-

disposizione anche delle leggi romane la forza e la potestà della parola NOLENTE della quale si valse *Urbano VIII* questo appunto importa, cioè un atto positivo ed espresso di esclusione per cui non nominandosi l' illegittimo ed espressamente escludendosi il dritto se gli tolga di poter succedere.

I giureconsulti romani distinsero come pur fece Seneca (*a*) tre gradi di volontà. A' due estremi ed opposti cioè di *velle* e *nolle* ve ne framezzarono un terzo che chiamarono *non nolle* e *non velle*, siccome si vede presso Ulpiano nella *l.* 3. *D. de regul. iur.* ed in Cicerone (*b*). La differenza la qual passava tra questo terzo stato dell' animo ed i due primi si era che in questo non si richiedeva per indurre volontà o non volontà, atto positivo ed espresso ma bastava una tacita approvazione, ovvero che *sciens patiebatur nec expressim fieri juberet.*

Ne' due estremi opposti per pruovare la *volontà e non volontà* eran necessarj segni positivi e manifesti che lo denotassero. Così propriamente si diceva *velle*, quando alcuno *sciens nec coactus iubet mandat & imperat aut expressim approbat* (*c*). Parimente si diceva *nolle* quando alcuno *sciens nec coactus expressim vel palam vetat aut refragatur* (*d*). Saviamente perciò il Gotofredo (*e*) disse „ NON NOLLE *is videtur qui tacite* „ *approbat qui sciens patitur nec expressim fieri iubet estque inter* VELLE „ *&* NOLLE *medium.* Non est velle quia palam non iubet, non est „ nolle quia palam non repugnat sed tamen probat. NON VELLE non est „ expressim refragari sed factum tacite approbat. *Non est* VELLE *quia* „ *non iubet.* Non est NOLLE *quia palam non vetat.* NON NOLLE non „ est jubere sed approbando pati, *l.* 1. §. 3. *sup. de tribut.* NON „ VELLE non est vetare sed tamen reprobando pati: VELLE igitur *&* „ NOLLE est jussio & prohibitio expressa, *l.* 86. *sup. de haered. instit.* „ NON VELLE *&* NON NOLLE, tacita. "

Per questi principj Giustiniano Imperadore decise nella *l. si quis* 24. *C. de negot. gest.* la questione che si agitava fra gli antichi giureconsulti se dovea concedersi azione al *negotiorum gestore* per ricuperare le spese fatte nell' amministrazione, nella quale si era mescolato senza volontà del padrone. Se gli dà l' azione dall' Imperadore, sempre che questi manifestamente non abbia ripugnato ma si fosse contenuto in quel-

(*a*) lib. 6. de Benef. Cap. 20.

(*b*) lib. 13. Epist. ad Attic. Ep. 12. Gothofr. ad l. 3. D. de reg. jur.

(*c*) L. 1. § 3. D. de Trib. L. 4. D. de reg. juris.

(*d*) L. 24. C. de negot. gest.

(*e*) In cit. l. 3. D. de regul. jur.

quello ſtato di mezzo cioè di *non velle* ovvero *non nolle*. Ma ſe ſia in uno degli eſtremi già detti cioè del *nolle* che dinota ſpecial proibizione in queſto caſo non ſe gli dà azione alcuna. Dove è da notare che preſſo Giuſtiniano la forza e poteſtà della parola *nolente* val l' iſteſſo che *ſpecialiter prohibente*, poichè il *nolle* importa come ſi è detto eſpreſſo e manifeſto divieto. *Si quis* NOLENTE (egli dice nella cit. *l.* 24.) & SPECIALITER PROHIBENTE *domino rerum adminiſtrationi earum ſeſe immiſcuerit*.

Sicchè la forza della parola *nolente* della quale ſi valſe Papa *Urbano* nella ſpecie preſente importa atto eſpreſſo d' eſcluſione, affinchè il caſo della non volontà poſſa pareggiarſi col caſo della non eſiſtenza e moral eſtinzione della linea maſcolina illegittima, per poterſi far luogo alla terza chiamata ed eſſer nominate le femmine legittime e naturali.

Per la qual coſa con ſomma giuſtizia la Ruota Romana nella deciſione profferita *coram Cerro* in queſta iſteſſa cauſa della ſucceſſione de' *Barberini ſuper aperitione oris* a' 21 Giugno 1723 ammiſe il Marcheſe *D. Maffeo* a poter ſperimentar le ragioni che avea ſopra la ſucceſſione ſuddetta, non oſtante l' ultimo breve di *Clemente XI*; poichè la ſua pretenſione era fondata nel breve di *Urbano VIII*; e per ciò non poteva darſegli taccia che promoveſſe una pretenſione calunnioſa, dappoichè queſto Pontefice, affin di poterſi eſcludere gl' illegittimi, richiedeva eſpreſſo e poſitivo atto di eſcludere, il quale ſi foſſe fatto dall' ultimo poſſeſſore legittimo; laonde il Principe *D. Urbano* ultimo defunto non avendolo eſpreſſamente eſcluſo ſi faceva luogo al caſo del *non nominantibus* figurato dal Papa iſtitutore nel quale non erano eſcluſi gli illegittimi. Ed invano ſi allegava dal Cardinal *Franceſco Barberini* che il Principe *D. Urbano* negli ultimi anni ſuoi aveſſe tramutato l' intenſo amore che prima portava al ſuddetto *D. Maffeo* ſuo figliuolo in avverſione ed in odio, cacciandolo di caſa e negandogli gli alimenti, poichè oltre di eſſere così fatti ſdegni ed ire coſe ad avvenire ſolite tra' padri e figli, le quali non però ſogliono aver poco durata, tornandoſi poi facilmente a' primieri amori e carezze, tutto ciò pur anco niente poteva giovare per indurre nel caſo preſente pruova di averlo eſcluſo, dove ſi ricercano non congetture ed implicite preſunzioni, ma atti univoci ed eſpreſſi di *non volontà* e di eſcluſione. Sicchè la Ruota rifiutò giuſtamente un sì vano ed inutil rifuggio dicendo: *Noluntatem faciendae nominationis in ultimo maſculo non potuiſſe deſumi ex implicitis, ſed non niſi expreſſe & per actum univocum declarari debuiſſe*.

Il Pontefice *Urbano* non contento di quanto aveva diſpoſto in queſto ſuo breve del primo di Maggio a' 15 di Settembre del medeſimo anno 1627, ne dettò un altro nel quale conformandoſi al precedente intorno a gl' inviti fatti in queſta ſucceſſione de' maſchi dalla famiglia *Barberini* legittimi o illegittimi che foſſero, dà in quello varie altre provvi-

provvidenze, e fra le altre vuole che si comprendano in questa successione toltine solamente que' di Firenze, tutti i suoi beni così acquistati come da acquistarsi *tam hactenus acquisitorum quam acquirendorum* non solo in Roma e nel suo distretto ma anche in qualsivoglia altra provincia o regno, ancorchè fuori del dominio e stato romano *in qualibet provincia alia* (come sono le sue parole al n. 5.) *regno & loco etian extra ditionem & statum nostrum ecclesiasticum.*

I quali beni tutti vuole che s' intendano incorporati nella successione suddetta, replicando ciò che avea detto nel breve precedente che egli ciò disponeva *tanquam princeps supremus auctorque & ordinator dictae successionis.* Dichiara parimente che s' induceva a tanto fare affinchè riducendosi ad una sola mano i beni suddetti tanto acquistati come da acquistarsi potesse chi rappresentava la sua famiglia conservare con maggior lustro e splendore la sua nobiltà e grandezza. E perciò espressamente comandò che in ogni dubbio o controversia si dovesse decider sempre *pro conservatione praefatae familiae, ac descendentium ex ea.*

Ma essendo poco dopo *vivente Urbano* mancato per morte il Duca *Carlo* lasciando il Principe di *Palestrina D. Taddeo Barberini* suo figliuolo legittimo e naturale dal quale dovea rappresentarsi la famiglia *Barberini*, Papa *Urbano* al primo di Novembre dell' anno 1632 diede fuori un terzo breve nel quale ripetendo nella persona del medesimo ciò che avea disposto per quella del Duca *Carlo* suo padre confermando i precedenti brevi per ciò che concerne l' ordine e la forma di succedere ne' beni suddetti, spiegò più precisamente questo suo volere che tutti i beni così acquistati come da acquistarsi in qualunque luogo, fossero incorporati in questa successione ed andassero sempre uniti e fossero posseduti da un solo della sua famiglia, affinchè questa si conservasse con maggior splendore e lustro: *ut bona in perpetuum in uno tantum capite nostrae agnationis in infinitum, servato certo ordine, in ipsa familia remaneant.* Perciò volle che tutti i dubbj che potessero mai insorgere si dovessero decidere secondo questa sua volontà, leggendosi nel suddetto breve n. 7. „ Ita tamen quod in omnibus dubiis capi semper debe-
„ ret illa interpretatio per quam plenius adimpleretur nostra voluntas,
„ *quae in hoc potissimum consistebat ut* BONA UNICA IN UNA TANTUM PER-
„ SONA de agnatione & familia nostra BARBERINI familiaque ipsa seu
„ saltem eius stipes & cippus in sua nobilitate & dignitate conser-
„ varentur. In quem sensum & ad quem effectum tam primae & secun-
„ dae quam novissimae dispositiones & aliae fieri contingat, capi &
„ interpretari semper mandavimus ". Inculcando in tutto il suddetto breve quasi sempre lo stesso, come si legge al n. 10 ed altrove.

In questo terzo breve al n. 15 il Pontefice *valendosi delle facoltà riserbatesi* ne' primi varia *per singolar favore* de' Cardinali *Francesco* ed *Antonio Barberini* suoi nipoti le disposizioni precedenti per ciò che riguarda l'esclusione degli ecclesiastici da questa successione e vuole che

temendosi di poter mancare il Principe *D. Taddeo* senza figli legittimi e naturali, in questo caso succedesse il Cardinal *Francesco* se si trovasse superstite e se morto il Cardinal Antonio, con facoltà di nominare alla successione quei ch' egli avea inclusi nelle chiamate già precedentemente fatte, serbando la stessa disposizione ordine e forma.

Dalla qual disposizione niente può ricavarne a suo beneficio il presente Cardinal *Francesco Barberini* così perchè quella si fece da chi poteva farla, valendosi *delle facoltà riserbatesi* siccome espressamente lo dichiarò lo stesso Pontefice dicendo *vigore facultatum nobis reservatarum*, come anche perchè questo fu un singolar favore dispensato a quei due soli Cardinali suoi nipoti, come ei dice *favore prosequi singulari* il quale non potea tirarsi in esempio tanto maggiormente in quello stato nel quale si trovavano le cose quando *Clemente XI* spedì a suo favore quel breve, poichè erasi acquistata già ragione ad altrui la quale per qualunque breve pontficio non poteva togliersi, come si dirà più ininanzi.

Nè dalla medesima disposizione niente potrà ricavare a suo favore *D. Cornelia Barberini* nella controversia presente, poichè per l' istesse cagioni or ora notate non può giovarle qualunque nomina che si fosse fatta o si facesse in suo beneficio dal suddetto Cardinale suo zio. E molto meno può ricavarlo da quelle parole che si soggiungono al n. 19, dove il Pontefice esorta ed ammonisce le femmine legittime della sua famiglia che nel caso si trovassero a succedere si debbano maritare con i maschi naturali legittimati se vi fossero, affinchè *sanguine conjuncti* siano mantenuti i beni nella medesima famiglia; poichè questo non importa rivocazione dell' ordine già prescritto nel quale, siccome si è dimostrato i maschi illegittimi debbano essere sempre preferiti alle femmine legittime; ma dee intendersi nel caso che quei due Cardinali ammessi alla successione in mancanza de' maschi legittimi, a' quali fu data la facoltà di nominare avessero esclusi gl' illegittimi e nominato le femmine legittime; poichè espressamente in questo istesso articolo Papa *Urbano* dà loro questa facoltà di nominare, ma volle che s' intendesse data colla medesima norma e regola ch' egli avea già prescritta ne' precedenti suoi brevi dicendo: *cum facultate nominationem modo in dictis literis praescripto faciendi*; e poco dopo *juxta in dictis literis disposita & expressa* le quali *eadem apostolica auctoritate tenore praesentium decernimus & declaramus atque observari volumus & mandamus*.

Rimane adunque chiaro ed incontrastabile il diritto che il Marchese *D. Maffeo* tiene sopra l' intera successione de' beni che al suddetto Principe *D. Urbano* suo padre pervennero per providenza del Pontefice *Urbano VIII* e degli altri suoi maggiori i quali seguendo la sua disposizione del medesimo incorporarono nella successione suddetta tutti gli altri beni da essi acquistati non solo in Roma e nel suo distretto nello stato ecclesiastico, ma in altre provincie e spezialmente nel regno di Napoli, ciocchè faremo più partitamente a dinotare.

§. I.

§. I.

Intorno a' beni acquiſtati nel regno di Napoli ed incorporati nella ſucceſſione ſuddetta.

Morto il Pontefice *Urbano Taddeo* ſuo nipote Principe di *Paleſtrina* che rappreſentava la caſa *Barberini* e nel quale ſi erano uniti i beni di eſſa, ſi conformò alle diſpoſizioni di *Urbano VIII* ſuo zio e dopo la ſua morte colle ſteſſe leggi e forme preſcritte furono tramandati a D. *Maffeo Barberini* ſuo figliuol legittimo e naturale.

Queſto Principe D. *Maffeo* accrebbe notabilmente con nuovi acquiſti queſta ſucceſſione. Egli nel regno di Napoli acquiſtò molti beni non men feudali che burgenſatici e comprò ſtante la devoluzione ſeguita in beneficio della regia corte dello ſtato del Principe di Gallicano D. *Pompeo Colonna*, per lo prezzo di più di docati 600,000 tutti i beni che in quello erano compreſi così feudali come burgenſatici.

Fu maneggiata queſta compra nell' anno 1661 in tempo del Re Filippo IV dal Conte di Pegneranda allora Vicerè del regno che ne ottenne conſenſo dal Re il quale gliene ſpedì inveſtitura. In queſta conceſſione ſi compreſero non ſolo i corpi feudali ma anche i burgenſatici che biſogna credere che foſſero numeroſi e di gran valore, poichè nella lettera di Filippo IV ſcritta a' 5 Novembre del detto anno 1661 al Conte di Pegneranda ſopra queſto trattato, ſi legge che oltre de' corpi feudali e burgenſatici già dati in nota ſe n' erano ſcoverti *altri ſeſſantaſette li quali non furono incluſi nella nota e ſtima che ſi fece di queſto ſtato per ordine del tribunale della Camera, li quali vagliono di rendita* 5,800 *ducati tra feudali e burgenſatici come appariſce dalla relazione traſmeſſa dal Vicerè*, come ſono le parole della ſuddetta lettera del Re Filippo.

Il Principe D. *Maffeo* eſeguendo la volontà del Pontefice *Urbano*, affinchè tutti queſti beni ed altri acquiſtati dopo ſi uniſſero in una perſona gl' incorporò nella ſucceſſione ſuddetta; ma poichè per ciò che riguardava i beni feudali non poteva variarſi la lor ſucceſſione ſenza beneplacito ed aſſenſo del Re, dette ſupplica a Filippo IV nella quale rappreſentandogli il contenuto delle diſpoſizioni di *Urbano VIII* le quali laſciavano in arbitrio del poſſeſſore di nominare chi gli piaceſſe in quella ſucceſſione ſenza attendere nè primogenitura nè proſſimità di grado e che tutti i beni doveſſero unirſi in quel ſolo che rappreſentaſſe la caſa *Barberini*: e per contrario ſtante che nel regno di Napoli li feudi paſſano dirittamente al figlio primogenito avrebbe potuto

farſi

farsi il caso che l' ultimo possessore nominasse nella successione suddetta altri che non avesse la qualità di primogenito; e così contra la mente del Pontefice potrebbe dividersi l' eredità della Casa *Barberini* in grave danno e diminuzione di quella, poichè il nominato che non fosse primogenito succederebbe ne' feudi ed in tutti i beni dello stato ecclesiastico ed il primogenito dovrebbe di necessità succedere ne' beni feudali del regno: lo priega perciò di concedere facoltà e suo real assenso così a lui come a' suoi discendenti che possano disporre de' suddetti feudi ed istituire in quelli eredi *qualsivoglia* de' suoi figli, ancorchè non sia il primogenito derogando a tutte le leggi costituzioni e prammatiche che in quel regno dispongono al contrario.

Il Re Filippo a' 28 Giugno dell' anno 1663 gli concedè la grazia di poter variare la successione de' beni suddetti feudali ed istituire in quelli erede *qualsivoglia* de' suoi figli apponendovi però la solita spiega che ciò si abbia ad intendere nelli gradi e persone che per le costituzioni e capitoli di esso regno avranno dritto di succedere ne' feudi. Non vi ha dubbio che per ciò che riguarda i beni feudali l' arbitrio d' alterare e variar la successione dovesse raggirarsi fra quelle persone che fossero comprese nelle investiture e che fossero in grado successibile ne' feudi. Ed escludendo le costituzioni e capitoli del regno e le consuete investiture della successione feudale i figli naturali, devono intendersi questi esclusi dalla grazia del Re Filippo. Ma è altrettanto indubitato che ciò non ha luogo nella successione ne' beni burgensatici i quali rimangono nell' intero arbitrio e volontà de' disponenti, i quali possono senza aver bisogno di grazia del principe unirgli separargli e lasciargli a chi lor piace; onde avendo il Principe D. *Maffeo* incorporati alla successione tutti i beni che aveva acquistati nel regno di Napoli per gli burgensatici non avea bisogno d' assenso reale e perciò la dimanda fu ristretta a' soli beni feudali. Sicchè considerandosi nell' eredità de' baroni due patrimonj, l' uno feudale e l' altro burgensatico, morto il Principe D. *Urbano* in tutto il patrimonio burgensatico che lasciava nel regno di Napoli dovea succedere colui che fosse stato nominato nella successione della casa *Barberini*, o se pur non nominato che venisse chiamato dalle disposizioni del Pontefice *Urbano* il quale volle che in una sola mano si unissero tutti i beni acquistati e da acquistarsi. Se nel caso presente adunque il Marchese *D. Maffeo* è il chiamato, siccome di sopra si è dimostrato, nella sua persona non solo devono unirsi i feudi e tutti i beni dello stato ecclesiastico, ma anche tutti i beni burgensatici che il Principe D. *Urbano* suo padre possedeva nel regno di Napoli, poichè per questi non gli ostano le leggi feudali del regno.

La Signora *D. Cornelia Barberini* siccome figlia legittima e naturale, la quale sarebbe compresa nelle investiture avrà solamente la pretensione di poter succedere ne' beni feudali. Ma nelle circostanze presenti più cose

le

le fanno oſtacolo: il diſprezzo uſato a' comandi del padron diretto di queſti feudi, ed il non avergli mai poſſeduti nè dopo la morte di ſuo padre eſſerſi a lei inteſtati; l' eſſerſi ſempre ritenuti dal padrone diretto e dati in amminiſtrazione ora al Cardinal *Franceſco Barberini* ſuo zio, ora ripreſi e dati pure in amminiſtrazione a' ſuoi miniſtri regj, ed ora in altra guiſa diſpoſti e governati ſiccome ſi dirà più innanzi.

Coſicchè trovandoſi le coſe in queſto ſtato per gli motivi e ragioni che ſaranno conſiderate nel 2 e 3 cap. di queſta ſcrittura, non ſarebbe coſa molto ſtrana che il noſtro auguſtiſſimo Imperadore e per correggere gli attentati commeſſi e per ſecondare la mente e la preciſa ordinazione del Pontefice *Urbano* d' unir tutti i beni in una ſola mano quelche rimaſe a fare a Filippo IV il faceſſe egli, cioè che venendo oggi chiamato il Marcheſe D. *Maffeo* nella ſucceſſione della caſa *Barberini* e dovendo egli ſuccedere ne' feudi ed in tutti i beni dello ſtato eccleſiaſtico, ed in tutti i beni burgenſatici del regno di Napoli, il potrebbe S. M. I. rendere anche capace per iſpezial ſuo favore e grazia della ſucceſſione feudale del regno ſteſſo. Ciò che quivi non ſarebbe nuovo, dove oltre l' eſempio del Re Alfonſo che alla ſucceſſion del regno chiamò Ferdinando ſuo figliuolo naturale ed eſcluſe il ſuo legittimo fratello Giovanni, vi ſono moltiſſimi altri eſempj di conceſſioni di feudi fatte a' naturali ed illegitimi, nelle quali non concorrevano quelle circoſtanze che militano nel caſo preſente e ſpezialmente avendoſi riguardo alla cotanto diſiderata unione de' beni; talchè a' feudi ed altri beni dello ſtato eccleſiaſtico ed a' burgenſatici di Napoli poteſſero anche unirſi i feudi del regno; acciocchè con maggior ſplendore e luſtro foſſe conſervata la non men nobile che antica famiglia *Barberini*, la quale altrimenti già ſi vedrebbe totalmente finita ed eſtinta e encor reſe vane ed inutili le tante providenze date dal Pontefice *Urbano*, il quale perchè ciò non ſeguiſſe invitò a queſta ſucceſſione non ſolo i figli naturali, ma anche gli adulterini i ſacrileghi o qualunque altro nato da inceſtuoſo e dannato congiungimento.

Queſti ſono i diritti che ſi appartengono al Marcheſe *D. Maffeo* ſopra l' intera eredità laſciata dal Principe *D. Urbano* ſuo padre nello ſtato eccleſiaſtico e ne' burgenſatici del regno di Napoli, ad eſcluſione di *D. Cornelia Barberini* ſua ſorella. Riſolveremo ora le difficoltà che ſi frappongono dal Cardinal *Franceſco Barberini* ſuo zio.

§. II.

Risposta alle obiezioni del Cardinal Barberini.

Il Principe *D. Maffeo Barberini* ancorchè lasciasse tre figli maschi legittimi, *Francesco Urbano* e *Taddeo*, de' quali fosse il primogenito *Francesco* poi Cardinale valendosi nondimeno della facoltà del breve di *Urbano* VIII e della grazia di Filippo IV nominò alla successione *Urbano* il secondogenito, poichè *Taddeo* si fece Cavalier di Malta; onde nella persona di *D. Urbano* morto il padre, si unirono così i feudi e beni dello stato ecclesiastico che quei del regno di Napoli. Costui nel fiore della sua giovanezza non essendo ancor maritato, acceso di ardente amore di una onesta vergine romana, l' ebbe finalmente a' suoi piaceri da cui nell' anno 1668 procreò un figliuol maschio al quale impose il nome del padre *Maffeo*, e'l fece nutrire ed elevare con molta cura e vigilanza. Prese dipoi il Principe *D. Urbano* moglie, dalla quale in fino all' anno 1703 non si trovava aver prole alcuna legittima.

Il Cardinal *Francesco* suo fratello pensando tirar nella sua persona la successione *barberina* nel caso *D. Urbano* venisse a mancare senza legittima discendenza mascolina ebbe ricorso al Pontefice *Clemente* XI dal quale a' 19 Giugno del suddetto anno 1703 estorse un breve, col quale ad esempio di ciò che il suo predecessore *Urbano* avea fatto co' Cardinali *Francesco* ed *Antonio Barberini* suoi nipoti, dispose ed ordinò che nel caso il Principe *D. Urbano* morisse senza lasciar figli maschi legittimi e naturali dovessero succedere in tutti i suoi beni il Cardinal *Carlo Barberini* zio del Principe se si trovasse superstite, e se morto, il Cardinal *Francesco* suo fratello *perinde ac si in sacris ordinibus constituti non essent*; i quali avessero la facoltà di nominar poi il successore secondo l' ordine prescritto ne' brevi del Pontefice *Urbano*.

Su questo sì debole e rovinoso fondamento ha appoggiato sempre il Cardinal *Francesco Barberini* la sua pretensione e se l' ha fatta così ben valere che fu creduto in Roma ed altrove in mancanza del Principe suo fratello senza legittima prole maschile dover egli rappresentare la casa *Barberini* e nella sua persona doversi unire tutti i beni in qualunque provincia e regno situati. E gli fu così profittevole questa credenza per gli feudi e beni del regno di Napoli ch' essendo nel 1707 confiscati dalle armi imperiali per non aver il principe *D. Urbano* prestato il giuramento di fedeltà al Re *Carlo* III *d' Austria* e per aver seguito apertamente il partito del Re *Filippo* V il Cardinal *Francesco* ricorse alla clemenza del *Re Carlo* risedente allora in Barcellona, ed avendogli esposto tutta diversa essere stata l' inclinazione sua e'l suo rispetto verso la sua real

real persona da quella di suo fratello, e che rappresentando egli la casa *Barberini* sarebbe suo dovere di conservarla nell' istessa ubbidienza e devozione colla quale i suoi maggiori avean servito a' Re suoi predecessori, lo supplicava per tanto che tolto il sequestro di quei feudi e beni desse a lui l' amministrazione i frutti e la giurisdizione de' medesimi, dispensando alle leggi del regno ch' escludono da' feudi gli ecclesiastici, sicchè gli potesse godere e possedere nel modo che furono per lo passato posseduti dal Principe *D. Urbano* suo fratello. Il *Re Carlo* sotto li 20 marzo dell' anno 1708 assentì a questa dimanda ed ordinò che si levasse subito il sequestro de' beni e fossero a lui dati in amministrazione, dispensando a tutte le leggi del regno siccome fu eseguito. Entrò allora il Cardinale nella possessione e tenuta de' medesimi per sola munificenza e spezial favore, che S. M. volle compartirgli, senza che potesse egli allegare verun titolo o diritto col quale giustificasse la pretensione di possederli.

Morto di poi nel 1722 il Principe *D. Urbano*, ancorchè lasciasse superstiti il suddetto *D. Maffeo Barberini* suo figlio noturale e *D. Cornelia* sua figlia legittima, sul solo debole fondamento del breve di *Clemente* XI ottenne in Roma il Cardinal *Francesco* immissione nel possesso di tutti i beni compresi nell' eredità del defunto come preteso chiamato nella successione della casa *Barberini*, nel qual giudizio d' immissione non furono intesi affatto nè *D. Maffeo* nè *D. Cornelia* figli ambedue dell' ultimo possessore.

Si oppose in appresso D. *Maffeo* a sì fatta violenza del Cardinal Francesco, allegando per sè le disposizioni di Papa *Urbano*, alle quali *Clemente* non poteva nè s' intendea di voler dispensare, essendosi acquistata a lui la ragione di succedere sin dal giorno che nacque, la quale non poteva essergli tolta per qualunque breve pontificio; ma il Cardinale pretese di non dover essere D. *Maffeo* affatto inteso, anzi aversi a rimuovere *a limine judicii*, ostandogli il breve suddetto e contrastandogli anche la natural filiazione; talchè fu d'uopo a D. *Maffeo* di ricorrere al Pontefice *Innocenzio* XIII allora regnante, dal quale per mezzo della Congregazione di Segnatura di grazia a chi fu commessa la cognizione della sua istanza, ottenne contro il breve di Clemente un rescritto: *Pro aperitione oris, pro arbitrio Rotae cum facultate subministrandi alimenta & sumtus litis.*

Fu lungamente discussa ed esaminata questa causa nella Ruota Romana e per quanto comportava lo stato nel quale era, furon considerati i punti più principali della medesima, cioè se il diritto che allegava D. *Maffeo* sopra la pretesa successione avesse valido appoggio su i brevi d' *Urbano*, sicchè non gli ostasse quello di Clemente e se fosse nella quasi possessione della filiazione; sicchè potesse obbligarsi il Cardinale alla somministrazione degli alimenti ed alle spese della lite. In tutti due questi punti decise la Ruota a favore di D. *Maffeo*. Conobbe che la sua preten-

tenſione non era calunnioſa, ma ben fondata ſu i brevi di *Urbano* per le ragioni già dette e per conſeguenza non oſtargli quello di Clemente, il quale non poteva valerſi dell' eſempio d' *Urbano* per quel che per iſpezial favore concedette a' Cardi nali *Franceſco* ed *Antonio Barberini* ſuoi nipoti in vigore delle facoltà riſervateſi ne' primi ſuoi brevi. Si aggiungeva che in tempo che Clemente ſpedì quel breve che fu nell' anno 1703 eraſi già acquiſtata ragione a D. *Maffeo*, il quale era allora di età di quindici anni; onde v' avea luogo la maſſima quanto vera altrettanto ammeſſa dal comun conſenſo de' dottori: *Principem tanquam juſtum omnium patrem & iuſtitiae cultorem noluiſſe ſuo reſcripto cuiquam tertio inaudito iacturam inferre, ſeu ius illius de medio tollere ad gratificandum alteri*, ſecondo che vien diſpoſto dalla *l. quoties*, & l. *Reſcripta Cod. de precib. Imp. oblat.* e nella l. *ſi quando* 35. *C. de inoffic. teſtam.* ed a tenore di quello che inſegnano comunemente i dottori rapportati da *Laurea Allegat. fiſcal* 115. *n.* 1. *& ſequen.* Aggiungevano anche quei *giuriſconſulti rotali* che ſe ciò dee preſumerſi di qualunque principe quanto più del Sommo Pontefice Romano, *penes quem ſicuti peculiari cura reſidet ſtudium iuſtitiae & aequitatis, ita multominus cenſeri poterit voluiſſe ut jura cuiuslibet everterentur*, ſecondo l' ammonimento d' Innocenzo III nel *cap.* 2. *de Nov. oper. nunciat* ?

Intorno alla negata filiazione del Marcheſe D. *Maffeo* l' obbiezione fu riputata non men contumelioſa che calunnioſa; poichè ciocchè ſi foſſe delle pruove che potrebbero farſi *pro & contra* in un giudizio plenario, nello ſtato preſente non poteva negarſi che D. *Maffeo* non foſſe nel quaſi poſſeſſo di queſta filiazione. Coſtava ad eſſi dagli atti prodotti che il Principe D. *Urbano* fece aver ſomma diligenza e cuſtodia del ventre pregnante: che nato il fanciullo ebbe cura di farlo battezzare a cui volle che s' imponeſſe il nome del padre ſuo *Maffeo*: che lo fece allevare e nutrire in una caſa contigua al ſuo proprio palazzo: che eſſendoſi nel libro del parroco tralaſciato il ſuo nome, glielo fece poi mettere nel voto laſciato a queſto fine, ſiccome vi fece ancora aggiungere eſſer queſto *Maffeo* nato da lui e da una oneſta donzella. In oltre che giunto all' età di ſette anni fu mandato dal Principe D. *Urbano* nel ſuo ſtato nel regno di Napoli dove lo fece iſtruire da quel medeſimo precettore che avea ammaeſtrato l' iſteſſo D. *Urbano* e gli altri fratelli di lui: che proſſimo già alla pubertà lo richiamò in Roma dove ne preſe ſpezial cura e penſiero: che dipoi lo mandò in Ravenna nel collegio de' nobili di quella città fondato dal Cardinal *Franceſco Barberini* dove fu accompagnato da *Maſetto* Segretario del ſuddetto Cardinal *Franceſco*, e fu aſcritto nel libro di quel collegio come figlio naturale del Principe di Paleſtrina. In Ravenna medeſima ricevè la creſima, come figlio del ſuddetto principe e come tale precedente diſpenſazione apoſtolica ſopra il difetto de' natali, preſe la prima tonſura. Poco dopo fu nominato dall' iſteſſo Principe D. *Urbano* ad alcuni beneficj di *juſpatronato* della famiglia

miglia *Barberini*; ma non inclinando D. *Maffeo* di militare sotto gli stipendi della Chiesa rinunciò alle nomine ed essendo già adulto fu fatto ascrivere dal Principe D. *Urbano* nella milizia di più principi secolari. Prima procurò che militasse sotto le bandiere del *Re Cattolico* ed indi sotto quelle del *Re Cristianissimo*, scrivendo per tale effetto a varj principi lettere in sua commendazione, nelle quali sempre lo appellava figliuolo proprio. Nè solo in questa occasione ma in tutte le altre che in processo di tempo avvennero, non men dal Principe *Urbano* e da tutti i parenti e familiari della casa *Barberini*, che da più signori e magnati anche forestieri fu trattato e riconosciuto come figlio naturale del suddetto Principe di Palestrina; ed ultimamente il medesimo gli dette il titolo di Marchese di Corese, ch' è un luogo dipendente dallo stato di *Monte de' libertini* alla casa *Barberini* sottoposto.

Da tutto ciò e da moltissimi altri documenti che quì si tralasciano riputò la Ruota che non poteva contrastarsi al Marchese D. *Maffeo* la quasi possessione nella quale era della filiazione del Principe D. *Urbano*, e conoscendo parimente la sua pretensione esser ben fondata su i brevi del Pontefice *Urbano* e non capricciosa e temeraria, sotto li 21 di luglio del 1723 decise dover egli esser ammesso ad istituire le sue azioni e pretensioni sopra la successione suddetta, non ostante il breve di Clemente e che frattanto se gli dovessero somministrare gli alimenti e le spese per la lite, tassandogli provisionalmente per mese la somma di scudi cento per gli alimenti e per le spese della lite *pro nunc* scudi trecento; siccome si legge nella decisione suddetta, della quale se ne sono addotti più esemplari e posti sotto i purgatissimi occhi de' signori della Giunta.

Ammesso il Marchese D. *Maffeo* a proseguire in Roma le sue ragioni, per quindi far dichiarare doversi a lui l' intera successione della casa *Barberini*, a tenor dell' espressa chiamata del Pontefice *Urbano* cominciò a sperimentare da un sì potente competitore qual era il Cardinal *Francesco*, le più dure ed aspre vessazioni e lunghe; sicchè costernato di proseguir oltre la lite, gli bisognò finalmente a' 22 Ottobre del seguente anno 1724 condescendere ad una vergognosa ed in tutto lesiva transazione colla quale come vinto ricevendo le leggi dal Cardinale gli convenne quasi *nihilo recepto*, come i forensi dicono, abbandonar la lite essendogli dal Cardinal promessi per suo mantenimento dugento scudi al mese a titolo d' alimenti, durante la natural sua vita e dumila e cinquecento scudi per una sola volta, coll' abitazione e godimento parimente sua vita durante d' un casino co' mobili e d' alcune vigne intorno, situate in Roma presso il convento de' Carmelitani scalzi di S. Maria a Vittoria: e ciò gli fu dato con tante riserve patti e restrizioni e spezialmente di non dover mai ammogliarsi, che fa compassione in leggendogli.

Ma la divina provvidenza ha operato che tanti legami servisse al Marchese per farlo più presto uscir fuora da sì dure condizioni; poichè pensando

ſando il Cardinale di ſtringerlo maggiormente a non dover prender mai moglie nobile che foſſe, convenne nella medeſima tranſazione eſpreſſamente art. 9. *Quod in caſu quo praedictus* D. Maffeus Marchio *Coreſii quocumque tempore uxorem duceret & matrimonium contraheret cum qualibet perſona etiam cuiuſcumque nobilitatis, praeſens concordia & tranſactio non remaneat, & ſit ipſo facto & ipſo iure reſoluta & extinta perinde ac ſi facta non fuiſſet.* E nell' art. primo promettendo il Marcheſe in vigor di queſta tranſazione di deſiſtere dalla pretenſione ſopra la ſucceſſione ſuddetta in vigor de' brevi del Pontefice *Urbano* VIII obbligandoſi queſta non più di promovere, ſi ſoggiunſe: *niſi in caſu reſolutionis ut infra praeſentis concordiae & tranſactionis.*

Sicchè il Marcheſe *D. Maffeo* ſenza eſſer obbligato di moſtrarla in tutto leſiva con un particolar giudicio, ha la maniera pronta e ſpedita di riſolverla e far ſi come ſe non foſſe mai ſeguita, maritandoſi, ſiccom' è diſpoſto di fare, ſempre che ſia per piacere a S. M. nella di cui real clemenza e protezione confida totalmente e riposa. Non deve dunque far niuno oſtacolo al medeſimo la tranſazione ſuddetta che può facilmente rimaner riſoluta ed eſtinta: nè per quella potrà impedirſegli, preſa che abbia moglie di proſeguire la lite in Roma per gli feudi e beni dello ſtato eccleſiaſtico e farſi valere le ſue ragioni ſopra i beni burgenſatici poſti nel regno di Napoli, come incorporati nella ſucceſſione ſuddetta e dipendenti dalla medeſima.

Nè può opporſi al medeſimo che troppo tardi ſi riſolva a prender queſto partito, avendo il Pontefice *Urbano* voluto nel ſuo primo breve (*a*) che debba il chiamato in queſta ſucceſſione maritarſi, ſe ha paſſati i trenta anni, fra lo ſpazio di due anni, dopo che egli ſarà pervenuto alla ſucceſſione; poichè *Urbano* VIII parla ſolo ne' termini che al ſucceſſore non vi ſia chi contraſtaſſe la ſucceſſione e che ſenza alcun impedimento foſſe ſtato immeſſo nella poſſeſſione di tutti i beni di quella e ciò affinchè badi ed attenda alla prole ed a conſervar con iſplendore e luſtro la famiglia *Barberini.* Il Marcheſe *D. Maffeo*, morto il Principe *D. Urbano*, non poteva certamente riſolverſi a toglier moglie, quando il Cardinale non ſolo in vigor del breve di *Clemente* era ſtato immeſſo nel poſſeſſo di tutti i beni; ma gli contraſtava anche gli alimenti e la filiazione. E molto imprudente e ſtolta ſarebbe ſtata allora la deliberazione di prender moglie e molto più ſe l' aveſſe di fatto preſa ſu'l dubbio e timore, ſe le coſe non l' avveniſſero propizie, di metter fuori al mondo una poſterità miſera e mendica.

Queſte ſono le ragioni che ſi appartengono al Signor Marcheſe *D. Maffeo* ſopra l' intera ſucceſſione de' beni della caſa *Barberini* ſiti in Roma, e nello ſtato eccleſiaſtico e ſopra i beni burgenſatici del regno di

(*a*) Num. 51.

di Napoli. Vediamo ora quale sia il diritto di S. M. sopra i feudi posti nel regno, in occasione del disprezzo de' suoi reali comandi e quale il supremo arbitrio e volontà che può ella esercitar sopra di essi; ch' è quello che rimane a dimostrare in questo secondo capitolo.

C A P. I I.

Del supremo *diritto di S. M. di poter punire nel regno di Napoli colla perdita de' feudi i suoi vassalli che contraggano matrimonj contro ed in disprezzo de' suoi reali ordini.*

PErchè più chiaramente si conosca quanto siano adattate le particolari costituzioni gli stili e le pratiche del regno che faremo per rammentare al caso presente sarà bene mettere prima innanzi gli occhi de' *Signori della Giunta* lo stato nel quale furono e presentemente sono i feudi che nel regno possedeva l' ultimo Principe di Palestrina *D. Urbano Barberini* e come ed a chi dopo la sua contumacia pervennero.

Avendo il Principe *D. Urbano* nel 1707 quando entrarono le armi austriache nel regno di Napoli mancato di prestare il giuramento di fedeltà al Re Carlo III e seguito apertamente il partito del Re Filippo V, gli furono dal Re Carlo confiscati i feudi che possedeva nel regno ed incorporati al *real patrimonio* amministrandosi da regj ministri della *Camera* di Napoli. Ciò seguito il Cardinal Francesco *Barberini* il quale, come si è detto, in vigor del breve di Clemente XI in mancanza del Principe *D. Urbano* suo fratello senza figli maschi legittimi si riputava chiamato nella successione della casa *Barberini*, ebbe ricorso al Re Carlo dimorante allora in Barcellona, ed esponendogli che siccome gli era piaciuto di punire l' infedeltà di suo fratello con privarlo de' feudi, così sarebbe proprio della real sua clemenza d' ammettere al godimento de' medesimi la persona di lui, il quale imitando gli esempi de' suoi maggiori avea perseverato con singolar costanza e zelo nella stessa loro divozione verso la serenissima casa d' Austria. Piacque al Re Carlo mosso da tali cagioni conceder al Cardinal *Francesco* l'intera amministrazione i frutti e la giurisdizione de' riferiti feudi affichè gli godesse e possedesse nel modo istesso che l' avea per lo passato goduto e posseduto *D. Urbano* suo fratello, volendo che in lui passassero tutti i diritti secondo il tenore dell' investitura e delle disposizioni che riguardano la primogenitura, dispensando ancora e derogando per quella volta alle prammatiche che escludono gli ecclesiastici dalla successione feudale del regno. Incaricò quindi ed ordinò al Signor Conte Daun allora Vicerè di Napoli che desse in conseguenza di ciò gli ordini opportuni, acciò osservan-

vandosi le formalità del giuramento di fedeltà che devono praticarsi restasse il Cardinal *Francesco Barberini* costituito *amministratore de' feudi della giurisdizione e delle rendite* che possedeva in regno *D. Urbano* suo fratello e che si togliesse subito il sequestro di quelli; siccome si legge nel real dispaccio spedito in Barcellona a' 20 Marzo del 1708, il quale fu di presente eseguito.

Dee riflettersi che nel tempo che fu spedito questo dispaccio, il Principe *D. Urbano* non avea alcun figliuolo legittimo nè maschio nè femmina, poichè *D. Cornelia* nacque in appresso nel 1715. Sicchè tolta di mezzo la confiscazione, allora il Cardinale come fratello del Principe e più prossimo trattandosi di feudi antichi veniva certamente compreso nell' investiture ed era in grado succesibile; e solo gli ostava l' essere ecclesiastico; al che il Re dispensò, derogando alle prammatiche del regno. E certamente se dovessero attendersi le formole colle quali fu concepito il riferito dispaccio, dove si esprimono i diritti a tenor dell' investitura primogenitura e giuramento di fedeltà, si avrebbe dovuto riputare il Cardinal *Barberini* vero feudatario ed utile signore de' feudi suddetti. Ma non ci mette tanto in dubbio la mente del Re, la quale così nel principio come nel fine del dispaccio troppo espressamente si dichiara di non altrimenti concedere al medesimo, che in amministrazione e tenuta i feudi suddetti chiaramente dicendo che rimanesse egli costituito *amministratore* de' medesimi. Ed in effetto il decorso degli anni seguenti dimostrò che il Cardinale non fu riputato che un semplice *amministratore* e *tenutario* de' feudi suddetti poichè nel 1722, morto il Principe *D. Urbano* suo fratello che avea ricevuto il toson d' oro dal Re *Carlo II* il Cardinale no'l consegnò già al Cardinal Cienfugos Ministro Cesareo sì bene lo fece pervenire nelle mani del Cardinal Acquaviva Ministro del Re Filippo V: perchè sdegnato l' Imperador *Carlo VI*, gli tolse l' amministrazione de' feudi del regno di Napoli, li quali tornarono di nuovo ad essere amministrati da' ministri regj.

Dipoi avendo il Cardinal raddolcito lo sdegno da S. M. I. conceputo ed in vigor del breve di *Clemente XI* per la morte del Principe *D. Urbano* senza figli maschi legittimi fattosi dichiarare successore della casa *Barberini*, ed avendo ottenuta l' immissione nel possesso di tutta l' eredità del suddetto principe, pregò di nuovo S. M. I; ed esponendo che rappresentando egli la casa *Barberini* era entrato nell' amministrazione della suddetta successione col peso di corrispondere annualmente quattromila scudi alla Principessa vedova ed a *D. Cornelia* sua figlia: supplicolla per tanto voler anche unire nella sua persona l' amministrazione de' feudi del regno, reintegrandolo in quella e rivocando li precedenti ordini.

Si compiacque l' Imperador *Carlo VI* di condescendere alla domanda e comandò quindi che il Cardinal *Barberini* fosse reintegrato nell' *amministrazione degli stati suddetti* e de' beni pertinenti alla casa *Barberini* posti nel

nel regno; con condizione nondimeno che oltre il peso di quattromila scudi annui dovesse pagare in ciascheduno anno per ragion di cotesti stati mille scudi alla brincipessa di *Palestrina*, per alimenti di sua figlia *D. Cornelia insino a che* CONTRAENDO CON SUO REALE ASSENSO MATRIMONIO *entri costei nel governo e possessione di detti stati e beni*, *poichè in questo caso è sua real volontà che cessi l' amministrazione* che allora veniva di nuovo a concedergli; siccome si legge nel real dispaccio dirizzato al Cardinal Althan Vicerè e spedito in Vienna nel primo di Marzo dell' anno 1724, in vigor del quale che fu prontamente eseguito fu reintegrato il Cardinale colle condizioni suddette nell' amministrazione de' feudi del regno.

Da tutto ciò si rileva che la mente di S. M. I. non fu altra che abilitare il Cardinal *Barberini* all' amministrazione di questi feudi; sopra de' quali ancorchè ecclesiastico potesse esercitare giurisdizione esiger le rendite e tutti gli altri emolumenti e comodità, giusta il linguaggio de' dottori come semplice *tenutario*. All' incontro come dopo la morte del Principe *D. Urbano* rimase superstite *D. Cornelia* sua figlia legittima e naturale che non avea allora che sette anni, la quale tolta di mezzo la confiscazione secondo le leggi del regno avea il diritto alla successione feudale in vigor delle investiture che in mancanza de' maschi discendenti ammettono in esclusione anche de' *collaterali*, le femmine similmente discendenti. Dal dispaccio innanzi riferito si comprende che non volle S. M. privarla di tal dritto, ma ammetterla anzi al governo e possessione degli stati suddetti nel caso che pervenuta in età abile contraesse matrimonio con suo real consenso.

La pace di Vienna che seguì nel seguente anno 1725 maggiormente le confermò questo diritto a poter succedere. Ma l' articolo 9 di quella per cui si convenne della reciproca restituzione de' beni confiscati, per ciò che riguarda *reintegrazione* nel possesso non può comprendere *D. Cornelia*, perchè ragiona di *reintegrazione* e di reduzione di cose in quel primiero stato, nel quale erano prima di cominciarsi la guerra, se *D. Cornelia* in questo tempo avesse posseduti questi feudi o fosse ora vivo il Principe *D. Urbano* che gli possiede, potrebbe questi esecutivamente pretendere d' esser reintegrato nel possesso di quelli. Ma *D. Cornelia* che non era allora nel mondo oggi non può pretendere se non di avere il jus di poter succedere ne' medesimi. La possessione però ed il governo può impedirsele per non aver adempita la condizione apposta nel riferito dispaccio, cioè per essersi maritata non solo senza real assenso ma contra il positivo dissenso di S. M. I. e contro i suoi reali comandi. Dal che fu mossa la M. S. ad ordinare che i feudi suddetti tornassero sotto l' amministrazione de' suoi regj ministri, siccome presentemente si trovano. Tale essendo dunque lo stato delle cose, veggiamo ora qual fosse stata nel regno di Napoli la potestà de' principi intorno a' matrimonj de' loro sudditi e con quali pene avessero

fero corretti i trafgreffori e difubbidienti a' loro ordini reali. Stabilito il regno da Ruggiero I Re di Sicilia, fi ritennero da lui e da' fuoi fucceffori intorno a' matrimonj quegli fteffi dritti e preminenze che vi ebbero gl' Imperadori d' occidente ed i Re d' Italia. Sono pieni i *codici* non men di Teodofio che di Giuftiniano e le coftui *novelle* di leggi appartenenti al regolamento ed alla polizia de' matrimonj, fecondo che fi riputava conveniente allo ftato civile della repubblica; ed infino da' tempi di Teodorico Re d' Italia leggiamo che effi non folo vi ftabilirono leggi intorno al modo e forma di contrargli ma di vantaggio prefcriffero i gradi ne' quali eran vietati. Nè ad altri che al principe fi apparteneva il difpenfargli, e Caffiodoro (*a*) ci lafciò fino le formole ufate da' Re Goti per tali difpenfe. Ciò a quei tempi non fembrava cofa che impediffe la libertà de' matrimonj, ficcome in appreffo non la riputarono i più gravi teologi che fiorirono ne' fecoli più baffi, quando fopra ciò fi cominciarono a fentire altre maffime ed altri dettami; poichè S. Tommafo (*b*) pur infegnò che il matrimonio in quanto viene ordinato al bene della repubblica foggiace alle ordinazioni de' principi ed alle leggi civili, la qual verità fu conofciuta non pur da Soto (*c*) ma fino ancor da Sanchez (*d*). Quefto diritto ed autorità nel regno di Sicilia che fotto i Normanni abbracciava non men quella ifola che la Puglia e la Calabria e tutte le altre provincie di qua dal Faro con maggior cura e vigilanza fu confervato fu' matrimonj de' feudatarj e fpezialmente delle loro figlie o nipoti; poichè invitando le leggi di quel regno alla fucceffione feudale anche le femmine, contro le comuni coftituzioni ed ufanze de' feudi d' Italia e di Lombardia che l' efcludevano, fu faviamente da' fovrani proveduto, non quefte maritandofi con famiglie foreftiere a' principi ignote o forfe non fedeli o fofpette trasferiffero i feudi a perfone odiofe; laonde fu vietato che poteffero toglier marito fenza l' efpreffo confenfo e permiffione del principe. Quefte leggi non cominciarono nel regno di Sicilia dal tempo dell' Imperador Federigo II, ma erano già in vigore ne' tempi de' Re Normanni e fin dal regno di Ruggiero I ficcome fi vede nella fua coftituzione fotto il titolo *de matrimoniis contrahendis* (*e*). Nè Guglielmo I fuo figliuolo fu di ciò l' autor primiero, poichè la fua coftituzione fotto il tit. *de fratribus obligantibus partem feudi*

(*a*) Lib. 7. cap. 46.

(*b*) Lib. 4. contra gentes cap. 78.

(*c*) Sect. 4. de matrim.

(*d*) Lib. 7. de matrim. difputat. 3. num. 2.

(*e*) Conftit. ficul. lib. 3. tit. 22.

feudi pro dotibus fororum (*a*), nella quale pur fi legge che i matrimonj non poffono contrarfi fenza fuo permeffo ed affenfo, ed altrimenti facendofi tutte le convenzioni foffero nulle ed invalide, pare che parli di tal divieto come di cofa già ftabilita. E le doglianze che allora facevano i baroni del regno contro al Re Guglielmo per lo rigore fopra di ciò da lui ufato non erano già contro la legge, ma contro gli abufi che il Re ne faceva; conciofiachè quefto principe, perchè i feudi ricadeffero al fuo fifco o non mai concedeva licenza a' baroni di poter maritare le loro figliuole, ovvero la differiva fino a tanto che divenute già vecchie fi rendevano fterili; onde a ragione fe ne lagnavano i grandi del regno dolendofi *filias fuas innuptas* ficcome rapporta Ugon Fafcando (*b*), *domi toto vitae tempore permanere*; *nec enim inter eas abfque permiffione curiae matrimonia poffe contrahi*; *adeoque difficile permiffionem hanc hactenus impetratam*, *ut alias quidem tunc demum liceret nuptui dare cum iam omnem fpem fobolis fenectus ingruens fubftuliffet*: *alias vero perpetua virginitate damnatae fine fpe coniugii deceffiffent*.

Dopo che il regno da' Normanni paffò agli Svevi, l' Imperator Federico II volendo reftituirlo nel fuo antico luftro e vigore, dal quale per le precedute rivoluzioni e guerre era decaduto e volendolo riordinare con più favie leggi impofe al famofo Giureconfulto *Piero delle Vigne* la compilazione delle fue *coftituzioni*, fralle quali fe ne leggon due dove quefte leggi intorno al non contrarre de' matrimonj fenza permeffo del Re fono rinnovate; la prima per gli baroni fi legge fotto al tit. *de uxore non ducenda fine permiffione curiae* (*c*) ed è efpreffa con quefte parole. „ Honorem noftri diadematis debitum confervantes praefenti conftitutione „ fancimus ubique per regnum ut nullus COMES BARO vel MILES, vel „ quilibet alius qui baronias caftra vel feuda in capite a nobis teneat vel „ ab alio quae in quaternionibus Dohanae noftrae inveniuntur in fcriptis fine permiffione noftra uxorem ducere audeat, maritare filias forores aut nepres vel quaflibet alias, quas ipfi poffent aut debeant „ maritare: aut filios uxorare cum immobilibus huic legi confuetudine „ quae in aliquibus regni partibus obtinuiffe dicitur non obftante ". La feconda coftituzione ftabilita per tutti i fudditi che ardiffero contrarre matrimonj con perfone eftere o fofpette fi legge immediatamente dopo la prima fotto lo fteffo titolo ed incomincia: *Cum haereditarium regnum noftrum Siciliae*. Viene in quefta ftabilita la pena a' trafgreffori cioè la perdita de' feudi e delle altre loro poffeffioni ne' primi e di tutti i loro beni ne' fecondi: *Eos qui contra praefumferint*, dice l' Imperator Federi-

(*a*) Conftit. ficul. lib. 3. tit. 17.

(*b*) Falcand. Hiftor. ficil.

(*c*) Conftit. Sicul. lib. 3. tit. 23.

derico, *bonorum omnium spoliatione mulctamus.* Vengon ancora questi divieti di Federico rapportati da *Riccardo di S. Germano* scrittor contemporaneo nella sua cronaca che ora leggiamo impressa nel 3. tomo dell' Italia sacra di Ughello laddove narra che Federico, in un generale parlamento ragunato in Siracusa nell' anno 1233, stabilì „ ut nulli liceat, „ *sono le parole di Riccardo*, de filiis & filiabus regni matrimonia cum „ externis & adventitiis vel qui non sint de regno absque ipsius speciali „ requisitione mandato seu consensu curiae suae contrahere; videlicet „ ut nec aliquae de regno nubere alienigenis audeant, nec reliqui alieni„ genarum filias ducere in uxores poena apposita omnium rerum sua„ rum amissione.

Queste costituzioni furono nel lor vigore ed osservanza non solo durante il regno degli Svevi (*a*), ma anche sotto il Re Carlo I d' Angiò. E Marino di Caramanico celebre giureconsulto di quei tempi il quale scrisse le note sopra le medesime sotto il Re Carlo attesta che questa era a' suoi tempi la pratica della *Gran Corte* di punire i trasgressori feudatarj colla perdita d' uno o di più feudi, secondo le circostanze meno o più gravi di contumacia; siccome gli altri che non avean feudi colla pubblicazione di tutti i loro beni. Ecco le sue parole nella chiosa alla suddetta costituzione *Honorem*. „ Sed quis erit iste modus? Re„ sponde, dicunt quidam, omnium bonorum publicatio, *arg. l. pro„ xim. Cum haereditarium.* Tu dic quod sufficit si feudo quaternato, „ quod habet uno vel pluribus privetur. Et sic tenetur in Magna Curia „ de regni consuedine approbata". Nè sino a questi tempi venne ad alcuno in pensiero di riputar queste leggi e questa pratica della *Gran Corte* come offensiva alla libertà de' matrimonj: passando allora per certo ed indubitato che si appartenesse alla potestà ed economia del principe di regolare i matrimonj de' suoi sudditi con sue leggi e molto più quelli de' suoi baroni: e soventi volte impedirgli se si ravvisassero non convenienti al suo real servizio o perniciosi allo stato ovvero cagioni di discordie interne tra famiglie nobili e di numerose fazioni ovvero di dovere ricadere i feudi in persone odiose e sospette. E' chiosa di Andrea d' Isernia sopra la suddetta costituzione *Honorem*, il quale secondo i pregiudizj che correvano negli ultimi tempi del regno degli Angioini, ne' quali egli fiorì rammentando quelle parole dell' Imperator Federico *Honorem nostri diadematis*, soggiunse: *imo destructionem animae istius Friderici Imperatoris prohibentis per obliquum matrimonia instituta a Deo in Paradiso*: meritò d' essere derisa dal nostro incomparabile Giureconsulto Francesco d' Andrea nella sua celebre disputazione feudale (*b*) siccome da tutti que-

(*a*) Andreas de Isernia in Constit. *Honorem* in 2 colum.

(*b*) Disput. Feud. *An fratres* cap. 3 § 8 n. 46.

quegli altri valentuomini rapportati da Francesco Ramos (*c*). Succeduto poi nel regno Carlo II d' Angiò principe per le cagioni ben note e da tutte l' istorie di quei tempi rapportate ossequiosissimo a' Romani Pontefici proccurò di mitigare nel regno di Napoli tal divieto; onde in uno de' suoi capitoli stabiliti nel piano di S. Martino che si legge sotto *il tit. de matrimoniis contrahendis* (*d*) ordinò che tanto i feudatari quanto qualsivoglia altra persona potessero liberamente contrarre matrimonj senza richiedere assenso dal Re o dalla sua corte. Ma vi si stabilisce ancora che non perciò possano senza special assenso del Re costituire e dar feudi in dote e dati senza assenso quelli si perdano da' feudatarj e si applichino alla sua regia corte. Ed in ciò solamente corretta venne la costituzione *Honorem* di Federico, che siccome in quella contraendosi i matrimonj con assenso potevansi costituire i feudi in dote, e per contrario contraendogli i baroni senza assenso, oltra la perdita de' feudi erano quelli riputati nulli ed invalidi (*e*), in questo capitolo del Re Carlo II si dà permissione a tutti di potergli liberamente contrarre, ma se nell' assegnar delle doti, si dessero senza assenso i feudi s' abbiano questi da' feudatarj per perduti e siano incorporati alla regia corte, rimanendo però i matrimonj stabili e fermi.

Si tolse dunque da questo capitolo del Re Carlo II d' Angiò la general proibizione a' baroni ed agli altri sudditi di contrar matrimonj senza licenza del Re; ma non per questo si tolse a' Re la suprema potestà, il sovrano lor diritto di poter ne' casi particolari e quando lo stimassero conveniente allo stato ed a' loro alti e sovrani fini, di poter imporre a tali baroni e molto più alle donne feudatarie che non contraessero matrimonj senza lor permesso, ovvero spezialmente che non gli trattassero con tali persone a sè odiose o sospette. E l' istesso Andrea d' Isernia cotanto zelante della libertà de' matrimonj pur disse (*a*) che se vi fosse il comando del Re, *ut non nuberet talibus odiosis Domino, perdet tunc feudum licet matrimonium teneat.*

Questa fu la pratica del regno, ancorchè avvilito e depresso sotto gli ultimi Re della casa d' Angiò; ma di poi trasferito nell' inclita nazione spagnuola, sotto i Re Aragonesi ed Austriaci riacquistarono maggior vigore e forza le preminenze sopra di ciò della potestà reale. Gli Spagnuoli sebbene per la somma loro moderazione non si avanzassero a sta-

(*a*) Ramos del Manzano in Commentar. ad *Legem Juliam & Papiam* lib. 3. cap. 49. 50. 51.

(*b*) Cap. *item statuimus quod licitum sit.*

(*c*) Glass. Marin. de Caraman. ad Constitut. *Honorem.*

(*d*) Isernia in cit. constit. *Honorem.*

ſtabilir leggi proibitive ſopra i matrimonj e frapporre impedimenti *dirimenti*, ſicchè contratti contro il lor preſcritto foſſero riputati nulli ed invalidi, ſiccome fecervi arrivare i Franzeſi la poteſtà de' loro Re e l' autorità de' loro Parlamenti, ſecondo che ce ne rendono teſtimonianza i volumi delle loro *libertà* ed i trattati di Giovanni Launoio (*a*) e di Giovanni Gerbaſio Dottore della Sorbona: (*b*) con tutto ciò mantennero fermo il diritto de' loro ſovrani di poter proibire a' ſudditi e ſpezialmente a' baroni di contrattar per eſſi, o per le loro figliuole e nipoti matrimonj con perſone che a' Re non ſiano in grado e lor foſſero ſoſpette, ovvero odioſe e punire i traſgreſſori colla perdita de' beni e de' feudi, ancorchè non ardiſſero far dichiarar nulli ed invalidi i matrimonj già contratti. Soſtennero nella perſona del Re queſti diritti molti autori ſpagnuoli, come Bovadilla (*a*) ed altri ma ſopra tutti il famoſo Franceſco Ramos ne' ſuoi commentarj *ad l. Iuliam & Papiam*, il quale gli confermò con molte ragioni ed eſempj ſcrivendo ſopra queſto ſoggetto tre ben ampj capitoli. (*b*) Da ciò nacque la coſtante pratica nel regno di Napoli che ne' matrimonj delle perſone illuſtri ſia inteſo il Governo di ciò che ſi fa e ſi opera: d' invigilare che non ſeguano contro il piacere del Re o contro gl' intereſſi dello ſtato: di procacciare che per ſuggeſtioni non ſiano eſtorti i conſenſi delle donzelle, o non ſuccedano fazioni nelle famiglie, o altre turbolenze e diſordini. Quindi ſoglionſi far ſecondo le occaſioni rigoroſi divieti di non contrar nozze ſenza permiſſione del principe; aſſicurar delle perſone e metter le donzelle in ſicura cuſtodia e punire i traſgreſſori con pene ſeveriſſime.

L' eſempio che laſciò nel regno di Napoli il ſavio giuſto e magnanimo Re Alfonſo nelle perſone di D. Antonio Centeglia e di Errichetta Ruffa Marcheſa di Cotrone e Conteſſa di Catanzaro ci dimoſtra quanto geloſa coſa ſia la ſovrana poteſtà dal principe, l' uſar diſprezzo a' ſuoi comandi intorno al ſoggetto de' matrimonj delle ſue feudatarie; per modo che fu obbligato quello per altro mitiſſimo e clementiſſimo principe a depor la ſua ſolita manſuetudine ed a vindicar l' ingiuria fattagli con ſeveriſſime pene e gaſtighi. Zurita graviſſimo iſtorico d' Aragona ed il noſtro Summonte (*a*) narrano che deſiderando il Re Alfonſo d' aggrandir nel regno la famiglia d' Avalos nelle perſone di D. Innico, e

(*a*) Launoius in Tractatu: *Regia in matrimonium poteſtas*

(*b*) Gerbais de *poteſtate eccleſiae & principis ſuper impedimentis matrimonii.*

(*c*) Bovadilla Polit. tom. 1. lib. 2. Cap. 18. num. 252.

(*d*) Ramos *ad l. Iul. & Pap. lib.* 3 Cap. 49 50 51.

(*a*) Zurita Annali d' Aragona lib. S. Summonte Iſtor. di Napoli tom. 3 lib. S cap. I.

e D. Alfonso che avea seco portato in Napoli, deliberò dar per moglie a D. Innico Errichetta Ruffa unica figliuola ed erede di Niccolò Ruffo, la qual possedeva il marchesato di Cotrone ed il contado di Catanzaro con altre terre in Calabria. Trovavasi allora D. Antonio Centeglia pur benemerito del Re, per aver ridotta la maggior parte della Calabria alla sua ubbidienza, onde fu investito di più terre in quella provincia preside della medesima, chiamato a quei tempi *viceré*. Scrisse per tanto Alfonso al Centeglia che trattasse il matrimonio con D. Errichetta e lo conchiudesse per D. Innico. Portossi in esecuzione degli ordini reali il Centeglia in Catanzaro e veduta la giovine, la quale era bellissima e signora di un così florido stato, trattò sì bene il matrimonio non già per D. Innico ma per sè stesso, ed avendolo conchiuso sollecitamente il consumò. Si fidò il Centeglia a' segnalati servigi prestati al Re e lusingossi di poterlo placare, avvisando che il Re non dovesse riputare ciò ch' egli fatto avea per grave delitto. Ma il Re Alfonso udita tanta arroganza ed infedeltà, trafitto amaramente nell' interno del suo cuore e pensando a man salva farne crudel vendetta, simulò al di fuori l' oltraggio e dovendo il Centeglia per ordine del Re passare per Capua colle sue truppe per andar contro Francesco Sforza, pensò di andare in Napoli a trovare il Re con isperanza di placarlo, ch' era quella a che mirava Alfonso, il quale arrivato che fosse, avea già deliberato ciò che dovesse fare della sua persona che altro non era che di fargli mozzar il capo. Grande che fosse stata la dissimulazione del Re, fu contuttocciò penetrato il suo pensiero dal Marchese di Girace Zio del Centeglia il quale opportunamente l' avvisò del pericolo, a cui si esponeva venendo a Napoli scongiurandolo perciò che non venisse, poichè gli sarebbe troncata la testa. Il Centeglia ch' era già giunto a Capua, letta la costui lettera si voltò a' suoi dicendo che il Re gli comandava che ritornasse in Calabria per alcuni sospetti che avea, e rivolgendo indietro con celerità il cammino si fortificò in Cotrone e Catanzaro, sicchè obbligò il Re dopo di aver preso Cotrone ad assediarlo in Catanzaro dove lo strinse tanto che egli e la Marchesa sua moglie furono obbligati a rendersegli. Aggiungono gli scrittori del regno che andarono insieme a buttarsi a' piedi del Re; ed il Centeglia postosi una fune al collo prostrato gli chiese perdono de' suoi misfatti; ma Alfonso gli rispose *che il disubbidire al Re era tanto quanto levargli la corona dal capo*, e benchè meritasse d' esser punito nella persona gliela lasciava nondimeno salva insieme co' suoi beni mobili. (§) Tolsegli però non solo

(§) Il Giannone rende mostruosa in rendendo generale la risposta d'Alfonso. Qual è il suddito che d'una maniera o d' un' altra non disubbidisce al suo sovrano? E s' intende e' perciò aver voluto torgli la corona dal capo? . . . Il contrarre un maritaggio vantaggioso piuttosto per sè che per colui di cui si è il mezzano è egli un delitto di stato? Merita d' esser punito della testa! Il *Centeglia* meritava ben di perder i feudi per aver ascoltato il suo zio per

ſolo tutte le terre che gli avea donate in Calabria ma anche lo ſtato di Cotrone, e di Catanzaro ch' era dotale di ſua moglie e che incorporò al ſuo fiſco, privandone la Marcheſa perchè conſapevole della volontà del Re, ch' era di ſpoſarla con D. Innico d' Avalos avea conſentito a prenderſi per marito il Centeglia; il quale moſtrando di ricevere il perdono dal Re e la vita gliene reſe grazie, baciandogli i piedi e per ſuo ordine venne ad abitare colla moglie in Napoli donde non potendo ſoffrir vita privata fuggì in Venezia, pigliando ſoldo da quella ſignoria e poi dal Duca di Milano.

» Queſto fece il Re Alfonſo di cui il Panormita (*a*) ſcriſſe che ſovente era ripreſo da' ſuoi che foſſe troppo mite e piacevole verſo i ſuoi ſudditi a' quali, ancorchè molte volte gravemente l' offendeſſero ſoleva perdonare, riſpondendo a' ſuoi riprenſori che *più toſto voleva colla ſua clemenza e manſuetudine molti conſervare che pochi diſtruggere colla ſeverità* (§) Ma ne' delitti che toccano non la privata perſona ma il *decoro del principe e l' autorità pubblica* ſiccome principe riputato molto ſavio e giuſto ſoleva dire ſecondo che' rapporta lo ſteſſo Panormita che in sì fatti caſi biſognava uſar rigore e molta ſeverità in punire i diſubbidienti, onde a ragione tolſe gli ſtati non men al Centeglia che alla Marcheſa ſua moglie, e gl' incorporò al regio fiſco.

Non ſi cerca nell' affar preſente tanto rigore: ſi pretende ſol di riflettere quanto grave foſſe ſtato il diſprezzo de' ſupremi comandi di S. M. e quanto abominevoli gli artifizj uſati per deludere il real ſuo volere nell' iſteſſo tempo che ſi facea ſembiante di cercare l' imperial protezione verſo D. *Cornelia* intorno al fatto del doverla collocare in matrimonio con ſua ſovrana volontà e piacere, dal quale ſi dava a credere volerſi interamente dipendere.

Ben ſono a tutti conti e paleſi gl' indegni modi uſati dal Cardinal *Barberini* in queſta faccenda: ma molto più è noto a S. M. ed a' ſuoi altri miniſtri ciò che ſia paſſato in queſto affare col Cardinal Cienfuegos Miniſtro Ceſareo e coll' iſteſſo Cardinal *Barberini*: gli ordini poſitivi da-

per non eſſerſi preſentato ad Alfonſo e molto più per eſſerſi trincierato in Cotrone e Catanzaro. S' egli ottenne la vita fralle armi da lui impugnate contro il ſuo ſovrano dovea diſperare d' una ſimile clemenza a' piedi del trono? Il ſovrano è padre e deve punir da padre i delitti che non intereſſano lo ſtato. E' non ſi dee ſtimar diſubbidito dove la natura ci ſprona a diſubbidire e dove la ragione non c' imprime rimorſo. E tale è la natura de' matrimonj. Se la *ragion feodale* obbliga qualche volta il ſovrano a sforzare il ſuddito ſu queſto punto e' non dee dimenticar d'eſſer padre e i miniſtri che il conſigliano altrimenti ceſſano d' eſſer gli amici del principe ed i conſocj de' ſudditi.

(*a*) Panorm. lib. 2. *de dictis*, & *factis Alphonſi Regis.*

(§) Quanto queſta riſpoſta è degna d' un cuore eroico e magnanimo altrettanto il ſentimento de' cortigiani ſiede ad un' anima depravata e ferina. Non è forſe la clemenza che aſſicurò a Tito l' immortalità e che fe di quel principe *le delizie del genere umano?* . . . . Ma perchè il Giannone perorava contro *D. Cornelia Barberini* vuol far vedere la clemenza d' Alfonſo eccesſiva e per conſeguenza difettoſa.

dati e la volontà dichiarata di S. M. di non essere soddisfatta del matrimonio che trattava il Cardinal *Barberini* con persona a sè odiosa: l' inganno usato nell' istesso tempo che si cercava da S. M. il suo real assenso e senza aspettarne risposta il procedere tanto innanzi, sicchè le cose si riducessero a stato irretrattabile e con atti troppo solleciti e violenti far seguire con effetto, anzi far consumare il matrimonio appena che fu giunta D. *Cornelia* all' età di dodici anni. E pure alla medesima erasi da S. M. con suo real dispaccio del primo di Marzo 1724 promesso di volerla far entrar nell' amministrazione e governo de' feudi di Napoli, quando fosse in istato di maritarsi col suo real assenso nel qual caso voleva che cessasse l' amministrazione ripresa dal Cardinale suo zio e si desse a lei.

Si mette ora innanzi gli occhi per raddolcire il giusto sdegno di S. M. l' età tenera di *D. Cornelia* che non comporta alcun rigoroso gastigo e la quale non deve riportar pena della colpa forse commessa dal Cardinal suo zio che l' avea in custodia dal cui volere era dura necessità dipendere. Ma più cose dimostrano vano ed inutile questo scampo.

Primieramente se si riguardano le pretensioni del Cardinal *Barberini* il quale, esclusa *D. Cornelia* come femmina e per gli beni burgensatici anche il Marchese *D. Maffeo*, si è riputato in vigor del breve di Clemente XI il solo rappresentante della casa *Barberini* a cui ancorchè ecclesiastico fu accordata dal principe l'amministrazione de' feudi e degli altri beni con l' esercizio della giurisdizione dispensando alle regie prammatiche; non potrà negarsi io dico secondo questo supposto del Cardinale che volendo S. M. I. disporre de' feudi e de' beni a suo arbitrio, questi non si tolgano già a *D. Cornelia*, sì bene a lui che pretende di esserne il solo chiamato e il legittimo possessore e che si vuole solo reo di una sì punibile trasgressione agli ordini imperiali; se per contrario si dica che questi legittimamente appartengono a *D. Cornelia* si è già di sopra dimostrato che *D. Cornelia* ne' beni feudali non vi può aver altro dritto in vigor dell' ultima pace di Vienna, che il jus di succedere in essi non potendovi pretendere possesso, poichè ella mai non n' ebbe veruno. Per ciò che riguarda i beni burgensatici si è parimente provato ch' è maggiore il diritto di *D. Maffeo* e più ben fondato nelle disposizioni del Pontefice *Urbano*, che quello che potesse mai avervi *D. Cornelia*. Sicchè per tutte le vie raggirandola si vede bene che niente a lei toglierebbe S. M. I. fuori solamente della speranza e del dritto a potere i feudi acquistare e possedere. Ed ad un disprezzo sì enorme non deve riputarsi che picciola perdita anzi gastigo assai leggiero e mite se S. M. in conformità del suo dispaccio del 1724 a lei niega quella amministrazione che havea promesso sempre che si maritasse col suo real assenso.

Secondariamente in que' casi ove si tratta per pubblico esempio di vendicare l'offesa del principe, non devono venire in troppa considera-

razione o la poca età o la sforzata volontà de' trasgressori. Non giovò presso il Re Alfonso alla Marchesa di Catanzaro perchè non le fossero tolti i suoi stati ereditarj l' addotta ragion forse d' esser condescesa al matrimonio col Centeglia, dappoichè non poteva femmina e sola contrastare al volere del medesimo che faceva in quella provincia la figura di Vicerè e che armato era venuto in sua casa per tentarla. Senza che nel caso presente niente si toglierebbe a *D. Cornelia* con ciò che da noi si pretende, ma si ragiona solo ne' termini di non dover meritare dal Re maggiori grazie e beneficj.

Per terzo non dobbiamo riputare così semplice ed innocente *D. Cornelia* in questo fatto, sicchè debba sfuggire ogni gastigo. Ben ella in questa stessa occasione ha chiaramente mostrato che l' acorgimento e la malizia trascendeva la sua età; dappoichè ostinata più che mai alle insinuazioni fattele che il matrimonio stabilito era di dispiacere a S. M. I. ella mostrò un total disprezzo ed una positiva noncuranza de' sovrani voleri, anzi minacciata dal Papa istesso che ella correva rischio di perdere i feudi del regno di Napoli essa con raro coraggio ed inudita franchezza gli rispose che questa per lei sarebbe stata piccola perdita ed avrebbe desiderato che fossero assai più e di maggior valore, poichè egualmente pronta si sarebbe dimostrata a sagrificargli tutti e non rimoversi punto da quello che aveva fermamente risoluto; dal qual proponimento nè il Papa nè qualunque altro più gran monarca del mondo avrebbela giammai potuto distorre.

Si conosce adunque da ciò chiaramente che. assai maggiori e bene adoperati sarebbono i gastighi che potrebbe praticare S. M. I. in un caso sì enorme e scandaloso. Rimane ora soltanto da esaminarne la maniera, ciò che sarà brevemente trattato nel seguente capitolo che sarà l' ultimo della presente scrittura.

C A P. III.

Intorno all' ordine giudiziario ed alla maniera, colla quale S. M. senza usar rigore alcuno beneficando solo il Marchese D. Maffeo *può correggere gli attentati commessi*

Niuno è che pretende che stando le cose in questo stato debba decidersi ora la controversia fra *D. Maffeo* e *D. Cornelia* intorno alla successione della casa *Barberini* sicchè dovessero aggiudicarsi a *D. Maffeo* tutti i beni burgensatici che il Principe *D. Urbano* suo padre posse-

sedeva nel regno di Napoli. Ben è palese che ciò richiederebbe un formal giudizio da istituirsi innanzi a tribunali legittimi e competenti; per gli beni cioè del regno di Napoli e per quelli dello stato ecclesiastico in Roma: dovrebbonsi pienamente sentir le parti formar il processo, ed aspettarne la sentenza. Non cercano questo di presente le parti nè è volere sovrano che ora si risolva. Solo intende S. M. I. che dalla Giunta a ciò eretta venghi esaminato se le ragioni che allega il Marchese *D. Maffeo* sopra l' intiera successione della casa *Barberini* in vigor de' brevi del Pontefice *Urbano VIII* siano ne' medesimi ben fondate, sicchè sperimentandole ne' tribunali competenti possa sperarne buon successo e non siano già affatto vane ed insussistenti; affinchè S. M. informata della sussistenza delle medesime possa deliberare ciò che le convenga di fare per quei beni incorporati a questa successione che sono nel regno di Napoli, e qual favore e protezione possa compartire al Marchese *D. Maffeo* mettendolo in istato di proseguire le sue ragioni in Roma.

Per ciò che riguarda il correggimento degli attentati commessi e di punizione della contumacia e disubbidienza agli ordini imperiali, non abbiamo uopo per le risoluzioni che a S. M. piacerà prendere di formal processo nè di mandati di *non contrahat*, siccome si pratica ne' tribunali di Napoli; poichè non siamo ne' termini di matrimonio di cui il *collateral consiglio* di Napoli ne avesse presa conoscenza. Di questo che ora si tratta sin dall' anno 1724 ne prese S. M. a sè pensiero e si dichiarò precisamente di volerne esser intesa e prendendo sotto la sua special protezione D. *Cornelia* particolarmente allora che costei dovesse prendere stato maritale comandò che con suo real assenso contrarre il dovesse: promettendole in oltre che ciò così seguendo l' avrebbe ammessa nell' amministrazione e governo de' feudi del regno di Napoli togliendolo al Cardinal suo zio, siccome si legge nel suo real dispaccio il quale deve valere molto più che qualunque ordine forense di *non contrahat*.

Ciò che poi fra lo spazio poco men d' un anno si negoziò intorno a questo affare ed in Vienna ed in Roma fu maneggiato a dirittura da S. M. I. e da' suoi supremi ministri di stato quì e dal suo Incaricato in Roma; cosicchè a S. M. devono esser meglio che ad ogni altro noti gli espressi comandi di suo real ordine dati e i divieti fatti sì a D. *Cornelia* ed al Cardinal *Barberini*, la costoro non curanza e disprezzo di essi, gl' inganni le frodi e le macchine da loro praticate, e le maniere finalmente tenute pur troppo ingiuriose ed indecenti all' imperial suo decoro.

Essendosi adunque dimostrato nel primo cap. di questa scrittura che le ragioni del Marchese D. *Maffeo* siano ben fondate su i brevi d' *Urbano VIII* e per consequenza doversi a lui aggiudicare i beni burgensatici

fatici che il Principe *D. Urbano* ſuo padre poſſedeva in Napoli, ſiccome compreſi nella ſucceſſione della caſa *Barberini* alla quale ad eſcluſione di *D. Cornelia* viene dal primo iſtitutore invitato. Eſſendoſi in oltre nel capo ſecondo fatto vedere ſin dove ſogliono ſtenderſi i gaſtighi che ſono ſtati ſoliti d' adoperare i Re di Napoli, quando ſi foſſero diſprezzati i loro comandi o divieti ne' matrimonj de' loro ſudditi; non rimane ora che piana ed aperta a S. M. la via di potere, ſenza uſar molto rigore e ſenza offendere in minima parte le leggi di giuſtizia con modo aſſai facile e moderato punire inſieme gli altri protervi modi e contumaci e proteggere con ſovrana clemenza la giuſtizia ch' è del canto del Marcheſe *D. Maffeo* mettendolo in iſtato di potere in Roma proſeguire i ſuoi diritti e le ſue ragioni.

Al Marcheſe *D. Maffeo* per quelche riguarda i beni burgenſatici poſſeduti dal Principe *D. Urbano* ne' ſuoi ſtati di Napoli aſſiſte ſomma ragione; per ciò che riguarda all' amminiſtrazione e governo de' feudi egli non ha nè diritto nè ardire di pretenderlo per giuſtizia; quindi altro non fa che ripoſare di buon grado nelle mani di S. M. e de' ſuoi regj miniſtri, rappreſentando loro umilmente che a lui concedendoſi l' amminiſtrazione de' ſuddetti feudi non ſi toglie già a *D. Cornelia* alla quale fu ſolo promeſſa nel caſo ſi maritaſſe con reale aſſenſo. Oltracchè ſopra i medeſimi non avendo ella, ſecondo è di ſopra dimoſtrato ſe non il nudo diritto a potervi ſuccedere potrebbe bene S. M. I. per gli attentati commeſſi uſando di ſua ſovrana autorità anche affatto privarnela; ma quando pur ciò far non le piaceſſe e ſerbar per quandocheſſia a *D. Cornelia* voleſſe l' alta clemenza di S. M. coteſto ſuo preteſo diritto non verrebbe già queſto in minima parte leſo, concedendoſi i feudi in tenuta ed in amminiſtrazione al Marcheſe *D. Maffeo*, ognun ſa che le tenute ſolite a coſtituirſi nel regno di Napoli ſopra i feudi non toccano nè alterano la natura di quelli, nemmeno inducono ſopra di eſſi uſufrutto o ſervitù alcuna, ma importano unicamente una pura comodità e percezione di frutti coll' eſercizio della giuriſdizione, ſiccome è indubitato preſſo tutti gli ſcrittori di quel regno (*a*).

Queſte tenute nel regno ſono riputate burgenſatiche e non ſolo dal Re poſſono coſtituirſi ma anche da' feudatarj, ſenza che abbiano biſogno per coſtituirla così ne' contratti, come nelle ultime volontà d' aſſenſo reale ſecondo il comune inſegnamento de' dottori di quel regno,

(*a*) Reggente Revertera Decis. 359. Il Reggente Rovito ſopra le Pram. 4 n. 51 & ſegu. *de feudis*. Il Reggente de Ponte Conſil. 136. a num. 93. lib. 2. Capecelatro lib. 2. conſult. 77 n. 18. De Marinis lib. 21 reſolut. cap. 38 & Alleg. 140 tom. 3. Il Cons. Marciano vol. 1 conſult. 26 n. 13 & conſil. 27 in fin. e gli altri tutti.

gno, ſiccome per tralaſciar altri potrà vederſi preſſo il Teodoro (*a*) e'l Reggente de Marinis; per guiſa che dice queſto ſcrittore (*b*) *qui illas tenet, nullo pacto affirmari poteſt ut dicatur feudum tenere.* Ed è da notare ciò che fa al propoſito del noſtro caſo che chi è incapace di ſucceſſione e di dominio feudale non lo è già di queſte tenute, come poco appreſſo ivi ſoggiunge il medeſimo autore; laonde ſe mai non ſi voleſſe diſpenſare al Marcheſe *D. Maffeo* l' incapacità della ſucceſſione feudale per eſſer figlio naturale del Principe *D. Urbano*, non ha egli certamente biſogno di diſpenſa per ottener le tenute de' feudi ſuddetti, le quali nulla hanno di comune co' feudi eſſendo puramente allodiali e burgenſatici.

Così facendoſi ſe gli rimoverebbe l' oſtacolo della tranſazione avuta col Cardinal *Franceſco Barberini*; poichè colla tenuta de' feudi ſuddetti ſi porrebbe in iſtato di potere ſecondo il piacere di S. M. contrarre decoroſo matrimonio con dama illuſtre e nobile. Dal che ne ſeguirebbe non ſolo alcuna correzione ſenza uſar troppo rigore degli attentati commeſſi, ma due altri importantiſſimi effetti.

Primieramente il Marcheſe *D. Maffeo* toltoſi queſto oſtacolo della tranſazione il quale, come ſi è detto *ipſo facto* ſi riſolve e ſi eſtingue col prender moglie e proſeguendo col vigore che gli verrebbe ſomminiſtrato e dalla giuſtizia della ſua cauſa e dalla protezione di S. M. I. la lite in Roma contro *D. Cornelia* ed il Cardinal *Barberini* dalla Ruota Romana, che nella riferita cauſa dell' *oris aperitione* odorò lui *fovere bonam cauſſam*, potrebbe ſperarne felice ſucceſſo ſicchè eſcluſa *D. Cornelia* ed il Cardinale in vigor de' brevi di *Urbano VIII*; foſſe dichiarato egli come in quelli compreſo ſucceſſore della caſa *Barberini* e quindi ricadeſſero nella ſua perſona i feudi e beni tutti dello ſtato eccleſiaſtico, in conſeguenza di che dovrebbono anche *iure dominii* unirſegli i beni burgenſatici del regno di Napoli, come incorporati nella ſucceſſione ſuddetta. Nel qual caſo ſiccome S. M. diſpenſò nel Cardinale la qualità di eſſere *eccleſiaſtico*, così potrebbe diſpenſare parimente al difetto della legittimità de' natali del Marcheſe per renderlo capace del poſſeſſo de' feudi e molto più ſe frattanto ſi trovaſſe d' aver procreati figliuoli legittimi e naturali, con ammettere almeno queſti alla ſucceſſione de' feudi ſuddetti conformandoſi in ciò alla cotanto deſiderata unione che così il Pontefice *Urbano VIII* come il Principe di Paleſtrina *D. Maffeo* procurarono per ogni via di ſtabilire, perchè tutti i beni ſi riduceſſero in una ſola mano, per ſoſtener con maggior luſtro e ſplendore la famiglia *Barberini.*

Secon-

(*a*) Teodor Allegat. 3. De Marinis lib. 2 Reſolut. cap. 38 num. 19 & tom. 3 Allegat. 140.

(*b*) Cit. allegat. 140 num. 4.

Secondariamente da ciò ne feguirebbe anche il riforgimento di sì illuftre ed antica famiglia, la quale in altra maniera fi vedrebbe totalmente finita ed eftinta, dappoichè avendo il Cardinale contro gli efpreffi comandi di S. M. voluto maritar *D. Cornelia* non già con un fecondogenito, ma col ceppo della famiglia *Colonna* viene la *Barberini* afforbita dalla *Colonnefe* contro il precifo ed efpreffo volere del Pontefice *Urbano*, il quale perchè ciò non feguiffe invitò appunto a quefta fucceffione ad efclufione delle femmine ancorchè legittime, non folo i mafchi naturali ma anche gli fpurj adulterini fagrileghi inceftuofi o qualunque altro nato di dannato coito.

Per ultimo dee venire in confiderazione de' fignori giudici il non doverfi trafcurare per gl' intereffi di S. M. I. di prendere tutti i mezzi per confervare in Roma una famiglia de' Re di Spagna per gli fpaziofi feudi che poffedeva nel regno di Napoli cotanto merita e partigiana. E fe dal favio iftorico *Francefco Guicciardini* fu riputato un faggio tratto di fina politica di quei Re tener in fimil modo obbligati i primi baroni e fignori romani, molto più conviene ora a S. M. di emulare gli efempj di sì favj e prudenti fuoi predeceffori.

Quefte fono le confiderazioni che per quanto ha permeffo la brevità del tempo ho giudicato convenire al cafo prefente le quali riverentemente fottopongo alla favia cenfura ed efatto difcernimento de' fignori della Giunta. Del rimanente non è a noi cotanto umili e baffi conceduto di penetrare negli alti e fovrani voleri di S. M. I. da cui non potranno derivare, fe non deliberazioni favie ed al fuo ed all' altrui propofito convenienti le quali non fogliono mai effer difcompagnate da una efatta giuftizia e da un' ammirabile e fomma prudenza.

RAGIONI

RAGIONI

PER LE QUALI SI DIMOSTRA

CHE

L'ARCIVESCOVADO BENEVENTANO,

non ostante che il dominio temporale della città di Benevento fosse passato a' Romani Pontefici

SIA COMPRESO NELLA GRAZIA

Conceduta da S. M. C. C. *a' nazionali e sottoposto al regio exsequatur come tutti gli altri arcivescovadi del regno.*

ESSENDOSI compiaciuta S. M. C. e C. a preghiere della città e regno di Napoli fin da che tenne la sua sede regia in Barcellona con suo real editto comandare, non men per utile de' suoi fedelissimi sudditi che secondo il prescritto de' sacri canoni che tutti gli arcivescovadi vescovadi ed altre prelature dignità e beneficj del regno dovessero conferirsi a' naturali di quello, *exclusis semper in omnibus tam alienigenis quam regio dominio non subiectis*: ed assunta dapoi al trono imperiale lo stesso con maggior precisione e fermezza piacquele confermare nelle ultime grazie spedite in Vienna a' 6 Agosto del 1713 ed a' 19 Aprile del seguente anno 1714 che si leggono nel secondo volume de' privilegj del regno pag. 227, 228, 233, & 254. vennero con sì giusti saggi e commendabili provvedimenti a toglierfi in gran parte gli abusi e le corruttele che da più anni eransi introdotte nel regno di conferirsi queste cariche senza aversi riguardo alcuno a' nazionali, ma alla rinfusa ammettendosi non men regnicoli che forestieri.

Con

Con pari ſapienza e preciſione fu proveduto anche a maggiormente ſtabilire la neceſſità *del regio exſequatur* in tutte le bolle brevi decreti lettere e qualunque altra provviſione che veniſſe da Roma, ſpecialmente ſopra le collazioni di chieſe ſian cattedrali o collegiali di prelature benecj e di qualſivogliano altre dignità eccleſiaſtiche del regno: alle quali non poteſſe darſi eſecuzione alcuna ſe prima preſentate al Viceré e ſuo *collateral conſiglio* ed eſaminate non eſſervi in quelle coſa che ripugni a' diritti del principe alle leggi e coſtumi del regno ed alle grazie e privilegj che gode per la munificenza de' ſuoi Re, ſe le concedeſſe il *placito regio*: negandoſele al contrario quando a quelle ſi oppongono. Queſto è ſtato ſempre l' inconcuſſo ſtile e pratica del regno, la quale perchè ſovente o per traſcuraggine o per compiacenza non era con quella vigilanza ed eſattezza che merita un punto sì geloſo ed importante atteſa eziandio ad iſtanze e preghiere della città e regno, il noſtro prudentiſſimo ed auguſtiſſimo monarca negli anni 1708 e 1709 riſedendo in Barcellona con più ſue regali carte che ſi leggono nel mentovato vol. 2 pag. 230, e 231 dirette al Cardinal Grimani allora Viceré del regno, con coſtante e fermo animo premuroſamente comandò ch' eſattamente foſſe oſſervata e che in tutte e qualſivogliano proviſioni che vengono di Roma queſto requiſito ſia inevitabilmente ricercato ed indiſpenſabilmente oſſervato. Ma non dee al noſtro propoſito tralaſciarſi l' altro preciſo comando di S. M. diretto pure al Cardinal Grimani, e ſpedito da Vich a' 26 Gennaro dell' anno 1710 che ſi legge alla pag. 233 poichè riguarda unicamente la neceſſità impoſta *dell' exſequatur* alle collazioni e proviſioni e bolle attinenti a tutte dignità e beneficj del regno, affinchè quelle non ſi veggano conferite agli ſtranieri e non ſoggetti a' dominj di S. M. ma le proviſte cadano a' naturali del regno indiſpenſabilmente dichiarando il ſuo real animo eſſere di mirar con ciò il bene de' ſuoi vaſſalli e che le rendite di quelli non vadano in mano degli ſtranieri; onde fra le altre coſe incarica a quel viceré e gli dice: *os encargo y mando que en tales caſos de proviſiones en foraſteros ſuſpendays el* exſequatur, *y me embieys las bullas paraque io vea y reconoſga ſi puede ſoſpechar de la inclinacion y genio de los intereſſados*, *que como no vaſſallos mios piden mas exacta informacion y quiero ir muy cauto en tales caſos*, *paraque con la omiſſion no ſe abra la puerta a los incomvenientes que podrian producir y en eſta conſequencia dareys luego las ordines covvenientes a eſto mi* Conſejo Colateral, *paraque puntualmente ſe execute todo lo que en eſto deſpacho va prevenido.* Fu queſta real cedola eſecutoriata nel *collateral conſiglio* a' 28 Aprile del 1710 e ne' ſeguenti anni e per tutto il tempo che durò il governo del Conte Daun ſucceſſor Viceré fu con molto rigore ed eſattezza fatta oſſervare in tutte le proviſioni che venivano di Roma e ſopra tutto intorno alle collazioni di prelature e dignità eccleſiaſtiche di qualunque grado e qualità che ſi foſſero.

Riſtabiliti con sì provide leggi non meno i reali diritti che gl' intereſſi

tereſſi de' nazionali del regno di doverſi preferire agli ſtranieri nelle provviſte degli *arciveſcovadi* ed altre prelature e beneficj del regno, ſiccome con effetto inviolabilmente furono eſeguite ed oſſervate in tutte le provviſte che ſeguirono dopo la conceſſione della grazia, non vi fu occaſione di far uſo della medeſima e farla valere nella provviſta dell' *arciveſcovado di Benevento* il più coſpicuo ed il maggiore che ſia nel regno ſe riguadaſi l' eſtenſione dell' ampio ſuo territorio diſtendendoſi ſopra cinque provincie cioè *Principato Citra Principato Ultra Contado di Moliſe Capitanata e Terra di lavoro*; il più maeſtoſo e ſplendido ſe ſi attende il numero de' veſcovi ſuoi ſuffraganei, degli abati infulati ed altre dignità e prelature eccleſiaſtiche alle quali egli ſopraſta; ed il più doviziofo e ricco ſe ſi riguardano le immenſe rendite e proventi che ricava dalle provincie ſuddette. Trovavaſi queſto arciveſcovado ſin dall' anno 1686 proveduto in perſona del Cardinal Orſino, non pur di nobiliſſima famiglia napoletana che gode gli onori del *Sedile di Nido* ma nato anche in regno dove gl' illuſtri ſuoi genitori avevan domicilio o in Napoli o nelle ampie ſignorie che vi poſſeggono. Ed aſſunto che fu poi al ponteficato col nome di *Benedetto* XIII havendo fatto ſuo *coadiutore* e deſignato per ſucceſſore nell' *arciveſcovado* ſuddetto il *Cardinal Coſcia* parimente nazionale come nato in regno e di parenti regnicoli, non vi era da por guardia ſe con queſta nuova proviſione ſi foſſe violata la grazia. Ma dopo la morte di *Papa Benedetto* eſſendo ſtato coſtretto dal preſente Pontefice ſuo ſucceſſore il *Cardinal Coſcia* a reſignare in ſue mani l' *arciveſcovado* ſuddetto, ſi poſe la città di Napoli e ſua deputazione de' beneficii del regno in attenzione, ſe mai Roma penſaſſe a farne nuova proviſta; ed eſſendoſi dapoi ſapnto che S. S. con effetto avea proveduto l' *Arciveſcovado* in perſona di Monſig. Doria Genoveſe, non della famiglia de' Duchi di Turſi che gode gli onori del *Sedile di Nido*, nè di quella de' Principi d'Angri ammeſſa a quel di Porto; ma d' altra famiglia affatto ſtraniera non *cittadina napoletana* nè di regno: allora per prevenire ogni novità che ſi poteſſe attentare contro le riferire grazie di S. M. ebbe la città ricorſo al Signor Vicerè e ſuo *collateral conſiglio*, al quale havendo con ſua particolar memoria eſpoſto i gravi pregiudizj che coll' eſecuzione di una tal proviſta potevano inferirſi a' naturali del regno, ammettendoſi un foreſtiere al godimento di tante e sì ampie rendite e proventi, ch' eſigge l' *arciveſcovo di Benevento* ſopra cinque provincie del regno dove ſono ſituati, non pur la propria dioceſi ma tre veſcovadi di regno ſoppreſſi ed uniti alla ſua menſa, dodici badie mitrate molte dignità e prelature ed infiniti beneficj di ſua collazione, che rimarrebbero eſpoſti ad eſſer tutti conferiti a' Beneventani ed a que' della propria famiglia, a tenor delle bolle pontificie e più indulti apoſtolici da' quali vengono eſcluſi i regnicoli e con ciò verrebbe in pregiudizio de' naturali del regno a ſottrarſi quaſi il terzo del regno dalla grazia di S. M. conceduta a' ſuoi fedeliſſimi ſudditi: ſupplicava perciò S. E.

che dovendo Monſignor Doria preſentar le ſue bolle d' inſtituzione in *collaterale* per ottener il regio *exſequatur*, ſiccome era di neceſſità tenuto farlo per poter eſercitare giuriſdizione ſopra cinque provincie del regno e ſopra tanti vaſſalli di S. M. d' ordinare che nell' eſame che dovrà farſi ſopra l' impartizione dell' *exſequatur* foſſe il Procuratore di eſſa città ammeſſo ed inteſo a proporre le ragioni della medeſima, acciocchè non s' inferiſſe alcun pregiudizio alla grazia ſudetta ma reſti all' incontro eſeguita la conceſſione fatta da S. M. ed ubbiditi i tanti replicati ſuoi ordini, ſicchè i fedeliſſimi ſuoi vaſſalli poſſano godere il frutto della reale benignità e beneficenza; onde dal *collateral conſiglio* con regia decretazione fu ordinato che foſſe inteſa la città nelle ſue ragioni nell' impartizione del ſudetto *exſequatur*.

Eſſendoſi in queſta eſpettazione la Corte di Roma deluſe non men la città che il *conſiglio collaterale*; poichè s' inteſe che Monſignor Doria di fatto avendoſi ſpedite le bolle d' iſtituzione, ſenza richiedere a quelle *placito regio* e ſenza permeſſo d' entrar ne' confini eraſi da Roma a dirittura traverſando il regno portato in Benevento: dove giunto aggiungendo novità ſopra novità eraſi intronizzato, ed avea non pur ſpiegata la ſua carica in quella città, ma ſpediti più editti e lettere paſtorali a' veſcovi ſuoi ſuffraganei ed a' parrochi, ed affiſſele per tutte le dioceſi delle già dette provincie del regno che compongono l' *arciveſcovado beneventano*; ſpedendo di più dimiſſorie che ſi fanno eſeguire nel regno, anzi nella città ſteſſa di Napoli ed eſercitando altri atti giuriſdizionali in quello in vigor di bolle e facoltà concedutegli da Roma, ſenza preſentarle in *collaterale* ed averne ottenuto *placito regio*, ſiccome è l' inconcuſſa pratica del regno. Queſti ultimi imperioſi ed irregolari paſſi pregiudiziali non meno alle regali preminenze ed alte regalie di S. M. che ruinoſi a' dritti della città e regno han data l' ultima ſpinta alla *deputazione de' beneficj della città e regno* di farne umile ricorſo a S. M. ſupplicandola volergli correggere ed emendare, dichiarandoli nulli ed attentati ed impedirſi al nuovo proviſto d' eſercitar atti giuriſdizionali nelle provincie del regno, delle quali ſi compone l' *arciveſcovado di Benevento*.

Ed affinchè non ſia roveſciata e reſa vana ed inutile la grazia di S. M. conceduta a' naturali del regno, parimente ſi ſupplica dar vigoroſe providenze che a tutte e ciaſcheduna proviſione che attentaſſe Monſignor Doria ſpedire riguardanti collazioni di badie arcipreture arcidiaconati teſorierati cantorati canonicati parrocchie e di qualunque altra dignità eccleſiaſtica denotata ſotto qualunque nome; ſiccome di qualunque beneficio penſione o altra proviſione che intenda di fare ſopra i frutti rendite ed emolumenti de' beni di tutte le chieſe che ſono poſte nelle ſuddette provincie e che ſono fuori della città e riſtretto di *Benevento*, non ſe le dia eſecuzione alcuna, ma che i proveduti debbano preſentare le lettere di conceſſioni nel *collateral conſiglio*

a

a fine d' esaminar se abbiano i requisiti prescritti dalla grazia di S. M. conceduta a' nazionali del regno, e non siano odiosi alla M. S. ed ottenerne *regio exsequatur*. Parimente che si proibischino le esazioni che pretendesse fare il Prelato suddetto per mezze annate procurazioni cattedratico o per qualunque altro titolo dalle chiese così cattedrali come collegiali parrocchiali o semplici poste nelle sudette provincie fuori del distretto della città di *Benevento*; siccome se gl' impedischino tutte le esazioni di rendite frutti ed emolumenti tasse sovenzioni, o altro sopra tutti i beni e persone suddite di S. M. naturali delle provincie e che si sono uniti ed appropriati alla mensa arcivescovile o capitolo di *Benevento*; affinchè contro la mente di S. M. e le grazie suddette concedute dalla medesima a' nazionali non capitino in mano di un forestiero qual è Monsignor Doria Genovese ed eschi il danaro fuori del regno. Supplicandosi per la esatta e puntual esecuzione che in caso di morte delli presenti beneficiati possessori si habbiano a sequestrar le rendite de' loro beneficj, con destinarvi regii economi li quali trattone il bisogno per lo mantenimento delle chiese, il rimanente debbano riserbarlo a' successori che ne avranno ottenute collazioni corroborate di *placito regio*. E per osservanza di tutto ciò spedirsi premurosi ordini diretti a' presidi a' tesorieri delle provincie, a' governatori delle città e communità di tutte le terre e villaggi posti nelle medesime, che così faccino inviolabilmente eseguire con invigilare specialmente ad impedire qualunque possesso che potesse attentarsi da' provisti, senza presentargli prima il *regio exsequatur* che havranno ottenuto dal *consiglio collaterale* di Napoli sopra le lettere di loro concessione.

Per far conoscere la giustizia di queste necessarie providenze due cose si porranno in chiaro in questa breve scrittura, le quali in questo presente affare vanno complicate insieme e vicendevolmente l' una riceve maggior forza e vigore dall' altra. La prima è che la collazione dell' *arcivescovado di Benevento* per ciò che riguarda le diocesi che essenzialmente lo compongono senza le quali non potrebbe sussistere e svanirebbe in tutto è compresa nelle grazie di S. M. concedute a' nazionali per essere vero ed indubitabile *arcivescovado di regno*. La seconda che dopo tanti vigorosi ordini di S. M. emanati sopra la *precisa necessità* del *regio exsequatur* in tutte le provisioni di Roma sia un grave attentato degli *arcivescovi* e vescovi mettersi ad esercitar atti di giurisdizione nel regno in vigor di bolle brevi lettere o altre facoltà concedute loro da Roma senza richiedere ed ottenere prima dal *collateral consiglio* il *placito regio*, e molto più degli *arcivescovi beneventani*, la cui giurisdizione si estende sopra cinque provincie del regno. Confutando nel tempo istesso tutte le opposizioni e difficoltà promosse per sottrarre non men da questa indispensabil legge che dalla grazia di S. M. conceduta a' nazionali, l' *arcivescovo di Benevento.*

C A P. I.

*Che l'*arciveſcovado beneventano *per le dioceſi che lo compongono ſia compreſo nella grazia di S. M. come arciveſcovado di regno niente importando che il dominio temporale della città ſola di Benevento foſſe per conceſſione de' noſtri principi paſſato nel* Pontefice Romano.

PEr riſolvere tutte le difficoltà che mai poteſſer occorrere nella preſente controverſia, acciocchè ſia queſta verità poſta in più chiara luce e non vi rimanga occaſione alcuna di più dubitarne, ſi priega nell' eſame della medeſima ſeparare e non confondere l' *arciveſcovado beneventano* dal dominio temporale della città di Benevento, eſſendo due coſe così diſgiunte che l' una non ha che fare con l' altra. Da ciò ſi ſpera che poſſa con evidenza dimoſtrarſi che non ſi variò punto la polizia della *chieſa beneventana*, nè la natura e qualità dell' arciveſcovado e ſue dioceſi che lo compongono poſte tutte nel regno, perchè il dominio temporale d' una città ſola, per conceſſione del padrone iſteſſo del regno paſſaſſe ad un altro. Siccome niente perdè il principe delle ſue ragioni e dritti che prima avea ſopra tutte le chieſe e dioceſi ſuddette, così quelli riguardanti la cura che gli è da Dio commeſſa e che deve avere della loro eſterior polizia e che in quella ſia mantenuta l' oſſervanza de' ſacri canoni e la buona diſciplina; come quelle che riguardano le prerogative che prima vi teneva intorno all' elezione de' veſcovi ed arciveſcovi ed altre ſue regalie e preminenze. A queſto fine brevemente deſcriveremo che coſa ſia l' *arciveſcovado beneventano*, per ben diſtinguerlo dal temporal dominio della città di Benevento.

L' *arciveſcovado di Benevento* a' tempi de' noſtri principi longobardi ſteſe gli ampj ſuoi confini ſopra quaſi la metà di ciò che ora è regno di Napoli; poichè ſecondando ne' primi la polizia della chieſa quella dell' imperio, ed adattandoſi alla diſpoſizione delle ſue provincie poichè come dice *Ottato Milevitano lib.* 3 *de ſchyſm. Donatiſt. Non enim reſpublica eſt in eccleſia, ſed eccleſia in republica:* ſiccome il ducato di Benevento che a' tempi d' Arechi fu inalzato anche a principato, ſi ſteſe cotanto; parimente il *veſcovado di Benevento* ſi dilatò a proporzione dell' eſtenſione de' confini di quello; onde avvenne che ebbe tanti veſcovi ſoggetti e che a' tempi del Duca Romualdo alle perſuaſioni di

di S. Barbato Vescovo di Benevento gli fosse da questo principe attribuito anche il vescovado di Siponto che lungamente fu amministrato pure da' *vescovi* e poi *arcivescovi beneventani.*

E siccome piacque al principe Arechi d' innalzar il ducato beneventano in principato così a' tempi dell' Imperadore Ottone I. e di Pandolfo Principe di Benevento trovandovisi Vescovo Landulfo suo fratello, *postulante principe & hortatu imperatoris* fu nell' anno 969 dal Pontefice Giovanni XIII il *vescovado di Benevento* innalzato in *arcivescovado*; ed il primo che ebbe questo onore fu Landulfo a cui Papa Giovanni concesse il pallio ed il titolo di *metropolitano*; siccome è manifesto da una epistola di questo Papa, che si legge *tom.* 9 *Concil. general. col.* 1238. Fu poi questo *arcivescovado* cotanto favorito non men dagl' Imperatori e da' suoi proprj principi, che da' Romani Pontefici che sopra tutti gli arcivescovadi del regno estolse il capo e videsi ornato di tanti privilegj e prerogative e fra le altre di portar la mitra rotonda a guisa dell' antica *tiara pontificia* con una sola corona fregiata d' oro e di portar seco mentre andava visitando la provincia il sacramento dell' altare; ed ora ancor ritiene a guisa de' Romani Pontefici l' uso di segnare col suggello di piombo le sue bolle. Ebbe un tempo la temporal signoria della città di Varano *in Capitanata* ora distrutta, con molte altre terre e castelli ed esercitava in molti luoghi del regno temporal giurisdizione e presentemente, secondo la testimonianza che ce ne rende Ferdinando Ughello *in Italia Sacr. de Archiep. Benev. est etiam Archiepiscopus huius sedis illiusque Vicarius Judex ordinarius appellationum in causis civilibus a laicis judicibus in eadem civitate provocantium: item merum mixstumque imperium habet in casalibus S. Angeli & della Motta.* Ritiene ancora secondo scrive il medesimo autore la giurisdizione temporale nel castello di S. Bartolomeo e nel castello di Fojano, ed il suo capitolo gode parimente nel regno la terra di S. Lupo con giurisdizione speciale *nullius* sopra 1,400 anime tenendovi un ampio clero e deputandovi ivi il suo vicario generale.

L' estensione del *beneventano principato* portò in conseguenza che il numero de' vescovi suffraganei che furono attribuiti a questo metropolitano fosse maggiore di quanti mai ne ritenessero tutti gli altri metropolitani del regno. Ne annoverava un tempo fino a trentadue, infino che alcuni d' essi non fossero stati dapoi innalzati a metropolitani o sottratti e sottoposti immediatamente alla Sede Apostolica, ovvero le città ove eran collocate le loro cattedre, per tremuoti guerre pesti ed altre calamità e flagelli non fossero ruinate e disfatte; sicchè dapoi si ridusse il numero de' vescovadi a ventiquattro, i cui nomi si leggono ancor incisi in bronzo nella porta maggiore della chiesa metropolitana di *Benevento*, de' quali col tempo pure per le medesime cagioni ne perdè otto altri.

Riguardandosi il presente suo stato è chiaro ed evidente che questo

arcivescovado sia composto di diciassette diocesi situate tutte dentro il regno e che occupano cinque provincie di quello. Nella provincia di *Principato ultra*, dove è posto *Benevento* ha questo metropolitano la sua *propria* diocesi la quale, toltone il recinto delle mura di quella città ed il suo picciol distretto, è tutta racchiusa in questa provincia dove ha sei chiese collegiate in alcune città e cospicue terre della medesima, le quali sono *Montefuscolo Morcone Altavilla Montecalvo*, un' altra di *S. Bartolomeo in Paduli* e la sesta della *Trinità in Vitulano* eretta ultimamente nell' anno 1716 oltre le moltissime altre chiese semplici e parrocchiali o non collegiate che sono in tante altre terre e villaggi, delle quali questa diocesi si compone la quale è sì numerosa d' abitatori che si fa il conto che il lor numero arrivi a cento e otto mila anime, ed il numero de' luoghi più riguardevoli arrivi a novanta a' quali aggiunti i piccoli e meno riguardevoli, sormonta il numero di tutti a 178 luoghi incirca.

Nella provincia di *principato citra* ha cinque diocesi che regge come metropolitano, avendo queste proprii vescovi a lui suffraganei e queste sono le diocesi d' *Avellino* di *Arriano* di *Trivico* di *Volturara* e di *Monte Marano*. Nella provincia *del Contado di Molise* ne ha due con due vescovi suffraganei e queste sono le diocesi di *Bojano* e di *Guardia Alfiera*. Nella provincia *di Terra di Lavoro* ne ha tre con altrettanti vescovi suffraganei, quali sono le diocesi di *S. Agata de' Goti* di *Alife* e di *Telese*.

Nella provincia *di Capitanata* ha sei diocesi con sei suffraganei e sono *Ascoli Bovino Larino S. Severo Termoli e Lucera*. Ritiene ancora questo metropolitano incorporati alla sua *mensa* tre altri *vescovadi* di tre chiese cattedrali estinte, che furono unite alla sua *mensa* e vi esercita in queste diocesi ancorchè estinte le ragioni vescovili: eliggendo nelle chiese rimasevi i parrocchi e conferendo ivi altri beneficii e dignità ecclesiastiche; e queste sono situate pure nel regno. La prima è la chiesa di *Lesina in Capitanata*, distante da *Benevento* 60 miglia italiane la quale fu cattedrale ed ebbe il proprio vescovo suffraganeo all' *arcivescovo di Benevento* e soppressavi poi la dignità vescovile fu unita la cattedra alla *sede beneventana*, ed ora rimane arcipretura. La seconda è la chiesa *Limosani* un tempo città posta in *Principato* lontana da *Benevento* da 30 miglia, la quale ebbe pure il suo proprio vescovo suffraganeo al *metropolitano di Benevento* alla quale essendo soppresso si unì pure la chiesa che ora vien retta da un Arciprete. La terza è la chiesa di *Tocco* nella *Valle Vitulana* in *Principato ultra*, lontana da *Benevento* otto miglia che pure ebbe proprio vescovo, ma distrutta da' tremuoti la città, rimase soppressa la dignità vescovile ed unita la diocesi alla *mensa arcivescovile di Benevento* ed oggi è terra posta nel sito istesso ed ha tre chiese parrocchiali, una delle quali ritiene ancora il suo arciprete che rimangono alla provisione di questo arcivescovo.

A

A tutto ciò che fin ora si è esposto concordano Ferdinando Ughello nell' *Ital. Sacr. de Archiep. Benev.* Carlo a S. Paulo nella geografia sacra e tutti gli scrittori moderni che trattarono della *metropoli beneventana* e de' suoi vescovi ed arcivescovi ed è palese da' sinodi stessi *beneventani* fatti imprimere dal *Cardinale Orsini* in *Benevento*. Oltre a ciò sono sottoposti a questo *metropolitano* dodici abati che han l' uso della mitra del pastorale e della croccia, li quali hanno le loro badie tutte poste nel regno donde gli abati ricavano grosse rendite ed emolumenti. Tiene un' altra badia chiamata di *S. Fortunato in Paduli* di vasti campi e poderi assai utili ed ubertosi e sopratutto la badia ricchissima di *S. Sofia*, la quale dentro il regno tiene tutte le sue grandi rendite e quivi esercita pure sopra le ville a sè soggette giurisdizione non men spirituale che temporale e ciò oltre le due badie S. *Giovanni a Mazzocca* e l' altra di *S. Maria della Grotta Benedettina*, in Vitulano. Secondo anche ciò che a' suoi tempi narra Ferdinando Ughello, il numero di tutte le città terre e villaggi posti nel regno che compongono la sola propria diocesi e che sono immediatamente soggette all' *arcivescovo di Benevento*, arrivava pure a cento ottanta due: *in quibus* (e' dice e siccome è in verità) *sunt multi principatus marchionatus comitatusque.* E tutti questi principi marchesi conti ed infiniti altri baroni riconoscono colle loro signorie che tutte sono nel regno il *metropolitano di Benevento.* Calcolato similmente il numero delle anime che sono in tutta sì vasta provincia, presentemente arriva a $\frac{m.}{150}$. che rimangon tutte sottoposte alla sua giurisdizione (§).

Questo è l' *arcivescovado di Benevento* che vien composto da cinque provincie del regno e la città sola di *Benevento* comparata a sì grande estensione e numero di tante città chiese cattedrali e collegiate badie ed infinite altre terre e villaggi, sparisce e rimane come un punto a riguardo d' una sì ampia e spaziosa circonferenza.

Or chi avendo innanzi agli occhi questa descrizione dell' *arcivescovado di Benevento* potrà non riputarlo *arcivescovado* di regno, quando tutto e quanto egli è lato e lungo è posto dentro e nelle viscere di quello, sicchè togliendo le diocesi che lo compongono ed attribuendole ad altri metropolitani rimarrà affatto estinto e risoluto e non apparirà di lui nè meno orma o vestigio alcuno? Chi dunque potrà mai sognarsi che venendo chiaramente disposto nella grazia di S. M. specialmente in quella dell' anno 1714 *che tutti gli arcivescovadi del regno* debbano conferirsi *a' nazionali, exclusis semper in omnibus tam alienigenis quam regio dominio non subiectis*, che

(§) Ecco un calcolo ben chiaro ed esatto della *politica ecclesiastica*: ma è egli egualmente chiaro ed esatto quello dell' *arimmetica politica secolare* che lascia tuttavia subordinati all' *ordine ecclesiastico* un sì gran numero di sudditi e di cui anzi una buona parte non riconoscono altro sovrano che un prete forestiere? Che meraviglia sia dunque che i cherici passeggino in fiocchi in Roma mentre i secolari degli altri stati e regni ne tirano a spese loro il cocchio!

che da queſte ampliſſime parole abbiane da eſſer eſcuſo l' *arciveſcovado di Benevento* poſto tutto nel regno, che è il più ampio e diſteſo di tutti gli altri arciveſcovadi che ſono nel medeſimo? Con verità dunque potremo noi dire agli *arciveſcovi di Benevento* ciò che S. Bernardo diſſe ad altro propoſito ad Errico Arciveſcovo di Sens *ep. 42. Quis vos excepit ab univerſitate? Certe qui tentat excipere tentat decipere.*

§. I.

Si oppone perchè il dominio temporale di Benevento ove è poſta queſta ſede fece paſſaggio nel Pontefice Romano e non è più de' noſtri Re, dee perciò riputarſi ſtraniero. Queſta è una oppoſizione sì vana ed inſuſſiſtente che non meriterebbe la pena di una riſpoſta molto lunga e ricercata; ma poichè ad alcuni ſembra aver molta apparenza, non mi rincreſcerò prendermi il travaglio di confutarla ſecondo tutti i ſuoi lati e ſpazioſi aſpetti che ſe le voglion dare.

Primieramente è da riflettere che noi non ſiamo nel caſo che per convenzione de' principi, dopo eſſere preceduta una guerra ſiaſi poi con trattati di pace quella compoſta, e ſmembrando una provincia o parte della medeſima ſiaſi attribuita al principe competitore, ſiccome in più iſtromenti di pace oſſerviamo eſſerſi frequentemente fatto e tuttavia farſi di queſte diſmembrazioni e partaggi. Noi ſiamo nel caſo di non eſſerſi praticata niuna partizione di Provincia, ma d' eſſerſi ſolamente ceduto il dominio temporale d' una città poſta in mezzo e nelle viſcere d' un ampio regno; che tutto intiero rimaſe come era prima al cedente. Or ſe anche nel primo caſo non ſi varia la polizia, la naturalezza e la diſpoſizione de' veſcovadi ed arciveſcovadi; ma rimangono dell' iſteſſa natura che avean prima ſiccome più innanzi diremo: molto meno nel caſo preſente potrà dirſi che per la ceſſione fatta della ſola città di Benevento ſiaſi alterata o mutata la natura dell' *arciveſcovado beneventano*; e che perciò ora non venga compreſo nella grazia e negli altri editti e provvedimenti dati da S. M. ſicchè habbiano i *nazionali ed i Re di Napoli* da perdere per la ceſſione ſola d'una città tutti que' dritti e preminenze che prima aveano in tutto l' *arciveſcovado beneventano* e ſopra i ſuoi *arciveſcovi*, con riputargli affatto *exleges* e non ſottopoſti a' reali editti ed ordinanze.

Se il Principato di *Benevento* foſſe ſtato prima poſſeduto da' Romani Pontefici, e poi avendolo i Normanni invaſo foſſe paſſata convenzione tra' medeſimi di ritenerſi il Papa la città di *Benevento* e laſciarſi a' Normanni il principato potrebbe forſe diſputarſi ciò che in ſimili diſmembrazioni ſuol accadere; ma il fatto avvenne tutto al contrario. Il principato

cipato *Beneventano* era posseduto da' principi longobardi come immediati signori e dagl' Imperadori d' occidente come Re d' Italia e diretti padroni. Questo dapoi per ragion di conquista e per investitura avutane dall' Imperadore Errico il Negro passò a' Normanni, li quali si ritennero il principato e cederono al Papa la città di *Benevento* per la pretensione che la Chiesa Romana vi avea in vigor d' una permuta fatta coll' istesso Imperadore Errico. Eccone brevemente l' istoria secondo che la rapportano Leone *Ostiense lib. 2. cap.* 46. Pietro Diacono ad *Ostiense lib. 2. cap.* 84. La cronaca de' duchi e principi di *Benevento*, l' Anonimo di Bari ed altre antiche memorie raccolte da Camillo Pellegrimo nella sua *Historia Princip. Langob. pag.* 266.

Il principato di *Benevento* sebbene come si è detto avesse proprj principi che lo reggevano riconosceva però per sovrani gl' Imperadori d' occidente come *Re d' Italia e de' Longobardi*, titoli ad essi tramandati dall' Imperadore *Carlo* M. per le conquiste che questo principe riportò sopra i Re longobardi, discacciandogli d' Italia. E quantunque il Principe *Arechi e Grimoaldo* suo successore contrastassero a Carlo M. questa sovranità nulladimanco, secondo le varie vicende delle mondane cose, finalmente i principi beneventani successori non potendo contrastare alla potenza degli *Ottoni* e degli altri, si resero tributarj e soggetti. Ma sovente ribellavansi loro e secondo che le lor forze andavan avanzando o declinando in Italia così prestavano o negavano ubbidienza.

A' tempi dell' Imperadore Errico il Negro, reggendosi la città di *Benevento* dal Principe Pandolfo e da Landolfo suo figliuolo i Beneventani fecero sì poco conto di questo Imperadore che ebbero l'ardimento di chiudergli in faccia le porte di *Benevento* nè lo lasciarono ivi entrare; e nell' istesso tempo essendo passato quasi tutto il principato per ragion di conquista a' Normanni, a' quali Errico per non poter contrastare da dura necessità costretto ne avea conceduta l' investitura, lo stato delle cose di questo principato era tale che quasi tutto era passato sotto la dominazione de' Normanni, toltone la città di *Benevento* che si reggeva ancora dal Principe Pandolfo, sopra la quale l'Imperador Errico, per non esser compresa nell' investitura data a' Normanni, riteneva le ragioni di sovranità col dominio alto e diretto che vi pretendeva.

Ma resisi sospetti i Normanni a' Pontefici Romani che mal soffrivano tanta lor potenza in queste provincie, Leone IX pensò discacciargli d' Italia con invogliarne l' Imperador Errico all' impresa, onde a questo fine passò in Alemagna e portatosi dall' Imperadore gli espose che i Normanni eransi resi insoffribili agli habitanti del paese, e ch' estendevano i loro confini oltre i luoghi de' quali furono da lui investiti e non era altro il loro intento che soggiogar tutte quelle provincie e sottarle dall' Imperio d' occidente: che non bisognava perciò più soffrirli ma discacciargli d' Italia ed egli avrebbe avuto coraggio di farlo, se fornito d' un numeroso esercito, lo rimandasse in Italia, perchè egli ponendosi alla te-

sta di quello avrebbe scacciati questi tiranni. Furono così efficaci gli ufficj di Leone appresso Errico che lo persuase a dar mano a questa impresa; ed avendo comandato che s' unisse un numeroso esercito d' Alemanni ne diede il comando a Leone istesso, siccome narra *Ostiense* 2. *cap.* 84.

In questo tempo e con tale opportunità si fece la commutazione della città di *Benevento* col diritto che avea la Chiesa Romana sopra quella di Bamberga, acquistato in questo modo. L'Imperadore Errico il santo non contento d' aver innalzata la chiesa di Bamberga in cattedrale col consenso del Vescovo d' Erbipoli a cui si apparteneva, e per un sinodo tenuto a Francfort e d' averne ottenuto anche conferma da Papa Giovanni XVII: non contento nemmeno che in un altro sinodo convocato pure in Francfort, con gran celebrità fosse dedicata questa chiesa e consecrata per mano di Giovanni Patriarca d' Aquilea, coll' intervento di 35 Vescovi: avendola poi più ampiamente ingrandita e resa magnifica volle il piacere che Papa Benedetto VIII venisse egli in persona a consecrarla ed erigerla in cattedrale. Non ricusava il Papa, ma per far ciò bisognava che si dasse qualche cosa alla Chiesa Romana; ed in effetto fu accordato un annuo censo d' un cavallo bianco con tutti i suoi ornamenti ed arredi, e cento marche di argento ogni anno siccome scrive *Ostiense lib.* 2. *cap.* 46. *Per annos singulos equo uno optimo albo cum omnibus ornamentis & phaleris suis, & centum marchis argenti.* Stabilito il censo tosto Papa Benedetto si portò in Bamberga consacrò la chiesa e la eresse in sede vescovile. Or trovandosi Leone presso Errico il Negro venne fantasia a questo Imperadore di liberar la chiesa di Bamberga da questo censo e soggezione della Chiesa Romana. Papa Leone presa l' opportunità non ricusò di farlo ma bisognava darsi in iscambio alla Chiesa di Roma altra cosa equivalente. Errico sdegnato co' Beneventani e che per gl' indegnissimi tratti usatigli odiava a morte quella città, pensando che con difficoltà avrebbe potuto da quella scacciarne Pandolfo, e ridurla sotto la sua ubbidienza, per vendicarsene, l'offerì al Papa per cambio delle ragioni ch' avea sopra la chiesa di Bamberga. E trovato questo modo molto vantaggioso per la Chiesa Romana, tosto si conchiuse il trattato. Così una città fu cambiata per cento marche di argento ogni anno, poichè Papa Leone non volle interamente rilasciagli il censo, ritenendosi pure per segno di suggezione il cavallo bianco come dice *Ostiense lib.* 2 *cap.* 46. *Equo tamen quem praediximus retento.*

Con questo titolo passò il dominio temporale della città di *Benevento* alla Chiesa di Roma, ma non già la possessione poichè dovea da quella scacciarsene il Principe *Pandolfo* che la reggeva. Ma il Pontefice Leone ritornando in Italia alla testa d' un fioritissimo esercito ebbe per facilissima l' impresa, di scacciare non solo il principe da quella città ma tutti i Normanni dal principato, anzi da' confini d'Italia. Ed in fatti alla fama

fama d' un passaggio sì poderoso e formidabile non pur si avvilì il principe e scappò fuori di *Benevento* col suo figliuolo *Landolfo*, ma i Normanni stessi si costernarono e mandarono ambasciadori al Papa chiedendogli umilmente pace. Ma Leone che credea per le sue vantaggiose forze aver tra le mani certa la vittoria, ne rimandò gli ambasciadori con risposta troppo dura dicendo ch' egli non voleva punto aver pace co' Normanni se non uscivano d' Italia. Allora questi valorosi campioni si risolvettero di ricever tosto la battaglia ancorchè con tanto loro svantaggio fermi e risoluti o di morir tutti o di vincere.

Si pugnò ferocemente e furono in questo combattimento incredibili le ardite azioni del famoso *Roberto Guiscardo e del Principe Pandolfo* col suo figliuolo *Landolfo* che usciti da *Benevento* prestarono in questa grande azione validissimo soccorso a' Normanni. Furono in fine con gran empito e vigore confuse e sconfitte le nemiche schiere, ne fecero strage infinita e con replicati assalti furon tutte trucidate e tagliate a pezzi: *Omnibus tandem* (prosiegue Ostiense loc. cit.) *in ipso certamine trucidatis, Normanni Dei judicio exstitere victores.* Il Pontefice Leone che non molto lontano fu spettatore di sì fiera tragedia fu costretto a rendersi prigioniere a' vittoriosi Normanni i quali usandogli un profondo rispetto lo condussero con ogni sorte d' onore e riverenza nel loro campo. Non pure lo lasciarono in libertà ma il Conte *Umfredo* ricevendolo sotto la sua parola, gli promise che volendosene tornar in Roma l' avrebbe egli accompagnato insino a Capua. In effetto l' accompagnò egli stesso con gran numero di suoi ufficiali in *Benevento*, siccome narra l' Anonimo di Bari presso Pellegrino. *Comprehenserunt illum & portaverunt Benevento tamen cum honoribus.* E quivi per gli travagli sofferti e per passione d' animo caduto infermo, avendo a se chiamato il Conte *Umfredo* si fece condurre a Capua, dove avendo dimorato dodici giorni, in Roma fece ritorno. Quivi menò questo Pontefice il restante di sua vita, dove non molto da poi con molti segni di pietà e di pentimento finì santamente i giorni suoi con lasciar di sè, non già per questo fatto ma per la bontà e candidezza de' suoi costumi, fama d' un gran santo scrivendosi che San Pier Damiano soleva dire che siccome adoriamo S. Pietro non perchè negò Cristo, ma per lo pentimento che n' ebbe e per l' altre insigni o preclare sue virtù, così debbiamo far anche di questo Santo Pontefice.

Ecco qual successo ebbe questa spedizione. I Normanni avendo disfatta l' armata di Lione maggiormente si stabilirono nel principato; e per aver il Principe *Pandolfo* e *Landolfo* suo figliuolo prestati loro validissimi ajuti in questa battaglia, furon contenti che ritornassero in *Benevento* a regger come prima quella città; siccome narra la cronaca di que' principi rapportata dal Pellegrino: *Postmodum autem reversi sunt in Beneventum.* Ed essendo premorto *Landolfo* all' infelice suo padre, continuò *Pandolfo* solo a regger quella città per tutto il tempo che visse, cioè insino

no al 1077. In questo anno essendo già d' età grave e cadente, dopo aver regnato in *Benevento* 33 anni finì *Pandolfo* i giorni suoi; nè lasciando di sè altra prole mancò in lui la successione de' principi di *Benevento.*

Seguita adunque la morte di *Pandolfo* senza prole, tosto il *Duca Guiscardo* voltò l' animo a ridurre la città di *Benevento* sotto la sua dominazione, siccome avea fatto del principato ma trovandosi assunto a questi tempi al Pontificato Romano l' intrepido e forte *Ildebrando* chiamato *Gregorio VII* questi pretese che in vigor della permuta fatta coll' Imperadore Errico dovesse la città restituirsi alla Chiesa Romana. S' inasprirono perciò maggiormente le discordie fra *Gregorio e Roberto*; ma frapostosi per comporle il celebre Abate Desiderio di Monte Casino, la cui autorità era a que' tempi grandissima seppe costui con tanta prudenza e destrezza condursi ch' ebbe la gloria di por pace fra di loro; fra le cui condizioni una fu che assoluto Roberto co' suoi Normanni dalle censure alle quali il Papa aveali sottoposti, dovesse Roberto lasciar a Gregorio libera la citta di *Benevento* come la pretendeva siccome fu con buona fede eseguito.

Da questo tempo cominciò la Chiesa Romana a regger la città di *Benevento* e da questo tempo cominciarono i Pontefici Romani a mandarvi per governarla un *rettore* che poi fu detto *governatore.* Ciò che si dee più alla munificenza del *Duca Roberto* che gliene diede il possesso, che alla permuta dell' Imperadore Errico che sol ne le avea ceduto il dominio che vi pretendeva. Fu variato il solo governo della città, ma niente fu alterato o mutato l' *arcivescovado beneventano* il quale rimase così come prima era sotto la disposizione e cura di quel principe. Mutò la città di *Benevento governatore* ma non già il principato *arcivescovo*, rimanendo la sua metropoli come era prima, e per conseguenza rimasero intatti tutti i diritti e le supreme regalie che prima vi aveano esercitate non meno gl' Imperadori d' occidente che i principi stessi longobardi e poi i normanni. Quanto finora si è detto non ammette controversia alcuna, convenendo in ciò tutti gli scrittori contemporanei e molto meno oggi, dapoichè Camillo Pellegrino diede fuori alla luce l'antichissima cronaca de' Duchi e Prencipi di *Benevento*, scritta fin da quei tempi da un monaco del monastero di Santa Sofia di *Benevento*, che si conserva nell' archivio stesso del Vaticano e che da Roma dall' Abate Costantino Gaetano Monaco Cassinese il quale da quel antico codice vaticano la trascrisse fu trasmessa al Pellegrino che la fece imprimere nella sua *histor. Priucip. Longobard.* dove al n. 15 parlandosi di *Pandolfo* ultimo Principe di *Benevento* si leggono queste parole: *Post cuius principis obitum recta est civitas per Romanam Ecclesiam.* Niente dunque per questa mutazione di governo della citta di *Benevento* fu alterato o mutato l' *arcivescovado beneventano.*

E non pure per questo fatto si convince che per lo passaggio del dominio

minio e possesso della città di *Benevento* al Pontefice Romano non si variò in niente la natura del *arcivescovado beneventano* nè i principi e poi i Re Normanni perderono alcuna preminenza di quelle che prima vi aveano; ma molto più per gli avvenimenti che poi seguirono poichè i Re Normanni e Svevi, come riputato sempre questo *arcivescovado* del regno di Puglia siccome a que' tempi si chiamava il regno di Napoli, ancorchè intorno allo stato civile variassero la disposizione di quel principato partendolo in più provincie, due delle quali ancor ritengono il nome di *Principato* ed altre assumessero il nome di *Contado di Molise d' Apruzzi, Capitanata e Terra di Lavoro*, mandandovi a ciascheduna particolari giustizieri o sian presidi: con tutto ciò per quel che riguarda la polizia ecclesiastica rimase la stessa, nè fu perciò variato punto l' *arcivescovado di Benevento*, nè si portò scemamento o variazione alcuna a tutti que' diritti che sopra quell' *arcivescovado* vi tenevano, concernenti l' esterior polizia delle sue chiese cioè che in quelle fossero osservati i sacri canoni e che all' elezioni degli vescovi istessi di *Benevento* come dirassi più innanzi dovesse ricercarsi pure il loro *assenso*, secondo la disciplina ecclesiastica praticata a que' tempi, con approvazione e consenso de' Pontefici Romani istessi; poichè l' amministrazione di tal dignità e l' esercizio di sua giurisdizione non si restringeva dentro le sole mura della città di *Benevento*, ma si dilatava ampiamente in tutta la sua vasta metropoli posta tutta dentro le diocesi e provincie del regno che la componevano.

Niuna alterazione o cangiamento si reca alla polizia ecclesiastica del regno, ed alle preminenze reali perchè il principe ceda ad altri il dominio d' alcuna città del medesimo, ancorchè in quella vi fosse stata prima eretta cattedra *arcivescovile*; nè perchè disponga e partisca in altra guisa le provincie per ciò che riguarda il suo governo civile, si varia punto l' ecclesiastico. E la ragion è in pronto, poichè sebbene la chiesa quando era infante adattò le pargolette sue membra all' imperio già adulto e grande: stabilita che fu poi col correr degli anni in quella polizia, ancorchè l' imperio prendesse poi altra forma e fosse diviso in tanti regni e tanti nuovi dominj e signorie, non potè così facilmente variarsi e prender quelle nuove altre forme ed aspetti; tanto maggiormente che se la chiesa avesse dovuto seguitar sempre le nuove divisioni e partaggi che si son fatti da' principi de' loro regni e provincie, si sarebbe veduta in continue alterazioni e disordini; massimamente negli ultimi secoli ne' quali, secondo ci dimostrano i tanti volumi de' trattati di pace, di queste divisioni dismembramenti e partaggi ne son seguiti e tuttavia ne seguono infiniti. Per questa ragione trovandosi nel regno di Napoli stabilita la polizia ecclesiastica de' tre *arcivescovadi di Benevento* Capua e Salerno, secondo la polizia de' tre principati *beneventano* capuano e salernitano, ancorchè poi i Re Normanni Svevi Angioini ed Aragonesi avessero partite in altra forma le provincie, sovente con accrescerne, altre volte con iscemarne il numero: questo era per la polizia

lizia civile niente perciò alterandosi l' ecclesiastica sicchè rimasero quei tre *arcivescovadi* come prima: ed è la ragione perchè le loro metropoli sian più ampie delle altre e che ritengano ora più vescovi suffraganei, che non hanno non pur Bari Reggio Otranto e l' altre più cospicue città ma Napoli stessa oggi capo e metropoli del regno.

Tutto ciò fu anche saviamente avvertito e proveduto non men dalle leggi degl' Imperadori, che da' regolamenti istessi de' Romani Pontefici. Savissima perciò si reputa quella prudente risposta che diede *Innocenzo I.* Romano Pontefice ad *Alessandro Antiocheno* il quale domandandogli se sempre la chiesa abbia da secondar le nuove partizioni delle provincie fatte dagl' Imperadori, secondo che avran stimato esser più espediente ed utile all' Imperio gli risponde: *Non visum est ad mobilitatem necessitatum mundanarum Dei Ecclesiam commutari, honoresque aut divisiones perpeti quas pro suis causis faciendas duxerit Imperator. Innoc. ep. 18. n. 2 ad Alex. Antioch. tom. 2 Conc. p. 1269.* Quindi il non men savio che pio Imperador Giustiniano, avendo diviso le due *Armenie* in quattro provincie, espressamente dichiarò nella sua *Novella* 31 *c.* 2 che ciò non dovea alterar punto la disposizione delle loro chiese, nè in quelle, intorno a' sacerdozj ordinazioni e tutto ciò che concerne la lor ecclesiastica polizia, farsi alcuna innovazione ma di rimanere nello stato istesso nel qual prima erano. *Quae vero* e' dice *ad sacerdotia spectant, ea (ut saepe diximus) volumus in pristina manere forma negotio ipso, neque circa ius metropoliticum neque circa ordinationes vel mutationem vel novationem suscipiente, sed prius ordinatis nunc quoque ex ordinatione auctoritatem obtinentibus, & prioribus item Metropolitanis in suo permanentibus ordine, ut quantum ad ipsa nihil penitus innovetur.* Ed all' incontro avendo unite le due provincie d' *Elenoponto*, la di cui metropoli era *Amasia*, e *Ponto Polemoniaco*, che avea per metropoli *Neocesarea* e fattane una sola ch' abolito affatto il nome di *Polemone* volle che si chiamasse di *Elenoponto*, nome impostoli da Constantino in memoria d' *Elena* sua madre, sottoponendola al governo d' un sol moderatore: si dichiarò pure che ciò non dovea portar innovazione alcuna a' metropolitani d' *Amasia* e di *Cesarea*, nè alla polizia e sacerdozj di quelle chiese. *Nihil enim* (dice nella *novella* 28 *c.* 2) *circa sacerdotium illorum innovamus.*

Or se nelle unioni o partaggi delle provincie istesse non si altera punto la natura de' sacerdozj e delle chiese, qual mutazione adunque potrà sognarsi esser seguita colla cessione del dominio della città sola di *Benevento* nell' *arcivescovado beneventano*, sicchè non dismembrandosi già una provincia, ma cedendosi il dominio della città sola dove era situata la cattedra, insieme col governo civile si fosse mutata anche la natura dell' *arcivescovado* e non rimanesse più qual era prima, ed il principe ed i naturali della provincia avesser perduti tutti i loro diritti e preminenze che innanzi vi aveano?

Quanto fin ora si è detto ha molto più vigore e forza nella presente con-

controversia di *Benevento*, il dominio della qual città fu sempre vacillante e mobile nella persona de' Romani Pontefici: variandosi spesso ora tornando in mano de' nostri Re, ora ripassando di nuovo in quella de' Pontefici, secondo le frequenti brighe che non mancaron mai fra di loro e la lor possessione fu sempre precaria dipendendo dal volere de' nostri principi che ora la toglievan loro ora gliela restituivano. Ancorchè da *Roberto Guiscardo* ne fosser posti in possesso, Ruggiero però I Re di Sicilia gliela ritolse e lo stesso fece Guglielmo II sotto i Re Svevi, specialmente sotto l' Imperador Federico II, ed il Re Manfredi, come le congiunture della guerra od inimistà portavano, soffrì spessissime volte tali riandamenti e vicende. Ed ancorchè sotto i Re Angioni *ligj* de' Romani Pontefici avesse qualche riposo, nulladimanco passato il regno nella casa d' Aragona, il magnanimo Re Alfonso avendo avuto contrarii due Papi, si riprese *Benevento* senza che pensasse più di restituirlo, come avean fatto gli altri Re suoi predecessori; anzi una volta intimò i baroni del regno a dover ivi tenere un general parlamento e ne' trattati di pace conchiusa con Papa Eugenio, dove fu molto dibattuto sopra la pretesa restituzione, non fu quella accordata dal Re ma *Benevento* fu ritenuto finchè visse il Re Alfonso. Nè dopo la sua morte fu restituito alla Chiesa Romana, ma Ferdinando I suo successore parimente lo ritenne per lungo corso di tempo; in fin che dopo varj trattati avuti col Pontefice Pio II non lo restituisse al medesimo. Ma quando venne fantasia a Paolo IV di mover guerra al Re Filippo II con intento d' occupar il regno, il Duca d' Alba non pur si riprese *Benevento*, ma del metallo delle campane delle sue chiese e monasteri fece fondere tanti cannoni, che opportunamente gli servirono per quella spedizione sopra lo stato Romano; e non fu restituito, se non dopo la pace indi conchiusa per la mediazione de' Veneziani e de' Cardinali stessi, per estinguer quell' incendio che vedevano ardere in casa propria.

Or chi in tanta volubilità e sì spessi cangiamenti di dominio che si son sempre veduti della *città di Benevento* potrà sognarsi che l' *arcivescovado beneventano* abbia perciò ricevuta alterazione alcuna e che allo spesso variar del dominio temporale di quella città l' *arcivescovado* non sia rimaso sempre lo stesso fermo ed immutabile, o che abbia perciò in minima parte mutata sua forma e natura? Dicea perciò saviamente il Pontefice Innocenzio I che la Chiesa giammai si muta o cangia *ad mobilitatem necessitatum mundanarum*, ma rimane sempre ferma e stabile e nello stato istesso in cui era prima e questi passaggi e mutazioni niente a lei toccano o si appartengono.

Per queste ragioni in tutto il regno de' *Normanni* e degli *Svevi*, ancorchè il dominio e possesso di questa città avesse fatto passaggio nel Pontefice Romano, sopra l' *arcivescovado beneventano* essercitaron que' principi tutti que' diritti e preminenze che prima vi aveano; nè vennero per tal passaggio in cosa alcuna alterati o scemati.

Tra

Tra gli altri diritti che gl' Imperadori d'occidente ed i Principi *Longobardi* esercitavano sopra l' *arcivescovado beneventano*, e che furon poi tramandati a' principi *Normanni* e *Svevi*, era quello che lor forniva la ragion istessa del principato, cioè di aver cura dell' esterior polizia delle sue chiese, d' invigilare che i sacri canoni fossero in quelle osservati: avessero perciò la maggior parte nell' elezione, non pur de' vescovi suffraganei ma del metropolitano istesso, anzi che non si potessero intronizzare senza il di loro *assenso*: fosse in quelle mantenuta un' esatta disciplina ecclesiastica conforme a' sacri canoni e sopra tutto che non capitasser male le ampie rendite de' loro beni, de' quali essi l' avean profusamente arricchite; poichè non vi furon principi cotanto profusi in donare alle chiese e monasteri ovvero ad eriggerne nuovi, ed accrescergli di tanti beni e rendite, quanto fecero i principi longobardi e normanni verso l' *arcivescovado beneventano*. Tante chiese che lo compongono, tante ricche badie monasteri ampissimi, tanti fondi di beneficj e rendite doviziose che lo sostengono tutti si devono alla munificenza e generosità di questi principi. Per queste ragioni non pur nell' elezioni de' vescovi, ma del metropolitano istesso era ricercato il loro *assenso*, nè alcuno poteva intronizzarsi e prendere possesso della chiesa senza prima impetrarlo dal principe. Disciplina per altro comunissima a que' tempi, commendata ed approvata da' Romani Pontefici stessi, siccome è chiaro da più *epistole* di S. Gregorio M. e dal *Decreto* istesso di Graziano, e che durò in tutte le nostre chiese fin al secolo XIII, quando passato il regno sotto gli Angioini, questi per gratificare i Romani Pontefici che gli avean invitati a quell' acquisto nell' investiture prese da essi, non lo rinunciassero, siccome più innanzi diremo.

Questo diritto non è alcun dubbio che l' essercitassero sopra la *chiesa beneventana* gl' Imperadori d' occidente ed i principi di Benevento, e Ferdinando Ughello ancorchè si guardasse di farne memoria nella serie de' vescovi ed arcivescovi di questa chiesa, pure favellando dell' elezione di *Alone* che fu il secondo arcivescovo di *Benevento*, non so come gli scappasse dalla penna che vi fu posto ed eletto dall' Imperadore Ottone II e consecrato da Papa Giovanni XIV nell' anno 984. Ma ora che l' istoria ecclesiastica ha ben chiarito che tal era la disciplina di tutte le chiese nell' elezioni de' vescovi ed arcivescovi, siccome fra moltissimi han dimostrato Cristiano Lupo *in dissert. de regia nominat. tom.* 3. *schol. praefixa cap. 6.* e Van-Espen *Jur. Eccl. part.* 1 *tit.* 13 *cap.* 3, in vano si affaticano questi scrittori per compiacere alla Corte di Roma di nascondere questa pratica ed inconcusso stile di que' tempi.

I nostri Re Normanni succeduti ne' medesimi diritti poichè, siccome si è veduto niente loro si scemava per aver fatto passaggio in altri il dominio temporale della città di *Benevento*, rimanendo l' intiero arcivescovado nel regno, continuarono ad esercitargli e specialmente il gran Rugiero I Re di Sicilia; e poichè sovente i Papi lor contrastavano questo assen-

fenfo, volendo che l' elezioni fede vacante foffer libere del clero, nel concordato ftabilito tra il Pontefice Adriano IV e il Re Gugliemo I volle quefto principe efpreffamente convenirlo, promettendo di darlo nel cafo la perfona eletta foffe di fuo piacimento: *Si perfona illa de proditoribus aut inimicis noftris vel haeredum noftrorum non fuerit, aut magnificentiae noftrae non exftiterit odiofa, vel alia in ea caufa non fuerit, pro qua non debemus affentire*; come fono le parole del concordato che fi legge in Rainaldo, Capecelatro ed altri autori. E quantunque caduto poi il regno per mancanza di ftirpe virile in mano di femmina qual fu la Regina Coftanza ultima del fangue normanno, ed aveffe poi fatto paffaggio nella cafa di Svevia nella perfona di Federico II fuo figliuolo, Innocenzio III profittando del feffo e dell' infantile età di quefto principe procuraffe alterare i patti accordati con Papa Adriano non osò però mai toglier l' affenfo, ma pretendeva che fempre che i Re ne foffer ricercati e l'elezione fi foffe canonicamente fatta foffer obbligati fenza aver altro riguardo di darlo: dicendo nell' inveftitura che diede a Coftanza rapportata da Rainaldo e che fi legge anche fra le fue epiftole lib. 1 ep. 410. *Electiones autem fecundum Deum per totum regnum canonice fiant, de talibus quidem perfonis quibus vos ac haeredes veftri requifitum a vobis praebere debeatis affenfum.* Ed in un breve che nell' anno 1198 dirizzò alla medefima, che fi legge pure fra le fue epiftole tom. 1 lib. 1 ep. 411 le prefcriffe quefto modo: „ Sede vacante, capitulum fignificabit vobis, & „ veftris haeredibus obitum deceffōris: deinde convenientes in unum, „ invocata Spiritus Sancti gratia, fecundum Deum eligant perfonam „ idoneam, cui requifitum a vobis praebere debeatis affenfum, & ele- „ ctionem factam & publicatam denuntiabunt vobis, & veftrum requi- „ rant affenfum. Sed antequam affenfus regius requiratur, non intro- „ nizetur Electus, nec decantetur laudis folemnitas quae intronizationi „ videtur annexa: nec antequam authoritate pontificali fuerit confir- „ matus, adminiftrationi fe nullatenus immifcebit". Confimile breve inviò poi a tutti gli arcivefcovi vefcovi prelati e cleri di tutte le chiefe del regno, perchè foffero informati di quanto egli avea ftabilito fopra l' elezioni con Coftanza, che fi legge pure fra le fue epiftole tom. 1 lib. 1 ep. 412. L'intento d'Innocenzio era di ridurre l' affenfo ad una cerimonia e che baftaffe che fi foffe ricercato perchè il principe foffe obbligato a darlo, pretendendo di dover egli conofcere le caufe che fi allegavano di non effentire.

Ma adulto che fu Federico e refo accorto delle alterazioni fatte da Innocenzio a' concordati di Adriano e di Guglielmo riprefe gli antichi diritti ed obbligò tutti all' affenfo, rifiutando fovvente l'elezioni fatte nè permettendo che fi foffero intronizzati i nuovi prelati fenza quello, impedendo loro il poffeffo delle fedi loro affegnate; donde nacquero le tante brighe e contefe ch' ebbe a foftener poi con Papa Gregorio IX e con Onorio III fucceffori d' Innocenzio. Quindi gli altri Romani Pontefici,

 do-

dopo che fortunatamente lor succeſſe il diſegno di veder eſtinta queſta illuſtre famiglia e di far paſſare il regno nella caſa d' Angiò, penſarono nell' inveſtitura che diedero a Carlo I di fargli rinunciare a queſto aſſenſo; ma non fu però tolto il placito regio, che dovea ricercarſi in tutte le bolle d' inſtituzioni de' veſcovi ed arciveſcovi del regno, per ottener il poſſeſſo delle loro ſedi, ſiccome ſi fonderà nel cap. 2.

Or tutte queſte conteſe ch' ebbe a ſoſtener l' Imperador Federico II co' Pontefici Romani furono per l' elezioni di tutte le chieſe del regno, fra le quali era allora ſenza alcun dubbio annoverata la *chieſa di Benevento*; nè ſi contraſtava l' aſſenſo per l' *arciveſcovado beneventano*, perchè il dominio di quella città era paſſato alla Chieſa Romana, ma correva la fortuna di tutti gli altri arciveſcovadi del regno. Nè paſsò mai ad alcuno in penſiero che non doveſſe quello riputarſi del regno e che perciò i ſuoi Re vi aveſſero perduto ogni lor diritto.

A molti veſcovi di Germania l' Imperador Carlo Magno Ludovico Lotario ed aſſai più Ottone I ſuo figlio e nipote e gli altri Imperadori Germani lor ſucceſſori donarono il dominio delle città dove erano collocate le loro ſedi, facendogli ſignori temporali di quelle unendo inſieme nelle loro perſone alla poteſtà ſpirituale anche la temporale; ma non perciò fu mutata la natura de' veſcovadi nè perciò gl' Imperadori perdevano ſopra quelli i diritti che vi avevano nelle elezioni e nell' altre coſe appartenenti alla loro eſterior eccleſiaſtica polizia ma rimaſero nello ſtato medeſimo nel quale prima erano; non avendo niente di comune il dominio temporale d' una città veſcovile, col veſcovado ed eſterior polizia eccleſiaſtica del medeſimo.

E ſe è lecito *parva componere magnis*, niun più illuſtre eſempio potrebbe maggiormente confermare e metter in più chiara luce queſta verità quanto quello della città di Roma iſteſſa. E queſto argomento dovrà far più forza a' ſcrittori romani ed a coloro che gli preſtan fede che agli altri; poichè i più addetti alla Corte di Roma danno a credere che il dominio temporale di queſta città paſsò a' Romani Pontefici fin da' tempi di Lione Iſaurico e di Gregorio II intorno l' anno 727. E pur è vero che i ſucceſſori Imperadori d' Oriente infino a Carlo Magno, nell' elezione de' Romani Pontefici ritennero i diritti iſteſſi che prima vi aveano, nè ſenza il lor conſenſo potea in quella cattedra intronizzarſi l' eletto. Altri più moderati fanno paſſar il dominio di queſta città al Papa a' tempi di Carlo Magno; ed è pur anche certo che non men Carlo M. che li ſuoi ſucceſſori Ludovico Pio, e Lotario ſi mantennero in queſto poſſeſſo, cioè ch' eletto il Papa dal clero e dal popolo ſi mandaſſe il decreto dell' elezione all' Imperadore, il quale ſe l'approvaſſe, foſſe l' eletto conſecrato. E quantunque Ludovico per ſuoi *capitolari* reſtituiſſe la libertà delle elezioni, non pur de' Papi ma di tutti i veſcovi, non perciò derogò all' *aſſenſo* ed all' approvazione del principe, poichè egli ſempre fu richieſto dell' aſſenſo, nè permetteva la conſecrazione ſenza il ſuo per-

permeſſo, ſiccome dopo l' anno 820 ſi vide nell' elezione di Gregorio IV il quale non fu prima ordinato, ſe non dapoichè il Legato di Ceſare giunto a Roma non eſaminaſſe l' elezione: tanto è dal ver lontano ciò che alcuni ingannati dall' apocrifo c. *Ego Ludovicus*, che ſi legge nel *decreto* di Graziano *diſt.* 63 *c.* 30 diſſero che Ludovico aveſſe rinunciata queſta facoltà di confermare il Papa eletto. Eſſendo ancor certo che non pur Ludovico, ma anche Lotario di lui figliuolo e Ludovico II ſuo nipote confermarono tutti i Papi eletti nelle loro età; ſiccome ha ben provato Pietro di Marca *arciveſcovo* di Parigi, *Concord. Soc. & Imp. lib.* 8. *cap.* 14.

Gli ſcrittori franceſi fan autore di queſta ceſſione del dominio temporale della città di Roma alla Sede Apoſtolica l' Imperador Carlo il Calvo. E contuttocciò pur è evidente che trasferito l' Imperio a' *Germani*, gli altri Imperadori ſuoi ſucceſſori ſi mantennero pure nella elezione de' Papi queſto medeſimo diritto. Niente dico di Ottone I come coſa pur troppo nota e manifeſta: infino a' tempi di Ottone III non ſi vide variato queſto coſtume, leggendoſi preſſo Ditmaro *ib.* 4 *p.* 353 *& lib.* 6. *p.* 399 il Cronografo Saſſone *ad a.* 996 ed altri ſcrittori contemporanei che morto Giovanni XII, Ottone III gli diede per ſucceſſore Brunone che ſi fece chiamare Gregorio V al quale morto che fu, gli ſoſtituì Silveſtro II ſiccome rapportano gli annali ildesheimenſi *ad a.* 989. ed Ermanno Contratto *ad a.* 997.

Quegli infine che ſtimano favola queſta ceſſione di Carlo il Calvo e forſe apponendoſi più al vero dicono che il dominio di queſta città paſsò al Papa per la decadenza dell' Imperio, in quella maniera appunto che tanti altri principi d' Italia acquiſtarono per preſcrizione la ſovranità di molte città di quelle a' quali il lungo corſo degli anni potè validare gli acquiſti e render legittimi i poſſeſſori: convengono che il dominio di queſta città paſsò ne' Romani Pontefici fin dal principio del decimo ſecolo; e ciò per la teſtimonianza che ce ne laſciò ne' ſuoi *temi* l' Imperadore Coſtantino Porfirogenito, il quale *nel lib.* 2 *Thema X* deſcrivendo lo ſtato d' Europa del ſuo ſecolo intorno l' anno 914 così di Roma ſcriſſe: *Roma regium depoſuit principatum & propriam adminiſtrationem ac iuriſdictionem obtinuit, eique proprie dominatur quidam ſuo tempore Papa.* Ma che perciò? Forſe perchè il dominio della città di Roma a queſti tempi ſi vide preſſo i Pontefici, gl' Imperadori Germani ſopra il Pontificato Romano e l' elezione de' Papi perderono i loro diritti? Niente affatto. Continuarono ſempre ad eſercitargli. Quelche facea Ottone III proſeguirono a fare i ſuoi ſucceſſori. Errico il Negro detto da' Germani III nell' anno 1046 diede per Papa a' Romani Clemente II. *Herman. Contract. ad a.* 1046 *Sig. Gembl. ad a.* 1046 *Marian. Scotus ad a.* 1046 *Acta Clementis II apud Leibnitium tom.* 1 *p.* 577 *Lamb. Schafnab. ad a.* 1047 e diffuſamente Ottone Friſingenſe VI *cap.* 32. E morto Clemente nell' anno 1047 gli ſoſtituì Damaſo II. *Herman. Con-*

tract. ad a. 1048 *Lamb. Schafnab. ad a.* 1048 *Otto Frising VI cap.* 33. *Marian. Scot. ad a.* 1047 *Gottfr. Viterb. p. XVII p.* 493. E questi estinto nell' anno 1049 gli diede per successore Leone IX *Lamb. Schafnab. ad a.* 1049 *Otto Frising. VI cap.* 33, *Wibertus in vita Leonis IX lib.* 2 *cap.* 2, *Leo Ostiens. lib.* 2 *cap.* 81, *Herman. Contr. Marian. Scot. ad a.* 1049 e finalmente morto costui nel 1054 gli diede per Papa Vittorio II *Leo Ostiens.* 2 *cap* 89, *Lamb. Schafnab. Bertoldo Costanziense il Continuatore di Ermanno Contr. il Monaco Erveldense ad a.* 1054, *Alberico ad a.* 1055, *Otto Frising. VI cap.* 34. L' Imperadore Errico IV suo successore lo stesso pratico col famoso Ildebrando Gregorio VII che lo costrinse nell' assunzione del pontificato a prendere il suo assenso, *Lamb. Schafnab. ad a.* 1073 *p.* 191, *Otto Frising. VI cap.* 34. Da cui poi cominciarono per la sua intrepidezza le tante turbolenze e contrasti intorno a queste elezioni, di cui son piene l' istorie pretendendo Gregorio che dovessero esser libere e che gl' Imperadori non dovessero ingerirsene; ma in tutte queste acerbissime contese non si sognò mai Gregorio che perchè il dominio della città di Roma era del Papa perciò non si dovea richieder *assenso* nell' elezione dagl' Imperadori. Tutte altre erano le sue pretensioni. E la ragione perchè non se ne mosse alcun dubbio era molto chiara ed evidente perchè niente avea di comune il dominio temporale della città di Roma col pontificato romano, il quale rimase lo stesso nè ricevette alterazione alcuna, perchè il dominio di quella città non fosse dell' Imperadore ma di altri e perciò per l' acquisto di quel dominio niente venivano a pregiudicarsi i diritti e le ragioni che gli Imperatori aveano nel pontificato e sopra l' elezione de' Pontefici, li quali non come signori di Roma ma come Papi avean con essi correlazione e corrispondenza.

Non è dunque da dubbitare nel caso presente che perchè il dominio della città di *Benevento* passò a' Romani Pontefici, si fosse perciò in cosa alcuna alterata la natura dell' *arcivescovado beneventano*. Rimase quello così come era; e come tutto posto dentro i confini del regno, fu sempre riputato siccome deve per verità riputarsi per vero ed indubitato *arcivescovado* di regno e per conseguenza è compreso nella grazia e sopra il quale i nostri principi niente perderono di quelle ragioni e diritti che vi tenevano prima che il dominio di quella città passasse alla chiesa Romana. Non ha niente di comune coll' questo dominio *arcivescovado*; massimamente nelle cose che riguardano l' esterior polizia ecclesiastica, i diritti del principe e la cura che dee averne per far in quello osservar i sacri canoni che precisamente comandano che le chiese si abbiano a conferire a' nazionali e non agli stranieri. Nè la grazia che S. M. ha conceduta a' suoi fedelissimi sudditi è altro che di far valere nel suo regno non men le leggi civili che i canoni e le costituzioni de' Papi stessi e conformarlo alla pratica e consuetudine generale di tutte le provincie d' Europa. Non han niente i nostri Re da im-

impacciarsi sopra il dominio della città di *Benevento*, ma si bene dell' *arcivescovado* ch' è tutto loro, come posto dentro le viscere del regno.

Conobbe questa verità il defunto Pontefice Benedetto XIII quando trovandosi *arcivescovo di Benevento* stese per propria e connatural interpretazione il breve d' Alessandro VII col quale la festività di S. Domenico e di S. Gennaro si rese di precetto nel regno, volendo che in quello si comprendesse non pur l' *arcivescovado*, ma la città istessa di *Benevento*, per questa ragione appunto che deve separarsi ciò ch' è temporale dall' ecclesiastico e spirituale, non avendo l' uno che far con l' altro e che in ciò il capo non deve dissentir dalle membra, ma a quelle conformarsi siccome stabilì in un suo sinodo sotto il titolo *de feriis & festorum dierum celebrat. cap.* 6 dicendo: *Ut autem iuxta sacros canones a capite membra discedere non decet, ita nec a membris caput convenit dissentire: & aliud sane quod temporale est aliud omnino quod spirituale.*

E se i Beneventani stessi fortemente sostengono non doversi riputar forestieri, ma di regno ed han sempre preteso che sian parimente inclusi nella grazia di S. M. e capaci de' benefici del regno, siccome si vide nella provista della chiesa di Bojano fatta in persona di D. Anello Rendina *beneventano* e la pretensione fu appoggiata dalla corte di Roma: come ora si puol pretendere che l' *arcivescovado di Benevento* non sia compreso nella grazia, sol perchè il dominio temporale di quella città ha fatto passaggio nel Romano Pontefice?

§. II.

Ma un' altra ragione non men vigorosa che la già detta convince che non può l' *arcivescovado beneventano* escludersi dalla grazia; poichè sarebbe lo stesso che roversciare la mente di S. M. ed il fine per lo quale fu quella conceduta a' suoi fedelissimi sudditi e toglierne da quella quasi un terzo del regno. Non sol per l' osservanza de' sacri canoni, ma per beneficio de' nazionali del paese fu qnella stabilita, affinchè i frutti e le rendite di tanti e sì doviziosi benefici de' quali il regno abbonda, sian goduti da quei medesimi regnicoli nel cui regno nascono e son prodotti; e quelle rendite acquistate dalle chiese del regno per munificenza e liberalità de' proprj principi e per pietà de' loro antenati, da essi sian godute siccome ancor detta la ragion naturale e non capitino in mano di gente aliena e straniera che venghi a raccogliere i frutti della munificenza e della pietà altrui e delle fatiche ed industria di altri e de' frutti dell' altrui terreno venghi ad arricchirsi.

Questo appunto avverrebbe se si volesse sottrarre dalla grazia l' *arcivescovado beneventano* con volersi conferire ad uno straniere; poichè le rendite di quello non si ritraggono da ciò ch' è compreso nel recinto delle mura di *Benevento* e dal suo breve distretto, ma come si è veduto

duto da cinque provincie del regno, e l' estensione ed il numero delle diocesi che compongono l' *arcivescovado* fa che sia il più ricco e dovizioso di quanti ne sono nel regno, arrivando la sua rendita a ducati $\frac{m.}{14.}$ in $\frac{m.}{15.}$ l' anno, siccome facilmente si raccoglie da' sinodi stessi stampati dal Card. Orsino. E queste rendite si ricavan dal regno per le tante chiese soppresse e monasteri, per le tante badie e beneficj che furon uniti alla *mensa arcivescovile di Benevento*, infra l' altre della chiesa di S. Benedetto *de Alferis* unitavi fin dall' anno 1368 della chiesa di S. Marcello *de Collinis* unitavi nel 1418 e da tante altre di sopra rapportate. Si ricavan pure per la maggior parte da' frutti ed emolumenti che gli danno i tre vescovadi soppressi di Lesina Tocco e Limosani, li quali si visitano ogni anno dagli arcivescovi come loro diocesi: dalla propria diocesi che è tutta racchiusa nella provincia di *Principato ultra*, sì numerosa di città terre castelli e villaggi e d' infinito numero di abitatori quanto si è detto, da' quali ritrae la mensa ubertosa messe e grossi guadagni.

Non men come *ordinario* nella propria diocesi che come *metropolitano* nelle altre sedici diocesi a sè soggette esigge altri frutti ed emolumenti in somme considerabilissime, poichè le rendite ecclesiastiche di tutto l' *arcivescovado* compresa la propria diocesi e quelle degli altri vescovi, arrivano non meno che a ducati 135,936 l' anno, siccome costa dal foglio della *collettiva generale num. XI* registrato ne' medesimi concilj diocesani del Cardinal Orsini giusta lo stato dell' anno 1715. Or l' *arcivescovo di Benevento* sopra queste esigge le *procurazioni* delle visite che in sì vasta provincia giungono a somme riguardevolissime, colla facoltà speciale d' esiggerle in denari contanti in vigor d' una costituzione di Paolo III emanata a suo favore nell' anno 15.8 e rapportata da' medesimi concilj diocesani *tit.* 26 *cap.* 1 *fol.* 114. Riscuote parimente un pingue *cattedratico*, per la dichiarazione fatta dalla Sacra Congregazione de' vescovi e regolari a' 28 Febraro dell' anno 1687 registrata nel concilio diocesano celebrato nell' anno 1693 *seff. ult. cap.* 5 *tit. de censibus*. In oltre riscuote la *mezza annata* di tutti i beneficj che si conferiscono dall' *arcivescovo* sia a' regnicoli o papalini, per riparazione e mantenimento della chiesa *metropolitana di Benevento*, per concessione fattane da Pio II durante il bisogno della medesima; ma il Cardinal Orsini assunto al Papato, con nuova sua bolla che si legge nel *sinodic. cap.* 5 *fol.* 116 stabilì che *in perpetuo* si pagasse la mezza annata di tutti i beneficj, che si conferiscono dall' *arcivescovo beneventano*.

E non pur dal regno ricava la *mensa arcivescovile beneventana* questi emolumenti; ma anche tutte le dignità e molti canonicati del capitolo di quella chiesa tengono situate molte *prebende* e rendite in varj luoghi e terre delle provincie suddette delle quali il Sarnelli ne fece un lungo catalogo nelle sue memorie cronologiche fol. 126 notato nel numero XIV.

Or

Or non sarebbe render vana ed inutile la grazia di S. M. se si permettesse che tutte queste ampie rendite destinate a' naturali del regno capitassero in mano di un *arcivescovo* forestiere il quale farebbe uscir tanto danaro dal regno, convertendolo o in Genova sua patria ad altri usi dal quale i naturali del paese ed i sudditi di S. M. non possono sperare ne meno di raccoglierne le miche?

Donde si convince quanto giusta e all' equità conforme sia la supplica che presentemente porge a S. M. la città e regno che volendo persistere la Corte di Roma nel suo impegno affinchè non si rendan vane le pregiatissime sue grazie, ordinare che al nuovo prelato forestiere si proibiscano l' esazioni che pretendesse fare ne' luoghi soggetti al dominio di S. M. per mezze annate procurazioni cattedratico o per qualunque altro titolo sopra le chiese così cattedrali, come collegiali parrocchiali e semplici poste nelle provincie suddette fuori del distretto della città di *Benevento*. E parimente che se gl' impediscano tutte l' esazioni di rendite frutti tasse sovvenzioni e qualunque altro emolumento che dalla propria diocesi, che è tutta racchiusa nel regno e da tutti gli altri luoghi chiese beneficj e prebende che si sono unite ed appropriate alla *mensa arcivescovile* o capitolo di *Benevento*, affinchè contro la mente di S. M. e le grazie concedute a' nazionali non capitino in mano d' un prelato forestiere ed eschi il denaro fuori del regno.

Molto più si renderebbe vana ed inutile la grazia se si permettesse in *Benevento* un *arcivescovo* straniero, per ciò che riguarda la collazione di più badie beneficj ed altre dignità e cariche ecclesiastiche che stanno riserbate alla sua provisione tutte poste nel regno. L' *arcivescovo di Benevento* tiene l' autorità di conferire le dodici badie, delle quali si è fatta menzione che sono di sua collazione leggendosi nel *lib. XII Concil. sub Archiep. Palumbaria fol.* 133 notato nel num. XIX *duodecim extant abbatiae quae ab Archiepiscopo Beneventano conferuntur*. E dalla Pinacoteca *beneventana* del Nicastro, fol. 59 notato nel numero XX si osserva che di queste ne sono state unite due in pregiudizio de' naturali del regno a' Corpi stranieri, siccome la badia di S. Maria a *Guglieto* al Collegio *beneventano* de' Gesuiti e l' altra di S. Maria di *Venticano* alla biblioteca vaticana di Roma. Conferisce più canonicati e dignità nelle chiese collegiali poste dentro la propria diocesi, che è tutta racchiusa nel regno, in Montefuscoli in Altavilla Morcone in Montecalvo in Paduli in Vitulano ed altrove. Più arcipreture non pur nella propria diocesi ma anche in quelle estinte di Lesina Tocco e Limosani ed unite alle sua mensa. Dispensa più beneficj e pensioni non meno nella propria che in queste diocesi. Ed essendo regolarmente gli *arcivescovi di Benevento* Cardinali non stando questi ristretti da quelle leggi imposte agli altri vescovi ed arcivescovi, possono in vigor di più indulti apostolici disporre de' beneficj a lor arbitrio e conferirgli a chi loro piace.

Ma

Ma ciò che merita maggior rifleſſione nel caſo preſente è che agli *arciveſcovi di Benevento* ſta preſcritto per bolla del Pontefice Siſto IV ſpedita nell' anno 1482 che tutti i beneficj di loro proviſione non poſſano conferirgli ad altri che a' ſoli *cittadini beneventani*. E di vantaggio per altre lettere apoſtoliche date in Roma a' 18 Marzo del ſeguente anno 1483 rapportate dal Sarnelli ed altri nelle *memorie cronologiche di Benevento* e notate al numero XV dallo ſteſſo Pontefice fu dichiarato che per *cittadini beneventani* s' intendano anche i famigliari dell' *arciveſcovo*. Or chi dunque potrà dubitare che preſidendo nella *chieſa beneventana* un eſtero e che pretende non eſſer ſottopoſto alle leggi del regno nè all' *exſequatur regium* e molto meno alle grazie da S. M. concedute a' ſuoi ſudditi voglia coſtui preferir i nazionali a' ſuoi proprj famigliari, ovvero a' *cittadini beneventani* che gli ſtanno ſempre a' fianchi e che pretendono in vigor di lettere apoſtoliche doverſi ad eſſi e non ad altri conferire? Vorrà forſe un eſtero e non ſuddito di S. M. ubbidir più alla ſua grazia conceduta a' nazionali, ovvero alla bolla di Siſto IV che vuol che ſi diano a' *Beneventani*? Vorrà forſe negargli a' ſuoi famigliari co' quali conferendo lor beneficj, riſparmierà le ſpeſe del lor ſalario e dargli a' regnicoli che egli reputa eſtranei e non compreſi nella bolla di Siſto? Non ſarà dunque quello un voler roverſciare la grazia di S. M. e renderla vana ed inutile.

§. III.

Si oppone che a queſto pericolo ſtaranno i nazionali ſempre eſpoſti o che l' *arciveſcovo* ſia ſuddito di S. M. ovvero ſtraniero. E che la grazia avrà ſempre il ſuo effetto nella collazione di queſti beneficj; poichè o ſia ſuddito o non ſuddito dovrà in vigor di quella conferirgli a' nazionali; e quando ſi farà il caſo che ne abbia alcuno conferito a ſtraniero, allora ricorrendoſi ſi rimedierà dal *conſiglio collaterale* e dal *delegato della real giuriſdizione* di Napoli, con quegli eſpedienti economici ſoliti a praticarſi in ſomiglianti caſi.

Queſto appunto ſarebbe lo ſteſſo che aſpettar ripoſatamente che cadeſſe pure un fendente ad aprirci il capo perchè abbiamo ſubito dove ricorrere per impiaſtri ed unguenti per guarirci della ferita. Queſti rimedj la lunga eſperienza ha dimoſtrato che ſono riuſciti ſempre peggiori del male iſteſſo.

Primieramente non è lo ſteſſo eſſendo un *arciveſcovo* ſuddito di S. M. che uno ſtraniero che nel regno non avrà ne parenti nè roba. Ed il ſuddito per proprio dovere penſerà più ad ubbidire agli ordini e comandi del ſuo natural ſignore, che non farà certamente uno ſtraniero.

e

e non ſoggetto e quando colui non vorrà adempire le ſue obbligazioni, li caſtighi per lui ſono ben pronti e facili o di carcerazioni de' ſuoi parenti o di ſequeſtri de' proprj beni; poichè l' altro dell' eſpulſione dal regno che ſarebbe comune ad ambidue non potrà porſi così facilmente in eſecuzione avendo *Benevento* per aſilo, e dovendoſi venire *manu forti & armata* all' effetto, ciò non potrebbe ſeguire ſenza ſcompigli e commozioni.

Secondariamente aſpettare che ſiegua il caſo e poi penſar al rimedio, il rimedio o non ſi darà mai ovvero ſarà molto tardo ed infruttuoſo, con diſpendiar intanto inutilmente le parti, le quali con molto ſtrapazzo e diſaggi da lontane parti avrebber da ricorrere in Napoli e cercar ajuto e miſericordia da chi forſe a tutto altro baderà che a diſguſtarſi l' *arciveſcovo* o la Corte di Roma. Molti ancorchè oppreſſi non ricorrono o perchè per la loro povertà e miſeria non poſſono ſoffrir ſpeſa veruna, ovvero per timore e minaccie che lor ſi uſeranno. E chi di quanti diocesani o provinciali ſono in sì vaſta metropoli ſian preti o laici, vorrà diſguſtarſi il ſuo *arciveſcovo* o i di lui ufficiali e miniſtri ovvero i ſuoi familiari a' quali forſe i beneficj ſi ſaran conferiti? Di molte pernicioſe e ree conſeguenze fu alla *real giuriſdizione* queſta maſſima di rimediare quando ſuccederà il caſo; ſiccome per tralaſciar molti altri eſempi ſi vide nel regno, quando permettendoſi a' veſcovi di ſtampar i loro ſinodi diocesani e farli girar attorno liberi e franchi, ne' quali alla rinfuſa e ſopra preti e laici s' imponevan pene pecuniarie e non vi era canone che non foſſe proferito per oſſervanza della Bolla *in Caena Domini*, non ricevuta nel regno: ſi copriva una tanta indolenza col dire che quando i veſcovi vorranno metterli in eſecuzione, ſuccedendo il caſo allora ſi ſarebber adoperati rimedj forti ed efficaci. Ed intanto i poveri ſudditi di S. M. che o non avean modo di ricorrere o che temean la potenza del veſcovo erano oppreſſi con taſſe ed eſecuzioni reali e ſovente con ingiuſte ed invalide ſcomuniche.

Ma noi nello ſtato preſente ſiam fuori de' termini di dover aſpettar il caſo; poichè avendo Monſig. Doria preſo poſſeſſo della *chieſa beneventana* ſenza impetrarne prima *regio exſequatur*, non ſi arriva a comprendere come poſſa eſercitar giuriſdizione e ſpezialmente conferir beneficj in quelle cinque provincie del regno onde ſi compone la ſua metropoli, ſenza che i provveduti in ciaſcheduna collazione che vorrà farne non ſian obbligati, per metterſene in poſſeſſo al *regio exſequatur*. Non crediamo che l' *arciveſcovo di Benevento* poſſa preſumer di sè più che lo ſteſſo Pontefice Romano; e ſe a tutte le proviſioni che ci vengon da Roma, ſpezialmente nelle collazioni di qualunque benchè minimo beneficio o penſione che voglia farſi di regno, per inconcuſſo ſtile ed indubitata pratica, niuno de' proveduti potrà ottenerne poſſeſſo, ſe non preſentate le ſue lettere di conceſſione in *Collaterale* non otterrà da quello il *placito regio*, perchè lo ſteſſo non dovrà praticarſi coll' *arciveſcovo*

di Benevento? Certamente che farebbe coftui di miglior condizione e di più affoluta autorità che il Papa medefimo, il quale da *Benevento* città nel regno e del dominio di S. M. fi metteffe a conferir beneficj nel medefimo ed ufar in quello atti giurifdizionali fenza che le fue provifioni foffer fottopofte all' *exfequatur regium*, ficcome vi fono quelle che dal Papa ci vengono da Roma. Intanto gli altri vefcovi ed arcivefcovi del regno non han bifogno in ciafcun loro atto giurifdizionale o collazione che voglion fare nelle loro diocefi di benefici o altro di *regio exfequatur*, perchè avendo ottenuto l' *exfequatur* alle bolle d' iftituzione de' loro vefcovadi ed arcivefcovadi, procedendo tutti quefti atti in confeguenza del loro miniftero e per efercizio di quella carica, della quale ne hanno ottenuto già *regio placito*, non fa meftieri cercar poi ad ogni atto nuovo altro permeffo. Ma fe un vefcovo non per fua ordinaria poteftà, ma come delegato di Roma vorrà efercitar giurifdizione, non potrà farlo fe non prefenterà la delegazione venutagli da Roma in *collaterale*, ed avrà ottenuto fopra quella l' *exfequatur*, ficcome è l' inconcuffa pratica del regno.

Da tutto ciò maggiormente fi convince quanto giufta e ragionevole fia la dimanda che fi è prefentemente fatta alla Maeftà di Cefare, alla quale la città e regno è umilmente ricorfa: che non avendo prefo Monfig. Doria *exfequatur* alle fue bolle d' iftituzione colle quali gli fu conferito l' *arcivefcovado* di *Benevento*, fi compiaccia ordinare che in tutte e ciafcheduna collazione o conceffione di beneficj penfioni o provifte di qualunque dignità ecclefiaftica, fotto qualunque nome denotata, di canonicati arcipreture parrocchie badie o altro che fpediffe riguardanti le cinque fuddette provincie del regno, donde fi compone la fua metropoli, abbiano i provveduti da ricercare dal *collateral configlio* il *regio exfequatur*, nè prima d' ottenerlo poffano effer pofti nella poffeffione de' beneficj, affin di riconofcere fe i provvifti abbiano i requifiti ricercati dalla grazia di S. M. e non fiano a quella odiofi. E per tal effetto fpedirfi premurofi ordini a' prefidi teforieri governatori e communità delle dette provincie città e terre pofte nel regno, affinchè non permettano far dar efecuzione alcuna a tutte e ciafcuna provvifione dell' *arcivefcovo*, fe prima non prefenteranno i provvifti l' *exfequatur*, che avranno ottenuto fopra le lettere di loro conceffione. E per più ficura e puntual efecuzione di tutto ciò, comandare che nel cafo di morte de' prefenti poffeffori debbiano fequeftrarfi le rendite delle chiefe o beneficj che verranno a vacare, con deftinarfi regj economi li quali toltone il bifogno delle chiefe debbano riferbare i frutti a' fucceffori che ne avranno ottenuta legittima collazione roborata di *regio exfequatur*, affinchè fenza la prefentazione di quello non permettano che il nuovo provifto fia pofto nella poffeffione delle medefime.

CAP.

C A P. I I.

Che gli arcivescovi beneventani *non possano esercitar giurisdizione alcuna ecclesiastica nelle cinque provincie del regno donde si compone la lor metropoli se non avranno prima ottenuto regio exsequatur alle bolle di loro istituzione.*

FRa le altre pregiatissime grazie colle quali in tempo del suo felicissimo imperio ha il nostro augustissimo monarca ricolmato il regno di Napoli, la più ragguardevole e fruttuosa non men per lo maggior stabilimento de' suoi reali diritti e preminenze che per sollievo de' suoi fedelissimi sudditi fu quella di avere con più precisi reali ordini stabilita la *necessità del regio exsequatur* in tutte le provisioni di qualunque sorte che da Roma si mandassero nel regno e specialmente quelle riguardanti le collazioni de' vescovadi arcivescovadi ed altre prelature e beneficj del regno; poichè sebbene anche nel regno degli Angioini che cederono all' *assenso* si fosse quello ritenuto ed inviolabilmente praticato con tutto ciò nel pontificato di Pio V si vide impegnata più che mai la Corte di Roma per toglierlo affatto ed adoperati tutti gli sforzi, ancorchè lo trovasse nel regno ben radicato e fermo per farlo crollare; procurando almeno metter in controversia un punto già da più secoli stabilito e certo. Quindi profittando sovente della debolezza o trascuragine de' ministri regj, quando potea loro venir ben fatto lo scansavano volentieri, sicchè bisognava dovendosi trattar con gente destra ed accorta, star sempre vigilante ed attento perchè non seguissero delle sorprese. Ma non sempre si vigilava e spesse volte coloro che non dovean dormire si videro sonnacchiosi e torpidi. Ma essendo avventurosamente passato il regno sotto il dominio del più savio e poderoso monarca che abbia oggi il mondo, (§) e considerato che questo era un dritto il più importante e geloso sopra tutte le altre reali preminenze e che per conservarlo illeso ed intatto dovea porsi ogni cura e vigilanza: quindi ad instanza anche e premurosi ufficj della città e regno furon date ed in Barcellona ed in Vienna quelle vigorose providenze di sopra rapportate, le quali specialmente nel governo del Conte Daun Vicerè con tutta avvedutezza ed attenzione furon eseguite in tutte le occasioni che si presentarono, massima

(§) Cosa avrebbe detto il Giannone d'Augusto, se fossegli accaduto di vivere diciotto secoli addietro? O come avrebbe parlato di Carlo s' avesse scritto pochi anni più tardi? *Bonus aliquando dormitat Homerus.* . . . .

ſimamente nelle collazioni de' veſcovadi ed arciveſcovadi del regno, non permettendoſi ad alcuno prender poſſeſſo delle chieſe, ſe non dato che ſi foſſe alle loro bolle il *regio exſequatur*.

Lo ſteſſo credevaſi che doveſſe praticarſi nel caſo preſente e perciò dalla città s' ebbe ricorſo in *collaterale* perchè foſſe inteſa nell' impartizione del *placito regio* alle bolle di Monſig. Doria. Da quelchè poi avvenne può ciaſcun comprendere quanto importi alla città che ſiano anche in ciò eſattamente eſeguiti gli ordini di S. M. poichè obbligandoſi gli *arciveſcovi di Benevento* a dover cercare alle loro bolle d' inſtituzione il *regio exſequatur* rimarrebbe aſſai più ſicura che nell' interpoſizione di quello non ſarebbe violata la grazia di S. M. conceduta a' nazionali e di frapporre i legittimi e debiti ripari al giuſto tempo, a fine di non dover cercare ajuti doppochè il prelato avrà preſa la poſſeſſione e con maggior travaglio e diſpendio riparare al fatto per metter in ſalvo le ſue ragioni.

Incombendo perciò alla città che S. M. ſi compiaccia dichiarare che nelle provvidenze date intorno alla *neceſſità del regio exſequatur* venga anche compreſo l' *arciveſcovo di Benevento*, eſſendo come tutti gli altri di regno, non dovrà riputarſi fuori della ſua incombenza ſe ora ſe ne faccino premuroſe ſuppliche a S. M. con dimoſtrare le forti e convincenti ragioni che devono indurla a ciò eſpreſſamente comandare; riſolvendo le oppoſizioni che ſi fanno in contrario e ſpecialmente quella di non eſſervi eſempio che gli *arciveſcovi di Benevento* ſian ricorſi in *collaterale* a dimandarlo, nè queſto di concederlo o di negarlo.

Non può metterſi in controverſia che ſebbene dopo aver fatto paſſaggio il regno dalla caſa di Svevia a quella di Angiò il Re Carlo I ſiccome gli altri Re Angioini ſuoi ſucceſſori aveſſero nell' inveſtiture che ricevettero da' Romani Pontefici rinunciato all' *aſſenſo* nell' elezioni de' veſcovi, riteneſſero con tutto ciò il *regio exſequatur* di neceſſità richieſto non meno alle collazioni de' veſcovadi ed arciveſcovadi del regno, che a tutte le proviſioni che di Roma venivano non avendo l' uno rapporto all' altro, eſſendo due coſe e per sè ſteſſe e per li principj dove ſono fondate differentiſſime.

L' *aſſenſo regio* ſi richiedeva in tutte le elezioni de' prelati del regno o perchè, ſecondo che ponderano graviſſimi autori, i principi a' quali il popolo trasferì tutta la ſua poteſtà, come rappreſentanti le voci del medeſimo che nell' elezione de' veſcovi inſieme col clero vi avea la maggior parte, dovean per conſeguenza averci la ragione ſteſſa; ovvero dall' avere eſſi ne' loro ſtati da' fondamenti erette le chieſe o riſtorate o arricchite d' ampi poderi e reddite, ſiccome nel noſtro regno fecero i Longobardi ed i Normanni in ciò non pur liberali ma molto larghi e profuſi. L' *exſequatur regium* dipende da altro principio e ſi appartiene ad eſſi *titulo ſui principatus*, ovvero *jure regaliae*, per la conſervazione dello ſtato e perchè in quello non ſiano introdotti da ſtraniere parti per-

persone che possano esser a' principi sospette o scritture per le quali si pretenda esercitar in quello giurisdizione o sia spirituale o temporale, onde fu sempre mai lecito a' medesimi e proprio della loro commendabile vigilanza, capitando ne' loro regni scritture di fuori di riconoscerle prima che quelle si mandino in esecuzione. Così ancorchè si fosse tolto l' *assenso* nell' elezione de' prelati, ciò però non tolse il *regio exsequatur*, nè di non poter rimediare alle provisioni che venivano di Roma nel caso che il provvisto fosse nemico o al Re sospetto ed odioso; anzi nel regno istesso degli Angioini Papa Nicolò IV lo dichiarò in una sua bolla data a' 28 Luglio del 1288 in tempo del Re Carlo II d' Angiò dicendo che non potevano in modo alcuno esser assunti a dignità arcivescovile o altra dignità e prelatura del regno coloro che saranno sospetti al Re, siccome è manifesto dalla bolla rapportata dal *Chioccar. tom. 4 de reg. exseq.* Quindi i nuovi provisti erano tutti obbligati presentare al Re le bolle di loro istituzione per mettersi in possesso delle loro chiese, alle quali si concedeva il *regio exsequatur* e spessissime volte anche si negava; siccome lo stesso Re Carlo II praticò con Manfredi di Gisuni il quale essendo stato eletto per vescovo di Melito, ancorchè fosse canonico della stessa chiesa, il Re non volle a verun patto dare il suo beneplacito alle di lui bolle e gl' impedì il possesso; e la carta del Re data in Napoli l' anno 1299 vien rapportata dall' Ughello *tom. 1 de Episc. Melitens. n. 16.*

Lo stesso si praticò nel regno degli Aragonesi, ed Alfonso I avendo esposto ad Eugenio IV dapoichè ebbe dal medesimo l' investitura colle solite clausule che nel regno vi era consuetudine di non riceversi i prelati provisti da Roma senza il suo beneplacito, il Papa non ebbe difficoltà alcuna di rispondergli che per l' avvenire potesse valersi di questa prerogativa. Ed è tanto vero che in tempo di questi Re non vi fosse chi lor la contrastasse che Ferdinando I successor d' Alfonso nel 1473 ne stabilì *prammatica* che è allegata in una consulta del Duca d' Alcalà rapportata dal *Chioccar. loc. cit.*

Lunga e nojosa cosa sarebbe il rapportar quì le pretenzioni che poi promosse la Corte di Roma per toglier questa inconcussa pratica ed indubitato stile, specialmente nel pontificato di Pio V; ma trovandosi a que' tempi per buona sorte per Vicerè in Napoli il Duca d' Alcalà seppe costui non solo con intrepidezza e vigore rompere tutti i disegni e render inutili gli sforzi di quella corte, ma per istabilire più fermamente questo diritto a' 30 Agosto del 1561 fece pubblicar *prammatica*, colla quale ordinò che non si eseguissero bolle o pubblicassero rescritti brevi ed altre provvisioni apostoliche senza *regio exsequatur* e senza sua licenza e coloro che ardissero d' usare tale temerità fossero severamente puniti; e questa *prammatica* la leggiamo oggi giorno impressa ne' volumi delle prammatiche del regno sotto *il tit. de citationib. prag. 5. tit. 29.* la quale fu sottoscritta da' celebri *Reggenti Villano e Revertera.*

Ed è da notare che l' isteffo Duca d' Alcalà in esecuzione della medesima spedì nel 1566 varj ordinamenti perchè esattamente si osservasse, inviando perciò lettere a tutti gli arcivescovi del regno, fra' quali non si dimenticò dell' *arcivescovo istesso di Benevento*, siccome è manifesto dalla carta rapportata dal *Chioccar. loc. cit.* poichè a que' tempi non si movea dubbio che il medesimo non dovesse riputarsi come tutti gli altri arcivescovi del regno. E quantunque la Corte di Roma non perciò si quietasse e secondo che scorgeva o debolezza o vigore e costanza ne' ministri regi si regolasse nelle sorprese, fu sempre però ritenuta ferma e costante la massima di non doversi ammettere alcun prelato investito da Roma di alcuna dignità ecclesiastica del regno, nè darsegli possesso se non dopo d' aver ottenuto *placito regio* alle sue bolle; nè darsi esecuzione alcuna a qualunque breve bolla rescritto decreto lettere o altre provvisioni che venissero di Roma, senza questo indispensabile requisito; ancorchè quella corte, riputandolo come una *disautorazione* della Sede Apostolica, non cessasse quando gli veniva in acconcio d' usar tutte le arti e gl' ingegni per sottrarsene; fin che a' tempi del nostro augustissimo monarca, riflettendosi seriamente alla gravità ed importanza dell' affare, non si dassero que' severi e rigorosi provedimenti rapportati di sopra; e spezialmente nelle proviste di prelature del regno a' forestieri, incaricando perciò al Vicerè e suo *collateral consiglio*. „ que en tales casos de „ provisiones en forasteros suspendais el *exsequatur*, y me embieys las „ bullas, paraque io bea y reconozga si se puede sospechar de la inclina- „ cion y genio de los interessados que como no vasallos mios piden mas „ exacta informacion, y quiero ir muy cauto en tales casos, para que „ con la omission non se abra la puerta a los inconvenientes que po- „ drian producir ".

Or chi dopo sì chiare e manifeste espressioni dopo essersi compresa la mente del principe la forza e la potestà della legge ed il suo fine ed intento, qual fu d' invigilare perchè de' prelati stranieri e non sudditi di S. M. entrino ad amministrar giurisdizione nel suo regno ardirà da quella sottrarne l' *arcivescovo di Benevento*, il quale sopra tutti gli altri arcivescovi del regno ha più ampio territorio, posto in mezzo e nelle viscere del regno, alla cui giurisdizione vengono a sottoporsi cinque provincie di quello, tante città terre e villaggi, tanti baroni conti marchesi duchi e principi, è finalmente un sì prodigioso numero di sudditi dimoranti in tutte la sua vasta metropoli, che secondo lo stato presente arriva a $^{m}_{364}$ anime, che rimangon tutte soggette alla sua giurisdizione? Puossi considerare nel regno prelatura più gelosa ed alla quale più propriamente convengano que' riflessi e quelle savie considerazioni espresse nella menzionata cedola di S. M. che quella di Benevento? Dovranno forse quelle più convenire al Vescovo di Lavello a quel di Vesti o altri minuti del regno, le cui diocesi si stendon poco più delle mura delle lor città e non all' *arcivescovo di Benevento*? Non sarebbe questo col pretesto

che

che il dominio temporale della città di *Benevento* fosse della Chiesa Romana, burlarsi della legge e non curando del suo fine della sua forza e potestà, sottarne da quella il più ampio poderoso e splendido arcivescovado del regno? Che ha che far qui o che importa che la città della sua sede stia sottoposta ad altro dominio e non a quello del nostro principe? Se la sua giurisdizione si restringesse in quella città sola, niuno certamente si prenderebbe cura di voler indagare e sapere se fosse forestiere o cittadino, suddito o non suddito, bene o male affetto, nè s'impaccierebbe de' fatti suoi. Siccome niente importerebbe all' Imperadore a' Re di Spagna e di Francia ed agli altri gran principi d' Europa di esser intesi nell' elezione del Papa, se la sua giurisdizione si restringesse nel solo *vescovado romano*; ma poichè nella sua persona devono riguardarsi le qualità di *Vescovo di Roma* e di *Pontefice Massimo* e per riguardo del *papato* la sua giurisdizione si stende anche sopra i loro dominj, quindi con somma ragione furon ammessi ad esserne intesi, ed i più poderosi di acquistarne anche il dritto dell' esclusiva, nel caso che il soggetto proposto fosse ad essi odioso od inimico.

La giurisdizione dell' *arcivescovo di Benevento* è così ampia e diffusa non già per la *città di Benevento*, la quale paragonata a quella ch' esercita nella sua vasta metropoli sparisce e si risolve in un punto, ma a riguardo della maggiore ch' esercita e nella *propria* sua diocesi ch' è tutta racchiusa nella provincia di *Principato ultra*, e nelle altre sedici diocesi degli altri vescovi suoi suffraganei, poste in altre provincie del regno. Nella *propria* ha egli ogni anno le *visite jure ordinario*. Le ha parimente nelle tre diocesi estinte di *Lesina* che è lontana da Benevento sessanta miglia, *Tocco* e *Limosani* che visita pure *jure ordinario*. Parimente *jure metropolitico* ha le *visite* delle altre sedici diocesi; e poichè ordinariamente questi arcivescovi soglion esser anche decorati della dignità cardinalizia, s' assumono molta autorità e non tanto osservano il prescritto del Concilio di Trento *sess.* 24. *cap.* 3. quanto il *cap.* 1. *de censib. in VI.* liberamente visitando ed esiggendo le *procurazioni* da' luoghi visitati, a tenore del cap. suddetto, che gliene dà facoltà, dicendo „ Metropolitanum per
„ totam provinciam vel ejus partem visitationis officium exercere: civi-
„ tates dioeceses suffraganeos suos eorum subditos cathedralium, & alia-
„ rum ecclesiarum capitula & monasteria ecclesias & alia religiosa &
„ pia loca, cleros & populos libere visitando ac procurationes a locis
„ tantum recipere usitatis ". Ed in tempo del Cardinal Orsini ciascun sa quanto furono spesse queste *visite*. E quando tutto altro mancasse, ben essi son provveduti di *delegazioni* che spedisce la Corte di Roma, in vigor delle quali esercitano in tutte le diocesi un' ampissima & *omnimoda* giurisdizione, per le tante incombenze che vengon lor date sopra varj ed innumerabili affari che lor si commettono. E chi osserva la *giunta* fatta all' Ughello nell' ultima edizione di Venezia, sopra gli *arcivescovi di Benevento*, non potrà non rimaner sopreso di maraviglia, in leggendo le

tan-

tante e sì innumerabili delegazioni che la Corte di Roma mandava al Cardinal Orſini, il quale l' eſeguiva con aſſoluto imperio in tutte le dioceſi della vaſta ſua metropoli. Conoſce eziandio come metropolitano di tutte le cauſe d' appellazioni ricorſi e gravami che ſono portate alla ſua curia dalle dioceſi a sè ſottopoſte; e chiama i veſcovi ſuoi ſuffraganei in *Benevento* nelle occaſioni di concilj provinciali che egli intima e convoca. Or dunque un prelato che viene ad amminiſtrar nel regno tanta e sì ampia giuriſdizione, dovrà mandarſi da fuori ed entrar in quello ad eſercitarla ſenza che il monarca e padrone del regno ne ſia inteſo e conſapevole; ed ammetterſi qualunque egli ſi foſſe, ſuddito o non ſuddito, odioſo o no, bene o mal affetto al principe, nella di cui caſa viene ad eſercitar tanto potere ed autorità? Pure ne' piccioli veſcovadi a' confini tra 'l regno e lo ſtato romano ſi pratica che avendo taluno qualche picciola parte della ſua dioceſi dentro i confini del regno, chiede il *regio permeſſo* per eſercitarvi giuriſdizione che a richieſta de' veſcovi ſi ſpediſce colle conſuete formole, ſiccome ne fanno fede i pubblici regiſtri notati al *numero V*, ſebbene come di coſa minima non dovrebbe di ciò molto curarſi; poichè avendo pure qualche veſcovo di regno confinante qualche picciola porzione della ſua dioceſi dentro i confini dello ſtato romano, poſſono fra di loro uſarſi vicendevolmente queſte licenze e dire

Scimus & hanc veniam petimuſque damuſque viciſſim.

I.

Si oppone non trovarſi eſempio che gli *arciveſcovi di Benevento* abbian preſo *regio exſequatur* alle loro bolle d' iſtituzione. Ma queſta oppoſizione la dimoſtran vana ed inſuſſiſtente più forti ed irrefragabili ragioni.

Primieramente queſta traſcuraggine (ſe mai ciò foſſe vero) ſiccome manifeſta la poca vigilanza de' miniſtri regj, così niente offende il diritto del principe che non dee ſtar ſottopoſto all' altrui difetto o mancanza. Secondo in queſto ſoggetto del *regio exſequatur* non val l' argomento: non ſi trova eſempio che alle bolle d' iſtituzione d' una tal chieſa ſi foſſe dato *exſequatur*, dunque non è neceſſario e per conſeguenza la collazione della medeſima non ſarà a quello ſottopoſta. Infiniti eſempj ſi troveranno nel regno che non ſi vedran dati *placiti regj* in molte proviſioni venute da Roma, perchè queſti non ſi danno ſe non ſi cercano e ſi preſentano le bolle o brevi. Or la Corte di Roma vivendo con quella maſſima che l' *exſequatur regium* ſia una *diſautorazione* della Sede Apoſtolica proibiſce a' proveduti di cercarlo dicendo che le loro bolle per sè ſteſſe devono eſeguirſi e che non abbian biſogno che altri ciò lo

lo comandi; e se i vescovi o altri a chi è stato conferito il beneficio, per non esporsi ad esser loro impedito il possesso a' sequestri o ad altri economici espedienti soliti a prendersi in questi casi, vengono a presentar le bolle per ottener l' *exsequatur:* essi dicono che in ciò usano connivenza e tolerano che lo faccino per non esporsi sempre in continue brighe; non mai confessandolo o riconoscendolo per diritto legittimo e dovuto, anzi usurpato almeno tolerato. Sicchè sempre che possono farlo senza danno de' provisti, lo sfuggono e cercano tutte le occasioni ed usano ogni arte ed ingegno perchè sovvente si mettano le loro bolle o brevi o altre provisioni in esecuzione senza che si cerchi *exsequatur.* Anzi regolandosi secondo le cogiunture de' tempi a lor favorevoli han pur tentato di far intronizzare nel regno arcivescovi mandati da Roma a dirittura a prender possesso delle loro chiese, senza participazione alcuna del Vicerè e suo *collateral consiglio*, e di vantaggio de' vescovi che si trovavano in Roma esiliati dal regno per delitti di *lesa real giurisdizione.* Celebre è il caso accaduto nel regno a' tempi del governo del *Conte di Monterey* Vicerè in persona del Vescovo di Capaccio poi Cardinale. Era costui per giuste cagioni stato esiliato dal regno per ordine del Vicerè e del *Collaterale*, e itosene in Roma ebbe la sorte d' entrar in somma grazia del Cardinal Antonio Barberini Nipote di Papa Urbano VIII all' ora regnante, il quale ad intercessione del nipote e per mostrar di premiare coloro che s' eran portati forti e constanti nella difesa della *giurisdizion ecclesiastica*, nel concistoro de' 28 di Novembre dell' anno 1633 lo dichiarò Cardinale, fuor dell' aspettazione e con maraviglia di tutti; e poco dapoi gli conferì l' arcivescovado di Bari, e di più lo rimandò nel regno per prenderne la possessione; e sarebbe seguito l' atto se il Vicerè non ne fosse stato opportunamente avvisato, il quale cruceiato per un tanto disprezzo al suo arrivo, in vece del possesso gli fece apprestare una galea, perchè tosto ritornasse in Roma nè mai più nel regno capitasse. Da questo esempio può ciascuno chiaramente comprendere che la Corte di Roma, se mai potesse non sarebbe richiedere *exsequatur* non solo agli *arcivescovi di Benevento*, ma a tutti quanti ne sono nel regno, perchè lo riconosce per usurpato o almen tolerato, non già per giusto e legittimo; e per conseguenza non dee recar maraviglia se si trovano dati possessi di chiese senza potersene mostrar *exsequatur* e data esecuzione ad altre provisioni di Roma senza esser richiesto, e molto più della *chiesa di Benevento* riputata propria, come posta in città di suo dominio; essendo quasi impossibile poter subitamente occorrere ed esser sempre pronto ed apparechiato ad impedire simili sorprese di chi sempre vigila ed è in perpetuo aguato. Di che non mancano infiniti altri esempi non meno antichi che nuovi e che sono accaduti e tuttavia succedono a' nostri dì; non ostante la premura colla quale S. M. con più sue regali cedole ha data a' suoi regj ministri, perchè in ciò sieno attenti e stiano sempre desti e vigilanti; onde non perchè forse non si trove-

rà esempio essersi dato *exsequatur* all' *arcivescovo di Benevento*, dunque sarà il medesimo sottratto da questa indispensabil legge? Non bisogna in questi casi riguardare *quid Romae factum est quam quid fieri debeat*, siccome saviamente n' ammonisce Proculo nella *leg.* 12. *D. de off. praesidis.*

In oltre nel tempo che *Benevento* stette in dominio e possessione de' nostri Re Alfonso I e Ferdinando I suo successore, che fu ben lungo, furono assunti all' arcivescovado di questa chiesa successivamente *Astorgio Agnese* e *Giacomo della Ratta* nobili napoletani, siccome si legge in Ughello. Forse nemmeno per questi si troverà spedito *regio exsequatur*, con tutto che siasi veduto quanto questi due principi fosser gelosi su questo punto e che Ferdinando ne pubblicò fin una *prammatica*; nè potea esservi il pretesto che *Benevento* allora si possedesse dal Papa. Niente dunque impedisce anche volendosi supporre trascurato, ovvero che non se ne possa portar documento: nè perciò si toglie al principe il suo diritto di darlo e la necessità di domandarlo, sempreché si voglia usare in ciò la debita attenzione e vigilanza.

Per ultimo checchè di ciò fosse seguito ne' passati tempi, di che ancor ne siamo incerti, poichè finora non si è avuto agio nè tempo di farne migliori ricerche: noi siamo nel caso di far eseguire i premurosi ordini di S. M. dati ultimamente con tanta precisione sopra questa *necessità dell' exsequatur* che non vi furono per l' addietro così pressanti e vigorosi, siccome ciascuno potrà osservare nel 2 volume delle grazie e privilegj del regno. Ed intorno alla chiesa di *Benevento* questo è il primo caso che accade dopo la spedizione delle grazie suddette; e perciò a dovere la città e regno e sua *deputazione de' beneficj* ora insiste e più che mai porge fervorose suppliche a S. M. affinchè sian quelle esattamente eseguite anche a riguardo dell' *arcivescovado beneventano*, con doversi dichiarar compreso in quelle, non meno che tutti gli altri arcivescovadi del regno: ridondando ciò non pur a beneficio de' suoi fedelissimi sudditi, ma a maggiormente stabilire i suoi reali diritti e supreme preminenze.

§. I I.

Ma se mai la Corte di Roma vorrà persistere nell' impegno di sottrarre gli *arcivescovi di Benevento* dalla *necessità* del *regio exsequatur*, non è molto da affliggercene o dolercene, poichè in questo caso porrà in necessità quegli arcivescovi di dover in ciascun atto di giurisdizione che voglian esercitare fuori delle mura e del distretto della città di *Benevento* anche nella propria diocesi non che nelle altre de' suoi vescovi suffraganei, di dimandare dal *consiglio collaterale* il *placito regio*, se vorranno che lor si dia esecuzione. E se voglion esser riputati arcivescovi stranieri ed indipendenti lo siano; ma non crediamo che in ciò possan presu-

ſumere d' eſſer riputati più del Pontefice Romano; ſteſſo e ſe tutte le bolle brevi lettere ed altre provviſioni che manda il Papa da Roma nel regno non poſſon eſſer eſeguite ſe prima non ſi ſarà a quelle dato il *regio exſequatur*, molto più gli ordini decreti ed altre provviſioni che poſſa mai ſpedire l' *arciveſcovo di Benevento* potranno eſeguirſi in quelle cinque provincie del regno, onde la ſua metropoli ſi compone. E ſe gli altri veſcovi ed arciveſcovi del regno intanto non han biſogno d' *exſequatur* in ciaſchedun atto che ſpediſcono, perchè avendolo preſo alle loro bolle d' iſtituzione s' intende parimente conceduto a tutti quegli atti che procedono in conſeguenza e per eſercizio ed amminiſtrazione di quella dignità della quale furon poſti in poſſeſſo precedente *regio placito:* gli *arciveſcovi di Benevento* che non lo vogliono eſercitino pure la lor giuriſdizione dentro le mura e diſtretto della città ſola di *Benevento* che niuno gliela impedirà; ma volendo che i loro decreti ordini collazioni e qualunque altra loro proviſione ſian eſeguiti in quelle cinque provincie, giuſto è che ſian ſottopoſti al *regio exſequatur*, ſiccome vi ſono quelli che il Papa iſteſſo manda di Roma nel regno. Per la qual coſa comandandoſi a' preſidi a' governatori ed a tutti i magiſtrati delle città e terre delle dioceſi poſte nelle provincie ſuddette che non diano o faccino dare eſecuzione alcuna a' decreti collazioni di beneficj editti mandati o qualunque ſorta di provviſione che ſi ſpediranno dall' *arciveſcovo di Benevento*, ſe prima non ſi ſarà a quelli impartito il *regio exſequatur*: rimarranno in ſalvo non meno le reali preminenze ed i ſupremi diritti di S. M. che quelli de' ſuoi divoti ſudditi naturali del paeſe; e quelle grazie colle quali con tanta munificenza e paternal amore ha ricolmato quel ſuo fedeliſſimo regno, otterranno il debito effetto e lor ſarà preſtata quell' eſatta e puntual eſecuzione che è meritamente lor dovuta.

SUPPLICA

UMILIATA

ALLA S. C. R. e C. M.

che Dio guardi

Dalli Deputati sopra la collazione de' benefizj ed offizj della fedelissima città e regno di Napoli

PER

La provvisione dell' arcivescovato di Benevento.

CON

Ristretto di documenti e ragioni che ne giustificano l' esposto.

S. C. R. e C. M.

Signore.

I *Deputati* per *la collazione de' beneficii* a' naturali della vostra fedelissima città e regno di Napoli rappresentano alla M. V. essere ben noto alla vostra sovrana grandezza con quanta benigna clemenza a supplica de' suoi amorevoli sudditi della fedelissima città e regno di Napoli si degnasse concedere fin dall' anno 1714 che in avvenire qualsisia dignità ecclesiastica arcivescovati vescovati abbadie con quali dovessesi esercitare dominio spirituale e *giurisdizione* sopra sudditi regni-

coli, canonicati prelature ed ogni qualunque altro beneficio ecclesiastico non dovesse conferirsi che a' nativi sudditi della M. V. escludendo sempre ed in perpetuo tutti gli esteri e non sudditi al glorioso dominio della medesima, con dichiarazione che si sarebbe sempre degnata con mano potente fare ovviare a tutte le fraudi che si potessero sopra tal affare commettere.

2. Procurossi fin d' allora con diversi pretesti dalla Dataria e Corte di Roma di rendere senza esecuzione la sopra lodata *grazia*, prima con il supposto che ciò fosse stato fomento di particolari cittadini e non istanza premurosa di città e regno in comune, troppo aggravato dalla collazione de' beneficii negli esteri, poscia con la pretesa antica libertà di conferire e con altre eccezioni ben note alla M. V. che più volte ha fatto negare il *regio exsequatur* alle provviste, ne' termini contrarii alla sua benigna concessione onde finora è restata eseguita ed osservata la grazia reale.

3. Non si è però mancato dalla suddetta Corte di continuare nelle sue opposizioni, ed anco senza opporsi renderla senza effetto o intestando beneficii in persona di qualche naturale suo ben affetto di regno, commorante in Roma chiamato *TESTA DI FERRO*, facendone ad altri usufruttuare le rendite solo prestandone esso naturale il nome o con far riserve di eccessive pensioni tanto sopra vescovati quanto sopra beneficii, costringendo i provvisti ad obbligarsi *in Curia Romana* sotto pena di censure a pagarle, e ciò contro l' altra grazia della M. V. concessa dell' anno 1723 per ovviare le fraudi delle pensioni, o con altre invenzioni per distruggere la giusta e chiamata *SANTA* dalla stessa Rota Romana disposizione della *privativa de' beneficj* a favore de' sudditi naturali, come per tutto ciò con altra umile supplica la fedelissima città e regno rappresentano particolarmente i loro gravami, implorandone dall' istessa benigna mano che si degnò provedervi il modo e forma per farne mantenere la provvista.

4. Essendosi ora conferito l' *arcivescovado di Benevento* in persona di *Monsignor Doria genovese*, la di cui chiesa resta tutta per l' intiero (alla riserva della città ove risiede e da cui si denomina) situata nel dominio di V. M. e credendo questa fedelissima città e regno che per quello ne spetta alla grazia della M. V. resti questa vulnerata ed offesa dall' esercizio di tale *giurisdizione arcivescovile* sopra regnicoli e pregiudicati i suoi vassalli che vivevano e vivono sicuri sotto tal sovrana disposizione, ha stimato suo dovere sì per quello riguarda la venerabil maestà della sua dovuta regalia sì per quello appartiene all' interesse de' suoi fedelissimi vassalli, umiliare alla sua real notizia le ragioni che pare escluder possino il suddetto *arcivescovo* da esser tale in regno senza riconoscerne per principe di esso la M. V. con ricercarne il dovuto e regio permesso ad entrarvi e che per il vigor della grazia paja ancor da negarsi.

5. Pre-

5. Premettendo dunque che l' allegarsi non essersi mai spedito da tali *arcivescovi* il *regio exsequatur* non stabilisce, quando ancor vero fosse, verun stato nel caso presente mentre questo è il primo che succede dopo la grazia della M. V. onde non essendo il passato contenuto ne' termini del presente, le rimane questa pretesa osservanza contraria totalmente inapplicabile, con tutto ciò il permesso o sia licenza di entrare e governare in regno sempre si è ricercato, il che o per titolo di *exsequatur* o di regio assenso o di real permesso ha per fine l' istessa causa, che è quella di riconoscere e domandare dal sovrano una potestà che per altra via non puole aversi, e che la riconosce da chi puol unicamente concedergliela e negargliela, partorisce anco l' istesso effetto che è quello di aver la libertà di esercitare giurisdizione ne' sudditi altrui o per l' una o per l' altra denominazione di reale licenza o permesso che li si conceda.

6. Ciò dunque premesso avverte la fedelissima città e regno che l' *arcivescovado di Benevento* resta intieramente posto tutto in regno di Napoli, restringendosi il dominio del Papa nella sola città e poco contado limitato con pubblici confini che chiamano epitaffio, si estende all' incontro con la sua diocesi sopra novanta e più luoghi riguardevoli città terre e castelli con principati e maggiori baronnagi e compresi alcuni luoghi piccoli per fino a 178, risultando tutto ciò dagl' istessi concilj diocesani e provinciali di essa chiesa, ne' quali sono minutamente descritti i luoghi all' archiepiscopale soggetti e questi tutti regnicoli comprendendo i regj tribunali di due provincie di Montefusco che è in diocesi e di Lucera che gli è soggetta come a metropolitano.

7. Nè quì ferma la sua ordinaria giurisdizione mentre rimane ancor vescovo di tre chiese regnicole, Tocco Limosani e Lesina nelle quali essendovi per il passato risieduto il suo vescovo locale, soppresse poscia per esser restate nella maggior parte distrutte da' terremoti, ed unite alla giurisdizione ed alla mensa della *chiesa beneventana* il di lui *arcivescovo pro tempore* resta anco ordinario locale di quelle tre città e diocesi che anticamente gli appartenevano, solo come suffraganee le quali ora benchè unite ad altrui mensa non hanno mai lasciato nè lasciano di essere chiese di regno.

8. Onde con tal titolo e potestà ordinaria si estende l' *arcivescovo di Benevento* per queste tre vie di vescovati uniti a governare e dominar sudditi di V. M. nelle più interne viscere di questo regno per la via di Tocco otto miglia per quella di Limosani trenta miglia e per quella di Lesina miglia sessanta, considerando in oltre *Benevento* lontana dallo ecclesiastico e situata ben dentro regno, come posta in mezzo tra questa fedelissima capitale e la città di Lucera.

9. Tanto che esercita la sua giurisdizione e spirituale dominio sopra molte migliaja e migliaja di ecclesiastici e sopra di cento e ottomila anime

me così numerate da' *concilj beneventani* riferiti dall' autor Nicaſtro, cercando alla giornata di acquiſtar nuovi ſudditi con nuovi patentati, tra' quali infiniti curſori, non ſolo con patente dell' *arciveſcovo*, ma degli abbati mitrati ed abbadie preteſe conciſtoriali, in iſpecie della riguardevole di S. Sofia, in cui ſi eſercita da chi la ritiene *giuriſdizione* ſpirituale e temporale in regno quaſi che non foſſero ſufficienti tanti diaconi ſelvatici, tanti eremiti tanti chierici conjugati, miniſtri de' vicariati, sì abbaziali che foranei, tanti patentati delle commende geroſolimitane, ne' quali tutti facendoſi tanti eſenti e ſottopoſti alla chieſa ſi tolgano tanti vaſſalli a' baroni e tanti ſudditi a V. M, e reſtan depauperate le univerſità del regno, incapaci a ſoffrire altri peſi in caſo di qualche urgente neceſſità o per il principe o per il popolo e perciò aggravati i ſemplici laici a depauperarſi le proprie ſoſtanze, pagando non ſolo per eſſi loro ma anco per quelli che ſono eſentati; queſti gravami più che negli altri luoghi ſi ſoffron da' regnicoli nella dioceſi *di Benevento*, in cui tanto ſi è ſteſa la *giuriſdizione* eccleſiaſtica con numeroſe patenti, che ſi ſono reſi ſe non nella maggiore almeno in buona parte ed eccleſiaſtici e ſecolari tutti ſudditi della chieſa e ciò contro l' iſteſſe regole di eſſa chieſa medeſima, delle coſtituzioni apoſtoliche e riſoluzioni delle ſacre congregazioni di Roma (§).

10. Deſcrive la maggior parte del rappreſentato e narra lo ſtato di eſſa chieſa con la ſolita ingenuità il già fu Arciveſcovo Cardinale Orſini nella ſua lettera paſtorale al *capitolo e clero beneventano*. „ Ampia in oltre è la dioceſi, che ſebben pria miſuravaſi colla vaſtità del principato di *Benevento*, oggi nondimeno dopo di avervi gli *arciveſcovi* iſtituiti più *veſcovadi* diſtendeſi pur tutta via per lungo tratto contenendo, oltre alla città 178 (prima erano 217 ma oggi ne ſono dirute 39.) tra terre e caſtelle ſoggette in temporale a due regj tribunali di due provincie, cioè di Monte Fuſcoli che è in dioceſi e di Lucera che è in provincia, dominate in oltre da principi duchi marcheſi e conti, molte delle quali poſſono paragonarſi colle ſteſſe città, oltre alle tre collegiate della città, ve ne ſono altre cinque in Altavilla, Monte Calvo, Monte Fuſcoli, Morcone, Paduli. E di più vi ſono 12. abbati ſecolari coll' uſo della mitra e del bacolo e della croccia, come ſta regiſtrato nel ſinodo provinciale dell' *Arciveſcovo Ugone* dell' anno „ 1374.

„ Vaſtiſſima poi è la *provincia beneventana*, detta pria metropoli della campagna dell' Apruzzo e della Puglia, preciſamente quando ebbe „ uni-

(§) Quando non aveſſero i deputati eſpoſta altra verità che queſta allo ſtato e' ſarebbe ſufficiente a dichiararli ripieni di amore verſo il ſovrano, e de' ſentimenti patrioti d' un onerto cittadino: e queſta ſola cauſa ſoſtenuta dal Giannone baſterebbe a dichiararlo il martire delle virtù civili.

,, unita la prima nostra dilettissima sposa, la metropoli sipontina cioè
,, dall' anno del Signore 969 (unitale anche pria quando era *vescovado*
,, cioè dall' anno 668 sotto S. Barbato) infino al 1066 toltine gli an-
,, ni 16 che vi sedette Leone *Arcivescovo* Sipontino solamente. Per ma-
,, niera che suffraganei aveva trentadue vescovadi, numero che di niuna
,, altra provincia si legge. Ma di poi per le unioni fatte in diversi tem-
,, pi per varie cagioni ne conta suffraganee infino a 24 che leggonsi in-
,, cise in bronzo nella porta maggiore della S. Chiesa metropolitana di
,, *Benevento*, dedicata alla gran Madre di Dio assunta al cielo: oggi rette
,, da sedici vescovi suffraganei, parte nel Sannio parte nel Principato ul-
,, tra e parte nella Puglia e Contado di Molise.

11. La maggior parte delle rendite della *mensa arcivescovile* rimangono, Signore, situate in regno e si disfruttano dalla medesima beneficj regnicoli, mentre che oltre molte chiese abbaziali e beneficj semplici unitile, registrati ne' libri conciliari pubblicati dal Pontefice Benedetto XIII oltre le rendite opulenti che riscuote da' tre sopra riferiti vescovati unitile, anco da numerose chiese e beneficj, che occupano le migliori rendite di quei luoghi, per fino alla somma di annui centotrentacinque mila novecento trentasei ducati, giusta la *collettiva generale* stabilita ne' suoi sinodi nel tempo di esso Pontefice, esigge oltre tutto ciò l' *arcivescovo* come ordinario le procurazioni nella visita che in sì vasta provincia giungono a somme riguardevolissime, specialmente colla facoltà concessali per pontificia costituzione di Paolo III nel 1538 di poterla avere in contanti, riscotendo anco di più un pingue cattedratico, per la dichiarazione fatta a suo favore dalla Congregazione de' Vescovi e Regolari nel 1687.

12. Nè quì si ferma, o Signore, l' aggravio che i sudditi della M. V. ricevono dalla *chiesa di Benevento*, mentre che oltre esse rendite arcivescovili, l' istesso suo capitolo tutto si sostenta di beni e beneficj regnicoli, mentre l' Arcivescovo Ugone vi unì le rendite della chiesa di S. Benedetto de Alferiis, e l' Arcivescovo di Aquino nel 1418 vi unì quella di S. Marcello de' Collines.

13. Ottiene di più per unione concessale da Nicolò V la terra di S. Lupo con *giurisdizione* spirituale NULLIUS sopra di 1400 anime e ben regolato clero e questa situata in regno, deputandovi il suo vicario che indipendentemente governa e regge tal terra, onde non solo si disfruttano rendite regnicole per mantenere un intiero estero capitolo, ma di più si ritiene una chiesa e diocesi nel vostro regno, in cui si esercita da un effettivo estero anzi mano morta e perciò estero perpetuo, autorità vescovile.

14. Anzi che tutte le dignità della *chiesa beneventana* ottengono le loro prebende anco in particolare ognuna di esse ne' beneficj regnicoli e per fino alla mano morta della biblioteca arcivescovile per dote, Ugone Guidardi arcivescovo assegnò con estinguerla la parrochiale di S. Maria a Carsangiano di *Monte Fuscolo*, alla prebenda del bibliotecario vi unì la

Parrochiale di S. Michele a Porta Rettore nel 1373, al primiceriato maggiore la parrochiale di S. Paolo, giusta la relazione dell' Ughellio, che per fino ne riferisce dell' unioni le apostoliche costituzioni, ed avendo questo capitolo tutto composto di forestieri il privilegio di nominar canonici prebendati e beneficiati, in esteri parimenti ne fa cader l' elezione.

15. Ma quello che rende intolerabile l' aggravio che s' inferisce dalla *chiesa di Benevento* si è che con tutto che la diocesi, come si è detto e dimostrato, sia tutta in regno situata, verun però diocesano regnicolo puole ottenere in *Benevento* e suo stato alcun beneficio, secondo il Sarnellio nella seguente Relazione:

„ *Leonardo Griffo patrizio beneventano* di Vescovo di Gubbio fatto Ar-
„ civescovo 42. nel 1482. sotto Sisto IV il quale Sommo Pontefice con-
„ cesse che i beneficj non si conferissero che a' *cittadini beneventani*, an-
„ zi che acciò non rimanesse veruna speranza a' diocesani, nè meno in
„ mancanza de' naturali di *Benevento* di ottenere i loro beneficj, volle
„ più tosto ammettervi gli esteri di qualsivoglia nazione, *proseguendo l'*
„ *istesso autore*: E nel 1483 il medesimo Pontefice dichiarò che per
„ cittadini s' intendono anco i famigliari dell' arcivescovo, come nelle
„ sue lettere apostoliche. Sub datum Romae 18. Martii 1483. Pon-
„ tificatus anno 12.

16. All' incontro però ha preteso e pretende la *città di Benevento* essere i beneficj regnicoli comuni ne' suoi naturali, avendone per fino allegate le sue pretese ragioni in tomo impresso dal Nicastro Archidiacono di quella metropolitana; anzichè nata questione sopra il vescovato di Bojano per il Vescovo Rendina beneventano, pretese quegli come naturale di non poter essere escluso dalla grazia di V. M, onde poi non con tal titolo, ma come ad oriundo dal regno si degnò concedergliene il regio *exsequatur*; forse sin d' allora ignorando i *Beneventani* che nello stendersi di essa grazia, fattasi la riflessione alla loro esclusione nè parendo ben compresi con la parola *alienigenis*, potendo da essi pretendersi essere almeno in regno, se non di regno e perciò non esclusi con la denominazione di alienigeni, vi furono chiaramente esclusi coll' espressione *& regio dominio non subjectis*; come si degnerà tener presente la Maestà Vostra.

17. Con tutto ciò essendo nata disputa se le grazie dalla Sede Apostolica concesse al regno si estendessero per ragion della sua diocesi, e comprendessero anco la *città o contado di Benevento*, in un concilio diocesano fu risoluto, in esse grazie esservi sempre compresa *la città beneventana* colla ragione espressa nel *cap.* 7 di detto concilio; *ut autem juxta sacros canones a capite membra discedere non decet, ita nec a membris caput convenit dissentire, & aliud sane quod temporale est aliud omnino quod spirituale.*

18. Il medesimo *jus* di conferir beneficj canonicati e dignità, eccetto

cetto la prima dell' archiepiſcopio, sì nella metropolitana che in ſei collegiate, ed altre chieſe regnicole della dioceſi, ſpecialmente colla maggior poteſtà, quando è Cardinale ritiene eſſo arciveſcovo: onde nel diſpenſare a ſua voglia ſpecialmente a' ſuoi famigliari abilitati, ſecondo la ſopra allegata *coſtituzione ſiſtina* a' beneficj della dioceſi, caderà la maggior parte delle collazioni in foreſtieri, eſcluſi i naturali, e ſi commetteranno in eſſa infinite fraudi ſofferendo e temendo anco quei cleri ed eccleſiaſtici, benchè regnicoli che potrebbero unicamente riferirlo ed opporſi con il timore di ſoffrire un mal maggiore incontrando l' indignazione del loro ſuperiore arciveſcovo, al che la V. M. colla ſua eccesſiva clemenza ſi è degnata dichiararſi voler riparare: *Parique ſerietate & vigilantia providebitur ut in poſterum evitentur exterorum fraudes quae contra has diſpoſitiones committuntur.*

19. Ha di più la libertà di conferire le abbadie mitrate dentro regno, menzionate in più concilj provinciali, *habet etiam archiepiſcopus abbates infra dioecesim, & croccias ad ſuam diſpoſitionem & nominationem*, la maggior parte de' quali o è conferita a' *Beneventani* come ſi ritrova preſentemente, o ad altre nazioni occupando le pingui rendite di tante vaſte ed opulenti abbadie in pregiudizio de' naturali di eſſo ed in diſtruzione della pregiatiſſima grazia di V. M. *Excluſis omnibus alienigenis ac regio dominio non ſubjectis.*

20. Nè quì ceſſa il gravame mentre che ſin del 1459 Pio II Pontefice per ſovvenire alla caduta metropolitana concedette che in avvenire l' *arciveſcovo di Benevento* nella collazione che far dovea de' beneficj ſi faceſſe pagare da ogni proviſto la metà de' frutti della prima annata per erogarſi nella reparazione e fabrica di eſſa metropolitana; è ceſſato, o Signore, queſto biſogno, ma non è ſtato abolito il peſo impoſto per ripararſi, mentre che non ſolo ſi è eſatta ſempre e ſi eſigge anco preſentemente con tutto il rigore tal gravoſa aſſegna di mezza annata, ma di più acciò per l' avvenire aveſſe da ſtabilirſi in perpetuo con bolla ſpeciale, Benedetto XIII ne diſpoſe per ſempre la continuazione dichiarando di più non ſolo eſſervi ſoggetti i beneficj da conferirſi dall' arciveſcovo, ma ancor dal capitolo che alterna un anno per l' altro con il medeſimo e di più ancora quei beneficj che dagli abbati ſopra nominati ſi conferiſcono a' nativi di regno, ſecondo il tenor della bolla, *Ac diſpoſitionem & decretum hujuſmodi comprehendere omnia beneficia eccleſiaſtica, iam collationis archiepiſcopi quam capituli & canonicorum dictae eccleſiae beneventanae, vel abbatis de Paduli nuncupatarum, aut alterius cujuſcumque inferioris collatoris pro tempore exſiſtentium ab eis conferenda*, onde quando anco in qualche caſo raro ſi conferiſca qualche picciolo e tenue beneficio a' regnicoli, pure queſti ſono obbligati a rilaſciare dopo, la ſpeſa della ſpedi-

zione che nelle proviste archiepiscopali intiera va a cadere nell' erario dell' arcivescovo il quale ne spedisce le bolle, anco la metà del fruttato di un anno per il mantenimento della *chiesa di Benevento* che non ne ha alcun bisogno, ed al quale i figli di regno non sono tenuti, essendo ricca di beneficj unitile per suo mantenimento si per il pingue assegnamento in più e più centinara di ducati di annue rendite stabilitele dalla munificenza del Cardinale Orsini; onde negando *Benevento* di conferire a' naturali di regno in vigor della bolla di lor privativa ciò che è loro, e conferendone qualche poco volerne per suo utile privato una buona porzione, fa che rimangono questi delle loro sostanze spogliati contro ogni giustizia e contro la benignissima mente di V. M. verso i suoi fedeli vassalli, oltre di che pur troppo continuamente gli ecclesiastici di regno trasportano il migliore delle loro sostanze a quella città o colle spedizioni delle bolle arcivescovili, o con pagare le procurazioni della visita o con il cattedratico, o con le spese dell' intervento a' concilj o con le ordinazioni e sue tasse e spedizioni di dimissorie, o con cause civili e criminali in prima e seconda istanza e diocesana e metropolitana e molte con pene di composizioni che tutte restano in *Benevento*, e sono di denaro estratto dal vostro regno.

21. Quello che è più da considerarsi alla fine, o Signore, si è che la giurisdizione della *chiesa di Benevento* non si restringe ne' soli limiti di sì per altro ben vasta diocesi, ma si estende colla sua potestà metropolitica sopra 17 vescovati che restano in tre provincie di regno, Campagna Abruzzo e Puglia, oltre il Contado di Molise con lungo spazio di cammino, con ampie e ben dilatate diocesi e sopra di esse esercita tutta quella piena giurisdizione che a' metropolitani da' sacri canoni è permesso, colla sua autorità le visita, corregge quei sudditi, riconosce ne' casi non eccettuati i gravami degli ordinarii per ricorsi de' soggetti in grado di appellazione, ivi stabilisce decreti forma ordinazioni alza tribunale decide cause civili e criminali, chiama a' concilj provinciali diciassette vescovi regnicoli, ed a celebrarli in *Benevento* stato del Papa, gli fa giurare e votare a Dio l' esecuzione di quei stabilimenti, onde viene ad essere superiore ed a correggere giudicare e condannare tanti sudditi e molte volte nobilissimi di V. M. tanto che estendendosi sopra suffraganei per cinquanta e più miglia nel concilio provinciale del Palombara si numerarono tra le soggette *jure ordinario* nella diocesi e potestate metropolitica nella provincia, nella quantità anco maggiore di 250,000 anime alle quali tutte l' arcivescovo ne' loro ricorsi amministra giustizia traendoli benchè sudditi di V. M. alla sua curia situata *in Benevento* nell' altrui dominio e tutta per lo più composta di ministri sudditi di altro principe, e specialmente a' vicarj generali per lo più esteri che giudicano buona parte di regno sopra centinaja di migliaja de' suoi naturali.

22. Che oltre le suddette due giurisdizioni ritiene anco la delegata, che quotidianamente le riporta commissioni speciali da eseguirsi nella provin-

vincia, facendosi facilmente dalle sue chiese soggette eseguire le risoluzioni, delle quali le se ne incarica l' esecuzione di Roma che anco molte volte o turbano o feriscono *directe* o *indirecte* le giuste convenienze e regalie di V. M. come è successo più volte e specialmente nel Concilio Romano e nelle due bolle dell' immunità ed altre registrate e rinnovate inquanto all' esecuzione nell' ultimo concilio provinciale dell' anno 1729 celebrato in *Benevento* coll' intervento del Papa e per il quale Concilio Romano e le sopra riferite bolle furono dati in tutto il regno così precisi e rigorosi ordini ben noti alla M. V. e pure di queste si fanno promettere a' vescovi regnicoli suffraganei l' esecuzione e l' osservanza, anzi che alcune commissioni pubblicate contro i baroni acciò si eseguissero a qualsisia costo da questi suffraganei si sono fatte registrare imprimere e ne' concili provinciali a' vescovi intervenienti giurare e promettere di farle a tutto costo e forza eseguire, come dal tenore di essi apertamente registrati ne' concilj risulta.

23. Oltre di che, o Signore, benchè la grazia della M. V. abbia sempre e da per tutto sì nella picciola che nella maggior parte dell' intiero del regno da sortire lo stesso effetto, e riportare in ogni luogo la sua piena esecuzione ed osservanza, non perciò secondo le circostanze più gravanti de' casi non deve essere molto più accuratamente esaminata intrapresa e fatta con maggior o minor rigore eseguire, mentre ogni legge e suprema disposizione dalle contingenze de' casi distinti, distinta parimente esigge la sua interpretazione ed appropriazione.

24. „ Che qualche piccola e tenue chiesa de' confini ecclesiastici „ abbia a sorte alcun infelice luogo situato nel regno in quella ben „ povera provincia, si puole dalla clemenza della M. V. benchè per „ altro non sia contraria alla grazia e purchè non inferisca qualche „ grave pregiudizio a' beneficj regnicoli, o tollerarsi o concedersi ma „ non è questo il caso di *Benevento* che ha come si è distintamente „ fatto riconoscere, per diocesi una provincia e per provincia arci- „ vescovile tre vaste provincie di regno, oltre il Contado di Molise, „ che celebra non solo i concilj diocesani sopra tanti sudditi di V. M. „ in centomila e più anime, ma ancor convoca i provinciali con di- „ ciassette vescovi regnicoli nello stato pontificio e che perciò estende „ in regno la sua potestà metropolitica sopra duecento cinquanta mila „ e più anime suddite della M. V. che ha tutte le sue rendite negli „ stati ad essa soggetti disfruttando beneficj regnicoli ed a quelli i „ soli esteri nominando, che è vescovo nelle viscere del regno di tre „ vescovati regnicoli, quali per governare e visitare è necessario passi a „ perturbare le diocesi altrui che vi sono per mezzo ", con altre considerazioni di sopra bastantemente ponderate ed umiliate alla M. V. onde non sono queste circonstanze per ogni riflesso o di sua regalia o di quiete de' sudditi o dell' interesse degli ecclesiastici regnicoli o di ogni altra ragionevole equitativa da potersi con egual paragone de'

 picciolі

piccioli luoghi di qualche vescovato della Campagna considerare e con egual giudizio da risolvere.

25. Nel fermare il presente caso che è il primo ed è il maggiore consiste, o Signore, lo stabilimento e la piena osservanza futura della grazia di V. M. a cui in altra forma sono note le pratiche della Corte di Roma in procurar di distruggerla, come si degnò nel fatto dell' arcipretura delle Grottaglie toccante in altri termini la grazia con sua regia clemenza benignamente di esprimere: „ Sopra di che „ avete considerato li pregiudizj che si anderanno introducendo con- „ tro il diritto che compete a' miei vassalli e contra l' impegno ch' „ ho contratto di difenderli in questo punto, se non si tronca ne' „ suoi principj il mezzo artificioso delle sicurezze *bancarie*, o *depo-* „ *sito* che in Roma si è inventato per disporre a suo arbitrio delle „ rendite de' beneficj e render vane le nostre giuste providenze; *e più* „ *a basso*: E perchè è molto conveniente di chiudere intieramente la „ porta all' eccesso ed abuso che potria seguirne se in questo primo „ caso non si applichi con rigore il rimedio che sta nelle nostre mani.

26. „ Niente di più, o Signore, di questi clementissimi sentimenti „ implorano dalla M. V. nel presente caso i suoi fedelissimi sudditi „ supplicanti ".

27. E queste sono le ragioni che han stimato questi *fedelissimi Deputati* per obbligo del loro fedele vassallaggio rappresentare alla M. V. solo aggiungendo al sinora esposto che permettendosi la libertà all' *arcivescovo di Benevento* di entrare nella sua diocesi regnicola, s' introduce un estero *ad esercitar giurisdizione e dominio spirituale a disfruttare rendite de' beni ecclesiastici ed a giudicare tanti sudditi di V. M.* indirettamente impedendo l' esecuzione ed osservanza della sua benignissima concessione a favore de' naturali in *TUTTI E TRE I FONDAMENTI* per l' appunto, per li quali e sopra de' quali si degnò benignamente di concederla, supplicandola umilmente acciò in vista di simile ragionevole e ben fondata rappresentanza, si degni la impareggiabil clemenza della M. V. ordinare tutto ciò che le parrà più opportuno sì per il maggior avantaggio ed utile di sì fedeli ed obedientissimi vassalli &c.

Domenico di Liguoro per Portanova.
D. Carlo Carmignano di Luigi per Montagna.
Vincenzo Carafa di Chiusano per Nido.
D. Fabrizio de Silva per Capuana.
Antonio Caracciolo di Marsico Vetere per Capuana.
Ascanio Caracciolo per Capuana.
Bartolomeo de Majo per Montagna.
Fabbio Rossi per Montagna.

Giuseppe

Giuseppe Colonna Principe di Spinoso per Porto.
Luigi Mormile Duca di Campochiaro per Portanova.
Il Duca di Carfizzi per Portanova.
Antonio Capece Zurolo per Capuana.
Nicola Capece Minutolo per Capuana.
Antonio de Dura per Porto.
Il Principe di Stigliano per Porto.
Giuseppe Piccolomini d' Aragona Principe di Valle per Nido.
Il Duca Maresca Eletto per lo Fedelissimo Popolo.
Il Dottor Scipione del Tufo per lo Fedelissimo Popolo.

Documenti e ragioni che giustificano la supplica.

Ex Libro Capitulorum &c. tom. 2. fol. 254. Cap. 8.

Num. 1.

Grazia concessa dall' augustissima M. C. C. sopra la privativa collazione de' beneficii ed officii del regno a favore de' naturali e nativi di esso.

Item che avendo i serenissimi Re predecessori con più capitoli e grazie dichiarato e comandato di non doversi concedere gli officj beneficj ed altre cariche di qualsisia sorta del regno, se non a' regnicoli e specialmente alli *cittadini napoletani*, come dal capitolo di Ferdinando primo dell' anno 1466 nel capitolo 27 dello stesso Ferdinando dell' anno 1476 nel cap. 4 del Re Ferdinando II dell' anno 1495 e successivamente infiniti capitoli impressi nel volume de' capitoli e grazie a questa città e regno conceduti da Federico nel capitolo 6 e sotto li 26 Ottobre 1496 dal gran Capitano e precisamente dal Re Cattolico con particolar dispaccio de' 5 Ottobre 1505 e nel capitolo 25 dello stesso mese ed anno e capitolo 3 de' 30 Gennaro 1507 li quali capitoli e grazie furono in qualche modo ristrette dall' Imperadore Carlo V sotto Brusselles nell' anno 1550 al 4 capitolo trascritte nella prammatica 1 *de offic. provis. loci distribut. facienda regnicolis & exteris*, e di tal limitazione e restrizione questa città e regno ne ha sempre avuto ricorso alli serenissimi Re successori, supplicando di confermarli e *quatenus* fosse di bisogno nuovamente concederli gli avvisati capitoli e grazie antiche; dalla gloriosa memoria dell' Augustissimo Imperadore Leopoldo nel cap. 4 del suo diploma spedito a' 31 Agosto 1701 sottoscritto da V. M. si promise che tutte le cariche così civili come economiche e militari si sarebbero distribuite a' nazionali ed ultimamente nell' altro editto spedito dalla medesima Cesarea Maestà a' 3 Febraro 1702 ratificato altresì dalla M. V. fra le cose in esso contenute vi sono le seguenti parole. *Facciamo medesimamente noto così alla nobiltà come a tutti gli altri ordini della fedelissima città e regno di Napoli tanto ecclesiastici quanto secolari che avendone per Re al medesimo regno in virtù delle nostre*

nostre ereditarie ragioni il Serenissimo Arciduca Carlo nostro amantissimo figlio, &c.

E per tal effetto si supplica V. M. a prendere tutti quelli espedienti e mezzi che la sua real mente e prudenza stimerà più opportuni e convenevoli, acciò abbia la giustizia e ragione il suo luogo e s' eseguano in molti capitoli grazie e privilegi che questa città e regno tengono a lor favore, si osservino inviolabilmente le promesse suddette e si adempiscano gli ordini e comandamenti di V. M. senza limitazione veruna di doversi godere da' cittadini e regnicoli tutti gli officj cariche dignità pensioni beneficj ed altre cose simili e di sopra spiegate, ridondando questa grazia in maggior servizio di Dio di V. M. e della giustizia, aumento del commercio, bassamenti de' cambi, sollievo del pubblico, sovvenimento de' poveri, e splendore e gloria della città e regno di Napoli: „ Placet suae Caesareae & Catholicae „ Majestati quod illi archiepiscopatus episcopatus praepositurae personatus „ ceteraque ecclesiastica beneficia & dignitates *fidelissimae civitatis & „ regni* ad regiam nominationem & respective collationem spectantia, „ regni naturalibus tantummodo conferantur: illi vero ac illa que non „ sunt de nominatione sive de collatione regia, sua Caesarea & Catho„ lica Majestas constanti animo atque omni conatu procurabit ne aliis „ quam naturalibus eant collata, exclusis semper in omnibus tam alie„ nigenis quam regio dominio non subjectis, firmis interea remanenti„ bus ordinibus a Majestate sua datis in hac materia ad favorem ipso„ rum naturalium regni, parique severitate & vigilantia providebit ut „ in posterum evitentur exterorum fraudes, quae contra has disposi„ tiones committuntur, &c. ".

Conclusione dell' anno 1715 28 Decembre per gli beneficii

Num. 2.

In S. Lorenzo la giunta dell' eccellentissima Piazza di Capuana.

Opposizione data dalla Corte di Roma per non far dare esecuzione alla detta grazia con il supposto, che non fosse la supplica se non che a nome ed incumbenza di persone private.

Avendo inteso per parte delli ministri della Corte Romana a fine d' impedire che Sua Maestà Cesarea Cattolica (Dio guardi) venga alla risoluzione intorno agli espedienti economici domandati per far conferire i beneficii alli naturali di questo regno abbia procurato di far apparire alla medesima Maestà e sua corte che questo impegno per la causa de' beneficii non sia già universale di tutti gli ordini di questo regno, ma solamente di pochi della nobiltà, e civiltà è di parere di doversi proporre all' *eccellentissime piazze* di farne supplica a Sua Maestà, &c. nella quale, &c.

Pensioni

Pensioni riservate a favore di esteri sopra beneficii e chiese di regno.

Num. 3

Catalogo d' alcune pensioni riservate sopra i vescovati di regno dal 1723 finora senza altre molte, delle quali non se ne ha ancora l' accertata notizia.

L' Obbligo per le pensioni si fece fare per ducento scudi sopra il vescovato di Venosa, quando l' ottenne Monsignor Corsignani il quale avendo poi liticato in Roma, e fatta vedere l' insufficienza delle rendite della chiesa a pagarla, ottenne da Papa Benedetto l' assolutoria e dal presente Sommo Pontefice è stato obbligato a pagarla.

Il medesimo è successo al Vescovo di Nicotera. A Monsignor Orsini nell' ottenere la chiesa di Melfi fu caricato il vescovato di pensioni a favore de' forestieri, e specialmente de' Beneventani totalmente esteri da regno.

A Monsignor Leoni transflato della chiesa d' Isernia al medesimo vescovato di Melfi è stata imposta una pensione di mille scudi a favore del Cardinal Corsini ed altre minori.

A Monsignor Orsini nell' arcivescovato di Capua sono state imposte pensioni riguardevoli a favore di esteri.

A Monsignor Firraù Vescovo di Aversa si dice imposta una pensione a favore della Sagrestia di S. Pietro ed altre molte.

Ex libro capitulorum & gratiarum fol. 223 tom. 2.

E L R E Y.

Num. 4.

Ordine di S. M. e reale disposizione sopra il regio exsequatur ad ogni costituzione apostolica, ad ogni ordine e dispaccio che provenga da Roma e suoi tribunali.

Muy Reverendo en Christo Padre Cardinal Grimani mi muy charo y muy amado Amico de mi Consejo de estado, mi Virrey Lugarteniente y Capitan General del reyno de Napoles. Enterado de quanto me haveis representado con carta de 5 Noviembre, solicitando que os advierta la regla que deveys observar en el *exsequatur* de las bulas de provisiones ecclesiasticas, en caso de que estas las haga el Pontifice en naturales del reyno de Napoles o en vasallos mios de otros dominios haviendo sido mi real animo en la orden, con que abdique del colateral la facultad de dar el *exsequatur*, mirar por el bien de mis vasallos y su mayor quietud, examinando immediatamente la inclinacion y affecto de los sugetos que obtuviesen dignitades ecclesiasticas, con-

 siderando

fiderando ahora quanto perjuicio podria refultarles de la dilacion de darme quenta y haver de efperar mis reales ordenes; para evitarlo en quanto me fea poffible y precaver al mifmo tiempo el incombeniente que podria refultar de que recaiefen los beneficios en perfonas poco bien intencionadas; os encargo y mando que procediendo un muy rigorofo fiel y attento examen de fi fon affectos y leales vafallos los fugetos naturales de efte reyno, en quienes el Papa confiere los beneficios de provifion fuya, hagais le de el *exfequatur* a las bullas che prefenteran, haziendome diftinta relacion e informe con el correo immediato, para que yo vea fi fe ha procedido bien en efte examen y reconofca todo lo que en ello ha paffado y las razones que han concurrido, para no dilatar el *exfequatur* y en el cafo de que fe encuentre algun motivo de fofpechar de la fidelidad y affecto de la perfona provifta, hareis fofpender el *exfequatur* y me dareis cuenta efperando fobre ello mis reales ordenes fiendo inexcufable efta providencia por la obligacion en que me hallo de obviar por todos los medios imaginables los males que podrian nazer en perjuicio de la quietud de mis vafallos de que fe conftituian en dignitates y rentas dentro de mis dominios perfonas affectas a mi fervicio, a que en conciencia efta obligado cada fobetano y yo no puedo difpenfar ni me perfuado de la gran juftificacion, y recto animo de fu Sanctitad que de ello formava que era pues antes bien fe conoziefe que no defcuidava en un punto que tanto conduze al comun fuffiego de mis dominios deviera advertirmelo como padre comun efpiritual. Y porque la mayor difficultad en examinar radicalmente el genio y affecto de los forafteros, que obtubieren de Su Sanctitad beneficios o dignitades ecclefiafticas en efte reyno por necefitarfe en fu averiguacion de major prolixidad y refervadas noticias que hay no fe podran tener con los fundamientos neceffarios; y no deviendo yo permitir que en unos tiempos tan turbados y en que mis enemigos procuran por muchos medios indirectos alterar el repofo y fidelidad de mis vafallos, entren perfonas poco feguras a poffeer en dominios dignitades ni rentas ecclefiafticas y que la autoridad y combeniencia de ellas las combiertan en daño de los pueblos, para cuyo confuelo y beneficio efpiritual le regieron movido de todas eftas tan juftas confideraciones os encargo y mando que en tales cafos de provifiones en forafteros fufpendays el *exfequatur*, y me embieys las bulas para que yo bea y reconofca fi puede fofpechar de la inclinacion y genio de los intereffados, que como no vafallos mios piden mas exacta informacion y quiero ir muy cauto en tales cafos, paraque con la omifion no fe abra la puerta a los incombenientes, que podrian producir y en efta confequencia dareys luego los ordenes combenientes a efte mi *confejo colateral* paraque puntualmente execute todo lo que en efte defpacho va prevenido. Que es quanto fe ofrece deciros fobre efta materia;

materia; y sea Muy Reverendo en Christo Padre Cardenal Grimani mi muy charo y muy amado Amigo nuestro Señor en vuestra continua guardia. De Vigue a 26 de Henero de 1710.

Y O   E L   R E Y.

D. Juan Antonio Romeo y Anderaz.

Diversi casi ne i quali si è domandato il regio permesso da' vescovi confinanti.

Num. 5.

Non solo da i vescovi confinanti con parte della loro diocesi in regno, ma nel caso medesimo di Benevento si è ricercato il regio permesso.

In vigore di tal decreto reale contenuto nel di sopra numero quarto, come anco delle antecedenti ordinazioni o siasi per l' *arcivescovato di Benevento*, o altri piccioli vescovati nell' adiacenze e confini della provincia della Campagna di Roma, che ritengono qualche picciolo luogo delle loro diocesi in regno, non è entrato mai veruno vescovo nominato dal Papa ad esercitare, benchè in ristretto luogo, governo e dominio in regno, se prima non abbia richiesto ed ottenuto il regio permesso che si spedisce colle consuete formalità come apparisce da' libri pubblici, ne' quali dette licenze e permissioni reali si registrano, nè si puol controvertere.

Il Vescovo di Ascoli nello stato ecclesiastico per alcuni pochi luoghi dentro regno ha domandato ed ottenuto l' *exsequatur*.

Nel caso preciso di Benevento, destinato vicario apostolico con tutta la potestà arcivescovile il Vescovo di Claudiopoli esibì le sue bolle apostoliche nel R. C. C. domandandone l' esecuzione è sopravvenuta la provvista del medesimo arcivescovato in persona di Monsignor Doria, non fu spedito il positivo *exsequatur* dal suddetto Vicario, per essere terminata la sua carica.

Dopo la morte della f. m. di Papa Benedetto XIII il Cardinal Coscia che gli successe nella chiesa come coadiutore, intentò di mandare i visitatori per la provincia, ma perchè non aveva ottenuto il regio *exsequatur*, gli fu fatto sapere che esso non esercitasse tali atti giurisdizionali senza il regio permesso e furono richiamati i visitatori, e pure era narivo regnicolo.

Ex Pinacotheca Nicastri Cap. 14. *fol.* 57. & 59.

De Beneventana Archidioecesi.

Num. 6.

Tutta la diocesi di Benevento resta situata dentro il regno di Napoli.

Amplae dioecesi *Beneventana* praeest ecclesia. Enim vero a Caudinis Furculis incipiendo usque ad Lesinae lacum sexaginta passuum millia enumerantur. A finibus abellinensis dioeceseos usque ad termulensem ac triventinam dioecesem ultra quinquaginta passuum millia beneventana prodit dioecesis. In ea plura recensentur oppida, quae urbium aequant splendorem, nempe Monsfusculus ubi regia audientia ac tribunal provinciae Principatus ultra residet & civitatis nomenclatura regio permissu decoratur. Alia sunt Murconum Monsherculis Monscalvus ac Vitulanum. Fere omnia principatus ducatus marchionatus & comitatus titulis sunt honestata oppida & castra sunt quae sequuntur.

Altavilla
Appellusia
Balnearea
Basilicis
Bonea
Campuslactarius
Campuslaetus
Campus Petrae
Castrum paganum
Castrum potum
Castrum vetus
Ceppalonium cum Casalibus
Cervinaria Casalibus 18. constans
Apicium
Aricia
Molinaria
Monacileonis
Monsapertus
Monscalvus
Monsfalcionus
Monsfusculus Civitas
Mons militum
Monsursus
Monscrocchettus
Monsherculis
Murconum
Padulium
Palearea
Clusanum
Cirignanum
Collis
Cripta Cassanearum
Fojanum
Fragnetum Monforte
Gambausia
Gildonum
Ginestra
Greci
Jelti
Lentacis
Lesina olim Civitas
Limosanum olim Civitas
Lapigium
Machabaei
Macchia
Mancusium
Matricis
S. Petrus in delicato
Sabinianum
Terranova fossacechae cum

Ca-

Caſalibus
Toccaniſum
Toccum olim Civitas
Torrecuſium
Tufaria
Tufum
Turrionum
Turris nucellarum
Torum
Varonum
Vitulanum Folianenſe
Pagum
Panderanum
Paſtinae
Paulifii
Paupifii
Perillum
Peſcum la mazza
Petturium
Petracatella
Petra Elcina
Petrafuforum cum Caſalibus
Petraſturnina cum Caſalibus
Plancha
Planchecella
Ponslandulphus
Poppanum
Quercus major
Reginum
Roccabaſciarana cum Caſalibus
Rotundi quinque conſtans Caſalibus
S. Agnes, & Calvi
S. Angelus ad Cancellos
S. Angelus ad Cupulum
S. Angelus Limuſanorum
S. Angelus ad Schalam
S. Crux Murconi
S. Elias
S. Crucis
S. Mariae
S. Petri
Caccianum
Cautanum
Fernillum
Campoli
S. Georgius Montaneae
S. Georgius de Molaria
S. Joannes in Galdo
S. Leucius
S. Marcus de Cavotis
S. Marcus ad Montes
S. Maria in Griſone
S. Maria ad Torum
S. Martinus
S. Nazzarus
S. Nicolaus Manfredi
S. Paulina.

Ex Conciliis Dioecef. fol. 133. *De fide Inftrumentorum.*

CATALOGO

Delle terre diocefane, in cui fi fono terminati gl' inventarii e formate le piante degli ftabili fpettanti alle chiefe ed altri luoghi pii.

Altavilla
Apellofa
Apice
Bagnara
Bafelice
Bonea
Campolattaro
Campolieto
Campo di pietra
Cafal nuovo
Caftel pagano
Caftel poto
Caftel vetere
Ceppaloni
Cercello
Cercia maggiore
Cervinara
Chiancha
Chianchetella
Chiufano
Colle
Fojano.
Fragneto Monforte
Gambatefe
Gildone
Gineftra
Greci
Grotta Caftagnara
Jelfi
Lapio, e Poppano
Lentace
Lefina
Limofani
Maccabei
Macchia
Mancufi
Matrice
Molinara
Monacilioni
Monteaperto
Montecalvo
Montefalcione
Montefufcolo
Monte Miletto
Montorfo
Monterocchetto
Montefarchio
Morcone
Paduli
Pagliara
Pagò
Pandarano
Paolifi
Paftene
Paupifi
Perillo
Pefco la mazza
Petruro
Pietracatella
Pietra de Fufi
Pietra Elcina
Pietra Sturnina

Pon-

Pontelandolfo
Reino
Riccia
Roccabasciarana
Rotondi
S. Agnese, e Calvi
S. Angelo e Cancello
S. Angelo a Cupulo
S. Angelo a Limusani
S. Angelo a Scala
S. Croce di Morcone
S. Elia
S. Giorgio la Molara
S. Giorgio la Montagna
S. Giovanni in Galdo
S. Leucio
S. Marco de Cavoti
S. Marco a Monti
S. Maria Attoro
S. Maria in Grifone
S. Martino
S. Nazaro
S. Niccolò Manfredi
S. Paolina
S. Pietro indelicato
Savignano
Terranova fossa loca
Toccanisi
Tocco
Toro
Torrecuso
Torre delle Nocelle
Torrioni
Tufara
Tufo
Vitulano.

Vescovati uniti all' arcivescovato beneventano.

Il vescovato di Limosani sua unione alla mensa di *Benevento.* Num. 7.

Nel registro della Geografia Sacra dell' Abbate Tuliense *Ciarlant. lib.* 3. *cap.* 36. *& cap.* 37. *num.* 8. della sua suppressione ed unione alla mensa arcivescovile l' *Ughel.* nella sua Italia Sacra *tom.* 8. *col.* 414. *Sarnell. fol.* 225. memoria della *provincia beneventana cap.* 2.

Tocco annoverata fra le città suffraganee del Vipera, *Chron. sub. Ulderico pag.* 90.

Di cui scrive S. Antonino nell' anno 1456. *quae dicitur Tocco in Valle Vitulana ad solum usque deducta defunctorum numerum descriptum non recepi.*

Oggi è terra nell' istesso sito con tre parrochiali, una delle quali è arcipretura, benchè l' Arciprete risiede iu Tacciano e dicesi Arciprete di tutta la Valle di Vitulano che costa di trenta sei casali.

Lesina fu vescovato alle radici aquilonari del Monte Gargano, perchè il suo vescovo si trova nel Concilio di Trento sotto Pio IV sottoscritto, come anco nel concilio provinciale *beneventano* del Cardinale Arcivescovo Savelli, nell' anno 1571 nel Sinodicon Provinciale.

Il Sarnelli *fol.* 224. Memoria della *provincia beneventana*, &c. così ne parla.

Pio II unì questa chiesa alla mensa arcivescovile, come si legge nel libro concistorial. anno 1459 fu di nuovo divisa e finalmente correndo il 16 secolo fu unita di nuovo alla mensa arcivescovile, come anco le città di Limosani e di Tocco oggi diocesi di Benevento.

L' Arcivescovo di Benevento *è anco Ordinario di tre Vescovati uniti, cioè di Limosani, Tocco, e Lesina, quali qual sivoglia anno visita come il rimanente della sua diocesi più prossima a Benevento.*

Ex

Ex Sarnell. memoria della provincia beneventana *fol.* 223. *ad* 227.

TOCCO.

Num. 8.

L' Arcivescovo di Benevento *come Ordinario di Tocco estendo la Giurisdizione dentro Regno per miglia toto, come di Limosani permigla trenta, e come Vescovi di Lesinaper miglia sessanta.*

Tocco lontana da Benevento otto miglia, detta nella bolla di Papa Clemente Sesto, intorno a' confini della *città di Benevento*, *Castrum Tocci cum casalibus sub datum Avenione 7 Kal. Junii anno nono*, che è l' anno 1351 è annoverata fra le città suffraganee di Benevento nella bolla di Papa Stefano X *sub datum in Monte Casino 9 Kal. Febr. Ind. XI. pontificatus sui anno primo* che è l' anno 1058.

LIMOSANI.

Questa città detta anche Li-Musani, lontana da Benevento per la via di Morcone e Campobasso miglia trenta, riconosce i suoi principij dalla nobile famiglia *Pantasia* beneventana, e perciò i Limosanesi come originarii godono in Benevento del privilegio di cittadini.

Era suffraganea della *chiesa beneventana*, come si vede nella porta di bronzo della Metropolitana, leggesi registrata in tutti gli antichi Provinciali. In quello della Cancelleria Apostolica stampato nel 1549. *sub Archiepiscopo Beneventano &c.*

LESINA.

E' questa città lontana da *Benevento* per la via di Casadalbero, Castelnuovo, e S. Severo *miglia sessanta* alle radici aquilonari del Monte Gargano, fondata da' cristiani pescatori di Lesina isola della Dalmazia fu distrutta e desolata da' Saracini e poi di nuovo da' cittadini edificata.

In fin da' suoi principj ebbe la sedia vescovile soggetta alla *metropoli beneventana.*

Nica-

Nicastro de Familiis Illustribus Beneventi status generalis civitatis & Archidioecesis Beneventi.

De mandato Cardinalis Archiepiscopi Ursini confectus & evulgatus in 31 dioecesana synodo die 24 Augustus 1716.

Cathedralis metropolita.	1.
Cathedrales suppressae & unitae Metropolit.	3.
Dignitates, & Canonici Metropolitanae.	27.
Collegia — 9	9.
Mansionarii, Dignitates, & Canonici	132.
Clerici receptitii	22.
Ecclesiae omnes existentes	446.

Num. 9.

Esercita l' Arcivescovo di Benevento *solamente come Ordinario la sua giurisdizione sopra anime* 107643.

Quarum.

Consecratae usque ad diem 26 Julii 1716.	249.
Parochiales	144.
Non Parochiales	302.

Parochialium vero.

Patronatae existentes	29.
Patronatae dirutae	3.

Non Parochialium.

Patronatae	25.
Monasteria sive Conventus Regularium	47.

Quorum.

Novitiatus	6.
Professorii	6.

Granciae Regularium	13.
Monaſteria Monialium	4.
Moniales cum Sororibus	121.
Conventus & Monaſteria ſuppreſſa	24.
Cæmeteria	90.
Eremitoria exiſtentia	38.
Eremitoria ſuppreſſa	16.
Oratoria viarum	43.
Oratoria domeſtica.	38.
Confraternitates	350.
Sodalitates Clericorum & Laicorum	20.
Hoſpitalia	55.
Montes Connubiorum	130.
Abbatiae Conſiſtoriales	6.
Abbatiae Seculares	12.
Abbatiae Regulares	3.
Beneficia ſimplicia	682.

Quarum.

Patronata	55.
Miſſae annuales ex obligatione	117373.

Quarum.

Cum Cantu	5912.
Anniverſaria	2073.
Sine Cantu	109388.
Presbyteri ſimplices	592.
Diaconi	28.
Subdiaconi	27.
Clerici in minoribus	150.
Tonſurati	282.
Eccleſiaſtici omnes Seculares	1079.
Prothonotarii Apoſtolici	45.
Presbyteri ſeculares Confeſſarii	209.
Presbyteri ſeculares Concionatores	28.
Diaconi Sylvatici	89.
Curſores	114.
Bizochae	98.
Ludimagiſtri	107.

J.

J. U. Doctores	151.
Notarii	145.
Doctores Physici	96.
Chirurgi	54.
Pictores	23.
Sculptores	4.
Obstetrices	102.
Oppida & Pagi	217.
Familiae	20665.
Animae	107643.

Quarum.

Communionis	73182.
Confirmandorum septennio majorum	6398.

Fra Vincenzo Maria &c. Prete Cardinale Orsini della S. Chiesa di Benevento eletto Arcivescovo.

Al suo dilettissimo Clero e Popolo della città della diocesi e della provincia di Benevento salute &c.

Per la prima fiata, &c.

Num. 10.

Il Cardinale fra Vincenzo Maria Orsini già arcivescovo di Benevento *nella sua lettera pastorale diretta alla medesima città descrive minutamente l' ampiezza della diocesi.*

Ampia in oltre è la diocesi che sebben pria misuravasi colla vastità del *principato di Benevento*, oggi nondimeno dopo di avervi gli arcivescovi istituiti più vescovadi, diffondesi pur tuttavia per lungo tratto contenendo oltre alla città 171 (prima erano 217 ma oggi ne sono dirute 39) tra terre e castella; soggette in temporale a due regii Tribunali di due provincie, cioè di Montefuscoli ch'è in diocesi e di Lucera, ch'è in Provincia dominate in oltre da principi duchi marchesi e conti molte delle quali possono paragonarsi colle stesse città; onde oltre alle tre Collegiate della città ve ne sono altre cinque in Altavilla Montecalvo Montefuscoli Morcone Paduli. E di più vi sono 12 abbati secolari coll' uso della mitra, e del bacolo e della croccia come sta registrato nel Sinodo Provinciale dell' Arcivescovo Ugone dell' anno 1374.

Vastissima poi è la *provincia beneventana* detta pria metropoli della Campagna dell' Apruzzo e della Puglia; precisamente quando ebbe uni-

ta la prima nostra dilettissima Sposa, la Metropoli Sipontina cioè dell' anno del Signore 969 (unitale anche pria quando era vescovado cioè dell' anno 668 sotto S. Barbato) infino al 1066 toltine gli anni 16 che vi sedette Leone arcivescovo Sipontino solamente. Per maniera che suffraganei avea 32 vescovadi numero che di niuna altra provincia si legge. Ma di poi per le unioni fatte in diversi tempi per varie cagioni ne conta suffraganee infino a XXIV che leggonsi incise in bronzo nella Porta maggiore della S. Chiesa Metropolitana di *Benevento* dedicata alla gran Madre di Dio, assunta al Cielo: oggi rette da 16 vescovi suffraganei parte nel Sannio parte nel Principato ultra e parte nella Puglia e Contado di Molise.

Num. 11.

COLLETTIVA GENERALE.

Rendita della mensa arcivescovile ed altri luoghi pii della diocesi dalle quali l' arcivescovo esigge un pingue cattedratico procurazioni in contanti ed altre contribuzioni sopra beneficii e de i beni di regno.

Delle rendite della Mensa Arcivescovile chiese monisterj beneficj confraternite spedali ed altri luoghi pii urbani e diocesani soggetti alla giurisdizione arcivescovile o delegata giusta lo statuto del 1715, che si conservano nell' archivio metropolitano.

Benevento	36408	33	2
Altavilla	2470	38	11
Apellosa	516	64	8
Apice	2018	0	0
Bagnara	254	57	7
Baselice	1553	33	5
Bonea	638	55	3
Gampolattaro	479	83	4
Campolieto	1549	24	6
Campo di pietra	1249	03	9
Casal nuovo	315	53	11
Castel pagano	182	71	10
Castel poto	317	56	6
Castel vetere	1652	40	1
Ceppaloni	721	59	9
Cercello	1758	36	10
Cercia maggiore	1009	30	9
Cervinara	2273	48	10
Chianca	116	57	2

Chianchetella

Chianchetella	92	09	4
Chiusano	1428	13	2
Colle	3727	74	11
Fojano	2723	30	0
Fragneto	1259	59	10
Gambatese	798	39	11
Gildone	1408	21	6
Ginestra	193	83	6
Greci	325	81	0
Grotta Castagnara	346	58	5
Jelsi	1100	54	10
Lapio	551	60	0
Lentace	121	03	5
Lesina	368	49	4
Limosani	1673	68	11
Maccabei	99	75	0
Macchia	873	39	10
Mancusi	82	16	5
Matrice	957	34	1
Molinara	1049	9	10
Monacilioni	1028	27	7
Monte aperto	473	69	10
Monte calvo	3631	57	1
Monte falcione	891	62	6
Monte fuscolo	4928	39	3
Monte Miletto	1190	19	3
Montorso	197	59	0
Monte rocchetto	127	62	2
Montesarchio	3458	62	11
Morcone	3574	95	3
Paduli	2206	89	7
Pagliara	133	74	11
Pago	302	36	6
Pandarano	381	38	0
Paolisi	985	28	8
Pasten	164	66	9
Paupisi	186	23	4
Peseo	556	43	0
Petruro	132	65	2
Pietra catella	1332	05	8
Pietra de Fusi	1604	83	7
Pierra Elcina	676	54	3
Pietra Sturnina	935	85	0
Ponte landolfo	1522	33	10

Bbb 3 Rei-

Reino	462	23	4
Riccia	1561	31	6
Rocca basciarana	519	15	7
Rotondi	529	19	0
S. Agnese e Calvi	322	49	0
S. Angelo a Cancello	303	93	9
S. Angelo a Cupulo	353	35	3
S. Angelo a Limusani	511	16	2
S. Angelo a Scala	1222	70	6
S. Croce di Morcone	935	66	3
S. Elia	1914	61	1
S. Giorgio la Molara	2077	18	11
S. Giorgio la Montagna	581	97	9
S. Giovanni in Galdo	1711	73	5
S. Leucio	103	0	7
S. Marco de' Cavoti	708	48	11
S. Marco a' Monti	94	27	0
S. Maria a Toro	321	00	8
S. Maria in Grifone	214	32	2
S. Martino	810	21	3
S. Nazzaro	509	84	9
S. Nicolò Manfredi	150	82	9
S. Paolina	1036	48	1
S. Pietro Indelicato	47	74	10
Savignano	599	38	6
Toccanisi	85	62	0
Terranova	207	34	4
Tocco	739	39	4
Toro	1755	1	9
Torrecuso	391	22	2
Torre delle Nocelle	1089	24	0
Torrejuni	144	61	6
Tufara	1400	45	5
Tufo	338	33	0
Vitulano	6362	48	3
	135936	28	——

Lib.

Lib. Concl. Dioecesanorum fol. 116. *tom.* I.

Ex ultima sessione Concilii Dioecesani Beneventani Tit. de Censib. & Exaction. Cap. V.

DE CATHEDRATICO.

Quamvis autem Sacra Episcoporum Congregatio die 28. Februarii decurrentis anni 1687 a nobis consulta decreverit dictum Cathedraticum posse per nos exigi in summa duos solidos constitutione Honorii Papae III relata in Cap. Conquerente 16. de offic. Ordinarii taxatos non excedente, qui duo solidi duos ducatos nostrae pecuniae efficiunt &c. Nos &c. exigemus ab ecclesiis & beneficiatis.

1. Quibus sunt redditus infra decem ducatos, duos carolenos, denis granis, ut dicunt constantes.

2, Quibus sunt redditus infra quinquaginta, quinque carolenos ejusdem valoris.

3. Quibus sunt redditus infra centum, decem carolenos valoris praedicti.

4. Quod superest usque ad duorum solidorum, sive ducatorum summam, praedictis omnibus ex nostra liberalitate condonamus.

5. Ab Ecclesiis vero; ubi plures Sacerdotes de Massa participant, ab omnibus simul cujuslibet Ecclesiae hujusmodi duos integros solidos sive ducatos monetae praedictae.

Tit. 27.

DE PROCURATIONIBUS.

CAP. I.

UT sancta visitationis actio, quae in maximam Ecclesiae utilitatem vergit sanctissime peragatur & omni deinceps fraudi superfluisque impensis aditus occludatur licet praedecessorum nostrorum pietas praeter solitam pecuniarum procurationem nihil ultra susceperit, juxta bullam sanctae memoriae Pauli Papae III. qui ante Summum Pontificem, in hac Metropolitana sederat quique Francisco della Rovere in eadem metropolitana successori suo bullam dedit Velletri anno

In-

Incarn. Domin. 1638. X. Cal. Septembris pontificatus sui anno IV. ubi de procuratione, quam & ipse antea in eandem formam susceperat, haec habet: *atque ad exactionem procurationis a suffraganeis dictae Ecclesiae, & quibuscumque aliis personis visitationi subjectis ratione visitationis hujusmodi debitis* IN PECUNIA NUMERATA JUXTA SOLITUM; *nec non quascunque alias dictae Ecclesiae consuetudines, quae hactenus in viridi observantia fuerunt, approbamus confirmamus & innovamus illaque, prout ante concessionem litterarum huiusmodi observabantur, in posterum observari debere, &c.*

Num. 12.

Ex Sarnell. nelle Memorie Cronologiche de' Vescovi di Benevento *fol.* 134. & *fol.* 126.

Molti beneficii di regno soppressi dagli arcivescovi di Benevento, *ed uniti al capitolo della metropolitana.*

L'Arcivescovo di Aquino nel 1418. unì la chiesa di S. Marcello de Collinis al suo *capitolo beneventano.*

L'Arcivescovo Ugone le unì le rendite della chiesa di S. Benedetto de Alferiis nel 1368.

Il Pontefice Benedetto XIII ordinò che si procedesse alla unione del monastero insieme con le sue rendite de' PP. Celestini di Vitulano al monistero di *Benevento*, acciocchè quello si potesse abbadiare a libera collazione dell' arcivescovo a favore di qualsisia estero &c.

Num. 13.

ABBADIA DI S. LUPO *NULLIUS.*

Unione dell' abbadia di S. Lupo nullius dioecesis *situata in regno in temporale e spirituale posseduta dal* capitolo beneventano.

• Nell' anno 1450. Nicolò V. unì al *capitolo beneventano* la badia di S. Lupo.

Il Nicastro *de Viris Illustribus Beneventi Cap.* 13. §. 2. *a Romanis Pontificibus.*

Capitulum episcopalem habet iurisdictionem in Oppido S. Lupi de Monte Petroso, ubi & generalem adjungit Vicarium, ibique & Ceppaloni in Oppido, vel temporalem olim ditionem habebat.

Il medesimo nel compendio delle memorie di *Benevento* nuper impresso al *fol.* 12. parlando di esso capitolo.

„ Gode parimenti la giurisdizione spirituale nella terra di S. Lupo „ *nullius dioecesis*, quale numera 1400 anime in circa, ed ha ben regola„ to clero".

Ex

Ex Sarnellio memoriae &c. fol. 126 *&* 127. Num. 14.

Diverse chiese soppresse in regno per fondare le prebende delle dignità e canonicati della metropoli di Benevento *con il frutto delle medesime*

Ugone Guidardi il II. unì alla *biblioteca beneventana* la parrochiale di S. Maria a Carfangiano di Monte Fuſcoli nel 1371: la parrochiale di S. Michele a Porta Rettore alla prebenda del bibliotecario 1375: la parrochiale di S: Paolo al primiceriato maggiore &c. *Ughell. Ital. Sacr. de Epiſc. & Archiepiſc. Beneventanis tom.* 8. *num.* 65. *incipien. ea quae ſunt*, e più diffuſamente nello ſtato della *chieſa beneventana* che ſiegue.

Delle rendite delle dignità e de' canonici.

Le prebende ſono ſei, giuſta il numero delle dignità oltre a quella del penitenziere e dell' uffizio del maeſtro delle ceremonie canonico.

La prebenda arcidiaconale conſiſte come appreſſo

In cenſi in danajo duc. 104.

In decima perſonale in danajo nelle terre del Colle Cercello e Caſtelpagano duc. 11. gr. 50.

In cenſi in grano tum. 121.

In affitti di maſſerie tum. 120.

In quarte in grano che riceve dalle terre ſuddette tum. 175.

Sono in tutto tum. 416.

Che ridotti in danajo un anno per l' altro a carlini ſette il tumolo, ſono duc. 291. gr. 20.

In orzo e marzatici che riceve per quarta dalle ſuddette terre tum. 50. che ridotti in danajo a carlini 4. il tumolo ſono duc. 20.

Rendite in tutto duc. 426. gr. 70.

Peſi

Per iſpoglio e galere ducati 7. gr. 76.

Reſtano netti duc. 411. gr. 94.

La prebenda dell' arciprete conſiſte, come ſotto

In cenſi in danajo duc. 78. gr. 97. cav. 6.

In cenſi in grano tum. 184, che ridotti in danajo un anno per l'altro a carlini ſette il tumolo, e ſono duc. 128. gr. 80.

Redite in tutto duc. 207. gr. 77. ca. 6.

Peſi oltre agli altri numerati nel cap. v.

Quarta arciveſcovile in grano tum. 2. in danajo duc. 100. gr. 40.

Spoglio e galere duc. 5. gr. 81.
Al parroco di S. Maria duc. 10.
Al capitolo gr. 70.

Sono duc. 17. gr. 91.

Restano netti duc. 189. gr. 86. ca. 6.

La prebenda del primicerio primo consiste, come siegue.
In censi in danajo ducati 29. grana 70.
In grano tum. 8. a carlini sette il tumulo, come sopra.
duc. 5. gr. 30.

In tutto sono duc. 35. gr. 20.

Pesi
Spoglio e galere gr. 80.
Al parroco di S. Maria ducati tre.

Sono duc. 13. gr. 30.

Restano netti duc. 31. gr. 50.
La prebenda del primicerio secondo consiste
In censi in danajo duc. 20. grana 97. ca. 6.
In grano tum. 9. a carlini sette il tumolo, come sopra ducati 6. grana 30.
Per una libra di cera gr. 30.
Per lo quindennio ogni anno ducato 1.

In tutto sono duc. 28. gr. 57. ca. 6.

Pesi
Spoglio e galere gr. 60.
Restano netti duc. 27. gr. 97. ca. 6.

La prebenda del tesoriere consiste
Iu censi in danajo ducati 36. gr. 18.
In grano tum. 20. e mezzo, a carlini sette il tumolo come sopra ducati 14. gr. 35.
In tutto sono duc. 50. gr. 53.

Avrà in oltre a suo tempo le rendite del benefizio di S. Niccolò *Turris Paganorum*, unito a questa prebenda che frutta presentemente duc. 28.
Pesi oltre agli altri numerati nel cap. VIII.
Cattedratico per gli benefizii uniti di S. Giovanni in Pino, S. Angelo, S.

S. Maria del ſangue, e S. Maria Triginta Annorum in Ceppaloni duc. 1 gr. 10.

Più per lo beneſizio di S. Felicità in S. Leucio gr. 20.

Spoglio e galere gr. 78.

Al parroco di S. Maria ducati 2. gr. 50.

Sono duc. 4. gr. 58.

Reſtano netti duc. 45. gr. 95.

La prebenda del bibliotecario conſiſte

In cenſi in danajo duc. 61. gr. 50.

In cenſi in grano tum. 49, che ridotti in danajo a ragione di carlini ſette il tumulo come ſopra, ſono duc. 34. gr. 30.

In tutto duc. 95. gr. 80.

Peſi, oltre agli altri numerati nel cap. IX.

Cattedratico per lo beneſizio di S. Antonio da Padova de Tuori grana 50.

Per S. Maria dell' Arco in S. Angelo a Cancelli gr. 50.

Spoglio e galere duc. 2. gr. 64.

Reſtano netti duc. 92. gr. 16.

La prebenda del penitenziere conſiſte

In affitto di un territorio di S. Spirito in Paduli di tum. 176. ducati 16. gr. 66. ca. 8.

Peſi

Cattedratico per lo ſuddetto beneſizio gr. 50.

Spoglio, e galere gr. 79. ca. 6.

Sono duc. 1. gr. 29. ca. 6.

Reſtano netti duc. 15. gr. 37. ca. 2.

La prebenda dell' uffizio del maſtro di cerimonie conſiſte come appreſſo.

In cenſi in danajo duc. 17. gr. 70.

In grano tum. 10. e mezzo; a carlini ſette il tumolo, come ſopra, duc. 7. gr. 35.

In tutto ſono duc. 25. gr. 5.

Peſi.

Cattedratico per gli beneſizii di S. Felice e S. Andrea in Monte calvo duc. 1.

Spoglio e galere gr. 78. Sono duc. 1. gr. 78.

Reſtano netti duc. 23. gr. 27.

Le rendite capitolari avanti il tremuoto del 1688 importavano duc. 2022. gr. 94.

Perduti per cagione del detto tremuoto duc. 352. gr. 14.

Reſtarono duc. 1670. gr. 80.

Ricuperati dopo il terremoto per gli ſtabili rinveſtiti duc. 232. grana 19.

Perduti per compimento della ſuddetta ſomma di duc. 2022. grana 94. duc. 119. gr. 95.

Accreſciuti con gli anniverſarii fondati da noi duc. 269.

Più per legato dell' arciprete di S. Giorgio della Montagna Abate Andrea Vollari, fatto in queſto anno duc. 7. gr. 60.

Sono attualmente le rendite duc. 2179. gr. 59.

Per gli ſuddetti duc. 119. gr. 95. perduti vi ſono attualmente 47. ſtabili di caſe in demanio, da riconoſcerſi, da quali prima del tremuoto ſe n' eſigevano di canone annui duc. 68. gr. 90.

Le rendite adunque preſenti, che annualmente ſi dividono fra le dignità e canonici ſono le ſeguenti.

Cenſi in danajo de' beni ſtabili duc. 1096. gr. 99.

Cenſi in grano tum. 910. in danajo a ragione di carlini ſette il tumolo, come ſopra duc. 637.

Legati pii duc. 139.

Legato di Monſignor Arciveſcovo Poppa duc. 20.

Legato del qu. Arciprete de Sanctis duc. 19.

Fondazione di 20. anniverſarii fatta da noi duc. 269.

Legato ultimamente fatto dal ſuddetto Arciprete Vollari duc. 7. grana 60.

In tutto ſono duc. 2179. gr. 59.

Per le ſuddette entrate ha il capitolo ogni anno obbligazione di ſodisfare.

Meſſe piane num. 811.

Anniverſarj cantati num. 23.

Peſi annui del detto capitolo.

1. Cattedratico duc. 13. gr. 50.

2. Quarta arciveſcovile tum. 12. di grano a carlini ſette il tumolo, come ſopra, duc. 8. gr. 40.

3. Spoglio e galere duc. 43.

4. Quindennio un anno per l' altro duc. 13. gr. 50.

5. Por-

5. Porzione teologale transatta co' Padri Gesuiti in duc. 20. ed in grano tum. 40. che sommano duc. 48.

6. Procura duc. 10.

7. Provvisione all' avvocato ducati 4.

8. Cere nelle due processioni del Santissimo, ed altre straordinarie: associazione de' canonici defonti; carboni ed altre spese, secondo il calcolo dell' anno ultimamente scorso duc. 82.

Sono duc. 222. gr. 40.

Quali duc. 222. gr. 40. dedotti dalla somma suddetta di ducati 2179. gr. 59. d' introito.

Restano netti duc. 1957. gr. 19.

Divisione de' suddetti duc. 1957. gr. 19.

Al collegio de' mansionarii per le due porzioni canonicali, non partecipando de' legati pii detti di sopra eccetto del legato del quomdam Arciprete de Sanctis, spettano duc. 104. gr. 93. c. 8 e due terzi.

26. A' canonici spetta per ciascheduno, compresa anche la porzione de' legati pii, con peso di messe num. 30. per ciascheduno, oltre agli anniversarii num. 23. la somma di duc. 68. gr. 63. cav. 10. e sette noni, che fra tutti 26. importano duc. 1748. gr. 71. cav. 4. e 5. noni.

All' ultimo canonico cioè al vigesimo settimo spettano per sua porzione duc. 67. gr. 63. cav. 10. e 7. noni, per cagione della fondazione degli anniversarii num. 20. fatta da noi, in virtù della quale gli pervengono soli duc. 9. quando agli altri ne vengono 10. e questi anche ha l' obbligazione di messe num. 30. e l'una che resta per complimento del num. 811 si celebra per giro.

Qual divisione fa la somma suddetta di duc. 1957. gr. 19.

Num. 15.

Memorie cronologiche de' vescovi ed arcivescovi beneventani *del Vescovo di Bisseglia, fol.* 141. *n.* 93.

I beneficii della chiesa beneventana *per costituzione del Sommo Pontefice Sisto* V. *non possono conferirsi che* a' cittadini beneventani *esclusi i regnicoli, ed gni altro estero.*

Leonardo Griffo *patrizio beneventano* di Vescovo di Gubbio *arcivescovo* 42. nel 1482 sotto Sisto Quarto, il quale Sommo Pontefice avendo conceduto che i benefizj non si conferissero che a' *cittadini beneventani* nel 1485 dichiarò che per cittadini s' intendessero anco i famigliari dell' *arcivescovo*, come dalle lettere apostoliche *sub datum Romae* 18. *Martii* 1483. *Pontificatus anno* 11.

Alla pretenzione di D. Aniello Rendina beneventano *che allegava come tale essere cittadino napoletano, nè ostarle la grazia di Sua Maestà a favore de' naturali per il Vescovato di Bojano, al quale era stato nominato; il Sacro Regio Collateral Conseglio si degnò farne relazione a Sua Maestà che nella particola opportuna al caso presente è quella che siegue.*

Num. 16.

Pretenzione de' Beneventani, *che i benefici regnicoli siano a loro communi, e che non gl' impedisca la privativa della grazia di S. M.*

Haviendo eletto y consagrado Su Santitad a D. Anielo Rendina Patricio beneventano por Obispo de Boyano, y aviendo esso supplicado se le conceda el regio *exsequatur*, para superar la dificultad que ha encontrad en las reales ordenes, con las quales si bien Su Magestad (Dios le guarde) haya restituydo al Virrey del reyno, y Consejo Colateral la facultad de dar el *exsequatur* a las colaciones que se hicieren de obispos y otros beneficios, que antecedentemente se avia reservado, assi a respecto de naturales de este Reyno y subditos del Rey nuestro Señor, precedente examen de ser fieles y leales vasallos, ha presentado el dicho prelado diferentes escrituras en este Consejo, por las quales ha hecho constar ser oriundo o originario de Napoles, por ser nieto de Silvio Rendina, y de Angela de Aviñano ambos ciudadanos napoletanos, con todo esso, porque tocante el origen, que se allega de l' obispo, entra el examen, y la discusion de muchos puntos, y son: Si esta se tramuta en el nieto, quando no es concedido en vida de l' abuelo, o nacido debaxo de su potestad: y bien que este segundo requisito por la mas verdadera y approvada sentencia no sea necessario, parece que lo sea el primero por la translacion del domicilio a otra parte, se pierdan los beneficios de l' origen; de lo que si bien se hubiese dudado en tiempo de Afflicto, prevalecio despues la opinion de la immutabilidad de l' origen; la qual bien si se puede disputar si haya lugar quando se transfiere el domicilio debaxo de otro principe: y por lo que toca a las embestiduras, quando la clausula expressada en ellas, y nombrada fuesse propria del caso, rendiria al beneventano ciudadano por privilegio, y por convencion; lo que quando quisiese suponer que fuesse suficiente, tambien faltaria al dicho prelado la qualidad de subdito deseada en el ultimo real despacho, para poner de parte si Bonavente haya sido comprehendido en el reyno de Napoles, haya stado siempre distincto y separado de el; y porque en las materias ecclesiasticas de beneficios, el jus canonico tiene resguardo solo al origen paterna, no a los abuelos; que considerando

ſiderada del jus civil, porque los eccleſiaſticos, aun lo que ſe haga por particulares motivos, ſuelen alegarlo por exemplo: y para condeſcenderſe a alguna coſa, ſe ha eſperimentado, que crecien ſiempre mas ſus pretenciones: y quando ſe trata de beneficios y dignidades eccleſiaſticas el derecho de aquellos que ſon verdaderamente ciudadanos, fundado en las conſtitutiones canonicas, en los Concilios, y en las leyes divinas y humanas y en razones indubitadas parece que deva preponderar a lo que aquellos pretenden ſer tales por finciones legales o por privilegio: y ocurriendo duda y dificultad en las conſtituciones o reſcriptos del Principe, toca al miſmo declararlas, o interpetrarlas: ſe ha juzgado ponerlo todo en la noticia de Su Eminencia, paraque lo paſſe a la de Su Mageſtad, a fin que con ſu ſoberana comprehenſion reſuelva y determine come deva el Colateral contenerſe, quien ſin dar ſobre eſto otro paſſo, eſpera ſus reales ordenes, Dios guarde a V. S. Palacio a 8. de Julio 1710.

El Marques de Sancto Lauro.

Secretario D. Antonio Diaz y Gueme.

Ex compilatione ſynodalium conſtitutionum Eccleſiæ Metropolitanae Beneventi.

CAP. VI.

Num. 17.

De feriis, & feſtorum dierum obſervatione.

Coſtituzioni ſinodali de' concilii beneventani ne' quali ſi dichiara che le grazie conceſſe dalla Sede Apoſtolica al regno di Napoli comprendino anco la città e contado di Benevento.

CUm S. M. Alexander PP. VII. ſuo brevi, ſub datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem ſub Annulo Piſcatoris die 28. Junii 1664. conceſſerit, Feſtum S. Dominici, aeque ac S. Januarii regni neapolitani Patronorum in eodem regno de praecepto & officium cum octava ſervari & coelebrari debere, quemadmodum in univerſa noſtra archidioeceſi ab illo die ſervatum & celebratum eſt: in noſtra vero civitate, quae cum aliis regni non computatur, cives ancipites fuere an id eiſdem competeret.

CAP. VII.

UT autem juxta ſacros canones a capite membra diſcedere non decet, ita nec a membris caput convenit diſſentire: & aliud ſane quod temporale eſt, aliud omnino quod ſpirituale. Idcirco mandamus ut tam S. Januarii Pontificis & Martyris, cujus locum licet indigni tenemus, quam S. Patris noſtri Dominici, in civitate noſtra (quae jamdiu eoſdem ſpeciali titulo patronos veneratur) veluti, & in tota archidioeceſi, & feſta ſerventur, & eorum officia cum octava celebrentur, quod praeſenti conſtitutione perpetuo valitura ſancimus.

Ex Nicaſtro fol. 51. *cap.* 13. *fol.* 2.

Num. 18.

L' arciveſcovo di Benevento *ottiene il jus di conferire molti beneficii, come anco canonicati e dignità eccett alla prima alternativamente con il capitolo.*

A Romanis Pontificibus plura huic Capitulo conceſſa fuere privilegia. Omnium maximum hoc eſt caeteras, poſt primam, dignitates canonicatuſque Martio Junio Septembri ac Decembri menſibus vacantes conferat; praefatiſque menſibus eidem Baſilicae alternis cum *Beneventano* Antiſtite vicibus manſionarios dare. Adeoque pro Canonicorum electione tam a Ferdinando I. Neapolitano Rege, anno 1482 decimo Kalendas Octobris quam ab aliis aut Eminentiſſimis aut Sereniſſimis Principibus Capitulo preces datae fuere, Capitulum Epiſcopalem pene habet juriſdictionem in Oppido S. Lupi de Monte petroſo, ubi & generalem adjungit Vicarium ibique & Ceppaloni in Oppido, vel temporalem olim ditionem obtinuit.

Ex eodem compendio delle memorie di Benevento *fol.* 16 *n.* 18.

Queſto Capitolo ha l' elezzione delle dignità, ſalvo la prima, e de' canonici ne' meſi di Marzo Giugno Settembre e Decembre ed anco de' manſionarii ne' medeſimi meſi, però queſta l' ha alterna vice con l' arciveſcovo.

Ex

Ex Concilio Provinciali Beneventano XII. anno 1599 *celebrat. lib. Concilior. Synodal. fol.* 333. *sub. initio.*

Atque in hanc curam ut ardentius incumbamus, monet nos ipsius ecclesiae magnitudo & nobilitas, dioecesis enim ipsius amplissima est nonaginta sex, scilicet, castrorum & quidem insignium, exceptis Oppidalis: sunt hic multae abbatiae quae ab Archiepiscopo Beneventano conferuntur: latissima est ejus provincia decem & octo episcoporum, licet non multum sit temporis, cum viginti quinque essent ut in valvis aereis ipsius ecclesiae & nomina episcoporum & effigies monstrant. Olim vero triginta duo habuisse & metropolim Campaniae, totiusque Apuliae appellatam esse antiquissima ipsius documenta testantur.

Num. 19.

Ottiene anco la facoltà di conferire più insigni abbadie mitrate e tutte queste dentro regno.

Ex relatione Status Ecclesiae Beneventanae illius Archidiaconi Nicastri fol. 59.

In hac dioecesi duodecim recensentur abbatiae quarum abbates usum mitrae habent; nempe S. Mariae de Strata, S. Mariae de Faifolis, S. Mariae de Eremitorio, S. Petri de Planisio, S. Laurentii de Apicio, S. Mariae a Guglieto, in praesentiarum collegio beneventano Societatis Jesu unitae, S. Mariae de Decorata, S. Mariae de Campobasso, S. Mariae de Ferraria prope Sabinianum, S. Mariae de Venticano bibliothecae vaticanae unitae, & S. Silvestri in oppido S. Angeli ad Scalam. Sunt aliae quatuor abbatiae & S. R. E. Cardinalibus commendantur, S. Sophiae Beneventi, S. Joannis in luco Mazzocca, S. Mariae de Cripta in Oppido Vitulani, & S. Fortunati in Oppido Paulisiorum. Tres Commendae aequitum S. Joannis Hierosolymitani, Beneventi, Montisfusci, & in Oppido Montisherculis enumerantur. Praeter duas easque insignes existentes in hac civitate collegiatas ecclesias S. Bartholomai praecipui patroni, & S. Spiritus, sex aliae in dioecesi habentur, nempe S. Joannis in Balneo praefatae civitatis Montisfusci, SS. Annunciationis Altavillae, SS. Assumtionis Montiscalvi, S. Salvatoris Morconi, S. Bartholomaei Padulii, & SS. Trinitatis in oppido Vitulani anno 1716. erecta. Praeterea plures conventuales ecclesiae, ubi festis diebus horae canonicae exolvuntur. Beneficia simplicia quamplurima extant cum laicorum sodalitiis & hospitalibus recte administratis. Archi-

chipresbyterales ecclesiae plures recensentur redditibus divites, omnevero ornatu ditissimae, quam interius decentiorem in modum exornatae, exterius vero loricatae sunt ac dealbatae.

Num. 20.

Della mezza annata che pagano i sudditi di regno.

In tutti i beneficii che si conferiscono nella città e diocesi di Benevento dall' arcivescovo, capitolo ed altri abbati mitrati che hanno il jus conferendi si paga nella spedizione delle bolle la mezza annata de' frutti.

Nel 1459 Papa Pio II per sovvenire alla rovina della metropolitana concedette che in avvenire l' *arcivescovo di Benevento* nella collazione che far dovea de' beneficii si facesse pagare la metà de' frutti della prima annata da spendersi nella riparazione e fabrica della detta metropolitana, come appare per bolla dell' istesso Pontefice sub datum Mantuae anno Domini 1459. nonis Septembris anno 2 Pontificatus, registrata nel libro de' statuti della città.

Ex cap. 7. conciliorum dioeces.

Octava a Christi Domini adventu civitatis nostrae concussio enumeratur qua nuper eadem subversa est in momento. In sexta vero de anno 1456 quam S. Antoninus fuse describit, cum nostra metropolitana ecclesia ingentem passa fuisset jacturam atque archiepiscopi vires impares essent ad eam restituendam, restitutamque manutenendam: Papa Pius II pietatem qua re & nomine pollebat, exercens concessit ut in posterum metropolitanae ecclesiae nostrae Archiepiscopi, in quibuscumque ecclesiasticis beneficiis conferendis dimidios primi anni fructus cujusvis beneficii sibi reservarent eosque in ejusdem metropolitanae ecclesiae fabricam & reparationem impenderent prout ex ejus diplomate sub datum Mantuae anno incarnationis dominicae 1459 nonis Septembris Pontificatus sui anno secundo.

A questo gravame si è posta in perpetuo la conferma dalla costituzione benedettina emanata dopo la grazia di S. M. a favor del regno registrata post Concil. Romanum *fol.* 267.

Benedictus &c. Romanus Pontifex equi bonique supremus Assertor &c. Alias siquidem fel. rec. Papa Pius II praedecessor noster, per quamdam ejus constitutionem ab eo editam favore ecclesiae & civitatis beneventanae sub datum Mantuae anno incarnationis 1459 nonis Septembris Pontificatus sui anno II inter caetera statuit disposuit & decrevit quod omnes primi medii fructus beneficiorum ecclesiasticorum pro tempore vacantium qui a pro tempore existente Archiepiscopo Beneventano percipiebantur in reparationem fabricam & augmentationem

nem dictae ecclesiae beneventanae, juxta ejusdem pro tempore existentis Archiepiscopi ac unius ejusdem ecclesiae beneventanae canonici arbitrium converti debeant. Nos considerantes praefatam Pii praedecessoris constitutionem commodum utilitatem & incrementum praefatae ecclesiae beneventanae summopere concernere; ac cupientes illam perpetuis futuris temporibus semper & inviolabiliter observari ac Pii praedecessoris praefati constitutionis desuper aeditae hujusmodi tenores etiam veriores, presentibus pro expressis habentes motu proprio non ad alicujus nobis super hoc oblatae petitionis instantiam sed ex mera scientia deque apostolicae potestatis plenitudine, dispositionem & decretum hujusmodi apostolica auctoritate tenore praesentium perpetuo confirmamus & approbamus, illique perpetuae & inviolabilis apostolicae firmitatis robur adjicimus.

Ex conciliis provincialibus Beneventi fol. 562.

Num. 21.

Vescovati in numero 17. che sono sottoposti al metropolita di Benevento *e che occupano porzione di vaste provincie.*

L' *arcivescovato di Benevento* estende la sua provincia e governa jure metropolitico e come tale giudica in grado di appellazione e molte volte jure delegato assiste a' vescovi e fa eseguire le ordinazioni della Corte di Roma sopra gl' infrascritti vescovati situati in regno.

S. Agata de' Goti lontano da *Benevento* miglia quattordici.

Alife per la via della Guardia e Cerreto lontano miglia trenta.

Ariano per la via d' Isca longa vicino ad Apici miglia sedici.

Ascoli per la via nuova d' Ariano e Ponte di Bovino lontano da *Benevento* miglia quarantasei.

Avellino per la via d' Altavilla lontano miglia dodici.

Bojano per la via di Morcone e Sepino lontano miglia ventiquattro.

Bovino lontano per la via nuova del Passo di Mirabella ed Ariano miglia quaranta.

Guardia Alfiera lontano da *Benevento* per Morcone Campobasso e la Lupara miglia quarantuno.

Larino per la medesima via miglia quarantaquattro.

Lucera per la via Paduli e del Boccolo miglia trentasei.

Monte Marano per la via di Monte Miletto e della Pia lontano miglia sedici.

S. Severo lontano de *Benevento* per la via di Paduli Castel Franco e Castel Nuovo miglia quarantotto.

Telese lontano per la via di Ponte e S. Maria della Strada miglia quattordici.

Termoli per la via del Colle Riccia Macchia e Serra Capriola lontano da *Benevento* miglia sessantatrè

Trivico per la via del Paſſo di Mirabella e Grotta miglia ventitrè.
Vulturara per la via di Baſelice miglia ventotto.

Troja per la via del Ponte di Bovino miglia quaranta: queſto veſcovo interviene ſolamente al concilio provinciale, nel reſto è eſente.

Trivento per la via di Morcone e Campo Pignano miglia trentanove è ſoggetto come Troja.

Ex conciliis provincialibus fol. 566.

Num. 22.

Diverſe delegazioni ingionte dalla Corte di Roma all' Arciveſcovo Orſini, da eſſo eſeguite, regiſtrate ne' concilii e fattane promettere da' veſcovi ſuffraganei e ſoſcrivere l'oſſervanza.

Lettera della Sagra Congregrazione dell' Immunità, con cui ſi commette all' Eminentiſſimo Arciveſcovo di Benevento che non ſolo come Metropolita, ma anche come Delegato della Sagra Congregazione invigili che i baroni della provincia non s' intromettano nel doverſi i ſudditi chericare.

Foris

All' Eminentiſſimo e Reverendiſſimo Signor mio Oſſervandiſſimo il Signor Cardinale Orſini Arciveſcovo di Benevento.

Intus

Eminentiſſimo e Riverendiſſimo Signor mio Oſſervandiſſimo.

E' Pervenuto alla notizia di queſta Sagra Congregazione dell' Immunità eccleſiaſtica come molti baroni di coteſta provincia di *Benevento* ſi ſono avvanzati a proibire a' loro vaſſalli l' iniziarſi di prima tonſura ſe prima non ottengono da eſſi un' eſpreſſa licenza, con darla poi a chi e quando loro piace: e ſe tal volta alcuno de' vaſſalli paſſa ad ordinarſi ſenza pigliarne la preteſa lizenza non laſciano li medeſimi baroni di gaſtigare e perſeguitare li parenti degli ordinati. Ma perchè queſte procediture de' baroni ſono contrarie alla libertà e giuriſdizione eccleſiaſtica che viene violata direttamente tanto con la proibizione ſuddetta quanto con la preteſa licenza ed indirettamente con la perſecuzione che ſi fa de' parenti: per tanto queſti eminentiſſimi miei ſignori della medeſima congregazione conoſcendo il zelo ſingolare dell'
E.

E. V. sono stati di sentimento di commettere, come fanno alla medesima acciochè non solo con l' autorità metropolitana ma ancora con quella stessa Sagra Congregazione che se le communica colla presente si compiaccia ordinare a' vescovi suoi suffraganei il dover invigilare ad ovviare questi pregiudizii nelle loro diocesi, e quando, ciò non ostante, non si desista da' suddetti procedimenti debbano i vescovi valersi delle vie canoniche per conservare illesa la libertà e giurisdizione ecclesiastica. Mentre io con partecipare a V. E. questi sentimenti dell' EE loro le bacio umilmente le mani. Roma 2 Ottobre 1691 = Di V. E. = Umilissimo ed Affezionatissimo Servidore = G. Cardinal di Carpegna = Gratis etiam quoad scripturam = N. Grimaldi Segretario = Sig. Cardinale *Arcivescovo di Benevento.*

Lettera della Sagra Congregazione de' Riti

Con cui si commette all' arcivescovo di Benevento che invigili o proceda anche come delegato apostolico per lo mantenimento dell' onore e riverenza dovuta a' vescovi della sua provincia.

Foris

Eminentissimo Reverendissimo Domino Observandissimo D. Cardinali Archiepiscopo Beneventano.

Intus

Eminentissime & Reverendissime Domine Observantissime.

Innotuit Sacrorum Rituum Congregationi quod nonnulli episcopi suffraganei ipsius beneventanae metropolis sui status obliti & contra sacrorum canonum, apostolicarum sanctionum, & conciliorum, praecipue Tridentini, praecepta in *sess.* 25. *cap.* 17. *de reform.* tum indecenti submissione cum baronibus & regiis ministris se gerant, ut in subscriptionibus & reliqua forma litterarum, in mutuis visitationibus omnique alio commercio habeant se tanquam inferiores & tam extra quam intra ecclesias cedant illis locum digniorem. Haec & alia his similia cum Sacro-

crosanćto Concilio Tridentino Sacra congregatio detestans & probe noscens ecclesiasticum zelum, quo flagrat E. V. ex praecepto etiam SS. D. N. Innocentii XII. committit eidem, ut auctoritate non solum metropolitica sed etiam delegata ab hac Sancta Sede, praecipiat suffraganeis suis quod ab hujusmodi in posterum omnino se abstineant. Mandet eisdem ut tam in ecclesia quam foris suum gradum & ordinem prae oculis habentes ubique patres pastores & magistros se esse meminerint, & omnia quae in canonicis sanctionibus & in Sacrorum Rituum Congregationis decretis ad dignitatis episcopalis decorem & gravitatem pertinentia continentur adamussim servent & si opus fuerit tam barones, quam omnes alios laicos ut episcopos paterno honore ac debita reverentia prosequantur serio admoneant. Ita exsequi dignetur Em. Vestra cui manus humillime exosculor. Romae 29 Septembris 1691. Em. V. Reverendissimae = humillimus ac addictissimus servus = J. Vallemanus Sac. Rit. Congregat. Secretarius = Eminentissimo & Reverendissimo D. Cardinali Archiepiscopo Beneventano &c.

Cedola reale sopra le provvidenze economiche per abuso delle riserve delle pensioni registrata nel tomo de' capitoli e grazie cap. ult.

Num. 25.

E L R E Y.

Provvisione economica, con cui S. M. si degnò provvedere sopra la provvista dell' arcipretura delle Grottaglie Tarentine, che pretendeva gravarsi di pensione.

Muy Reverendo en Christo Padre Cardenal de Althan, mi muy chato y muy amado amigo de mi Consejo de Estado mi Virrey Lugarteniente y Capitan general del reyno de Napoles. Hase visto vuestra carta de quatro de Diciembre proximo passado, con que haveis referido la istancia que os ha sido presentada por parte del Primicerio de la Yglesia Colegial de la tierra de las Grottallas en la diocesis de Taranto; para ser apojado y sustenido en el cumplimiento de la gracia de la dignitad de Arcipretre de la misma Yglesia, que le ha conferido el Papa como mas digno en vista de la proposicion que en concurso y oposicion de otros le fue hecha; pues se intenta por la Dataria cargarle cinquenta escudos depension a favor de un forastero, y obligarle a prestar caucion bancaria o al efectivo deposito del importe de diez años de la misma pension, con la amenaza de que no cumpliendolo assi, se proveeria en otro la misma dignitad, sobre lo qual haveis ponderado las lesiones que se iran introduciendo contra el derecho que compete a mis vassallos, y contra el empeño que he contraido de defenderlos en este punto, sino se ataxa en sus principios el medio artificioso de las cauciones bancarias y depositos que en Roma se ha discurrido, para disponer a su arbitrio de

de las rentas de los beneficios y eludir nueſtras juſtas providencias, inſtando que en eſte caſo tenga yo por bien aplicar los medios mas combenientes y enterado de todo, ha parecido encargaros y mandaros (como lo hago) que propueſto el enunciado recurſe en eſte mi *conſejo colateral*, con intervento de los *cabos de tribunales y delegado de mi jurisdiction*, reſolvais con ſu conſulta y pratiqueis todos los medios mas proprios a tenor de lo que eſtà preſcripto y diſpueſto por reiterados reales ordenes, para defenſa y protection del riferido primicerio en el cumplimiento de la gracia que ultimamente ha obtenido; impidiendo el gravame que la Dataria intenta inferirle con la penſion, la qual aunque cupieſſe en la renta de la nueva dignidad y el proviſto la conſentieſſe, no la deveriais permitir y tolerar a favor de un foraſtero; y porque combiene mucho cerrar enteramente la puerta al exceſſo y abuſo que podria ſeguirſe ſi en eſte primer caſo no ſe aplica con rigor el rimedio que eſta en nueſtras manos; hareis la prevencion neceſſaria paraque non ſe conceda el *exſequatur* a las bullas, que a caſo ſe expedieren en Roma con la miſma dignidad, a favor de algun otro por no haver conſentido el ya proviſto a la penſion intentada; y paraque en aquella Corte ſe paſſen oportunos officios en apojo de la juſticia y razon adquirida por el informareis el Cardenal Cienfuegos de lo que con conſulta del *colateral*, reſolvereis pues ya ſe le previene en derechura que lo protexta y ſe entienda ſobre ello con vos como lo deve hazer en todo lo que concierne a la defenſa de mis regalias y derechos y razones de mis vaſallos: y ſea muy Reverendo en Chriſto Padre Cardenal de Althann mi muy charo, y muy amado Amigo Nueſtro Señor en vueſtra continua guardia. = De Vienna a 23 de Henero 1723. = Yo el Rey. Bermudez de la Torre Secret. con las ſeñales del Conſejo. = Executado en el Colateral el 36. Febrero 1723.

THUAN.

THUAN. TOM. VII.

IN

SYLLOGE SCRIPTOR.

Sect. VIII. Pag. 33 & Seq. Edit. Londinens.
Ann. 1733.

EX OPERIBUS SELECTIS

JOANNIS HARDUINI,

E

SOCIETATE JESU

PRESBYTERI.

Amstelaedami in folio 1719. pag. 905.

Explicatio numi sub Ludovico* XII. *Francorum rege cusi inscriptique.

PERDAM BABILONIS NOMEN.

Numus *Ludovici* XII. Francorum regis, cujus meminit *Jacobus Augustus Thuanus* libro I historiarum sui temporis, est sane eximius ac singularis sed ab ipso perperam explicatus. Aureus est in gaza regia & in cimelio illustrissimi D. *Foucault* regi a sanctioribus consiliis. Numi illius iconem primus exhibuit D. *Petavius* Senator parisiensis; & post eum D. *le Blanc*, in libro inscripto gallice, *Monnoyes de France*. Prior numi pagina vultum principis exhibet capite cincto corona e liliis francicis, cum hac epigraphe: LUDO. FRAN. REGNIQ. NEAP. R. Posterior habet insignia regni Franciae, quae sunt tria lilia superposita corona, pro more illius aevi, aperta. Inscriptio cruce praefixa: ✠ PERDAM BABILONIS NOMEN. Adlusio est ad locum Isaiae cap. XIV, 22. ubi de chaldaica Babylone dicitur *Perdam Babylonis nomen.*

Existimavit D. *Thuanus* comminatum esse hoc dicto regem *Ludovicum* XII se deleturum esse urbem Romam, quoniam esset ei cum summo

 Pon-

Pontifice *Julio* II, simultas maxima: probrosoque *Babylonis* nomine eundem ipsam Romam designasse. Hanc vero interpretationem amplectuntur avidissime Sanctae Sedis Apostolicae hostes: quibus credi perplacet, a Christianissimo etiam rege summopere spretam fuisse sedem Christi Vicarii. Verum est haec interpretatio prorsus falsa, ac memoriae religiosissimi sane principis iniuriosa valde & contumeliosa.

Animadvertendum enim est 1°. quidem numum istum tunc cusum fuisse cum esset Francorum rex *Ludovicus* XII. idem rex neapolitanus. Nam id aperte praefert inscriptio *Ludovicus Francorum Regnique Neapolitani Rex*: 2°. reges neapolitanos etiam inscribi & esse reipsa reges hierosolymitanos a temporibus *Friderici* II. imperatoris: 3°. tunc eundem inscripsisse se ut in edicto eiusdem legitur pro creatione parlamenti Provinciae anno 1501, apud D. *Jolly* tomo 1. officiorum Franciae pag. 472. *regem Franciae Neapolis & Jerusalem*: 4°. anno illo ipso, quo capta a *Ludovico* XII Neapolis est, aut anno certe sequente numum hunc cusum fuisse; hoc est ante annos ipsos novem quam cum *Julio* II summo pontifice simultates exerceret. Nam post annum certe 1503 nunquam inscripsit se *Ludovicus* XII regem Neapoleos. Non igitur urbi Romae minas intentat Rex certe Christianissimus, hoc dicto *Perdam Babillonis nomen*.

Sed tunc factus ille nimirum rex hierosolymitanus, cum & rex neapolitani regni, pollicetur hoc lemmate se *Terram Sanctam* ditionem utique suam recuperaturum esse deleturumque postea ipsammet Aegyptum usque ad Cairum, quae urbs Aegyptii Soldani primaria tunc sedes fuit; quoniam simul is Terram Sanctam & Jerusalem tunc tenebat. Cairum autem errore populari occidentales omnes scriptores a temporibus belli sacri, ut plerique eruditi putant, *Babylonem* vocabant pro *Babyllone*; quod veteris Cairi nomen fuit. Sic enim in hoc numo scriptum est *Babillonis*, ut recte D. Petavius edidit & nos ipsi vidimus in numo eo qui perpulcher est ac nitidissimus; non ut Thuanus retulit pag. 8. *Babylonis*. Nam quod ad illud Martialis Epigramma adtinet e libro XIV. epigr. 150.

> *Haec tibi Memphitis tellus dat munera: victa est*
> *Pectine niliaco jam Babylonis acus:*

Ubi Ferrarius in Geographia videre sibi visus est aegyptiam Babylonem, longe adlucinatus est. Caldaicam enim quae Euphrati amni imposita fuit, vates indicat Babylonem versuque solum illud plinianum exprimit e libro VIII. pag. 231. „ Acu facere id Phryges invenerunt — „ Colores diversos picturae intexere Babylon maxime celebravit & no- „ men imposuit. Plurimis vero liciis texere, quae polymita appellant „ Alexandria instituit ".

Soldani igitur aegyptii in *Babillone* nova sedem tunc habebant, hoc est in

in Cairo, & Terram Sanctam obtinuere iidem usque ad annum 1516 quo *Selimus* I Turcarum Imperator hanc occupavit; ut & Aegyptum anno consequente. Is ergo anno 1517 praestitit, quod *Ludovicus* XII anno 1501 pollicebatur se facturum esse hoc dicto, *Perdam Babillonis nomen.*

Haec sequens refutatio nunc primum ex MS. vulgata, Jo. Harduini S. J. explicationis numi sub *Ludovico* XII Francorum rege cusi inscriptique *Perdam Babillonis nomen*, perbenigne nobis transmissa fuit a viro nobili extero; quem minime dubitamus quin omnes melioris notae eruditi, lecto hoc eius scripto, multiiuga doctrina ornatum & exquisito judicio feliciter esse praeditum facile pronunciaturi sint.

Jo. Harduinus S. J. absurdis novisque in litterario orbe opinionibus non minus ac subtilibus audacibusque, & quod ingenue fatendum est, quandoque non infelicibus interpretationibus clarus, cum opinaretur se huic Ludovici numo veram & mirum quantum ab ea diversam quam ceteri galli scriptores prodiderant interpretationem nactum esse, tanta est delectatione perfusus ut morae impatiens minime se continere potuerit quin prima quaque data occasione eamdem typis evulgaret: itaque inter ephemerides eruditorum parisiensium in supplemento mensis Januarii a. 1707 brevi schediasmate referri curavit; nec eo contentus e gallico in latinum sermonem versam, aliquantum tamen immutatam & auctam, sua inter *opera selecta* quae a. 1719, Amstelaedami prodierunt, denuo in publicum prodire voluit. Putavit igitur Harduinus Jacobum Augustum Thuanum historiarum sui temporis libro primo, ante alios in eum sensum huius numi epigraphe accepisse nempe, quasi Ludovicus, mutuatis verbis ex Isaiae cap. XIV: 22. Romae quam cum antiquis & eius temporis scriptoribus ob deploratam morum aulae illius corruptionem *Babylonem* appellat, comminaretur, idque propter simultatem maximam ipsum inter & Julium II. P. M. extremis eius pontificatus annis cum maxime exacerbatam. Reprehendit id propter Thuanum ea de interpretatione, quam prorsus falsam ac memoriae religiosissimi principis non minus, quam sedi apostolicae iniuriosam valde & contumeliosam existimat. Odiosae huic reprobataeque interpretationi novam ipse subtilemque explanationem substituit ex titulo *regis neapolitani*, quo Ludovicus in numo utitur, dum legitur: *Francorum regnique Neapolitani Rex* — Ex quo argumentatur Ludovicum, ut qui tanquam *rex Neapolis* esset etiam *rex Jerusalem*, nihil aliud ea inscriptione *Perdam Babillonis nomen*, voluisse quam minari sese abs Aegypti rege, quem Soldanum vocant, Hierosolymam Terramque Sanctam tum temporis obtinente, non modo hierosolymitanum regnum utpote suum vindicaturum sed etiam eius sede eiecturum, *Babillonem* ita subvertendo ut nomen adeo eius pereat. Is etenim rex regiam sedem in urbe vulgo *Cairo* dicta habebat, quam urbem etiam *Babillonem* jam inde a sacri belli temporibus occidentales scriptores appellare consueverant.

 Por-

Porro epocham qua nummum hunc cusum imaginatur, statuit ad annum 1501 vel sequentem. Ac ponit post annum 1503 Ludovicum nec regis neapolitani titulum usurpasse; & ideo nec *Babillonis* nomine *Romam* designare potuisse. Profecto si ita se res haberet, sat firmum eius argumentum esset, saltem ad propulsandam Thuani interpretationem: quoniam eò tempore nullae regi cum *Julio* II contentiones esse poterant, cum constet ex historia *Alexandrum* VI maxime viguisse regi foedere amicitiaque coniunctissimum; tantum abest ut ei Romae exitium sub *Babillonis* nomine minaretur. Sed laetius exsultasset Harduinus, si scisset prioribus Thuani editionibus, nempe parisiensibus annorum 1604 & 1609, atque germanicis 1614 & 1617, ipsum Thuanum, dum hunc refert numum scripsisse eum Neapoli curatum, his verbis: *cuso etiam Neapoli aureo nummo* &c: etenim si Neapoli cudi jussisset certum est, id aut 1501, aut 1502, aut prioribus a. 1503 mensibus, non in sequenti tempore potuisse; nam apud omnes historicos constat Ludovicum a Magno Duce *Consalvo a Corduba* coactum Neapoli excedere, atque ea regni parte quae ipsi obvenerat ex pacta divisione cum Ferdinando Rege Catholico, prid. idus Maii anni 1503, quo die Consalvo Neapolim ingresso, Aversa & Capua dedita, ac tandem primo novi anni 1504 die Galli, tradita Caieta cum arce ac ceteris quae tenebant in regno oppidis, excessere, uti patet ex historia Guicciardini atque apud omnes alios tam italos quam gallos scriptores in confesso est.

Verum qui super debilibus ruinosisque fundamentis struit saepe patitur ut omne superimpositum aedificium humi prolapsum videat. Putavit Harduinus a Thuano primum eam interpretationem illi nummo tributam: putavit etiam Ludovicum post annum 1503 non amplius sibi titulum regis Neapolis sumsisse, ac proinde prioribus hisce annis numum fuisse cusum non postea. Opinatus est quoque Hierosolymam cum Terra Sancta eo tempore ab Aegypti Soldano possessam fuisse. Quae positiones si falsae demonstrentur, & numum non Neapoli cusum sed potuisse in Gallia a Ludovico curari sequentibus annis, cum donec vixerit regis neapolitani titulum usurparit acceptasque a Julio Pontifice iniurias respexerit: concidant & in fumum evanescant omnia eius inventa necesse est. Et quidem ante omnia falsum est a Thuano primum eam interpretationem numo adsignatam; nam galli scriptores asperrimi crudelisque Ludovicum inter & Julium belli temporibus proximiores, quamvis numum quem non inspexerint varie describant, conveniunt tamen cusum a Ludovico in Gallia fuisse, postquam Julius adeo in regem saeviit ut regnum diris devoveret, comparatisque in eum copiis ipse accinctus ense & thoracatus ducem se praebuerit. Imo clarissimi Italorum & Gallorum eius aevi scriptores, quos inter Arnoldus Ferondus in *Ludovico* XII, ferunt Julium ita armatum dum ponte Tiberim traiiceret, haec protulisse alta voce, ut ab omnibus audirentur verba: *Quando me nihil Petri claves iuvant Paulli ensem distringam*; atque haec inter, clavibus

bus in flumen proiectis, ensem quo cingebatur e vagina eduxisse. Quod sane amplam poëtarum eius temporis scommatibus praebuit materiam, unde celebre per Gallorum ora carmen apud Ferondum legimus:

In Gallum, ut fama est, bellum gesturus acerbum
Armatam educit Julius urbe manum.
Accinctus gladio, claves in Tibridis amnem
Proiicit, & saevus talia verba facit:
Cum Petri nihil efficiant ad proelia claves,
Auxilio Pauli forsitan ensis erit.

Quo factum est ut Gulielmus Budaeus eius temporis scriptor lib. 5 de asse, dum in Julii scelera saevosque conatus invehitur, non se contineat quin sanguinarium sacrilegum furiosumque dicat, qui *animo* plusquam *gladiatorio* (ejus sunt verba) *grassaretur ad christiani nominis cultorem nempe Regem Christianissimum, mundo stupente, delendum.* Tum ait. *Cleri Magister sanguinarius qui, effractis timoris divini repagulis, feras nationes in domini populum immittebat & Gallorum partes eorumque fautores diris exsecrationibus devovens, scelere plusquam tragico totum paene orbem religione solutum in devotos concitabat.* Per haec tempora, cum maxime hostili odio vi minisque arderet Julius totusque fureret *ad Regem Christianissimum delendum*, Ludovicus hunc numum cudi iussit, suas tam diri infensique hostis minis obiecturus; qua de re vere a Thuano refertur, uti *moribundi senis inanes diras contraria obnunciatione generose revicerit, cuso etiam aureo nummo*, qui &c. Nec Thuanus est qui princeps scripserit numum eo tempore & causa cusum; nam Franciscus Hotomanus non secus ac Budaeus gravissimus clarissimusque inter Gallos J. C. qui aeque adversus *Sixti* V. in Galliam incepta, ac Budaeus contra Julium, scripsit librum cui titulus: *Sixti* V *fulmen brutum*; qui liber, *Placcio* de script. anonym. n. 651 pag. 84 auctore, in lucem prodiit a. 1585, viginti annos antequam Thuanus suas ederet historias: Hotomanus dico pag. 177 scripserat *Ludovicum* XII post exsecrandas Julii diras cudi curasse in Gallia numos cum illa epigraphe, *Perdam* &c. hisce verbis. „ Quam animi magnitudinem Ludovicus ille rex noster duodecimus, parens patriae nominatus ac servitutis illius pertaesus susceperat, cum post illam Papae Julii furibundam exsecrationem numos aureos in Gallia cum hac inscriptione cudi iussit: LUD. XII. D. G. FRANC. REX DUX MEDIOLANI. Tum ex altera parte insignia Franciae & Mediolani coniuncta, cum hac inscriptione: *Perdam Babylonem*". Qui numus uti ab Hotomano describitur, licet nec in regis Galliae musaeo nec in aliis quantum sciam reperiatur, ac *Petavius* & *le Blanc* tantum recenseant aureum illum perinde ac a Thuano correctioribus in editionibus describitur; tamen nihil id

id derogat tam gravis J. C. auctoritati, cum facile suo tempore ambo hi numi aurei fuperefſe potuerint, quorum unus ab Hotomano obſervatus titulos *Franc. Rex Dux Mediolani* cum Galliae Mediolanique inſignibus & inſcriptione *Perdam Babylonem*, alter eidem fortaſſe inviſus exhiberet titulos *Francorum Regnique Neap. Rex*, cum ſolis Galliae inſignibus ac epigraphe, *Perdam Babillonis nomen*. Et ſane niſi tempore rerum omnium edaci factum eſſet ut numus ab Hotomano deſcriptus deſideraretur, omnem Harduino tam novae & inſolentis interpretationis anſam praeripuiſſet; nam cum in illo non legatur titulus *Rex Neap.* ex quo eius ſubtilitates ortum ducunt, ſed alter nempe *Dux Mediolani*, qui nihil ad rem Ludovico pro Hieroſolyma eſſe poterat, nullo pacto ipſum iuvare potuiſſent, quae de Cairo & Aegypto ſomniarit. Sed etſi ponamus nunquam in rerum natura fuiſſe numum ab Hotomano deſcriptum & verum ipſi ignotum, haud tamen id ſententiae Francorum Julianis iurgiis proximiorum officeret, qui ipſi nedum patres ipſorum meminiſſe poterant a Ludovico cudi iuſſum in Gallia aureum numum quo furorem audaciamque Julii retunderet illa epigraphe, *Perdam Babylonem*, ſive *Babillonis nomen*; quod uti deinceps demonſtrabimus, non niſi de Roma intelligi poterat, qua nihil aptius eſſe poterat frangendo efferati Julii animo, qui vires omnes intendebat, uti ait Budaeus, *ad Regem Chriſtianiſſimum delendum.* Nec ſolus Hotomanus memorat a Ludovico hunc numum in Gallia cudi iuſſum, ſed idem Franciſcus Pithoeus in libro cui titulus, *de la grandeur droits* &c. *des Rois & du royaume de France*, teſtatum reliquit nempe retundendae audaciae Julianae cauſa fuiſſe cuſum, deſcribitque talem qualem ab Hotomano habemus, cum titulo *Dux Mediol.* & inſcriptione *Perdam Babylonem*: quod alterum numum a Petavio le Blanc & aliis deſcriptum ignotum ei fuiſſe demonſtrat. Atque adeo verum eſt a ſcriptoribus gallis communiter adſeri & pro certo haberi, iis temporibus eaque occaſione hos aureos numos in Gallia cuſos, ut Paullus Petavius Senator pariſienſis primus, ipſo Harduino docente, eum numum, in quo habetur *Perdam Babillonis nomen*, cum titulo *Regnique Neap. Rex*, typis evulgavit; iſque imprimi curavit una cum numo a Julio cudi iuſſo, poſt expulſum a Bononia Joannem Bentivolum eum inſolenti hac & ſuperba inſcriptione, *Bononia per Julium a tyranno liberata*, qua aperte Bentivolum tyrannidis incuſat, & clam perſtringit Ludovicum qui ſuis viribus ac clientela Bentivolum tuebatur. Ex quo opinatur Petavius, hac etiam de cauſa praeter quas ſuperius memoravimus, impulſum Ludovicum, ut poſt cuſum a Julio numum, par pari relaturus cudi in Gallia ſuum iuberet, cum inſcriptione *Perdam Babillonis nomen.* Quidquid de huius opinione ſit, certum omnino eſt omnes francos ſcriptores aut antiquiores aut Thuano coaevos pro certo habuiſſe eiuſmodi occaſionibus ac turbulentiſſimis Julii temporibus poſtremiſque eius annis, iuſſos eſſe in Gallia aureos hoſce numos a Ludovico cudi. Extra omnem controverſiam res eſſet, ſi aliquo in muſaeo quis hunc num-

mum reperiret, qualis a Luckio describitur pag. 23. typ. Argentinae a. 1620. fol. similiter ac apud Petavium, le Blanc, & alios excepto quod in hoc Luckii ex parte insignium Franciae adnotatur annus, quo cusus est nempe 1512, qui annus incidit in id tempus cum maxime exarderent bellum ac odia Ludovicum inter ac Julium.

De huius nnmi ingenuitate nullus scrupulus suboriri potest, nam a Luckio impressus est a. 1620, quum nondum cuiquam in mentem venerat Ludovicum non quo diximus tempore & occasionibus eum numum cudi iussisse, sed circa annos 1501 aut duobus proxime sequentibus, eo quod animo conceperit hierosolymitanum regnum sibi adserere, ex Aegypti regis manibus eruere, ac *Babillonem* regiam ejus sedem subvertere. Singularem vero hanc subtilemque opinionem Harduinus tandem suo e capite depromsit, inque dias luminis auras sua pro audacia gloriosus produxit; adeo ut nulla suspicio supersit Luckium arguendae Harduini interpretationis gratia de suo annum adiecisse.

Nec nobis dubium facessit le Blanc qui in libro *Monnoyes de France* pag. 258. adnotatum reliquit ab *Henrico* II morem inductum ut in Galliae numis annus adponeretur; nam id constanti de more intelligi debet, cum & antea in aliquibus numis adscriptum videamus; quia idem *le Blanc* numum recenset Annae reginae, in quo annus legitur 1494, Luckius eodem loco numum Ludovici Mediolani cusum eodem ipso anno 1512, & Maezereus in *Lud.* XII plures refert huius regis numos, in quibus anni leguntur 1507, 1509 &c. Luce igitur meridiana clarius adparet francos omnes scriptores aut antiquiores aut Thuano coaevos non aliam interpretationem hisce numis dedisse, nec nisi iis temporibus & occasionibus cusos existimasse.

Thuanus suam dum historiam scriberet certus quidem de rei veritate erat; sed quia numum nec ullo in musaeo nec libro impressum viderat, cum Petavius primum typis ediderit, & Luckius non ante annum 1620 librum suum Argentorati protulerit aliorum fidei, qui nec numum inspexerant nec quid certi de eo noverant, innixus facile deceptus est, ut falso crederet scriberetque numum *Neapoli* cusum cum Neapolis & Siciliae insignibus. Ideo in prioribus sui operis editionibus parisiensibus annorum 1604 1606 & 1609, atque etiam in germanicis ex hisce exemplis, auctore adhuc vivente 1614 & 1617 curatis, ita legitur: „ Quin & eo usque provectus est ut, spretis multorum quibus alioqui plu- „ rimum tribuebat suasionibus, moribundi senis inanes diras contraria „ obnunciatione generose revicerit cuso etiam Neapoli aureo numo, „ qui effigiem suam in una parte & insignia Neapolis ac Siciliae ex al- „ tera referebat cum hoc elogio *Perdam Babylonis nomen*: quales adhuc „ hodie multi reperiuntur ". Sed quemadmodum scriptores, qui dum vivunt, sua ipsi typis evulgant opera, invidis iniquisque iudiciis saepe subiacent, ita commodius praesertim in magnis operibus in quibus fieri ne-

nequit ut omnia accurate usque pervideant, quin quandoque somnus obrepat, eo fruuntur beneficio ut oculis omnium illis expositis bona fide ab amicis errorum admoniti, emendationem exsequi possint: eodem pacto Thuanus inter cetera admonitus numum illum non Neapoli fuisse cusum nec Neapolis ac Siciliae insignia sed Galliae exhibere, locum historiae suae emendavit in editione quam Roberti Stephani diligentiae commiserat. Et quamquam is suam editionem non nisi anno 1618 vulgaverit nempe post annum a Thuani morte, constat nihilominus priores libros, vivente auctore, fuisse cusos, ac propterea in primo libro locum hunc ab ipsomet fuisse castigatum. Tum inminentem sibi mortem sentiens operum suorum curam Puteano & Rigaltio amicis optimis testamento reliquit, qui prioribus editis libris & a se emendatis ceteros adhuc ineditos adiungendo, emendatiorem plenioremque editionem promoverent. Quod cum hi exsequi nequissent, effectum est a Lingelshemio cui Thuanus ante mortem castigatum integrumque exemplum miserat: is itaque anno 1620 integrae amicitiae legi satisfaciens celebrem illam & adcuratam *aurelianensem* seu verius *genevensem* editionem curavit, quae ab omnibus atque ab ipso Harduino perfectior emendatiorque habita est, ex qua deinde altera Francofurti 1625 prodiit; & in ambabus ablatum est verbum *Neapoli*, & adiunctus titulus *Franc. Regniq. Neap. Rex.* & loco Neapolis ac Siciliae insignium *insignia Franciae* exhibentur, perinde ac in aureis numis, quos in multis musaeis videre est & in editis a Petavio Luckio le Blanc Harduino Deylingio atque aliis; ita enim in hisce editionibus legitur: „ Eo usque provectus &c. cuso etiam au„ reo numo qui titulos regis Franciae regnique Neap. cum effigie „ sua ex una parte, & insignia Franciae ex altera parte referebat, cum „ hoc elogio *Perdam* &c." ex quo factum est ut omnes deinceps scriptores nedum in hoc sed omnibus aliis in locis, spretis antiquioribus Thuani editionibus, aurelianensi tamquam optima usi sunt. Ac omnes deinde auctores, qui post Thuanum tam Galli quam exteri scripsere, non aliis temporibus epocham illius numi adsignarunt, nec alienum a maiorum sententia sensum dederunt. Ita Luckius loc. cit. le Blanc pag. 2'3. Struvius dissert. de nummo *Perdam Babyl.* insert. Bibl. antiq. 1706. mense Febr. p. 73. Ita porro ceteri scriptores germanici tamquam imaginariam Harduini interpretationem improbarunt; veluti Cornelius Dieter. Koch. Strictura Theol. in Io. Arduini oper. select. p. 26. Deylingius obser. sacr. part. 3. obs. 50. §. 101. Sigismundus Liebe, & alii plurimi.

Altera falsa Harduini hypothesis, qua probare nititur numum hunc haud cudi potuisse a Ludovico, nisi cum tardissime anno 1503 ac proinde nullo pacto respicere potuisse contentiones cum *Julio* II, ea est qua ait, *post annum certe 1503 nunquam inscripsit se* Ludovicus XII *regem Neapoleos.* Si itaque evidenter demonstretur Ludovicum etiam post exactos

e

e regno Gallos, quod illo contigit anno retinuisse quoad vixit titulum regis Neapolis, concidet quidquid super tam ruinoso fundamento exstructum est.

Namque ex publicis pacis foederibus initis sequenti tempore Ludovicum inter ac Ferdinandum Catholicum, Gallum licet regno Neapoli & ea parte quae ipsi obtigerat exutum, semper titulum illum retinuisse; ad pacem certe Bloësensem quae sancita est IV non. Octob. 1505. usurpasse constat, quando cum hos duos inter reges conveniret „ ut „ Ferdinandus uxorem duceret Germanam Foxiam sororis Galli regis fi- „ liam, eique dotis nomine ius in ea regni Neapolitani parte, quae in „ divisione Ludovico obvenerat, Germanae ab avunculo cederetur", inter conditiones expresse adpositum est ut post contractum matrimonium rex Galliae titulum regis hierosolymitani ac neapolitani deponeret. In alio articulo etiam conventum est „ uti si Germana regina ante Fer- „ dinandum moreretur, ea pars marito adcresceret; sin marito ante sine „ liberis mortuo decederet, ad Ludovicum rediret". Quae conventiones nedum a Guicciardino lib. 6, a Jovio lib. 3 in vita Consalvi & ab ipso Thuano lib. 1. referuntur, sed etiam leguntur in tabulis huius foederis exscriptis a Federico Leonardo *collectione tractatuum pacis* &c. tom. 21 fol. 35. Ex quo evidentissime adparet Ludovicum illam regni partem semper pro sua habuisse quamvis non possideret, atque ideo dotis nomine despondere, & Germanae sororis F. cedere ac Ferdinando potuisse; ac proinde convenit etiam ut postea titulo *regis hierosolymitani* ac *neapolitani* abstineret. Quod si titulum illum deponere deberet, evincitur ad ea usque tempora minime abiecisse, sed tam in monumentis quam numis usurpasse. Atqui dicet quis saltem igitur Ludovicus hoc inito matrimonio deposuit, ac proinde is, de quo agitur, numus minime cudi poterat tempore contentionum cum Julio, quae quidem iuxta omnes scriptores, ac praesertim Blasium Bonaccursium coaevum auctorem ad annum 1509 suae ephemeridis, Guicciardinum ac Jovium, haud coepere nisi ineunte anno 1510. Ita profecto existimandum, nisi Ferdinandus ipse prior foederis pacta violasset: etenim vix Germana regina ducta, ne forte ea sibi superstite sine liberis decidente, dotalis regni pars Ludovico reddi ex contractu deberet, palam professus est se totum regnum possidere ex *Alphonsi* I. successione, hereditario quidem ut non egeat dotalis uxoris iure quod ad Neapolim Campaniam & Samnium: quin imo proprio, excluso prorsus ab omnibus actis reginae uxoris nomine, fidem sacramentumque a baronibus & civitatibus Neapoli exegit; quemadmodum iidem historici ac Thuanus narrant, cuius haec sunt verba ex lib. 1. „ Nec certior in eo foedere conservando quam in „ reliquis Ferdinandi fides fuit, nam contra dotales tabulas ipse mox se „ totum regnum ex successione *Alphonsi* I, excluso Germanae uxoris iure, possidere palam professus est". Qua de re merito Ludovicus rex offensus ut iura sua in eo regno servaret, quoniam Ferdinandus rex con-

ditiones in eo foedere statutas posthabebat, ipse regis neapolitani titulo ut ante utebatur, & quidem intentius post detectum in se Julii odium, ex eo quod sentiit hunc pontificem omnem operam consumsisse quo omnes Europae principes secum in Ludovicum conciret, sed frustra omnibus scilicet eius societatem renuentibus, uno Ferdinando excepto, qui ut erat astutus, occasione simultatum Julii uti minime neglexit. Is itaque, quemadmodum Bonaccursius coaevus scriptor in suo diario an. 1510 refert „ fece una lega seco a difesa degli stati communi con ob- „ bligo di servire ogni anno S. S. in quello che gli occorresse di 300. „ uomini d' arme gratis con altre condizioni, le quali andarono tra lo- „ ro molto segrete; & S. M. ebbe all' incontro l' investitura del regno „ di Napoli, la quale desiderava assai". Id est „ cum eo foedus iniit „ pro tutandis utriusque imperiis, ac lege ut ipse quotannis Pontifici „ ad quodcunque opus ter centum cataphractos equites praestare, deque „ suo stipendia pendere teneretur; praeter haec alias secreto pactus „ conditiones; ac ipse contra quod maxime cupiebat, fiduciariam regni „ neapolitani possessionem (quam vulgo investituram vocant) ex for- „ mula a Pontifice obtineret". Quam investituram nunquam antea Ferdinandus a Pontifice obtinere potuerat, eo quod contra foedus Bloësense peteret eam: hoc anno 1510 quo iam exasperatae erant Ludovicum inter ac Julium contentiones, ex animi sententia obtinuit & quidem totius regni suo nomine, tanquam *Alphonsi* I. successor, non quod ad partem, nempe Neapolis Campaniae & Samnii quae dotis nomine Germanae reginae uxori pacta fuerat. Hinc facile quis intelligit quam maxime Ludovici animus exacerbaretur, qui ea de causa hoc tempore potiori iure & contentione regis neapolitani titulo insigniretur, quo iura sua in illud regnum firmiora foveret, & adversum Catholici regis artes illo pacto ea infirmare nitenis iret; Bloësensi enim pace non observata, ipse ea firma sibi & illaesa servaret.

Sed manifestius id apparet ex altero Bloësensi foedere deinde icto cal. dec. A. 1513 hos inter reges Ludovicum & Ferdinandum, postquam aliis ductu temporis enatis circumstantiis, uterque sibi suas ob simultates & diffidia timere, & suspectam austriacae domus potentiam habere caeperunt. Itaque inter alias huius pacis conditiones Ludovicus denuo suis iuribus & titulis super neapolitano regno se abdicavit, quemadmodum legitur tomo II actorum pacis Amstelaedami sub hoc titulo editorum *Recueil des traités de paix* pag. 35. Pater igitur ideo Ferdinandum in hoc novo foedere curasse, ut Ludovicus rursus suis iuribus ac titulis cederet, quia fracto priori, ipse ut antea sua retinuerat iura, & quidem merito, ne sibi ullum crearet praeiudicium, quod iis omissis contigisset: adeo ut posita huius numi epocha ad an. 1512, minime absonum videri debet Ludovicum, quamvis Neapolis possessione exutum hoc titulo usum esse, & cum Regis Franciae titulo coniunxisse.

Profecto Harduinus historiae ac huiusmodi moris apud omnes princi-

pes

pes vigentis ignarum se praebet; ii namque & in numis & in actis hosce titulos usurpant ut suas rationes ac iura in eas quas non possident regiones servent; quo quandocumque eveniat ac temporum ratio suadeat, ea exercere & adserere valeant. Ac ne per alia regna regionesque, ex quibus infinita supersunt exempla divagemur; ad idem solummodo neapolitanum regnum regesque Galliarum animi mentem contrahere satis erit. Hi namque antequam Ludovicus eam regni partem sibi ex pacta cum Ferdinando divisione tributam possideret, iura Renati Andegavensis ultimi Neapolitanorum ex ea gente regis sibi adserentes, titulum regis Neapolis & Hierusalem usurparunt, atque ex hoc fonte Galliae reges sua iura desumunt. Unde alterum Harduini in historia erratum detegitur, qui Galliarum regis jura in hierosolymitanum regnum ab imperatore *Friderico* II deducit: quando Aragonenses quidem & Austrii ab *Iole* dotis nomine Friderico quaesita desumere possunt; at Andegavenses trahunt a *Carolo* I Andegavensi, cui Maria principis Antiochiae filia ea cesserat, uti clarissime demonstratur in *Hist. Civili regni neap.* lib. 20. cap. 2. n. 1. Is igitur Renatus Andegavensis regno pulsus & exutus, Ioanne filio suo praemortuo Carolum Andegavensem comitis Meduanensis fratris sui filium heredem fecit, qui mox sine liberis moriens *Ludovico* XI Galliarum regi ex Renati sorore genito hereditatem suam testamento reliquit. Testamentum hocce a Carolo factum *Massiliae* IV. idus Decembris a. 1481 refert Fridericus Leonardus in *collectione tractatum pacis* edita Parisiis 1697: eo instituitur heres universalis Ludovicus, cui substituitur Carolus Franciae Delphinus Ludovici filius, qui patre mortuo, ut erat iuvenis gloriae avidus, hisce iuribus regni neapolitani expeditionem molitur potitur & sex tantum mensibus obtinet. Cui per infortunium in flore aetatis ac sine liberis Ambaciae mortuo, dux Aurelianensis *Ludovicus* XII appellatus, qui gradu eum proximiore contingebat, in Galliarum regno successit. Atque is nihil ardentius concupivit, quam neapolitanum regnum utpote hereditarium recuperare. Itaque paucos post dies quam rex Carolus obierat, non modo Galliae regis, sed etiam ex sui senatus consilio, regni neapolitani ratione regis Hierusalem & utriusque Siciliae titulum sumsit; in quo non recensiti tantum scriptores omnes conveniunt, sed etiam numi a Ludovico cusi in quorum aliquibus a Blanco relatis, praeter regis Franciae, Hierusalem adhuc ac Siciliae tituli leguntur sub hac inscriptione *Rex Franc. Sicil. Hil.* ex quo deinde factum est, ut in pacta Ludovicum inter & Ferdinandum regni divisione convenirer ut Ludovicus regis *Siciliae* titulum deponeret ac solum appellaretur *rex Neapolis & Hierusalem*, & contra Ferdinandus eo quod ei cederat Calabria & Apulia, ipse dux Calabriae & Apuliae diceretur. En igitur Ludovicum ante annum 1501 ex antiquis tantum in eum regnum iuribus titulos utriusque Siciliae & Hierusalem usurpasse; qui minus id quaeso faceret sequentibus annis, postquam Ferdinandus, pacis Bloësensis pactionibus ruptis ac

violatis, foedus cum *Julio* II saevo & infenso eius hoste iniverat? Sed quin ab eodem neapolitano regno divertamur, eumdem plane morem in Lotharingiae ducibus advertemus, qui aeque ac Galliae reges & scripto & numis eius regni reges & Calabriae duces nominabantur, suis stemmatibus insignia Neapolis & Hierusalem adiungentes ex iisdem iuribus quae a Renato Andegavensi ultimo Neapolitanorum ex ea gente rege ad se transmissa contendebant. Constat ex historia Renato nullum filium sed tantum *Violantam* filiam superstitem fuisse, *Friderico* II Valdemontii comiti nuptam, ex quo matrimonio prognatus est *Renatus* II dux Lotharingiae. Is adversum *Carolum* VIII contendebat a Renato avo minime relinqui potuisse neapolitanum regnum Carolo Meduanensi comiti, sed sese utpote ex filia natum praeferri debuisse Carolo, qui fratris modo filius Renato Andegavensi erat; ac proinde sibi vindicabat non solum andegavensem ducatum & Provinciae comitatum, sed potiori iure neapolitanum regnum, ad cuius successionem foeminae admittuntur, ita ut ipsae recta linea ex defuncto descendentes excludant laterales etiam mares; praesertim cum ipse mas esset quamvis ex foemina natus. Quod si iuri votis & invitationi *Innocentii* VIII Pontificis & Neapolitanorum Aragonenses aegre ferentium vires ad regnum sibi adferendum adcessissent, profecto Pontificis & baronum consilia ipsum regno inaugurandi felicem sortita essent exitum. Sed quamvis omnes conatus frustra cessissent omnisque spes conquirendi abiecta esset, non ideo Lotharingiae duces, ut iura sua foverent, iis titulis insignire desierunt. Ex hoc Friderici cum Violanta coniugio sua repetunt iura Lotharingii in Neapolim & Hierusalem; ac post id temporis, non ante, in ipsorum stemmatibus insignia Neapolis & Hierusalem cernuntur, quemadmodum Baleicourt verum sectatus observavit in exponendo indice numorum lotharingicorum pag. 28. quam inseruit in suo *Traité historique & critique sur l'origine & généalogie de la maison de Lorraine.* In quo sane plures horum ducum numos cum eorumdem regnorum insignibus & plerumque titulo ducis Calabriae, videre est. Cuso igitur eo numo in Gallia per Ludovicum, qui eo titulo uti poterat, & quo tempore cum maxime eius animus a Julio esset exasperatus, quid illa epigraphes „*Perdam Babillonis nomen*" interpretatione, qua rex elatae iactantiae iulianisque eum perdendi minis adposite responderet, quid, inquam sensui rationique convenientius? Quid inscriptione ipsa illius audaciae ferociaeque retundendis adcomodatius? Verba quidem ex Isaia sumserat & belle Romae aptaverat, cui ob morum illius aulae eo maxime tempore foeditatem, eo quod post *Alexandri* VI pontificatum improbiores facti essent, aptius quadrabat quam olim *Babillonis nomen*. Id quippe nomen variis semper rationibus Roma sibi vindicaverat. Joannes enim, Apocalypseos cap. XVIII. 4. iuxta communem antiquiorum ecclesiae patrum interpretationem, non aliam intellexit *Babylon* quam Romam idolis addictam, ac nostri theologi passim, quo probent divum Pe-

Petrum Romae fuisse, eo utuntur ipsius epist. 1. loco „ *Salutat* vos ec-
„ clesia quae est in *Babylone* coëlecta" ethnicam Romam ita iis tempo-
ribus adpellatam esse docentes. Videsis *Natalem Alexandrum saec.* I.
dissert. 13 tom. 2 hist. eccl. qui totis viribus id statuere conatur ad-
versus eos, qui scripserunt divum Petrum intellexisse non quidem de
Roma sed de *Babylone* Assyriorum aut Aegyptiorum. Idem etiam no-
men ipsi deinde, licet christianam fidem amplexae tributum, non ob
ecclesiam sed corruptos ob mores qui, depositis etiam idololatriae errori-
bus, ea in civitate permanserunt. Ita Hieronymus exsecranda eius vi-
tia improbitatesque deplorans epist. 7. ad Marcellam ait; *Lege Apoca-
lypsim Joannis, & quid de muliere purpurata, & scripta in fronte eius bla-
sphemia septem montibus, aquis multis & Babylonis cantetur exitu contuere.*
Ac in praefatione ad libros Didymi Alexandrini de *Spiritu Sancto* aperte
Romam *Babylonem* adpellat; „ cum inquit in Babylone versarer & pur-
„ puratae meretricis essem colonus & iure Quiritium viverem, volui
„ garrire aliquid de SPIRITU SANCTO, & coeptum opusculum eiusdem
„ urbis pontifici dicare". Sed potiori deinde ratione tale nomen a se-
quentium saeculorum scriptoribus inditum, quando plures per Romanos
Pontifices; praesertim post Gregorii VII tempora, ea in urbe constitu-
ta videbatur aula ambitione luxuria avaritia & rerum maxime sacrata-
rum commercio diffluens, tunc certe communi adpellatione vulgo Ro-
ma *Babylonis* nomine designari; ita episcopi totusque leodiensis dioece-
seos ordo Romam adpellare ita aperte consueverunt in literis ad Pa-
schalem II, quae leguntur in 2 Conciliorum tomo, & apud Aventi-
num lib. 5. Ita Petrus Bloësensis epist. 44. ita Eberhardus Salisburgen-
sis apud Aventinum lib. 7. pag. 420 & 421, & eos inter doctores qui in
Italia Fraticellorum nomine claruerunt propria iam adpellatione denomi-
nabatur. Hinc Saeculo XIV Franciscus Petrarcha parmensis ecclesiae
archidiaconus ac deinde patavinae canonicus, dum in romanae curiae
corruptos suo tempore mores invehitur, aeque in lyricis ac in epistolis
(epist. 5, 14, 17, 18, 19.) Romam saepe avaram *Babylonem* dicit,
interque increpationes canit, *Pia Roma, or Babilonia falsa e ria.* Ac
temporibus Ludovico huic proximioribus Theodoricus Nyhemius, Ni-
colaus Clemangius & alii quos inter Joannes Gerardus in *confessione ca-
tholica*, & Heideggerus in *historia papatus*, §. 20, 93, 120, 135 &
147, semper tali nomine adpellarunt. An igitur congruentius unquam
illa Isaiae verba aptari huic numo potuerunt, quem juxta gallicorum
omnium scriptorum sententiam cudi in Gallia iussit Ludovicus, ut
compesceret *Julii* II superbiam protervamque ferociam? Imo contra ani-
madvertamus quam insulsa quamque absurda ex insolenti Harduini in-
terpretatione sequantur.

Primo enim, si mens Ludovico regi fuisset interminari Cairi Sultano,
eo quod putaretur Terram Sanctam hierosolymitani regni causa ad se
adtinentis occupare, profecto Ludovicus haud contentus fuisset in nu-
mo

mo exprimi folummodo titulum *regis Neapolis*, fed quo intentiores firmiorefque fuas proderet minas, illum *regis Hierufalem* expreffe, non fub regis Neapolis titulo abfconditum infcripfiffet; praefertim cum in aliquot aliis fuis numis is titulus legatur & in monogrammate tam brevi, quod modico fpatio contineretur, facile ex altera parte infcribi potuiffet; eius enim artifices tribus hifce literis HIL. Hierufalem fignificare folebant, quemadmodum in aliquibus a Blanco relatis cernitur hoc modo, FRANC. SICIL. HIL. quos numos Ludovicus cudi iufferat ante regni cum Ferdinando pactam divifionem, qua Ludovicus coactus eft regis Siciliae titulum deponere, retento tamen hierofolymitano.

Deinde, nec porro eodem tempore in mentem cadere Ludovico poterant tam elatae & heroicae cogitationes, tantum abeft ut fuis in numis exprimi iuffiffet, qui nihil nifi deridendum vulgo ac ex fapiente prudentique, ut erat, principe vanum levemque prodidiffent. Quinam quaefo, Ludovico moleftiffimas inter gravefque curas in mentem veniret inceptum Terrae Sanctae, ac nedum ab Aegypti Sultano fubducere, fed regiam eius fedem Cairum fubvertere, ut nomen adeo *Babillonis* interiret? Inftabant quippe eius lateri infenfi duo ac molefti hoftes a quibus etiam domi fuae territabatur. Ferdinandi quippe regis Catholici potentia ac fortuna co creverant ut ne refiftere quidem ei valuerit, quo tributam fibi regni partem retineret; fuofque Gallos foede omnibus regni oppidis per iniuriam aeque ac dolos abactos vidit. Tum auftriacae domus ingentes vires, fub Carolo principe prout tunc erant, multoque magis prout deinceps minabantur, non modo a Gallis fed ab ipfo Ferdinando rege fufpiciebantur. Quinam igitur nifi Harduini audax ingenium tam ardua & heroica fingere auderet?

Tertio, rerum eo tempore ftatus chriftianos omnes principes contra Turcam communem hoftem urgebat, qui mirum in modum per Afiam & Europam imperium fuum bello extendebat, ac nifi reprimeretur, omnibus ipforum regnis exitum minabatur, adeo ut non quidem adverfus Aegypti Sultanum bellum gerendum effet, fed adverfus *Baiazetum* II qui gefta *Mahometi* II patris ingenti cumulo fuis augebat. Occupaverat iam Mahometus duo imperia duodecim regna ac fupra bis centum Chriftianorum urbes ceperat, unde primus Turcarum imperator falutatus eft. Baiazetus qui huic in imperio fucceffit aeque felici fortunae curfu ulterius progreffus eft, fiquidem anno 1484 Valachiam a. 1492 Ceraunia juga omnemque Albaniae regionem a. 1499 Methonem & Aepeam in Peloponnefo & fequenti anno Peronem urbem a Venetis ablatam fuo imperio fubiecit. Qui horribiles progreffus feriam pontifici aliifque chriftianis principibus imminentium fuis regnis malorum cogitationem inmittebant; iifque avertendis omnia quidem ipforum fœdera ftudia conatufque impendebantur; nulloque prorfus modo adverfus Aegypti regem, qui non minus eo tempore ac Europae principes timore trepidationeque percellebatur, imo maiori inminentiorique periculo, ne a tam

tam inmani potentia abſumeretur, ut eventus mox docuit: nam paucis poſt annis *Selimus* I Baiazeti filius proelio victum fugatumque a. 1516 mori adegit, eoque victoriae curſu ſequenti anno Cairum Alexandriamque cepit, totiuſque Aegypti potitus eſt. Non igitur in Aegypti regnum potiori praeſentiorique periculo preſſum minae intentari debuiſſent, ſed in Turcarum imperatorem qui horribili ſuper aſpectu non minus Aſiae & Africae quam toti Europae inſtabat.

Falſi denique & abſurdi omnino convincemus Harduini commentum, ſi advertamus Terram ſanctam eo tempore non Aegypti, ſed Damaſci (regiae tunc Syriae ſedis) Sultano paruiſſe. Habemus quippe ex hiſtoria *Babyloniae* ſive Cairi Alexandrini regem antiquioribus temporibus Syriam ſimul, uti Saladinus qui Damaſci & *Babyloniae* rex vulgo *Soldanus* dicebatur tenuiſſe; at defuncto ſine liberis Saladino ſucceſſit eius frater Sephadinus. Is plures filios ſuperſtites habuit, praeſertim Melahadinum natu maiorem & Corradinum, inter quos imperium diviſum eſt; ac Corradino quidem natu minori Syria obtigit, ac ideo titulus Damaſci-regis, ſive Sultani; ad cuius regnum Terra Sancta & Hieruſalem, quae totum forte Chriſtianorum erant in manu, cum pertinerent, is aeque ac pater omnem expertus eſt conatum quo ſibi vindicaret; quemadmodum patet ex chronico Richardi a S. Germano ad a. 1214, ubi ſtatum earum regionum ſuo tempore nempe ſub *Friderico* II, refert his verbis „ Mortuo Saladino —— regnavit Sephadinus ——". Sephadinus vero habuit filios quindecim, de quibus hereditaverunt ſeptem ſcilicet Melkekemme, qui primus eſt & maior natu omnibus. Is tenet Alexandriam *Babiloniam* Cairum & totam terram Aegypti in meridie ac ſeptentrione, qui poſt mortem patris ſui Sephadini de generali conſtitutione patris & fratrum debet eſſe dominus omnium & totius terrae. Secundus filius eſt nomine Corradinus qui habet Damaſcum Sanctam Jeruſalem & totam terram quae fuit Chriſtianorum, praeter modicam quam adhuc tenent Chriſtiani". Qua de re, cum *Fridericus* II imperator expeditionem in Terram Sanctam ſuſcepiſſet inque Syriam perveniſſet, certior factus a *Gregorio* IX ſuum neapolitanum regnum armis invadi, coactus eſt cum Aegypti Sultano foedus inire, ac meliori quo poterat modo cum eo paciſci, quo poſſet ad Apuliam remeare, regnum a pontifice invaſum recuperaturus. Inter alia qui Fridericum de ſubitariis geſtis incuſabant, id vitio dabant nempe iniurioſum Chriſtianis foedus iniiſſe, eo quod convenerit Chriſti ſepulchrum Saracenorum praeſidio relinqui, eaſque inducias cum Aegypti tantum rege non aeque cum damaſceno, in cuius poteſtate & iure illud erat regnum, pepigiſſet: qua de re *Gregorius* IX in epiſtola ad archiepiſcopum mediolanenſem, quae ab Oderico Raynaldo tomo XIII ad an. 1229. n. 2. refertur, ita de Friderico queritur, „ Fridericus cum Soldano *Babyloniae*, qui Hieruſalem vel cir-
„ cumpoſitam regionem nec de facto nec de iure tenebat, irrequiſito
„ Soldano Damaſci, qui terram detinebat eandem, iniit pactionem". Ita

quoque Geraldus hierosolymitanus patriarcha Friderico exprobrabat foedus illud neque totum fore neque durabile, eo quod non simul cum Damasci rege esset sancitum. Huius patriarchae querimoniae a multis referuntur, epist. XXXIV. regesti Gregoriani lib. 3. & apud Raynaldum ad a. 1229, ac ad verbum a Simone Han sub *Friderico* II in historia recens edita. Duos ergo Sultanos distinguere oportebat aegyptium scilicet, cum princeps erat sedes in urbe Cairo, & damascenum ad quem Hierosolyma cum Terra Sancta pertinebat, qui Damascum caput sedemque regni Syriae incolebat.

Ludovici XII Galliarum regis tempore Aegypti Sultanus erat *Camso Gaurus*; Damasci vero rex erat alter qui Syriam Hierusalemque tenebat, uti ex historia constat: qua de re nihil Ludovico agendum cum Camsone, frustraque in eum fuissent minae Hierusalem ergo quae cum Terra Sancta a Damasci rege possidebatur. Falsi hinc etiam arguuntur illae duae literae Ludovicum inter & Camsonem a Joanne le Maire relatae de Christi sepulcro aliisque locis sanctis, quae ultro legatis Galliae reddere promittebat cum ea Damasci Sultanus possideret. Ambo hi reges mox perditi sunt a *Selimo* I Baiazeti filio: eodem quippe tempore, quo Camsoni vita regnumque ademtum est, in Damasci regem maiores iniuriae immanitatesque a *Selimo* I inlatae sunt: proelio enim superatum, captum carceribus vexatum, tandem palo misere transfigi iussit, ablato Damasco Terra Sancta totoque Syriae regno. Quod inter alios recenset Scipio Ammiratus octavo miscellanearum sermone, qui tamen laqueo strangulatum adserit.

Satis igitur superque manifestum est Ludovici minas nequaquam Aegypti Sultanum respicere potuisse, sed apte Romam ipsam, cui aptius post *Alexandri* VI & *Julii* II pontificatum *Babyloniae* nomen congruebat quam priorum pontificum temporibus quibus romana curia nunquam tantam in improbitatem corruptionemque pervenerat, in quantam hi duo pontifices perduxerunt.